

**Università degli Studi di Milano Bicocca**  
**Facoltà di Economia**  
**Dottorato di ricerca in Economia e Strategia aziendale**

**OMOGENEITA' E DIFFERENZIAZIONI NELLA  
CONVERGENZA IAS/IFRS E US GAAP**

Relatore: Prof. Massimo Saita

**Tesi di Dottorato di:**

Silvia Messaggi

Matricola 043664

Anno Accademico 2009-2010

# INDICE

<b>1. LE ORIGINI E L'ARMONIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1. ALL'ORIGINE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2. I PRINCIPI CONTABILI ED ECONOMICO AZIENDALI NELLA DOTTRINA ITALIANA.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3. L'ESPERIENZA INGLESE NELL'OTTOCENTO.....</b>	<b>12</b>
<b>1.4. LA DIFFUSIONE DEL SISTEMA PATRIMONIALE ANGLOSASSONE.....</b>	<b>13</b>
<b>1.5. LE CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI DEI BILANCI .....</b>	<b>14</b>
<b>2. LE STRUTTURE DEI BOARD E LO STATO DI ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS E US GAAP NEL MONDO.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1. LA IASC FOUNDATION.....</b>	<b>21</b>
<b>2.2. ADOZIONE E OMOLOGAZIONE DEGLI IAS/IFRS IN AMBITO COMUNITARIO.....</b>	<b>25</b>
<b>2.3. IL FASB (FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD) E GLI US GAAP.....</b>	<b>29</b>
<b>2.4. LE RAGIONI E GLI OSTACOLI DELL'ARMONIZZAZIONE.....</b>	<b>37</b>
2.4.1. LA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ARMONIZZAZIONE.....	41
<b>2.5. IL PROGETTO DI CONVERGENZA TRA IAS/IFRS E US GAAP .....</b>	<b>42</b>
<b>2.6. I PRINCIPI CONTABILI NELL'EST EUROPA .....</b>	<b>46</b>
<b>2.7. I PRINCIPI CONTABILI IN ASIA .....</b>	<b>50</b>
<b>3. ANALISI COMPARATIVA DEI FRAMEWORK E DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO IAS/IFRS E US GAAP .....</b>	<b>54</b>
<b>3.1. IL CONCEPTUAL FRAMEWORK IASB .....</b>	<b>54</b>
3.1.1. LE FINALITA' DEL BILANCIO .....	57
3.1.2. LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE .....	58
3.1.3. GLI ELEMENTI DEL BILANCIO .....	64
3.1.4. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI BILANCIO.....	68
3.1.5. CONCETTI DI CAPITALE E DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE.....	69
<b>3.2. IL CONCEPTUAL FRAMEWORK FASB .....</b>	<b>70</b>
3.2.1. CON 1: OBIETTIVI .....	71
3.2.2. CON 2: CARATTERISTICHE QUALITATIVE.....	71
3.2.3. CON 5: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE IN BILANCIO .....	73
3.2.4. CON 6: GLI ELEMENTI DEL BILANCIO.....	73
3.2.5. CON 7: I FLUSSI DI CASSA E IL VALORE ATTUALE NELLE VALUTAZIONI CONTABILI.....	73
<b>3.3. ANALISI COMPARATA DELLA STRUTTURA DI BILANCIO.....</b>	<b>75</b>
3.3.1. PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA .....	77
3.3.2. PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO .....	81
3.3.3. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO.....	85
3.3.4. IL RENDICONTO FINANZIARIO .....	86
3.3.5. LE NOTE AL BILANCIO.....	93
<b>3.4. INFORMATIVA DI SETTORE .....</b>	<b>94</b>
3.4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	95
3.4.2. I SETTORI OPERATIVI.....	96

3.4.4 VALUTAZIONE .....	98
3.4.5. INFORMAZIONI INTEGRATIVE.....	99
<b>4. ATTIVITA' IMMATERIALI.....</b>	<b>102</b>
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .....	102
4.2. RILEVAZIONE E VALUTAZIONE .....	104
4.3. VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE INIZIALE .....	111
4.4. AMMORTAMENTO DELLE ATTIVITA' IMMATERIALI.....	116
4.5. CESSAZIONI E DISMISSIONI .....	117
4.6. INFORMATIVA DI BILANCIO .....	118
<b>5. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI.....</b>	<b>122</b>
5.1. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	123
5.2. DEFINIZIONI E RILEVAZIONE .....	123
5.3. VALUTAZIONI SUCCESSIVE ED AMMORTAMENTO .....	127
5.4. INFORMAZIONI INTEGRATIVE .....	130
<b>6. LEASING .....</b>	<b>134</b>
6.1. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	135
6.2. DEFINIZIONI .....	138
6.3. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING.....	139
6.4. LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATARI.....	142
6.5. LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATORI .....	145
6.6. OPERAZIONI DI VENDITA E LEASEBACK.....	150
<b>7. RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DELLE ATTIVITA' E IMPAIRMENT TEST.....</b>	<b>154</b>
7.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI SULLA RIDUZIONE DEL VALORE.....	154
7.2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	155
7.3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'.....	157
7.4. DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE.....	159
7.4.1. FAIR VALUE .....	160
7.4.2. VALORE D'USO .....	162
7.5. LA CONTABILIZZAZIONE DI UNA PERDITA DI VALORE.....	165
7.6. CASH GENERATING UNIT E REPORTING UNIT.....	165
7.7. RIPRISTINI DI VALORE .....	170
7.8. INFORMAZIONI INTEGRATIVE .....	172
<b>8. RIMANENZE .....</b>	<b>176</b>
8.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .....	176
8.2. VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE .....	177
8.3. INFORMAZIONI INTEGRATIVE .....	180
<b>9. COMMESSE A LUNGO TERMINE.....</b>	<b>182</b>
9.1. FINALITA' E DEFINIZIONI.....	182
9.2. COMBINAZIONI E SUDDIVISIONI DI LAVORI SU ORDINAZIONE.....	183
9.3. LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI SU COMMESSA .....	185
9.4. INFORMAZIONI INTEGRATIVE .....	187
<b>10. BENEFICI PER I DIPENDENTI.....</b>	<b>189</b>

<b>10.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI AI BENEFICI PER I DIPENDENTI .....</b>	<b>189</b>
10.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	190
<b>10.2. BENEFICI PER I DIPENDENTI A BREVE TERMINE .....</b>	<b>191</b>
<b>10.3. BENEFICI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO.....</b>	<b>192</b>
10.3.1. PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA .....	193
10.3.2. PIANI A BENEFICI DEFINITI .....	195
10.3.3. PIANI PENSIONISTICI RELATIVI A PIU' DATORI DI LAVORO.....	209
10.3.4. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE.....	210
<b>10.4. ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE.....</b>	<b>211</b>
<b>10.5. I BENEFICI DOVUTI AI DIPENDENTI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....</b>	<b>212</b>
<b>11. PAGAMENTI BASATI SU AZIONI .....</b>	<b>215</b>
<b>11.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI AI PAGAMENTI BASATI SU AZIONI .....</b>	<b>215</b>
11.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	216
11.1.2. RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAGAMENTI BASATI SU AZIONI .....	218
<b>11.2. OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE.....</b>	<b>218</b>
11.2.1. OPERAZIONI IN CUI SI RICEVONO SERVIZI.....	219
11.2.2. OPERAZIONI MISURATE CON RIFERIMENTO AL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE ASSEGNATI.....	220
11.2.3. MODIFICHE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE .....	222
<b>11.3. OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE PER CASSA .....</b>	<b>223</b>
<b>11.4. OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON DISPONIBILITA' LIQUIDE ALTERNATIVE .....</b>	<b>224</b>
<b>11.5. INFORMAZIONI INTEGRATIVE .....</b>	<b>226</b>
<b>12. OPERAZIONI IN VALUTA.....</b>	<b>227</b>
<b>12.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN VALUTA .....</b>	<b>227</b>
12.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	227
<b>12.2. PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI IN MONETA ESTERA NELLA VALUTA FUNZIONALE .....</b>	<b>231</b>
<b>12.3. USO DI UNA MONETA DI PRESENTAZIONE DIVERSA DALLA VALUTA FUNZIONALE .....</b>	<b>234</b>
<b>12.4. INFORMAZIONI INTEGRATIVE .....</b>	<b>236</b>
<b>13. STRUMENTI FINANZIARI .....</b>	<b>238</b>
<b>13.1. I PRINCIPI CONTABILI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI: SITUAZIONE ATTUALE .....</b>	<b>238</b>
<b>13.2. LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI .....</b>	<b>241</b>
13.2.1. LE DEFINIZIONI SECONDO GLI IAS/IFRS .....	241
13.2.2. LE DEFINIZIONI SECONDO GLI US/GAAP .....	246
<b>13.3. LE CATEGORIE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....</b>	<b>247</b>
13.3.1. ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE AL FAIR VALUE RILEVATO IN CONTO ECONOMICO.....	248

13.3.2. INVESTIMENTI DETENUTI FINO A SCADENZA .....	249
13.3.3. LOANS AND RECEIVABLES.....	250
13.3.4. ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA .....	251
13.3.5. LE RICLASSIFICAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	251
13.3.6. LE CATEGORIE PREVISTE DAGLI US GAAP E LA RICLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	252
<b>13.4. I DERIVATI .....</b>	<b>254</b>
13.4.1. I DERIVATI INCORPORATI.....	255
<b>13.5. RILEVAZIONE INIZIALE ED ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE .....</b>	<b>257</b>
13.5.1. RILEVAZIONE INIZIALE.....	257
13.5.2. ELIMINAZIONE CONTABILE .....	259
<b>13.6. LA VALUTAZIONE SUCCESSIVA DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE .....</b>	<b>262</b>
13.6.1. LA VALUTAZIONE SUCCESSIVA DELLA ATTIVITA' FINANZIARIE .....	262
13.6.2. LA VALUTAZIONE SUCCESSIVA DELLA PASSIVITA' FINANZIARIE .....	263
<b>13.7. IMPAIRMENT TEST PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE .....</b>	<b>263</b>
<b>13.8. GLI STRUMENTI DI COPERTURA .....</b>	<b>264</b>
<b>13.9. L'IFRS 9 E LA CONVERGENZA CON GLI US GAAP .....</b>	<b>268</b>
<b>14. I RICAVI.....</b>	<b>271</b>
<b>14.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI AI RICAVI .....</b>	<b>271</b>
<b>14.2. RILEVAZIONE DEI RICAVI SECONDO GLI IAS/IFRS.....</b>	<b>274</b>
14.2.1. DETERMINAZIONE DEI RICAVI.....	275
14.2.2. VENDITA DI MERCI.....	276
14.2.3. PRESTAZIONE DI SERVIZI .....	277
14.2.4. INTERESSI, ROYALTIES E DIVIDENDI .....	278
14.2.5. VENDITA DI IMMOBILI - IFRIC 15 .....	279
14.2.6. INFORMAZIONI INTEGRATIVE.....	280
<b>14.3. RILEVAZIONE DEI RICAVI SECONDO GLI US/GAAP .....</b>	<b>281</b>
14.3.1. CESSIONE DI TERRENI E FABBRICATI .....	283
14.3.2. TRANSAZIONI NON MONETARIE.....	284
14.3.3. INFORMAZIONI INTEGRATIVE.....	286
<b>15. UTILE PER AZIONE.....</b>	<b>287</b>
<b>15.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI AGLI UTILI PER AZIONE.....</b>	<b>287</b>
15.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	287
<b>15.2. UTILE BASE PER AZIONE.....</b>	<b>289</b>
<b>15.3. UTILE PER AZIONE DILUITO .....</b>	<b>291</b>
<b>15.4. INFORMAZIONI INTEGRATIVE .....</b>	<b>294</b>
<b>16. ATTIVITA' E PASSIVITA' FISCALI .....</b>	<b>296</b>
<b>16.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI ALLE IMPOSTE SUL REDDITO .....</b>	<b>296</b>
16.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	297
<b>16.2. BASE IMPONIBILE E DIFFERENZE TERMPORANEE .....</b>	<b>298</b>
<b>16.3. RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FISCALI .....</b>	<b>299</b>
<b>16.4. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FISCALI.....</b>	<b>302</b>
<b>16.5. RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO .....</b>	<b>304</b>
<b>16.6. INFORMAZIONI INTEGRATIVE .....</b>	<b>307</b>

<b>17. IL BILANCIO CONSOLIDATO E LE BUSINESS COMBINATIONS ....</b>	<b>309</b>
<b>17.1. IL BILANCIO CONSOLIDATO .....</b>	<b>309</b>
17.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	309
17.1.2. PRINCIPIO E AREA DI CONSOLIDAMENTO .....	312
17.1.3. PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO .....	315
17.1.5. VARIAZIONI NELLA QUOTA DI POSSESSO .....	318
17.1.6. INFORMAZIONI INTEGRATIVE.....	320
<b>17.2. PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE E JOINT VENTURE.....</b>	<b>322</b>
17.2.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	322
17.2.2. APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO .....	327
17.2.3. METODO DEL CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE.....	330
17.2.4. INFORMAZIONI INTEGRATIVE.....	331
<b>17.3. BUSINESS COMBINATION.....</b>	<b>335</b>
17.3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	336
17.3.2. L'ACQUISITION METHOD .....	338
17.3.3. L'ACQUISITION METHOD NEL BILANCIO CONSOLIDATO.....	347
17.3.4. IL TRATTAMENTO DEGLI "INTERESSI NON DI CONTROLLO" .....	349
17.3.5. INFORMAZIONI INTEGRATIVE.....	351
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>353</b>
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>354</b>

# **1. LE ORIGINI E L'ARMONIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI**

## **1.1. ALL'ORIGINE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

Gli studi e le ricerche sui processi amministrativi stanno attraversando un profondo mutamento, con un'accelerazione particolare negli ultimi trenta anni, parallelamente all'innovazione delle esigenze conoscitive delle vicende aziendali e al diffuso processo di unificazione contabile promosso dal contesto comunitario.

Il bilancio inoltre in molte circostanze ha rivelato problematicità tali da impedire di accogliere pienamente alcune caratteristiche rilevanti dell'impresa (ad esempio la rilevazione delle risorse immateriali o la soddisfazione delle esigenze informative dei molteplici stakeholders investitori, soci, clienti, fornitori, dipendenti ecc.).

Inoltre analizzando il problema in un contesto internazionale si sono rilevate differenze notevoli anche fra gli Stati membri dell'Unione Europea con riflessi inevitabili sulla redazione del bilancio.

La consapevolezza dell'esistenza di tali diversità e l'esigenza di globalizzazione hanno portato negli ultimi decenni ad una tendenziale revisione e armonizzazione dei principi contabili da parte dell'International Accounting Standards Board (IASB), che emana gli International Financial Reporting Standards (IFRS), e della Comunità Europea, che interviene con direttive e regolamenti.

Nel contesto di una globalizzazione ormai caratteristica di questi ultimi anni non deve essere sottovalutata l'importanza del mercato azionario americano e il ruolo degli standards americani, gli US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), considerati come la migliore raccolta di regole in tema contabile e che hanno influenzato l'emanazione dei principi contabili in tutto il mondo.

Malgrado vi sia stata l'adozione degli IAS-IFRS all'interno della Comunità Europea da parte delle società quotate a partire dal 2005 e si sia iniziata una convergenza con gli US GAAP, le differenze interpretative tra i principi di bilancio non sono ancora state completamente eliminate.

Il tema principale della presente ricerca è quello di illustrare le principali analogie e differenze esistenti tra i principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati dalla Comunità Europea e i principi contabili adottati dagli Stati Uniti, gli US GAAP.

In particolar modo le profonde differenze sociali, culturali, economiche e politiche nel tempo hanno portato a molteplici sistemi legali e fiscali con conseguenti differenze anche nelle pratiche contabili e con una diversa percezione degli obiettivi di una trasparenza informativa di bilancio.

La figura 1, ripresa da Nobes e Alexander<sup>1</sup>, rappresenta schematicamente le influenze dei fattori esterni ed ambientali sui valori sociali con conseguenze istituzionali ed effetti sui valori contabili che a loro volta influenzano sia i valori contabili sia, indirettamente i sistemi contabili.




Figura 1 - Le influenze sui valori e sistemi contabili

I paesi di Common Law<sup>2</sup> hanno un sistema legale formato da un limitato numero di leggi che consentono di interpretate ai diversi livelli del sistema giudiziario una notevole quantità di casi reali (common). Infatti si cerca di dare risposta a uno specifico caso anziché formulare una regola generale per il futuro. Il sistema del Common Law ha avuto origine in Inghilterra, ma è stato applicato nei numerosi paesi che hanno subito l'influenza inglese.

<sup>1</sup> Figura tratta da CHANCHANI S. e WILLET R., *An empirical assessment of Gray's accounting value constructs*, in NOBES. C. e ALEXANDER D., "International Financial Reporting Standards: context, analysis and comment", Routledge (2008).

<sup>2</sup> Il sistema di Common Law nasce in Inghilterra in seguito alla conquista normanna (XI sec.) e si diffonde nei paesi assoggettati all'influenza inglese: fra i più importanti Stati Uniti, Irlanda, India, Australia e Nuova Zelanda.



Al contrario, altre culture e nazioni hanno invece utilizzato un sistema basato sul diritto civile romano<sup>3</sup> dove il sistema codificato di regole si basa sugli ideali di giustizia e moralità.

Il diritto societario disciplina fin troppo la struttura del bilancio e le finalità informative in quanto in Italia si risente dell'influenza del sistema del diritto romano.

Le differenze tra l'approccio giuridico della Common Law e quello del diritto romano però non solo hanno influenzato i principi contabili ma hanno inciso anche sulle diverse tipologie di organizzazione aziendale e governance.

Basti ricordare che in Germania, in Francia e in Italia, il capitale viene fornito alle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, dal sistema finanziario. Diversamente, nei paesi che hanno la cultura della Common Law, come gli Stati Uniti e il Regno Unito le società sono finanziate dai capitali privati degli azionisti. A questo proposito è interessante ricordare che il numero di società quotate sul mercato azionario<sup>4</sup> in Italia, in Francia e in Germania sono dell'ordine di poche centinaia contro le oltre 5.000 sul mercato statunitense e 3.000 sul mercato inglese. L'analisi di questi dati è inoltre perfettamente in linea con quanto precedentemente affermato per quanto riguarda il sistema legale dei singoli stati.

Viene inoltre a livello internazionale fatta una distinzione fra paesi "credit/insider", ovvero con imprese finanziate prevalentemente da banche e "equity/outsider" ovvero paesi con imprese finanziate direttamente dai risparmiatori. Questa differenza può sicuramente incidere sui principi contabili da utilizzare nei bilanci. Infatti nel primo gruppo di paesi la richiesta di redazione del bilancio è fortemente associata al bisogno dello Stato di calcolare il reddito imponibile e quindi l'utilizzo di regole (rules) per la tassazione va di pari passo con i principi contabili. Nel secondo gruppo invece i principi contabili sono rivolti ad informare il mercato e quindi prescindono dalla tassazione. Laddove si sviluppa un significativo mercato dei capitali, la soluzione per soddisfare la richiesta di diverse tipologie di informazioni consiste nell'adozione di regole comuni per le società quotate: gli IAS-IFRS e negli Stati gli US GAAP.

Un ulteriore motivo di differenziazione dei principi contabili può derivare da eventi economici e politici che hanno incentivato la formulazione di leggi specifiche. Ad esempio la crisi economica negli Stati Uniti alla fine degli anni '20 ha portato al Securities Exchange Acts che ha introdotto una divulgazione più profonda delle informazioni di bilancio e, di conseguenza, un controllo statale sugli standard contabili.

---

<sup>3</sup> Il diritto civile romano nasce nel VI sec. ad opera di Giustiniano e si sviluppa nelle università europee nel XII sec. Tra i principali paesi di diritto civile romano si ricordano Francia, Italia, Germania, Spagna, Olanda, Portogallo e Giappone.

<sup>4</sup> Dati arrotondati e aggiornati tratti da World Federation of Exchanges, Euronext 2005.

## 1.2. I PRINCIPI CONTABILI ED ECONOMICO AZIENDALI NELLA DOTTRINA ITALIANA

L'adozione degli IAS-IFRS da parte della Comunità Europea rappresenta, secondo alcuni autori, un "momento di rottura con la storia della dottrina economico-aziendale nazionale"<sup>5</sup>.

I principi ripresi dallo IASB riflettono infatti un'impostazione anglosassone patrimonialista con connotati di tipo atomistico<sup>6</sup> dove si ha un'esaltazione della consistenza del patrimonio aziendale e delle sue variazioni a seguito delle operazioni di gestione. Pertanto secondo questo approccio la determinazione del risultato economico è la conseguenza delle variazioni che si verificano nel patrimonio in un determinato periodo di tempo. Questi i concetti erano già ben noti fin dalla fine dell'800 nella dottrina italiana grazie alle teorie di Fabio Besta<sup>7</sup>.

Come già ricordato l'analisi di una teoria contabile non può prescindere dal contesto socio-economico in cui nasce e si sviluppa e lo dimostra la variabilità del concetto di azienda a cui segue una variabilità dei sistemi contabili. Anche Ardemani, alla fine del '900 nelle sue ricerche, sostiene che i sistemi contabili, come il concetto di impresa, dipendono dalle premesse di valore che orientano la scelta, la configurazione, la determinazione e l'interpretazione della quantità di azienda<sup>8</sup>. Non solo la dottrina ma anche la prassi può rappresentare una causa di cambiamento nella struttura delle imprese; secondo lo Zappa infatti, così come ricordato anche dal Rossi<sup>9</sup>, le rilevazioni d'azienda, in qualsiasi forma esse siano effettuate, non sono fini a se stesse ma sono uno strumento per una gestione efficiente. I sistemi contabili dipendono infine anche dallo stato delle ricerche e dagli strumenti di indagine che lo studioso ha a disposizione.

Nel periodo immediatamente successivo alla formazione dello stato unitario italiano, si dava maggiore rilievo all'organizzazione del nuovo apparato burocratico e il concetto di impresa formulato in quel periodo rifletteva l'obiettivo di salvaguardia dei diritti dei soggetti sia interni, sia esterni all'azienda. In questa fase le scritture contabili non erano strutturate in sistemi organici e tendevano a rilevare posizioni di debito e di credito dell'impresa. Solo con il Marchi prima e il Cerboni poi come scrive il Giannessi, prende forma "la teoria sulla personificazione del conto, con l'apertura di un conto al proprietario e di un conto al consegnatario o ai corrispondenti."<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> POZZOLI M., *Le tecniche di valutazione: lineamenti generali*", in Gruppo di studio dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, vol. 2, Rirea, Roma (2007).

<sup>6</sup> DI PIETRA R., *Osservazioni critiche e proposte di miglioramento del frame work dello IASB*, in Gruppo di studio dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, vol. 1, Rirea, Roma (2007).

<sup>7</sup> BESTA F., *La ragioneria*, Vallardi Milano (1992).

<sup>8</sup> ARDEMANI E., *Istituzioni di ragioneria – volume secondo*, Marzorati Editore – Milano (1969).

<sup>9</sup> N. ROSSI, *Gino Zappa: maestro di scienza e di vita*, Milano (1967).

<sup>10</sup> GIANNESSI E., *Attuali tendenze delle dottrine economico-tecniche italiane*, Pisa (1954).

Il successivo approccio patrimoniale del Besta matura in un'Italia caratterizzata dalla presenza di aziende domestico-patrimoniali, mercantili e artigiane e dove il risultato economico era un aspetto di secondaria importanza rispetto alla tutela del patrimonio aziendale<sup>11</sup>.

Secondo il Besta, lo strumento più adatto a mettere in evidenza la misura del patrimonio, le sue variazioni e il conseguente risultato economico è il bilancio di esercizio; la prima regola da seguire per attribuire il corretto valore agli elementi patrimoniale è, secondo il Besta, l'avvicinamento il più possibile ai valori reali, ovvero al costo di riproduzione; e ove non possibile al valore effettivo, inteso come valutazione sulla base dei costi storici. Questi due principi di valutazione del Besta sono perfettamente coerenti con i principi di competenza e prudenza valutativa di redazione del bilancio.

La teoria di Zappa si sviluppa invece nel periodo che parte dagli inizi del '900 e mantiene ancora oggi una impostazione dominante nella cultura economico aziendale italiana. In questo periodo si sviluppano le grandi imprese industriali, le società per azioni e i gruppi finanziari e le imprese perdono il carattere tipico familiare.

Proprio in questa fase gli studi economico aziendali cominciano ad indagare i problemi di gestione e di organizzazione dell'impresa, considerata come un centro di operazioni economiche tendenti, nel pensiero di Zappa<sup>12</sup> al conseguimento del reddito. Parallelamente prende forma il sistema del reddito per la rilevazione dei fatti aziendali.

Cercando di riportare il modello di bilancio dello IASB all'impostazione dottrinale italiana si risente evidentemente della predominante influenza esercitata dallo scenario economico di matrice anglosassone dove l'informazione pone enfasi sul reddito inteso come misura di efficienza della gestione aziendale e come indice di rendimento dell'investimento dei soci.

Infatti nell'elaborazione degli IAS-IFRS è possibile individuare un chiaro e ampio riferimento al filone dottrinale del Decision-Usefulness Theoretical Approach<sup>13</sup>, che a partire dagli anni sessanta assume un ruolo fondamentale nella pratica anglosassone e che viene rappresentato nel Framework.

Il Framework specifica che l'informazione deve essere rivolta agli investitori i quali richiedono una valutazione sulla capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

---

<sup>11</sup> L'approccio patrimonialista trova applicazione in Italia fino agli anni '70, fino a quando cioè il legislatore introduce la struttura di conto economico a "costi, ricavi e rimanenze" per le società di capitali.

<sup>12</sup> ZAPPA G., *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*, Milano (1927).

<sup>13</sup> Sull'argomento si vedano fra gli altri R. Briston (1978), R.A. Chandler (1922) e A. D'Arcy (2001).

Lo IASB individua due sistemi di valutazione: il sistema basato sui costi storici, ossia i valori originari di scambio e il sistema basato sul fair value, vale a dire i valori idonei a rappresentare le condizioni ambientali e d'impresa al momento della stima.

Per quanto riguarda le teorie contabili quindi il pensiero del Besta e il modello IASB sono caratterizzati entrambi da elementi empirici e convergono verso una logica che potrebbe definirsi “patrimoniale a valori correnti”<sup>14</sup>. I due approcci evidenziano inoltre che, per poter utilizzare un sistema di valutazione a valori correnti, è necessario applicare un criterio di competenza basato sul presupposto della maturazione economica dell'evento aziendale e non sul momento della manifestazione numeraria. Ne consegue possono essere iscritti a risultato di esercizio i valori che traggono origine dagli scambi di periodo e dalla variazione di valore dei beni per effetto della loro appartenenza al patrimonio aziendale.

Nonostante le analogie riscontrate fra la teoria del Besta e il modello IASB, tra i due approcci è possibile individuare anche delle significative differenze che saranno più approfondite di seguito e che riguardano soprattutto il differente momento storico e il diverso processo di sviluppo, lo scopo informativo del bilancio e il diverso modo di concepire i valori correnti e il loro impatto sul risultato economico.

### **1.3. L'ESPERIENZA INGLESE NELL'OTTOCENTO**

La partita doppia, nata in Italia alla fine del XV secolo ad opera di Frà Luca Pacioli<sup>15</sup>, definita anche metodo veneziano, venne adottata dai mercanti inglesi solo a partire dal secolo successivo, sia perché il Summa del Pacioli venne pubblicato in Inghilterra solo nel 1543, sia perché i mercanti e i loro apprendisti necessitavano di tramandare la cultura non solo con gli scritti ma anche con quella che oggi viene chiamata la prassi contabile. Si ritiene infatti che molti contabili inglesi impararono la contabilità e la partita doppia dall'esperienza pratica<sup>16</sup>.

L'introduzione della partita doppia subì un lento inserimento nella pratica inglese e non si diffuse completamente fino al XIX secolo. Alcuni ritengono che la partita doppia ebbe successo più per la capacità di fornire registrazioni sistematiche e comprensibili piuttosto che per la capacità di determinare il reddito.

Inoltre la nascita della professione di contabile con l'accettazione dell'esistenza di un'organizzazione professionale indipendente senza nessun controllo governativo, è conseguente

---

<sup>14</sup> P. PAGLIETTI, A. PAVAN, *La teoria contabile di Fabio Besta alla luce del modello di bilancio IASB*, Vol. VIII, Rirea, Roma (2008)

<sup>15</sup> PACIOLI L., *Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita*, Venezia, 1494.

<sup>16</sup> PARKER. R., *Importing and Exporting Accounting – The British experience*, in NOBES. C. e ALEXANDER D., “International Financial Reporting Standards: context, analysis and comment”, Routledge (2008).

alla struttura economica e sociale del paese. Nel XIX nel Regno Unito secolo si assiste da una parte alla crescita di organizzazioni medio – grandi e allo sviluppo delle società a responsabilità limitata, dall'altra all'introduzione di un sistema di tassazione del reddito e infine alla necessità di intervenire per limitare le numerose insolvenze delle nuove società.

Prende forma in questo periodo la professione degli specialisti contabili che si diffonde molto rapidamente in tutto l'impero coloniale britannico e, in particolar modo, in Canada, Australia, Nuova Zelanda, alcuni paesi dell'Africa, India, Ceylon e numerose altre isole degli Oceani Atlantico, Pacifico e Indiano. Il commercio e gli investimenti dell'impero britannico dilagano in questo periodo anche negli Stati Uniti e in Sud America.

Non stupisce che nel 1947 il British Companies Act richieda una valutazione a valori reali o a fair value ovvero una visione fedele e equa relativa a tutte le informazioni prescritte dalla legge o in ogni caso presenti nel sistema.

A partire dagli anni Sessanta del ventesimo secolo, gli Stati Uniti sviluppano i commerci internazionali fino ad allora gestiti dall'Inghilterra e questo fatto avrà non poche influenze sui principi contabili internazionali.

#### **1.4. LA DIFFUSIONE DEL SISTEMA PATRIMONIALE ANGLOSASSONE**

Mentre in Italia la teoria economico aziendale di Zappa dilaga nella cultura aziendale, all'estero il sistema patrimoniale, con le modificazioni apportate nell'ambito anglosassone, ricopre sempre più un ruolo importante anche nei paesi in via di sviluppo<sup>17</sup>.

I piccoli gruppi di contabili qualificati creano in molti paesi un corpo professionale d'élite a misura dell'Institute of Chartered Accountants inglese. Così ad esempio in Nigeria, la maggior parte di coloro che vogliono intraprendere la carriera di commercialisti segue corsi inglesi al termine dei quali l'abilitazione è rilasciata dall'organo professionale inglese.

Le maggiori critiche mosse ai paesi che hanno adottato interamente il sistema coloniale britannico riguardano l'incapacità di adattare i principi contabili alle caratteristiche nazionali e di adottare principi che riflettono i bisogni di un capitalismo inglese ormai in fase di declino e in ogni caso inadatto alla situazione sociale ed economica dei paesi in via di sviluppo.

Al di là dell'influenza diretta degli ordini professionali inglesi, ci sono molti altri importanti fattori che hanno incoraggiato la diffusione dei principi contabili inglesi e statunitensi. Di seguito se ne ricordano due:

---

<sup>17</sup> BRISTON R. J., *The evolution of accounting in developing countries*, in NOBES. C. e ALEXANDER D., "International Financial Reporting Standards: context, analysis and comment", Routledge (2008).

- la maggior parte delle imprese multinazionali è allocata nel Regno Unito o negli Stati Uniti;
- il sistema bancario e le istituzioni finanziarie internazionali richiedono l'utilizzazione di organizzazioni internazionali di commercialisti per revisionare i bilanci delle imprese.

## 1.5. LE CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI DEI BILANCI

La maggior parte dei bilanci redatti in molti paesi segue ancora regole e normative nazionali; le differenze internazionali sono quindi molto significative anche se alcune di queste normative si stanno armonizzando o con gli IAS-IFRS o con gli US GAAP e le difformità stanno diventando sempre meno importanti.

La classificazione dei sistemi di bilancio in categorie può essere d'aiuto per descrivere e comprendere le differenze dei sistemi contabili, ancorché questa suddivisione in categorie può dare origine a risultati diversi a seconda dei fattori che sono ritenuti più significativi da chi svolge il raggruppamento. Gli studi internazionali evidenziano infatti due tipologie di classificazioni:

- le classificazioni estrinseche, che sono basate sia sulle caratteristiche, sia sulle pratiche contabili (ad esempio i fattori che hanno portato allo sviluppo di un certo sistema contabile);
- le classificazioni intrinseche, che considerano direttamente la natura di questi sistemi.

Una delle più importanti classificazioni di tipo estrinseco è stata sviluppata negli anni '60 da Mueller<sup>18</sup> il quale, ritenendo che le regole di altri paesi non sarebbero appropriate in uno specifico paese ma che queste debbano essere scelte in relazione ai bisogni dello Stato, suddivide i sistemi contabili in quattro categorie:

- la contabilità senza una struttura macroeconomica, dove la contabilità si è sviluppata come un'aggiunta alle politiche economiche nazionali; il bilancio viene redatto a valore aggiunto in quanto meglio rappresenta la responsabilità sociale dell'impresa e le esigenze di trasparenza richieste dalle normative fiscali (es. Svezia);
- l'approccio microeconomico è diffuso nelle economie orientate al mercato che hanno imprese private individuali dove le regole contabili sono sofisticate ma flessibili (es. Olanda);
- i sistemi dove la contabilità è vista come una disciplina indipendente hanno sviluppato indipendentemente teorie economiche e organizzative: la contabilità si è sviluppata nel business, ha affrontato problemi e ha adottato soluzioni efficaci; sono questi i sistemi individuabili negli Stati Uniti e nel Regno Unito;

---

<sup>18</sup> MUELLER G.G., *International Accounting*, Part I, Macmillan, (1967); MUELLER G.G., *Accounting Principles generally Accepted in the US versus those generally accepted elsewhere*, *International Journal of accounting*, Spring (1968).

- i sistemi di contabilità uniforme si sono sviluppati dove le amministrazioni hanno usato la contabilità come uno strumento del controllo amministrativo del business: può essere utilizzata per misurare performance, attività, controllare i prezzi, allocare risorse, ecc. (es. Francia).

Mueller non ha quindi classificato il sistema di redazione del bilancio in modo diretto, sulla base delle differenze nelle pratiche contabili, ma lo ha fatto indirettamente, basandosi sulle differenze dell'importanza di fattori economici, governativi e aziendali nello sviluppo di un particolare sistema.

Questa classificazione però presenta alcuni problemi in quanto l'individuazione di solo quattro tipologie di gruppi e la mancanza di qualsiasi tipo di gerarchia ne riduce l'utilità (ad esempio i paesi dell'est sono completamente ignorati), ma soprattutto non prende in considerazione gli sviluppi avuti negli ultimi decenni come l'avvicinamento della Svezia ai principi anglo-americani.

Una seconda classificazione di Mueller si basa sull'ipotesi che differenti ambienti di sviluppo di un business necessitano anche di diversi sistemi contabili e che questo aspetto non deve essere sottovalutato in fase di cambiamento o di standardizzazione del sistema contabile.

Un'altra metodologia per pervenire ad una corretta classificazione dei bilanci e dei sistemi contabili consiste nell'usare i dati empirici per ottenere i raggruppamenti. Questi studi sono stati condotti da Buckley e Buckley (1974)<sup>19</sup> e prendono in considerazione diversi parametri: sebbene i primi due (sistema politico e sistema economico) possano sembrare meno rilevanti rispetto le caratteristiche attuali dalla pratica contabile, è importante tenerli in considerazione per evitare di formulare una classificazione errata per effetto di similitudini superficiali e temporanee.

Non bisogna poi dimenticare la classificazione che si ottiene considerando la cosiddetta "sfera di influenza" con la quale è possibile individuare cinque zone di influenza sui sistemi contabili<sup>20</sup>: britannica, franco-iberica, tedesca, statunitense e comunista. Questa classificazione è probabilmente più utile per ipotizzare una classificazione dei paesi in via di sviluppo che non dei paesi sviluppati (basti pensare che non viene preso in considerazione il legame tra il sistema inglese e quello statunitense e che i paesi comunisti nell'accezione degli anni '70 non esistono più).

Gli studi di Streeck e Schmitter<sup>21</sup> si basano invece su una classificazione che dipende dal sistema di regolamentazione attraverso il mercato, lo stato, e la "collettività". Se il processo è lasciato interamente alle forze del mercato, ogni azienda sceglie le proprie regole, influenzata

---

<sup>19</sup> BUCKLEY J. W. e BUCKLEY M.H., *The accounting profession*, Melville, Los Angeles (1974).

<sup>20</sup> AAA, *Accounting review, Supplement to Vol. n. 52*, American Accounting Association (1977) – SEIDLER L. J., *International Accounting – the ultimate theory course*, Accounting review (1967).

<sup>21</sup> STREECK W. e SCHMITTER P.C., *Community, market, state – and associations – Private interest Government and Public Policy*, Sage, Beverly Hills (1985).

solamente dal mercato dei capitali. All'estremo opposto il caso in cui l'intero processo sia nelle mani dello Stato e dei suoi decreti.

Contrapposte al sistema di classificazione di tipo estrinseco sono le classificazioni di tipo intrinseco che si basano sui dati ottenuti dalle regole contabili o sull'unione di regole e pratiche contabili.

Alcuni studiosi<sup>22</sup> hanno prodotto negli anni '70 una classificazione basata direttamente sulle pratiche contabili; infatti uno studio condotto dalla Price Waterhouse "Survey in 38 countries"<sup>23</sup> consentì di pervenire a due raggruppamenti:

- Regno unito e nove ex-membri dell'impero britannico;
- Stati Uniti, Francia, Germania, i paesi sudamericani.

Tutti gli altri paesi vennero esclusi, come Olanda e Canada, in quanto ritenuti inclassificabili.

Qualche anno più avanti una seconda analisi condotta dai ricercatori Nair e Frank<sup>24</sup> (1980) utilizzando gli stessi dati della Price Waterhouse (questa volta però considerando 46 paesi) portò alla creazione di raggruppamenti più ragionevoli, come illustrato nella tabella n. 1.

<b>Modello britannico e paesi del Commonwealth</b>	<b>Modello latino americano</b>	<b>Modello continentale europeo</b>	<b>Modello statunitense</b>
Australia Bahamas Irlanda Fiji Giamaica Kenya Olanda Nuova Zelanda Pakistan Rodi Singapore Sud Africa Trinidad e Tobago Regno Unito	Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Etiopia India Paraguay Perù Uruguay	Belgio Francia Germania Italia Spagna Svezia Svizzera Venezuela	Canada Giappone Messico Panama Filippine Stati Uniti

**Tabella 1**

In questa classificazione, oltre al modello britannico e statunitense già ampiamente noti, vengono identificati un modello latino americano ed un modello continentale europeo che comprende anche l'Italia e, a sorpresa, il Venezuela.

<sup>22</sup> DA COSTA R.C., BOURGEOIS J.C. e LAWSON W.M., *A classification of International financial accounting practices*, International Journal of Accounting, Spring (1978).

<sup>23</sup> PRICE WATERHOUSE, *Accounting principles and reporting practise: a survey in 38 countries*, ICAEW, London (1973) - PRICE WATERHOUSE, *International survey of accounting principles and reporting practices*, Butterworth, London (1979).

<sup>24</sup> NAIR R.D. e FRANK W.G., *The impact of disclosure and measurement practices on international accounting classification*, Accounting Review, July 1980.



Questa classificazione non è esente da critiche e contestazioni per i seguenti motivi:

- mancanza di precisione nella definizione di cosa viene classificato;
- mancanza di un modello con il quale confrontare i risultati statistici dell'indagine;
- mancanza di una gerarchia che avrebbe potuto meglio spiegare le differenze tra i vari paesi;
- mancanza di una spiegazione per la scelta dei fattori ritenuti più importanti per effettuare la classificazione.

Negli anni seguenti altri studiosi<sup>25</sup> hanno cercato di superare i problemi evidenziati per la classificazione di Nair e Frank pervenendo ad ulteriori differenti classificazioni dei sistemi contabili, la più completa delle quali è probabilmente quella proposta da Nobes<sup>26</sup> (illustrata nella figura n.2) che sottolinea con particolare enfasi i seguenti fattori di differenziazione:

- le tipologie di utilizzatori dei bilanci nelle aziende quotate;
- il grado con cui le leggi e gli standards prescrivono il dettaglio e escludono il giudizio soggettivo;
- l'importanza della normativa fiscale;
- la prudenza, la precisione dell'applicazione del costo storico;
- le pratiche di redazione del consolidato, le modalità di accantonamento a riserva, uniformità fra le società nell'applicazione delle regole.

I fattori considerati sono adatti a un'analisi dei paesi industrializzati che condividono certe caratteristiche di tipo economico: nel caso si volesse includere altri paesi sarebbe necessario includere altri elementi discriminatori, come ad esempio il grado di sviluppo dell'economia o la natura del sistema economico.

Lo scopo della ricerca è stato definito nella classificazione degli Stati appartenenti al gruppo dei paesi sviluppati occidentali in base alle pratiche di redazione del bilancio. Lo studio, condotto negli anni '80, è antecedente l'emanazione nell'Unione Europea della IV direttiva riguardante il diritto societario. L'ipotetica classificazione illustrata nella figura n. 2 è basata su alcune variabili esplicative delle differenti pratiche di misurazione e valutazione, come ad esempio l'importanza della legge o dell'economia di un paese.

---

<sup>25</sup> Si vedano fra gli altri: DUPNIK T.S. e SALTER S.B., *External environment, culture and accounting practice: a preliminary test of a general model of international accounting development*, International Journal of accounting, Vol. 30 (1995) – D'ACRY A., *Accounting classification and the international harmonisation debate – an empirical investigation*, Accounting, Organisations and society, Vol. 26 (2001) – ORDELHEIDE D. e KPMG, *Transnational Accounting*, Palgrave, New York (2001).

<sup>26</sup> NOBES. C.W., *A judgemental international classification of financial reporting practices*, Journal of business Finance and accounting, Spring (1983) - NOBES. C.W., *International classification of financial reporting*, Routledge, London (1992) - NOBES. C.W., *On accounting classification and the international harmonisation debate*, Accounting, Organisations and society, Vol. 29 (2004).




Figura 2 - Le classificazioni dei sistemi contabili

Altra classificazione è quella proposta da Gray<sup>27</sup> che considera le classificazioni delle aree culturali nel contesto delle combinazioni dei valori contabili. A tal fine è utile fare una distinzione tra il ruolo dell'autorità nel sistema contabile le caratteristiche dei dati contabili rilevati. I valori più rilevanti sono individuati nella professionalità e nell'uniformità dei dati, i quali possono essere combinati con il differente livello di intervento statale, come mostrato nella figura 3.




Figura 3 - La classificazione dei sistemi contabili proposta da Gray

<sup>27</sup> GRAY S. J., *Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally*, in NOBES. C. e ALEXANDER D., "International Financial Reporting Standards: context, analysis and comment", Routledge (2008).

Da questa classificazione appare evidente che le aree di cultura anglosassone e scandinave sono in contrasto per l'approccio più fortemente professionale con le colonie asiatiche, l'Africa, il Giappone, il Medio Oriente e i paesi latini sottosviluppati.

Contemporaneamente il sistema anglosassone e nordico è in contrasto con la Germania e i paesi sviluppati di origine latina per la maggiore flessibilità rispetto alla ben nota uniformità germanica.

L'atteggiamento di controllo legale contro quello professionale non deve tuttavia essere considerato particolarmente negativo e coinvolge anche realtà molto avanzate quali il Giappone.

Gli stati coloniali asiatici sono rappresentati separatamente, in quanto mostrano un insieme di influenze differenti soprattutto causate, come abbiamo già avuto modo di ricordare, dall'espansione dell'impero britannico.

Gray sviluppa inoltre un'ulteriore classificazione dei sistemi contabili basata sul livello di divulgazione delle informazioni (segretezza e trasparenza) e sulle pratiche di misurazione dei valori (tradizionale-conservativo o ottimistico), come rappresentato nella figura 4. In questa seconda analisi è possibile individuare una più profonda divisione delle aree culturali con le colonie asiatiche relativamente più simili ai paesi anglosassoni e scandinavi, in opposizione ai paesi germanici e latini che appaiono più vicini al Giappone e alle aree meno sviluppate dell'Asia e dell'Africa.




Figura 4 - Una più approfondita classificazione dei sistemi contabili proposta da Gray

Molti dei lavori e degli studi legati alle classificazioni dei sistemi contabili sono oggi solamente di interesse storico e scientifico in quanto tutti i sistemi contabili tendono ad orientarsi verso due *corpus* di principi contabili: gli IAS/IFRS e gli US GAAP.

L'obiettivo di questo lavoro consiste nell'individuare gli elementi di omogeneità e di differenziazione da valorizzare o superare per arrivare ad una convergenza di principi contabili richiesti dai sistemi economici e finanziari di tutto il mondo, alla luce della globalizzazione dell'economia.

## **2. LE STRUTTURE DEI BOARD E LO STATO DI ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS E US GAAP NEL MONDO**

### **2.1. LA IASC FOUNDATION**

I principi contabili internazionali IAS-IFRS sono emessi dallo IASB che è uno degli organi in cui si articola la IASC Foundation. L'organismo è infatti nato come International Accounting Standards Committee (IASC)<sup>1</sup> e ha assunto, fra i propri compiti istituzionali, la promulgazione di principi contabili applicabili in vari paesi, chiamati fino al momento della sua riforma IAS – International Accounting Standards, con lo scopo di migliorare la qualità dell'informazione aziendale, soprattutto in termini di trasparenza e comparabilità economico-finanziaria.

L'appellativo di IFRS – International Financial Reporting Standards assunto dopo la riforma dello IASC, intende sottolineare il superamento di un approccio prettamente contabile (si abbandona infatti il termine accounting) per aggiungere diverse forme di comunicazione sia qualitativa che descrittiva, più adatte a rappresentare la complessità di alcuni fenomeni.

I membri della IASC Foundation, ente indipendente senza scopo di lucro, sono tutte le organizzazioni che aderiscono all'IFAC (Associazione delle Organizzazioni Professionali Contabili) i cui obiettivi, così come stabiliti dalla carta di costituzione, sono:

- lo sviluppo nel pubblico interesse, di principi contabili di alta qualità, comprensibili e applicabili che richiedano per i bilanci e le altre comunicazioni sociali informazioni di alta qualità,

---

<sup>1</sup> Lo IASC è stato fondato a Londra nel 1973 dalle associazioni professionali di Stati Uniti, Canada, Australia, Messico, Giappone, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Olanda ed è sorto in parallelo all'International Federation of Accountants (IFAC), organismo istituito con fini analoghi a quelli attribuiti allo IASC. In passato, lo IASC prevedeva la presenza di un Advisory Council, con ruolo di supervisione, e di uno Steering Committee, con ruolo operativo e di selezione di possibili argomenti da trattare; in seguito si è aggiunto il Consultative Group, composto dai rappresentanti di varie organizzazioni e, più avanti, lo Standing Interpretations Committee, con compiti interpretativi degli Standards. La crescita dello IASC, con l'ingresso di numerosi altri paesi, fra cui l'Italia nel 1980, ha infine portato alla riforma conclusa nel 2001 con l'ampliamento della base organica dell'istituto e con l'assunzione della denominazione di IASB. - A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

trasparenti e comparabili, allo scopo di agevolare le decisioni economiche dei partecipanti al mercato mondiale dei capitali e degli altri utilizzatori di bilanci;

- promuovere l'uso e la rigorosa applicazione dei suddetti principi contabili;
- guidare la convergenza dei principi contabili nazionali e internazionali verso soluzioni di alta qualità;
- considerare i bisogni delle economie emergenti e delle piccole-medie imprese, sviluppando e promuovendo l'uso degli IAS-IFRS.

Di seguito verranno analizzati singolarmente i diversi organi della IASC Foundation ed il loro funzionamento, la cui struttura è rappresentata dalla figura n. 5<sup>2</sup>.




Figura 5 - La struttura della IASC Foundation

### A) I Consiglieri della IASC Foundation

La gestione dell'organizzazione dello IASC Foundation è affidata ai Consiglieri, comprendenti 22 persone nominate tenendo conto delle aree geografiche di appartenenza: sei dal Nord America, sei dall'Europa, sei dalle regioni asiatiche e oceaniche e quattro da altre aree. I compiti dei Consiglieri riguardano la gestione e l'indirizzo dell'attività della fondazione come ad esempio:

- nominare i membri dello IASB, dell'IFRIC e del SAC;
- approvare annualmente il budget e determinare le basi di finanziamento;

<sup>2</sup> Figura tratta dal sito [www.iasb.org](http://www.iasb.org).

- pubblicare una relazione annuale sulle attività della IASC Foundation che contenga anche un bilancio assoggettato a revisione;
- agire nell'interesse pubblico e rivedere ogni cinque anni l'intera struttura della IASC Foundation e la sua efficacia, modificando se necessario la distribuzione geografica dei Consiglieri.

## **B) *Lo IASB***

Lo IASB è costituito da 12 componenti a tempo pieno e 2 a tempo parziale. Il principale requisito dei componenti dello IASB è l'esperienza tecnica: i Consiglieri scelgono infatti i componenti dello IASB in modo da rappresentare la migliore combinazione disponibile di abilità tecnica ed esperienza pratica al fine di contribuire allo sviluppo di principi contabili di alta qualità. A differenza dei Consiglieri, i componenti dello IASB non sono scelti sulla base della rappresentanza geografica, anche se l'organo elettivo deve fare in modo che lo IASB non sia dominato da alcun interesse particolare connesso alla provenienza geografica o ad altri gruppi di interesse: cinque componenti dovranno provenire dalla revisione, almeno tre avranno esperienza nella redazione dei bilanci ed almeno uno dovrà provenire dal mondo accademico. I componenti dello IASB sono nominati per un periodo massimo di cinque anni rinnovabile una sola volta.

A partire dal 1° luglio 2012 il numero dei componenti dello IASB passerà da 14 a 16 comprendendo: quattro membri ciascuno da Europa, Nord America e Asia/Oceania, un membro dall'Africa/Sud America e i restanti due ad altre regioni del mondo.

I documenti ufficiali emessi dallo IASB, costituiti da bozze di principi contabili (gli Exposure Draft), principi contabili internazionali (IAS-IFRS) e interpretazioni (IFRIC) richiedono l'approvazione con otto voti su quattordici mentre le altre decisioni richiedono la maggioranza semplice dei presenti alla riunione.

In base allo Statuto della Fondazione, lo IASB è un organo di predisposizione di principi contabili indipendente e finanziato privatamente, con sede a Londra.

Inoltre lo IASB coopera con gli organi nazionali che predispongono principi contabili, quale ad esempio il FASB, per conseguire la convergenza dei principi contabili a livello globale. Lo IASB è responsabile di tutte le questioni tecniche incluse la preparazione e l'emanazione degli IAS-IFRS e degli Exposure Draft, ognuna delle quali dovrà contenere anche le opinioni di dissenso e l'approvazione finale di interpretazioni dell'IFRIC.

In accordo con lo Statuto della IASC Foundation, lo IASB ha piena discrezionalità nello sviluppo e nel perseguimento della propria agenda tecnica e nella conduzione del proprio lavoro. Tuttavia i Consiglieri e lo IASB hanno stabilito delle procedure di consultazione che governano il processo di predisposizione dei principi, che si articola in sei diversi passaggi:

- stadio 1: predisposizione dell'agenda;
- stadio 2: pianificazione del progetto;
- stadio 3: sviluppo e pubblicazione del documento di discussione;
- stadio 4: sviluppo e pubblicazione dell'Exposure Draft;
- stadio 5: sviluppo e pubblicazione di un IFRS;
- stadio 6: procedure successive all'emanazione di un IFRS.

Lo IASB può decidere di non attuare uno o alcuni passaggi non obbligatori ma in tale caso devono essere specificate le ragioni di tale scelta sia nelle riunioni dello IASB sia nelle basis of conclusion insieme all'Exposure Draft del principio.

### ***C) Il Comitato di Sorveglianza***

Il Comitato di Sorveglianza (Monitoring Board), composto da Autorità pubbliche, è stato creato nel 2009 per stabilire un rapporto formale tra i Consiglieri e le Autorità pubbliche, facilitando così la capacità delle autorità del mercato dei capitali, che consentono o richiedono l'uso degli IAS-IFRS, di adempiere ai loro mandati riguardanti la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la formazione del capitale. L'obiettivo è di rafforzare la responsabilità pubblica della IASC Foundation non compromettendo l'indipendenza del processo di definizione degli standards dello IASB.

Sono responsabilità specifiche del Consiglio di Sorveglianza la partecipazione alla nomina dei Consiglieri e l'approvazione della stessa secondo le linee guida della costituzione della IASC Foundation; la Fondazione deve inoltre redigere annualmente una relazione scritta da consegnare al nuovo organo.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un membro appartenente alla Commissione Europea, il Presidente della Commissione dei Mercati Emergenti, il Presidente del comitato tecnico dell'International Organization of Securities Commissions, un commissario dell'Agenzia dei servizi finanziari giapponese, il presidente della Securities Exchange Commission statunitense e il presidente del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il quale però ha un ruolo di semplice osservatore e non ha diritto di voto.

Il Consiglio di Sorveglianza conferisce in merito a questioni di contabilità con la Fondazione e il Presidente dello IASB, ai quali può richiedere un incontro, anche se le responsabilità del nuovo organo non modificano i rapporti esistenti tra la fondazione e lo IASB, né ne alterano gli obblighi.



#### **D) *Lo Standards Advisory Council***

Lo Standards Advisory Council – SAC è un organo consultivo che permette di dare allo IASB pareri sulla compilazione dell'agenda e l'assegnazione delle priorità fornendo opinioni sui maggiori progetti in corso.

Il SAC, presieduto dal Presidente dello IASB, è composto da 30 o più membri, nominati dai Consiglieri per tre anni rinnovabili e aventi provenienze geografiche e professionali diversificate. Questo organo, che si riunisce tre volte l'anno, è consultato anticipatamente dallo IASB in occasione delle decisioni sui progetti più importanti e dai Consiglieri in caso di modifiche alla costituzione della IASC Foundation.

#### **E) *L'IFRIC***

L'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) è stato costituito nel dicembre del 2001 come successore dello Standing Interpretations Committee (SIC). I 14 membri di cui è composto sono nominati dai Consiglieri per un periodo di tre anni rinnovabili.

Il compito del Comitato è di interpretare i principi contabili internazionali e di fornire tempestivamente delle linee guida, nel contesto del quadro sistematico, su argomenti non trattati. L'IFRIC, che si riunisce sei volte l'anno, risponde allo IASB e deve ottenere la sua approvazione per le interpretazioni finali da pubblicare.

L'IFRIC non include nella propria agenda una questione se ritiene che lo IAS-IFRS sia chiaro e quindi ci si attende che non sorgano interpretazioni divergenti nella pratica. Inoltre, l'IFRIC non aggiunge alla propria agenda le questioni per le quali si attende che un progetto dello IASB risolva la questione in un periodo di tempo più breve di quanto l'IFRIC stesso non farebbe.

## **2.2. ADOZIONE E OMOLOGAZIONE DEGLI IAS/IFRS IN AMBITO COMUNITARIO<sup>3</sup>**

L'organigramma dello IASB è quindi articolato su più livelli, con una serie di relazioni e collegamenti che si trasferiscono anche all'esterno, intersecando l'attività di molteplici altri interlocutori. La centralità del percorso si sintetizza però nella preparazione delle regole contabili.

La procedura di emanazione degli IAS-IFRS è scandita in più momenti consecutivi. Anzitutto vi è una proposta, che può pervenire da vari promotori anche esterni allo IASB, e che

---

<sup>3</sup> Nonostante ad oggi ci siano molti paesi economicamente sviluppati che hanno adottato o adotteranno gli IFRS come sistema primario di principi contabili sulla scia dell'esempio europeo, l'Unione Europea è sicuramente il destinatario più importante delle scelte dello IASB e quindi di rilevante importanza nella realizzazione del processo di armonizzazione.

viene istruita con l'ausilio di uno staff tecnico. Dopo una fase di consultazione e previo parere del SAC, l'argomento proposto viene incluso nell'agenda ufficiale dello IASB. Con l'inizio dei lavori si creano due gruppi ristretti con il compito di svolgere un'analisi più approfondita dell'oggetto di indagine. Lo stadio successivo conduce alla predisposizione di una bozza di principio contabile, la cosiddetta Exposure Draft, che viene divulgata in modo da ricevere, entro un certo periodo, osservazioni circa la fattibilità tecnica delle soluzioni suggerite. Una volta acquisito un certo consenso sul suo contenuto, l'Exposure Draft viene approvato dai membri del Board ed assume i connotati di "principio contabile"<sup>4</sup>.

Lo IASB riserva poi allo standard un ulteriore periodo di approfondimento durante il quale il documento viene monitorato attraverso pareri, incontri e altro, in modo da poter controllare gli effetti del nuovo principio, non escludendo la possibilità di ricorrere a correzioni.

L'Unione Europea è intervenuta in via diretta disciplinando le modalità di uniformazione agli standards dello IASB, creando un collegamento con quanto fissato nelle legislazioni locali. Le tipologie di intervento sono state svariate, ma possono essere individuati due stadi fondamentali: l'adozione degli IAS/IFRS, cui si è giunti utilizzando i regolamenti<sup>5</sup> e le direttive e l'omologazione degli IAS/IFRS<sup>6</sup>.

La IV e la VII sono le principali direttive emanate dall'Unione Europea in tema di bilanci. Più particolarmente la prima versione della IV direttiva, pubblicata nel 1971 e fortemente influenzata dal diritto societario tedesco, si occupava delle regole di valutazione e della forma e pubblicazione del bilancio. L'ingresso del Regno Unito e dell'Irlanda nell'Unione Europea nel 1973 ha portato all'emanazione di una seconda versione della direttiva nel 1974 i cui elementi innovativi erano l'introduzione del concetto di "true and fair view" e la concessione di una certa flessibilità per la presentazione del bilancio. Nessuno degli aspetti trattati nella IV direttiva venne completamente standardizzato dagli stati membri<sup>7</sup>, ma in ogni caso il tentativo e la volontà di armonizzazione erano evidenti e accolti con favore dagli stakeholders.

---

<sup>4</sup> Per l'analisi di una procedura più dettagliata si rinvia al documento prodotto dalla stessa IASC Foundation, *Due process handbook*.

<sup>5</sup> L'utilizzo del regolamento è sicuramente più adatto per l'efficacia totale e immediata con la quale si sovrappone agli ordinamenti nazionali, a differenza della direttiva, che invece permette un recepimento differito a livello locale. - A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

<sup>6</sup> I principi contabili internazionali sono stati introdotti anche in Italia con il regolamento CE n. 1606 del luglio 2002. A partire dagli esercizi aventi inizio in data 1° gennaio 2005 è stata imposta l'adozione dei principi contabili internazionali alle società quotate nei mercati regolamentati e chiamate a redigere il bilancio consolidato. Per le altre società non quotate l'adozione è facoltativa; viene invece esclusa per i soggetti minori ammessi a redigere il bilancio in forma abbreviata.

<sup>7</sup> E' rilevante sottolineare che molti altri paesi europei non appartenenti in quegli anni all'Unione Europea, come ad esempio Svizzera e Polonia) attuarono cambiamenti legislativi imponenti proprio sulla base di queste direttive comunitarie - C. NOBES e R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall – IX Ed. (2006) p 227

Parallelamente all'adozione dei principi contabili internazionali, l'Unione Europea ha avviato una omologazione degli standards, allo scopo di verificarne la compatibilità con i requisiti giuridici ed economici del territorio comunitario. La procedura si configura nel cosiddetto *endorsement*, cioè in un processo di natura tecnica e politica al quale contribuiscono tre organismi:

- l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), con il compito di consulenza tecnica sulle problematiche annesse allo Standard da accogliere;
- l'Accounting Regulatory Committee (ARC) preposto ad un giudizio politico riguardante l'opportunità o meno dell'inserimento dello standard;
- lo Standards Advisory Review Group (SARG), che conclude il processo di endorsement constatando l'obiettività e la neutralità dell'operato dell'EFRAG.

Il processo di endorsement stabilisce inoltre tre criteri sulla cui base è consentito adottare i singoli principi contabili internazionali:

1. coerenza con il principio del quadro fedele sancito dalla quarta e dalle settima direttiva<sup>8</sup>;
2. rispondenza all'interesse pubblico europeo;
3. soddisfacimento dei criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

I principi contabili finora adottati dalla Comunità Europea sono i seguenti<sup>9</sup>:

IFRS 1	Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
IFRS 2	Pagamenti basati su azioni
IFRS 3	Aggregazioni aziendali
IFRS 4	Contratti assicurativi
IFRS 5	Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
IFRS 6	Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
IFRS 7	Strumenti finanziari: informazioni integrative
IFRS 8	Settori operativi
IAS 1	Presentazione del bilancio
IAS 2	Rimanenze
IAS 7	Rendiconto finanziario
IAS 8	Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
IAS 10	Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
IAS 11	Commesse a lungo termine

<sup>8</sup> La quarta e la settima direttiva sono state recepite dalla legislazione nazionale della maggior parte degli stati membri nel corso degli anni Ottanta e consentirono una base di armonizzazione nei paesi europei e un miglioramento qualitativo e comparativo dei bilanci delle società. Tuttavia, proprio nel negoziare tali direttive con gli stati membri, la Commissione si rese conto che le differenze radicate nelle pratiche contabili non potevano essere riconciliate solamente tramite compromessi. - E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>9</sup> Per ulteriori aggiornamenti si veda il sito della Fondazione [www.iasb.org](http://www.iasb.org).

IAS 12	Imposte sul reddito
IAS 14	Informativa di settore
IAS 16	Immobili, impianti e macchinari
IAS 17	Leasing
IAS 18	Ricavi
IAS 19	Benefici ai dipendenti
IAS 20	Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
IAS 21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
IAS 23	Oneri finanziari
IAS 24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
IAS 26	Fondi di previdenza
IAS 27	Bilancio consolidato e separato
IAS 28	Partecipazioni in società collegate
IAS 29	Informazioni contabili in economie iperinflazionate
IAS 31	Partecipazioni in joint venture
IAS 32	Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
IAS 33	Utili per azione
IAS 34	Bilanci intermedi
IAS 36	Riduzione durevole di valore delle attività
IAS 37	Accantonamenti, passività e attività potenziali
IAS 38	Attività immateriali
IAS 39	Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
IAS 40	Investimenti immobiliari
IAS 41	Agricoltura

I documenti interpretativi dei principi contabili internazionali svolgono un ruolo fondamentale per l'assenza di guide operative ufficiali o, almeno, di una authority di controllo mondiale, che possano vigilare sulla concreta applicazione degli IAS/IFRS.

Il ricorso ad un documento interpretativo può quindi servire al chiarimento di alcuni punti critici e i documenti interpretativi possono perfino prevedere soluzioni contabili non espressamente ricomprese nei principi emanati, in coerenza con i concetti base inquadrati nel Framework<sup>10</sup>.

Le Guide Applicative emesse dallo IASB possono suggerire applicazioni specifiche per singole operazioni o consentono con maggiore chiarezza di scegliere il principio o l'interpretazione applicati per la contabilizzazione.

Si ricorda che in assenza di un principio o di interpretazioni applicabili a una specifica operazione o evento, il management (probabilmente si intende il CFO) deve applicare un principio contabile che consenta un'informativa rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli investitori.

<sup>10</sup> Del Framework, il quadro sistematico di riferimento dei principi contabili internazionali, si parlerà ampiamente nel capitolo successivo sviluppando un parallelo con il Framework degli US GAAP.

Occorre tuttavia citare le fonti e seguire un preciso ordine gerarchicamente decrescente<sup>11</sup> relativo a:

- disposizioni e le guide applicative contenute nei principi con interpretazioni che riguardano casi simili;
- definizioni, criteri di rilevazione e concetti di valutazione per la contabilizzazione delle attività, passività, dei ricavi e dei costi contenuti nel Framework.

Nell'esprimere un giudizio la direzione aziendale può inoltre considerare altre disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla predisposizione di principi contabili che utilizzano un quadro sistematico concettualmente simile a quello adottato dallo IASB, come ad esempio il FASB, oppure altre fonti o prassi consolidate nel settore che non siano in contrasto con le fonti riconosciute dalla fondazione.

### **2.3. IL FASB (FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD) E GLI US GAAP**

Le parole “principi contabili generalmente accettati” (generally accepted accounting principles – GAAP) indicano un termine contabile che ricomprende le convenzioni, le regole e le procedure necessarie per definire una certa pratica contabile in un determinato momento. Sono pertanto ricomprese, non solo una guida generale per l'applicazione dei principi contabili, ma anche pratiche, procedure dettagliate e convenzioni che forniscono un modello con il quale valutare e rilevare i dati patrimoniali, economici e finanziari<sup>12</sup>.

Con il passare degli anni gli organi responsabili della promulgazione dei GAAP sono stati modificati. Il primo tentativo di creazione di un corpo di principi contabili generalmente accettati si ebbe negli Stati Uniti nel 1930 in conseguenza della Grande Crisi del 1929 e della diffusa percezione che l'assenza di requisiti uniformi per la redazione dei bilanci aveva contribuito alla crescita di speculazioni sul mercato, scoppiate poi con il crollo dei mercati.

L'Ordine dei dottori commercialisti creò un comitato speciale che aveva il compito di studiare con la New York Stock Exchange uno standard per le procedure contabili che vennero pubblicate nel 1938 con il nome di Accounting Research Bulletin (ARB).

Il Congresso americano istituì inoltre la Security Exchange Commission che subito richiese regole affinché le informazioni contenute nei bilanci potessero essere comparabili, trasparenti e completamente divulgabili.

---

<sup>11</sup> Si veda lo IAS 8 – Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

<sup>12</sup> Definizione ripresa da quanto proposto dall'Auditing Standards Board (ASB).

Il Comitato venne sostituito negli anni successivi dall'Accounting Principles Board con la speranza di facilitare lo sviluppo dei principi contabili che dovevano basarsi principalmente sulle ricerche eseguite da una specifica organizzazione: l'Accounting Research Division. Nei suoi quattordici anni il Board sviluppò una frenetica attività emettendo 31 opinioni autorevoli e 4 dichiarazioni non autorevoli e a sua volta l'Accounting Research Division pubblicò 14 ricerche.

Negli anni '60, a seguito anche di una proliferazione di articoli giornalistici, il mercato azionario statunitense divenne sempre più esigente anche a causa delle numerose fusioni e acquisizioni da parte delle imprese multinazionali e gli investitori erano sempre più disorientati dalle controversie derivanti dalle differenti pratiche contabili evidenziate dell'APB, che, in contrasto con la SEC tendeva a differenziare più che armonizzare le pratiche contabili.

Anche per questi motivi nel 1971 un gruppo di lavoro dell'American Institute of Certified Public Accountant propose la creazione del Financial Accounting Standards Board (FASB) finalizzato ad emanare un corpo di principi contabili unico.

Di seguito vengono presi in esame il FASB, l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), gli US GAAP

#### **A) Il ruolo del FASB**

Il FASB<sup>13</sup> è un organismo indipendente, con sede nel Connecticut per testimoniare la volontà di rimanere estraneo all'influenza di New York e Washington, e che si affida alla Financial Accounting Foundation per quanto riguarda la selezione dei suoi membri e l'approvazione del budget; esso è il primo organismo mondiale di emanazione di un corpo di principi contabili ed è composto, ad oggi, da cinque membri<sup>14</sup> con esperienze nei campi contabili, delle industrie private e accademici.

Il FASB si finanzia con i ricavi delle vendite delle proprie pubblicazioni e dalle tasse che gravano sulle società<sup>15</sup>. Il consiglio di amministrazione della fondazione è composto da membri provenienti da:

- American Accounting Association;
- American Institute of Certified Public Accountants;
- Chartered Financial Analyst (CFA) Institute;

---

<sup>13</sup> Il FASB inizia ufficialmente la sua attività nel luglio del 1973, solo pochi giorni dopo la fondazione dello IASC. In concomitanza con l'istituzione nel Regno Unito e in Irlanda dell'Accounting Standards Steering Committee nel 1970, la nascita contemporanea del FASB e dello IASC diede origine alla fase così definita di "definizione degli standard" – da un articolo di ZEFF S. A., *Evolution of US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*, Rice University (2007).

<sup>14</sup> Fino al 2008 il FASB era composto da sette membri impiegati a tempo pieno – EPSTEIN B., NACH R., BRAGG S., *GAAP 2010 – Interpretation and application of generally accepted accounting principles*, WILEY (2009).

<sup>15</sup> L'imposizione di queste tasse venne stabilita dal Sarbanes - Oxley Act del 2002 e sostituì le donazioni volontarie del settore privato per mitigare le preoccupazioni pubbliche sull'indipendenza della Fondazione - EPSTEIN B., NACH R., BRAGG S., *GAAP 2010 – Interpretation and application of generally accepted accounting principles*, WILEY (2009).

- Financial Executives International;
- Government Finance Officers Association;
- Institute of Management Accountants;
- National Association of State Auditors, Comptrollers and Treasurers;
- Securities Industry Association.

Dall'inizio della sua attività il FASB ha emesso diverse tipologie di documenti: 163 dichiarazioni riguardanti gli Standards, 48 interpretazioni, 51 comunicati tecnici, occupando anche parte della sua attività alla definizione di un Framework per la contabilità. Nel loro complesso, Standards, interpretazioni e comunicati tecnici, costituiscono il corpo degli US GAAP. Gli ultimi due documenti, interpretazioni e comunicati, hanno lo scopo di rispondere ai problemi pratici e di applicazione degli standards.

La stesura del Conceptual Framework divenne negli anni '70 un progetto molto importante: il primo Concepts Statement fu pubblicato nel 1978 e riguardava gli obiettivi del bilancio delle imprese; a questo documento ne seguirono altri durante il ventennio successivo, l'ultimo dei quali emesso nel 2000 riguardava il rendiconto finanziario<sup>16</sup>.

Il FASB ha inoltre il compito di emettere guide attuative e indicazioni sul ruolo del personale, soprattutto in fase di emissione di un nuovo standard; questi documenti stanno diventando sempre più importanti e devono obbligatoriamente essere pubblicati sul sito del FASB.

Nel 1984 istituì l'Emerging Issues Task Force (EITF) per assistere il comitato nell'individuazione dei problemi emergenti e nell'attuazione dei principi prima che differenti pratiche contabili potessero diffondersi e consolidarsi. Le questioni che non vengono risolte dall'EITF o dal FASB passano all'analisi della SEC oppure rimangono irrisolti.

### ***B) L'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)***

Il comitato più importante dell'Ordine dei commercialisti americano è l'Accounting Standards Executive Committee (AcSEC) ed è composto da quindici membri rappresentanti dell'industria e del mondo accademico, analisti ed esponenti delle società regionali e nazionali più importanti.

L'AcSEC ha il potere di emettere i principi contabili e di discutere con l'Ordine dei Dottori Commercialisti riguardo i principali problemi in materia contabile: questi principi contabili, che devono però essere rivisti e classificati dal FASB prima della loro applicazione, sono rivolti principalmente a società operanti in industrie specifiche e a problemi contabili riguardanti specifici

---

<sup>16</sup> ZEFF S. A., *Evolution of US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*, Rice University (2007).

settori dell'industria. Recentemente infatti il FASB ha reclamato la sua come l'unica autorità a cui è permesso emanare principi contabili di interesse generale, limitando così l'operato dell'AcSEC.

### ***C) Gli US GAAP***

Nell'esperienza americana non tutti i principi contabili generalmente accettati sono il risultato di un processo di formulazione e approvazione da parte degli organi preposti. Alcuni principi e pratiche contabili infatti sono diventati di pratica comune senza l'adozione formale di uno standard, come ad esempio gli alternativi metodi di valorizzazione del magazzino Lifo e Fifo<sup>17</sup>.

Di seguito si prenderà in esame il processo di emanazione degli US GAAP, la gerarchia e infine il declino degli US GAAP.

#### **1. Emanazione degli US GAAP**

Solo nel 2008, dopo oltre cinque anni di lavoro, il FASB ha codificato la maggior parte dei principi contabili generalmente accettati adottati negli Stati Uniti. La codificazione ha permesso di eliminare la precedente gerarchia multilivello nel quale i GAAP erano suddivisi a favore di una semplice distinzione tra guide autorevoli e non autorevoli e il raggruppamento in 90 temi principali. Secondo quanto dichiarato dal FASB il nuovo sistema di codifica dovrebbe ridurre il tempo impiegato per la soluzione di una problema contabile, mitigare il rischio di non conformità con gli standards attraverso l'aumento dell'utilizzo della letteratura, fornire adeguate informazioni aggiornate in tempo reale riguardo i nuovi standards emessi e assistere il FASB stesso nella ricerca della convergenza nel processo di definizione di un corpo di principi contabili a livello internazionale. Per decenni e fino al cambiamento subito per effetto del progetto di codificazione, i GAAP erano stati creati dalla promulgazione di standards e interpretazioni da parte degli organi competenti.

Nel processo di emanazione dei principi contabili, il FASB riceve richieste per la stesura di nuovi standards da parte di tutti i componenti del collegio elettorale compresi revisori, gruppi industriali, EITF e SEC. Le richieste possono riguardare sia suggerimenti per la trattazione di nuovi temi, sia suggerimenti per riconsiderare temi già trattati. Per ogni progetto aggiunto in agenda, il FASB inizia il lavoro nominando un gruppo di lavoro a scopo di consulenza, formato da circa quindici esperti esterni, portatori di diversi punti di vista. Dopo una prima opinione espressa da questo gruppo di lavoro, il FASB dibatte

---

<sup>17</sup> La pratica ormai affermata di adozione del metodo Lifo o Fifo per la valorizzazione del magazzino è però riconducibile a quanto originariamente richiesto dalla SEC nei documenti presentati agli organi di emanazione dei principi contabili - EPSTEIN B., NACH R., BRAGG S., *GAAP 2010 – Interpretation and application of generally accepted accounting principles*, WILEY (2009).



riguardo i problemi più significativi del progetto cercando di arrivare ad una conclusione in merito. Sia gli incontri del gruppo di consiglieri che quelli del Board sono pubblici.

Se il Board considera la materia oggetto di discussione di particolare complessità, il FASB può pubblicare inizialmente un documento di discussione (definito Discussion Memorandum) che generalmente definisce il problema, lo scopo del progetto e le difficoltà a livello di bilancio, presentando anche diverse possibili soluzioni.

Dopo aver analizzato i commenti e le opinioni ricevute in risposta al documento di discussione inizia formalmente la fase della delibera<sup>18</sup>. Prima di ogni incontro<sup>19</sup> del Board, tutti annunciati anticipatamente e pubblicamente, i componenti presentano le proprie analisi e suggerimenti scritti.

Quando il Board raggiunge una proposta di conclusione sul problema oggetto di discussione, i componenti redigono una bozza (Exposure Draft), che sarà oggetto di votazione per l'approvazione e che riassume le possibili risoluzioni prese in considerazione, la data di entrata in vigore e la metodologia di transizione e ogni ulteriore informazione e spiegazione utile per l'applicazione del nuovo principio. Nei sei o più giorni successivi la pubblicazione dell'Exposure draft è possibile fornire commenti all'elaborato del Board che vengono discussi e presi in considerazione per il dibattito su ipotetiche modifiche da apportare al documento. Dopo questa fase il comitato è pronto per emettere la versione definitiva del nuovo principio oppure, se permangono problemi nella stesura finale o sorgono nuove questioni, per l'emissione di una versione revisionata dell'Exposure Draft.

Il documento viene approvato in seguito a una votazione e al raggiungimento di un parere favorevole di tre voti su cinque e diventa un effettivo GAAP a partire dalla data indicata nel testo del principio stesso.

## **2. La gerarchia degli US GAAP prima e dopo la codificazione**

Fino al momento della codificazione dei GAAP, numerosi organi di emanazione e interpretativi (FASB, AICPA, AcSEC e EITF) emettevano documenti che avevano, a diversi livelli, influenzato le procedure di redazione del bilancio. La moltiplicazione di questi organi aveva reso necessario la predisposizione di una gerarchia.

Solo con la codificazione dei principi contabili statunitensi, avvenuta a metà del 2009, quasi tutti gli standards esistenti sono stati incorporati in un singolo documento e la precedente

---

<sup>18</sup> Nel caso di argomenti relativamente semplici la fase dell'emissione dei documenti di discussione non viene attuata e si inizia direttamente da questo stadio - EPSTEIN B., NACH R., BRAGG S., *GAAP 2010 – Interpretation and application of generally accepted accounting principles*, WILEY (2009).

<sup>19</sup> Il numero degli incontri non è specificato o stabilito nell'organizzazione del FASB: si terranno tanti incontri quanti basteranno per risolvere il problema in questione.

distinzione dei livelli di gerarchia dei GAAP è stata eliminata. In questo modo i documenti che verranno emanati in futuro andranno a sostituire o modificare porzioni di testo già esistenti<sup>20</sup>.

Prima della codificazione, la scelta di quale principio contabile fosse applicabile ad una certa situazione richiedeva un'analisi della gerarchia dei GAAP, sviluppata sulla base delle differenti fonti di emanazione di principi. Il FASB ha individuato quattro livelli di gerarchia denominati con le lettere A, B, C, D:

A. Sono ricompresi nel primo livello della gerarchia tutti i principi contabili emanati da un organo designato dal consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti;

B. Sono ricompresi nel secondo livello quei documenti emessi da organi composti da esperti contabili, che hanno per oggetto la riflessione su particolari problemi contabili discussi in riunioni pubbliche; questi documenti avevano lo scopo di stabilire principi contabili o di descrivere pratiche contabili generalmente accettate che venivano poi discussi dagli organi appartenenti alla prima categoria;

C. documenti emessi da organi che hanno lo scopo di commentare o interpretare principi contabili già esistenti o documenti ricompresi nella seconda categoria;

D. pratiche e opinioni che sono generalmente accettate in modo piuttosto diffuso in quanto rappresentano la pratica utilizzata prevalentemente in un particolare settore; vengono inoltre ricomprese le conoscenze relative ad applicazioni di principi in specifiche circostanze.

La conformità delle categorie B, C e D con quanto contenuto nei documenti della categoria A è obbligatoria.

Dal 1° luglio 2009 la FASB Accounting Standards Codification è diventata l'unica fonte ufficiale dei principi contabili americani US GAAP, eliminando la gerarchia preesistente. La codificazione non ha modificato i principi contabili esistenti ma ha semplicemente introdotto una nuova struttura organizzata in un sistema più accessibile e facile da usare, suddivisa in circa 90 argomenti e comprendente anche la guida della SEC.

Il contenuto del nuovo testo completo degli US GAAP è suddiviso in temi, sottotemi, paragrafi e sottoparagrafi.

I temi contengono un insieme di guide correlate a un determinato argomento e mettono in relazione gli US GAAP con gli Standards emessi dallo IASB illustrando anche il piano di convergenza previsto per l'armonizzazione. I temi principali sono quattro: la presentazione

---

<sup>20</sup> Questo rappresenta un cambiamento fondamentale per la creazione e la preparazione di nuovi GAAP e nella struttura degli organismi di promulgazione - EPSTEIN B., NACH R., BRAGG S., *GAAP 2010 – Interpretation and application of generally accepted accounting principles*, WILEY (2009).

di bilancio, la contabilizzazione delle voci di bilancio, le operazioni straordinarie e un'ultima parte dedicata ai settori particolari.

### **3. Il declino degli US GAAP a seguito della Sarbanes – Oxley Act**

Dopo un periodo di crescente importanza, il corpo degli US GAAP e il loro processo di formazione è stato duramente attaccato in seguito agli scandali scoppiati alla fine del secolo scorso.

Proprio a seguito di questi scandali contabili il governo degli Stati Uniti ha emanato nel 2002 una legge federale, la Sarbanes - Oxley Act conosciuta anche come Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act e considerato come l'atto più significativo della legislazione americana dal 1930. La legge, che aveva lo scopo di colmare la legislazione esistente in tema di contabilità e governance, incrementò anche le responsabilità penali nei casi di falso in bilancio.

Le critiche sugli US GAAP erano concentrate soprattutto sul fallimento del bilancio riguardo la capacità di comunicare dei segnali agli investitori riguardo la situazione reale delle società fallite in quei decenni e sulla mancanza di indipendenza e obiettività di un'attività professionale che svolgeva allo stesso tempo il lavoro di consulenza e revisione. Lo scopo dell'atto era infatti quello di allineare gli obiettivi degli amministratori, dei revisori e di altri professionisti agli interessi degli investitori richiedendo un miglioramento nella predisposizione delle informazioni finanziarie.

Un corpo di principi contabili basato su regole presenta tre limiti fondamentali<sup>21</sup>:

- il rispetto delle regole non necessariamente coincide con il rispetto dello spirito del principio;
- la presenza di regole rigide presuppone anche la presenza di numerose eccezioni;
- la richiesta di disporre di una guida all'implementazione ricca e voluminosa che a sua volta si traduce in una notevole complessità nell'applicazione del principio.

Per questi motivi una delle richieste dell'atto fu quella fatta alla SEC di condurre uno studio sulla possibilità di adottare un sistema di principi contabili in sostituzione del sistema di regole contabili già in essere.

Il Sarbanes - Oxley Act del 2002 include, fra gli altri, i seguenti cambiamenti radicali:

- l'istituzione di Comitato di Sorveglianza con il compito di sovrintendere i controlli delle società soggette alle leggi sulla sicurezza degli Stati Uniti e di stabilire revisioni,

---

<sup>21</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

controllo di qualità, etica e indipendenza (tre dei cinque membri che appartengono al comitato non possono essere dottori commercialisti);

- definizione di rigidi limiti alle società di revisione per quanto riguarda l'erogazione di servizi esterni all'attività di revisione;
- introduzione di requisiti specifici dei documenti trasmessi dagli amministratori delegati e dai direttori finanziari alla SEC;
- richiesta alla Sec di condurre degli studi anche sulle operazioni fuori bilancio e l'uso delle società a destinazione specifica (società veicolo);
- richiesta allo US Government Accountability Office di condurre degli studi riguardo il consolidamento delle società a partire dal 1989, analizzando anche l'impatto e le possibili soluzioni agli eventuali problemi sollevati dall'operazione straordinaria.

Il Sarbanes - Oxley Act ha inoltre aumentato la responsabilità del management per accertare il controllo effettivo sul bilancio, sia per quanto riguarda i rischi dovuti ad errori, sia per i rischi di frode.

Le critiche però non hanno riguardato solamente le regole dettate dagli standards, ma anche la loro complessità: molti commercialisti infatti accusano un sovraccarico degli standards sostenendo difficoltà nella comprensione e nell'applicazione. In ogni caso però è evidente che le frodi scoperte sono il risultato di una deliberata errata applicazione dei GAAP e non di una incapacità degli attori di comprendere quanto richiesto dagli standards.

Una delle soluzioni più accreditate per risolvere il problema è la semplificazione dei principi contabili almeno per le società di piccole dimensioni, anche se questa proposta ha aperto nuove discussioni sulla definizione di piccole imprese e sui parametri da considerare per la definizione della categoria. Altri invece ritengono che l'applicazione di principi contabili differenti possa ridurre la qualità dei bilanci<sup>22</sup>.

Per cercare di dare una risposta ai dibattiti nati intorno agli US GAAP, all'inizio del 2004, l'Ordine dei Dottori commercialisti statunitense istituì un apposito gruppo di lavoro (The Private Company Financial Reporting Task Force) con il compito di condurre delle ricerche sui bisogni dei redattori e degli utilizzatori di bilancio e di capire come i GAAP potessero incontrare e soddisfare queste necessità. I risultati della ricerca furono molto significativi e contrastanti. Come è facile immaginare le esigenze degli azionisti, degli investitori e degli utilizzatori di bilancio risultarono molto significative. In base ai risultati della ricerca, il gruppo di lavoro non solo concluse la necessità di differenziazione dei GAAP, ma propose

---

<sup>22</sup> EPSTEIN B., NACH R., BRAGG S., *GAAP 2010 – Interpretation and application of generally accepted accounting principles*, WILEY (2009).

inoltre un cambiamento nella composizione del FASB e della sua Fondazione per aumentare la partecipazione del settore privato<sup>23</sup>.

Alla luce di questi eventi, il FASB, oltre al progetto di codificazione precedentemente illustrato, ha tentato di ridurre la complessità degli standards riorganizzando il ruolo degli organi della Fondazione anche al fine di meglio controllare i costi relativi all'emanazione di un nuovo principio contabile.

Sebbene le iniziative del FASB siano da molti viste come un passo nella giusta direzione, rimane da verificare se riusciranno a rispondere in modo concreto alle critiche del sovraccarico degli standards. L'ambiente finanziario è sempre più complesso; per questo motivo una diminuzione degli oneri dei GAAP è da considerarsi improbabile almeno nel breve periodo.

## **2.4. LE RAGIONI E GLI OSTACOLI DELL'ARMONIZZAZIONE**

Con il termine armonizzazione si intende indicare quel processo che aumenta la comparabilità delle pratiche contabili fissando dei limiti al loro grado di differenziazione. La standardizzazione invece implica l'imposizione di un insieme di regole più rigide e minuziose<sup>24</sup>. Solitamente, per indicare il processo a cui si sta assistendo in questi anni, si preferisce utilizzare il termine "armonizzazione" in quanto letteralmente ha un significato più ampio che può ricomprendere anche quello del termine "standardizzazione". Fatta questa breve precisazione introduttiva passiamo ad analizzare le probabili cause che hanno contribuito alla nascita di questo processo.

Negli ultimi quarant'anni la globalizzazione dell'economia e delle regole contabili sono diventate così importanti che le caratteristiche nazionali delle pratiche contabili non potevano essere sostenute ancora per lungo tempo.

Tale cambiamento è dovuto in particolar modo ai seguenti aspetti<sup>25</sup>: il peso politico delle due maggiori potenze mondiali (gli Stati Uniti e l'espansione della Comunità Europea), la globalizzazione economica con il conseguente aumento dei traffici internazionali e degli investimenti esteri, i cambiamenti nel sistema monetario internazionale e la nascita delle imprese multinazionali. Quindi mentre in passato le società facevano riferimento al mercato nazionale per

---

<sup>23</sup> Tra i cambiamenti proposti dal gruppo di lavoro uno ebbe attuazione nel 2009, quando i membri del FASB vennero ridotti da sette a cinque e venne introdotta l'approvazione a maggioranza semplice.

<sup>24</sup> C. NOBES e R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall – IX Ed. (2006) – p. 75

<sup>25</sup> C. NOBES e R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall – IX Ed. (2006) – p. 6

raccogliere le risorse finanziarie di cui necessitavano, ora si rivolgono ai mercati internazionali di capitali.

Ed è proprio dagli utilizzatori di bilancio che nasce la richiesta di un'armonizzazione internazionale: si consentirebbe così di determinare e comparare in modo molto più significativo, affidabile ed efficiente i bilanci delle società, rendendo più facile l'accesso ai mercati di capitale<sup>26</sup>; richiesta che viene esaltata anche dai recenti scandali di borsa statunitensi che hanno portato allo scoperto evidenti distorsioni informative anche in altri paesi compreso il nostro (si pensi ad esempio al caso Enron<sup>27</sup>). Questo ed altri scandali dimostrano quanto deboli siano a livello internazionale le protezioni poste a garanzia degli operatori economici che, di fatto, non dispongono di informazioni affidabili, né tanto meno di un sistema di controllo adeguato.

Nel periodo in cui l'approccio ai principi contabili era ancora nazionalista, le società intenzionate ad accedere ai mercati dei capitali internazionali dovevano predisporre due bilanci oppure riconciliare il proprio bilancio ai principi contabili di altri paesi; questo succedeva ad esempio per le società estere quotate sulla borsa americana tenute a presentare, per la registrazione alla U.S. Securities Exchange Commission - SEC, un bilancio predisposto secondo le regole degli US GAAP<sup>28</sup>.

Le imprese multinazionali traggono un particolare vantaggio dal processo di armonizzazione: indubbiamente il lavoro di redazione di un bilancio consolidato è reso molto più semplice se i documenti contabili delle diverse società sono predisposti secondo gli stessi standard. Inoltre se la contabilizzazione è resa più comparabile ed affidabile, il costo del capitale può essere ridotto con la conseguente diminuzione del rischio per gli investitori.

Non bisogna inoltre sottovalutare la spinta di altri due attori fondamentali nella sfera economica: le società di revisione e le autorità fiscali, anche se bisogna sottolineare che spesso proprio le autorità fiscali sono state la causa di numerose differenze (si pensi ad esempio all'uso del Lifo negli Stati Uniti o in Italia).

Tutte queste motivazioni però non sono sufficienti ad eliminare completamente quelli che invece sono gli ostacoli al raggiungimento dell'armonizzazione. Il principale di questi ostacoli è proprio l'innumerabile quantità di differenze esistente tra le diverse pratiche contabili dei differenti paesi; alla luce delle classificazioni presentate nelle pagine precedenti, se lo scopo principale del

---

<sup>26</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>27</sup> Il gruppo Enron sembra abbia utilizzato più di 600 Special Purpose Entities per manipolare alcune voci di bilancio. Questo tipo di società, spesso ma non sempre offshore, non venivano consolidate e, di conseguenza, non erano oggetto di analisi e di reporting, per cui al loro interno potevano compiere le più stravaganti operazioni (di cui molte manifestamente illecite a favore degli interessi personali di alcuni manager di vertice del gruppo) e costituire le controparti per altre varie operazioni compiute dalle società del gruppo. E. FOSSATI, *La gestione strategica ed efficiente dei gruppi aziendali*, Giuffrè Editore - 2004

<sup>28</sup> Gli effetti delle differenze nei principi contabili sul mercato dei capitali sono esaminati da Choi e Levich (1990).

bilancio varia da paese a paese, è del tutto ragionevole che anche la presentazione del bilancio sia differente. L'armonizzazione è quindi utile nei casi in cui riguarda utilizzatori della stessa tipologia che ricevono informazioni da società di diversi paesi.

Un secondo ostacolo deriva dalla mancanza di un ente di regolamentazione internazionale: l'Unione Europea può essere presa in considerazione solo per l'Europa e l'Organizzazione Internazionale delle Autorità di Vigilanza si rivolge solo ai mercati finanziari anche se pur essendo panamericana comprende 200 aderenti (soprattutto autorità di vigilanza e organizzazioni di borsa). In pratica malgrado i numerosi tentativi non si è ancora pervenuto ad una vera e propria regolamentazione internazionale anche perché non bisogna inoltre sottovalutare l'effetto delle conseguenze economiche sui principi contabili che potrebbe invece suggerire una de-armonizzazione. Nei paesi a stampo codicistico, ad esempio, si può facilmente immaginare che l'accoglimento degli standards abbia aperto un varco importante per l'indebolimento di un impianto consolidato<sup>29</sup>.

Può essere opportuno in questo contesto richiamare la situazione italiana.

In Italia i primi lavori nel campo della standardizzazione risalgono alla "Commissione per la statuizione dei principi contabili (CSPS)", ovvero all'iniziativa di una rappresentanza dei "Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti (CNDC)" prima, e dei Ragionieri "(CNR)" poi, con un comitato tecnico, di formulare regole e pareri che potessero essere di sostegno alla disciplina del bilancio<sup>30</sup> (bisogna ricordare che gli standards italiani furono presto collegati al riordino delle società quotate, tramite specifici rinvii da parte dell'autorità di vigilanza)<sup>31</sup>.

Attualmente gli ulteriori sviluppi di riforma hanno condotto all'istituzione dell'*Organismo italiano di contabilità* (OIC) che, tra gli altri, ha il compito di ridisegnare il corpo dei principi contabili italiani e al quale è richiesto un costante e costruttivo rapporto con i corrispondenti organismi internazionali, allo scopo di partecipare più attivamente alla mappatura del percorso di armonizzazione. Persiste per l'ente l'aspirazione a un suo miglior riconoscimento fra le fonti del diritto contabile: si spera infatti che in un prossimo futuro si possa ricorrere a fattispecie concrete di *delega giuridica*, con cui il legislatore ritenga possibile demandare all'OIC l'istruttoria e la

---

<sup>29</sup> A.A. V. V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008) – p. 6

<sup>30</sup> Questo fenomeno è nato intorno alla metà degli anni '70 e durante i lavori la Commissione ha prodotto e rivisto, fra l'altro, 30 principi contabili.

<sup>31</sup> All'inizio, un forte impulso all'applicazione dei principi contabili italiani è venuto dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), la cui attività è iniziata negli stessi anni a quella degli organismi professionali citati nel testo. Nel corso degli anni, la stessa CONSOB ha avvalorato il ruolo suppletivo dei principi contabili, ai quali ha rinviato in più occasioni per integrare ed interpretare gli effetti di alcune norme di legge. Inoltre proprio la CONSOB, in accordo con altre istituzioni governative (quale ad esempio la Banca d'Italia), ha provveduto all'emanazione di più disposizioni sul bilancio.

risoluzione di definite problematiche contabili (come succede, ad esempio, nel Regno Unito, dove la Companies Act certifica l'ufficio di promulgazione dell'Accounting Standards Board – ASB).

I principi contabili internazionali segnano una direzione univoca, ancora da completare, anche se, dal lato opposto, è necessario meditare sulla convenienza di un'impostazione istantanea di nuove regole contabili, spesso molto sofisticate o poco vantaggiose per l'entità a causa degli oneri di adeguamento (compliance cost)<sup>32</sup>, e che comunque potrebbero cogliere impreparati i sistemi informativi, soprattutto nelle aziende medio-piccole<sup>33</sup>.

La creazione di un modello di regolazione contabile internazionale, nato dalle differenti tradizioni contabili, può costituire una valida risposta alle esigenze dei principali mercati di capitali evitando i “rischi di cattura (capture risk)” da parte di specifici operatori aziendali o delle lobby che rappresentano i loro interessi (il caso Enron è in questo senso significativo per quanto riguarda il ruolo del Financial Accounting Standards Board – FASB, soggetto alla lobby dell'industria petrolifera)<sup>34</sup>. I principi contabili internazionali derivati da questo modello di regolazione contabile internazionale, sia nella prospettiva europea che in quella globale, potrebbero rappresentare una svolta tale da rendere meno influenzabile l'attività di emanazione di un ente internazionale quale lo IASB.

A causa delle problematiche sorte in seguito agli scandali societari verificatisi negli Usa alla fine degli anni Novanta, il Congresso americano chiese alla SEC di condurre uno studio sulla possibilità di adottare un corpo di principi contabili che potesse sostituire le regole contabili in essere. Questo studio mostrò tutte le imperfezioni esistenti sia in presenza di principi sia di regole contabili<sup>35</sup>: “un corpo di principi contabili può presentare difficoltà a livello di applicazione in quanto fornisce una guida limitata nell'esercizio del giudizio professionale; per contro un corpo di regole contabili fornisce spesso i mezzi per aggirare le intenzioni e lo spirito del principio”.

Il problema di fondo quindi, come già sottolineato, può essere individuato nelle origini dei principi contabili. Quelli americani fanno parte di un sistema basato su regole altamente dettagliate che pone enfasi maggiore sulla forma legale delle transazioni che non sul loro significato economico. Gli IAS-IFRS danno invece maggiore rilievo alla realtà economica e al giudizio del singolo.

---

<sup>32</sup> A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008) – p. 9

<sup>33</sup> Recente è l'emanazione di principi contabili internazionali anche per le imprese di piccole e medie dimensioni.

<sup>34</sup> R. DI PIETRA, *Armonizzazione e standardizzazione contabile tra globalizzazione e localismo*, Quaderni senesi di Economia aziendale e ragioneria, Serie Interventi n. 85.

<sup>35</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).



#### 2.4.1. LA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ARMONIZZAZIONE

Come già sottolineato molte organizzazioni internazionali, come il FASB, lo IASB e la Comunità Europea si stanno impegnando nel processo di armonizzazione nazionale e internazionale di redazione del bilancio, anche se non è ben chiaro come l'impatto di queste organizzazioni sul livello di armonizzazione possa essere misurato.

Uno strumento per raggiungere l'armonizzazione è la formulazione di standard contabili comuni, regolamentando in questo modo le differenze esistenti fra le metodologie di redazione del bilancio. Ma gli standard non sono il solo strumento<sup>36</sup>: essi sono anche lo scopo dell'armonizzazione stessa. È possibile quindi distinguere tra “un'armonizzazione materiale”, relativa alla comparabilità dei bilanci, e “un'armonizzazione formale” che riguarda invece gli standard.

Due bilanci si possono definire comparabili rispetto a uno specifico evento se, a parità di circostanze<sup>37</sup>, questo evento viene contabilizzato nello stesso modo. A tal proposito la comparabilità può essere considerata come l'aumento del consenso rispetto alla scelta tra diversi metodi di contabilizzazione per un determinato valore in bilancio. L'aumento del consenso può essere obbligato, stimolato oppure spontaneo.

Nel corso degli ultimi decenni sono stati sviluppati diversi metodi di misurazione del grado di armonizzazione, il più diffuso dei quali è l'indice di Herfindahl che è calcolato pesando la frequenza relativa delle diverse opinioni espresse sulla contabilizzazione di un certo evento: in questo modo l'indice aumenta quando i soggetti considerati esprimono uno o un limitato numero di metodi alternativi per la contabilizzazione.

L'indice di Herfindahl è solo uno dei moltissimi strumenti di misurazione della concentrazione e ha il vantaggio di essere semplice e di dare informazioni più dettagliate rispetto ai metodi che semplicemente considerano la frequenza con cui un metodo contabile viene applicato.

L'analisi del grado di armonizzazione e comparabilità dei bilanci può portare a molteplici osservazioni:

- i cambiamenti possono indicare il momento dell'armonizzazione, nonché a quali tipologie di valori si riferiscono;

---

<sup>36</sup> LEO VAN DER TAS, *Measuring harmonisation of financial reporting practice*, in NOBES. C. e ALEXANDER D., “International Financial Reporting Standards: context, analysis and comment”, Routledge (2008).

<sup>37</sup> Si precisa a tal proposito che le circostanze possono far riferimento alla situazione della società, così come alla situazione generale del settore o della tipologia di prodotto in cui l'evento è contabilizzato - LEO VAN DER TAS, *Measuring harmonisation of financial reporting practice*, in NOBES. C. e ALEXANDER D., “International Financial Reporting Standards: context, analysis and comment”, Routledge (2008).

- i cambiamenti possono essere attribuiti all'introduzione di nuovi emendamenti relativi al bilancio o ad armonizzazioni spontanee causate per esempio da evoluzioni nelle teorie contabili o sviluppo all'estero;

- esso può essere usato per identificare aree problematiche nel bilancio, che saranno caratterizzate da un indice molto basso.

Dal lato opposto esistono problemi pratici nel calcolo dell'indice in quanto non sempre è possibile determinare la metodologia applicata da un'azienda per la contabilizzazione di un certo evento, ad esempio per spiegazioni insufficienti.

## 2.5. IL PROGETTO DI CONVERGENZA TRA IAS/IFRS E US GAAP

Negli ultimi anni numerosi paesi hanno avviato il processo di convergenza agli IAS-IFRS, o mediante l'adozione degli IAS-IFRS stessi, o allineando i propri principi contabili nazionali. Ad oggi oltre cento paesi richiedono o permettono l'adozione degli IAS-IFRS per la stesura del bilancio.

La tabella che segue illustra lo stato di adozione dei principi contabili internazionali ad aprile 2010 da parte delle società quotate.

Stato	Situazione ad aprile 2010
Argentina	Richiesti dal 1 gennaio 2011
Australia	Richiesti per tutte le società private a partire dal 2005
Brasile	Richiesti per i bilanci consolidati delle banche e delle società quotate a partire dal 31 dicembre 2010 e per le altre società da gennaio 2008
Canada	Richiesti dal 1 gennaio 2001 per tutte le società quotate
Cina	Sostanzialmente convergenti ai principi nazionali
Unione Europea	Richiesti per tutti i bilanci delle società quotate dei paesi membri dal 2005
India	Prevista la convergenza a partire da aprile 2011
Indonesia	Previsto il progetto di convergenza
Giappone	Permessa l'adozione dal 2010; possibile obbligatorietà dal 2016 (decisione prevista nel 2012)
Messico	Richiesti dal 2012
Repubblica di Corea	Richiesti dal 2011
Russia	Richiesti per le società bancarie e assicurative; permessi per le altre società
Arabia Saudita	Non permessi per le società quotate
Sud Africa	Richiesti per le società quotate dal 2005
Stati Uniti d'America	Permessi per le società estere dal 2007; decisione circa la possibile adozione da parte delle società statunitensi attesa per il 2011

In particolare nel 2005, l'Unione Europea ha richiesto alle società dei propri stati membri i cui titoli sono quotati sul mercato europeo di predisporre i propri bilanci consolidati secondo quanto stabilito dagli IAS-IFRS. Australia, Nuova Zelanda e Israele hanno adottato i principi contabili internazionali come standards nazionali e il Canada, che precedentemente aveva pianificato una convergenza con gli US GAAP, ora programma di adeguarsi agli IAS-IFRS entro il 2011.

Prossimamente anche le società quotate del Giappone (2011) e del Messico (2012) adotteranno i principi internazionali.

Gli Stati Uniti, il maggior mercato di capitali del mondo, stanno sempre più accettando gli IAS-IFRS come la base per la redazione del bilancio e ciò rappresenta un cambiamento fondamentale per le professioni contabili statunitensi. Un numero importante di grandi società di tutto il mondo sono quotate sulla borsa di New York, oltre a essere quotate sul mercato nazionale, e sono quindi sottoposte al regolamento della SEC che, per molti anni, è stata leader nello sforzo internazionale di sviluppare un set di regole contabili che potessero servire come quadro di riferimento nella predisposizione dei bilanci delle società estere. Le società quotate alla New York Stock Exchange (NYSE) avevano l'obbligo di presentare fino al 2007 una riconciliazione dei bilanci redatti con i principi nazionali con gli US GAAP sia a livello di conto economico, sia a livello di stato patrimoniale. Dal 2005 il progetto di aggiornamento dei principi contabili si è concentrato principalmente sulla questione della convergenza tra IAS-IFRS e US GAAP.

Nel 2002 lo IASB e il FASB hanno sottoscritto un accordo congiunto, il cosiddetto Accordo di Norwalk<sup>38</sup>, nel quale affermavano il loro impegno a sviluppare un corpo di principi contabili che potessero essere utilizzati sia a livello nazionale che internazionale, e nel quale si impegnavano a rendere pienamente compatibili i rispettivi principi, coordinando i programmi di lavoro futuri.

Al fine di conseguire la compatibilità, i due Comitati indicarono, come prioritari:

- intraprendere un progetto di breve termine mirato alla rimozione di una varietà di singole differenze tra gli US GAAP e gli IAS-IFRS;
- rimuovere altre differenze tra IAS-IFRS e US GAAP ancora in essere al 1° gennaio 2005, mediante il coordinamento dei programmi di lavoro futuri, ovvero intraprendendo progetti sostanziali che entrambi i comitati affronteranno contestualmente;
- continuare il perseguimento di progetti comuni in fase di sviluppo;
- incoraggiare i rispettivi organi di interpretazione a coordinare le proprie attività.

I comitati si sono accordati per destinare le risorse necessarie al perseguimento di tale progetto e per iniziare a dibattere sulle differenze identificate e destinate alla risoluzione nell'ambito del progetto a breve termine. Lo scopo era quello di emettere un documento di bozza contenente le proposte di modifica agli US GAAP e agli IAS-IFRS che riflettesse le soluzioni condivise da applicare ad alcune, preferibilmente a tutte, le differenze identificate nel corso del 2003.

L'accordo di Norwalk fu accolto con favore a livello globale e in particolar modo dalle società estere soggette al regolamento SEC che in questo hanno visto un mezzo per eliminare il

---

<sup>38</sup> Memorandum of Understanding – The Norwalk Agreement – sottoscritto a Norwalk, Connecticut, USA il 18 Settembre 2002.

requisito della riconciliazione. Un comunicato della Comunità Europea sottolineava che l'annuncio costituiva un passo importante verso un sistema di contabilizzazione globale e sperava che ciò aiutasse la SEC ad accettare bilanci preparati dalle società europee in accordo agli IAS-IFRS senza richiedere la riconciliazione con gli US GAAP, ai fini della quotazione sui mercati americani.

Di fatto, la decisione della SEC di rimuovere il requisito della riconciliazione per le società estere quotate sui mercati americani che predispongono i propri bilanci secondo gli IAS-IFRS è stata presa solo nel 2007 e tale decisione fa seguito all'annuncio da parte di altri paesi di aver stabilito l'introduzione, nei propri contesti nazionali, degli IAS-IFRS in tempi brevi, tra i quali il Canada, l'India, la Corea, il Brasile e il Giappone.

Più recentemente la SEC ha pubblicato una "tabella di marcia" che include alcuni punti fondamentali nel percorso di armonizzazione degli US GAAP con gli IAS-IFRS e che permetterà l'adozione degli IAS-IFRS anche per le società statunitensi che soddisferanno specifici criteri. Nel settembre del 2008, lo IASB e il FASB hanno emesso un aggiornamento al "memorandum of understanding" di Norwalk stabilendo che entro il 2011 dovranno completare i principali punti del progetto di convergenza e che entro il 2013 sarà predisposto un primo set di standards contabili che potranno essere adottati da tutti i principali mercati di capitali.

Un ruolo decisivo del processo di convergenza in atto è svolto dall'AICPA – American Institute of Certified Public Accountants, uno dei membri fondatori dello IASC, che ha sottolineato la necessità di realizzare alcuni sforzi che permetteranno di rendere un successo l'uso degli IAS-IFRS, come ad esempio: istruire i membri dell'AICPA sugli IAS-IFRS, lavorare a stretto contatto con le istituzioni di formazione per preparare le nuove figure professionali all'uso degli IAS-IFRS, incorporare le discussioni sugli IAS-IFRS anche all'interno dell'Ordine dei Dottori commercialisti americano, ecc.

Secondo la SEC, un sistema contabile deve:

- essere inserito in un quadro sistematico di riferimento coerente;
- esplicitare l'obiettivo contabile del principio;
- fornire un dettaglio sufficiente da assicurare che il principio possa essere applicato in modo coerente e corretto;
- minimizzare le eccezioni al principio;

Secondo la SEC né gli US GAPP, né gli IAS-IFRS rispondono per ora a tali requisiti; si è addirittura ipotizzata la predisposizione di un quadro sistematico uniformemente condiviso all'interno del quale sviluppare un nuovo corpo di principi contabili. Più precisamente, il progetto Conceptual Framework è articolati in otto fasi:

A. Obiettivi e caratteristiche qualitative;

- B. Elementi di riconoscimento;
- C. Valutazione;
- D. Reporting Entity;
- E. Presentazione e disclosure;
- F. Scopo e status;
- G. Applicazione alle aziende no profit;
- H. Questioni ulteriori.

Ad oggi però i due organismi non hanno portato a termine nessuna di queste fasi se non l'emissione nel 2006 di un *discussion paper* e una *exposure draft*<sup>39</sup> relativamente alla fase A.

Nonostante queste proposte di iniziative, si prosegue per ora nel processo di convergenza con l'eliminazione delle differenze esistenti fra IAS-IFRS e US GAAP.

Il primo concreto passo di convergenza può essere individuato nell'IFRS 5 – *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, pubblicato nel 2004. Il principio è tuttavia discutibile in quanto identico al principio US equivalente, lo SFAS 144 (Statement of Financial Accounting Standards). Dopo questo primo tentativo è particolarmente importante trovare un adeguato equilibrio tra gli interessi di utilizzatori dei due corpi di principi contabili, per evitare che la convergenza diventi con il tempo un adeguamento degli IAS-IFRS agli US GAAP.

Il problema principale è che gli IAS-IFRS e gli US GAAP sono due sistemi contabili sostanzialmente diversi: gli US GAAP sono basati su regole dettagliate che pongono enfasi sulla forma legale piuttosto che sulla sostanza economica, così come invece avviene per gli IAS-IFRS.

Con Decisione del 12 dicembre 2008 della Commissione Europea, i principi IAS/IFRS, gli US GAAP e i GAAP del Giappone sono stati dichiarati fra loro equivalenti, anche se questo non significa che i tre corpi di principi siano identici<sup>40</sup>.

Il Committee of European Securities Regulators – CESR ha precisato che “*la condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell'equivalenza dei GAAP di un paese terzo è che gli investitori dovrebbero essere in grado di prendere una decisione analoga indipendentemente dal fatto che il bilancio da loro presentato sia redatto secondo gli IFRS o secondo i GAAP del paese terzo*”.

Indubbiamente i passi in avanti compiuti dal FASB e dallo IASB sono stati numerosi anche se permangono ancora significative differenze come ad esempio:

---

<sup>39</sup> Dalla lettura di questi documenti appare evidente la completezza della trattazione e la maggior cura dedicata all'analisi degli argomenti affrontati. Molte appaiono infatti le questioni tralasciate o affrontate in modo superficiale dagli attuali Framework delle quali invece il nuovo documento sembra offrire un'analisi approfondita. - A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

<sup>40</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONI, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

- l'uso del LIFO per le valutazioni di magazzino (vietato dagli IAS ma permesso dagli US GAAP);
- una soglia di probabilità e di misura differente per alcuni fatti di gestione;
- diversi metodi per la stima delle svalutazioni;
- un riconoscimento delle entrate meno esteso per quanto riguarda gli IAS-IFRS.

Tutti questi punti verranno presi in esame durante la singola trattazione delle voci di bilancio analizzate sia dal punto di vista dei principi contabili internazionali che da quelli americani, analizzando in primo luogo il Conceptual Framework previsto dai due corpi di principi contabili sia pure con limitate differenze.

## **2.6. I PRINCIPI CONTABILI NELL'EST EUROPA**

L'armonizzazione internazionale ha avuto effetti molto diversi nel contenuto mondiale, con particolari conseguenze in Asia e nell'Est europeo, dove le regole nazionali influenzano ancora la redazione del bilancio. L'evoluzione del bilancio nei paesi europei fornisce un esempio dell'influenza dei cambiamenti politici ed economici riguardanti le regole e le pratiche contabili.

L'Europa può storicamente essere divisa in due gruppi: i membri dell'Unione Europea e gli stati dell'ex Unione Sovietica; fino all'annessione nell'Unione Europea di alcuni degli Stati appartenenti all'ex URSS le differenze fra i due gruppi erano molto significative.

Negli ultimi anni con la riunificazione della Germania e con la disgregazione dell'Unione Sovietica, numerosi stati dell'Europa dell'Est (Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia) e successivamente nel 2007 anche Bulgaria e Romania sono diventati membri dell'Unione Europea con conseguente obbligo di adeguamento alle Direttive Europee e di applicazione degli IAS/IFRS per le aziende quotate.

Lo sviluppo delle regole di redazione del bilancio nell'Europa dell'Est e centrale è inevitabilmente proseguito con discontinuità rispetto a paesi come USA e Regno Unito; ma nessuno di questi paesi ha completamente interrotto con il proprio passato e le influenze del periodo pre-comunista e comunista permangono tuttora.

La contabilità dei paesi europei orientali aveva molte similitudini con la Germania. In assenza di mercati di capitali, l'enfasi era posta sulla protezione dei creditori e sulla "tax collection" e veniva preferito l'uso di un piano dei conti nazionale (tutto l'Est europeo, ad esempio, fu costretto ad adottare il piano dei conti tedesco durante la seconda guerra mondiale ed il piano dei conti russo alla fine del conflitto)<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> C. NOBES e R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall – IX Ed. (2006)

Nel periodo comunista, il principale obiettivo dei sistemi contabili era la previsione finanziaria, nel piano di una pianificazione nazionale; non era in ogni caso previsto il concetto di rappresentazione fedele, veritiera e corretta.

La contabilità e la revisione in queste economie così chiuse non si sono pertanto sviluppate e anche la professione contabile non ha potuto pervenire a elevati livelli di professionalità.

La transizione a un mercato aperto, dopo il collasso dell'economia comunista nell'Europa centrale ed orientale, ebbe importanti implicazioni nelle pratiche contabili, che da strumento dello Stato divennero uno strumento a disposizione dell'economia.

Il Ministero delle Finanze acquisì in questi paesi un ruolo fondamentale nelle riforme economiche riflettendo la necessità di una nuova legislazione contabile e fiscale in accordo con le Direttive Europee.

Lo IASB ha tentato di influenzare molto le riforme dei paesi post-comunisti, ma diversi stati hanno effettuato scelte differenti sulla scia delle influenze politiche interne, come di potrà rilevare nell'analisi che segue.

#### **A) *Russia***

Le riforme sono state più lente in Russia, dove la corruzione era molto diffusa. Alcuni aspetti della contabilità russa, sia comunista che pre-comunista, perdurano tuttora, nonostante l'adozione degli IAS/IFRS almeno per i bilanci consolidati e le società quotate. Un secondo ostacolo alla riforma russa era lo stretto legame tra il bilancio e la fiscalità: fu infatti necessario riformare anche tutta la legislazione fiscale separando le due contabilità e complicando così le regole. E sebbene la Russia non sia ancora uno Stato membro dell'Unione Europea, gli IAS/IFRS vengono adottati dalle società per facilitare la raccolta di fondi europei ed americani.

L'adozione dei principi contabili internazionali anche da parte del settore bancario ha permesso alla Russia di entrare a far parte della World Trade Organization WTO<sup>42</sup>. Ad oggi le regole di redazione del bilancio per gli istituti di credito russi sono ancora principalmente determinate dalla legislazione russa, dalla normativa della Banca Centrale Russa e dal Ministero delle Finanze. Anche in questo settore, per raggiungere una completa transizione agli IAS/IFRS bisognerà implementare una riforma della legislazione civile e fiscale.

---

<sup>42</sup> V.V. Kachalin, *Prospects of transition of the Russian banking sector to International Accounting Standards*, in R. McGEE, *Accounting reform in transition and developing economies*, Springer (2009).

Ancora prima di entrare a far parte dell'Unione Europea, molti paesi dell'Europa centrale ed orientale hanno attuato una serie di riforme legislative in ambito contabile ed economico per allinearsi alle Direttive e ai Regolamenti europei e agli IAS/IFRS<sup>43</sup>.

### **B) Croazia**

In Croazia, nonostante l'adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali, le difficoltà connesse alla loro implementazione rimangono rilevanti e possono essere individuate come segue:

- difficoltà connesse alla legislazione esistente;
- difficoltà connesse alla struttura e ai contenuti degli IAS/IFRS;
- difficoltà connesse ai mercati finanziari poco sviluppati;
- difficoltà connesse all'insufficiente esperienza dei pochi esperti del settore.

### **C) Repubblica Ceca**

Nella Repubblica Ceca, il primo Accounting Act venne approvato in Parlamento nel 1991 dando inizio al processo di transizione da un'economia controllata centralmente ad un'economia di mercato. L'annessione all'Unione Europea nel 2004 ha dato poi una forte spinta per una serie di riforme del sistema contabile ceco. L'ultimo trentennio può essere suddiviso in tre fasi<sup>44</sup>:

- primo periodo (dal 1991 al 2002) durante il quale la contabilità e il bilancio erano subordinati alle richieste di un sistema pianificato centralmente. Per la tenuta della contabilità era richiesta l'adozione di un piano dei conti prestabilito e non si contemplava l'analisi della posizione finanziaria della società. Il Ministero delle Finanze emise, in aggiunta all'Accounting Act, una guida obbligatoria dettagliata la cui adozione era richiesta soprattutto per quanto riguarda l'ambito fiscale: essa riguardava da un lato l'introduzione di un piano dei conti differenziato per tipologia di impresa, della contabilità tenuta secondo il metodo della partita doppia e dall'altro la specificazione della struttura e dei contenuti del bilancio e della nota integrativa;
- secondo periodo (2003) durante il quale la struttura della regolamentazione contabile fu provvisoria, in attesa di adottare gli standards nazionali (che sostituirono la guida del Ministero delle Finanze) e di entrare a far parte dell'Unione Europea;

---

<sup>43</sup> Alcuni esempi di queste riforme sono i decreti del 2001 e del 2003 nella Repubblica Ceca e l'Accounting Act del 2000 in Polonia. Negli stessi anni in Bulgaria e Croazia tutte le società (quotate e non quotate) si stavano già muovendo per un adeguamento agli IAS/IFRS. - C. NOBES e R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall – IX Ed. (2006).

<sup>44</sup> M. Zàrovà, *Accounting reform in the Czech Republic*, in R. McGEE, *Accounting reform in transition and developing economies*, Springer (2009).



- terzo periodo (dal 2003 ad oggi) durante il quale si completarono i cambiamenti iniziati negli anni precedenti. Dal 2004 entrarono definitivamente in vigore tre livelli di regolamentazione contabile: l'Accounting Act, e decreti del Ministero delle Finanze e gli Standards nazionali.

Ad oggi nella Repubblica Ceca, l'adozione degli IAS/IFRS è obbligatoria solo per le società quotate mentre per le società non quotate e le piccole e medie imprese è prevista la possibilità di scelta tra l'adozione dei principi contabili internazionali e quelli nazionali.

#### ***D) Estonia***

Durante il suo primo periodo di indipendenza (tra il 1918 e il 1940) il diritto commerciale russo regolava tutte le aree di attività dell'Estonia, compresa contabilità e la tassazione. Con l'individuazione di una qualsiasi transazione illegale era possibile dichiarare il fallimento della società e applicare pesanti sanzioni<sup>45</sup>.

Anche il sistema contabile applicato era quello sovietico e il primo step sulla via del cambiamento si verificò nel 1990 anche se l'Estonia rimaneva, seppur contraria, una repubblica appartenente all'ex URSS. In quell'anno il governo nazionale adottò la Regulation of Accounting che fu di notevole rilievo in quanto rappresentò la prima misura adottata fra gli stati dell'URSS e che segnò un distacco dall'evoluzione contabile sovietica. Esso fu inoltre il provvedimento che rappresentò il passaggio verso un'economia di mercato.

La Regulation of Accounting introdusse una serie di nuovi concetti e principi contabili, nuovi termini e nuovi prospetti contabili fra cui lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e le società pubbliche vennero privatizzate.

Nel 1993 venne abbandonato il piano dei conti russo e venne lasciata libertà alle imprese di strutturare un proprio piano dei conti che si adeguasse alle loro esigenze. Nel 1995 il First Accounting Act e nel 2002 il Second Accounting Act introdussero, per la redazione del bilancio e la tenuta della contabilità i principi contabili nazionali (Estonian GAAP) e i principi contabili internazionali (da adottare in accordo con quanto previsto dalla IV e VII Direttiva)<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> J. Alver e L. Alver, *Development of accounting and implementation of International financial reporting standards in Estonia*, in R. McGEE, *Accounting reform in transition and developing economies*, Springer (2009).

<sup>46</sup> L'Estonia fu il primo paese europeo ad allineare con interventi legislativi i propri principi contabili nazionali con i principi contabili internazionali, stabilendo anche che i nuovi Estonian GAAP dovevano essere basati sulle interpretazioni e le raccomandazioni promulgate dallo IASC - J. Alver e L. Alver, *Development of accounting and implementation of International financial reporting standards in Estonia*, in R. McGEE, *Accounting reform in transition and developing economies*, Springer (2009).

## 2.7. I PRINCIPI CONTABILI IN ASIA

In questo paragrafo sono prese in considerazione le due più importanti economie asiatiche: la Cina e il Giappone, dove lo IASB ha svolto negli ultimi anni un ruolo determinante per lo sviluppo e per l'armonizzazione dei principi contabili nazionali con gli IAS/IFRS.

L'adeguamento agli IAS/IFRS è sicuramente più all'avanguardia in Giappone che in Cina e questo principalmente per due motivi:

- una maggior diffusione delle quotazioni di società giapponesi sui mercati esteri rispetto a quella delle società cinesi;
- lo sviluppo regolare del sistema contabile giapponese fin dalle fine del 1800 con un impulso decisivo dopo la seconda guerra mondiale; diversamente il sistema contabile cinese si diffonde solo a partire dagli anni '90 del XX secolo.

### A) Giappone

Come già accennato, il sistema contabile giapponese si sviluppa già a partire dalla fine del XIX secolo con l'introduzione del Codice di Commercio per effetto del processo di industrializzazione. Fino alla fine della seconda guerra mondiale però l'economia giapponese era sotto il controllo di un ristretto numero di consorzi<sup>47</sup> di carattere politico ed economico che coinvolgevano principalmente banche e famiglie di nobili.

La svolta economica si ha alla fine del conflitto mondiale, quando il Giappone diventa una delle maggiori potenze economiche. Il mercato dei capitali raggiunge negli anni '90 dimensioni ben superiori rispetto sia a quello degli Stati Uniti che a quello della Gran Bretagna.

Alla fine di questo decennio il mercato deve fronteggiare una drammatica caduta delle quotazioni, obbligando il governo a intervenire con una riorganizzazione del sistema bancario e ad un'apertura verso i mercati esteri con notevoli conseguenze sul sistema contabile nazionale.

Sebbene il ricorso al mercato dei capitali sia abbastanza diffuso, le società hanno preferito comunque ricorrere a prestiti e finanziamenti grazie ai quali le banche hanno avuto un ruolo di primaria importanza, diventando spesso l'azionista di riferimento. In questa situazione è evidente che le banche, che giovano di un accesso diretto alle informazioni, non prestano particolare attenzione ai documenti di bilancio e di reporting che sono rivolti agli investitori esterni.

Le fonti normative da cui oggi deriva l'influenza dello stato sul sistema contabile e societario sono principalmente tre:

---

<sup>47</sup> Questi consorzi, chiamati *Zaibatsu*, sono stati oggi sostituiti da gruppi informali di controllo detti *Keiretsu* che, insieme alle banche, esercitano ancora una certa influenza a livello economico - C. NOBES e R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall – IX Ed. (2006).

- il Codice di Commercio, influenzato principalmente dal codice tedesco, esso è gestito dal Ministero della Giustizia che, avendo basi legislative anziché contabili, pone l'enfasi non solo sulla tutela degli azionisti, ma anche sulla tutela dei creditori: è infatti prevista per le attività una valutazione prudenziale;

- la normativa bancaria e della Borsa, gestita dal Ministero delle Finanze fino al 2000, è oggi passata alla Financial Services Agency (FSA). Per la stesura della normativa e in fase di introduzione del nuovo sistema giapponese, il modello preso a riferimento fu quello statunitense;

- la normativa fiscale: come in molti paesi europei la normativa fiscale non segue la normativa civilistica e alcuni costi sono non deducibili dal punto di vista fiscale. Spesso le società preferiscono una contabilità che massimizzi il beneficio fiscale, piuttosto che una corretta rappresentazione di quella che è la realtà economica.

L'Ordine dei Commercialisti è stato istituito solo nel 1948 e ha circa 14.000 iscritti: le origini sono quindi molto recenti paragonate a quelle degli ordini europei e americani. Va inoltre sottolineato che i commercialisti non occupano posizioni di rilievo nell'industria e nel commercio e hanno quindi poca influenza nelle fasi di redazione dei bilanci.

Nel 2001 venne istituita la Financial Accounting Standards Foundation con un duplice scopo: da un lato l'organizzazione doveva iniziare un processo di collaborazione con lo IASB per l'adeguamento ai principi contabili internazionali e dall'altro lato trasferire le regole di redazione del bilancio utilizzate nel settore pubblico anche al settore privato.

La specifica normativa che disciplina la forma e il contenuto del bilancio è la *Regulations Concerning the Balance Sheet, Income Statements, Business Report and Supporting Schedules of Joint Stock Corporations*, emessa per la prima volta nel 1963 e riformata poi nel 1982.

L'ostacolo maggiore nella lettura di un bilancio di una società giapponese rimane però la lingua. Le società infatti non sono generalmente obbligate a redigere il bilancio in altre lingue. Solo alcune, come ad esempio quelle quotate sui mercati esteri, utilizzano una seconda lingua: per lo più l'inglese<sup>48</sup>.

Nella tabella seguente<sup>49</sup> sono illustrate le principali differenze dei principi contabili giapponesi con gli IAS/IFRS.

---

<sup>48</sup> La SEC, negli Stati Uniti, obbliga infatti tutte le società quotate sul mercato statunitense a redigere il bilancio in inglese. - C. NOBES e R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall – IX Ed. (2006).

<sup>49</sup> C. NOBES e R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall – IX Ed. (2006).

	<b>Principi giapponesi</b>	<b>IAS/IFRS</b>
Leasing	Non capitalizzato	Capitalizzato
Magazzino	Può essere valutato al costo, è permesso il LIFO	Minore tra costo e valore netto di realizzo; non è permesso il LIFO
Contratti di costruzione dove l'outcome può essere misurato in modo attendibile	E' possibile usare il metodo del contratto completato	Percentuale di completamento
Goodwill	Ammortizzato	Impairment test annualmente
Obbligazioni convertibili	Trattate come i debiti	Distinzione tra debito e patrimonio netto
Voci straordinarie	Hanno ampia definizione	Non sono permesse

Nel 2005 lo IASB e l'Accounting Standards Board of Japan hanno annunciato un progetto di convergenza per la rimozione di queste differenze.

Le società giapponesi quotate che soddisfano certi criteri possono utilizzare i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato per il esercizi chiusi a partire dal 31 marzo 2010.

### ***B) Cina***

Lo sviluppo contabile cinese è stato guidato da un'imponente riforma economica (seppur non accompagnata da una radicale riforma politica) iniziata dopo la Rivoluzione Culturale degli anni '70.

Il sistema contabile cinese era basato sull'uniformità della contabilità, fondato sul modello russo. Come in molti altri paesi la Riforma del 1992, attuata dal Ministro delle Finanze con quattro documenti, aveva lo scopo di attirare i capitale stranieri.

Il documenti intitolato "Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE), entrato in vigore nel 1993 imponeva alcune regole di base, tra cui l'obbligatorietà dell'uso della partita doppia e di un piano dei conti dettagliato a livello nazionale.

A differenza degli US GAAP e degli IAS/IFRS, il Framework dei principi contabili cinesi non identifica in modo specifico lo scopo dei documenti di bilancio e i loro utilizzatori. Visto però il ruolo dello Stato nel sistema economico e politico del Paese è facile immaginare che esso sia annoverato come uno dei più importanti utilizzatori di bilancio. Anche in Cina, data la differente disciplina fiscale, il principale obiettivo della contabilità è la determinazione dell'imponibile fiscale. Il principio della sostanza sulla forma non è riconosciuto e l'attendibilità ha la precedenza sulla significatività.

E' importante sottolineare che il quadro di riferimento cinese è piuttosto diverso da quello dei principi contabili internazionali. Gli standards infatti sono redatti dal Ministero che controlla anche l'Ordine dei Commercialisti cinesi (CICPA – Chinese Institute of Certified Public Accountants).

Dopo il riordino del 1992, la Banca Mondiale concesse un prestito di 2.6 milioni di dollari per aiutare il Ministero delle Finanze nella riforma della professione contabile e per l'estensione dei principi contabili.

La Cina si è unita allo IASC nel 1997 e nel 1999 l'emissione dell'Accounting Law aveva lo scopo di proteggere gli investitori. Sulla scia di questo, lo State Council, organo amministrativo e legislativo del Congresso Nazionale, ha pubblicato il Financial Accounting and Reporting Rules (FARR) con lo scopo di aggiornare il vecchio Framework avvicinandosi al quadro di riferimento dello IASC.

Dal 2005 sono disponibili dei principi contabili ad hoc per le piccole imprese e per quelle non quotate, che hanno semplificato molto le regole.

Analizzando i bilanci delle società cinesi quotate sul mercato di Honk Hong redatti con gli IAS/IFRS e paragonandoli con i corrispondenti bilanci redatti con i principi contabili cinesi si nota come le differenze siano poco significative e legate soprattutto alla conversione dei valori. Risultano invece più significative le regole cinesi rispetto ai principi statunitensi.

Le principali differenze con gli IAS/IFRS, che comunque sono in fase di azzeramento, riguardano le seguenti regole cinesi<sup>50</sup>:

- le attività materiali e immateriali non possono essere valutate al costo;
- alcune controllate con attività dissimile dal gruppo possono essere escluse dall'area di consolidamento;
- le attività identificabili in una business combination sono generalmente consolidate al valore contabile e non al fair value;
- l'avviamento è ammortizzato;
- le joint venture sono consolidate con il metodo proporzionale;
- i costi di sviluppo non sono capitalizzati ma spesi a conto economico;
- gli interessi maturati sui contratti di costruzione devono essere capitalizzati.

---

<sup>50</sup> C. NOBES e R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall – IX Ed. (2006).

# 3. ANALISI COMPARATIVA DEI FRAMEWORK E DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO IAS/IFRS E US GAAP<sup>1</sup>

## 3.1. IL CONCEPTUAL FRAMEWORK IASB

Il modello<sup>2</sup> di bilancio IASB è caratterizzato da soluzioni innovative in merito alla rilevazione, valutazione e rappresentazione dei fenomeni aziendali. È infatti evidente che gli IAS-IFRS spingono le imprese ad esprimere le proprie performance contabili con valori più prossimi a quelli di mercato diversamente da quanto avviene con le regole nazionali<sup>3</sup>. Il Framework occupa una posizione sovraordinata rispetto agli specifici principi contabili nell'ambito di un modello quantitativo di rappresentazione delle performance aziendali.

Il Framework<sup>4</sup>, o quadro di riferimento dei principi contabili internazionali, non è un vero e proprio principio contabile applicabile ma, mentre non può essere utilizzato per giustificare deroghe

---

<sup>1</sup> Il 28 settembre 2010 è stato annunciato dallo IASB e dal FASB il completamento della prima fase del progetto di sviluppo di un Framework accettato da entrambi i Boards, il cui obiettivo è la creazione di standards contabili internazionali convergenti e consistenti. Lo IASB ha pertanto rivisto alcune parti del Framework già esistente, mentre il FASB ha emesso il Concepts Statement n.8 che sostituisce i già esistenti 1 e 2. Nella trattazione le novità introdotte dalla realizzazione di questa prima fase del progetto non sono espone.

<sup>2</sup> Il termine modello riferito al bilancio vuole sottolineare come questo documento offra una rappresentazione semplificata della realtà aziendale, che può variare in base alle convenzioni poste a base della sua redazione, delle quali tutti i soggetti interessati dovrebbero avere conoscenza condividendone la validità e l'utilità. Il bilancio IFRS favorisce un set di convenzioni differenti da quello sul quale si regge il bilancio italiano. - A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

<sup>3</sup> La comunità finanziaria da tempo evidenzia i divari esistenti tra i valori di mercato e quelli contabili delle imprese, tanto da richiedere l'impiego di soluzioni che comportino un ricorso a criteri di valutazione più arditi del costo storico - A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

<sup>4</sup> Il Conceptual Framework IASB, recepito nell'aprile del 2001 e modificato nel 2009, si colloca in un documento più ampio della Commissione delle Comunità Europee del 2003 intitolato "Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati".

ai principi approvati, può essere usato per interpretare e applicare i principi esistenti. Inoltre il Framework ha l'obiettivo di affiancare lo IASB e gli altri organi che stabiliscono i principi contabili nello sviluppo di nuovi principi e nell'attuazione dei progetti di convergenza dei principi nazionali e internazionali.

Nel caso in cui vi sia un conflitto tra il quadro sistematico e un principio contabile internazionale, le disposizioni del principio hanno prevalenza su quelle del Framework.

Con il Framework lo IASB ha definito le basi per un processo di formazione ordinato dei principi contabili. Imitando l'esperienza del FASB, lo IASB ha individuato dapprima alcune preposizioni di carattere generale garantendo in questo modo la presenza di un orientamento comune. A tal proposito, poiché l'introduzione del Framework è avvenuta in data successiva rispetto all'emanazione di molti principi contabili, lo IASB è stato costretto ad una difficile opera di rivisitazione, che in alcuni casi ha comportato modifiche sostanziali.

La teoria delle valutazioni di bilancio che traspare dal Framework si presenta articolata su più livelli tra loro correlati, in maniera da fornire un indirizzo abbastanza vincolante al processo di formazione che restringa la discrezionalità degli amministratori in sede di redazione del bilancio. A tal proposito è possibile individuare nel quadro di riferimento IASB quattro parti principali:

- obiettivi del bilancio;
- caratteristiche qualitative che determinano l'utilità delle informazioni contenute nei bilanci;
- definizione, contabilizzazione e valutazione degli elementi che costituiscono i prospetti contabili;
- concetti di capitale e conservazione del capitale.

Nel loro complesso le risposte fornite a queste tematiche idealizzano la parte superiore di un modello teorico di bilancio: il posizionamento di questi argomenti non è affatto casuale, dovendosi necessariamente osservare una precisa gerarchia. Non è infatti casuale il fatto che lo IASB si sia preoccupato di delineare prima di tutto le finalità del bilancio e che abbia fatto seguire la fase di identificazione delle caratteristiche qualitative.

Non bisogna però dimenticare che, nonostante il Framework sia stato all'origine di sensibili miglioramenti nella qualità dei principi contabili, non sono mancate situazioni in cui lo IASB ha preferito non osservare quanto dettato dal quadro di riferimento. Ciò è probabilmente da attribuire alla portata limitata che lo IASB riconosce al Framework e tale osservazione è forse intrinseca al modello contabile IAS-IFRS e originata dal ritardo con il quale si è deciso di dare esecuzione al

progetto del quadro di riferimento<sup>5</sup>. Secondo alcuni addirittura quanto accaduto era inevitabile, in quanto il tentativo di garantire nella formazione dei principi contabili la piena osservanza di un quadro di riferimento sarebbe quasi impossibile soprattutto se le disposizioni generali che lo compongono presentano carattere vincolante<sup>6</sup>.

Il quadro sistematico prende in considerazione i bilanci redatti per scopi generali, compreso il bilancio consolidato, che vengono redatti almeno una volta all'anno per le esigenze informative degli utilizzatori di questo documento, tenendo presente il fatto che non tutti gli utilizzatori possono richiedere informazioni aggiuntive: il bilancio dovrà quindi essere redatto tenendo conto anche delle loro esigenze. Tra gli utilizzatori del bilancio si possono ricordare investitori, dipendenti, finanziatori, fornitori, clienti, stati ed enti pubblici. Nonostante la varietà di questi attori è possibile individuare alcune esigenze comuni: poiché gli investitori sono i fornitori del capitale di rischio all'impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori di bilancio. La rilevanza delle conseguenze economiche e i soggetti dalle quali derivano, rappresentano le cause che possono portare a preferire specifici trattamenti contabili, anche se non in linea con quanto dettato nel Framework.

Una questione sollevata negli ultimi tempi è se il Framework debba essere riferito solamente ai prospetti contabili e alle note illustrative o anche a tutte le altre forme di comunicazione a carattere volontario la cui pubblicazione è sempre più diffusa. L'insieme di prospetti informativi allargati, comprensivo di documenti sia obbligatori che volontari è noto con il termine "Financial Reporting"<sup>7</sup> il quale, oltre al tradizionale bilancio, comprende prospetti di vario genere riguardanti ad esempio il capitale intellettuale, l'informativa sociale e ambientale, il rischio di impresa, ecc<sup>8</sup>. Questo allargamento dell'informativa esterna si accompagna a numerosi problemi, primo fra tutti l'assenza e la difficoltà di un'efficace regolamentazione delle valutazioni non economico – finanziarie. Anche in questo ambito si sta tentando un'opera di standardizzazione; in ogni caso allo stato attuale il Framework sembrerebbe rivolto essenzialmente ai prospetti di bilancio ed alle note di

---

<sup>5</sup> Di Pietra, nel commentare il Framework, sostiene: "Con tale scelta si è tentato di introdurre un tipico strumento di derivazione metodologica deduttiva su una struttura originaria esplicitamente induttiva" – DI PIETRA R., *Comportamenti – La comunicazione dei comportamenti aziendali mediante i dati contabili*, Cedam (2005).

<sup>6</sup> Risultano a tal proposito attuali le osservazioni di Amaduzzi sul bilancio quale risultato dei conflitti di interesse e dell'equilibrio di poteri esistenti fra i diversi soggetti portatori di interessi specifici – AMADUZZI A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Cacucci (1949).

<sup>7</sup> La definizione di Financial Reporting è data dal FASB, e ripresa dallo IASB, che scrive: "Financial reporting includes not only financial statements but also other means of communicating information that relates, directly or indirectly, to the information provided by the accounting system. Management may communicate information to those outside an enterprise by means of financial reporting other than formal financial statements either because the information is required to be disclosure by authoritative pronouncement, regulatory rule, or custom or because management considers it useful to those outside the enterprise and discloses it voluntarily. (...)"

<sup>8</sup> I soli prospetti di bilancio non sembrano più in grado di appagare le conoscenze consuntive e prospettive che convergono dall'esterno verso l'impresa.



accompagnamento, escludendo dal suo ambito di applicazione anche la relazione degli amministratori.

### **3.1.1. LE FINALITA' DEL BILANCIO**

Così come previsto anche dalla normativa nazionale italiana, il bilancio ha la finalità di fornire informazioni riguardanti la situazione patrimoniale – finanziaria, l'andamento economico e i cambiamenti della situazione di un'impresa che siano utili nel processo di decisione economica<sup>9</sup>. Il bilancio mostra inoltre i risultati della gestione affidata agli amministratori ed il rendiconto delle risorse a loro affidate.

Le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio richiedono una stima sulla capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e flussi di cassa, considerando anche i tempi e l'aleatorietà di tali flussi.

Tuttavia le decisioni economiche non prendono in considerazione solo la situazione patrimoniale – finanziaria di un'impresa in quanto questa è influenzata da:

- le risorse economiche a sua disposizione, in quanto l'abilità mostrata nel passato di modificare tali risorse sono utili per prevedere la capacità di generare flussi finanziari o mezzi equivalenti in futuro;
- la struttura finanziaria, le cui informazioni sono utili per prevedere le esigenze di finanziamento, in quale modo i profitti e i flussi finanziari futuri saranno distribuiti tra coloro che hanno interessi nell'impresa e per comprendere quale sia la capacità futura dell'impresa di reperire ulteriori capitali;
- la liquidità e la solvibilità le cui informazioni sono utili per prevedere la capacità dell'impresa di soddisfare i propri impegni finanziari alla scadenza;
- la capacità di adattarsi ai cambiamenti del settore in cui opera, le cui informazioni sono utili per prevedere la possibilità che l'impresa generi flussi finanziari impiegando le risorse a disposizione e per formulare un giudizio in merito all'efficacia con la quale l'impresa può impiegare risorse aggiuntive.

Tutte queste informazioni vengono fornite agli utilizzatori tramite il prospetto di stato patrimoniale, il prospetto di conto economico e appositi prospetti aggiuntivi. Il bilancio contiene

---

<sup>9</sup> Il bilancio, nella normativa nazionale, è frequentemente descritto come una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale – finanziaria, dell'andamento economico e dei cambiamenti della situazione patrimoniale – finanziaria di un'impresa. Anche se il Framework non specifica direttamente questi concetti, l'applicazione delle caratteristiche qualitative di seguito illustrate e dei principi contabili appropriati normalmente si concretizza in un bilancio generalmente inteso come una rappresentazione veritiera e corretta o una presentazione attendibile di tali informazioni.

infatti note illustrative e prospetti supplementari che forniscono informazioni rilevanti sugli elementi contenuti nei prospetti contabili, sui rischi e le incertezze che influenzano l'impresa e sulle risorse e gli impegni che non sono stati oggetto di rilevazione contabile.

Per riuscire nell'intento che si propone, il bilancio è redatto secondo il principio della contabilizzazione per competenza, secondo il quale l'effetto di eventi e operazioni è contabilizzato quando essi si verificano e non quando si manifestano gli incassi e pagamenti correlati. Un bilancio così redatto presenta non solo incassi e pagamenti di operazioni già avvenute, ma anche obbligazioni ad effettuare pagamenti e diritti a riceverne. La competenza economica permette infatti di identificare il momento dal quale far scaturire l'iscrizione dei ricavi attraverso cui giungere alla determinazione dei rispettivi costi<sup>10</sup>.

Un secondo principio fondamentale che il bilancio rispetta è quello della continuità aziendale (o going concern) con il quale si assume per definizione che l'impresa è in funzionamento e che continuerà la sua attività nel prevedibile futuro. È quindi possibile supporre che l'impresa non abbia intenzione né bisogno di liquidare né ridurre il livello della propria operatività; in questa ipotesi infatti il bilancio dovrebbe essere redatto secondo diversi criteri. La continuità aziendale si pone quindi come carattere dell'impresa, intesa come istituto economico atto a perdurare nel tempo. Secondo alcuni autori non è pensabile quindi assumerne la dipendenza dalla finalità, considerato che la sua mancanza si ripercuoterebbe sulla finalità stessa e su tutti gli altri principi generali privandoli di significato<sup>11</sup>.

Ad ogni modo lo IASB presuppone il normale funzionamento dell'azienda, raccomandando al management tutte le volte in cui deve redigere il bilancio di valutare se essa sarà in grado di mantenere quella condizione. Solo se il management voglia liquidare l'azienda o interrompere l'attività dovrà redigere il bilancio con criteri straordinari.

### **3.1.2. LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

Dopo l'illustrazione delle finalità di bilancio, lo IASB ne definisce le cosiddette caratteristiche qualitative: si tratta di requisiti che le informazioni contenute nel bilancio devono soddisfare per far sì che il documento sia effettivamente utile ai suoi utilizzatori, indirizzandoli

---

<sup>10</sup> Le soluzioni al riguardo avanzate dalla dottrina e dalla pratica sono molte, al punto da poter individuare diverse accezioni di competenza economica, ciascuna delle quali rappresenta il frutto dell'ambiente economico cui il bilancio è chiamato a veicolare le informazioni. - A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

<sup>11</sup> SANNINO G., *Framework in A.A. V.V., Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

verso scelte economiche corrette. La funzione di queste caratteristiche è infatti quella di definire meglio la finalità del bilancio precedentemente definita.

Le caratteristiche qualitative individuate dallo IASB occupano una posizione intermedia tra la finalità e gli elementi costitutivi del bilancio e a loro volta si distinguono in caratteristiche di I e di II livello, come illustrato nella Figura 6<sup>12</sup>.




Figura 6 - Le caratteristiche qualitative del bilancio secondo il Framework IASB

Al primo livello figurano la comprensibilità, la significatività, l'attendibilità e la comparabilità; le caratteristiche di secondo livello sono invece attribuibili solo alla significatività (rilevanza) e all'attendibilità (rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, neutralità, prudenza e completezza). La funzione delle caratteristiche di secondo livello è di meglio definire la significatività e l'attendibilità, specificando quali attributi esse devono possedere.

### **Comprensibilità**

L'informazione di bilancio deve essere comprensibile dai suoi utilizzatori, lasciando trasparire nella maniera più chiara possibile l'attitudine dell'impresa a generare flussi di cassa in futuro. Questo però non significa che informazioni particolarmente complesse debbano essere omesse dal bilancio, altrimenti esso si rivelerebbe di scarsa significatività per gli utilizzatori, con la possibilità di fuorviare i processi decisionali. Lo IASB presuppone che gli utilizzatori del bilancio abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività commerciale ed economica e degli aspetti contabili.

<sup>12</sup> A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

Secondo Di Pietra, la comprensibilità deve anche consentire “la piena coscienza dei processi di valutazione che hanno condotto alla formazione delle grandezze aziendali”<sup>13</sup>.

### ***Significatività***

Per essere considerata utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative riguardanti il processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione è infatti considerata significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri: in questo contesto si fa quindi riferimento alla natura dell’informazione e non alla sua dimensione quantitativa.

In altri casi invece l’informazione è significativa solo se è rilevante, cioè quando essa supera quantitativamente una certa soglia. Lo IASB precisa poi che la rilevanza non costituisce una caratteristica qualitativa primaria dell’informazione di bilancio ma fornisce un limite oltre il quale diviene significativa, la cui individuazione, non espressamente definita dal Framework, è completamente rimessa al redattore del bilancio.

Nel caso in cui un’informazione fosse poco significativa, questo non autorizza ad escluderla dal bilancio, a meno che essa non sia priva dei requisiti che lo IASB identifica per la sua iscrizione nel Framework.

### ***Attendibilità***

L’attendibilità implica che l’informazione sia priva di errori e distorsioni rilevanti e che gli utilizzatori possano far affidamento su di essa come presentazione attendibile di ciò che intende rappresentare o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti. L’informazione può essere significativa, ma talmente inattendibile che la sua rilevazione può essere potenzialmente ingannevole.

Con lo scopo di precisare quando un’informazione può essere considerata attendibile, lo IASB subordina la presenza di questa qualità alla contemporanea sussistenza di cinque requisiti (le caratteristiche qualitative di secondo livello): rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza.

In primo luogo l’attendibilità presuppone una rappresentazione fedele degli accadimenti aziendali. La maggior parte delle informazioni finanziarie corre il rischio di non fornire una presentazione completamente attendibile non a causa di distorsioni volute, ma per difficoltà intrinseche nell’identificazione delle operazioni e degli eventi che devono essere valutati o nell’applicazione dei criteri valutativi ed espositivi in grado di fornire messaggi corrispondenti agli

---

<sup>13</sup> DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Cedam (2002).

eventi in oggetto. Gli elementi che compongono il bilancio possono infatti assumere diversi valori, tutti ugualmente validi, in rapporto alle molteplici finalità che gli possono essere state attribuite. L'espressione di un giudizio di attendibilità sul bilancio presuppone quindi che il soggetto che lo deve esprimere sia ben a conoscenza della finalità del bilancio stesso.

In secondo luogo le operazioni e gli eventi rappresentati in bilancio devono essere rilevati conformemente alla loro sostanza economica e non solamente in relazione alla loro forma legale. I casi in cui i due aspetti entrano in conflitto sono molteplici: leasing finanziario, operazioni di pronti contro termine, vendite con patto di riacquisto, ecc. L'osservanza di questa caratteristica presuppone un'analisi approfondita da parte dei redattori di bilancio delle operazioni effettuate e degli effetti che le stesse determinano tra i soggetti contraenti.

La terza caratteristica di secondo livello dell'attendibilità è la neutralità: non è considerata neutrale quell'informazione selezionata, elaborata, distorta e presentata con lo scopo di influenzare il processo decisionale o di giudizio al fine di ottenere un predeterminato risultato o esito. La dottrina evidenzia che, sotto un profilo operativo, la neutralità presuppone l'identificazione tra gli utilizzatori di comuni esigenze conoscitive verso le quali orientare il bilancio in modo da evitare che questo documento possa privilegiare alcuni a scapito di altri. Secondo lo IASB alcune conoscenze degli investitori, le cosiddette *cash generating ability*, rispondono a questi requisiti cosicché la loro soddisfazione comporta automaticamente il soddisfacimento delle esigenze avvertite anche da altri soggetti<sup>14</sup>.

L'informazione di bilancio inoltre è ritenuta attendibile se presenta anche la caratteristica della prudenza. I redattori del bilancio si trovano a confrontarsi con eventi e circostanze caratterizzati dall'incertezza. Queste incertezze sono rilevate tramite la specificazione della loro natura e misura e tramite l'esercizio della prudenza nella preparazione del bilancio. Secondo lo IASB la prudenza consiste nell'impiego di un certo grado di cautela nell'esercizio dei giudizi necessari per effettuare una stima in condizione di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non risultino sovrastimati e le passività o i costi non risultino sottostimati. La prudenza può però assumere caratteri diversi in ambito internazionale in quanto influenzata dalle condizioni che sussistono negli specifici contesti. Nel Framework però la prudenza assume un'importanza di secondo piano, contrariamente a quanto avviene nel nostro paese, e non si estrinseca in nessuna regola comportamentale. L'uso della prudenza è quindi lasciato nelle mani del redattore del bilancio, con la sola limitazione che nel far ciò, egli non deve dar origine a spiacevoli conseguenze valutative sulle poste dell'attivo e del passivo. Bisogna poi precisare che il corretto impiego della prudenza non consente la creazione di riserve occulte o eccessivi accantonamenti, la sottostima

---

<sup>14</sup> A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

deliberata di attività o di ricavi o la sovrastima deliberata di passività o costi che altrimenti implicherebbero la neutralità e quindi l'attendibilità del bilancio.

La prudenza fornisce in sostanza ai redattori del bilancio un indispensabile orientamento per la selezione degli accrescimenti patrimoniali e dei relativi ricavi che si decide di contabilizzare in via anticipata rispetto al momento dello scambio. Questa caratteristica qualitativa ha perciò una notevole influenza sulla competenza economica al punto che l'accrescimento patrimoniale riconosciuto non concorre alla formazione del reddito dell'esercizio ma viene allocato nel patrimonio netto in attesa di realizzo.

È possibile che questo caso sia da ricondurre alla destinazione riservata ai beni oggetto di valutazione nell'ambito della combinazione produttiva aziendale; laddove il management si sia approvvigionato con lo scopo di sfruttarne il valore nel tempo, i prezzi rilevati nei mercati attivi alla data del bilancio sono certo più significativi, senza perdere affidabilità, rispetto ai valori storici<sup>15</sup>.

Per questi e per altri motivi lo IASB ha recentemente completato il progetto del comprehensive income<sup>16</sup>, con il quale si è provveduto ad allargare il contenuto e a modificare la struttura del conto economico, accogliendo in questo prospetto tutti gli accrescimenti patrimoniali che si sono determinati nel corso dell'esercizio, dando separata evidenza di quelli che in precedenza trovavano collocazione nelle poste di patrimonio netto.

L'ultima caratteristica che completa il quadro dell'attendibilità è la completezza dell'informazione entro i limiti di rilevanza e di costo. Una omissione infatti può rendere l'informazione falsa o fuorviante e quindi non attendibile o non significativa. In alcuni casi però lo IASB ammette la possibilità di offrire informazioni incomplete: è il caso di informazioni di scarsa rilevanza o che presentano un costo eccessivo rispetto all'utilità offerta agli utilizzatori.

### **Comparabilità**

Secondo quanto stabilito dal Framework, gli utilizzatori devono poter comparare il bilancio di un'impresa sia nel tempo allo scopo di identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale – finanziaria e dell'andamento economico (comparabilità temporale), sia nello spazio con bilanci di altre imprese per valutare le relative situazioni patrimoniali – finanziarie e gli

---

<sup>15</sup> Si pensi ad esempio ai beni immobili non strumentali all'esercizio dell'attività come gli investimenti immobiliari o ai beni di agevole smobilizzo o estinzione. Il vincolo di destinazione impresso ai beni e la facilità con cui è possibile smobilizzarli contribuiscono a rendere più attendibile la variazione patrimoniale accertata e quindi meno aleatorio il ricavo ancora da realizzare, autorizzandolo a concorrere alla formazione del reddito di esercizio. Non vale invece lo stesso per i beni strumentali, per i quali l'assenza frequente di mercati attivi di riferimento e l'impiego congiunto ad altri beni rendono i maggiori valori accertati meno affidabili, anche se non al punto tale da rinviarne la rilevazione al momento dello scambio. - A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

<sup>16</sup> La definizione di questo progetto ha comportato a gennaio 2009 una modifica dello IAS 1 per quanto riguarda i prospetti di bilancio.

andamenti economici (comparabilità spaziale), soprattutto se tali imprese appartengono allo stesso settore. Quest'ultima tipologia di comparabilità, nel caso di imprese simili, può essere indicativa dell'operato dei rispettivi management.

A questo proposito è però necessario fare una ulteriore precisazione: affinché l'utilizzatore possa trarre dei benefici dalla comparazione di due bilanci, è necessario che i criteri di valutazione e di classificazione adottati dai redattori del bilancio siano i medesimi<sup>17</sup>.

La diretta conseguenza di questa osservazione è che gli utilizzatori devono essere informati dei principi contabili impiegati nella preparazione del bilancio, di qualsiasi cambiamento di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti per poter giudicare se eventuali differenze siano da ricondurre a diversi standards utilizzati o a motivazioni diverse.

La comparabilità non deve però influenzare negativamente la qualità delle informazioni e non deve impedire l'introduzione di nuovi principi contabili.

### ***Ostacoli a un'informativa significativa e attendibile***

Il Framework, dopo aver elencato le caratteristiche qualitative delle informazioni, descrive brevemente i possibili ostacoli per un'informativa significativa ed attendibile: la tempestività e l'equilibrio fra benefici e costi.

Informazioni giunte in ritardo possono infatti perdere di significatività: per fornire informazioni tempestivamente può essere necessario riportare l'informazione prima che tutti gli aspetti delle operazioni o degli eventi siano conosciuti, riducendo così l'attendibilità dell'informazione stessa. Viceversa se l'informazione viene riportata solo dopo che tutti gli aspetti siano conosciuti e risulti quindi totalmente attendibile, potrebbe essere di scarsa utilità per gli utilizzatori che nel frattempo hanno dovuto prendere decisioni. È quindi necessario trovare un corretto equilibrio tra significatività e attendibilità.

L'equilibrio fra costi e benefici è un ostacolo onnipresente nell'informativa di bilancio: i benefici derivanti dall'informazione devono essere superiori ai costi necessari per fornirla. Bisogna però in questo caso considerare due aspetti: innanzitutto che i costi non sempre ricadono su quegli utilizzatori che beneficiano dell'informazione; in secondo luogo anche utilizzatori diversi da coloro per cui l'informazione è stata preparata possono fruire dei benefici.

---

<sup>17</sup> Del resto uno dei principali obiettivi della diffusione dei principi contabili internazionali è proprio il miglioramento sulla comparabilità dei bilanci.

### 3.1.3. GLI ELEMENTI DEL BILANCIO

Analizzate le caratteristiche qualitative delle informazioni contenute nel bilancio, il Framework passa a considerare i cosiddetti elementi costitutivi del bilancio. Il quadro di riferimento denomina come elementi del bilancio gli effetti finanziari delle operazioni e degli altri eventi raggruppandoli in classi a seconda delle loro caratteristiche economiche. Più particolarmente gli elementi che riguardano la misurazione della situazione patrimoniale – finanziaria dello stato patrimoniale sono le attività, le passività e il patrimonio netto, mentre gli elementi che riguardano la misurazione dell'andamento del conto economico sono i ricavi e i costi<sup>18</sup>. È importante precisare che per ognuna di queste categorie contabili vengono elencate le caratteristiche distintive specificando però che queste non necessariamente coincidono con le condizioni da accertare per poter procedere con l'iscrizione dei prospetti contabili<sup>19</sup>.

Valutando se un elemento soddisfa la definizione di attività, passività o patrimonio netto dettagliata in seguito, bisogna far attenzione alla sua sostanza sottostante e alla realtà economica e non solamente alla forma giuridica<sup>20</sup>. Inoltre è necessario specificare che uno stato patrimoniale redatto secondo gli attuali IAS-IFRS può anche comprendere elementi che non soddisfano la definizione di attività o passività e non sono esposti come parte del patrimonio netto.

Per quanto riguarda invece l'andamento economico, il Framework indica come suo indicatore l'utile, considerato anche come base di partenza per valutazioni quali la remunerazione del capitale investito o il rapporto di utile per azione. I ricavi e i costi sono gli elementi che permettono la quantificazione dell'utile e la loro rilevazione dipende in parte dai concetti di capitale e di conservazione del capitale usati dall'impresa nella preparazione del bilancio. Come per le attività e le passività, le definizioni date per i ricavi e i costi dal quadro di riferimento identificano i loro aspetti essenziali senza specificare le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte per le loro rilevazione a conto economico. Ricavi e costi possono essere presentati a conto economico in diversi modi che possono fornire informazioni significative per il processo decisionale economico<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> La presentazione degli elementi nello stato patrimoniale e nel conto economico implica un processo di sotto-classificazione: ad esempio attività e passività possono essere classificate per natura o per destinazione allo scopo di meglio presentare le informazioni per i fini decisionali degli utilizzatori.

<sup>19</sup> In sostanza è possibile trovarsi di fronte al caso di una attività che è tale in quanto possiede i necessari requisiti identificativi ma che non può essere inclusa nel prospetto di stato patrimoniale poiché non soddisfa le condizioni di iscrivibilità.

<sup>20</sup> Ad esempio nel leasing finanziario, la sostanza economica e la realtà economica dell'operazione consiste nel fatto che il locatario acquisisce i benefici economici per l'uso dell'attività locata per la maggior parte della sua vita utile e in cambio si impegna a pagare per tale diritto un importo che approssima il fair value dell'attività e i connessi oneri finanziari: il leasing finanziario quindi origina elementi che soddisfano la definizione di attività e passività e che quindi vengono rilevati nello stato patrimoniale.

<sup>21</sup> La distinzione tra elementi di ricavo e di costo e la loro combinazione in differenti modi consente di evidenziare diversi parametri di misurazione dell'andamento economico dell'impresa: margine lordo, utile derivante da attività ordinaria prima delle imposte, utile derivante da attività ordinaria dopo le imposte e l'utile netto d'esercizio (par. 73 Framework).



Nei paragrafi successivi, il Framework definisce in modo più puntuale gli elementi del bilancio.

### **Attività**

Secondo lo IASB un'attività è una risorsa controllata dall'impresa, scaturita da operazioni passate e dalla quale sono attesi benefici economici futuri. Il controllo implica la possibilità per chi lo esercita di fruire dei servizi economici derivanti dalla risorsa, limitandone o escludendone l'accesso a soggetti terzi<sup>22</sup>.

Normalmente l'impresa entra in possesso di un'attività acquistandola da terzi o producendola internamente; in ogni caso però fatti o accadimenti futuri non possono dare origine a un'attività.

Il Framework si preoccupa inoltre di definire cosa si intende per beneficio economico atteso: esso è il potenziale contributo, diretto o indiretto, ai flussi finanziari e mezzi equivalenti che affluiranno all'impresa e che potrà avere sia natura produttiva oppure di convertibilità in denaro. I benefici economici attesi possono affluire all'impresa in diversi modi: dall'utilizzo di un'attività singolarmente o in combinazione con altre attività nella produzione di beni e servizi che saranno poi venduti, dallo scambio con altre attività, dall'estinzione di passività o dalla distribuzione ai proprietari dell'impresa. È evidente quindi che il sostenimento di un costo non è sufficiente a configurare un'attività in quanto non sufficiente a garantire i flussi finanziari che ne potranno derivare. Allo stesso modo non sono elementi sufficienti per definire un'attività la forma fisica<sup>23</sup> e il diritto di proprietà<sup>24</sup>.

Anche nel definire un'attività lo IASB riprende il concetto di attendibilità, ponendolo come requisito indispensabile per l'iscrizione di un'attività a bilancio ed applicabile sia in sede di prima rilevazione sia di valutazione successiva.

### **Passività**

Lo IASB definisce una passività come un elemento derivante da un'obbligazione attuale che scaturisce da eventi o operazioni svolte nel passato e che comporterà per la sua estinzione la rinuncia a risorse incorporanti benefici economici. Le obbligazioni trovano origine nella normale attività commerciale, dagli usi e dall'esigenza di mantenere buone relazioni d'affari o di agire in

---

<sup>22</sup> Spunto di riflessione a proposito può essere l'osservazione dello IASB nello IAS 38 – Attività immateriali in relazione a specifici elementi rappresentati da un "gruppo di dipendenti con particolari competenze e dalla formazione alla quale si assoggetta il personale": in questi due casi non si è in presenza di assets aziendali in quanto l'impresa non possiede un controllo sufficiente sui benefici economici attesi che ne deriveranno - A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

<sup>23</sup> Sono ad esempio considerati attività licenze e diritti d'autore anche se privi di tangibilità.

<sup>24</sup> Si rimanda anche in questo caso all'esempio degli immobili in leasing.

modo corretto. Il Framework precisa infatti che l'unica obbligazione che configura una passività è quella attuale, distinguendo l'impegno futuro: ad esempio la decisione da parte della direzione aziendale di acquisire attività nel futuro non dà di per sé luogo ad una obbligazione attuale e quindi a una passività.

L'estinzione di un'obbligazione attuale implica solitamente la rinuncia da parte dell'impresa a risorse che incorporano benefici economici per soddisfare il credito della controparte, come ad esempio pagamento in contanti, trasferimento di altre attività, fornitura di servizi, sostituzione di tale obbligazione con un'altra obbligazione o trasformazione dell'obbligazione in patrimonio netto.

Questi requisiti, seppure diano luogo a delle passività, non sono ancora sufficienti per consentire l'iscrizione in bilancio, in quanto devono essere soddisfatte anche le seguenti ulteriori caratteristiche:

- deve essere probabile che all'atto della sua estinzione si originerà un flusso in uscita di risorse incorporanti benefici economici;
- il deflusso futuro di risorse è quantificabile in maniera attendibile.

Alcune attività che sono valutate solo con l'uso di un certo grado di stima vengono definite accantonamenti: quando un accantonamento comporta un'obbligazione attuale e soddisfa gli altri elementi della definizione, costituisce una passività anche se l'importo deve essere stimato<sup>25</sup>.

### ***Patrimonio netto***

La prima definizione data dal Framework configura il patrimonio netto come una grandezza residuale corrispondente a quanto resta delle attività dopo aver dedotto le passività. In questa grandezza è possibile individuare delle sottoclassificazioni significative per il processo decisionale degli utilizzatori del bilancio quando indicano restrizioni legali o di altro tipo sulla capacità dell'impresa di distribuire il proprio patrimonio netto.

La creazione di riserve può essere richiesta dallo statuto o da altra disposizione normativa allo scopo di fornire all'impresa e ai suoi creditori una misura aggiuntiva di protezione degli effetti derivanti da eventuali perdite. Gli accantonamenti a tali riserve costituiscono destinazioni di utili e non costi.

La misura del patrimonio netto è strettamente dipendente dai valori attribuiti alle attività e alle passività e dagli apporti dei soci e dagli utili generati dalla gestione che il management ha ritenuto di trattenere internamente per realizzare obiettivi di crescita evitando di chiedere finanziamenti esterni.

---

<sup>25</sup> È questo il caso, ad esempio, degli accantonamenti per pagamenti che devono essere effettuati in base a garanzie esistenti e accantonamenti per coprire indennità pensionistiche - A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

Il patrimonio netto adempie inoltre ad una funzione di garanzia nei confronti dei creditori sociali, in quanto segnala l'importo delle attività che può essere corrisposto ai soci soltanto dopo che sono state estinte tutte le passività; da ciò deriva infatti il termine "capitale di rischio" con il quale il patrimonio netto viene contrassegnato per distinguerlo dal capitale di credito<sup>26</sup>.

### ***Ricavi e costi***

Lo IASB definisce i ricavi, coerentemente con l'approccio patrimoniale del proprio modello contabile, come gli incrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio che possono essere ricondotti a nuove attività oppure ad accrescimenti di valori di attività già esistenti, o ancora in diminuzioni di passività<sup>27</sup>. Anche per i ricavi, l'iscrizione in bilancio è possibile solo se l'incremento di benefici economici futuri può essere quantificato in modo attendibile.

Lo IASB definisce i costi come decrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio che si manifestano come aumenti di passività o diminuzioni di attività per i quali si determinano decrementi di benefici economici futuri<sup>28</sup>. Anche per i costi, l'iscrizione in bilancio è possibile solo se la diminuzione di benefici economici futuri può essere quantificata in modo attendibile.

Sempre in riferimento ai costi, il Framework specifica anche che la loro rilevazione a conto economico deve rispondere al cosiddetto principio di correlazione economica secondo il quale devono essere attribuiti all'esercizio solo quei costi che hanno concorso alla generazione di specifici ricavi<sup>29</sup>. Ad esempio, le componenti di costo aggregate che costituiscono il costo del venduto sono rilevate nello stesso momento in cui viene rilevato il ricavo derivato dalla vendita di beni.

Inoltre il Framework specifica che la rivalutazione o la riscrittura di attività e passività dà luogo a incrementi o decrementi del patrimonio netto. Nonostante questi elementi soddisfino la definizione di costo e di ricavo, essi non sono inclusi nel conto economico in base ad alcuni concetti di conservazione del capitale<sup>30</sup>, ma vengono invece inclusi nel patrimonio netto come rettifiche per la conservazione del capitale o riserve di rivalutazione.

---

<sup>26</sup> In diversi paesi hanno trovato affermazione disposizioni normative che, ad esempio, vincolano la distribuzione ai soci di quote di utili e di capitale. In relazione alla diversa funzione che lo IASB attribuisce al bilancio, la conoscenza da parte degli utilizzatori di riserve nell'ambito del patrimonio netto sulle quali gravano queste tipologie di vincoli non è indifferente per il loro processo decisionale - A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

<sup>27</sup> Lo IASB precisa che la definizione di ricavo comprende sia i ricavi che i proventi, i quali possono non trarre origine dallo svolgimento dell'attività ordinaria d'impresa.

<sup>28</sup> Lo IASB fornisce una definizione di costo abbastanza ampia, nella quale è possibile ricomprendere anche i cosiddetti oneri. Mentre i costi si originano unicamente nello svolgimento di attività ordinaria d'impresa i secondi possono essere ricondotti anche ad eventi estranei a tale specie di attività. La loro separata indicazione può essere d'aiuto per le decisioni degli utilizzatori del bilancio.

<sup>29</sup> Si tratta in sostanza di costi per i quali è possibile identificare una relazione di causa-effetto con i ricavi imputabili al periodo.

<sup>30</sup> Questi concetti verranno ripresi in seguito, analizzando l'ultima parte del Framework.

### 3.1.4. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI BILANCIO

Delineati gli elementi del bilancio e identificate le condizioni che permettono la loro iscrizione nello stato patrimoniale e nel conto economico, il Framework stabilisce quali sono i criteri da utilizzare per attribuire a questi elementi un valore: questo processo prende il nome di valutazione.

Il quadro di riferimento ammette l'utilizzo di diversi criteri di valutazione, da applicare in misura diversa e secondo varie combinazioni:

- *costo storico*<sup>31</sup>: le attività vengono iscritte all'importo monetario pagato od al fair value del corrispettivo versato; viceversa le passività vengono iscritte all'importo del corrispettivo ricevuto o agli importi di denaro che si prevede di versare per estinguere la passività nel normale svolgimento dell'attività;

- *costo corrente*: le attività vengono iscritte all'importo di denaro o equivalente che dovrebbe essere pagato se l'attività venisse acquisita al momento attuale; viceversa le passività vengono iscritte all'importo di denaro o equivalente non attualizzato che si prevede necessario per estinguere l'obbligazione al momento attuale;

- *valore di realizzo*: le attività vengono iscritte al valore del denaro o equivalente che potrebbe essere ottenuto dalla vendita dell'attività stessa; viceversa le passività vengono iscritte ai valori di regolamento;

- *valore attuale*: attività e passività vengono iscritte al valore attualizzato dei futuri flussi finanziari netti in entrata o in uscita che si prevede possa essere generato dal normale svolgimento dell'attività.

Negli ultimi anni il metodo del fair value, non menzionato nel Framework tra i criteri di valutazione se non come cenno nell'ambito del costo storico, sta trovando largo impiego e tende a sostituire il criterio del costo. Sebbene non sia ancora perfettamente chiaro come il fair value debba essere determinato, sicuramente derivano dalla sua applicazione numerosi vantaggi e svantaggi sia per l'impresa che per gli stakeholders. Il fair value appare come una misura ideale che può essere determinata con l'impiego di numerosi criteri a seconda della natura dell'attività e della passività oggetto di valutazione, del suo impiego nella combinazione aziendale, dell'attendibilità e significatività delle informazioni disponibili<sup>32</sup>. Vista la portata dell'utilizzo del criterio del fair value sarebbe forse opportuno che lo IASB intervenisse nel testo del Framework per colmare questa

---

<sup>31</sup> Fra i diversi criteri a disposizione, il Framework precisa che il costo storico è sicuramente quello più diffuso.

<sup>32</sup> LIONZO A., *Il sistema dei valori di bilancio nella prospettiva dei principi contabili internazionali*, Franco Angeli (2005).

lacuna in modo che i bilanci possano recuperare la necessaria sistematicità dei valori che accolgono e mantenere quei requisiti di significatività e attendibilità richiesti.

### **3.1.5. CONCETTI DI CAPITALE E DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE**

Anche per quanto riguarda i concetti di capitale e di conservazione dello stesso, il Framework è abbastanza lacunoso nella sua esposizione. Esso definisce due concetti di capitale: il capitale finanziario e il capitale fisico.

Il capitale finanziario è inteso come capitale investito e quindi il termine capitale è usato come sinonimo di attivo netto o patrimonio netto d'impresa. Il capitale fisico invece si configura come la capacità operativa dell'impresa ed è quindi sinonimo di capacità produttiva.

La scelta dell'una o dell'altra definizione, che deve essere basata sulle esigenze informative degli utilizzatori del bilancio, implica importanti conseguenze sulle modalità di misurazione del reddito che, in linea con la logica patrimoniale, discende proprio dalla grandezza del capitale.

Il concetto finanziario di capitale viene adottato se gli utilizzatori di bilancio sono interessati in via prioritaria alla conservazione del capitale nominale investito o al potere di acquisto del capitale investito. Questo concetto origina direttamente quello di conservazione del capitale finanziario, secondo il quale un utile è considerato conseguito solo se l'importo finanziario dell'attivo netto alla chiusura dell'esercizio è superiore all'importo finanziario dell'attivo netto all'inizio dell'esercizio, dopo aver escluso qualsiasi distribuzione ai soci.

Dall'altro lato, il concetto fisico di capitale viene adottato se il principale problema degli utilizzatori del bilancio è la capacità operativa dell'impresa. Questo concetto origina invece quello di conservazione del capitale fisico secondo il quale un utile è considerato conseguito solo se la capacità produttiva fisica dell'impresa alla chiusura dell'esercizio è superiore alla capacità produttiva fisica all'inizio dell'esercizio, sempre dopo aver escluso qualsiasi distribuzione ai soci.

La scelta dei criteri valutativi e del concetto di conservazione del capitale determina il modello contabile utilizzato nella preparazione del bilancio. I diversi modelli mostrano diversi gradi di significatività e attendibilità di cui la direzione aziendale deve ricercare un equilibrio. Attualmente lo IASB non definisce un particolare modello se non in circostanze eccezionali come nel caso di un'economia iperinflazionata.

### 3.2. IL CONCEPTUAL FRAMEWORK FASB

Il FASB ha emesso sette dichiarazioni chiamate Statements of Financial Accounting Concepts (CON) che costituiscono le basi dei principi contabili e una guida per la lettura e l'interpretazione degli stessi.

Le parti che compongono il quadro di riferimento statunitense sono:

- obiettivi (CON 1);
- caratteristiche qualitative (CON 2);
- elementi di bilancio (CON 3 sostituito dal CON 6);
- rilevazione contabile e misurazione (CON 5);
- rendiconto finanziario (CON 7).

Il Framework è il punto di partenza sul quale il Board può redigere degli standards armonici, così come stabilito anche nella prefazione di ogni singolo CON<sup>33</sup> e rappresentato schematicamente nella figura<sup>34</sup> che segue.




Figura 7 - Le caratteristiche qualitative del bilancio individuate dal Framework FASB

<sup>33</sup> "The Board itself is likely to be the most direct beneficiary of the guidance provided by the Statements in this series. They will guide the Board in developing accounting and reporting standards by providing the Board with a common foundation and basic reasoning on which to consider merits of alternatives. However, knowledge of the objectives and concepts the Board will use in developing standards also should enable those who are affected by or interested in financial accounting standards to understand better the purpose, content, and characteristics of information provided by financial accounting and reporting. That knowledge is expected to enhance the usefulness of, and confidence in, financial accounting and reporting. The concepts also may provide some guidance in analyzing new or emerging problems of financial accounting and reporting in the absence of applicable authoritative pronouncements." – B.J. EPSTEIN, R. NACH, S.M. BRAGG, *GAAP 2010, Interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles*, Wiley (2009).

<sup>34</sup> B.J. EPSTEIN, R. NACH, S.M. BRAGG, *GAAP 2010, Interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles*, Wiley (2009).

Gli elementi di sinistra, tra cui rilevazione e valutazione, sono alla base e da questi si sviluppano gli elementi di destra, quali utili e flussi di cassa. Gli obiettivi sottostanno alle altre fasi e derivano dal bisogno delle stesse di fornire una corretta informativa di bilancio. Le caratteristiche qualitative rappresentano i criteri usati nella scelta e nella valutazione delle politiche contabili e di bilancio. Al fine di poter essere incluso nel bilancio, un elemento (attività, passività, costi e ricavi) deve soddisfare il criterio di rilevabilità e di valutazione attendibile e la sua presentazione nel bilancio è uno dei punti principali del Framework.

### **3.2.1. CON 1: OBIETTIVI**

Il Framework individua gli obiettivi del bilancio indicando che essi devono essere applicati in tutti i bilanci e in tutte le altre forme di comunicazione che forniscono informazioni contabili. Vengono principalmente individuati tre obiettivi:

- fornire informazioni utili per prendere decisioni economiche e di investimento sia per gli investitori interni che esterni;
- fornire informazioni comprensibili che possono aiutare investitori e creditori nel comprendere il futuro andamento dei flussi finanziari;
- fornire informazioni relative alle risorse economiche d'impresa, gli impieghi di tali risorse e gli effetti delle loro transazioni.

Il CON 1 elenca alcune voci che devono essere dettagliate in modo particolareggiato in bilancio a favore degli investitori:

- risorse economiche, impegni e patrimonio netto;
- performance economiche e utili;
- liquidità, solvibilità e flussi di cassa;
- gestione aziendale e performance;
- informazioni e commenti da parte degli amministratori.

### **3.2.2. CON 2: CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

Il secondo CON individua le caratteristiche qualitative, riportate nella figura 8<sup>35</sup>, che rendono le informazioni utili nei processi decisionali, definendo anche terminologie che possono aiutare a comprendere meglio tali caratteristiche.

---

<sup>35</sup> B.J. EPSTEIN, R. NACH, S.M. BRAGG, *GAAP 2010, Interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles*, Wiley (2009).




Figura 8 – Le caratteristiche qualitative del bilancio e l'utilità ai fini decisionali

L'utilità per il processo decisionale è considerata la principale caratteristica dell'informazione. Per essere utile un'informazione deve essere sia significativa che attendibile, così come indicato e definito anche nel Framework degli IAS/IFRS.

Il Framework statunitense definisce anche il concetto di verificabilità: un'informazione è verificabile quando differenti valutazioni danno origine allo stesso risultato contabile (ad esempio il valore del magazzino non è molto verificabile in quanto esistono diversi metodi di valutazione che possono dare risultati diversi). La verifica diretta dei valori contabili può contribuire a minimizzare gli errori di stima. La verificabilità però non può garantire una rappresentazione fedele o significativa.

Il quadro di riferimento degli US GAAP precisa che sebbene sia desiderabile che l'informazione contenga le caratteristiche identificate, non tutte queste sono compatibili. Spesso una caratteristica può essere soddisfatta solo sacrificandone un'altra.

Le caratteristiche qualitative dell'informazione sono soggette a due costrizioni: la rilevanza e l'equilibrio tra il costo e il beneficio dell'informazione<sup>36</sup>.

<sup>36</sup> Un'appendice al CON 2 elenca i parametri che devono essere applicati per verificare la rilevanza di un'informazione. – B.J. EPSTEIN, R. NACH, S.M. BRAGG, *GAAP 2010, Interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles*, Wiley (2009).



### **3.2.3. CON 5: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE IN BILANCIO**

Il Concept 5 indica che i prospetti di bilancio sono il principale mezzo di comunicazione utile per prendere delle decisioni finanziarie. Un bilancio completo deve contenere i seguenti prospetti, così come previsto anche per gli IAS/IFRS:

- la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio;
- il conto economico dell'esercizio;
- il conto economico (comprehensive income) dell'esercizio;
- il rendiconto finanziario;
- Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto.

Un elemento, per poter essere rilevato nei prospetti di bilancio, deve soddisfare le caratteristiche qualitative illustrate precedentemente e la sua valutazione può essere basata sul costo storico, il costo di sostituzione, il valore di mercato, il valore netto di realizzo o il valore attuale dei flussi di cassa.

### **3.2.4. CON 6: GLI ELEMENTI DEL BILANCIO**

Vengono definiti in questo documento gli elementi dei prospetti di bilancio, individuando dieci diverse categorie: attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi, utili, perdite, utile complessivo, aumenti e diminuzioni di patrimonio netto. Tutti questi elementi sono correlati fra loro e la variazione di uno di essi provoca una variazione in uno o più degli altri elementi di pari importo. Il Framework FASB riconosce, mantenendo anche la stessa definizione, solo sette di questi dieci elementi per le organizzazioni non profit, escludendo l'utile complessivo e gli aumenti e le diminuzioni di patrimonio netto.

Il documento definisce inoltre innumerevoli altri termini e concetti contabili utilizzati nei Concepts Statements come ad esempio: evento, suddiviso tra interno ed esterno, transazione, circostanza, accantonamento, differimento, realizzo, rilevazione, competenza economica, imputazione.

### **3.2.5. CON 7: I FLUSSI DI CASSA E IL VALORE ATTUALE NELLE VALUTAZIONI CONTABILI**

Il Concept 7 fornisce le indicazioni per l'utilizzo dei flussi di cassa futuri, considerati alla base delle valutazioni contabili, sia in fase di prima rilevazione sia nel momento in cui le attività sono rivalutate al fair value. Il documento indica i principi che governano la valutazione utilizzando

il valore attuale, soprattutto quando l'ammontare dei futuri flussi di cassa e le loro scadenze nel tempo sono incerte.

Il fair value è l'obiettivo per la maggior parte delle valutazioni in fase di prima rilevazione e come punto di partenza per la valutazione in momenti successivi. Lo scopo della valutazione è comunque sempre la rilevazione di un valore che sia il più possibile vicino ai valori di mercato, se esso esiste.

Nell'effettuare una corretta valutazione del valore attuale dei flussi di cassa è necessario individuare nel modo più attendibile possibile le diverse variabili economiche del mercato di riferimento che possono influire sulla stima. La valutazione del valore attuale deve infatti includere i seguenti elementi<sup>37</sup>:

- una stima dei flussi di cassa futuri o, nei casi più complessi, delle serie di flussi di cassa futuri nei diversi periodi;
- le aspettative riguardanti possibili variazioni sia dell'ammontare dei flussi di cassa, sia del momento in cui questi si verificheranno;
- il valore della moneta nel tempo, rappresentato dal tasso di interesse di investimenti free-risk;
- il premio del rischio – il prezzo per ricompensare l'incertezza riguardante le attività e le passività;
- altri fattori, come ad esempio la liquidità e le imperfezioni del mercato.

Le precedenti tecniche di valutazione del valore attuale consideravano solitamente un unico set di flussi di cassa stimati e un solo tasso di interesse per l'attualizzazione. Il CON 7 introduce la probabilità pesata che pone l'attenzione su una gamma di possibili flussi di cassa futuri e stima la rispettiva probabilità di realizzazione.

La valutazione delle passività invece implica l'analisi di aspetti differenti rispetto la valutazione delle attività, anche se l'obiettivo rimane lo stesso: ad esempio, per stimare il valore di una cambiale o di una obbligazione ci si riferisce al prezzo al quale un soggetto terzo è disposto ad acquistarla. La valutazione più importante per una passività dovrebbe sempre riflettere la situazione creditizia di una società.

Come qualsiasi altra valutazione contabile, anche l'applicazione dell'approccio dei flussi di cassa attesi è soggetta ad un'analisi costi/benefici. Il costo sostenuto per ottenere informazioni aggiuntive ai fini della valutazione deve essere pesato con la relativa possibilità di ottenere benefici

---

<sup>37</sup> B.J. EPSTEIN, R. NACH, S.M. BRAGG, *GAAP 2010, Interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles*, Wiley (2009).

utili ai fini della valutazione<sup>38</sup>. La società deve quindi cercare di utilizzare le informazioni disponibili sul mercato senza indurre il sostenimento di costi aggiuntivi per informazioni che potrebbero rivelarsi poi inutili.

### 3.3. ANALISI COMPARATA DELLA STRUTTURA DI BILANCIO<sup>39</sup>

La presentazione del bilancio per gli IAS/IFRS è disciplinata dallo IAS 1, integrato dallo IAS 7 – *Rendiconto finanziario* e con un rimando allo IAS 27 per quanto riguarda il bilancio consolidato e il bilancio separato<sup>40</sup>.

Lo IAS 1 definisce il bilancio come una rappresentazione strutturata e attendibile della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, intendendo per “rappresentazione strutturata” e completa un’informativa composta dai seguenti documenti<sup>41</sup>:

- situazione patrimoniale - finanziaria (statement of financial position);
- conto economico complessivo (statement of comprehensive income);
- prospetto delle variazioni di patrimonio netto (statement of changes in equity);
- rendiconto finanziario (statement of cash flow);
- note (notes);
- un prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria all’inizio del primo esercizio

comparativo, quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio.

Gli stessi prospetti sono richiesti dagli US GAAP, anche se con strutture e classificazione delle voci al loro interno differenti.

---

<sup>38</sup> Ad esempio una società che utilizza la valutazione al valore attuale spesso ha poche o addirittura nessuna informazione riguardanti le considerazioni degli investitori nell’attribuire un valore alle attività o alle passività. - B.J. EPSTEIN, R. NACH, S.M. BRAGG, *GAAP 2010, Interpretation and application of Generally Accepted Accounting Principles*, Wiley (2009).

<sup>39</sup> Il 1° luglio 2010 lo IASB ha emesso un Exposure Draft con la proposta di sostituire gli attuali IAS 1 e IAS 7, intitolato *Financial statement presentation*. La proposta nasce dal progetto congiunto sviluppato con il FASB che ha lo scopo di uniformare i contenuti del bilancio e la loro presentazione. Due sono i punti fondamentali previsti dall’ED: il principio di disaggregazione secondo il quale le voci di bilancio (a meno che siano immateriali) devono essere separatamente evidenziate quando presentano le stesse caratteristiche in base a funzione, natura e criterio di valutazione della voce; il principio di coesione il quale prevede che le voci di bilancio devono essere raggruppate in prestabilite Sezioni, Categorie e Subcategorie nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario a seconda della funzione svolta dal singolo elemento in rapporto all’attività dell’entità.

<sup>40</sup> Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un’entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell’investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti ed al patrimonio netto delle società partecipate. Il bilancio separato può o meno essere allegato al bilancio consolidato (IAS 27).

<sup>41</sup> IAS 1 – par. 10. L’identificazione del bilancio è molto importante e deve essere chiaramente espressa dall’entità, distinguendolo da altre informazioni (ad esempio dalla relazione sulla gestione, ecc.) in quanto gli IAS/IFRS disciplinano solo il bilancio. Eventuali altri documenti sono regolati da altre disposizioni, siano esse di legge oppure emanate da Autorità di vigilanza e di controllo. Inoltre le imprese possono aggiungere ulteriori documenti non disciplinati da alcuna disposizione (IAS 1 – par. 49 e 50).

Lo IAS 1 prevede la possibilità di presentare in aggiunta ai prospetti di bilancio una relazione degli amministratori che deve illustrare gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria<sup>42</sup>.

Una presentazione attendibile del bilancio richiede che gli effetti dei fenomeni e delle operazioni siano fedelmente rappresentate in bilancio, rispettando le definizioni e le condizioni di rilevazione stabilite dal Framework. L'entità deve inoltre selezionare e applicare i principi contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8 – *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* e fornire un'adeguata informativa aggiuntiva quando la conformità con le disposizioni degli IAS/IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l'impatto di particolari operazioni e condizioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'entità<sup>43</sup>.

Lo stesso IAS 1 ammette però una deroga, la cosiddetta “overriding rule”, la quale prevede che in circostanze estremamente rare nelle quali la conformità con una disposizione contenuta in un Principio o in un'interpretazione sia così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio previste nel Framework, l'entità deve disattendere a tale disposizione.

Al contrario invece la SEC non accetta la deroga alla presentazione attendibile applicata agli US GAAP.

La scelta del principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di una certa operazione deve essere determinata dall'applicazione del Principio o Interpretazione, tenendo sempre presenti eventuali Guide Applicative emesse dallo IASB. Nel caso in cui non esistano specifici requisiti IAS/IFRS, lo IAS 8 fornisce delle indicazioni per la selezione delle politiche contabili da scegliere e applicare. In mancanza di specifiche disposizioni IAS/IFRS, gli US GAAP non rappresentano necessariamente il trattamento contabile applicabile a cui fare riferimento; le politiche contabili infatti devono essere applicate coerentemente per operazioni simili a meno che un Principio o un'Interpretazione richiedano o consentano diversamente.

Nel caso in cui invece manchi una disposizione esplicita riguardante una determinata questione, gli US GAAP non contengono principi che devono essere applicati nella scelta delle politiche contabili. La SAS n. 69<sup>44</sup> prevede però una gerarchia fra gli US GAAP e stabilisce che, in assenza di una disposizione esplicita o di un'altra fonte di principi contabili istituzionali, il revisore può considerare altre fonti in funzione della rilevazione della specifica circostanza<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> IAS 1 – par. 13.

<sup>43</sup> IAS 1 – par. 15 e segg.

<sup>44</sup> SAS – Statement on Auditing Standards n. 69 è dedicata ad “*Il significato di Presentazione attendibile in conformità a principi contabili generalmente accettati*”.

<sup>45</sup> La SAS 69 riporta come esempio di letteratura alternativa le affermazioni dello IASB.

L'attendibile informativa di bilancio deve anche essere comparabile, sia nello spazio che nel tempo. La comparabilità nello spazio, ovvero confronto tra bilanci riferiti ad una stessa data di differenti imprese, è ostacolata dall'esistenza di criteri alternativi di valutazione, per cui le differenze tra bilanci possono essere dovute all'impiego di diversi criteri di valutazione anziché alla differente natura dei fenomeni economici rappresentati<sup>46</sup>. La completa comparabilità nello spazio sarà quindi possibile solo nei limiti in cui sarà possibile eliminare criteri di valutazione alternativi.

Per quanto riguarda la comparabilità dei bilanci nel tempo, lo IAS 1<sup>47</sup> dispone che l'entità debba presentare le informazioni comparative per tutti i prospetti di bilancio per due esercizi consecutivi: quello corrente e quello precedente. Per le note al bilancio devono essere presentate solo le informazioni relative all'esercizio corrente, a meno che l'informazione relativa all'esercizio precedente non sia significativa per comprendere i valori del corrente esercizio.

In base agli US GAAP, contrariamente a quanto stabilito dagli IAS/IFRS, la SEC richiede alle società registrate di presentare due esercizi comparativi oltre a quello corrente per tutti i prospetti di bilancio, ad eccezione dello stato patrimoniale, dove è richiesto solo un esercizio comparativo.

### **3.3.1. PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA**

La presentazione dello stato patrimoniale secondo gli IAS/IFRS è disciplinata dallo IAS 1, che, rivisto nel 2007<sup>48</sup>, ha modificato la denominazione di alcuni documenti di bilancio, tra i quali il prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria. Lo IAS 1, al paragrafo 10, consente però, che l'entità utilizzi nei prospetti di bilancio titoli diversi da quelli indicati nel principio stesso<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Ad esempio se si stanno confrontando le rimanenze di magazzino di due bilanci, relativi allo stesso periodo ma di società diverse, uno redatto secondo gli IAS/IFRS e uno redatto secondo gli US GAAP, è necessario fare attenzione ai possibili metodi di determinazione del costo adottati per i beni fungibili. Il valore delle rimanenze nei due bilanci può infatti differire in quanto la società che redige il bilancio secondo gli IAS/IFRS potrebbe aver applicato il metodo FIFO, mentre la società che redige il bilancio secondo gli US GAAP potrebbe aver applicato il metodo LIFO. Allo stesso modo si avrà un differente impatto sul risultato d'esercizio delle due società.

<sup>47</sup> IAS 1 – par. 38.

<sup>48</sup> Lo IAS 1 rivisitato è stato emanato dallo IASB il 6 settembre 2007 e recepito dall'Unione Europea mediante regolamento n. 1274/08 ed è applicabile ai bilanci il cui esercizio inizia a decorrere dal 1° gennaio 2009.

<sup>49</sup> I precedenti titoli degli schemi avevano lunga tradizione ed erano molto ben conosciuti, mentre sono stati sostituiti da altri meno noti e che hanno originato diverse discussioni. L'importanza di tali modifiche sul linguaggio contabile internazionale ha portato lo IASB a rendere facoltativa l'adozione di tali espressioni, concedendo la possibilità di scegliere altre denominazioni. La soluzione di rendere non obbligatorio il titolo dei prospetti può apparire criticabile poiché può compromettere la chiarezza del messaggio informativo e soprattutto viola il requisito di comparabilità dei bilanci. A. INCOLLINGO, *Schemi di bilancio*, in A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

Lo IAS 1 non prescrive una struttura standard<sup>50</sup>, richiedendo tuttavia un livello minimo di informazioni nello schema di bilancio e una classificazione tra correnti e non correnti ad eccezione del caso in cui una rappresentazione in funzione della liquidità possa risultare più attendibile e più rilevante<sup>51</sup>. E' previsto inoltre un criterio misto<sup>52</sup>, che consente di utilizzare la classificazione corrente e non corrente per alcune poste ed il criterio della liquidità per altre.

Il contenuto minimo obbligatorio è rappresentato dall'elenco di voci previste dal par. 54 e che risulta appropriato per le entità che svolgono un'attività diversa da quella bancaria e assicurativa. Le voci incluse nel prospetto di stato patrimoniale sono:

- a) immobili, impianti e macchinari;
- b) investimenti immobiliari;
- c) attività immateriali;
- d) attività finanziarie;
- e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- f) attività biologiche;
- g) rimanenze;
- h) crediti commerciali e altri crediti;
- i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- j) totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5;
- k) debiti commerciali e altri debiti;
- l) accantonamenti;
- m) passività finanziarie;
- n) passività ed attività per imposte correnti;
- o) passività ed attività per imposte differite;
- p) passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5;
- q) partecipazioni di minoranza, presentate nel patrimonio netto;

---

<sup>50</sup> Sono nella libera scelta delle imprese sia lo schema di presentazione dello stato patrimoniale, che può quindi essere redatto a sezioni divise o a scalare sia l'ordine di esposizione delle voci, che possono quindi seguire o la liquidità crescente o la liquidità decrescente, anche se le Guide Applicative sembrano prediligere la forma a sezioni divise e contrapposte e l'ordine crescente di liquidità. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>51</sup> A tal proposito, in Italia, la Consob ha precisato che "nel caso in cui l'impresa scelga di presentare le poste patrimoniali in ordine al grado di liquidità, devono essere riportate nelle note al bilancio le motivazioni di tale scelta e la circostanza che la presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni più attendibili e significative rispetto alla distinzione delle poste patrimoniali in corrente/non corrente." – Delibera CONSOB n. 15510 del 27 luglio 2006.

<sup>52</sup> Questo criterio viene facilmente applicato nell'ambito dei bilanci consolidati, dove nel gruppo sono presenti attività molto diverse, ma strettamente intrecciate. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante.

E' possibile, secondo lo IAS 1<sup>53</sup>, presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali se l'entità ritiene che queste informazioni siano significative per la comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Così come è possibile suddividere le voci indicate nel prospetto quando la loro dimensione, natura o funzione è tale per cui la separata indicazione è rilevante per la comprensione della posizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Negli US GAAP non ci sono invece requisiti specifici con riferimento alla struttura dello stato patrimoniale. Tuttavia le società che redigono il bilancio secondo gli US GAAP devono predisporre i loro bilanci in conformità con la regolamentazione S-X<sup>54</sup>, che fornisce un elenco di voci che dovrebbero essere presenti nel prospetto. In riferimento alle voci richieste dallo IAS 1 e quelle richieste dalla regolamentazione S-X, non si rilevano rilevanti incomparabilità. Ciò nonostante, nella struttura degli stati patrimoniali IAS/IFRS e US GAAP potrebbero emergere alcune differenze con riferimento alle seguenti aree<sup>55</sup>:

- le entità che preparano i bilanci secondo gli US GAAP presentano uno stato patrimoniale che distingue tra voci correnti e non correnti. Lo IAS 1 richiede una presentazione separata di voci correnti e non correnti con l'eccezione, già citata, del criterio di presentazione secondo la liquidità;

- gli IAS/IFRS richiedono la presentazione delle imposte differite come non correnti, mentre gli US GAAP, richiedono una classificazione corrente e non corrente in relazione alla classificazione in bilancio delle attività o passività correlate;

- lo IAS 28 – *Investimenti in società collegate*, richiede che gli investimenti in collegate che sono contabilizzati utilizzando il metodo del patrimonio netto siano classificate come attività non correnti;

- gli US GAAP richiedono informazioni più dettagliate nello schema di stato patrimoniale per classi individuali di strumenti di capitale emessi; lo IAS 1 invece consente di presentare tali informazioni nelle note al bilancio.

Rimane a questo punto da chiarire cosa intendano i principi contabili per “corrente e non corrente”, precisando che su questo punto, IAS/IFRS e US GAAP hanno una disciplina molto simile.

L'attribuzione delle voci di bilancio alla classe corrente o alla classe non corrente è effettuata in base a due criteri:

---

<sup>53</sup> IAS 1, par. 55 e 57.

<sup>54</sup> Regolamento della SEC che disciplina la forma, i contenuti e i periodi di registrazione del bilancio.

<sup>55</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

- criterio del ciclo operativo dell'attività d'impresa;
- criterio finanziario.

Il ciclo operativo, che riguarda l'oggetto tipico dell'attività d'impresa, è definito come il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide e mezzi equivalenti<sup>56</sup>; tutte le attività e le passività che si sono originate durante il ciclo operativo sono considerate come attività e passività correnti, indipendentemente dalla scadenza.

In relazione invece al criterio finanziario, che considera il tempo rispetto alla data di bilancio, le attività e le passività non connesse con l'oggetto tipico dell'impresa, sono classificate come correnti se originano rispettivamente incassi e pagamenti entro i 12 mesi dalla data di bilancio. Sintetizzando si ha:

<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>
- Attività sorte nel ciclo operativo	- Passività sorte nel ciclo operativo
- Altre attività scadenti entro 12 mesi	- Altre Passività scadenti entro 12 mesi
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>
- Altre attività scadenti oltre 12 mesi	- Altre Passività scadenti oltre 12 mesi

In particolare, secondo gli IAS/IFRS, le attività correnti comprendono i seguenti elementi: attività connesse con il normale ciclo operativo (rimanenze di magazzino, crediti commerciali, crediti per commesse, ecc.), attività possedute principalmente per la negoziazione (Held for Trading, ecc), attività incassabili entro 12 mesi dalla data di bilancio (crediti finanziari a breve termine, titoli rimborsabili entro 12 mesi), disponibilità liquide e mezzi equivalenti (denaro e valori in cassa, ecc).

Le attività non correnti comprendono le attività materiali, le attività immateriali, le attività finanziarie e le attività per imposte differite.

Le passività correnti comprendono invece i seguenti elementi: passività connesse al normale ciclo operativo (debiti commerciali, debiti per acconti su commesse, ecc), passività possedute principalmente per la negoziazione e altre passività che devono essere estinte entro 12 mesi dalla data di bilancio (debiti finanziari a breve termine, la quota corrente di passività finanziarie non correnti, dividendi da pagare, ecc).

Tra le passività non correnti si ricordano le passività finanziarie, gli accantonamenti, le passività per imposte differite.

---

<sup>56</sup> IAS 1 – par. 68.



La classificazione corrente/non corrente fornisce informazioni utili per distinguere il capitale circolante netto rispetto al capitale usato dall'impresa per le operazioni a lungo termine. E' possibile con queste informazioni, valutare anche la posizione di liquidità e solvibilità dell'impresa<sup>57</sup>.

Si osserva infine che il principio contabile tratta in modo diverso gli elementi che derivano dal circuito acquisto – trasformazione – vendita da quelli che riguardano i finanziamenti. Infatti, per le attività e le passività legate al ciclo operativo la loro inclusione nella categoria “corrente” dipende dalla destinazione ad essere realizzate od estinte entro il periodo che normalmente definisce appunto il ciclo operativo<sup>58</sup>.

La difficoltà di definire con certezza la durata del ciclo operativo d'impresa potrebbe comportare il rischio di compromettere la comparabilità dei bilanci, anche perché difficilmente sarà possibile verificare la scelta effettuata dall'impresa in tal senso<sup>59</sup>.

Lo IAS 1 precisa poi che qualunque sia il metodo di presentazione utilizzato, per ogni voce che include sia importi da realizzare / estinguere entro i dodici mesi, sia oltre, deve essere indicato espressamente l'importo che si prevede di realizzare / estinguere oltre i dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tale precisazione dimostra come sia particolarmente sentita l'esigenza di fornire agli utilizzatori di bilancio informazioni adeguate per poter effettuare un'analisi delle condizioni di equilibrio finanziario, con particolare attenzione alla liquidità e alla solvibilità dell'impresa<sup>60</sup>.

### **3.3.2. PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO**

Il prospetto di conto economico complessivo è sicuramente la principale novità introdotta dal nuovo IAS 1 emanato nel 2007. Esso contiene due classi di valori:

- utile (perdita) d'esercizio che rappresenta il totale dei ricavi meno i costi, escluse le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;

---

<sup>57</sup> IAS 1 – par. 62 e 65.

<sup>58</sup> Questo significa che ad esempio, se il ciclo operativo è pari a 16 mesi, le rimanenze sono comunque incluse nelle attività correnti anche se destinate ad essere realizzate dopo dodici mesi dalla data di bilancio.

<sup>59</sup> A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

<sup>60</sup> Lo IAS 1, nell'illustrare gli scopi di bilancio, dichiara che le informazioni contenute nei prospetti di bilancio aiutano gli utilizzatori a prevedere i flussi finanziari futuri dell'entità e in particolare, la loro tempistica e certezza. Il Framework definisce liquidità la disponibilità di denaro nel futuro prossimo, tenuti in considerazione gli impegni finanziari in scadenza in tale periodo; definisce invece solvibilità la disponibilità di denaro per un periodo più lungo per far fronte agli impegni finanziari alla loro scadenza (par. 16 Framework).

- altre componenti di conto economico complessivo che comprendono le voci di ricavo e di costo che non sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio, come richiesto dagli altri IAS/IFRS; esse accolgono le variazioni di fair value iscritte in contropartita di "riserve di patrimonio netto"<sup>61</sup>.

E' quindi possibile affermare che nel bilancio IAS sono considerati di competenza economica anche valori che non si sono formati attraverso la transazione ma che hanno raggiunto la loro maturazione economica<sup>62</sup> e non necessariamente realizzati attraverso lo scambio. In altre parole la ricchezza prodotta in un certo periodo viene determinata anche in funzione dei cambiamenti di valore riconosciuti negli elementi patrimoniali.

Il risultato di periodo previsto dallo IASB si può configurare quindi come un reddito potenziale, poiché include anche utili su operazioni che non si sono ancora concluse, che è diverso dal concetto di reddito prodotto tipico del modello contabile europeo, il quale accoglie per le operazioni in corso, solo le perdite presunte<sup>63</sup>.

Il nuovo prospetto di conto economico complessivo introdotto dallo IASB vuole quindi fornire una completa e sistematica esposizione al processo di formazione del risultato che può essere attribuito all'esercizio che progressivamente si è modificato, soprattutto con la diffusione del criterio del fair value. Con tale prospetto si giunge a determinare un "reddito allargato", indicatore delle performance complessive dell'impresa, la cui individuazione rappresenta una sorta di riaffermazione della concezione patrimonialista del bilancio, in base alla quale la performance dell'impresa evidenziata è non solo potenziale ma allargata a tutti gli elementi che soddisfano la definizione di income and expenses.

Negli US GAAP il concetto di comprehensive income fu introdotto nel Conceptual Framework nel 1985, anche se è solo nel 1997, con lo standard 130 del FASB, che ne viene richiesto l'inserimento nell'informativa di bilancio. Nei principi americani il comprehensive income è definito come "*the change in equity (net assets) of an entity during a period from transactions and other events and circumstances from non-owner sources. It includes all changes in equity over a*

---

<sup>61</sup> Esempi di elementi derivanti da variazioni di fair value che non partecipano alla formazione del reddito, ma comportano una modifica di riserve nel patrimonio netto sono: la valutazione di immobili, impianti e macchinari (IAS 16) ed attività immateriali (IAS 38) in base alla rideterminazione del valore, gli utili e le perdite attuariali derivanti da piani a "benefici definiti" (IAS 19), le differenze di fair value su attività finanziarie disponibili per la vendita e su strumenti finanziari di copertura da cash flow hedge (IAS 39), gli utili e le perdite derivanti dalla conversione dei bilanci in una valuta estera (IAS 21). Le componenti che rientrano in tale classe, fino all'esercizio 2008, erano iscritte solo nel Prospetto delle variazioni di patrimonio netto.

<sup>62</sup> A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008).

<sup>63</sup> Per un'analisi dei caratteri del modello di bilancio europeo, che ha l'obiettivo della tutela dei creditori, e di quello anglosassone, che ha invece l'obiettivo di tutelare gli investitori, si veda DEZZANI F., *Principi civilistici e Principi IAS/IFRS. Sistemi alternativi per la redazione del bilancio di esercizio*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n.5/6, 2006. Per un confronto invece tra gli obiettivi informativi di bilancio si veda MELIS G, MELIS A., PILI A., *I postulati della prudenza e della competenza nella redazione del bilancio d'esercizio: normativa italiana e principi contabili IASB*, in Gruppo di studio e attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS*, vol. 1, RIREA, Roma 2007.

*period except those resulting from investments by owners and distributions to owners*”; comprende quindi tutte quelle variazioni intervenute nel patrimonio netto in un determinato periodo che non sono determinate da investimenti degli azionisti o da distribuzioni e riduzioni di capitale.

Sia gli IAS/IFRS che gli US GAAP prevedono che il Prospetto di conto economico complessivo possa essere presentato, a scelta dell’entità<sup>64</sup>:

- in un unico documento;

- in due documenti: un conto economico separato che espone le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio e un prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo che, partendo dall’utile (perdita) di esercizio, espone le altre componenti di conto economico complessivo.

Lo IAS 1<sup>65</sup> prevede un contenuto minimo obbligatorio di voci che devono essere incluse nel prospetto:

a) ricavi;

b) oneri finanziari;

c) quota dell’utile o perdita di collegate e joint-venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;

d) oneri tributari;

e) un unico importo comprendente il totale della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate e della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata;

f) utile (perdita) d’esercizio;

g) ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo, classificato per natura (variazioni nella riserva di rivalutazione, utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti, utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci in una gestione estera, utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita, la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari, rettifiche da riclassificazione);

h) quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint-venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;

---

<sup>64</sup> L’Exposure Draft del 1° luglio 2010 propone che il conto economico complessivo possa essere presentato in un unico prospetto composto da due sezioni (quella relativa all’utile-perdita di esercizio e quella relativa agli Other comprehensive income – OCI). A loro volta, le voci incluse in OCI dovranno essere distinte in due sottosezioni che permettano di capire quali saranno riclassificate in Profit or loss e quelle non oggetto di riclassificazione.

<sup>65</sup> IAS 1, par 82 – 87.

i) totale conto economico complessivo.

Il dettaglio dei costi, diversi dagli oneri finanziari e tributari, può essere esposto solo nelle note al bilancio; tuttavia lo IAS 1 (par. 100) incoraggia le imprese ad esporre l'analisi dei costi direttamente nel conto economico separato. Generalmente le imprese adottano questa scelta, inserendo nelle note al bilancio solo eventuali voci aggiuntive o sottoclassificazioni.

Sebbene gli US GAAP non prevedano una particolare struttura per il conto economico complessivo, le società registrate presso la SEC che presentano bilanci US GAAP devono preparare i loro conti economici in conformità al regolamento S-X che fornisce un elenco di voci che dovrebbero apparire nello schema di conto economico<sup>66</sup>:

- Income from continuing operations (comprendente le voci di ricavi e di costi);
- results from discontinued operations;
- extraordinary items;
- Net income;
- other comprehensive income;
- Comprehensive income;
- earnings per share information.

A differenza degli IAS/IFRS, gli US GAAP prevedono pertanto la possibilità di evidenziare elementi classificati come straordinari, definendoli come elementi che derivano da eventi inusuali e infrequenti, sebbene essi siano rari.

Mentre gli US GAAP non definiscono requisiti generali per la classificazione dei costi, gli IAS/IFRS consentono la loro presentazione per funzione o per natura a seconda di quella che possa fornire informazioni attendibili più rilevanti.

Se l'impresa sceglie di rappresentare i propri costi per destinazione o "costo del venduto" deve indicare informazioni integrative, nelle note al bilancio, riguardanti la natura di questi costi.

Nel prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo devono essere considerate le imposte sul reddito e le rettifiche da riclassificazione.

Lo IAS 1 infatti specifica<sup>67</sup> che un'entità deve indicare l'importo delle imposte sul reddito, relativo a ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, comprese le rettifiche da riclassificazione<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup>. E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>67</sup> IAS 1, par. 90

<sup>68</sup> L'OIC ritiene eccessiva la richiesta dell'esposizione dell'effetto fiscale per ogni voce. Cfr. OIC, Comment letter, p.2.

Le rettifiche da riclassificazione possono essere presentate anche solo nelle note al bilancio ed in questo caso, le voci comprese nelle altre componenti del conto economico complessivo devono essere esposte al netto di qualsiasi rettifica da riclassificazione ad esse afferenti.

### **3.3.3. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO**

La riforma dello IAS 1 del 2007 ha previsto delle modifiche anche per quanto riguarda questo documento di bilancio adeguandolo alla nuova impostazione del prospetto di conto economico complessivo.

Lo scopo di questo prospetto è la rappresentazione delle variazioni che il patrimonio netto<sup>69</sup> subisce in un determinato periodo sia per effetto delle operazioni effettuate dai soci sia per l'effetto delle componenti di conto economico complessivo, delle quali deve essere indicato l'ammontare totale. Secondo lo IAS 1 il prospetto deve infatti contenere:

- il totale del conto economico complessivo con indicazione separata degli importi attribuibili ai soci della controllante e di quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;
- per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva, rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 8 – “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”;
- per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio;
- l'indicazione dell'ammontare dei dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzioni ai soci ed il relativo importo per azione<sup>70</sup>.

Secondo il FAS 130, dedicato alla presentazione dell'utile completo, questo prospetto deve mostrare tutte le variazioni del patrimonio diverse da quelle derivanti da operazioni con possessori di capitale che agiscono in qualità di soci. L'entità deve indicare separatamente una riconciliazione dei valori di patrimonio netto tra inizio e fine periodo riguardanti le società controllanti e le partecipazioni di minoranza.

---

<sup>69</sup> Il Framework IAS/IFRS definisce il patrimonio netto in via residuale come “il valore che rimane delle attività dopo aver dedotto tutte le passività”.

<sup>70</sup> In alternativa questa informazione può anche essere fornita nelle note al bilancio, mentre non può più essere inserita nel prospetto di conto economico complessivo, come invece previsto dalla precedente versione dello IAS 1.

### 3.3.4. IL RENDICONTO FINANZIARIO

Le informazioni relative ai flussi finanziari sono strutturate in un documento, parte integrante del bilancio, chiamato rendiconto finanziario<sup>71</sup>, disciplinato dallo IAS 7 per quanto riguarda i principi contabili internazionali e dal FAS 95 per i principi contabili statunitensi.

I principi di redazione e la struttura di questo documento non presentano particolari differenze nei due corpi di principi contabili, a tal punto che per le società quotate sul mercato statunitense che redigono il proprio bilancio in base agli IAS/IFRS, la SEC non richiede la riconciliazione dei flussi di cassa.

L'obiettivo del rendiconto finanziario è quello di fornire agli utilizzatori di bilancio informazioni circa la capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e l'utilizzo delle stesse, indagando nelle relazioni tra redditività e flussi finanziari netti.

Secondo gli IAS/IFRS il rendiconto finanziario è un documento obbligatorio per tutte quelle entità che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali<sup>72</sup>, a prescindere anche dal tipo di attività esercitata<sup>73</sup>.

Anche per gli US GAAP<sup>74</sup> il rendiconto finanziario rientra in un'informativa di bilancio completa ma sono previste delle esenzioni di redazione per le entità che gestiscono piani pensionistici a benefici definiti o altri piani per benefici a dipendenti e per le società di investimento che operano su strumenti finanziari altamente liquidi e che rispettano determinate condizioni.

Entrambi i corpi di principi contabili definiscono quelle che l'entità deve considerare come disponibilità liquide e mezzi equivalenti e i flussi finanziari ad esse connessi<sup>75</sup>.

Secondo gli IAS/IFRS<sup>76</sup> le disponibilità liquide, oltre a comprendere il denaro contante, fanno riferimento anche ai depositi a vista presso banche e istituti finanziari.

I conti correnti bancari passivi non sono invece considerati dallo IAS 7 disponibilità liquide in quanto rientranti nell'attività finanziaria dell'impresa. Tuttavia, gli scoperti bancari rimborsabili a vista, nelle quali il saldo dello scoperto oscilla molto in un determinato periodo, diventando a volte positivo, sono inclusi fra i componenti di disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Le disponibilità liquide equivalenti sono investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità che rispettano queste condizioni:

---

<sup>71</sup> Lo IAS 1, così come rivisto nel 2007, ha modificato la denominazione del rendiconto finanziario, da "cash flows statement" a "statement of cash flows".

<sup>72</sup> IAS 1, par. 8.

<sup>73</sup> Lo IAS 7, nell'Appendice, riporta però esempi differenziati di statement of cash flows a seconda che l'entità svolga attività industriale – commerciale oppure finanziaria.

<sup>74</sup> FAS 95, par. 3 – FAS 102, par. 2

<sup>75</sup> Lo IAS 7 precisa che i movimenti all'interno delle voci che costituiscono le disponibilità liquide ed equivalenti non sono considerati flussi finanziari, in quanto fanno parte della gestione della liquidità stessa. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>76</sup> IAS 7, par. 6-9.

- sono prontamente convertibili in valori di cassa noti;
- sono soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

Gli strumenti finanziari di debito, quali titoli obbligazionari privati, titoli pubblici, ecc., che presentano le caratteristiche appena citate, sono compresi fra gli strumenti finanziari se la scadenza è compresa nei tre mesi dalla data di acquisto. Non sono pertanto considerati disponibilità liquide equivalenti gli strumenti finanziari di capitale (es. azioni) e gli strumenti finanziari di debito che, alla data di acquisto, hanno una scadenza superiore a tre mesi.

Similmente ai principi contabili internazionali, il FAS 95<sup>77</sup> definisce le disponibilità liquide e le disponibilità liquide equivalenti. La differenza rispetto agli IAS/IFRS è rilevata dall'esclusione dalle disponibilità liquide equivalenti degli anticipi ricevuti dalle banche rimborsabili entro tre mesi (es. scoperti bancari), i quali devono essere separatamente esposti nel rendiconto finanziario redatto ai sensi del FAS 95. Inoltre nell'informativa di bilancio, deve essere esposto il criterio adottato per la determinazione di un investimento finanziario trattato come disponibilità liquida equivalente.

### ***Presentazione del rendiconto finanziario***

Lo IAS 7<sup>78</sup> e il FAS 95<sup>79</sup> prevedono uno schema comprendente macrovoci molto simili per la presentazione del rendiconto finanziario, anche se gli US GAAP danno indicazioni più specifiche sugli elementi da inserire in ogni categoria.

Più precisamente i flussi finanziari in entrata e in uscita avvenuti nel corso dell'esercizio devono essere ricondotti alle attività che hanno assorbito o generati tali flussi:

- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività finanziaria.

Se un'operazione comprende flussi finanziari diversamente classificati, è necessario scomporre tali flussi e classificarli nell'attività più idonea.

Secondo i principi contabili internazionali, l'attività operativa comprende le attività generatrici di ricavi e altre attività di gestione che non siano di investimento o finanziarie: è possibile quindi ricomprendere quelle attività ordinarie di impresa i cui flussi monetari derivano da operazioni che concorrono alla formazione dell'utile o della perdita di esercizio (es. incassi derivanti dalla vendita di prodotti, pagamenti a fornitori, pagamenti a dipendenti, incassi di royalties, ecc).

---

<sup>77</sup> FAS 95, par. 7-10

<sup>78</sup> IAS 7, par. 10-12.

<sup>79</sup> FAS 95, par. 14

I pagamenti e gli incassi in contanti derivanti dall'acquisizione e dalla produzione di attività possedute per la locazione ad altri e successivamente possedute per la vendita sono flussi finanziari da attività operative<sup>80</sup>.

Il flusso finanziario che deriva dall'attività operativa è indicativo per la comprensione delle dinamiche finanziarie dell'impresa; esso dovrebbe essere sufficiente a mantenere inalterata o ad ampliare la capacità operativa dell'impresa effettuando nuovi investimenti (attività di investimento) o a rimborsare i prestiti e a pagare i dividendi (attività di finanziamento).

Lo IAS 7 dettaglia inoltre alcune operazioni, la cui classificazione all'interno delle diverse attività individuate, potrebbe dare origine a dubbi:

- i flussi finanziari derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e dividendi<sup>81</sup> devono essere distintamente indicati, classificando ciascuno in modo coerente da un esercizio all'altro facendoli rientrare in una delle attività indicate nel rendiconto finanziario. Nell'appendice A dello IAS 7 i flussi derivanti da interessi passivi ed altri oneri finanziari pagati nel corso dell'esercizio vengono ricompresi nell'attività operativa, i flussi derivanti da interessi attivi, dividendi e altri proventi finanziari vengono ricompresi nell'attività di investimento ed infine i flussi derivanti dalla corresponsione di dividendi sono considerati come derivanti da attività finanziaria;

- i flussi finanziari riguardanti le imposte sul reddito<sup>82</sup>, distintamente indicati, sono considerati normalmente derivanti dall'attività operativa, a meno che non possano essere specificamente identificati con l'attività finanziaria e d'investimento.

L'attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di cessione di attività immobilizzate e di altri investimenti finanziari che non rientrano nelle disponibilità liquide equivalenti: sono alcuni esempi il pagamento per acquisto di immobili, i pagamenti per acquisizioni e incassi per vendite di strumenti rappresentativi di patrimonio netto (es. partecipazioni), pagamenti per anticipazioni e prestiti fatti a terzi, pagamenti ed incassi derivanti da operazioni su strumenti derivati, ecc..

L'analisi dell'attività di investimento è utile in quanto si tratta di risorse finanziarie impiegate per acquisire elementi del patrimonio che sono destinati a produrre flussi finanziari in entrata nei futuri esercizi.

I flussi finanziari complessivi derivanti dall'acquisto o dalla vendita di entità controllate o rami di azienda devono essere distintamente indicati e classificati come attività di investimento.

---

<sup>80</sup> Così come specificato dallo IAS 7 – par. 14.

<sup>81</sup> IAS 7, par. 31

<sup>82</sup> IAS 7, par. 35



L'attività finanziaria comprende le operazioni legate all'acquisizione ed al successivo rimborso di risorse finanziarie, siano esse acquisite con il vincolo del debito o con quello del pieno rischio (o capitale proprio)<sup>83</sup>. L'analisi dei flussi relativi a queste operazioni è utile per prevedere i futuri esborsi finanziari per rimborsare i soggetti che hanno finanziato l'impresa.

Sono esempi di flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria gli incassi per l'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale, gli incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti o cambiali, i pagamenti per rimborsi di prestiti, i pagamenti da parte del locatario per la riduzione delle passività esistenti relative a un leasing finanziario, ecc.

Lo IAS 7 specifica inoltre che la maggior parte dei flussi finanziari, per tutte le categorie di attività individuate, deve essere presentata indicando distintamente gli incassi e i pagamenti lordi, proibendo la possibilità di presentare i flussi finanziari al netto, compensando incassi e pagamenti<sup>84</sup>. Le eccezioni sono rappresentate dai flussi che derivano dalle seguenti attività:

- incassi e pagamenti per conto di clienti quando i flussi finanziari riflettono attività del cliente piuttosto che dell'impresa;
- incassi o pagamenti relativi ad elementi a rapida rotazione i cui ammontari sono elevati e la scadenza è a breve.

Come già accennato precedentemente, anche per gli US GAAP è prevista la classificazione degli incassi e dei pagamenti a seconda delle attività che li hanno generati: operative, di investimento e finanziarie.

L'attività operativa segue la stessa definizione prevista dai principi contabili internazionali<sup>85</sup>.

L'attività di investimento<sup>86</sup> comprende l'ottenimento e l'incasso di un prestito e l'acquisto e la cessione di strumenti di debito o azionari, di attività immobilizzate e di altre attività produttive<sup>87</sup>. I flussi sostenuti per acquisire attività produttive includono gli interessi capitalizzati in quanto inclusi nel costo di acquisto dell'attività produttiva.

I flussi finanziari che derivano da acquisti e vendite di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale il cui fair value è determinabile attendibilmente e da tutti gli investimenti in titoli di debito devono essere classificati come segue<sup>88</sup>:

- se detenuti come attività disponibili per la vendita, devono essere classificati come flussi finanziari derivanti da attività di investimento e presentati separatamente;

---

<sup>83</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>84</sup> IAS 7, par. 21

<sup>85</sup> FAS 95, par. 21-23.

<sup>86</sup> FAS 95, par. 15-17.

<sup>87</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>88</sup> FAS 115, par. 18

- se detenuti per la negoziazione devono essere classificati come flussi finanziari derivanti da attività operative e presentati come flusso netto.

Le attività finanziarie<sup>89</sup> vengono definite dagli US GAAP come quelle risorse finanziarie ottenute dagli investitori riconoscendo loro un ritorno economico (es. dividendi), incassi e rimborsi di finanziamenti e di crediti a lungo termine.

Anche il FAS 95 prevede la presentazione distinta delle principali categorie di flussi finanziari, permettendo l'esposizione su base netta solo se la loro rotazione è rapida, se gli ammontari non sono elevati e la scadenza è a breve termine<sup>90</sup>.

### ***Presentazione dei flussi finanziari***

Sia gli IAS/IFRS che gli US GAAP forniscono indicazioni circa le modalità di presentazione dei flussi finanziari, indicando, in particolar modo per l'attività operativa, la possibilità di scegliere fra due metodi<sup>91</sup>: il metodo diretto e il metodo indiretto<sup>92</sup>.

Entrambi i corpi di principi contabili incoraggiano l'uso del metodo diretto in quanto permette di fornire agli utilizzatori di bilancio maggiori informazioni utili nella stima dei flussi finanziari degli esercizi successivi.

Il metodo diretto prevede l'indicazione separata dei seguenti flussi di cassa:

- entrate da incassi da clienti;
- uscite per pagamenti a fornitori e dipendenti.

Il flussi di cassa possono essere ricavati dalla registrazioni contabili o rettificando le vendite e gli altri costi e ricavi del conto economico. Questa seconda alternativa, se adottata, permette di confrontare il rendiconto finanziario con il conto economico e, nella maggior parte dei casi, è applicabile anche in assenza di un sistema informativo in grado di fornire direttamente le informazioni necessarie, indispensabile per l'applicazione della prima alternativa.

---

<sup>89</sup> FAS 95, par 19-20

<sup>90</sup> Tali flussi devono far riferimento a investimenti, prestiti e debiti la cui scadenza originaria è inferiore a tre mesi. - E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>91</sup> L'Exposure Draft IASB del 1° luglio 2010 propone l'obbligo di utilizzo del metodo diretto per la presentazione dei flussi di cassa, inclusi quelli derivanti dall'attività operativa. La classificazione delle voci dovrà essere effettuata per natura. Viene inoltre proposta la presentazione obbligatoria di un prospetto di riconciliazione (che costituirà parte integrante del rendiconto finanziario) del risultato economico dell'attività operativa contenuto nel prospetto di conto economico complessivo con i flussi di cassa della gestione operativa del rendiconto finanziario.

<sup>92</sup> IAS 7, par. 18.19 e FAS 95, par. 29

<b>RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA</b> Entrate di cassa da clienti - Pagamenti a fornitori ed a lavoratori dipendenti Disponibilità liquide generate dalle operazioni - interessi pagati* - imposte pagate Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa (A)
<b>RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b> - Pagamenti per acquisizioni di immobili, impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni materiali + Incassi per vendita di immobili, impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni materiali - Pagamenti per acquisizioni di beni immateriali e costi capitalizzati + Incassi per vendita di immobilizzazioni immateriali - Pagamenti per concessione di anticipazioni o prestiti a terzi + Incassi per rimborso di anticipazioni o prestiti a terzi - Pagamenti per strumenti derivati + Incassi da strumenti finanziari - Pagamenti per acquisizioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate e in joint venture + Incassi per vendita di imprese controllate e collegate e in joint venture + Interessi attivi incassati* + Dividendi incassati Disponibilità liquide nette derivanti/impiegate dall'attività di investimenti (B)
<b>RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA</b> + Incassi derivanti da emissione di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale - Pagamenti per acquisizioni di azioni proprie + Incassi da ottenimento di prestiti - Pagamenti per rimborso di prestiti - Pagamenti per riduzione di debiti per leasing finanziario - Dividendi pagati* Disponibilità liquide nette derivanti/impiegate dall'attività finanziaria (C)
<b>INCREMENTO O DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (D=A+B+C)</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (E)</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (D+E)</b>

\*Interessi e dividendi, distintamente indicati, devono essere classificati in modo coerente da esercizio a esercizio, facendoli rientrare, a seconda del caso, nell'attività operativa, di investimento o finanziaria (IAS 7, par. 31).

Il metodo indiretto invece utilizza, come punto di partenza per la determinazione del flusso finanziario derivante dall'attività operativa, l'utile (o la perdita) prima delle imposte al quale devono essere apportate le opportune rettifiche riguardanti gli elementi non monetari, gli elementi dell'attività di investimento e dell'attività finanziaria e le variazioni del capitale circolante.

Si riporta di seguito il prospetto di rendiconto finanziario indicato dallo IAS 7, redatto con il metodo indiretto.

<b>RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA</b> Risultato prima delle imposte Rettifiche per: +/- elementi non monetari +/- elementi della gestione finanziaria e d'investimento Risultato operativo prima delle variazioni del capitale circolante +/- variazione capitale circolante Disponibilità liquide generate dalle operazioni - interessi corrisposti - imposte pagate Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa (A)
<b>RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b> - Pagamenti per acquisizioni di immobili, impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni materiali

<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Incassi per vendita di immobili, impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni materiali</li> <li>- Pagamenti per acquisizioni di beni immateriali e costi capitalizzati</li> <li>+ Incassi per vendita di immobilizzazioni immateriali</li> <li>- Pagamenti per concessione di anticipazioni o prestiti a terzi</li> <li>+ Incassi per rimborso di anticipazioni o prestiti a terzi</li> <li>- Pagamenti per strumenti derivati</li> <li>+ Incassi da strumenti finanziari</li> <li>- Pagamenti per acquisizioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate e in joint venture</li> <li>+ Incassi per vendita di imprese controllate e collegate e in joint venture</li> <li>+ Interessi attivi incassati*</li> <li>+ Dividendi incassati</li> </ul>
Disponibilità liquide nette derivanti/impiegate dall'attività di investimenti (B)
<b>RENDICONTO FINANZIARIO DELL' ATTIVITA' FINANZIARIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Incassi derivanti da emissione di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale</li> <li>- Pagamenti per acquisizioni di azioni proprie</li> <li>+ Incassi da ottenimento di prestiti</li> <li>- Pagamenti per rimborso di prestiti</li> <li>- Pagamenti per riduzione di debiti per leasing finanziario</li> <li>- Dividendi pagati*</li> </ul>
Disponibilità liquide nette derivanti/impiegate dall'attività finanziaria (C)
<b>INCREMENTO O DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (D=A+B+C)</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (E)</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (D+E)</b>

\*Interessi e dividendi, distintamente indicati, devono essere classificati in modo coerente da esercizio a esercizio, facendoli rientrare, a seconda del caso, nell'attività operativa, di investimento o finanziaria (IAS 7, par. 31).

### *Aspetti particolari ed informazioni integrative*

Lo IAS 7 disciplina alcune situazioni particolari come ad esempio i flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera e i flussi finanziari di una controllata estera. Questi devono essere convertiti in valuta funzionale al cambio del giorno in cui avviene il flusso finanziario<sup>93</sup> o un'appropriata media ponderata dei tassi di cambio.

Il FAS 95<sup>94</sup>, detta gli stessi principi, precisando che l'effetto delle variazioni nei cambi sulle disponibilità liquide in valuta estera deve essere esposto separatamente nella riconciliazione dei movimenti delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti nel periodo interessato dal rendiconto finanziario.

Altri flussi finanziari disciplinati dallo IAS 7 in modo particolareggiato riguardano la contabilizzazione di una partecipazione in una collegata o in una controllata, in quanto, se effettuata con il metodo del patrimonio netto o con quello del costo, nel rendiconto finanziario devono essere indicati solo i flussi finanziari con la partecipata, quali dividendi e anticipazioni. In caso di consolidamento di una joint venture con il metodo proporzionale è necessario includere nel prospetto dei flussi finanziari consolidati la quota proporzionale dei flussi finanziari dell'impresa a

<sup>93</sup> La disciplina dello IAS 7, par. 25 rimanda anche a quanto previsto dallo IAS 21 – Effetti delle valutazioni dei cambi delle valute estere, in particolare per quanto riguarda gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla valutazione effettuata a fine esercizio di attività e passività in valuta.

<sup>94</sup> FAS 95, par. 25.

controllo congiunto, mentre se è stata consolidata con il metodo del patrimonio netto è necessario includere nel rendiconto finanziario i flussi finanziari che si riferiscono alla partecipazione nell'impresa a controllo congiunto ed alle distribuzioni e altri pagamenti o incassi tra se stessa e la joint venture<sup>95</sup>.

Lo IAS 7 specifica inoltre che le variazioni nella situazione patrimoniale – finanziaria che non comportano movimenti monetari, devono essere escluse dal rendiconto finanziario (es. conferimento di impianti da parte dei soci, conversione di debiti in capitale sociale, permuta di cespiti patrimoniali, acquisizione di attività contraendo debiti o per mezzo di un leasing finanziario, ecc.).

Separatamente dal rendiconto finanziario, nelle note, devono essere fornite informazioni ad integrazione di questo documento: le componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e altre informazioni integrative quali<sup>96</sup>:

- le operazioni di investimento e finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e una riconciliazione dei valori presentati nel rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello stato patrimoniale;
- un commento della direzione aziendale sull'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti posseduti dall'impresa ma non utilizzati dal gruppo;
- i flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, agli investimenti e alle attività finanziarie dell'attività operativa cessata.

Gli US GAAP<sup>97</sup> richiedono la riconciliazione del risultato netto con il flusso finanziario generato dall'attività operativa. Se è stato utilizzato il metodo indiretto, gli interessi e le imposte pagate e le attività di investimento e finanziarie che riguardano attività o passività iscritte in bilancio che non originano incassi o pagamenti devono essere indicati separatamente in una tabella o in una nota per ciascun periodo presentato.

### 3.3.5. LE NOTE AL BILANCIO

Sia per la disciplina IAS/IFRS che per quella US GAAP, le note sono uno dei documenti che compongono il bilancio. Queste devono fornire le informazioni relative ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio nonché quelle informazioni che non sono presentate nel prospetto della

---

<sup>95</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>96</sup> IAS 7, par. 43-48

<sup>97</sup> FAS 95, par. 29-32

situazione patrimoniale – finanziaria, nel prospetto di conto economico complessivo e separato (se presentato), nel prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto o nel rendiconto finanziario.

Per aiutare gli utilizzatori del bilancio nella comprensione dello stesso, lo IAS 1 suggerisce un ordine di presentazione delle note:

- una dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS, richiesta in modo specifico dal par. 16;
- una sintesi dei principi contabili applicati, compresi i criteri di valutazione adottati nella preparazione del bilancio;
- informazioni di supporto per le voci esposte negli altri prospetti che compongono il bilancio;
- altre informazioni come le attività potenziali e l'informativa non finanziaria.

Deve inoltre essere indicato l'importo dei dividendi che si intendono distribuire ed il relativo importo per azione, prima che il bilancio sia stato autorizzato alla pubblicazione e l'importo complessivo dei dividendi, non contabilizzato, che spetta ai possessori delle azioni privilegiate.

### **3.4. INFORMATIVA DI SETTORE**

Il principio contabile internazionale di riferimento per quanto riguarda le informazioni da inserire nelle note al bilancio inerenti i settori operativi è l'IFRS 8, adottato con Regolamento (CE) n. 1358 del 2007 e applicato a partire dai bilanci degli esercizi con inizio 1° gennaio 2009.

Questo nuovo principio contabile, che ha sostituito lo IAS 14, è il frutto di un lavoro congiunto con il FASB iniziato nel settembre del 2002, il cui obiettivo era ridurre le differenze tra gli IAS/IFRS e gli US GAAP inerenti l'informativa di settore.

Il principio americano di riferimento è lo SFAS 131 – *Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information* che ha sostituito il vecchio SFAS 14 la cui disciplina era simile allo IAS 14. Le informazioni richieste dallo SFAS 131 sono basate sul modo con cui il management considera l'entità, focalizzando l'attenzione sui componenti del business utili per prendere decisioni di carattere operativo.

Il nuovo SFAS 131 ha incrementato il numero di settori operativi e delle informazioni relative, ha permesso agli utilizzatori di bilancio di considerare l'entità dal punto di vista del management, ha obbligato l'entità a fornire informazioni settoriali periodiche e ha fornito diversi metodi di valutazione delle performance di settore. Questi aspetti, giudicati positivi anche dallo IASB, hanno portato alla decisione di adottare l'approccio del FASB e all'emissione del nuovo IFRS 8 nel novembre del 2006.

La convergenza dell'IFRS 8 allo SFAS 131 ha eliminato la maggior parte delle differenze esistenti tra IAS/IFRS e US GAAP, anche se tra le due discipline permangono tuttora delle difformità.

Più in particolare, la guida applicativa per lo SFAS 131 lascia intendere che fra le attività a lungo ciclo di utilizzo delle quali si richiede informativa, non siano comprese le attività immateriali, diversamente da quanto previsto dagli IAS/IFRS. La guida operativa infatti trae questa conclusione dalla definizione di attività a lungo ciclo di utilizzo fornita dallo SFAS 131<sup>98</sup> il quale identifica tali attività come i beni dell'attivo immobilizzato che non possono essere prontamente trasferiti.

Una seconda differenza riguarda l'identificazione dei settori. Lo SFAS 131, al par. 15, richiede che tutte le entità aventi una struttura organizzativa a matrice devono identificare i settori oggetto di informativa in base ai prodotti e ai servizi offerti. L'IFRS 8, al par. 10, richiede invece che l'identificazione avvenga sulla base del cosiddetto approccio direzionale indipendentemente dalla struttura organizzativa<sup>99</sup>. Secondo il "full management approach" adottato dallo IASB, l'informativa settoriale da inserire nel bilancio è quella utilizzata dai manager di settore per misurare i risultati raggiunti dei segmenti operativi e per la decisione in merito alle risorse disponibili da assegnare ai segmenti operativi.

Infine un'ulteriore differenza riguarda le informazioni integrative. L'IFRS 8 richiede l'indicazione dell'ammontare delle passività di ciascun settore oggetto di informativa se tale valutazione è fornita periodicamente al più alto livello decisionale operativo<sup>100</sup>. Gli US GAAP invece non richiedono obbligatoriamente l'indicazione di tale informazione.

Nonostante queste differenze, le informazioni presentate nel bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS sono generalmente sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti dalla SEC per la redazione del Form 20-F.

### **3.4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'obiettivo dell'IFRS 8 è di fornire tutte quelle informazioni che permettano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti delle attività imprenditoriali dell'entità ed i contesti economici nei quali opera<sup>101</sup>. Il Framework offre infatti la possibilità di inserire fra i documenti del

---

<sup>98</sup> SFAS 131, par. 38.

<sup>99</sup> Nelle Basis for conclusions (BC 27) si sottolinea come la struttura organizzativa a matrice sia tipica delle grandi e complesse organizzazioni e che la classificazione in base ai prodotti e servizi offerti sarebbe stata incoerente con il "management approach".

<sup>100</sup> Con l'espressione "più alto livello decisionale operativo" si intende una funzione e non necessariamente un manager con un titolo specifico. Una funzione consiste nell'allocazione di risorse a settori operativi di un'entità, i quali sono poi sottoposti ad una valutazione dei risultati. – IFRS 8, par. 7.

<sup>101</sup> IFRS 8, par. 1.

bilancio anche informazioni aggiuntive, qualitative e quantitative, utili per la comprensione dell'attività aziendale nel suo complesso.

L'IFRS 8 deve essere applicato al bilancio separato o individuale di un'entità quotata e che deposita il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o un altro organismo di regolamentazione per l'emissione di strumenti finanziari in un mercato pubblico. Allo stesso modo, l'IFRS 8 deve essere applicato anche al bilancio consolidato di un gruppo avente una capogruppo i cui titoli siano quotati e il cui bilancio consolidato sia depositato presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione per l'emissione di strumenti finanziari in un mercato pubblico<sup>102</sup>.

Nel caso in cui il bilancio contenga sia il bilancio consolidato di una controllante, sia il suo bilancio separato, l'informativa settoriale deve essere presentata obbligatoriamente solo in riferimento al bilancio consolidato, mentre è facoltativa l'informativa relativa al bilancio separato.

Lo stesso ambito di applicazione è previsto anche dallo SFAS 131.

### **3.4.2. I SETTORI OPERATIVI**

Definito l'ambito di applicazione, è necessario illustrare cosa l'IFRS 8 e gli US GAAP intendono per settore operativo.

Il settore operativo è definito dall'IFRS 8 come una componente o un'entità economica elementare, di un'entità<sup>103</sup>:

- che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi;
- i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo per l'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e alla valutazione dei risultati;
- per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.

Tuttavia è lo stesso IFRS 8 che ammette la possibilità che un settore operativo possa anche essere costituito da attività imprenditoriali dalle quali non si siano ancora avuti dei ricavi (si pensi ad esempio alle attività in fase di start-up). Si sottolinea inoltre, al par. 6, che ogni parte di un'entità non è necessariamente un settore operativo (si pensi ad esempio alla direzione di una società).

Per quanto riguarda la disponibilità di informazioni di bilancio separate, l'IFRS 8 sottintende l'esistenza di un sistema di controllo di gestione che possa monitorare le performance di ogni singolo settore operativo.

---

<sup>102</sup> IFRS 8, par. 2.

<sup>103</sup> IFRS 8, par. 5.



Generalmente le imprese, in applicazione dei criteri previsti dall'IFRS 8, identifica i settori operativi per aree d'attività o per ambito geografico. Come già anticipato, gli US GAAP preferiscono invece fornire un'informativa di settore secondo la classificazione dei beni e servizi offerti dall'entità, secondo un approccio di tipo matriciale dell'organizzazione. Il settore operativo è pertanto definito sulla base dei prodotti e servizi e non sulla base del responsabile di settore.

Se l'applicazione dei tre criteri indicati dall'IFRS 8 evidenzia l'esistenza di una pluralità di gruppi di componenti dell'impresa, l'insieme di componenti che rappresenterebbe i settori operativi sarebbe quello per il quale i manager operativi sono considerati responsabili.

### ***Settori oggetto di informativa***

Le informazioni richieste dall'IFRS 8 devono essere fornite separatamente per ogni settore operativo identificato (o per l'aggregato di due o più di essi) e per ogni settore che superi determinate soglie quantitative, stabilite dallo stesso principio contabile.

Più settori operativi possono essere aggregati in un unico settore in base alle caratteristiche economiche simili, la natura dei prodotti, servizi e processi produttivi, la clientela, le modalità di distribuzione e la natura del contesto normativo<sup>104</sup>. In alcuni casi infatti, l'informativa aggregata potrebbe risultare più utile all'utilizzatore del bilancio e, non meno importante, essere meno onerosa per l'entità.

In pratica i settori operativi oggetto di informativa sono quelli ritenuti significativi in termini di dimensioni. Lo stesso IFRS 8 stabilisce infatti le soglie quantitative che consentono di definire un settore "significativo", sia a livello di singolo settore operativo, sia a livello complessivo.

Al par. 13, l'IFRS stabilisce che un'entità deve fornire informazioni separate per ciascun settore operativo che soddisfi anche uno solo dei seguenti requisiti:

- i ricavi oggetto di informativa, comprese sia le vendite a clienti esterni sia le vendite o i trasferimenti tra settori, sono almeno il 10% dei ricavi complessivi di tutti i settori operativi;
- l'importo in valore assoluto del relativo utile o perdita è almeno il 10% del maggiore, in valore assoluto, tra l'utile complessivo relativo a tutti i settori operativi in utile e la perdita complessiva relativa a tutti i settori operativi in perdita;
- le attività sono almeno il 10% delle attività complessive di tutti i settori operativi.

I settori che non soddisfano queste soglie quantitative possono comunque essere oggetto di informativa separata qualora la direzione aziendale ritenga che tali informazioni siano utili per gli utilizzatori del bilancio.

---

<sup>104</sup> IFRS 8, par. 12.

Viene inoltre stabilito dall'IFRS 8 che, se il totale dei ricavi esterni presentati dai settori operativi è inferiore al 75% dei ricavi dell'impresa, è necessario individuare ulteriori settori operativi oggetto di informativa separata fino al raggiungimento di tale soglia<sup>105</sup>.

Le informazioni relative ad attività e settori non oggetto di informativa separata devono essere aggregate e presentate in un unico raggruppamento di tipo residuale. Per ogni settore operativo oggetto di informativa nell'esercizio devono essere presentate, ai fini comparativi, anche le stesse informazioni relative all'esercizio precedente.

Le stesse soglie quantitative e le stesse modalità di aggregazione dei settori operativi sono previste anche dagli US GAAP, con lo SFAS 131.

### **3.4.4 VALUTAZIONE**

L'importo di ogni voce di settore presentata deve coincidere con la valutazione fornita al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni relative all'allocazione di risorse al settore e della valutazione dei suoi risultati.

Se il più alto livello decisionale operativo utilizza un'unica valutazione dell'utile o perdita, delle attività o passività di un settore operativo per valutare i risultati di settore e decidere come allocare le risorse, tali valutazioni devono essere presentate nell'informativa. Se viceversa, il più alto livello decisionale operativo utilizza più di una valutazione, l'impresa deve indicare le valutazioni che la direzione aziendale ritiene siano determinate conformemente ai principi di valutazione maggiormente coerenti con quelli utilizzati nella valutazione degli importi corrispondenti nel bilancio dell'impresa<sup>106</sup>.

L'entità deve inoltre indicare come minimo, secondo il par. 27 dell'IFRS 8, la base di contabilizzazione di qualsiasi operazione tra settori oggetto di informativa, la natura di qualsiasi differenza tra la valutazione degli utili, perdite, attività e passività di settori oggetto di informativa e l'utile, perdita, attività e passività dell'impresa nel suo complesso, la natura di qualsiasi cambiamento rispetto ad esercizi precedenti nei metodi di valutazione utilizzati per determinare l'utile o la perdita di settore ed infine la natura e l'effetto di qualsiasi allocazione asimmetrica rispetto ai settori oggetto di informativa.

L'informativa, così come previsto al par. 28, riguarda anche le riconciliazioni delle seguenti voci:

- totale dei ricavi dei settori oggetto di informativa rispetto ai ricavi dell'impresa;

---

<sup>105</sup> IFRS 8, par. 15.

<sup>106</sup> IFRS 8, par. 26.

- il totale delle valutazioni dell'utile o della perdita dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita dell'entità ante imposte ed attività operative cessate;
- il totale delle attività dei settori oggetto di informativa rispetto alle attività dell'impresa;
- il totale delle passività dei settori oggetto di informativa rispetto alle passività dell'impresa;
- il totale degli importi di qualsiasi altro elemento informativo rilevante fornito per i settori operativi rispetto al corrispondente importo per l'impresa.

Gli elementi di riconciliazione devono essere identificati e descritti separatamente.

Qualora l'impresa riorganizzi la sua struttura interna impattando anche sui settori oggetto di informativa, le informazioni corrispondenti per gli esercizi precedenti, inclusi i periodi intermedi, devono essere rideterminate a meno che le informazioni non siano disponibili o che la loro rielaborazione risulterebbe troppo onerosa. Se le informazioni di settore per gli esercizi precedenti non vengono rideterminate, l'impresa deve fornire, nell'esercizio in cui ha luogo la riorganizzazione, le informazioni di settore in base sia alla vecchia che alla nuova suddivisione settoriale<sup>107</sup>.

### 3.4.5. INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Le informazioni fornite dall'entità nelle note al bilancio devono consentire agli utilizzatori di questo documento di valutare la natura e gli effetti delle attività imprenditoriali ed i contesti economici nei quali l'impresa opera. Per ciascun esercizio per il quale viene presentato un conto economico l'impresa deve fornire<sup>108</sup>:

- informazioni di carattere generale, quali ad esempio i fattori utilizzati per identificare i settori oggetto di informativa dell'entità, la base di organizzazione e i tipi di prodotti e servizi da cui ciascun settore oggetto di informativa ottiene i propri ricavi;
- informazioni sull'utile o sulla perdita dei settori presentati, compresi i ricavi e i costi dei settori presentati, le attività, le passività e la base di valutazione, quali ad esempio ricavi da clienti esterni, ricavi da operazioni con altri settori operativi della stessa entità, interessi attivi e passivi, svalutazioni ed ammortamenti, valutazione delle attività e delle passività, ecc.;
- le riconciliazioni dei totali dei ricavi, dell'utile o della perdita, delle attività, delle passività e di altre voci significative con i corrispondenti importi di bilancio dell'impresa.

---

<sup>107</sup> IFRS 8, par. 29-30.

<sup>108</sup> IFRS 8, par. 21-24.

A differenza degli IAS/IFRS, gli US GAAP non richiedono informazioni relative alla valutazione delle passività di un segmento operativo<sup>109</sup>.

### ***Informazioni riguardanti l'entità nel suo insieme***

Le informazioni relative all'entità nel suo insieme (riguardanti i prodotti e servizi, le aree geografiche e i principali clienti) devono essere fornite da tutte le società che applicano l'IFRS 8, comprese quelle in cui è identificato un solo settore oggetto di informativa.

In particolare l'entità deve indicare i ricavi da clienti esterni per ciascun prodotto e servizio, basandosi sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità<sup>110</sup>.

L'impresa deve inoltre fornire indicazioni in merito ai ricavi da clienti attribuiti al paese in cui l'entità ha sede e a tutti i paesi esteri e, qualora le attività di un singolo paese estero risultino significative, tali attività devono essere separatamente indicate<sup>111</sup>.

L'ultima tipologia di informazioni richiesta dall'IFRS 8 riguarda le informazioni relative al grado di dipendenza dai suoi principali clienti. Devono essere indicati separatamente i casi in cui i ricavi provenienti da operazioni con un singolo cliente esterno sono pari o superiori al 10% dei ricavi dell'impresa<sup>112</sup>.

Nel proseguo di questo studio verranno prese in esame le più significative voci del bilancio IAS/IFRS e US/GAAP seguendo il medesimo ordine di esposizione in bilancio ovvero:

- attività immateriali;
- immobili, impianti e macchinari;
- leasing;
- riduzione durevole di valore delle attività e impairment test;
- rimanenze;
- commesse a lungo termine;
- benefici per i dipendenti;
- pagamenti basati su azioni;
- operazioni in valuta;
- strumenti finanziari;
- ricavi;

---

<sup>109</sup> SFAS 131, par. 25-28.

<sup>110</sup> IFRS 8, par. 32.

<sup>111</sup> IFRS 8, par. 33.

<sup>112</sup> IFRS 8, par. 34.

- utile per azioni;
- attività a passività fiscali;
- le business combinations e gli effetti sul bilancio consolidato.

## 4. ATTIVITA' IMMATERIALI

I principi contabili internazionali di riferimento per le attività immateriali sono lo IAS 38 – *Attività immateriali* e l'IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali*<sup>1</sup> mentre per gli US GAAP si fa riferimento al FAS 141 – *Business Combinations*, FAS 142 – *Goodwill and Other Intangible Assets* e il FAS 86 – *Accounting for the costs of computer software to be sold, Leased or Otherwise Marketed*.

Le definizioni che i due set di principi danno delle attività immateriali sono comuni: esse sono quelle attività non monetarie identificabili, prive di consistenza fisica. Dal punto di vista contabile viene richiesto che i costi sostenuti siano attendibilmente misurabili e che siano attesi futuri benefici economici. Entrambi i principi definiscono i costi che possono essere capitalizzati e quali invece devono essere spesi a conto economico.

Di seguito verranno esposti gli aspetti più rilevanti dettati dai due corpi di principi, sottolineandone le differenze principali e fornendo anche informazioni generali riguardanti il trattamento contabile delle attività immateriali.

### 4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Secondo lo IAS 38 un'attività immateriale è un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica che, per poter essere iscritta nello stato patrimoniale, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- identificabilità<sup>2</sup>: si ha quando l'attività immateriale può essere separata o scorporata dall'impresa, ceduta, trasferita, data in licenza, affittata o scambiata, sia individualmente che legata

---

<sup>1</sup> Dell'IFRS 3 si tratterà più ampiamente nel proseguo della trattazione, quando si prenderanno in esame le operazioni di Business Combinations.

<sup>2</sup> IAS 38, par. 11-12.

a un contratto oppure quando l'attività immateriale deriva da diritti contrattuali o legali indipendentemente dal fatto che questi diritti siano trasferibili o separabili dall'entità;

- controllo<sup>3</sup>: si ha quando l'entità può usufruire dei futuri benefici economici generati dall'attività limitandone l'accesso da parte di terzi. Il controllo può derivare da diritti legali tutelabili in sede giudiziale (es. diritti di brevetto), anche se questa non è una condizione necessaria per avere il controllo (es. conoscenza del mercato);

- benefici economici futuri<sup>4</sup>: essi possono includere i proventi originanti dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività da parte dell'entità (es. utilizzo della proprietà intellettuale in un processo produttivo che permette di ridurre i costi di produzione).

La mancanza di uno solo fra questi tre requisiti implica l'imputazione del costo sostenuto per l'acquisto o per la produzione dell'attività a conto economico<sup>5</sup>.

Lo IAS 38 non deve essere applicato per quelle attività immateriali trattate in modo specifico da altri principi contabili quali<sup>6</sup>:

- attività immateriali possedute dall'impresa e destinate ad essere cedute nel normale svolgimento dell'attività (IAS 2 – *Rimanenze*, IAS 11 – *Lavori su ordinazione*);

- le attività fiscali differite (IAS 12 – *Imposte sul reddito*);

- i contratti di locazione che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 17 – *Leasing*;

- le attività che derivano da benefici per i dipendenti (IAS 19 – *Benefici per i dipendenti*);

- le attività finanziarie definite dallo IAS 39 – *Strumenti finanziari*, IAS 27 – *Bilancio consolidato e separato*, IAS 28 – *Partecipazioni in società collegate* e IAS 31 – *Partecipazioni in joint venture*;

- l'avviamento acquisito tramite un'operazione di aggregazione aziendale (IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali*);

- i costi di acquisizione differiti e le attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell'assicuratore in contratti assicurativi (IFRS 4 – *Contratti assicurativi*);

- le attività immateriali non correnti destinate alla vendita (IFRS 5 – *Attività non correnti possedute per la vendita e attività cessate*).

Alcune attività immateriali potrebbero essere contenute su supporti fisici e quindi riconducibili alle caratteristiche di un'attività materiale (es. software per un computer). In questi

---

<sup>3</sup> IAS 38, par. 13-16.

<sup>4</sup> IAS 38, par. 17.

<sup>5</sup> IAS 38, par. 10.

<sup>6</sup> IAS 38, par. 3.

casi spetta al redattore del bilancio esprimere un giudizio soggettivo per valutare quale sia l'elemento più significativo e quindi se applicare lo IAS 16 o lo IAS 38<sup>7</sup>.

Gli IAS/IFRS individuano alcune categorie di attività immateriali suddividendo le attività immateriali in cinque classi: le attività immateriali legate al marketing, le attività immateriali legate al cliente, le attività immateriali legate ad attività artistiche, le attività immateriali basate su contratto e le attività materiali basate sulla tecnologia. Queste classi possono essere raggruppate o ulteriormente dettagliate se questo può comportare un grado di informazione più utile agli utilizzatori di bilancio<sup>8</sup>.

Gli US GAAP definiscono più semplicemente un'attività immateriale come un'attività priva di consistenza fisica, escludendo le attività che hanno natura finanziaria<sup>9</sup>.

Il FAS 142 – *Goodwill and Other Intangibles Assets* stabilisce i criteri di rilevazione iniziali e i metodi forniti per le attività immateriali acquisite individualmente o come parte di un gruppo di attività. Queste possono essere rilevate come attività immateriali se rispecchiano i criteri previsti nello SFAC 5 e, diversamente da quanto previsto dagli IAS/IFRS, non devono essere necessariamente individuabili o derivanti da diritti legali.

## 4.2. RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

In presenza di un'attività immateriale lo IAS 1 prevede l'inserimento di una voce esplicita nel prospetto di stato patrimoniale se è probabile che affluiranno all'entità benefici economici futuri e che il costo dell'attività sia attendibile<sup>10</sup>. L'attività deve inoltre soddisfare la definizione che lo IAS 38 prevede al paragrafo 8. Tali requisiti devono essere soddisfatti sia nel momento dell'iscrizione iniziale, sia per la capitalizzazione di spese relative all'attività sostenute successivamente<sup>11</sup>.

Il costo al quale l'attività immateriale è iscritta inizialmente<sup>12</sup> deve essere determinato in modo differente a seconda delle modalità con cui l'attività è acquisita. Lo IAS 38 prevede le seguenti modalità di acquisizione:

- attività acquisite separatamente;
- acquisizione come parte di un'aggregazione aziendale;

---

<sup>7</sup> IAS 38, par. 4.

<sup>8</sup> IAS 38, par. 119.

<sup>9</sup> FAS 142, Glossario.

<sup>10</sup> IAS 38, par. 21 e 22.

<sup>11</sup> Come si vedrà in seguito, si precisa che solo le spese sostenute successivamente all'iscrizione iniziale di un'attività immateriale che incrementano i benefici economici futuri possono essere capitalizzate. In caso contrario questi dovranno essere imputati a conto economico tra i costi di esercizio. – IAS 38, par. 68.

<sup>12</sup> IAS 38, par. 24.



- acquisizione tramite contributi pubblici;
- permuta di attività;
- avviamento generato internamente;
- attività immateriali generate internamente.

Il FAS 142 evidenzia un'importante differenza rispetto agli IAS/IFRS in quanto prevede che un'attività immateriale, acquisita individualmente o come parte di un gruppo di altre attività, ad eccezione delle acquisizioni per aggregazione aziendale, deve essere inizialmente iscritta al suo fair value<sup>13</sup>.

### ***Attività immateriali acquisite esternamente***

Se un'attività è acquisita separatamente il suo costo può essere attendibilmente determinato dal prezzo pagato inclusi eventuali dazi di importazione e imposte connesse all'acquisto, nonché i costi sostenuti per la predisposizione dell'attività per il suo utilizzo<sup>14</sup>. Questi ultimi comprendono ad esempio gli onorari professionali sostenuti per portare l'attività in condizioni normali di funzionamento e i costi per la verifica del corretto funzionamento dell'attività.

I seguenti costi devono invece necessariamente essere imputati a conto economico e non devono essere iscritti nel valore di bilancio dell'attività immateriale<sup>15</sup>:

- i costi per l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio, comprendendo anche i costi pubblicitari e attività di promozione;
- i costi per espandere l'impresa, includendo anche i costi di formazione del personale;
- le spese generali e amministrative ed altri oneri diretti.

La rilevazione dei costi nel valore contabile di un'attività immateriale cessa quando l'attività è in grado di funzionare; i costi sostenuti per utilizzare o reimpiegare l'attività immateriale non devono pertanto essere capitalizzati.

Devono invece essere capitalizzati gli oneri finanziari, così come stabilito dallo IAS 23, che sono stati sostenuti fino alla data in cui il bene è nelle condizioni per l'utilizzo. Ne sono esempi gli interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti, l'ammortamento di aggi e disaggi relativi al finanziamento, l'ammortamento di costi accessori e gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari secondo quanto previsto dallo IAS 17 – *Leasing*.

Se l'attività immateriale è acquisita grazie alla riscossione di un contributo pubblico, l'entità può scegliere alternativamente tra due trattamenti contabili<sup>16</sup>:

---

<sup>13</sup> FAS 142, par. 9.

<sup>14</sup> IAS 38, par. 27.

<sup>15</sup> IAS 38, par. 29.

<sup>16</sup> IAS 38, par. 44.

- rilevazione dell'attività immateriale e del contributo al fair value e ripartizione successiva del contributo per il periodo di utilizzo dell'attività;
- rilevazione dell'attività immateriale al suo valore nominale maggiorato delle spese attribuibili per predisporre l'attività per il suo funzionamento.

Se l'attività immateriale è acquisita attraverso la permuta di altre attività essa deve essere valutata al fair value, a meno che l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale<sup>17</sup> o né il fair value dell'attività ricevuta né quello dell'attività scambiata siano valutabili attendibilmente<sup>18</sup>. Se l'attività acquisita non è misurata al fair value, il suo costo è misurato dal valore contabile dell'attività scambiata.

Secondo il FASB nel caso di acquisizione di un gruppo di attività che non configurano un'aggregazione di impresa, il costo complessivo dell'operazione deve essere allocato alla singola attività acquisita e non è possibile iscrivere un valore di avviamento. In base a questo principio è possibile che le attività immateriali siano iscritte a un valore superiore rispetto al loro fair value e in questo caso, è immediatamente necessario allineare il valore tramite l'iscrizione di una riduzione di valore<sup>19</sup>.

Il FAS 142<sup>20</sup> precisa che, nelle operazioni di scambio, il corrispettivo pagato è considerato generalmente pari al fair value dell'attività acquisita; per le transazioni che non sono regolate da risorse finanziarie, come ad esempio il caso delle permutate, la rilevazione è basata sul fair value dell'attività scambiata o sul fair value dell'attività acquisita a seconda di quale dei due sia determinabile in modo più attendibile.

La rilevazione delle attività immateriali acquisite separatamente potrebbe avvenire secondo i criteri di rilevazione contenuti nel principio CON 5 – *Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises* che prevede l'utilizzo del prezzo di scambio corrente per la rilevazione delle attività in genere, ma non soddisfa i criteri previsti dal FAS 141 per la rilevazione separata dell'avviamento (separabilità o derivazione da diritti contrattuali o legali). In questi casi le attività devono essere rilevate come attività immateriali separate.

---

<sup>17</sup> Si configura la presenza di sostanza commerciale se la configurazione dei flussi finanziari (rischi, tempistica e importi) dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita, il valore specifico per l'entità della parte delle sue operazioni interessata dalla permuta si modifica per effetto dell'operazione di scambio e queste differenze sono significative rispetto al fair value delle attività scambiate. – IAS 38, par. 46.

<sup>18</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>19</sup> A. AMADUZZI, *Gli intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS*, Giuffrè Editore 2005.

<sup>20</sup> FAS 142, par. 9.

### ***Acquisizioni da aggregazioni aziendali***

Nell'ipotesi di acquisizione dell'attività immateriale attraverso un'aggregazione aziendale, come acquisto di azienda o di ramo d'azienda, il costo della sua acquisizione è rappresentato dal fair value della stessa attività alla data dell'operazione (IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali*)<sup>21</sup>. Nella determinazione del fair value sono considerate le aspettative di mercato in merito alla probabilità che i benefici economici futuri inerenti l'attività affluiranno all'impresa.

L'attività immateriale deve essere rilevata separatamente dall'avviamento se il suo fair value può essere determinato in modo attendibile e, se soddisfa le condizioni di iscrivibilità, deve essere iscritta in bilancio dall'acquirente anche se non risulta dal bilancio dell'acquisita<sup>22</sup>.

Per quanto riguarda gli US GAAP, la rilevazione delle attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale è definita dal FAS 141 – *Business combinations*, dal FAS 2 e dal FIN 4 – *Applicability of FASB Statement N. 2 to Business combinations Accounted for by the Purchased Method*.

Secondo il FAS 2<sup>23</sup> il costo di acquisizione deve essere allocato a tutte le attività identificabili dell'entità acquisita incluse le attività che derivano dalla ricerca e sviluppo o quelle da utilizzare nelle iniziative di ricerca e sviluppo.

Il FIN 4 definisce il trattamento contabile delle attività materiali e immateriali identificabili come attività da utilizzare nei progetti di ricerca e sviluppo acquisiti in un'aggregazione aziendale: questi devono essere addebitati come spese alla data di efficacia dell'operazione di aggregazione.

La SEC, a questo proposito, ha dettato alcune indicazioni in merito agli effetti per le svalutazioni di attività di ricerca e sviluppo in corso al momento dell'acquisizione<sup>24</sup>:

- nell'allocazione del prezzo di acquisto, le attività di ricerca e sviluppo in corso non possono essere considerate come un valore residuale, alla stregua di un avviamento;
- le allocazioni del valore alle attività di ricerca e sviluppo in corso che differiscono in modo significativo dal costo di sostituzione stimato dall'entità acquirente dovranno essere riconsiderate;
- le politiche utilizzate per determinare quando il ciclo di ricerca e sviluppo arriva a completamento, se le tecnologie sono suscettibili di un utilizzo alternativo, devono essere applicate

---

<sup>21</sup> IAS 38, par. 33-34.

<sup>22</sup> Lo IAS con riferimento alla valutazione al fair value di un'attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale individua i seguenti elementi: l'attendibilità della misurazione, la valutazione aggregata del fair value e la gerarchia nella determinazione del fair value. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010) e rinvio all'IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali*.

<sup>23</sup> FAS 2, par. 34.

<sup>24</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

anche alle attività di ricerca e sviluppo in corso al momento dell'acquisizione, al pari dei prodotti sviluppati internamente;

- la stessa definizione di fattibilità tecnologica deve essere utilizzata sia per i prodotti acquisiti sia per quelli sviluppati internamente.

### ***Avviamento generato internamente***

Lo IAS 38<sup>25</sup> stabilisce che l'avviamento generato internamente non può mai essere rilevato come attività in quanto non soddisfa i criteri di rilevazione non rappresentando una risorsa identificabile controllata dall'entità di cui può essere attendibilmente misurato il costo. L'avviamento generato internamente non è separabile dal complesso aziendale e non può derivare da diritti contrattuali o altri diritti legali.

Anche per gli US GAAP l'avviamento generato internamente non può essere contabilizzato e la sua contabilizzazione può avvenire solo quando si perfeziona un'operazione di aggregazione aziendale.

### ***Attività immateriali generate internamente***

Lo IAS 38 specifica che un'attività immateriale generata internamente che soddisfa le condizioni per l'iscrizione nello stato patrimoniale è identificabile solo in limitati casi, rappresentati dalle attività generate nella fase di sviluppo di un processo interno di ricerca e sviluppo e dalle attività ad esso assimilabili.

Il principio contabile prevede che l'impresa individui due fasi, quella di ricerca e quella di sviluppo<sup>26</sup>; tali fasi devono essere applicate per analogia, se possibile, a tutte le attività immateriali generate internamente che possono essere capitalizzate. Nel caso in cui queste due fasi non siano identificabili, l'entità deve trattare contabilmente il costo come se fosse sostenuto esclusivamente nella fase di ricerca e quindi non può essere capitalizzato<sup>27</sup>. Le spese di ricerca devono infatti essere rilevate come costo nel conto economico nel momento in cui sono sostenute.

Un'attività immateriale derivante dalla fase di sviluppo deve essere rilevata se, e solo se, l'impresa può dimostrare<sup>28</sup>:

- la fattibilità tecnica al completamento dell'attività immateriale per renderla disponibile per l'uso o per la vendita;

---

<sup>25</sup> IAS 38, par. 48.

<sup>26</sup> La ricerca è un'indagine originale e pianificata intrapresa iniziata con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, sia scientifiche che tecniche. Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca e di altre conoscenze a un piano o a un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione. – IAS 38, par. 8.

<sup>27</sup> IAS 38, par. 53.

<sup>28</sup> IAS 38, par. 57.

- l'intenzione di completare l'attività immateriale per l'uso o la vendita;
- la capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
- come l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri dimostrando l'esistenza di un mercato per l'attività immateriale o i suoi prodotti o la sua utilità effettiva se utilizzata internamente;
- la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate sia per completare lo sviluppo dell'attività sia per il suo utilizzo o vendita;
- la capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.

Per stabilire se un'attività immateriale prodotta internamente è in grado di generare benefici economici futuri, l'impresa deve valutare questi ultimi in base a quanto stabilito dallo IAS 36 – *Riduzione di valore di attività*, individuando se i flussi sono generati autonomamente oppure insieme ad altre attività, nel qual caso l'entità deve anche determinare la cash generating unit (unità generatrici di flussi finanziari) alla quale l'attività di sviluppo si riferisce<sup>29</sup>.

Il costo di un'attività immateriale generata internamente è rappresentato dalla somma delle spese sostenute dalla data in cui per la prima volta l'attività soddisfa i criteri per la rilevazione contabile, comprendendo tutti gli oneri ad essa direttamente attribuibili. Gli oneri già spesati a conto economico non possono successivamente essere capitalizzati<sup>30</sup>.

Esempi di costi che lo IAS 38 indica sono:

- le spese per materiale e per servizi utilizzati o consumati nel generare l'attività immateriale;
- i costi per i benefici per i dipendenti (IAS 19) derivanti dalla realizzazione dell'attività immateriale;
- le imposte per registrare un diritto legale;
- l'ammortamento di brevetti e licenze utilizzati per generare l'attività.

I criteri per poter rilevare gli interessi come un elemento di costo di un'attività immateriale generata internamente sono specificati nello IAS 23 – *Oneri finanziari*.

Proventi ed oneri che derivano invece da operazioni secondarie che non sono necessari per portare un'attività nella condizione necessaria per operare sono rilevati immediatamente nel conto economico e non possono pertanto essere capitalizzati<sup>31</sup>.

Sempre lo IAS 38 precisa che la capitalizzazione dei costi non può mai portare all'iscrizione di un valore dell'attività immateriale che sia superiore al suo stesso valore recuperabile.

---

<sup>29</sup> IAS 38, par. 60-61.

<sup>30</sup> IAS 38, par. 65-66.

<sup>31</sup> IAS 38, par. 31.

In ogni caso è vietata la capitalizzazione di alcune attività immateriali generate internamente<sup>32</sup>, quando i costi relativi non possono essere distinti dal costo sostenuto per sviluppare l'attività aziendale nel suo complesso: è il caso dei marchi, delle testate giornalistiche, dei diritti di editoria, delle anagrafiche clienti e per gli elementi simili.

Non possono inoltre essere rilevati come attività immateriali i seguenti costi<sup>33</sup>:

- alcune spese di start up in quanto non sono correlabili a benefici economici futuri;
- le spese per la formazione del personale in quanto l'impresa non esercita un sufficiente controllo sulle stesse;
- le spese pubblicitarie e per attività promozionali in quanto non sono distinguibili dalle spese sostenute per creare o incrementare l'avviamento dell'azienda nel suo complesso;
- le spese di ricollocazione o riorganizzazione parziale o integrale dell'attività.

Per quanto riguarda gli US GAAP, i principi di riferimento sono il FAS 2, il FAS 68 – *Research and Development Arrangements* e il FAS 142.

Il FAS 2 definisce prima di tutto le attività di ricerca e di sviluppo<sup>34</sup>:

- Ricerca: è un'indagine pianificata o un'investigazione critica per acquisire nuove conoscenze, con l'aspettativa che queste saranno utili nello sviluppo di un nuovo prodotto o servizio o processo o per un suo significativo sviluppo se già esistente;
- Sviluppo: traduzione dei risultati della ricerca in un piano o un progetto per un nuovo prodotto o processo o per il miglioramento di uno già esistente.

Secondo il FAS 68, se un'entità ottiene un finanziamento per svolgere attività di ricerca e sviluppo, contabilmente si deve registrare una passività e imputare direttamente a conto economico i costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività<sup>35</sup>.

Gli US GAAP forniscono a titolo esemplificativo un elenco di attività che tipicamente vengono incluse nella ricerca e sviluppo<sup>36</sup>:

- materie, apparecchiature e impianti;
- personale;
- attività immateriali acquisite da terzi;
- servizi;

---

<sup>32</sup> IAS 38, par. 63-64.

<sup>33</sup> Lo IAS 38 non prende in considerazione i costi relativi alla manutenzione dei software. Il SIC 6 definisce però il trattamento di tali costi stabilendo che i costi sostenuti al fine di ristabilire o conservare i benefici economici futuri che un'impresa può attendere dall'originario livello di rendimento dei sistemi software devono essere rilevati a conto economico nell'esercizio in cui i lavori sono eseguiti.

<sup>34</sup> FAS 2, par. 8.

<sup>35</sup> FAS 68, par. 4-8. Il principio dà inoltre indicazioni per il modo in cui deve essere determinata la natura di un'obbligazione, stabilendo che un fattore critico da considerare è la necessità di valutare se i rischi finanziari derivanti dall'accordo di ricerca e sviluppo vengono sostanzialmente trasferiti alle parti terze.

<sup>36</sup> FAS 2, par. 9-11.

- costi indiretti.

Viene inoltre specificato che i costi per materie, apparecchiature e impianti che sono acquisiti o costruiti per le attività di ricerca e sviluppo e che potranno essere impiegati in utilizzi alternativi, devono essere capitalizzati e il costo e l'ammortamento devono essere contabilizzati come gli altri costi di ricerca e sviluppo. Il loro costo deve essere imputato a conto economico come costo di ricerca e sviluppo se le materie, le apparecchiature e gli impianti non sono suscettibili di futuri utilizzi alternativi.

I costi sostenuti per sviluppare attività immateriali identificabili attraverso l'attività di ricerca interna devono essere spesi a conto economico<sup>37</sup>.

I costi di sviluppo interno, manutenzione o riparazione di attività immateriali non inerenti le normali attività operative che non sono identificabili e che hanno vita utile indeterminata devono essere imputati a conto economico quando sostenuti<sup>38</sup>.

### **4.3. VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE INIZIALE**

Anche per le attività immateriali, gli IAS/IFRS prevedono che la valutazione successiva alla prima rilevazione possa avvenire con due trattamenti contabili: il modello del costo e il modello della rideterminazione del valore; il modello adottato per la contabilizzazione di una attività immateriale deve essere applicato per tutta la classe di attività immateriali<sup>39</sup>.

Con il modello del costo un'attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite di riduzione di valore accumulati<sup>40</sup>.

Con il modello della rideterminazione del valore, dopo la rilevazione iniziale al costo, un'attività immateriale deve essere iscritta al valore rideterminato, ossia al suo fair value al netto degli ammortamenti e delle perdite di riduzione di valore accumulati successivamente alla valutazione, facendo riferimento ad un mercato attivo. La rideterminazione deve essere effettuata con regolarità<sup>41</sup> in relazione alla volatilità del fair value delle attività immateriali e, in ogni caso, quando il fair value differisce in modo significativo dal valore contabile dell'attività.

La verifica di riduzione di valore di un'attività deve essere effettuata formalmente annualmente per:

- le attività immateriali con vita utile indefinita;
- la attività immateriali non ancora disponibili per l'uso;

---

<sup>37</sup> FAS 2, par. 11.

<sup>38</sup> FAS 142, par. 10.

<sup>39</sup> IAS 38, par. 72.

<sup>40</sup> IAS 38, par. 74.

<sup>41</sup> IAS 38, par. 75.

- l'avviamento;
- in presenza di indicazioni di una potenziale perdita di valore di una attività immateriale.

Lo IAS 34 – *Bilanci intermedi* prevede che la verifica di una potenziale perdita di valore dell'attività sia effettuata anche in concomitanza con la redazione dell'informativa intermedia.

Non è possibile applicare la rideterminazione del valore alle attività immateriali non precedentemente rilevate. Nel caso in cui solo una parte del costo sia stata rilevata come attività, in quanto non soddisfaceva le condizioni previste per la rilevazione, il principio consente la valutazione al fair value di tutta l'attività, anche per la parte non rilevata<sup>42</sup>.

Nel caso in cui la valutazione al fair value determini un incremento del valore contabile di un'attività immateriale, questo deve essere imputato a una "riserva di rivalutazione" nel patrimonio netto<sup>43</sup>. Se la rivalutazione è successiva ad una precedente svalutazione, la rivalutazione deve essere imputata a conto economico come provento<sup>44</sup>.

Nel caso in cui la valutazione al fair value determini un decremento del valore contabile di un'attività immateriale, questo deve essere rilevato a conto economico come costo. Se la svalutazione è successiva a una precedente rivalutazione, questa deve essere portata in diminuzione della riserva di rivalutazione fino a concorrenza della stessa e solo l'eventuale differenza deve essere imputata a conto economico<sup>45</sup>.

È in ogni caso esclusa l'esistenza di un mercato attivo e quindi la possibilità di valutazione al fair value, per marchi, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film e brevetti, in quanto ognuna di queste attività è unica nel suo genere.

In base agli US GAAP, se l'attività immateriale è soggetta ad ammortamento, deve essere sottoposta all'individuazione di eventuali perdite durevoli di valore e la verifica di tali eventuali perdite durevoli di valore deve avvenire annualmente. Il successivo riversamento di una perdita di valore precedentemente rilevata non è ammesso<sup>46</sup>.

Prima di passare all'analisi del processo di ammortamento secondo i due corpi di principi contabili, vengono illustrati i trattamenti contabili di alcune attività immateriali.

---

<sup>42</sup> IAS 38, par. 77.

<sup>43</sup> Con la rivalutazione di una attività si configura un disallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale, con l'obbligo di determinazione della fiscalità differita. La rivalutazione impatta sul conto economico complessivo, senza però influenzare l'utile o la perdita dell'esercizio.

<sup>44</sup> IAS 38, par. 85.

<sup>45</sup> IAS 38, par. 86.

<sup>46</sup> FAS 142, par. 17.



### ***Avviamento***<sup>47</sup>

In base agli IAS/IFRS, e più in particolare secondo l'IFRS 3, l'avviamento viene rilevato al costo e rappresenta l'eccedenza del costo di un'aggregazione aziendale rispetto alla quota di interessenza dell'acquirente nel fair value delle attività e passività rilevate. Successivamente alla rilevazione iniziale, l'avviamento acquisito deve essere sempre capitalizzato.

Sia per gli IAS/IFRS che per gli US GAAP l'avviamento non viene ammortizzato ma, almeno annualmente ed ogni volta che si presume una perdita durevole di valore, deve essere sottoposto ad impairment test.

In base all'IFRS 3<sup>48</sup>, se la quota di interessenza nel fair value delle attività e passività eccede il costo dell'aggregazione aziendale, l'acquirente deve rivedere l'identificazione e la misurazione delle attività e passività identificabili dell'acquisto e il costo dell'aggregazione e rilevare l'eventuale eccedenza a conto economico.

In base agli US GAAP<sup>49</sup> invece, l'avviamento negativo deve essere allocato per ridurre in modo proporzionale il valore assegnato alle attività acquisite, incluse le attività di ricerca e sviluppo acquisite e spese ad eccezione<sup>50</sup>:

- delle attività finanziarie diverse dalle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- delle attività destinate alla vendita;
- delle attività per imposte differite;
- delle attività riferite ad anticipi relativi a trattamenti pensionistici o ad altri benefici successivi al pensionamento;
- di ogni altra attività corrente.

Eventuali rimanenze residue devono essere rilevate come proventi straordinari.

### ***Software per computer***

Per i costi relativi ai software lo IAS 38 prevede la classica differenziazione tra la fase di ricerca, nella quale i costi devono essere imputati a conto economico, e la fase di sviluppo, durante la quale i costi sostenuti devono essere capitalizzati.

Il SIC 32 – *Attività immateriali. Costi connessi a siti web*,<sup>51</sup> analizza poi in modo più approfondito i costi relativi allo sviluppo di siti web prevedendo che un sito web sviluppato

---

<sup>47</sup> In questo paragrafo si daranno indicazioni di carattere generale riguardo l'avviamento, del quale si approfondirà la trattazione nell'ambito dell'analisi dell'IFRS 3.

<sup>48</sup> IFRS 3, par. 56.

<sup>49</sup> FAS 141, par 44.

<sup>50</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

internamente debba essere rilevato come attività immateriale solo se soddisfa la definizione prevista per le attività immateriali dallo IAS 38. Il SIC 32 indica in modo specifico l'individuazione della fasi di sviluppo di un sito web e il relativo trattamento contabile:

- fase di pianificazione durante la quale le spese sostenute devono essere imputate a conto economico;
- fasi di sviluppo applicativo e infrastrutturale, di progettazione grafica, di sviluppo del contenuto, durante le quali le spese sostenute devono essere capitalizzate se sono direttamente attribuibili all'attività immateriale e rispettano i criteri di capitalizzazione previsti dallo IAS 38;
- fase operativa durante la quale lo sviluppo del sito web è completato e le eventuali spese sostenute devono essere rilevate come costo a conto economico.

Differentemente, gli US GAAP individuano due tipologie di software per computer: quelli prodotti per la vendita e quelli destinati all'uso interno.

I costi sostenuti per l'analisi della possibilità di realizzazione di un software destinato a essere venduto sono considerati costi di ricerca e sviluppo<sup>52</sup> e pertanto devono essere imputati a conto economico così come disciplinato dal FAS 2.

Il trattamento contabile dei software per computer destinati all'uso interno è invece disciplinato dal SOP 98-1 – *Accounting for the costs to develop or obtain software for internal use* che, in primo luogo, dà una definizione di software per uso interno stabilendo che:

- esso debba essere acquisito, sviluppato internamente o modificato per soddisfare i bisogni interni dell'azienda;
- nel corso dello sviluppo e della modifica non devono essere previsti piani di sviluppo finalizzati ad offrire il software sul mercato.

Il SOP 98-1 individua tre fasi relative allo sviluppo di un software:

- progetto preliminare: in questa fase i costi sostenuti sono imputati a conto economico;
- sviluppo dell'applicazione: in questa fase i costi sostenuti per sviluppare un software destinato all'uso interno devono essere capitalizzati;
- fase successiva all'implementazione e fase operativa: in questa fase i costi sostenuti sono imputati a conto economico.

I costi sostenuti per apportare migliorie devono essere spesi o capitalizzati a seconda della loro natura. Ad esempio i costi sostenuti per una modifica che estende la vita utile del bene senza apportare funzionalità aggiuntive devono essere imputati a conto economico.

Nel caso invece di costi che soddisfano i criteri di capitalizzazione, questi devono essere imputati all'attività immateriale e ammortizzati a quote costanti lungo la vita utile del software.

---

<sup>51</sup> SIC 32, par. 7-9.

<sup>52</sup> FAS 86, par. 3-4.

Anche per quanto riguarda i costi di sviluppo di un sito web, il trattamento contabile previsto dagli US GAAP segue le indicazioni contenute nel SOP 98-1 e nel FAS 86, distinguendo, anche in questo caso, quando il sito web è destinato all'uso interno o quando è destinato alla vendita.

### ***Costi di start up***

Come già evidenziato precedentemente, per gli IAS/IFRS i costi di start up relativi ad esempio alle spese di costituzione, all'apertura di un nuovo impianto, all'introduzione di nuove produzioni, alla formazione del personale devono essere imputati a conto economico quando sostenuti. La rilevazione dei costi imputabili invece al valore contabile di un'attività immateriale cessa quando l'attività è nella condizione necessaria per operare nel modo inteso dalla direzione aziendale<sup>53</sup>.

Le perdite operative iniziali e i costi sostenuti nel periodo in cui l'attività, pur potendo operare, non è stata utilizzata in tutto o in parte, sono rilevati a conto economico.

Gli US GAAP, e più in particolare il SOP 98-5 – *Reporting on the costs of start up Activities*, stabiliscono che i costi delle attività di start up devono essere imputati a conto economico sia se rientrano nella fase di sviluppo, sia se rientrano nella fase operativa. Il SOP fornisce inoltre esempi di elementi esclusi dai costi di start up sebbene questo non implichi direttamente la loro capitalizzazione, a meno che non soddisfino i requisiti di capitalizzazione previsti dai principi contabili.

I principi contabili americani sottolineano inoltre come spesso le imprese sostengano costi di preparazione per prodotti relativi a contratti di fornitura a lungo termine. L'EITF 99-5 – *Accounting for Pre-deduction costs related to long term supply arrangements* in questi casi stabilisce che:

- i costi antecedenti alla produzione relativi alla progettazione e allo sviluppo devono essere imputati a conto economico nel periodo in cui sono sostenuti, a meno che il contratto contenga una clausola di garanzia del loro rimborso;
- i costi di progettazione e sviluppo per stampi di produzione e altri strumenti di cui il fornitore non detiene la proprietà possono essere capitalizzati solo se il fornitore detiene il diritto di utilizzare tali beni nel corso della durata del contratto di fornitura.

Secondo lo IAS 11<sup>54</sup> invece i costi relativi alle commesse a lungo termine comprendono i costi sostenuti nel periodo intercorrente tra la data di stipulazione del contratto e il completamento della commessa. Quando, al contrario, i costi per ottenere la commessa sono sostenuti in un

---

<sup>53</sup> IAS 38, par. 29-30 e 69-70..

<sup>54</sup> IAS 11, par. 21.

esercizio precedente rispetto all'esercizio in cui la commessa è ottenuta, questi devono essere imputati a conto economico e non devono essere ricompresi nei costi di commessa.

#### **4.4. AMMORTAMENTO DELLE ATTIVITA' IMMATERIALI**

Lo IAS 38, individua due categorie di attività: quelle a vita utile indefinita e quelle a vita utile finita e solo queste ultime sono soggette al processo di ammortamento. Un'attività immateriale ha vita utile indefinita (che non significa infinita) quando non è possibile prevedere un limite oltre il quale non è più in grado di generare benefici economici<sup>55</sup>.

Anche secondo gli US GAAP, e più in particolare secondo il FAS 142<sup>56</sup>, la rappresentazione contabile di un'attività immateriale deve far riferimento alla sua vita utile residua: se l'attività ha vita utile finita è soggetta ad ammortamento, mentre se l'attività ha vita utile indefinita non viene ammortizzata.

##### *Attività immateriali con vita utile definita*

La vita utile di un'attività immateriale è considerata definita se l'entità si aspetta che i flussi finanziari ad essa associata continuino per un periodo di tempo definito. Il processo di ammortamento delle singole attività deve riflettere la durata della loro vita utile e il valore ammortizzabile deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la loro vita utile<sup>57</sup>.

Il processo di ammortamento deve iniziare nel momento in cui l'attività è disponibile per l'uso e finire quando la stessa viene ceduta o classificata come disponibile per la vendita<sup>58</sup>. La quota di ammortamento deve essere rilevata ogni esercizio a conto economico a meno che altri principi contabili non prevedano diversamente (si pensi ad esempio al caso della capitalizzazione interna per la costruzione di un'altra attività).

Il metodo di ammortamento, che può essere a quote costanti, scalare decrescente o per unità di prodotto, deve essere rivisto almeno alla fine di ogni esercizio ed eventuali cambiamenti devono essere contabilizzati come rettifiche di stime contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8 con variazioni delle quote di ammortamento in corso e negli esercizi successivi.

---

<sup>55</sup> IAS 38, par. 88.

<sup>56</sup> FAS 142, par. 11.

<sup>57</sup> IAS 38, par. 97.

<sup>58</sup> Si precisa che l'ammortamento di un'attività immateriale a vita utile definita non cessa se l'attività immateriale non è più utilizzata a meno che l'attività non sia completamente ammortizzata o classificata come posseduta per la vendita. In conformità con quanto previsto dall'IFRS 5 – *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

Il valore da ammortizzare deve essere preventivamente diminuito del valore residuo, anche se lo stesso principio contabile<sup>59</sup> prevede che il valore residuo di un'attività immateriale è considerabile pari a zero a meno che vi sia un impegno formale da parte di terzi ad acquistare l'attività alla fine della sua vita utile e vi sia un mercato attivo esistente.

Relativamente alle attività immateriali soggette ad ammortamento la stessa disciplina prevista per gli IAS/IFRS vale anche per gli US GAAP<sup>60</sup>.

### ***Attività immateriali a vita utile indefinita***

Per le attività immateriali a vita utile indefinita non è previsto il processo di ammortamento, in quanto non è possibile stimare in modo attendibile il periodo per il quale l'impresa si aspetta dei flussi finanziari in entrata<sup>61</sup>.

Queste attività devono pertanto essere sottoposte almeno annualmente all'impairment test per identificare eventuali perdite di valore<sup>62</sup>. Vengono generalmente ricompresi tra le attività a vita utile indefinita l'avviamento e i marchi. Spetta agli amministratori rivedere la durata della vita utile dell'attività per verificare se esistono ancora i requisiti necessari per classificare un'attività immateriale a vita utile indefinita. La modifica della vita utile da indefinita a finita può essere indicatore del fatto che l'attività abbia subito una riduzione del valore e, di conseguenza, tale attività deve essere sottoposta ad impairment test<sup>63</sup>.

Relativamente alle attività immateriali non soggette ad ammortamento la stessa disciplina prevista per gli IAS/IFRS vale anche per gli US GAAP<sup>64</sup>.

## **4.5. CESSAZIONI E DISMISSIONI**

Un'attività immateriale deve essere contabilmente eliminata quando è ceduta oppure quando ci si aspetta che il suo utilizzo non generi più benefici economici futuri. L'eliminazione<sup>65</sup> deve avvenire secondo quanto stabilito dallo IAS 18 – *Ricavi* se si è nell'ambito di una vendita di beni,

---

<sup>59</sup> IAS 38, par. 100.

<sup>60</sup> FAS 142, par. 11-15.

<sup>61</sup> IAS 38, par. 107.

<sup>62</sup> Nel 2007 a tal proposito la CONSOB ha chiesto alle società con strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati e alle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, di fornire nelle note di bilancio tutte le informazioni relative alle immobilizzazioni con vita utile indefinita, in seguito all'individuazione di alcune criticità circa le informazioni fornite sulle modalità di valutazione delle immobilizzazioni immateriali secondo il metodo della rideterminazione del valore. Inoltre le società devono descrivere i fattori che hanno contribuito in modo significativo alla determinazione della vita utile indefinita. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>63</sup> IAS 38, par. 110 e IAS 36.

<sup>64</sup> FAS 142, par. 16-17.

<sup>65</sup> IAS 38, par. 114.

oppure secondo quanto stabilito dallo IAS 17 nel caso di dismissioni con operazioni di vendita o retrolocazione.

La plusvalenza (che non può essere classificata dall'impresa come ricavo) o la minusvalenza che possono derivare dall'operazione di cessazione o dismissione sono determinati dalla differenza tra i proventi netti della dismissione e il valore contabile dell'attività stessa; tale importo deve essere imputato a conto economico a meno che un altro principio contabile non disponga diversamente<sup>66</sup>.

Se un'entità rileva nel valore contabile di un'attività il costo di sostituzione per una parte di un'attività immateriale, in questo caso è necessario stornare il valore contabile della parte sostituita. Se per un'entità non è possibile determinare il valore contabile della parte sostituita, essa può utilizzare il costo della sostituzione come un'indicazione di quello che era il costo della parte sostituita al momento in cui essa fu acquistata o generata internamente<sup>67</sup>.

È importante sottolineare che, secondo quanto previsto dallo IAS 36<sup>68</sup>, se l'avviamento è stato allocato a un'unità generatrice di flussi finanziari e l'entità dismette un'attività che è parte di tale unità, l'avviamento ad essa associato deve essere:

- incluso nel valore contabile dell'attività quando si determina l'utile o la perdita dalla dismissione; e
- determinato sulla base dei valori relativi dell'attività dismessa e della parte mantenuta di unità generatrici di flussi finanziari, a meno che l'entità possa dimostrare che alcuni altri metodi riflettano meglio l'avviamento associato all'attività dismessa.

Relativamente alla cessazione e alla dismissione delle attività immateriali la stessa disciplina prevista per gli IAS/IFRS vale anche per gli US GAAP<sup>69</sup>, i quali precisano che quando solo una porzione di avviamento è allocata ad un business da dismettere, l'avviamento residuo che rimane nell'entità deve essere sottoposto alla verifica per eventuali perdite durevoli di valore.

#### **4.6. INFORMATIVA DI BILANCIO**

Oltre alla distinzione tra attività immateriali generate internamente e le altre attività immateriali, l'entità deve fornire informazioni integrative sulla vita utile, l'ammortamento, l'impairment test, le attività a vita utile indefinita, ecc.

---

<sup>66</sup> IAS 38, par. 113.

<sup>67</sup> IAS 38, par. 115.

<sup>68</sup> IAS 36, par. 86.

<sup>69</sup> FAS 142, par. 39.

In particolare il par. 118 dello IAS 38 individua per ogni classe di attività immateriali le seguenti informazioni:

- se la vita utile è indefinita o definita e in quest'ultimo caso la durata della stessa e i tassi di ammortamento applicati;
- i metodi di ammortamento utilizzati per le attività immateriali a vita utile definita;
- l'indicazione del valore contabile lordo ed ogni ammortamento e perdite per riduzione di valore accumulati all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- le voci di conto economico comprendenti le quote di ammortamento delle attività immateriali;
- una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio indicando:
  - i. gli incrementi, con separata indicazione di quelli derivanti da sviluppo interno, da attività immateriali acquisite separatamente e da operazioni di aggregazione aziendale;
  - ii. le attività immateriali classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione, classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5;
  - iii. gli incrementi o i decrementi dell'esercizio derivanti dall'utilizzo del modello di rideterminazione del valore o dalle perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 36;
  - iv. le perdite per riduzione durevole di valore rilevate a conto economico nel corso dell'esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 36;
  - v. le perdite per riduzione durevole di valore stornate dal conto economico nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36;
  - vi. gli ammortamenti dell'esercizio;
  - vii. le differenze nette di cambio che derivano dalla conversione dei bilanci in valuta estera;
  - viii. altre variazioni di valore contabile avvenute nel corso dell'esercizio.

L'entità deve inoltre indicare<sup>70</sup>:

- per le attività immateriali a vita utile indefinita il valore contabile di tali attività e le ragioni a supporto della determinazione di una vita utile indefinita descrivendo i fattori che hanno contribuito a questa scelta;
- la descrizione, il valore contabile e il periodo di ammortamento residuo;
- indicazioni circa le attività immateriali acquisite tramite contributo pubblico e inizialmente rilevate a fair value;

---

<sup>70</sup> IAS 38, par. 122

- l'esistenza di attività immateriali il cui diritto di utilizzo è vincolato, i valori contabili delle attività immateriali date in garanzia a fronte di passività e l'importo degli impegni contrattuali per l'acquisizione di attività immateriali.

Se le attività immateriali sono contabilizzate a importi rideterminati l'entità deve indicare la data in cui è avvenuta la rideterminazione del valore, il valore contabile dell'attività per la quale è stato utilizzato questo metodo di valutazione, il valore contabile che sarebbe stato invece rilevato se la classe rideterminata fosse stata valutata dopo la rilevazione utilizzando il modello del costo, l'importo della riserva di rivalutazione e i metodi e le assunzioni applicate nella stime del fair value delle attività<sup>71</sup>.

Non sono invece obbligatorie, anche se preferite, le informazioni circa le attività immateriali totalmente ammortizzate ancora in uso e una descrizione delle attività immateriali significative controllate dall'impresa, ma non rilevate come attività poiché non soddisfano i requisiti richiesti dallo IAS 38 o perché pervenute all'impresa prima della sua entrata in vigore<sup>72</sup>.

La disciplina degli US GAAP prevede invece l'indicazione delle seguenti informazioni, oltre a quelle già elencate per la disciplina IAS /IFRS<sup>73</sup>.

Tutte le attività immateriali devono essere almeno aggregate e presentate come voci distinte e separate all'interno dello stato patrimoniale. Le quote di ammortamento e le svalutazioni delle attività immateriali devono essere presentate nelle appropriate voci di conto economico delle attività in funzionamento<sup>74</sup>.

Il regolamento S-X- 5 richiede che l'informativa sia fornita per ogni classe di attività immateriale che rappresenta più del 5% del totale delle attività, di cui si deve indicare il valore contabile iniziale e ogni incremento o decremento significativo. Inoltre il valore dell'ammortamento e degli ammortamenti cumulati devono essere forniti o nello stato patrimoniale o nelle note informative.

È necessario specificare i costi di software per computer che non sono ancora stati ammortizzati e l'ammontare iscritto a conto economico relativo agli ammortamenti e alle svalutazioni<sup>75</sup>.

Nel caso in cui un'impresa sottoscriva un accordo per l'esecuzione dell'attività di ricerca e sviluppo per terze parti, nell'ipotesi in cui il rimborso dei finanziamenti concessi dalle altre parti dipenda unicamente dai benefici economici derivanti dai risultati delle attività di ricerca e sviluppo, devono essere indicati i termini dei principali contratti di ricerca e sviluppo, inclusi clausole di

---

<sup>71</sup> IAS 38, par. 124.

<sup>72</sup> IAS 38, par. 128.

<sup>73</sup> Queste informazioni sono disciplinate dal FAS 142, par. 44-46.

<sup>74</sup> FAS 142, par. 42.

<sup>75</sup> FAS 86, par. 11.



acquisto, accordi di licenza, diritti e impegni a fornire ulteriori finanziamenti e l'ammontare dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti e i compensi maturati durante il periodo relativi a tali accordi<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> FAS 68, par. 1.

## 5. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI<sup>1</sup>

Il Principio contabile internazionale di riferimento per il trattamento contabile di immobili, impianti e macchinari è lo IAS 16 che affronta diverse tematiche relative alle condizioni di rilevazione delle attività e la loro valutazione, l'ammortamento e la misurazione delle perdite di valore.

Fra gli US GAAP invece, esistono più principi e interpretazioni di riferimento; tra i più importanti si ricordano il CON 5.67 – *Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises*, il FAS 144 – *Accounting for the impairment or disposal of Long-Lived Assets* e il FAS 143 – *Accounting for Asset Retirement Obligations*.

Gli aspetti più rilevanti che differenziano i due corpi di principi contabili sono<sup>2</sup>:

- l'ambito di applicazione;
- le definizioni di costi capitalizzabili;
- gli oneri di smantellamento;
- i costi successivi;
- la rivalutazione di immobili, impianti e macchinari;
- i costi per revisioni periodiche;
- la misurazione delle perdite di valore.

Di seguito verranno presi singolarmente in considerazione gli aspetti citati non senza fornire informazioni generali riguardanti il trattamento contabile degli immobili, impianti e macchinari simili nei due corpi di principi contabili.

---

<sup>1</sup> Verranno esclusi dalla trattazione gli investimenti immobiliari disciplinati dallo IAS 40 in quanto gli US GAAP non prevedono uno specifico principio contabile di riferimento per la contabilizzazione degli investimenti immobiliari. Esiste invece una guida contabile applicabile sia dalle imprese immobiliari qualificate come imprese di investimento, sia per le operazioni relative a proprietà immobiliari possedute tramite un intermediario. Secondo gli US GAAP gli investimenti immobiliari rappresentano dei beni tangibili e trattati secondo le regole previste per gli Immobili, impianti e macchinari.

<sup>2</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

## 5.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo IAS 16 si applica ad immobili, impianti e macchinari il cui utilizzo è strumentale all'attività di impresa, a quelli concessi in locazione a terzi o a quelli detenuti in leasing finanziario<sup>3</sup>.

Fra questi beni materiali, sebbene strumentali all'attività dell'impresa, non seguono le regole dettate dallo IAS 16 quelli per i quali lo IASB ha ritenuto di dover emanare un apposito principio contabile:

- gli immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita (IFRS 5 – *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*);
- la attività biologiche connesse all'attività agricola (IAS 41 – *Agricoltura*);
- i diritti minerari, di ricerca ed estrazione, petrolio e gas naturale (IFRS 6 – *Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie*);
- gli investimenti immobiliari (IAS 40 – *Investimenti immobiliari*).

Nel caso delle attività biologiche e delle risorse minerarie, lo IAS 16 si applica comunque ai beni strumentali utilizzati dall'impresa agricola e mineraria per lo sviluppo e il mantenimento della propria attività.

Diversamente dagli IAS/IFRS, gli US GAAP includono diversi principi contabili che trattano degli immobili, impianti e macchinari, mantenendo tuttavia nel complesso le stesse finalità previste dagli IAS/IFRS.

## 5.2. DEFINIZIONI E RILEVAZIONE

Per un'analisi delle definizioni dei termini che permettono di meglio attribuire un significato alle parole utilizzate nei principi contabili, si partirà, in questo paragrafo, da quanto stabilito dallo IAS 16<sup>4</sup> andando man mano a specificare eventuali differenze con quanto dettato dagli US GAAP.

Il valore contabile è il valore al quale un bene strumentale è rilevato al netto dell'ammortamento e di tutte le perdite per riduzione di valore accumulate nel tempo.

Il costo è l'importo monetario, o ad esso equivalente, corrisposto o il fair value di altri corrispettivi dati per acquistare un bene.

Il valore ammortizzabile è il costo meno il valore residuo.

---

<sup>3</sup> Si ricorda, che a differenza di quanto stabilito dai principi contabili nazionali italiani, le immobilizzazioni oggetto di leasing finanziario devono essere contabilizzate fra le attività facendo seguito al principio della prevalenza della sostanza sulla forma: prevale pertanto l'aspetto sostanziale relativo al trasferimento dei rischi e dei benefici che derivano dall'utilizzo del bene.

<sup>4</sup> IAS 16, par. 6.

Il valore residuo è il valore del bene strumentale al termine del periodo di utilizzo, cioè il valore che l'impresa ritiene di poter ricevere in un dato momento al netto dei costi di dismissione.

Il fair value è il corrispettivo al quale può essere scambiata un'attività tra due soggetti consapevoli e disponibili nel corso di una libera transazione ed è quindi possibile approssimarlo al valore di mercato. Secondo gli US GAAP, e più in particolare secondo lo SFAS 157.5, il fair value è il prezzo che sarebbe ottenuto per la vendita di un'attività o pagato per trasferire una passività in una operazione ordinaria tra soggetti del mercato alla data di valutazione.

Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari che l'entità presume di ottenere dall'uso continuativo di un bene strumentale e dalla sua dismissione al termine della sua vita utile.

Il valore recuperabile è il valore più alto tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il valore d'uso del bene strumentale.

La perdita per riduzioni di valore è l'ammontare del valore contabile che eccede il valore recuperabile.

Diversamente dagli US GAAP, i principi contabili internazionali danno una definizione relativa agli elementi che compongono il costo<sup>5</sup> di immobili, impianti e macchinari: esso comprende sia i costi sostenuti inizialmente per l'acquisto del bene sia i costi sostenuti successivamente per migliorarlo. Il valore può essere rilevato a bilancio solo se è probabile che l'attività generi benefici economici futuri e se può essere attendibilmente determinato.

Gli immobili, gli impianti e i macchinari rilevati come attività devono essere valutati inizialmente per l'iscrizione in bilancio al costo di acquisto, comprendendo anche gli oneri accessori se acquistato da terzi o al costo di produzione interna<sup>6</sup>. Il valore contabile deve periodicamente essere riesaminato per eventuali perdite di riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 – *Riduzione di valore delle attività*.

La prima rilevazione di immobili, impianti e macchinari secondo gli US GAAP<sup>7</sup>, deve essere effettuata al costo storico rappresentato dall'ammontare di cassa, o suo equivalente, pagato per acquistare un'attività, rettificato dopo l'acquisto del valore degli ammortamenti o di altri stanziamenti.

Secondo lo IAS 16, il costo di un immobile, impianto o macchinario deve comprendere<sup>8</sup>:

- il prezzo di acquisto, comprendente anche eventuali dazi di importazione e di tasse di acquisto (es. l'Iva non detraibile), al netto di eventuali sconti e abbuoni;

---

<sup>5</sup> IAS 16, par. 7 e 10.

<sup>6</sup> Il bene potrebbe essere acquisito anche con un'operazione di permuta. Se questa ha sostanza commerciale e si configura quindi come un'effettiva compravendita, il bene va rilevato al suo fair value, altrimenti il valore dell'attività acquisita è pari al valore contabile dell'attività ceduta.

<sup>7</sup> CON 5.67

<sup>8</sup> IAS 16, par 16.

- i costi direttamente imputabili, quando sostenuti, per rendere il bene disponibile all'uso;
- la stima iniziale dei costi di smantellamento, di rimozione del bene e di bonifica del luogo di allocazione e l'obbligazione che si origina quando l'elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo.

Sono esempi di costi direttamente imputabili<sup>9</sup>:

- i costi dei benefici per i dipendenti (come previsti dallo IAS 19 – *Benefici per i dipendenti*) derivanti direttamente dalla costruzione o acquisizione di un elemento di immobili, impianti e macchinari;

- i costi da sostenere per la preparazione del sito;
- i costi iniziali di consegna e movimentazione;
- i costi di installazione e di assemblaggio;
- i costi per verificare il buon funzionamento dell'attività, dopo la deduzione degli incassi di vendita di eventuali elementi prodotti per portare il bene in quel luogo e condizione;
- onorari professionali.

I costi di smantellamento, di rimozione o di bonifica del luogo in cui è sito il bene devono essere imputati a maggior valore del bene solo se si verificano le condizioni previste dallo IAS 37 – *Accantonamenti, passività e attività potenziali*:

- deve esistere un obbligo di smantellamento, rimozione e bonifica che comporta un costo che sia determinabile attendibilmente;

- i costi per lo smantellamento, la rimozione e la bonifica devono essere legati all'installazione del bene e non al suo utilizzo.

Anche con gli US GAAP, il FAS 143 – *Accounting for asset Retirement Obligations*, richiede che il fair value di ogni obbligazione legale derivante dallo smobilizzo di un'attività deve essere incluso nel costo dell'attività stessa.

Le differenze fra IAS/IFRS e US GAAP potrebbero presentarsi nei momenti in cui l'entità ritenga opportuno rideterminare i costi di smantellamento e di rimozione<sup>10</sup>. Infatti, secondo il FAS 143, i cambiamenti nelle stime dei costi dovrebbero riflettersi nel valore contabile degli accantonamenti e delle relative attività durevoli. Se la rideterminazione prevede un aumento di tali costi, l'aumento deve essere attualizzato utilizzando il tasso di interesse privo di rischio corrente; se invece si prevede una diminuzione dei costi di smantellamento, questa deve essere attualizzata al tasso di interesse privo di rischio utilizzato ai fini della stima iniziale degli accantonamenti.

---

<sup>9</sup> IAS 16, par. 17.

<sup>10</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

Lo IAS 37 invece richiede l'uso di un tasso di sconto che rifletta la stima del valore temporale del denaro alla data di bilancio. Per la contabilizzazione delle variazioni di stima dei costi di smantellamento è necessario rifarsi a quanto stabilito dall'IFRIC 1 – *Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari*, che richiede che tali aggiustamenti modifichino il costo della relativa attività nel caso di applicazione del modello del costo.

I costi direttamente imputabili devono essere rilevati diversamente a seconda che il bene sia acquisito da terzi o sia prodotto internamente<sup>11</sup>.

I costi sostenuti in un momento successivo rispetto alla data di iscrizione di un bene possono incrementarne il valore o meno. Essi possono essere portati in aumento del valore del bene solo se è probabile che generino benefici economici futuri e se possono essere determinati in modo attendibile. Sono esempi di costi successivi i costi di manutenzione ordinaria, i costi per verifiche, i costi di sostituzione, ecc.

Negli US GAAP non esiste un principio contabile che tratti specificamente dei costi successivi; è quindi possibile che nella prassi contabile emergano delle differenze rispetto a quanto previsto dai principi contabili internazionali. Tuttavia si precisa che i costi sostenuti per revisioni periodiche devono essere spesi nel momento in cui sono sostenuti, anche se per alcuni specifici settori industriali possono essere applicati metodi alternativi di contabilizzazione.

Lo IAS 16<sup>12</sup> individua inoltre alcune tipologie di costi che non possono mai essere rilevati ad incremento del valore di immobili, impianti e macchinari:

- i costi di apertura di un nuovo impianto in quanto sostenuti in un momento successivo rispetto al momento in cui l'impianto è pronto per l'utilizzo;
- i costi sostenuti per l'introduzione di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio (inclusi i costi di pubblicità e per le attività promozionali);
- i costi per la gestione di un'attività in una nuova sede o per la gestione di nuovi clienti (inclusi i costi per l'addestramento del personale);
- le spese generali ed amministrative<sup>13</sup>.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari impliciti, lo IAS 16 prevede che non rientrino nel costo di un immobile, impianto o macchinario. Nel caso in cui il pagamento del bene pluriennale sia differito oltre le normali condizioni del credito, il valore del bene rimane comunque costituito dal suo corrispondente prezzo di acquisto e l'eventuale differenza deve essere rilevata a conto

---

<sup>11</sup> IAS 16, par. 17. Si pensi ad esempio al costo del personale: deve essere speso a conto economico se sostenuto per il normale funzionamento del bene pluriennale. Viceversa deve essere capitalizzato il costo per il personale sostenuto per la costruzione interna di un bene pluriennale.

<sup>12</sup> IAS 16, par. 19.

<sup>13</sup> La precedente versione dello IAS 16, revised 1998, consentiva di capitalizzare le spese generali ed amministrative nel caso in cui potessero essere attribuite direttamente all'acquisto di un bene strumentale od alla sua messa in opera. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONI, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

economico come onere finanziario. Più in generale gli oneri finanziari possono essere rilevati ad incremento del valore di un bene strumentale solo nei casi previsti dallo IAS 23<sup>14</sup>: la capitalizzazione degli oneri finanziari è prevista solo se il finanziamento è stato ottenuto per l'acquisizione di beni che, al momento dell'acquisto, non sono pronti per l'utilizzo previsto ed è giustificata solo per quei beni che richiedono un rilevante periodo di tempo prima di essere pronti per l'uso. La capitalizzazione di tali oneri finanziari è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2009.

La capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere sospesa qualora la costruzione del bene venga interrotta per prolungati periodi di tempo e deve terminare quando le operazioni necessarie per la predisposizione all'uso del bene sono completate.

Quanto previsto dalla nuova versione dello IAS 23 può essere considerato come un allineamento agli US GAAP, che prevedono la capitalizzazione obbligatoria per gli oneri finanziari quando gli interessi sono sostenuti nel periodo di tempo necessario affinché l'attività sia pronta per l'utilizzo: essi rappresentano pertanto una parte del costo di acquisizione di tale attività.

In entrambi i corpi di principi contabili la capitalizzazione è consentita solo in presenza di un bene che la giustifica (qualifying asset).

### **5.3. VALUTAZIONI SUCCESSIVE ED AMMORTAMENTO**

Per la valutazione successiva di un elemento di immobili, impianti e macchinari, lo IAS 16 individua due modalità alternative che, qualora applicate, sono vincolanti per tutta la classe di beni a cui l'elemento appartiene:

- modello del costo<sup>15</sup>;
- modello della rideterminazione del valore (o fair value)<sup>16</sup>.

#### ***Il modello del costo***

Secondo il modello del costo il bene deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati (fondo ammortamento) e tenendo conto delle eventuali svalutazioni per riduzione di valore.

In merito all'ammortamento lo IAS 16<sup>17</sup> specifica che se una o più parti di un bene strumentale presentano un costo rilevante rispetto al costo totale del bene, ognuna di queste parti deve essere contabilizzata e ammortizzata separatamente; a meno che le parti diverse abbiano stessa

---

<sup>14</sup> Lo IAS 23 è stato rivisto con applicazione a partire dal 1° gennaio 2009. La versione precedente consentiva di scegliere se iscrivere gli oneri finanziari a conto economico oppure capitalizzarli.

<sup>15</sup> IAS 16, par. 30.

<sup>16</sup> IAS 16, par. 31.

<sup>17</sup> IAS 16, par. 43.

vita utile e lo stesso criterio di ammortamento. Questo è il cosiddetto “*Component approach*” che permette all’impresa di trattare contabilmente in modo distinto le singole parti di un bene strumentale, tenendo conto del reale utilizzo e del consumo.

La quota di ammortamento calcolata può essere alternativamente o imputata a conto economico<sup>18</sup> oppure essere inclusa nel valore contabile di beni strumentali utilizzati per produrre altri beni iscritti nell’attivo.

Il criterio di ammortamento utilizzato, che deve essere rivisto almeno alla chiusura di ogni esercizio, deve riflettere il presunto utilizzo dei benefici economici futuri derivanti dal bene. Lo IAS 16 individua tre criteri:

- metodo a quote costanti: l’ammortamento non cambia durante la vita utile del bene, in assenza di modifiche del valore residuo;
- metodo a quote proporzionali (decrescenti) ai valori residui: l’ammortamento decresce durante la vita utile del bene;
- metodo a quantità prodotte: l’ammortamento è calcolato in funzione dell’utilizzo atteso del bene ovvero dalla quantità di prodotto ottenuta attraverso l’utilizzo del bene.

In caso di significativo cambiamento nei criteri di ammortamento esso dovrà essere considerato come una variazione nelle stime contabili e trattato secondo quanto previsto dallo IAS 8 – *Principi contabili, cambiamenti di stime ed errori*, e quindi la maggiore o minore quota di ammortamento deve essere imputata a conto economico.

Lo stesso principio è previsto anche dagli US GAAP e pertanto un cambiamento nel metodo di ammortamento deve essere considerato come un cambiamento di una stima contabile anche per le entità che applicano gli US GAAP<sup>19</sup>. Questo corpo di principi contabili sottolinea anche l’importanza di dover continuamente valutare l’appropriatezza delle vite utili e del periodo di ammortamento<sup>20</sup>.

Il valore ammortizzabile deve essere ripartito durante la vita utile del bene e il processo di ammortamento inizia quando il bene è pronto all’uso, ossia quando si trova nelle condizioni necessarie per il suo funzionamento. Il paragrafo 53 dello IAS 16 specifica che il valore ammortizzabile deve essere calcolato detraendo dal valore del bene il suo valore residuo<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> IAS 16, par. 48. Si precisa che se il conto economico prevede una classificazione per natura l’ammortamento è esposto come voce separata, mentre se il conto economico prevede una classificazione per destinazione, l’ammortamento rientra nella voce “costo del venduto” e in tal caso ne deve essere dato dettaglio nelle note (IAS 1, par. 91 e 92).

<sup>19</sup> FAS 154.

<sup>20</sup> SAB 100, - Restructuring and impairment charges.

<sup>21</sup> Viene subito precisato che spesso il valore residuo del bene è non significativo e quindi non rilevante per il calcolo del valore ammortizzabile.



Per quanto riguarda la vita utile lo IAS 16 precisa che terreni ed edifici sono beni separabili e pertanto, anche se sono stati acquisiti congiuntamente, devono essere contabilizzati separatamente e il processo di ammortamento verrà applicato solo sul valore ammortizzabile dell'edificio<sup>22</sup>.

Anche le entità che applicano gli US GAAP per la redazione del bilancio, solitamente effettuano l'ammortamento su ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari, sebbene questa metodologia non sia esplicitamente prevista da nessun principio US GAAP.

I costi sostenuti per le attrezzature produttive, al netto del valore di recupero, devono essere capitalizzati ed ammortizzati per il periodo durante il quale sono attesi i benefici derivanti dalla loro utilizzazione<sup>23</sup>.

I principi contabili internazionali disciplinano anche l'ipotesi in cui l'immobile, l'impianto o il macchinario subiscano una riduzione di valore<sup>24</sup>, rifacendosi a quanto stabilito dallo IAS 36 – *Riduzione di valore delle attività* che prevede che nessuna attività possa avere un valore contabile superiore al suo valore recuperabile. La verifica del valore recuperabile deve essere effettuata annualmente tramite l'iter dell'impairment test e, in caso di diminuzione del valore, è necessario imputare a conto economico una perdita. Sulla base del nuovo valore contabile attribuito al bene dovrà essere conseguentemente adeguato anche il piano di ammortamento.

Allo stesso modo, ad ogni anno, l'impresa dovrà anche valutare se esistono dei presupposti per cui una perdita di valore di un'attività rilevata in anni precedenti possa non avere più ragione di esistere o di essere modificata<sup>25</sup>.

Se l'azienda individua un aumento del valore del bene deve provvedere a rettificare la perdita di valore rilevata in precedenza e ripristinare, fino al raggiungimento del valore recuperabile, il valore contabile.

Nel caso in cui l'impresa applichi il modello del costo, le riprese di valore dei beni strumentali e le perdite di valore precedentemente rilevate vengono imputate a conto economico.

### ***Il modello della rideterminazione del valore (o fair value)***

Il modello della rideterminazione del valore può essere applicato a quegli immobili, impianti e macchinari il cui fair value può essere attendibilmente determinato. Il valore di fair value deve essere iscritto in contabilità, al netto del relativo fondo ammortamento e delle perdite di valore accumulati a partire dall'ultima data in cui è stato determinato il valore equo.

---

<sup>22</sup> I terreni non devono generalmente essere ammortizzati in quanto a vita utile illimitata. Lo IAS 16, al par. 58, illustra alcuni esempi di terreni a vita utile limitata e pertanto soggetti ad ammortamento: si tratta di cave e siti utilizzati per discariche.

<sup>23</sup> ARB 43.

<sup>24</sup> IAS 16, par. 36.

<sup>25</sup> IAS 36, par. 110.

Le rideterminazioni di valore devono essere effettuate ad intervalli regolari<sup>26</sup> assicurando che non vi sia mai una significativa differenza tra il valore contabile e il fair value; non necessariamente quindi la rideterminazione deve essere effettuata alla fine di ogni esercizio.

Il fair value degli edifici<sup>27</sup> deve essere quantificato da professionisti qualificati mediante perizia. Il fair value degli altri beni strumentali<sup>28</sup> invece è determinato sulla base dei prezzi di mercato di beni con caratteristiche simili sempre mediante perizia che può essere condotta anche internamente all'impresa.

In caso di mancanza di un mercato di riferimento il fair value può essere determinato con due metodi alternativi<sup>29</sup>:

- l'approccio basato sui flussi di reddito, che consente di determinare il valore del bene con l'attualizzazione dei flussi finanziari che il bene sarà in grado di produrre;
- il costo di sostituzione ammortizzato, pari al costo che si dovrebbe sostenere per acquistare o costruire il bene internamente, alla data di rideterminazione del fair value, sottraendo gli ammortamenti cumulati fino a quella data.

Contrariamente a quanto previsto dagli IAS/IFRS, gli US GAAP non prevedono la possibilità per gli immobili, impianti e macchinari di apportare modifiche per adeguare il costo di iscrizione al valore corrente o di mercato<sup>30</sup>. Solo in alcuni casi, come ad esempio in situazioni di ristrutturazioni aziendali, questa possibilità è concessa.

Inoltre, nel caso in cui un'attività sia stata precedentemente svalutata, non è prevista la possibilità di ripristinare il valore esistente prima della perdita da impairment.

Non esiste fra gli US GAAP un principio che prevede la revisione annuale del valore residuo e della vita utile, ma l'applicazione dell'impairment deve essere effettuata solo se esistono delle indicazioni che possono far pensare ad un cambiamento nei valori di un immobile, impianto o macchinario<sup>31</sup>.

## 5.4. INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Ogni entità, per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari, deve fornire in bilancio le seguenti informazioni<sup>32</sup>:

- i criteri utilizzati per la determinazione del valore contabile lordo;

---

<sup>26</sup> Ogni anno o comunque ogni 3-5 anni.

<sup>27</sup> IAS 16, par. 32.

<sup>28</sup> IAS 16, par. 32.

<sup>29</sup> IAS 16, par. 33.

<sup>30</sup> APB 6, par. 17.

<sup>31</sup> SFAS 144, ASC 360 – *Impairment or Disposal of Long-Lived Assets*.

<sup>32</sup> IAS 16, par. 73.

- il criterio di ammortamento utilizzato;
- la vita utile stimata e il tasso di ammortamento utilizzato;
- il valore lordo di iscrizione e l'ammortamento accumulato all'inizio e alla fine

dell'esercizio tenendo conto, non solo delle quote di ammortamento, ma anche delle perdite per riduzione di valore che si sono verificate fino al momento di redazione del bilancio;

- la riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio.

La riconciliazione del valore contabile deve evidenziare le seguenti informazioni:

- gli incrementi che si sono verificati nel corso dell'esercizio;
- le attività classificate come possedute per la vendita o quelle incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita in conformità all'IFRS 5;
- le acquisizioni derivanti da aggregazioni aziendali;
- gli aumenti o le diminuzioni conseguenza delle rideterminazione del valore e delle perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente direttamente a patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 36;
- le perdite per riduzione di valore rilevate a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;
- l'eliminazione di perdite per riduzione di valore rilevata a conto economico in conformità allo IAS 36;
- gli ammortamenti;
- le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione di bilancio dalla valuta funzionale alla differente moneta di presentazione, inclusa la conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio;
- altri cambiamenti che si sono verificati nei valori di immobili, impianti e macchinari.

Come previsto dallo IAS 8<sup>33</sup>, l'entità deve specificare la natura e l'effetto di un cambiamento delle stime contabili con effetto sull'esercizio corrente o sugli esercizi successivi. In particolare, per immobili, impianti e macchinari, l'indicazione può riguardare cambiamenti nelle stime in riferimento a valori residui, a costi stimati di smantellamento, a rimozione o bonifica del sito dove erano allocati i beni, a vite utili e a criteri di ammortamento<sup>34</sup>.

Se gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rideterminati, nelle note devono essere inserite le seguenti informazioni<sup>35</sup>:

- la data effettiva in cui è stata effettuata la rideterminazione del valore;
- l'ausilio o meno di un perito indipendente per la rideterminazione del valore;

---

<sup>33</sup> IAS 8, par. 39-40.

<sup>34</sup> IAS 16, par. 76.

<sup>35</sup> IAS 16, par. 77.

- i metodi e le significative assunzioni utilizzate per la stima del fair value;
- la misura in cui i fair value degli elementi sono stati determinati direttamente, facendo riferimento a prezzi osservabili in un mercato attivo<sup>36</sup> o a transazioni recenti a condizioni normali o sono stati stimati con altre tecniche di valutazione;
- per ogni classe di immobili, impianti e macchinari il cui valore è stato rideterminato, il valore contabile che sarebbe stato rilevato se le attività fossero state valutate con il modello del costo;
- la riserva di rivalutazione, le sue variazioni e le eventuali limitazioni nella distribuzione agli azionisti<sup>37</sup>.

Secondo lo IAS 16, gli utilizzatori di bilancio potrebbero trarre informazioni utili anche dai seguenti elementi, da indicare nelle note<sup>38</sup>:

- il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi;
- il valore contabile lordo di immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati ma che siano ancora in uso;
- il valore contabile di immobili, impianti e macchinari ritirati dall'uso attivo e non classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5;
- nei casi di adozione del modello del costo, il fair value di immobili, impianti e macchinari se significativamente differente dal valore contabile.

L'informativa richiesta dagli US GAAP e dal Regolamento S-X riguarda:

- i metodi utilizzati per la determinazione dell'ammortamento delle principali classi di beni ammortizzabili;
- il costo dei beni ammortizzabili relativo alle classi principali;
- l'ammortamento accumulato delle principali classi di beni ammortizzabili o del totale dei beni;
- il costo dell'ammortamento contabilizzato nel periodo.

Secondo lo SFAS 144<sup>39</sup> la perdita per riduzione di valore dovrebbe essere rilevata come componente del risultato delle attività prima delle imposte e, se possibile, inclusa nel risultato operativo. In presenza di una perdita di valore l'entità deve fornire le seguenti informazioni:

- la descrizione delle attività soggette ad impairment e delle circostanze che hanno causato tale perdita di valore;

---

<sup>36</sup> Il mercato attivo è un mercato in cui coesistono le seguenti condizioni: gli elementi che vengono commercializzati sul mercato sono omogenei, gli acquirenti e i venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento e i prezzi sono disponibili al pubblico.

<sup>37</sup> Le variazioni della riserva di rivalutazione derivanti da un cambiamento nelle passività per smantellamenti, ripristini o passività similari andrebbero identificate separatamente ed esposte come tali nel patrimonio netto (IAS 16, par. 79).

<sup>38</sup> IAS 16, par. 79.

<sup>39</sup> SFAS 144, par. 25, 26 e 47.

- l'ammontare della perdita di valore e le modalità di determinazione del fair value;
- la classificazione della perdita di valore nel conto economico;
- il segmento di business interessato, qualora individuato;
- l'utile o la perdita, se presente, che deriva dai cambiamenti nel valore contabile delle attività destinate alla vendita.

## 6. LEASING<sup>1</sup>

Il principio contabile di riferimento per quanto riguarda il leasing tra gli IAS/IFRS è lo IAS 17 – *Leasing* che viene applicato a qualsiasi operazione di leasing; viceversa negli US GAAP, sebbene il principio contabile di riferimento sia il FAS 13 – *Accounting for Leases*, esistono diversi principi contabili con specifiche regole per le diverse categorie di leasing come il FAS 98 – *Accounting for Leases* per le operazioni sui beni immobili e il FAS 28 – *Accounting for Sales with Leasebacks* per le operazioni di vendita e retrolocazione.

Entrambi i corpi di principi contabili classificano le operazioni distinguendo tra leasing finanziario e leasing operativo<sup>2</sup> e distinguendo il trattamento contabile che locatario e locatore devono applicare.

---

<sup>1</sup> Nell'agosto del 2010 lo IASB ha emesso un Exposure Draft – *Leases* che propone di sostituire lo IAS 17 con un nuovo IFRS. L'attuale IAS 17 prevede la distinzione dei contratti di leasing tra finanziario ed operativo, classificazione però molto criticata in quanto la relativa contabilizzazione e presentazione in bilancio non sembra soddisfare le esigenze conoscitive degli utilizzatori dello stesso. Vengono infatti omesse numerose e rilevanti informazioni rispetto ai diritti e agli obblighi delle attività e passività relative all'operazione.

IAS e FASB hanno, per questi motivi, dato inizio ad un progetto congiunto sviluppando insieme un Draft Standard per un nuovo approccio alla contabilizzazione del leasing sia dal punto di vista del locatario che del locatore. Il nuovo IFRS sostituirà lo IAS 17 nell'ambito degli IAS/IFRS e il topic 840 nell'ambito degli US GAAP. La proposta contenuta nell'ED prevede l'applicazione, sia per il locatore, sia per il locatario del "right-of-use model" per la contabilizzazione di tutte le tipologie di leasing (sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'ED i leasing relativi ad attività biologiche, attività immateriali, risorse minerarie e per alcune tipologie di investimenti immobiliari). In particolare si prevede:

- il locatario (lessee) dovrebbe rilevare un'attività che rappresenti il diritto d'uso dell'attività concessa in leasing e una passività relativa ai pagamenti da effettuare;
- il locatore (lessor) dovrebbe rilevare un'attività che rappresenta il diritto di ricevere i pagamenti e, in relazione alla sua esposizione ai rischi e benefici associati al bene dato in leasing, dovrebbe alternativamente: (i) rilevare una passività per leasing continuando a rilevare l'attività data in leasing (performance obligation approach), o (ii) eliminare i diritti relativi all'attività data in leasing (che sono di fatto trasferiti al locatario) e continuare a rilevare l'attività residua che rappresenta i diritti sul bene dato in leasing al termine del contratto (derecognition approach).

<sup>2</sup> Il diverso trattamento contabile del leasing finanziario e di quello operativo, come si vedrà in seguito, incide in modo significativo sugli indici di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di un'impresa. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONI, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

La differenza più importante riguarda la contabilizzazione delle operazioni di vendita e retrolocazione, soprattutto quando la retrolocazione è effettuata in base al leasing operativo.

Si ricorda, ancora una volta, come la modalità di contabilizzazione del leasing è uno degli esempi più significativi ed evidenti dell'applicazione del "principio della sostanza sulla forma" richiesto dal Framework sia nell'applicazione degli IAS/IFRS, sia nell'applicazione degli IAS GAAP.

## 6.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Come già accennato lo IAS 17 – *Leasing* si applica per la contabilizzazione di tutte le tipologie di leasing anche se lo stesso principio contabile individua alcune eccezioni<sup>3</sup>:

- leasing per l'esplorazione o per l'estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative simili (ai quali si applica l'IFRS 6 – *Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie*);
- contratti di concessione di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright (ai quali si applica lo IAS 38 – *Attività immateriali*).

Inoltre lo IAS 17 non deve essere applicato agli investimenti immobiliari che rientrano nell'applicazione dello IAS 40 – *Investimenti immobiliari*<sup>4</sup> e alle attività biologiche per la cui valutazione deve essere applicato lo IAS 41 – *Agricoltura*.

Lo IAS 17 si applica quindi ai contratti che trasferiscono il diritto di utilizzo dei beni, anche se al locatore possono essere richiesti rilevanti servizi in relazione all'utilizzo e alla manutenzione di tali beni.

Spetta all'IFRIC 4 determinare se un accordo<sup>5</sup> è, o contiene, un leasing così come definito dallo IAS 17 e chiarire, di conseguenza, il trattamento contabile da applicare. Per giungere a tale decisione occorre basarsi sulla sostanza dell'accordo e verificare se<sup>6</sup>:

- l'adempimento dell'accordo dipende dall'utilizzo di un'attività specifica o di più attività: in questo caso l'attività non è l'oggetto di un leasing se l'adempimento dell'accordo non dipende dall'utilizzo dell'attività specificata;
- l'accordo trasmette il diritto all'utilizzo dell'attività.

---

<sup>3</sup> IAS 17, par. 2.

<sup>4</sup> Sono esclusi dallo IAS 40 gli immobili strumentali posseduti per essere utilizzati nella produzione o fornitura di beni o servizi o per fini amministrativi, gli immobili in costruzione destinati a terzi, gli immobili destinati alla vendita nel corso dell'ordinaria attività di impresa - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>5</sup> Si tratta di particolari accordi che, pur non avendo la forma legale del leasing, dovrebbero nella sostanza essere contabilizzati come tali.

<sup>6</sup> IFRIC 4, par. 6.

La verifica sull'accordo deve essere effettuata sempre all'inizio dell'accordo sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in quello stesso istante e anche in un secondo momento se si verifica una delle seguenti ipotesi<sup>7</sup>:

- una modifica nelle condizioni contrattuali;
- un rinnovo o un prolungamento dell'accordo, se non già inclusi inizialmente nelle condizioni di leasing;
- una modifica nel determinare se l'adempimento dipende da un'attività specificata;
- una modifica sostanziale dell'attività.

Se l'accordo nuovamente verificato risulta contenere un leasing (o non contenerlo più), la sua contabilizzazione (o la cessazione della contabilizzazione) deve essere applicata a partire da quando si verifica il cambiamento delle condizioni che danno origine alla nuova verifica o all'inizio del rinnovo o prolungamento.

Se l'accordo si configura nella sostanza come leasing finanziario o come leasing operativo, entrambe le parti applicheranno per la contabilizzazione lo IAS 17, a meno che non si rientri in uno dei casi di esclusione precedentemente elencati<sup>8</sup>. Pertanto, in applicazione dello IAS 17, i pagamenti e gli altri corrispettivi previsti dall'accordo e attribuibili all'elemento in leasing, devono essere separati all'inizio dell'accordo o alla revisione dello stesso sulla base dei relativi fair value, applicando tecniche di stima.

Se non è possibile separare il leasing e gli altri elementi, e si rientra nel caso di leasing finanziario, l'acquirente dovrà rilevare un'attività e una passività di importo pari al fair value dell'attività sottostante che è l'oggetto del leasing. Tale passività dovrà essere diminuita man mano che i pagamenti saranno effettuati e si dovrà rilevare un onere finanziario figurativo sulla passività utilizzando il tasso di interesse marginale dell'acquirente. Nel caso invece di leasing operativo, i pagamenti relativi all'accordo dovranno essere trattati come pagamenti di leasing, dandone idonea informativa aggiuntiva in bilancio<sup>9</sup>.

Gli accordi che invece si concludono con la forma legale leasing sono trattati dal SIC 27 – *La valutazione nella sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing*. Tale documento richiede l'applicazione dello IAS 17 se la sostanza di un accordo prevede il trasferimento del diritto all'utilizzo di un bene per un determinato periodo di tempo. Il SIC 27 viene quindi applicato quando la sostanza dell'accordo non rappresenta un leasing, sebbene sia soddisfatto il requisito della forma.

In questi casi per ogni esercizio in cui l'accordo è efficace, l'impresa deve indicare nell'informativa di bilancio una descrizione dell'accordo concluso (il bene in oggetto e qualsiasi

---

<sup>7</sup> IFRIC 4, par. 10-11.

<sup>8</sup> IFRIC 2, par. 12.

<sup>9</sup> IFRIC 4, par. 15.



vincolo all'uso, la durata dell'accordo e le fondamentali condizioni in esso previste e le operazioni tra loro collegate, incluse eventuali opzioni) e il trattamento contabile applicato a qualsiasi compenso ricevuto, l'importo rilevato come ricavo di esercizio e le voci di conto economico in cui lo stesso è stato allocato<sup>10</sup>.

Nell'ambito degli US GAAP, un leasing è definito come un accordo che trasferisce il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo prefissato.

In base alla definizione del FAS 13, un leasing non include contratti per servizi che non trasferiscono il diritto all'utilizzo di un immobile, impianto o macchinario<sup>11</sup>. Come negli IAS/IFRS, anche il FAS 13 non si applica né ai leasing per l'esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali, né ai contratti di concessione di licenza per beni quali film, spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright.

L'equivalente dell'IFRIC 4, negli US GAAP è rappresentato dall'EITF 01-8 – *Determining whether an Arrangement Contains a Lease* che fornisce indicazioni per stabilire se un accordo contiene un leasing e pertanto deve rientrare nell'ambito di applicazione del FAS 13. Per qualificare un accordo come leasing, esso deve:

- riguardare l'utilizzo di un immobile, impianto o macchinario;
- identificare l'immobile, l'impianto e il macchinario (in modo implicito o esplicito);
- trasferire all'acquirente/locatario il diritto all'utilizzo dello specifico impianto, immobile o macchinario.

Se l'immobile, impianto o macchinario non è esplicitamente indicato nel contratto ed è fattibile per il fornitore dal punto di vista economico adempiere alla propria obbligazione a prescindere dall'utilizzo di una specifica attività, tale accordo non contiene un leasing. Se invece non è economicamente fattibile per il fornitore adempiere alla propria obbligazione, si ritiene che il bene sia implicitamente specificato nell'accordo e può quindi essere considerato come oggetto del leasing.

Il FAS 13 non specifica come effettuare la separazione dei pagamenti per elementi del leasing da quelli per elementi estranei ad esso; a tal proposito interviene nuovamente l'EITF 01-08, stabilendo che il valore del contratto deve essere allocato tra gli elementi oggetto del contratto in base ai relativi fair value.

---

<sup>10</sup> SIC 27, par. 10.

<sup>11</sup> FAS 13, par. 1.

## 6.2. DEFINIZIONI

Lo IAS 17 definisce il leasing come un contratto tramite il quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o una serie di pagamenti, il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito.

Vengono distinte due tipologie di leasing, ciascuna delle quali prevede un differente metodo di contabilizzazione<sup>12</sup>:

- il leasing finanziario si ha quando vengono sostanzialmente trasferiti tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene dal locatore al locatario e non necessariamente al termine del contratto si ha il trasferimento del diritto di proprietà;
- il leasing operativo, che rappresenta una categoria residuale rispetto al leasing finanziario.

Il leasing non annullabile è un leasing che può essere annullato solo:

- se si verificano alcune remote possibilità;
- con l'autorizzazione del locatore;
- se il locatario stipula con il medesimo locatore un nuovo leasing per lo stesso bene o per un bene equivalente;
- a seguito del pagamento da parte del locatario di un ulteriore ammontare che rende la continuazione del leasing ragionevolmente certa fin dall'inizio.

Occorre poi distinguere tra la data di inizio del leasing, che corrisponde alla data di stipula del contratto o alla data, se anteriore, dell'impegno assunto dalla parti, e la data di inizio della decorrenza del leasing, a partire dalla quale il locatario è autorizzato a esercitare il diritto di utilizzo sul bene e coincide con la rilevazione contabile iniziale del leasing.

I pagamenti minimi dovuti per il leasing sono pari alla somma dei pagamenti richiesti o che possono essere richiesti dal locatore al locatario durante la durata del leasing esclusi i canoni potenziali di locazione, i costi per servizi e le imposte che vengono rimborsate al locatore dal locatario. È invece incluso nei pagamenti minimi il "valore residuo garantito" e cioè:

- per un locatario, il valore residuo che l'attività locata avrà al termine della durata del leasing, che questi o una parte a questi collegata garantisce al locatore;
- per un locatore, il valore residuo che l'attività avrà al termine della durata del contratto di leasing, garantito o dal locatario o una parte a questi collegata, oppure da una parte non collegata al locatore, che sia in grado di adempiere finanziariamente all'obbligazione presa.

Se nel contratto è prevista un'opzione di riscatto del bene locato che si ritiene sarà sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, i pagamenti

---

<sup>12</sup> IAS 17, par. 4.

minimi dovuti per il leasing dal locatario sono dati dalla somma dei pagamenti richiesti dal locatore nel corso della durata del leasing più il pagamento richiesto per esercitare l'opzione.

Il tasso di interesse implicito del leasing è il tasso di attualizzazione che all'inizio del leasing, rende il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi derivanti dal leasing e del valore residuo non garantito pari alla somma del fair value del bene locato e degli eventuali costi diretti iniziali del locatore.

Allo stesso modo degli IAS/IFRS, gli US GAAP definiscono i pagamenti minimi per il leasing<sup>13</sup>. La durata del leasing è invece definita come il periodo stabilito non annullabile del leasing insieme a tutti i periodi, se esistenti:

- coperti da opzioni di rinnovo ad un prezzo inferiore al fair value;
- tali per cui il mancato rinnovo impone una penalità sul locatario in modo tale che un rinnovo sia ragionevolmente certo;
- coperti da opzioni di rinnovo ordinario durante il quale ci si attende che divenga efficace una garanzia da parte del locatario di un debito del locatore direttamente o indirettamente connesso all'immobile locato;
- coperto da opzioni di rinnovo ordinario che precede la data dalla quale un'opzione di acquisto ad un prezzo inferiore al fair value è esercitabile;
- che rappresentano rinnovi o prolungamenti del leasing a scelta del locatario.

In nessun caso la durata del leasing si estende oltre la data in cui diventa esercitabile l'opzione di acquisto.

### **6.3. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING**

Lo IAS 17 distingue, come già detto, i metodi di contabilizzazione del leasing, a seconda che si faccia riferimento al locatario, colui che prende in locazione il bene, o al locatore, colui che è proprietario del bene. Per ognuna delle due categorie, viene operata un'ulteriore distinzione del trattamento contabile in funzione del fatto che il leasing sia<sup>14</sup>:

- finanziario, quando tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà sono trasferiti al locatario. Allo stesso modo gli US GAAP definiscono il leasing finanziario con il termine di *capital lease* per sottolineare il fatto che il bene oggetto del leasing deve essere considerato come fosse proprietà del locatario<sup>15</sup>. Normalmente è un leasing non annullabile che garantisce al locatore il recupero del capitale investito più un certo ritorno sull'investimento stesso;

---

<sup>13</sup> FAS 13, par. 5.

<sup>14</sup> IAS 17, par. 8.

<sup>15</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

- operativo, quando non vengono trasferiti tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà.

Per evitare che locatore e locatario definiscano in modo diverso lo stesso contratto di leasing, è importante che la classificazione dipenda dal contenuto dell'operazione e non dalla forma del contratto<sup>16</sup> e per questo motivo lo IAS individua una serie di parametri che fanno sì, qualora riscontrati nel contratto, che un leasing sia considerato finanziario:

- il trasferimento della proprietà: la locazione viene considerata finanziaria se nel contratto o in un accordo separato è previsto che il trasferimento del titolo legale avvenga automaticamente alla scadenza del contratto;

- l'opzione di acquisto: la locazione viene classificata come finanziaria se il locatario ha la possibilità di esercitare un'opzione di acquisto ad un prezzo che si presume sia sufficientemente inferiore al valore di mercato del bene ed in questo modo è ragionevole supporre che l'opzione verrà esercitata;

- la durata del contratto: il leasing viene considerato finanziario se la sua durata copre la maggior parte della vita economica del bene, anche se la proprietà non è trasferita alla scadenza, in quanto in questa ipotesi il locatario potrà usufruire della maggior parte dei benefici e sosterrà la maggior parte dei rischi connessi alla proprietà del bene. Il FAS 13 stabilisce un termine quantitativo a questo criterio stabilendo che un leasing viene considerato finanziario se la sua durata è superiore al 75% della vita economica stimata del bene;

- il valore attuale dei canoni: il leasing viene considerato finanziario se nel momento iniziale il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti previsti dal contratto equivale almeno al valore corrente del bene dato in locazione, anche se il titolo di proprietà non passa al locatario alla scadenza. Il FAS 13 stabilisce un termine quantitativo a questo criterio stabilendo che un leasing viene considerato finanziario se il valore attuale dei pagamenti per il leasing è maggiore o uguale al 90% del valore attuale del bene. Inoltre lo IAS 17 prevede che il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti sia calcolato applicando il tasso di interesse implicito del leasing oppure, se la sua determinazione non è possibile, il tasso di interesse marginale del locatario. Viceversa il FAS 13 richiede in prima istanza l'utilizzo del tasso di interesse marginale del locatario oppure, se noto e più basso, il tasso di interesse implicito del leasing;

- la natura del bene: il leasing viene considerato finanziario se i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare sostanziali modifiche;

---

<sup>16</sup> IAS 17, par. 10.

- la clausola di risoluzione contrattuale: il leasing viene considerato finanziario se il locatario può risolvere il leasing e le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario, in quanto originariamente non era prevista dalle parti la possibilità di risoluzione;
- gli effetti della fluttuazione nel fair value del valore residuo: il leasing viene considerato finanziario se gli utili e le perdite derivanti dalla variazione del fair value del valore residuo ricadono sul locatario;
- le opzioni di rinnovo: il leasing viene considerato finanziario se il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo ad un canone che sia sostanzialmente inferiore a quello di mercato.

L'applicazione di queste definizioni alle differenti situazioni del locatore e locatario possono comportare che il medesimo contratto di leasing sia classificato in modo differente dal locatore e dal locatario. Per esempio, questo si potrebbe verificare se il locatore gode di una garanzia sul valore residuo prestata da una parte non collegata al locatario<sup>17</sup>.

Gli US GAAP, poiché ricorrono spesso a quantificazioni dei criteri definiti, limitano notevolmente il margine di discrezionalità per l'identificazione di un leasing finanziario ed operativo; lo SFAS 13 inoltre aggiunge due condizioni, oltre a quelle già elencate dagli IAS/IFRS, senza le quali il locatore non può classificare un leasing come finanziario:

- la riscossione dei pagamenti minimi dovuti al locatore deve essere ragionevolmente certa;
- non devono esserci incertezze sull'importo dei costi non rimborsabili ancora da sostenere dal locatore.

I criteri illustrati dallo IAS 17 devono essere applicati anche per la classificazione di un contratto di leasing che faccia riferimento a terreni e fabbricati<sup>18</sup>, con una precisazione: il leasing che ha per oggetto un terreno deve generalmente essere considerato operativo, poiché i terreni hanno vita economica indefinita ed il locatario non acquisisce tutti i rischi ed i benefici della proprietà del bene, a meno che ci si aspetti che questa sia trasferita al termine del contratto. Se invece il contratto di leasing ha per oggetto un complesso di beni che comprendono terreni e fabbricati, di norma questi devono essere considerati separatamente per la classificazione della locazione<sup>19</sup> e questa modalità di classificazione e contabilizzazione, che rifiuta di considerare un leasing di terreni e fabbricati come operativo nella sua interezza, denota una convergenza dello IAS 17 agli US GAAP.

---

<sup>17</sup> IAS 17, par. 9.

<sup>18</sup> IAS 17, par. 14.

<sup>19</sup> IAS 17, par. 15.

Tuttavia, sia lo IAS 17<sup>20</sup> che gli US GAAP<sup>21</sup>, permettono di considerare un leasing di terreni e fabbricati come operativo nel caso in cui il valore del terreno sia insignificante rispetto a quello dell'intera proprietà. Anche in questo caso il FAS 98 quantifica il "valore insignificante" previsto dalla normativa stabilendo che terreno e fabbricato devono essere considerati come unità singola se l'elemento terreno è minore del 25% del valore del totale a valori di mercato.

Gli US GAAP classificano i leasing di terreni e fabbricati a seconda che riguardino:

- terreni;
- terreni e fabbricati;
- macchinari considerati come proprietà immobiliare.

Il FAS 13 e il FAS 66 – *Accounting for Sales of Real Estate* forniscono una serie di indicazioni per stabilire, sia dal punto di vista del locatario sia dal punto di vista del locatore, se il leasing debba essere considerato come finanziario o come operativo.

Nel caso di leasing relativi a macchinari considerati come proprietà immobiliare, il macchinario deve essere contabilizzato separatamente e i pagamenti minimi devono essere stimati in modo appropriato secondo le circostanze del caso. I leasing di macchinari integrali, così come stabilito dall'EITF 00-11, sono considerati leasing di beni immobili.

Se il costo di rimozione, compresi i decrementi di valore, eccedono il 10% del fair value del macchinario, esso viene considerato come un componente non rimovibile della proprietà immobiliare<sup>22</sup>.

## **6.4. LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATARI**

La contabilizzazione e le informazioni integrative da fornire in bilancio sono diverse a seconda che il redattore sia il locatario o il locatore (di cui si parlerà in seguito) e della tipologia di leasing, finanziario od operativo.

### ***Leasing finanziario***

Nel caso di leasing finanziario, all'inizio della decorrenza del leasing, il locatore deve contabilizzare nell'attivo dello Stato Patrimoniale il valore pari al fair value del bene locato come se

---

<sup>20</sup> IAS 17, par. 17.

<sup>21</sup> FAS 98, par. 22.

<sup>22</sup> EITF 00-13.

fosse di proprietà<sup>23</sup> o, se inferiore, il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti. In contropartita dovrà essere rilevato nel passivo dello Stato Patrimoniale un debito verso il locatore<sup>24</sup>.

Non è possibile esporre nel bilancio il valore dei beni presi in locazione al netto delle passività dei beni stessi<sup>25</sup>.

I costi direttamente attribuibili alle attività svolte dal locatario per un leasing finanziario sono aggiunti al valore rilevato come attività: si tratta ad esempio dei costi di negoziazione e di perfezionamento dell'operazione di leasing<sup>26</sup>.

Nelle valutazioni successive lo IAS 17<sup>27</sup> prevede che i canoni di leasing vengano ripartiti tra costi finanziari e riduzione del debito residuo. I costi finanziari dovranno essere determinati in modo che la ripartizione fra gli esercizi del leasing permetta di ottenere un tasso di interesse costante sulla passività residua per ogni esercizio. I canoni potenziali di locazione devono essere rilevati come costi negli esercizi nei quali sono sostenuti.

Poiché iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale, il bene oggetto del leasing deve essere ammortizzato, utilizzando un metodo coerente a quello adottato per beni simili di proprietà del locatario. Si dovrà in particolare fare riferimento a quanto previsto dallo IAS 16 e dallo IAS 38. Se esiste una ragionevole certezza che il bene verrà acquisito dal locatario al termine del leasing, il periodo atteso di utilizzo, e quindi il periodo di ammortamento, coincide con la vita utile del bene. Al contrario se non è possibile supporre che il locatario acquisterà il bene al termine del contratto di leasing, il bene deve essere ammortizzato entro il periodo più breve fra la sua vita utile e la durata del leasing<sup>28</sup>.

Nel caso in cui il bene subisca una perdita durevole di valore, questo deve essere svalutato, secondo le regole previste dallo IAS 36.

Le stesse prescrizioni per la valutazione iniziale e successiva del bene in leasing sono stabilite anche dagli US GAAP<sup>29</sup>.

Per quanto riguarda l'informativa di bilancio, il locatario deve indicare nelle note, oltre a quanto previsto dall'IFRS 7 – *Strumenti finanziari: informazioni integrative*, le seguenti informazioni<sup>30</sup>:

- il valore contabile netto alla data di chiusura del bilancio per ciascuna categoria di beni;

---

<sup>23</sup> In ottemperanza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, già ricordato.

<sup>24</sup> IAS 17, par. 20.

<sup>25</sup> IAS 17, par. 23.

<sup>26</sup> IAS 17, par. 24.

<sup>27</sup> IAS 17, par. 25.

<sup>28</sup> IAS 17, par. 28.

<sup>29</sup> FAS 13, par. 10-12.

<sup>30</sup> IAS 17, par. 31.

- una riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di chiusura del bilancio ed il loro valore attuale per ciascuno dei seguenti periodi: entro un anno, tra uno e cinque anni e oltre cinque anni;
- i canoni di locazione potenziali rilevati come spesa nell'esercizio;
- nel caso di subleasing il totale dei pagamenti minimi futuri che ci si attende di ricevere per i subleasing non annullabili alla data di riferimento del bilancio;
- una descrizione generale dei contratti di leasing significativi che deve almeno contenere il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali da pagare, l'esistenza di clausole di opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione e le restrizioni imposte da contratti di leasing come quelle riguardanti dividendi, indebitamento ed ulteriori contratti di leasing.

Nell'informativa richiesta dagli US GAAP, più in particolare dal FAS 13, nei bilanci redatti durante il periodo di leasing, deve essere indicato l'ammontare lordo dei beni posseduti tramite leasing finanziario, unitamente al relativo ammortamento accumulato.

La svalutazione sui beni posseduti tramite leasing finanziario, a meno che sia inclusa nella quota di ammortamento, deve essere indicata separatamente<sup>31</sup>.

Inoltre, sempre secondo il FAS 13<sup>32</sup>, i futuri pagamenti minimi per il leasing finanziario devono essere indicati in aggregato e per ciascuno dei successivi cinque anni. Gli interessi che vengono imputati a bilancio devono essere iscritti come rettifica ai pagamenti minimi totali per il leasing, allo scopo di ridurre tali pagamenti minimi al loro valore attuale.

### ***Leasing operativo***

Nel bilancio dei locatari, nel caso di leasing operativo, i pagamenti del leasing sono rilevati come costo a quote costanti lungo la durata del leasing<sup>33</sup>, non iscrivendo pertanto nessun valore fra le attività dello stato patrimoniale. Se il contratto di leasing prevede un incremento dei canoni durante la durata del leasing, ad esempio a causa di un maggior utilizzo del bene, l'ammontare totale dei canoni deve essere comunque ripartito in quote costanti e imputato a conto economico.

Nel caso si rilevi una differenza tra le somme pagate ed i canoni di competenza iscritti in conto economico, tale valore dovrà essere contabilizzato nello Stato Patrimoniale tra i ratei passivi, se i canoni pagati sono inferiori ai canoni di competenza, o fra i risconti attivi, se i canoni pagati sono maggiori dei canoni di competenza.

---

<sup>31</sup> FAS 13, par. 13.

<sup>32</sup> FAS 13, par. 16.

<sup>33</sup> IAS 17, par. 33. Lo stesso paragrafo ammette la possibilità di utilizzare altri criteri sistematici più rappresentativi delle modalità temporali di godimento dei benefici da parte del locatario, rimandando la trattazione al SIC 15 – *Leasing operativo – incentivi*, par. 3-5.



Le stesse prescrizioni per la valutazione iniziale e successiva sono stabilite anche dagli US GAAP<sup>34</sup>.

Per quanto riguarda l'informativa di bilancio, il locatario deve indicare nelle note, oltre a quanto previsto dall'IFRS 7 – *Strumenti finanziari: informazioni integrative*, le seguenti informazioni<sup>35</sup>:

- i pagamenti minimi dovuti per le operazioni di leasing operativo non annullabili per tutto il periodo minimo contrattuale distinguendo quelle entro un anno, tra uno e cinque anni e oltre i cinque anni;
- in caso di subleasing, l'indicazione relativa ai corrispettivi previsti per i subleasing non annullabili alla data di riferimento del bilancio;
- i canoni già rilevati a conto economico e nei conti economici precedenti rispetto al totale dei canoni dovuti per la durata del contratto;
- una descrizione generale dei contratti di leasing significativi che deve almeno contenere il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali, l'esistenza di clausole di opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione e le restrizioni imposte da contratti di leasing.

Nell'informativa richiesta dagli US GAAP, più in particolare dal FAS 13<sup>36</sup>, oltre a quanto previsto anche dallo IAS 17, nei bilanci redatti durante il periodo di leasing, devono essere indicati per i leasing operativi che hanno durata non annullabile, iniziale o residua, superiore ad un anno, i futuri canoni minimi alla data dell'ultimo bilancio presentato, in aggregato e per ciascuno dei successivi cinque anni.

## **6.5. LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATORI**

Come nel paragrafo precedente, la contabilizzazione e le informazioni integrative da fornire nel bilancio del locatore, verranno analizzate sia dal punto di vista del leasing finanziario che dal punto di vista del leasing operativo.

È possibile individuare due tipologie di locatori<sup>37</sup>:

- le società finanziarie i cui contratti di leasing vengono definiti “diretti” (direct financing leasing);

---

<sup>34</sup> FAS 13, par. 15 e FTB 88, par. 1 e 3.

<sup>35</sup> IAS 17, par. 35.

<sup>36</sup> FAS 13, par. 16.

<sup>37</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

- le imprese produttrici o commercianti dei beni dati in leasing i cui contratti di leasing vengono definiti “al consumo” (sales-type leasing).

### ***Leasing finanziario***

Il leasing finanziario diretto si ha quando il locatore, generalmente una banca o un istituto finanziario, acquista un bene su indicazione del locatario e, successivamente, lo loca al medesimo, non realizzando un profitto o una perdita, ma solamente un provento finanziario. In questa casistica i locatori devono rilevare nello stato patrimoniale i beni concessi in leasing, esponendoli come un credito verso il locatario ad un valore pari all’investimento netto nel leasing<sup>38</sup>. L’investimento netto è pari all’investimento lordo attualizzato al tasso di interesse implicito del leasing, al netto pertanto dei proventi finanziari che matureranno durante il contratto di leasing.

In questo modo il bene locato non compare nel bilancio del locatore, pur essendo di sua proprietà e anche in questo caso viene esaltato il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma” poiché tutti i rischi e i benefici sono trasferiti al locatario.

I costi diretti iniziali sostenuti dal locatore devono essere considerati nella valutazione iniziale dei crediti che sorgono attraverso la stipulazione del contratto di leasing finanziario.

Al momento dell’incasso dei pagamenti, il locatore dovrà contabilizzare separatamente la quota di interessi, calcolata in base al tasso di interesse implicito del leasing, dalla quota di rimborso del capitale. I proventi finanziari devono essere rilevati per competenza economica.

Periodicamente è necessario rivedere le stime dei valori residui non garantiti utilizzati nel calcolo dell’investimento lordo e in caso di variazione deve essere rivista anche la ripartizione del provento nel corso del leasing<sup>39</sup>.

Se l’attività (credito), posseduta tramite leasing finanziario, è classificata come posseduta per la vendita, la contabilizzazione deve avvenire secondo quanto stabilito dall’IFRS 5.

Il leasing finanziario al consumo si ha quando il locatore è un produttore o un commerciante che, nella sostanza, vende i suoi beni concedendoli in leasing ai propri clienti, inglobando pertanto in questa forma di vendita anche un servizio di finanziamento. In questo caso il locatore, pur non realizzando formalmente una vendita del bene, nella sostanza lo cede e dovrà rilevare il profitto o la perdita derivante da questa operazione.

Il leasing finanziario al consumo genera pertanto due tipologie di proventi<sup>40</sup>:

- l’utile o la perdita commerciale che corrisponde all’utile o alla perdita che deriverebbe dalla vendita del bene locato, non finanziato attraverso il leasing, a normali prezzi di vendita, tenuto

---

<sup>38</sup> IAS 17, par. 36.

<sup>39</sup> IAS 17, par. 41.

<sup>40</sup> IAS 17, par. 43.

conto di eventuali sconti di quantità o commerciali. Questi devono essere rilevati dall'inizio della decorrenza del leasing con le stesse modalità di contabilizzazione applicate per le vendite non finanziate attraverso il leasing;

- i proventi finanziari derivanti dal leasing.

Il credito verso clienti viene iscritto per un valore corrispondente a quello dei ricavi, pari al fair value del bene o, se minore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti dal locatario.

Nel caso di leasing al consumo, ai fini della determinazione del costo del venduto, i costi diretti iniziali non vengono conteggiati: sono quindi esclusi dalla determinazione del valore dell'investimento netto e vanno rilevati come costo a decurtazione dell'utile commerciale derivante dalla vendita.

La contabilizzazione dei proventi finanziari avviene come nel caso di leasing diretto.

A volte il locatore applica dei tassi di interesse particolarmente bassi per attirare la clientela. In questi casi l'utile sulla vendita deve essere limitato a quello che si sarebbe ottenuto se si fosse applicato un tasso di interesse di mercato<sup>41</sup>.

Gli US GAAP prevedono che dal punto di vista del locatore, possano essere individuate tre tipologie di leasing finanziario<sup>42</sup>:

- leasing tipo-vendita<sup>43</sup>: si ha quando il fair value del bene concesso in leasing è diverso dal suo valore contabile. In questo caso il profitto del produttore o commerciante, calcolato come differenza tra il valore attuale dei pagamenti minimi e il costo/valore contabile, deve essere imputato a conto economico. L'investimento netto nel leasing deve essere classificato come corrente o non corrente, al pari delle altre attività esposte in bilancio. La mancata remunerazione deve essere rilevata a conto economico ad un tasso calcolato in modo che il tasso di rendimento sull'investimento netto nel leasing sia costante;

- finanziamento diretto<sup>44</sup>: in questo caso il ricavo di vendita non è rilevato a conto economico. L'investimento netto del locatore comprende i pagamenti minimi garantiti, il valore residuo non garantito e tutti i costi diretti iniziali non ammortizzati al netto della mancata remunerazione;

- leveraged lease<sup>45</sup>: questa tipologia di leasing si identifica quando sono soddisfatte le seguenti caratteristiche:

---

<sup>41</sup> IAS 17, par. 45.

<sup>42</sup> FAS 13, par. 6.

<sup>43</sup> FAS 13, par. 17.

<sup>44</sup> FAS 13, par. 18.

<sup>45</sup> FAS 13, par. 42. Lo IAS 17 non definisce un modello contabile equivalente, comportando delle differenze di classificazione patrimoniali ed economiche. Secondo gli IAS/IFRS l'attività e la passività devono essere presentate in bilancio distintamente e il provento del leasing dovrà essere esposto al lordo degli oneri maturati nei confronti della

- i. viene soddisfatta la definizione di leasing di finanziamento diretto;
- ii. sono coinvolti almeno tre soggetti: un locatario, un creditore a lungo termine e un locatore;
- iii. il creditore a lungo termine fornisce un finanziamento che non attribuisce diritto di regresso;
- iv. quando l'investimento nel leasing è stato effettuato, l'investimento netto del locatore diminuisce durante i primi anni e aumenta durante gli ultimi anni del leasing.

Contabilmente l'investimento nel leveraged lease è rilevato al netto del finanziamento e poiché in alcuni anni l'investimento netto del locatore è negativo, il ricavo netto derivante dovrebbe essere attribuito agli anni in cui l'investimento netto è positivo.

Per quanto riguarda l'informativa di bilancio del leasing finanziario, lo IAS 17 prevede l'esposizione in bilancio delle seguenti informazioni<sup>46</sup>:

- una riconciliazione tra l'investimento lordo nel leasing ed il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio;
- l'investimento lordo totale nel leasing e il valore attuale dei crediti per pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio entro un anno, tra uno e cinque anni e oltre i cinque anni;
- gli utili finanziari differiti;
- i valori residui non garantiti spettanti al locatore;
- il fondo svalutazione crediti riferibili ai pagamenti minimi del leasing;
- i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell'esercizio;
- una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

Gli US GAAP<sup>47</sup>, prevedono inoltre che per ciascun bilancio presentato, le componenti dell'investimento netto in leasing tipo vendite e leasing di finanziamento diretto devono essere indicate nel modo seguente:

- il totale dei pagamenti minimi per il leasing da ricevere;
- l'importo totale dei pagamenti minimi futuri per il leasing, costituito dai costi esecutivi comprensivi di qualsiasi profitto e dall'accantonamento accumulato per i pagamenti minimi inesigibili;
- i valori residui non garantiti maturati a beneficio del locatore;
- la mancata remunerazione;

---

controparte. - E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>46</sup> IAS 17, par. 47.

<sup>47</sup> FAS 13, par. 23.

- solo per il leasing finanziamento diretto, i costi diretti iniziali.

### ***Leasing operativo***

I locatori devono esporre i beni oggetto di contratti di leasing operativo nello Stato Patrimoniale tra le attività non correnti a seconda della natura del bene e non come crediti<sup>48</sup> e ammortizzati secondo un criterio coerente con quello utilizzato dal locatore per beni simili.

I proventi generati dal leasing operativo devono essere rilevati a quote costanti per la durata del leasing<sup>49</sup>. Questo implica che se, anche il contratto di leasing prevede canoni non a quote costanti, il ricavo è comunque da rilevare a quote costanti.

I rimborsi richiesti al locatario per spese di manutenzione o assicurazione non possono essere considerati proventi da locazione; i costi sostenuti dal locatore per la realizzazione dei proventi del leasing devono essere rilevati a conto economico<sup>50</sup>.

I costi diretti iniziali sostenuti dal locatore devono essere aggiunti al valore contabile del bene locato e ammortizzati lungo tutta la durata del leasing con lo stesso criterio previsto per i proventi derivanti dalla locazione<sup>51</sup>.

Nel caso in cui il locatore sia un produttore o un commerciante, a fronte dei costi di produzione o acquisto del bene rilevati a Conto Economico, all'inizio del leasing dovrà effettuare uno storno indistinto di costi con contropartita la capitalizzazione del bene. Pertanto, un locatore produttore o commerciante non rileva gli utili della vendita alla stipula di un leasing operativo, in quanto non equivalente<sup>52</sup>.

Se il bene subisce delle perdite durevoli di valore, questo deve essere svalutato secondo quanto previsto dallo IAS 36.

Secondo gli US GAAP<sup>53</sup>, i ricavi del leasing operativo devono essere rilevati quando diventano esigibili secondo le previsioni del leasing eccetto il caso in cui i canoni non siano percepiti in quote costanti. In quest'ultimo caso è ammessa una base di rilevazione che riflette il modello temporale dei benefici derivanti dall'utilizzo del bene da parte del locatario.

Per quanto riguarda l'informativa di bilancio del leasing operativo, lo IAS 17 prevede l'esposizione in bilancio delle seguenti informazioni<sup>54</sup>:

---

<sup>48</sup> IAS 17, par. 49.

<sup>49</sup> IAS 17, par. 50. Lo stesso paragrafo ammette la possibilità di utilizzare altri criteri sistematici più rappresentativi delle modalità temporali di godimento dei benefici da parte del locatario, rimandando la trattazione al SIC 15 – *Leasing operativo – incentivi*, par. 3-5.

<sup>50</sup> IAS 17, par. 51, 53.

<sup>51</sup> IAS 17, par. 52.

<sup>52</sup> IAS 17, par. 55.

<sup>53</sup> FAS 13, par. 19.

<sup>54</sup> IAS 17, par. 56.

- i pagamenti minimi derivanti da un leasing operativo non annullabile, sia complessivamente, sia per quelli entro un anno, per quelli tra uno e cinque anni e per quelli oltre i cinque anni;

- i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell'esercizio;
- una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

Secondo gli US GAAP è invece necessario esporre in bilancio<sup>55</sup>:

- una descrizione generale di tutti gli accordi di leasing;
- il costo, il valore contabile e il fondo ammortamento dei beni concessi in leasing per classi principali di attività nell'ambito di leasing operativi;
- i canoni minimi futuri per leasing non annullabili sia aggregati che per ciascuno dei successivi cinque anni;
- il totale dei canoni potenziali inclusi nel conto economico per ciascun periodo.

## **6.6. OPERAZIONI DI VENDITA E LEASEBACK**

In merito alla contabilizzazione di un'operazione di vendita e di retrolocazione le differenze tra gli IAS/IFRS e gli US GAAP sono rilevanti, soprattutto se si tratta di leasing operativi.

Con il leaseback l'azienda cede un bene di sua proprietà e contemporaneamente sottoscrive un contratto di locazione per il suo utilizzo. In questa operazione assumono pertanto particolare rilevanza il valore dei canoni e il prezzo di vendita, che dovrebbero essere interdipendenti in quanto negoziati congiuntamente<sup>56</sup>.

Le differenze contabili più rilevanti, rispetto a quanto esaminato precedentemente, riguardano il trattamento contabile dell'operazione di leaseback per il locatario, mentre per il locatore non vi sono differenze significative.

Se l'operazione di sale and leaseback si configura come un leasing finanziario, le eventuali eccedenze del prezzo di vendita del bene rispetto al suo valore contabile devono essere differite e ripartite in funzione della durata del contratto di locazione<sup>57</sup>.

Se il bene oggetto del contratto subisce una reale perdita di valore, il suo valore contabile deve essere ridotto al valore recuperabile, secondo quanto previsto dallo IAS 36<sup>58</sup>.

Se l'operazione di sale and leaseback si configura come un leasing operativo, la contabilizzazione dell'utile o della perdita è diversa a seconda delle relazioni che intercorrono tra il

---

<sup>55</sup> FAS 13, par. 23.

<sup>56</sup> IAS 17, par. 58.

<sup>57</sup> Da sottolineare come, in questo caso, lo IAS non individui un criterio in base al quale ripartire questa eccedenza.

<sup>58</sup> IAS 17, par. 64.

prezzo di vendita e il fair value e tra il fair value e il valore contabile residuo del bene. Potranno pertanto presentarsi i seguenti casi<sup>59</sup>:

- il prezzo di vendita è uguale al fair value: i profitti e le perdite derivanti dalla vendita devono essere rilevate immediatamente a conto economico;

- il prezzo di vendita è inferiore al fair value: l'operazione avviene, per accordo tra le parti, ad un valore inferiore al valore reale del bene e ogni utile o perdita derivante dalla vendita deve essere rilevata immediatamente a conto economico. Se però la perdita è compensata da futuri canoni delle operazioni di leasing al di sotto dei livelli di mercato, questa deve essere differita e imputata in proporzione ai canoni delle operazioni di leasing durante il periodo di utilizzo del bene;

- il prezzo di vendita è superiore al fair value: la differenza deve essere differita e rilevata durante il periodo di utilizzo del bene.

Secondo il FAS 98<sup>60</sup> nelle operazioni di leaseback, il locatario registra gli effetti di una vendita, eliminando dallo stato patrimoniale il bene, rileva il profitto o la perdita secondo quanto stabilito dal FAS 28 e classifica la retrolocazione come previsto dallo IAS 13.

Salvo alcune eccezioni, che verranno presentate in seguito, ogni profitto o perdita che deriva da un'operazione di leaseback, ad esclusione di quelle derivanti da beni immobili, deve essere differita e ammortizzata dal locatario nel modo seguente<sup>61</sup>:

- se si tratta di un leasing finanziario il differimento e l'ammortamento devono avvenire in proporzione all'ammortamento del bene locato;

- se si tratta di un leasing operativo, il differimento e l'ammortamento devono avvenire in proporzione al canone lordo iscritto come costo lungo la durata del leasing.

Di seguito le eccezioni a tali regole:

- se il locatario mantiene il diritto soltanto di una porzione minore dell'uso residuo del bene venduto, la vendita e la retrolocazione devono essere contabilizzate come operazioni distinte basate sui rispettivi termini;

- se il locatario mantiene più di una porzione minore ma meno della totale utilizzazione del bene, la quota di utile che eccede il valore della retrolocazione deve essere rilevata immediatamente;

- se il fair value del bene è inferiore al valore contabile, la perdita deve essere rilevata immediatamente.

---

<sup>59</sup> IAS 17, par. 61-63.

<sup>60</sup> FAS 98, par. 70.

<sup>61</sup> FAS 28, par. 3.

### ***Operazioni di vendita e retrolocazione di beni immobili***<sup>62</sup>

Secondo gli US GAAP il locatario deve applicare il trattamento contabile delle operazioni di leaseback solo per quelle operazioni che soddisfano i requisiti esaminati di seguito<sup>63</sup>.

Deve essere prevista una normale retrolocazione nella quale il venditore usa tutto il bene locato per la sua attività e durante il periodo del leasing.

Deve essere dimostrato in modo adeguato l'iniziale e il continuo coinvolgimento del locatore nel bene. Alcuni esempi sono forniti dal FAS 66, nei quali i rischi e i benefici della proprietà non si trasferiscono al locatore<sup>64</sup>:

- il locatario ha un'obbligazione od un'opzione di acquisto oppure il locatore può costringere il locatario a riacquistare;
- il locatario garantisce l'investimento del locatore o un rendimento sull'investimento per un certo periodo di tempo;
- il locatario può partecipare a qualsiasi profitto futuro del locatore o rivalutazione del bene locato;
- il locatario deve pagare il locatore al termine della durata del leasing per una riduzione del fair value del bene al di sotto del valore residuo stimato ad eccezione dell'eccesso di usura e logorio del bene dopo la sua ispezione al termine del leasing;
- il locatario fornisce un finanziamento non garantito al locatore per le porzioni di ricavi di vendita o fornisce finanziamenti garantiti in cui l'unica garanzia è il bene locato;
- il locatario stipula un accordo di vendita e retrolocazione che riguarda miglorie su beni immobili senza concedere in leasing il terreno sottostante;
- ecc.

Infine, altra condizione da soddisfare è che i rischi e i benefici della proprietà siano trasferiti come dimostrato dall'assenza di qualsiasi altro continuo coinvolgimento da parte del locatario.

Se le operazioni di vendita e retrolocazione sono realizzate, il profitto o la perdita sulla vendita deve essere differito o accertato in conformità a quanto previsto dal FAS 66<sup>65</sup>.

Anche per l'informativa di bilancio, il FAS 98 richiede informazioni aggiuntive nel caso oggetto dell'operazione di retrolocazione siano beni immobili. Il locatario deve infatti indicare i termini dell'operazione di vendita e retrolocazione, compresi gli impegni futuri, le obbligazioni, gli accantonamenti o le circostanze che richiedono un continuo coinvolgimento del locatario.

---

<sup>62</sup> Gli IAS/IFRS non disciplinano in modo specifico le operazioni di vendita e retrolocazione che riguardano terreni e fabbricati. - E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>63</sup> FAS 98, par. 7.

<sup>64</sup> FAS 66, par. 25-43 e FAS 98, par. 11.13.

<sup>65</sup> FAS 28, par. 3.



Se l'operazione è trattata come un'operazione di finanziamento, l'informativa di bilancio dovrà comprendere:

- l'obbligazione per i pagamenti minimi per il leasing alla data dell'ultimo bilancio presentato, sia in aggregato, sia per ciascuno dei successivi cinque esercizi;
- il totale dei canoni minimi di sublocazione, sia in aggregato, sia per ciascuno dei successivi cinque esercizi.

## **7. RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DELLE ATTIVITA' E IMPAIRMENT TEST**

### **7.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI SULLA RIDUZIONE DEL VALORE**

I principi contabili di riferimento per quanto riguarda le perdite di valore delle attività sono lo IAS 36 – *Riduzione durevole di valore delle attività* per quanto riguarda l'ambito degli IAS/IFRS e i FAS 144 (oggi ASC 360) – *Accounting for the impairment or Disposal of Long-Lived Assets* e FAS 142 (oggi ASC 350) – *Goodwill and other Intangible Assets* nell'ambito degli US GAAP. Il FAS 142 prevede una disciplina specifica per quanto riguarda l'avviamento e le altre attività immateriali.

L'impostazione generale dei due corpi di principi contabili è molto simile, tuttavia l'impairment test ha costituito uno dei progetti di convergenza sul quale IASB e FASB hanno lavorato negli ultimi anni. Le discrepanze riguardano principalmente i seguenti aspetti<sup>1</sup>:

- la tempistica per l'individuazione di eventuali perdite di valore delle attività: gli IAS/IFRS prevedono una verifica ad ogni chiusura di esercizio, mentre gli US GAAP solo quando si è in presenza di indicatori che fanno presupporre un valore di iscrizione in bilancio non recuperabile;

- metodologia di calcolo della perdita: per gli IAS/IFRS la perdita è calcolata come differenza tra il valore di carico e il valore recuperabile, ossia il maggiore tra il fair value e il valore d'uso<sup>2</sup>. Con gli US GAAP viene prima effettuato un confronto tra il valore recuperabile e la somma dei flussi di cassa attesi non attualizzati e, solo se dopo tale confronto il valore contabile risulta non

---

<sup>1</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>2</sup> Il valore d'uso è dato dall'attualizzazione dei flussi finanziari attesi futuri derivanti dall'uso continuativo del bene e dalla sua dismissione al termine della vita utile.

recuperabile, si determina la perdita come differenza tra il valore contabile e il fair value dell'attività;

- determinazione della perdita di valore per l'avviamento: in base agli IAS/IFRS la verifica del valore dell'avviamento deve sempre essere effettuata a livello di cash generating unit mentre secondo gli US GAAP la verifica di recuperabilità dell'avviamento deve essere effettuata a livello di reporting unit<sup>3</sup>;

- ripristini di valore: gli IAS/IFRS prevedono la possibilità di ripristinare il valore di una attività se ne sussistono i presupposti, ad eccezione dell'avviamento il cui valore non può mai essere ripristinato. Il ripristino di valore di una attività non è invece mai consentito per gli US GAAP.

Lo scopo dei principi contabili relativamente alle perdite di valore delle attività è quello di evitare che le imprese iscrivano nel bilancio, sia esso consolidato, separato o individuale, un valore delle attività superiore a quello recuperabile.

## 7.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo IAS 36 si applica a tutte le attività materiali ed immateriali, alle partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture e ai gruppi di attività che rappresentano "cash generating unit", con le seguenti eccezioni<sup>4</sup>:

- rimanenze (IAS 2);
- attività derivanti da commesse a lungo termine (IAS 11);
- attività fiscali differite (IAS 12);
- attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19);
- attività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39;
- investimenti immobiliari valutati al fair value (IAS 40);
- attività biologiche connesse all'attività agricola valutate al fair value dedotti i costi stimati al punto di vendita (IAS 41);
- costi di acquisizione differiti e attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell'assicuratore in contratti di assicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4;
- attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita (IFRS 5).

---

<sup>3</sup> Per una definizione dettagliata di cash generating unit e reporting unit, utile ai fini della determinazione della perdita di valore dell'avviamento, si rimanda al paragrafo 7.6.

<sup>4</sup> IAS 36, par. 2. Per le attività rientranti fra le eccezioni, il calcolo della perdita di valore è disciplinato dallo specifico IAS/IFRS di riferimento a cui si rimanda.

Per le attività valutate con il modello della rideterminazione del valore, lo IAS 36 stabilisce un'applicazione differente dell'impairment test a seconda che la rideterminazione del valore avvenga attraverso un valore di mercato oppure con criteri diversi<sup>5</sup>.

Per determinare se un'attività abbia subito una perdita durevole di valore quando la valorizzazione avviene attraverso un valore di mercato, occorre fare riferimento ai costi diretti di dismissione dell'attività stessa:

- se i costi di dismissione sono irrilevanti, il valore recuperabile dell'attività rivalutata è simile o maggiore al suo valore rideterminato e in questo caso, poiché è probabile che l'attività non abbia subito una riduzione di valore, non è necessario stimare il valore recuperabile;
- se i costi di dismissione sono rilevanti, il fair value dedotti i costi di vendita per la dismissione è sicuramente inferiore al valore recuperabile dell'attività ed in questo caso si applicano le disposizioni del principio contabile in esame.

Quando invece il valore di un'attività rideterminata è calcolato con un criterio diverso dal valore di mercato, il valore rivalutato può essere superiore o inferiore al valore recuperabile e pertanto l'impresa deve applicare le disposizioni dello IAS 36.

Il principio contabile internazionale<sup>6</sup> prevede inoltre che il calcolo del valore recuperabile sia effettuato con riferimento alla singola attività a meno che essa non sia in grado di generare flussi di cassa autonomi da altre attività, nel qual caso il valore recuperabile deve essere riferito all'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'attività appartiene, a meno che:

- il fair value dell'attività dedotti i costi di vendita sia superiore al valore contabile ed in questo caso non occorre comunque effettuare una svalutazione;
- il valore d'uso dell'attività è stimabile nel suo fair value dedotti i costi di vendita.

Simile è l'applicazione del FAS 144 nell'ambito dei principi contabili statunitensi. Tale principio si applica infatti a tutte le attività, comprendendo anche le attività classificate come possedute per la vendita e parti di un'entità posseduta per la vendita (*discounted operation*)<sup>7</sup>. L'applicazione non è invece prevista per l'avviamento e per le attività immateriali non sottoposte ad ammortamento per le quali si rimanda al principio contabile FAS 142<sup>8</sup>.

Il FAS 144 non si applica inoltre alle relazioni con la clientela delle istituzioni finanziarie, strumenti finanziari, costi di acquisizione delle polizze differiti, attività del comparto petrolifero e alle attività per imposte differite.

---

<sup>5</sup> IAS 36, par. 5.

<sup>6</sup> IAS 36, par. 22.

<sup>7</sup> FAS 144, par. 3-5.

<sup>8</sup> FAS 142, par. 40.

### 7.3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Lo IAS 36<sup>9</sup> stabilisce che, per le attività diverse dall'avviamento e per le attività immateriali non ammortizzate, la verifica di un'eventuale perdita di valore (impairment test) deve essere effettuata ad ogni data di riferimento del bilancio se esistono indicazioni della possibile riduzione di valore e, in caso affermativo, l'impresa deve stimarne il valore recuperabile.

Diversamente, indipendentemente dal fatto che vi siano indicazioni di riduzioni durevoli di valore, un'entità deve verificare annualmente ai fini dell'impairment, l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale e le attività immateriali con una vita utile indefinita e le attività immateriali non ancora disponibili all'uso.

Per individuare la possibilità che un'attività abbia subito una perdita durevole di valore, l'entità deve tenere in considerazione fonti interne ed esterne di informazione, di cui lo IAS 36 fornisce un elenco, anche se non esaustivo<sup>10</sup>:

- una significativa riduzione del valore di mercato dell'attività nel corso dell'esercizio;
- variazioni significative con effetto negativo nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo che si sono verificate o si verificheranno in un prossimo futuro;
- l'aumento dei tassi di interesse di mercato o altri tassi di remunerazione del capitale che può condizionare il tasso di attualizzazione utilizzato per il calcolo del valore d'uso di una attività, riducendone in maniera significativa il valore recuperabile;
- un valore contabile dell'attivo netto superiore alla sua capitalizzazione di mercato;
- l'evidente obsolescenza e il deterioramento fisico di un'attività;
- cambiamenti nell'impresa che hanno influenzato in modo negativo le condizioni di utilizzo dell'attività stessa<sup>11</sup>;
- un andamento economico dell'attività peggiore di quanto previsto.

L'impresa può comunque individuare altre modalità per riconoscere se un'attività abbia subito una riduzione durevole di valore. Se, viceversa, precedenti calcoli mostrano che il valore recuperabile di un'attività è significativamente maggiore rispetto al suo valore contabile, l'entità non ha bisogno di valutare nuovamente il valore recuperabile dell'attività, se non si è verificato alcun evento che abbia eliminato tale differenza.

Quando sussistono indicazioni riguardanti la riduzione del valore di una attività, indipendentemente da una successiva svalutazione, il criterio dell'ammortamento, la durata residua

---

<sup>9</sup> IAS 36, par. 9.

<sup>10</sup> IAS 36, par. 12.

<sup>11</sup> Tali cambiamenti includono i casi in cui l'attività diventa inutilizzata, piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene, piani di dismissione dell'attività prima della data precedentemente prevista e il riesaminare la vita utile di un'attività come definita piuttosto che indefinita.

della vita utile e il valore residuo devono essere riesaminati ed eventualmente rettificati secondo le disposizioni contenute nel principio contabile internazionale applicato all'attività<sup>12</sup>.

Molto similmente agli IAS/IFRS, anche gli US GAAP prevedono che un'attività ad uso durevole e le attività immateriali ammortizzate siano sottoposte a impairment test quando si verificano circostanze o eventi che possono indicare una riduzione di valore. Il FAS 144<sup>13</sup> individua i seguenti esempi che indicano la non recuperabilità dell'attività:

- un significativo decremento del valore di mercato di un'attività;
- un significativo cambiamento avverso nel modo e nella misura in cui un'attività è utilizzata;
- un significativo cambiamento avverso in fattori legali o nelle condizioni generali del mercato che possano avere avuto un impatto sul valore dell'attività o azioni avverse da parte di un ente regolatore;
- l'accumulo di costi significativamente superiori a quelli originariamente stimati per acquisire o costruire un'attività;
- perdite operative dell'esercizio corrente o flussi di cassa negativi uniti a perdite operative o flussi di cassa negativi associate all'uso di una determinata attività;
- l'aspettativa che un'attività sarà venduta o dismessa in una data notevolmente precedente rispetto alla sua vita utile.

La verifica del valore dell'avviamento, così come indicato nel FAS 142, dovrebbe essere effettuata annualmente oppure in corso d'anno se si verificano eventi che possono ridurre il fair value al di sotto del valore contabile. Se la verifica di impairment è effettuata in corso d'anno, essa deve essere effettuata per ogni anno sempre nello stesso periodo, ad eccezione delle reporting unit che possono essere sottoposte a verifica in periodi diversi. L'impairment può essere spostato in avanti nel tempo di anno in anno solo se sono verificate contemporaneamente le seguenti condizioni<sup>14</sup>:

- non si sono verificati significativi cambiamenti nelle attività e nelle passività;
- alla data dell'ultima verifica, il fair value eccedeva il valore contabile con un margine significativo;
- è improbabile che il fair value sia inferiore al valore contabile.

Circostanze indicate dal principio statunitense che possono indicare la perdita di valore dell'avviamento sono<sup>15</sup>:

---

<sup>12</sup> IAS 36, par. 17.

<sup>13</sup> FAS 144, par. 8.

<sup>14</sup> FAS 142, par. 27.

<sup>15</sup> FAS 142, par. 26-28.

- un significativo cambiamento avverso in fattori legali o nelle condizioni generali del mercato;
- azioni avverse da parte di un ente regolatore;
- concorrenza inattesa;
- la vendita o la dismissione di un'attività, anche presunta;
- un test condotto in base al FAS 144 su un gruppo di attività significativo;
- l'iscrizione di una perdita di valore relativamente all'avviamento di una controllata.

Se una porzione di avviamento è stata allocata ad un segmento destinato ad essere venduto, l'attività deve essere sottoposta a verifica.

#### **7.4. DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE**

Individuate le attività soggette ad impairment test ed i momenti in cui la verifica del valore deve essere effettuata, è necessario illustrare le modalità con le quali si perviene alla determinazione del valore recuperabile secondo i due corpi di principi contabili.

Come già anticipato, gli IAS/IFRS prevedono che la valutazione di un'attività avvenga con il confronto tra il valore contabile dell'attività stessa il suo valore recuperabile.

La svalutazione dell'attività, con la conseguente rilevazione della perdita di valore, deve essere effettuata quando il valore contabile risulta superiore al valore recuperabile.

Il valore recuperabile è definito come il maggiore tra il fair value dedotti i costi di vendita ed il valore d'uso di una attività: è pertanto fondamentale a questo punto sapere come calcolare il fair value e come calcolare il valore d'uso. Non è sempre necessario determinare sia il fair value dedotti i costi di vendita che il suo valore d'uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione durevole di valore e non è necessario stimare l'altro importo<sup>16</sup>. Questo può a volte essere un vantaggio in quanto, per la determinazione del fair value, non sempre esiste un mercato attivo di riferimento dell'attività, mentre la determinazione del valore d'uso può in alcuni casi essere molto complessa.

Più semplice invece è il calcolo per quanto riguarda la disciplina stabilita dagli US GAAP in quanto, come già detto, si ha una perdita per riduzione di valore quando la somma dei futuri flussi di cassa non attualizzati è inferiore al valore contabile di quell'attività. La perdita è determinata come differenza tra il valore di carico e il fair value. Pertanto, nell'ambito degli US GAAP sarà sufficiente stabilire come questi determinino il valore di fair value.

---

<sup>16</sup> IAS 36, par. 19.

### 7.4.1. FAIR VALUE

Partendo dall'analisi della determinazione del fair value secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è possibile definire il fair value come il valore di mercato di un'attività, oppure come il prezzo pattuito in un accordo di vendita stabilito in una transazione tra parti consapevoli e disponibili, al netto dei costi attribuibili alla dismissione del bene<sup>17</sup>.

Prima di procedere con l'analisi del fair value secondo gli IAS/IFRS, ai fini del presente lavoro, è importante ricordare che nel corso 2009 lo IASB ha presentato un Exposure Draft – *Fair value measurement* allo scopo di razionalizzare le modalità di calcolo del fair value e convergere con i principi contabili statunitensi. L'elemento centrale del Discussion Paper è il FAS 157 – *Fair value measurement*, già approvato dal FASB. L'Exposure Draft individua tre livelli gerarchici per la determinazione del fair value:

- prezzi quotati su mercati attivi per attività o passività identiche a cui l'impresa ha la possibilità di accedere alla data della valutazione;
- altre informazioni derivanti dal mercato diverse dai prezzi quotati;
- informazioni che riflettono stime proprie dell'azienda sulle valutazioni fatte dai partecipanti al mercato nel determinare un prezzo per l'attività.

Il mercato attivo per una attività o passività è un mercato dove le transazioni accadono con frequenze e volumi tali da permettere di ottenere informazioni sul prezzo continuamente. Il prezzo del mercato è la manifestazione più evidente del fair value.

L'ultimo livello di determinazione del fair value viene applicato solo quando non è possibile reperire informazioni dirette dal mercato; in questo contesto le ipotesi dell'azienda sulle valutazioni effettuate dai partecipanti del mercato per stabilire il prezzo di una attività o di una passività rappresentano le migliori informazioni disponibili. L'oggetto della misurazione del fair value pertanto, rimane sempre lo stesso, ossia il prezzo di vendita nella prospettiva di un partecipante al mercato che detiene l'attività o la passività.

Con l'attuale versione dello IAS 36, le modalità di calcolo del fair value, ai fini dell'applicazione dell'impairment test sono<sup>18</sup>:

- il prezzo che emerge da un accordo di vendita vincolante;
- il prezzo in un mercato attivo;
- l'ammontare determinato in base alle migliori informazioni possibili.

Secondo lo IAS 36 quindi, la migliore indicazione del fair value netto da attribuire ad una attività o ad una passività è il prezzo derivante da un accordo vincolante di vendita stabilito in

---

<sup>17</sup> IAS 36, par. 25.

<sup>18</sup> IAS 36, par. 26 e 27.



un'operazione tra controparti indipendenti, rettificato per la dismissione del bene. Se l'accordo venisse stipulato poco prima della chiusura dell'esercizio bisognerebbe applicare quanto disposto dall'IFRS 5 in merito alle attività possedute per la vendita.

Un mercato attivo viene considerato tale se presenta i seguenti requisiti:

- l'omogeneità dei prezzi commercializzati, intesa come la presenza di beni dalle caratteristiche simili ed in analoghe condizioni d'uso;
- la possibilità di reperire in ogni momento acquirenti e venditori. Esiste pertanto un market place, come ad esempio un mercato telematico, dove acquirenti e venditori si scambiano informazioni ed effettuano delle negoziazioni;
- la disponibilità di informazioni sui prezzi di offerta. Nel caso in cui non siano disponibili prezzi correnti di offerta è possibile fare riferimento al prezzo dell'operazione più recente, purché non siano intervenuti significativi cambiamenti nel contesto economico tra la data dell'operazione e quella di effettuazione della stima.

Quando non è possibile basarsi su accordi vincolanti o su mercati attivi, l'impresa deve basarsi sulle migliori informazioni che possiede, considerando il risultato derivante da recenti transazioni per attività della stessa natura e condizione effettuate nello stesso settore industriale, a meno che il fair value di un'attività generica non sia influenzato dal settore in cui l'acquirente opera.

Infine, in mancanza di tutti questi requisiti è possibile applicare, per la determinazione del fair value, tecniche di valutazione come ad esempio il discounted cash flow, ma solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- selezione di un modello valutativo significativo per il settore;
- ipotesi di valutazione standard per il settore;
- evidenza che le ipotesi di valutazione siano analoghe a quelle utilizzate dagli operatori attivi nel settore.

Poiché ai fini dell'impairment test il fair value da considerare è al netto dei costi di vendita o dismissione, al par. 28 dello IAS 36 vengono riportati alcuni esempi: spese legali, imposta di bollo e altre imposte connesse alla transazione, costi di rimozione dell'attività, costi incrementali diretti necessari per rendere un'attività pronta per la vendita. Non sono invece considerati costi di dismissione i costi sostenuti per i dipendenti dovuti alla cessazione del rapporto di lavoro e i costi associati alla riduzione o alla riorganizzazione dell'azienda successivi alla dismissione dell'attività.

La determinazione del fair value per gli US GAAP è molto simile all'impostazione degli IAS/IFRS. Il principio statunitense FAS 157 definisce il fair value come il prezzo che sarebbe ottenuto per la vendita di un'attività o pagato per trasferire una passività in un'operazione ordinaria

(diversa quindi dalla vendita forzata o dalla liquidazione) tra soggetti del mercato alla data di valutazione. Anche i parametri da prendere in considerazione per la determinazione del fair value sono gli stessi: valori quotati in un mercato attivo, stime basate su valutazioni di attività simili oppure basate sul risultato di tecniche valutative.

Proprio nelle tecniche valutative proposte risiede una differenza con quanto disciplinato dagli IAS/IFRS. Il recepimento delle tecniche illustrate nel FAS 157 è tuttavia in atto e contenuto nell'Exposure Draft – *Fair Value Measurement* presentato dallo IASB nel 2009.

In particolare le tecniche di valutazione individuate dal FAS 157 si basano sostanzialmente su tre approcci differenti: l'approccio di mercato, l'approccio del reddito e l'approccio del costo di sostituzione.

Con l'approccio di mercato vengono considerati prezzi e altre informazioni rilevanti che derivano da operazioni di mercato relative ad attività o passività identiche o quantomeno comparabili. Le tecniche di valutazione derivanti dall'approccio di mercato utilizzano le matrici dei prezzi, tecniche matematiche utilizzate principalmente per valutare titoli di debito facendo riferimento ad altri benchmark delle attività dei titoli quotati.

Con l'approccio del reddito vengono applicate tecniche per convertire ammontari futuri, come i flussi finanziari, in valori attuali attraverso il processo di attualizzazione. La misurazione è basata sul valore individuato dalle proiezioni di mercato correnti dei flussi che verranno prodotti in futuro.

Con l'approccio del costo di sostituzione ci si basa sull'ammontare che sarebbe richiesto attualmente per sostituire la capacità produttiva di un bene.

Per la determinazione del fair value, la tecnica di valutazione da adottare muta continuamente in relazione alle diverse circostanze e alla disponibilità delle informazioni. Spesso per la valutazione di una reporting unit, vengono applicate più tecniche differenti, i cui risultati devono essere ponderati in quanto diversi.

#### **7.4.2. VALORE D'USO**

Il valore d'uso riflette la stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che derivano dall'uso continuativo dell'attività o di un gruppo di attività e dalla dismissione finale. Per la sua stima devono essere presi in considerazione<sup>19</sup>:

- la stima dei flussi finanziari futuri che l'impresa prevede di ottenere dall'attività;

---

<sup>19</sup> IAS 36, par. 30.

- il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso corrente di interesse privo di rischio di mercato;
- le aspettative in merito a possibili variazioni del valore o dei tempi di tali flussi finanziari;
- altri fattori, quali la mancanza di liquidità di coloro che partecipano al mercato, ecc..

Gli elementi relativi alla variabilità dei flussi ed alla loro incertezza possono essere riflessi o nel tasso di attualizzazione o nella determinazione dei flussi.

Per la determinazione del valore d'uso<sup>20</sup>, le proiezioni dei flussi finanziari devono essere basate su presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentino la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell'attività, dando maggior peso alle informazioni provenienti dall'esterno.

Le proiezioni dei flussi finanziari devono essere basate sui budget/previsioni più recenti approvati dalla direzione aziendale non considerando eventuali flussi da future ristrutturazioni<sup>21</sup>, miglioramenti o ottimizzazioni e che coprano un periodo massimo di cinque anni.

Inoltre le proiezioni devono essere effettuate facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che non possa essere giustificato altrimenti. Tale tasso non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione e del settore industriale in cui l'impresa opera.

La composizione delle stime dei flussi finanziari futuri deve ricomprendere<sup>22</sup>:

- le proiezioni dei flussi in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;
- le proiezioni dei flussi in uscita che si verificano per generare i flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività e che possono essere direttamente attribuiti o ripartiti all'attività in base ad un criterio ragionevole e coerente;
- i flussi finanziari netti, se esistono, derivanti dalla dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile.

L'effetto dell'inflazione può essere modificato con un opportuno correttivo sui flussi o sul tasso di attualizzazione: nel caso di flussi determinati al valore nominale, il tasso di attualizzazione deve essere calcolato in termini nominali (o inflazionato) mentre, se i flussi sono determinati a valori reali, il tasso di attualizzazione non deve considerare l'inflazione<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> IAS 36, par. 33.

<sup>21</sup> Per ristrutturazione futura, lo IAS 36 individua un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera rilevante l'oggetto dell'attività dell'impresa o il modo in cui l'attività è condotta. L'impresa è sostanzialmente impegnata in un programma di ristrutturazione se, a quella data, ha iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione e comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in maniera sufficientemente analitica. (IAS 36, par. 46).

<sup>22</sup> IAS 36, par. 39.

<sup>23</sup> IAS 36, par. 40.

I flussi finanziari in uscita da tenere in considerazione, in quanto sostenuti per permettere all'attività di continuare a generare benefici economici futuri, comprendono:

- flussi necessari a mantenere il livello dei benefici economici dell'attività nella sua condizione corrente;

- flussi necessari alla manutenzione ordinaria dell'attività;

- flussi necessari alla sostituzione di attività aventi vite più brevi.

Non devono invece essere considerati i flussi finanziari in uscita derivanti da attività di finanziamento e le imposte sul reddito.

I flussi finanziari netti incassabili o pagabili per la dismissione dell'attività alla fine della vita utile sono rappresentati dalla misura che l'entità si aspetta di ottenere dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi stimati di dismissione<sup>24</sup>.

I flussi finanziari futuri sono stimati nella valuta nella quale essi saranno generati e quindi attualizzati facendo uso di un tasso appropriato a quella stessa valuta. L'impresa deve tradurre i flussi al valore attuale, utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data di calcolo del valore d'uso<sup>25</sup>.

Una volta stimati i flussi finanziari che derivano dall'attività, l'impresa deve applicare il processo di attualizzazione per determinarne i valori attuali; per far ciò è possibile utilizzare l'approccio tradizionale o l'approccio dei flussi finanziari attesi.

Con l'approccio tradizionale, oltre al valore attuale del denaro, il tasso di sconto deve riflettere:

- le aspettative di possibili variazioni dell'ammontare o della tempistica dei flussi finanziari derivanti dall'attività;

- il prezzo di assumersi l'incertezza implicita nell'attività;

- altri fattori che gli operatori del mercato rifletterebero nella misurazione dei flussi finanziari futuri che l'entità prevede di ottenere dall'attività.

Con l'approccio dei flussi finanziari attesi gli elementi di variabilità e rischiosità sono riflessi direttamente nella stima dei flussi finanziari e il tasso di attualizzazione deve tenere in considerazione solo il valore temporale del denaro.

In ogni caso il tasso di attualizzazione deve essere lordo di imposta.

---

<sup>24</sup> IAS 36, par. 52.

<sup>25</sup> IAS 36, par. 54.

## **7.5. LA CONTABILIZZAZIONE DI UNA PERDITA DI VALORE**

Come detto, l'impairment test consente di verificare che il valore contabile di un'attività non sia superiore al valore recuperabile. Secondo i principi contabili internazionali se, effettuata la verifica, il valore recuperabile è inferiore al valore contabile presentato in bilancio, è necessario procedere alla svalutazione del valore contabile. Lo IAS definisce tale differenza una perdita per riduzione di valore<sup>26</sup>, che deve prontamente essere rilevata nel conto economico tra i costi.

Fa eccezione il caso in cui la perdita di valore sia riferibile ad un'attività già rivalutata secondo altri principi contabili, nel qual caso la riduzione deve diminuire il valore della precedente rivalutazione<sup>27</sup>. L'imputazione a conto economico come costo è prevista nel caso in cui la perdita di valore determinata sia superiore alla rivalutazione effettuata precedentemente.

Se la perdita per riduzione durevole di valore eccede il valore contabile della singola attività, l'entità deve procedere ad azzerare il valore contabile dell'attività ed imputare l'eccedenza in una passività (un fondo rischi ed oneri) solo se prescritto da uno specifico principio contabile internazionale<sup>28</sup>.

Rilevata la perdita di valore, l'entità deve provvedere anche ad una rettifica della quota di ammortamento per gli esercizi successivi in modo da ripartire il nuovo valore contabile dell'attività lungo la sua vita utile residua<sup>29</sup>.

Simile alla disciplina degli IAS/IFRS è anche la disciplina degli US GAAP, i quali prevedono che la perdita per riduzione di valore di un'attività sia rilevata come componente del risultato economico prima delle imposte e, se possibile, deve essere inclusa nel risultato operativo<sup>30</sup>. Si segnala che, secondo il FAS 142, se l'avviamento è sottoposto a verifica di impairment contemporaneamente ad altre attività, queste ultime devono essere sottoposte a verifica prima dell'avviamento e anche l'eventuale perdita relativa deve essere rilevata prima di sottoporre a verifica l'avviamento<sup>31</sup>.

## **7.6. CASH GENERATING UNIT E REPORTING UNIT**

È immaginabile che per alcune attività non sia possibile calcolare il valore recuperabile in quanto non è possibile determinare né il fair value per mancanza di un mercato attivo, né il valore d'uso poiché la singola attività non genera flussi finanziari autonomi.

---

<sup>26</sup> IAS 36, par. 59.

<sup>27</sup> IAS 36, par. 60.

<sup>28</sup> IAS 36, par. 62.

<sup>29</sup> IAS 36, par. 63.

<sup>30</sup> FAS 144, par. 25.

<sup>31</sup> FAS 142, par. 29.

In questi casi lo IAS 36 prevede la stima del valore recuperabile di un insieme di attività, definito “unità generatrice di flussi finanziari o cash generating unit”.

Una cash generating unit è il più piccolo gruppo di attività in grado di produrre flussi finanziari ampiamente indipendenti dai flussi finanziari generati da altre attività o gruppi di attività (definizione data dallo stesso IAS 36 al par.6).

Le cash generating unit devono essere identificate con criteri uniformi da esercizio ad esercizio in modo da rendere comparabili nel tempo i bilanci; ciò implica che qualsiasi cambiamento nell’allocazione di un’attività in una cash generating unit deve essere giustificato e motivato nelle note al bilancio<sup>32</sup>.

Il valore contabile di una cash generating unit è dato dalla somma del valore contabile delle attività che possono essere attribuite direttamente o ripartite secondo un criterio ragionevole ed uniforme all’unità generatrice di flussi finanziari, mentre non devono essere inclusi i valori contabili di passività a meno che il valore recuperabile dell’unità non possa essere determinato senza tener conto di questa passività.

Allo stesso modo delle attività considerate singolarmente, il valore recuperabile di una cash generating unit è rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto dei costi di vendita e il valore d’uso, anche se molto raramente è difficile determinare il fair value di una unità generatrice di flussi finanziari<sup>33</sup>.

Per determinare il valore d’uso di una cash generating unit, il flusso netto da attualizzare è l’EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) in quanto il valore attuale di tali flussi deve essere confrontato con la somma dei valori contabili delle attività materiali e immateriali alla data di riferimento dell’impairment test della cash generating unit. Il tasso di attualizzazione coerente con tale approccio è rappresentato dal costo medio ponderato del capitale determinato con la formula WACC<sup>34</sup>.

La determinazione della cash generating unit è importante anche nell’allocazione dell’avviamento. Tale attività deve essere sottoposta ad impairment test in ogni esercizio od in presenza di condizioni che possono indicare una perdita di valore. Per poter essere sottoposto ad impairment test, l’avviamento deve essere allocato alla cash generating unit o gruppo di cash generating unit a cui si riferisce (par. 80). Inoltre ogni cash generating unit o gruppo di cash generating unit a cui l’avviamento è attribuito deve:

---

<sup>32</sup> IAS 36, par. 72 e 130.

<sup>33</sup> Diverso il caso in cui la cash generating unit corrisponda ad un’azienda o ramo d’azienda in via di dismissione o alienabile. In questi casi è infatti possibile stabilire un accordo vincolante o una determinazione del valore basata su informazioni disponibili.

<sup>34</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

- rappresentare il più basso livello all'interno dell'entità per il quale l'avviamento è monitorato dal management ai fini gestionali;
- non essere più grande di un settore operativo in coerenza con le informazioni settoriali che l'impresa fornisce ai sensi dell'IFRS 8.

Se l'allocazione iniziale dell'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale non può essere completata prima della fine dell'esercizio in cui avviene l'operazione, tale allocazione iniziale deve essere completata entro la fine dell'esercizio che ha inizio dopo la data di acquisizione<sup>35</sup>.

Se l'entità dismette un'attività che è parte di una cash generating unit a cui è stato allocato un avviamento, l'avviamento associato all'attività dismessa deve essere compreso nel valore contabile dell'attività in sede di determinazione dell'utile o della perdita da dismissione. La determinazione dell'avviamento avviene sulla base di valori relativi dell'attività dismessa e della parte mantenuta nella cash generating unit, a meno che non venga dimostrato che altri metodi riflettano meglio l'avviamento associato all'attività dismessa<sup>36</sup>.

La riallocazione dell'avviamento è necessaria anche nel caso di riorganizzazioni del sistema informativo che impattino la composizione di una o più cash generating unit in cui l'avviamento è allocato<sup>37</sup>.

Quando l'avviamento si riferisce a più unità generatrici di flussi finanziari, ma non è stato ad esse allocato, il gruppo di cash generating unit deve essere sottoposto ad impairment test nella sua globalità annualmente, mentre la singola cash generating unit deve essere sottoposta a verifica solo quando vi è un'indicazione che l'unità possa aver subito una perdita durevole di valore.

Inoltre, per evitare che l'impairment test sia reso inefficace in presenza di interessi di minoranza determinati secondo lo standard method (in quanto i valori di confronto del valore recuperabile e del valore contabile potrebbero non essere omogenei), lo IAS 36 prevede che in sede di attuazione dell'impairment test il valore dell'avviamento originariamente rilevato, con riferimento alla quota degli interessi di controllo, venga rettificato attraverso l'individuazione di un goodwill "nozionale"<sup>38</sup> che permetta il corretto confronto tra il valore di carico delle attività nette ed il valore d'uso complessivo<sup>39</sup>.

Come già accennato per gli US GAAP, anche per gli IAS/IFRS quando le attività che costituiscono l'unità generatrice di flussi finanziari a cui l'avviamento è stato allocato vengono

---

<sup>35</sup> IAS 36, par. 84.

<sup>36</sup> IAS 36, par. 86.

<sup>37</sup> IAS 36, par. 87.

<sup>38</sup> L'avviamento nozionale è calcolato attraverso una proporzione con l'avviamento riferito alla quota di controllo e gli interessi di minoranza.

<sup>39</sup> IAS 36, par. 92.

sottoposte ad impairment test, le singole attività devono essere verificate per riduzione durevole di valore prima dell'unità che contiene l'avviamento<sup>40</sup>. Allo stesso modo si deve procedere per le singole unità generatrici di flussi finanziari che costituiscono un gruppo di cash generating unit al quale è stato allocato un avviamento. Così facendo è possibile individuare eventuali perdite di valore subite dalle singole attività senza farle ricadere direttamente ed esclusivamente sull'avviamento.

In alcune imprese ed in alcuni gruppi articolati in più cash generating unit, è possibile che siano presenti beni destinati alle attività ausiliarie o comuni, come l'edificio della sede centrale o un centro ricerca. Questi sono i cosiddetti *corporate assets* e generalmente non originano flussi finanziari in entrata pertanto i loro valori contabili non possono essere totalmente imputati all'unità generatrice di flussi finanziari con la conseguenza che il loro valore recuperabile non può essere determinato, se non nel caso in cui la direzione aziendale decida di dismettere l'attività<sup>41</sup>.

Conseguentemente quando si presenta un'indicazione che possa far pensare che un corporate asset abbia subito una riduzione di valore, è necessario determinare il valore recuperabile dell'intera unità generatrice di flussi finanziari o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari a cui esso appartiene che dovrà quindi essere confrontato con il valore contabile.

Se una parte del valore contabile di un'attività gestita centralmente può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente, l'impresa deve confrontare tale valore contabile con il relativo valore recuperabile e l'eventuale perdita deve essere rilevata secondo quanto disposto dal par. 104<sup>42</sup> del presente principio contabile internazionale.

Nel caso invece in cui una parte del valore contabile dell'attività gestita centralmente non possa essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente, l'impresa deve procedere come indicato dal par. 102 dello IAS 36:

- confrontare il valore contabile dell'unità, esclusa l'attività centralizzata, con il suo valore recuperabile e rilevare l'eventuale perdita per riduzione di valore secondo quanto disciplinato dal par. 104 dello IAS 36;

---

<sup>40</sup> IAS 36, par. 97.

<sup>41</sup> IAS 36, par. 100 e 101.

<sup>42</sup> IAS 36, par. 104: Una perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata per una unità generatrici di flussi finanziari (il più piccolo gruppo di unità generatrici di flussi finanziari cui l'avviamento o un'attività gestita centralmente è stato allocato) se, e soltanto se, il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità) è inferiore al valore contabile dell'unità (gruppo di unità). La perdita per riduzione durevole di valore deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità (gruppo di unità) nel seguente ordine: (a) prima, per ridurre il valore contabile di qualunque avviamento allocato all'unità generatrice di flussi finanziari (gruppo di unità); e (b) quindi, alle altre attività dell'unità (gruppo di unità) in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità (gruppo di unità). Tali riduzioni dei valori contabili devono essere trattate come perdite per riduzione durevole di valore delle singole attività e rilevate in conformità alle disposizioni contenute nel paragrafo 60.



- identificare il più piccolo gruppo di unità generatrici di flussi finanziari che includa l'unità generatrice di flussi finanziari in questione ed a cui una parte del valore contabile dell'attività centralizzata può essere allocata secondo un criterio ragionevole e coerente;

- confrontare il valore contabile di tale gruppo di attività incluso nel valore contabile dell'attività centralizzata allocata a tale gruppo di unità, con il valore recuperabile del gruppo di unità. Qualunque perdita per riduzione di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal par. 104.

Una volta accertata la presenza di una perdita di valore e che quindi il valore recuperabile della cash generating unit sia inferiore al suo valore contabile, tale perdita deve ridurre il valore contabile delle attività dell'unità generatrice di flussi finanziari nel seguente ordine:

- riduzione del valore di carico dell'avviamento fino a concorrenza dello stesso;
- riduzione del valore delle altre attività della cash generating unit assoggettate allo IAS 36 in base al criterio proporzionale. Il valore di carico di queste attività non deve tuttavia essere ridotto al di sotto del più elevato tra il suo fair value (al netto dei costi di dismissione), il suo valore d'uso qualora sia determinabile e zero.

Negli US GAAP si parla invece di *reporting unit*, definite dal FAS 142<sup>43</sup> come il segmento operativo o un componente del segmento operativo. Il segmento operativo è il segmento di un'entità<sup>44</sup>:

- che svolge un'attività da cui si ottengono ricavi e che comporta il sostenimento di oneri;
- i cui risultati operativi sono regolarmente rivisti da un responsabile che prende le decisioni per quanto riguarda l'allocazione delle risorse al segmento e che ne esamina i risultati;
- di cui è possibile ottenere informazioni.

Un componente di un segmento operativo è una reporting unit quando tale componente costituisce un business per il quale sono disponibili informazioni e i cui risultati sono sottoposti regolarmente a verifica. Le componenti di un segmento che hanno medesime caratteristiche economiche devono essere raggruppate in un'unica reporting unit<sup>45</sup>.

Per la verifica dell'avviamento, le attività e le passività acquisite o assunte in un'aggregazione individuale o singolarmente devono essere attribuite alla reporting unit se sono soddisfatti i seguenti criteri<sup>46</sup>:

- l'attività sarà utilizzata nella reporting unit o la passività è relativa alla reporting unit;

---

<sup>43</sup> FAS 142, par. 30.

<sup>44</sup> FAS 131, par. 10.

<sup>45</sup> FAS 142, par. 30 e 31.

<sup>46</sup> IAS 142, par. 32.

- l'attività o la passività sarà inclusa nella determinazione del fair value della reporting unit.

Un'attività, incluso l'avviamento, o una passività possono essere attribuite a più reporting unit solo se esistono presupposti ragionevoli e documentabili applicati in modo coerente nel tempo. Allo stesso modo attività e passività, incluso l'avviamento, devono essere riattribuite se la composizione di una o più reporting unit cambia; l'avviamento deve essere riattribuito alle reporting unit in base al relativo fair value delle reporting unit prima del cambiamento<sup>47</sup>.

## 7.7. RIPRISTINI DI VALORE

Secondo lo IAS 36, ad ogni chiusura di bilancio, l'entità deve verificare l'esistenza o meno di quelle indicazioni che in esercizi precedenti hanno determinato una perdita di valore di attività o di cash generating unit; in caso di modifica di tali condizioni l'entità deve nuovamente stimare il valore recuperabile dell'attività o dell'unità generatrice di flussi. Le indicazioni che si possono presentare all'entità sono le seguenti<sup>48</sup>:

- il valore di mercato dell'entità è aumentato in maniera significativa nel corso dell'esercizio;

- nel corso dell'esercizio si sono riscontrati cambiamenti significativi con effetto favorevole per l'entità nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale;

- sono diminuiti nel corso dell'esercizio i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento sugli investimenti e tali diminuzioni possono condizionare il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso dell'attività e incrementano in maniera rilevante il valore recuperabile dell'attività;

- nel corso dell'esercizio sono intervenuti significativi cambiamenti con effetto favorevole sull'entità nella misura o nel modo in cui l'attività è usata determinando incrementi di efficienza dell'azienda;

- il sistema informativo interno evidenzia che il rendimento economico dell'attività è o sarà, migliore di quanto ottenuto precedentemente.

Una perdita per riduzione di valore di un'attività diversa dall'avviamento rilevata negli esercizi precedenti, deve essere rettificata se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell'attività da quando è stata rilevata l'ultima perdita per riduzione di valore. Tale incremento è un ripristino di valore<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> FAS 142, par. 33 e 36.

<sup>48</sup> IAS 36, par. 111.

<sup>49</sup> IAS 36, par. 114.

Secondo gli US GAAP, il ripristino di una perdita di valore rilevata non è mai consentito, così come non è mai consentito il ripristino della perdita di valore rilevata sull'avviamento una volta completato il processo per la sua determinazione<sup>50</sup>.

Di seguito si prenderanno in esame le modalità di contabilizzazione delle riprese di valore a seconda che si tratti di una singola attività o di una cash generating unit, previste dallo IAS 36.

### ***Ripresa di valore di una singola attività***

Il ripristino di valore di un'attività comporta un aumento del suo valore contabile fino al limite del valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata in precedenza rilevata alcuna perdita di valore. Quando l'incremento di un'attività supera la ripresa di valore si parla invece di rivalutazione o rideterminazione del valore ed in questi casi, per la contabilizzazione, si fa riferimento al principio contabile internazionale di riferimento dell'attività oggetto di analisi<sup>51</sup>.

La ripresa di valore di un'attività, escluso l'avviamento, precedentemente svalutata per riduzione di valore, deve essere contabilizzato immediatamente a conto economico<sup>52</sup>.

Quando l'attività è già stata rivalutata in esercizi precedenti l'eventuale ripristino di valore deve essere considerato come aumento della rivalutazione e la ripresa di valore è rilevata direttamente come incremento del patrimonio netto nella riserva di rivalutazione<sup>53</sup>.

Con l'iscrizione in bilancio del nuovo valore contabile di un'attività, a seguito della ripresa di valore, devono essere modificate anche le quote di ammortamento e tale nuovo valore contabile deve essere suddiviso sistematicamente per tutta la vita residua del bene<sup>54</sup>.

### ***Ripresa di valore di una cash generating unit***

Il ripristino di valore di una cash generating unit derivante da una nuova determinazione del valore recuperabile (superiore al valore contabile) deve essere attribuito alle attività facenti parte della cash generating unit, ad eccezione dell'avviamento<sup>55</sup>, in proporzione al loro valore contabile;

---

<sup>50</sup> FAS 144, par. 15 e FAS 142, par. 20.

<sup>51</sup> IAS 36, par. 118.

<sup>52</sup> IAS 36, par. 119.

<sup>53</sup> IAS 36, par. 120.

<sup>54</sup> IAS 36, par. 121.

<sup>55</sup> Nelle basis for conclusion BC 189 viene evidenziato che lo IAS 38 proibisce la rilevazione dell'avviamento generato internamente. Pertanto se fossero consentiti ripristini di valore dell'avviamento, un'impresa dovrebbe definire la misura in cui l'incremento successivo del valore recuperabile dell'avviamento sia attribuibile al recupero dell'avviamento acquisito nell'ambito di una cash generating unit, piuttosto che ad un incremento dell'avviamento generato internamente dall'unità. Il Board ha concluso che tale possibilità di distinzione è molto difficile da attuare e di conseguenza ha proibito la possibilità di ripresa di valore per questa particolare attività immateriale. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

l'incremento del valore contabile, derivante dalla ripresa di valore, deve seguire il trattamento previsto per la ripresa di valore di singole attività<sup>56</sup>.

Nell'allocare l'importo derivante da un ripristino di valore di una cash generating unit, il valore contabile di un'attività non può essere superiore al più basso tra<sup>57</sup>:

- il valore recuperabile, se determinabile;
- il valore contabile che si sarebbe determinato, al netto degli ammortamenti, se negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore dell'attività.

### ***Ripresa di valore per l'avviamento***

Una perdita per riduzione durevole di valore dell'avviamento non deve mai essere eliminata in un esercizio successivo<sup>58</sup>. Nel caso di incremento del valore recuperabile dell'avviamento in esercizi successivi alla rilevazione di una perdita per riduzione durevole di valore è probabile che si tratti di un aumento generato dall'avviamento internamente, piuttosto che una eliminazione della perdita per riduzione rilevata per l'avviamento acquisito. Lo IAS 38 vieta espressamente la rilevazione dell'avviamento generato internamente<sup>59</sup>.

## **7.8. INFORMAZIONI INTEGRATIVE**

Secondo i principi contabili internazionali, l'entità deve indicare per ciascuna classe di attività<sup>60</sup>, nelle note al bilancio<sup>61</sup>:

- l'ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore rilevate nel conto economico nel corso dell'esercizio e la linea (o linee) della voce di conto economico nella quale tali perdite per riduzione durevole di valore sono incluse;
- l'ammontare dei ripristini di valore rilevati nel conto economico nel corso dell'esercizio e la linea (o le linee) della voce di conto economico nella quale tali ripristini di valore sono iscritti;
- l'ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore su attività rivalutate rilevate direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio;
- l'ammontare del ripristino di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio.

---

<sup>56</sup> IAS 36, par. 122.

<sup>57</sup> IAS 36, par. 123.

<sup>58</sup> IAS 36, par. 124.

<sup>59</sup> IAS 36, par. 125.

<sup>60</sup> Una classe di attività è un gruppo di attività simili per natura e utilizzo nell'attività dell'entità – IAS 36, par. 127.

<sup>61</sup> IAS 36, par. 126.

Un'entità che fornisce l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8 – *Settori operativi*, deve indicare per ogni settore oggetto di informativa<sup>62</sup>:

- l'ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore rilevato nel conto economico e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio;
- l'ammontare dei ripristini di valore rilevato nel conto economico e direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio.

Un'entità deve indicare per ogni perdita per riduzione durevole di valore significativa rilevata o eliminata durante l'esercizio per ogni specifica attività, compreso l'avviamento, o cash generating unit<sup>63</sup>:

- i fatti o le circostanze che hanno portato alla rilevazione o all'eliminazione della perdita per riduzione durevole di valore;
- l'ammontare della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata;
- per una singola attività, la natura dell'attività e, se l'entità presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dall'IFRS 8, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l'attività, basato sullo schema di riferimento dell'entità;
- per le cash generating unit:
  - i. la descrizione dell'unità generatrice di flussi finanziari;
  - ii. l'importo della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata per classe di attività e, se l'entità presenta l'informativa per settore, per settore oggetto di informativa sulla base dello schema di riferimento primario dell'entità;
  - iii. se l'aggregazione di attività utilizzate per identificare l'unità generatrice di flussi finanziari è cambiata dall'ultima stima del valore recuperabile della cash generating unit, una descrizione della metodologia attuale e precedente con la quale si è proceduto all'aggregazione delle attività e le ragioni per cui è stato modificato il criterio con cui la cash generating unit è stata identificata;
- se il valore recuperabile dell'attività o della cash generating unit è il fair value dedotti i costi di vendita o il valore d'uso;
- se il valore recuperabile corrisponde al fair value dedotti i costi di vendita, la base utilizzata per determinare il fair value dedotti i costi di vendita;
- se il valore recuperabile è il valore d'uso, il tasso di attualizzazione utilizzato nella stima corrente e nelle stime precedenti del valore d'uso.

Se una qualunque parte dell'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale durante l'esercizio non è stata allocata ad un'unità o a un gruppo di unità alla data di riferimento del

---

<sup>62</sup> IAS 36, par. 129.

<sup>63</sup> IAS 36, par. 130.

bilancio, l'importo dell'avviamento non allocato deve essere indicato insieme alle ragioni per cui tale importo rimane non allocato<sup>64</sup>.

Sempre lo IAS 36 al par. 134, prevede che l'entità indichi le ipotesi utilizzate per quantificare il valore recuperabile delle attività o cash generating unit ed in modo particolare quando l'avviamento o una attività immateriale a vita utile indefinita sono ricomprese nel valore contabile dell'unità. In particolare è necessario indicare:

- il valore contabile dell'avviamento attribuito all'unità;
- il valore contabile delle attività immateriali con vite utili indefinite attribuito all'unità;
- il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell'unità, ossia il valore d'uso o fair value dedotti i costi di vendita.

Quando il valore recuperabile dell'unità si basa sul valore d'uso, l'entità deve fornire:

- una descrizione di ogni ipotesi che la direzione aziendale ha considerato per la proiezione dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti;
- una descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il valore assegnato ad ogni ipotesi di base senza tenere conto se il valore riflette esperienze passate o è coerente con le fonti esterne di informazione;
- l'esercizio sul quale la direzione aziendale ha proiettato i flussi finanziari basati sui più recenti budget/previsioni e, se utilizzato per un periodo superiore a cinque anni, la motivazione per la quale è corretta l'utilizzazione di un periodo più lungo;
- il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/previsioni e la motivazione per l'eventuale utilizzo di un tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, settori industriali, paesi in cui l'entità opera o per il mercato a cui l'entità è rivolta;
- il tasso di attualizzazione applicato alle proiezioni di flussi finanziari.

Quando il valore recuperabile dell'unità si basa sul fair value dedotti i costi di vendita e tale valore non è determinato sulla base di un prezzo di mercato osservabile per l'unità, l'entità deve fornire:

- la descrizione di ogni ipotesi su cui la direzione aziendale ha basato la determinazione del fair value dedotti i costi di vendita;
- la descrizione dell'approccio della direzione aziendale per determinare il valore assegnato ad ogni assunto di base, senza tener conto se tale valore riflette esperienze passate o se è coerente con le fonti esterne di informazione.

---

<sup>64</sup> IAS 36, par. 133.

Quando il cambiamento in un'ipotesi di base per la determinazione del valore recuperabile dell'unità potrebbe comportare un valore contabile della stessa superiore al valore recuperabile, l'entità deve indicare:

- l'eccedenza del valore recuperabile dell'unità rispetto al valore contabile;
- il valore individuato nelle ipotesi di base;
- l'importo a cui il valore assegnato alle ipotesi di base deve rettificarsi, affinché il valore recuperabile dell'unità sia pari al valore contabile.

Simili le informazioni da fornire nelle note al bilancio richieste dagli US GAAP che, nel caso in cui sia rilevata una perdita per riduzione di valore, prevede la seguente informativa<sup>65</sup>:

- una descrizione dell'attività svalutata e dei fatti e circostanze che hanno condotto alla svalutazione;
- l'importo della perdita, qualora non evidenziata separatamente, e la riga di conto economico in cui è inclusa;
- il metodo utilizzato per la determinazione del fair value;
- qualora applicabile, il settore in cui l'attività svalutata è inserita secondo l'informativa per settore prevista dal FAS 131.

Nel caso in cui la perdita sia riferita all'avviamento è necessario fornire<sup>66</sup>:

- una descrizione dell'attività svalutata e dei fatti e circostanze che hanno condotto alla svalutazione;
- l'ammontare della perdita e il metodo utilizzato per la determinazione del fair value della relativa reporting unit;
- se la verifica non è stata ancora completata, ma la perdita è probabile e può essere ragionevolmente stimata, il fatto che la perdita è una stima e, nell'esercizio successivo, le spiegazioni sulla natura e sull'importo di ogni rettifica significativa di quella stima.

Secondo il Regolamento S-X 5, per tutte le attività immateriali, compreso l'avviamento, deve essere indicato il principio contabile applicato per la determinazione delle perdite di valore, incluso il modo in cui sono individuate le reporting unit e come l'avviamento è allocato a tali reporting unit<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> FAS 142, par. 46.

<sup>66</sup> FAS 142, par. 47.

<sup>67</sup> Regolamento S-X 5-02, par. 15.

## 8. RIMANENZE

Il principio contabile internazionale di riferimento per quanto riguarda la contabilizzazione delle rimanenze di magazzino è lo IAS 2 – *Rimanenze* mentre nell’analisi degli US GAAP si fa riferimento all’ARB 43 Ch 4 – *Inventory pricing* e al FAS 151 – *Inventory costs*.

La principale differenza tra i due corpi di principi contabili riguarda le configurazioni di costo accettate per la valutazione delle rimanenze. Infatti, mentre il metodo LIFO è accettato dagli US GAAP, lo stesso metodo non è ammesso dagli IAS/IFRS.

Inoltre le svalutazioni di magazzino, che fanno riferimento a parametri diversi nei due corpi di principi contabili, non sono mai ripristinabili per gli US GAAP, mentre, se ne vengono meno le ragioni, devono essere ripristinate secondo gli IAS/IFRS.

### 8.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Lo IAS 2 deve essere applicato a tutte le rimanenze, eccetto le seguenti in quanto disciplinate da specifici principi contabili<sup>1</sup>:

- i lavori in corso derivanti da commesse a lungo termine, inclusi i contratti di servizio direttamente connessi (IAS 11);
- gli strumenti finanziari;
- le attività biologiche connesse ad attività agricole e prodotti agricoli al momento della raccolta (IAS 41).

Sono invece esclusi dall’applicazione dello IAS 2 le rimanenze di prodotti agricoli dopo il raccolto, le rimanenze di minerali e di prodotti minerari detenute dai rispettivi produttori quando la valutazione avviene sulla base del valore di realizzo e le rimanenze detenute da commercianti ed

---

<sup>1</sup> IAS 2, par. 2.



intermediari in merci quando la valutazione avviene sulla base del fair value, al netto dei costi di vendita<sup>2</sup>.

Sono quindi considerate rimanenze ai fini dello IAS 2<sup>3</sup> quei beni posseduti per essere destinati alla vendita durante il normale svolgimento dell'attività d'impresa oppure quei beni impiegati nei processi produttivi per la fabbricazione di prodotti o, infine, quei beni impiegati nel processo di produzione o nell'erogazione di servizi sotto forma di materiali o di forniture di beni.

Possono essere pertanto considerate rimanenze le merci, i prodotti in corso di lavorazione, le materie prime e sussidiarie, le materie di consumo e i prodotti finiti.

La definizione che dà l'ARB 43<sup>4</sup> nell'ambito degli US GAAP è molto simile: esso ricomprende nel magazzino gli elementi tangibili che sono detenuti per la vendita nel corso dell'ordinaria attività di impresa, oppure sono ancora in corso di lavorazione e finalizzati alla vendita, oppure sono destinati ad essere consumati nella produzione di beni e servizi disponibili per la vendita.

## **8.2. VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE**

Lo IAS 2 stabilisce che la valutazione delle rimanenze di magazzino deve avvenire al minore tra il costo e il valore netto di realizzo (par. 9). Similmente l'ARB 43, per gli US GAAP, stabilisce come linea guida per la valutazione di magazzino la regola del minore tra costo e valore di mercato.

### ***Determinazione del costo delle rimanenze***

Il costo delle rimanenze deve comprendere i costi di acquisto, i costi di trasformazione e tutti gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali<sup>5</sup>.

Il costo di acquisto delle rimanenze comprende il costo di acquisto dei beni, i dazi di importazione e gli altri tributi per i quali non è prevista rivalsa nei confronti delle autorità fiscali, le spese di trasporto, i costi di movimentazione e gli altri costi sostenuti per l'acquisizione dei beni. Il costo di acquisto deve essere al netto di resi, sconti commerciali e altre voci simili<sup>6</sup>.

I costi di trasformazione delle rimanenze comprendono sia costi che sono direttamente correlati alle unità prodotte (es. costo del lavoro diretto, materiali di produzione, ecc.), sia una quota di spese generali di produzione fisse e variabili sostenute per ottenere i prodotti finiti (es.

---

<sup>2</sup> IAS 2, par. 3.

<sup>3</sup> IAS 2, par. 6.

<sup>4</sup> ARB 43 Ch 4, par. 3.

<sup>5</sup> IAS 2, par. 10.

<sup>6</sup> IAS 2, par. 11.

manodopera indiretta, ammortamenti degli impianti, costi di amministrazione connessi alla produzione, ecc.).

Fra gli altri costi sostenuti dall'entità inclusi nel costo delle rimanenze, lo IAS 2<sup>7</sup> ricorda i costi di trasporto e gli oneri finanziari, secondo quanto previsto dallo IAS 23.

Sono invece esclusi dal costo delle rimanenze e sono rilevati a conto economico come costi dell'esercizio i seguenti costi: anomali ammontari di materiali di scarto, lavoro o altri costi di produzione, costi di immagazzinaggio, spese generali amministrative che non contribuiscono a portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali e le spese di vendita.

Nel caso di fornitori di servizi le rimanenze vengono valutate al costo di produzione, comprendendo primariamente il costo del lavoro e gli altri costi del personale direttamente impiegato nella prestazione del servizio<sup>8</sup>.

Anche per gli US GAAP il valore di riferimento per la contabilizzazione del magazzino è il costo definito come il prezzo pagato o il valore consegnato per acquisire un'attività. Il costo è quindi la somma delle spese e degli oneri sostenuti direttamente e indirettamente per portare il bene nelle condizioni in cui si trova, comprendendo anche una porzione di costi generali e amministrativi legati alla produzione<sup>9</sup>.

La ripartizione dei costi fissi di produzione al magazzino è basata sul normale livello di capacità produttiva, mentre costi fissi non allocati e costi eccezionali sono iscritti come costi nel periodo in cui sono sostenuti. Le spese di vendita non sono incluse nei costi di magazzino<sup>10</sup>.

Un cambiamento nella composizione dei componenti di costo del magazzino deve essere considerato come un cambiamento di principio contabile<sup>11</sup>.

### ***Metodi di valutazione al costo***

La definizione del costo delle rimanenze di beni non fungibili, delle merci e dei servizi prodotti e mantenuti distinti per specifici progetti deve basarsi sui rispettivi costi specifici<sup>12</sup>. Per i beni identificabili, il costo specifico si ottiene sommando tutti i costi sostenuti per ottenerli (costo di acquisto, costi di trasformazione, ecc.).

---

<sup>7</sup> IAS 2, PAR. 15, 17 e 18.

<sup>8</sup> IAS 2, par. 19.

<sup>9</sup> E' interessante notare che prima dell'emanazione del nuovo FAS 151 i costi generali erano esplicitamente presi in considerazione nel calcolo del costo di magazzino.

<sup>10</sup> FAS 151, par. 2.

<sup>11</sup> FIN 1.

<sup>12</sup> IAS 2, par. 23.

Viceversa, per i beni fungibili o prodotti in serie la determinazione del costo deve avvenire al FIFO o al costo medio ponderato<sup>13</sup>. Il criterio di valutazione scelto deve essere applicato a tutte le rimanenze di natura e di utilizzo simile.

Con il FIFO si ipotizza che i beni entrati per primi in magazzino siano anche i primi ad essere venduti, consentendo una valutazione del magazzino a costi più recenti e più vicina ai valori di mercato. Il metodo del costo medio ponderato calcola il costo di ogni bene come la media ponderata del costo di beni simili, rilevata o ad ogni movimento di carico e scarico del magazzino oppure alla fine di uno specifico arco di tempo.

Gli US GAAP consentono di applicare per la valutazione di magazzino, oltre ai metodi già individuati per gli IAS/IFRS, anche il metodo LIFO<sup>14</sup>. Negli Stati Uniti la diffusione di questo metodo è favorita dal riconoscimento ai fini fiscali da parte dell'Internal Revenue Service.

### ***Il valore netto di realizzo e il confronto con il costo***

Lo IAS 2 definisce il valore netto di realizzo come il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività, al netto dei costi di completamento e dei costi stimati necessari per realizzare la vendita e rappresenta il limite minimo per la valutazione delle rimanenze, quando tale valore è inferiore al costo.

Quando il costo delle rimanenze non è recuperabile, ad esempio quando le rimanenze sono danneggiate, obsolete o se i prezzi di mercato sono diminuiti, è necessario effettuare una riduzione del costo fino al valore netto di realizzo. Questa svalutazione deve essere effettuata analiticamente attribuendo una specifica svalutazione ad ogni prodotto o categoria di prodotti per i quali si è rilevata una perdita di valore ad eccezione di alcuni casi individuati dallo IAS 2<sup>15</sup>. L'ammontare di ogni svalutazione al valore netto di realizzo e tutte le perdite di magazzino devono essere rilevate come un costo nell'esercizio nel quale la svalutazione o il costo si sono verificate, concretizzando il principio della competenza economica. Viceversa l'ammontare relativo allo storno di una svalutazione delle rimanenze, a causa di un aumento del valore netto di realizzo, deve essere rilevato come riduzione del costo nel calcolo della variazione delle rimanenze rilevate a conto economico.

---

<sup>13</sup> IAS 2, par. 25.

<sup>14</sup> Le linee guida per una corretta applicazione del metodo LIFO sono state emesse dall'AICPA.

<sup>15</sup> È possibile effettuare una svalutazione complessiva di intere categorie di rimanenze quando i beni di magazzino sono relativi alla medesima linea di prodotto per i quali è possibile individuare funzioni d'uso simili oppure nel caso in cui i beni sono prodotti e commercializzati nella stessa area geografica, senza distinzione per linea di prodotto – IAS 2, par. 29.

Le stime del valore netto di realizzo devono tenere in considerazione anche lo scopo per il quale le materie sono a magazzino; ad esempio, se le rimanenze sono relative a vendite concluse, la stima del loro valore deve tener conto dei prezzi definiti nell'accordo di vendita.

I materiali e gli altri beni di consumo che saranno utilizzati nella produzione di rimanenze non sono valutati al di sotto del costo se ci si aspetta che i prodotti finiti nei quali saranno incorporati verranno venduti al costo o al di sopra<sup>16</sup>. Pertanto la valutazione al minor valore di realizzo è applicata solo quando i beni in rimanenza non sono destinati ad essere incorporati in prodotti finiti che garantiranno un utile unitario.

Anche secondo gli US GAAP, quando il valore di mercato del magazzino è inferiore al suo costo la contabilizzazione non può essere effettuata al costo<sup>17</sup>. Normalmente l'applicazione di questa regola avviene per ogni singola componente di magazzino ad eccezione del caso in cui sia presente una sola categoria di prodotto finito<sup>18</sup>. La svalutazione del magazzino al minore tra costo e valore di mercato, una volta effettuata, non può più essere ripristinata.

In casi eccezionali, l'iscrizione del magazzino può avvenire ad un valore superiore al costo: possono essere iscritti a tale valore i metalli preziosi o altre commodity che hanno un valore monetario fisso ed un costo sostanzialmente nullo<sup>19</sup>.

### **8.3. INFORMAZIONI INTEGRATIVE**

Le informazioni integrative da presentare nelle note al bilancio secondo gli IAS/IFRS sono<sup>20</sup>:

- i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo utilizzato di valutazione del costo;
- il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile distinto per classi che risultano appropriate per l'entità;
- il valore contabile delle rimanenze iscritto a fair value al netto dei costi di vendita;
- il valore delle rimanenze imputato come costo nell'esercizio;
- il valore di eventuali svalutazioni di rimanenze rilevato come costo nell'esercizio;
- il valore di eventuali storni di ciascuna svalutazione rilevati come riduzione del costo delle rimanenze rilevate a conto economico nell'esercizio;
- le circostanze o i fatti che hanno portato allo storno di una svalutazione di rimanenze;

---

<sup>16</sup> IAS 2, par. 32.

<sup>17</sup> ARB 43, Ch 4, par. 8.

<sup>18</sup> ARB 43, Ch 4, par. 11.

<sup>19</sup> ARB 43, Ch 4, par. 16.

<sup>20</sup> IAS 2, par. 36.

- il valore contabile delle rimanenze impegnate a garanzia di passività.

Per le entità che redigono il conto economico per natura, nelle note al bilancio deve essere data indicazione dei costi imputati come costo per materie prime e per beni di consumo, costi del lavoro e altri costi di gestione unitamente all'ammontare della variazione netta delle rimanenze nell'esercizio<sup>21</sup>.

Per quanto riguarda l'ambito degli US GAAP, in base a quanto stabilito dal regolamento S-X, nelle note al bilancio deve essere presentata un'informativa separata per ogni classe di rimanenze (prodotti finiti, costi relativi a contratti a lungo termine, lavori in corso, materie prime e merci) che indichi la base di determinazione del costo, specificando i casi in cui le rimanenze sono iscritte ad un valore superiore. Se il valore delle rimanenze è al costo, deve essere data una descrizione della natura degli elementi di costo inclusi nel magazzino<sup>22</sup>. Inoltre deve essere riportato l'importo complessivo delle spese generali ed amministrative del periodo e la parte di esse che rimane inclusa nel magazzino alla data di bilancio.

Separatamente dal costo del venduto è necessario indicare le perdite significative e non usuali che derivano dall'applicazione del criterio del minore tra costo e mercato. Similmente, separatamente dal conto economico, deve essere data indicazione degli accertamenti di perdite su impegni irrevocabili di acquisto per il magazzino<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> IAS 2, par. 39.

<sup>22</sup> ARB 43, Ch 4, par. 15 e Regolamento S-X 5-02, par. 6b.

<sup>23</sup> ARB 43, Ch 4, par. 14 e 17.

## 9. COMMESSE A LUNGO TERMINE

Il principio contabile internazionale di riferimento per le commesse a lungo termine è lo IAS 11, i cui contenuti riguardano le rimanenze derivanti dai contratti su commessa. La disciplina US GAAP fa invece riferimento al SOP 81-1 *Accounting for Performance of Construction-Type and Certain Production-Type Contracts*.

### 9.1. FINALITA' E DEFINIZIONI

Il principio contabile internazionale dedicato alla trattazione delle commesse a lungo termine è lo IAS 11, applicabile al bilancio degli appaltatori, il quale definisce un lavoro su ordinazione come un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale<sup>1</sup>.

La problematica più rilevante per la contabilizzazione delle commesse a lungo termine è l'attribuzione della corretta competenza economica dei ricavi e dei costi sostenuti per la realizzazione dei lavori; è infatti frequente il disallineamento tra l'esercizio in cui i lavori hanno inizio e quello in cui gli stessi terminano.

Secondo lo IAS 11, le commesse a lungo termine, che possono riferirsi sia ad un singolo bene che ad un complesso di beni, ricomprendono sia le commesse per la prestazione di servizi che sono direttamente connessi alla costruzione del bene, sia le commesse per la distruzione o per il rifacimento di beni e la bonifica dell'ambiente conseguente alla demolizione di beni<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> IAS 11, par. 3.

<sup>2</sup> IAS 11, par. 5.

In relazione al corrispettivo pattuito è possibile individuare lavori su ordinazione a prezzo determinato e lavori su ordinazione a margine garantito<sup>3</sup>.

Fra gli US GAAP non sono invece previsti principi contabili specifici per la definizione dei contratti su commessa e la disciplina è rimandata ai Regolamenti S-X<sup>4</sup>, i quali includono sia i contratti o i programmi per i quali i margini lordi sono iscritti in base al metodo della percentuale di completamento o di ogni sua variante, sia i contratti o i programmi contabilizzati con il metodo della commessa completata alla quale sono associati importi significativi di rimanenze e crediti non fatturati che è prevedibile completare oltre i 12 mesi.

Le linee guida per i contratti di costruzione e di produzione sono invece fornite dall'ARB 45 *Long-term Construction-Type Contracts* e dall'SOP 81-1 *Accounting for Performance of Construction-Type and Certain Production-Type Contracts*.

## 9.2. COMBINAZIONI E SUDDIVISIONI DI LAVORI SU ORDINAZIONE

Generalmente i contratti relativi ai lavori su ordinazione vengono contabilizzati singolarmente per ogni singola commessa. In alcuni specifici casi però, lo IAS 11 deve essere applicato ai singoli elementi identificabili che costituiscono la commessa, o a un gruppo di commesse per meglio riflettere il loro contenuto<sup>5</sup>.

Quando una commessa fa riferimento a più beni, la costruzione di ognuno di essi deve essere trattata come fosse una distinta commessa a lungo termine nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni<sup>6</sup>:

- sono state presentati e negoziati contratti distinti per ciascun bene;
- appaltatore e committente erano nelle condizioni di poter accettare o rifiutare la parte di commessa relativa a ciascun bene;
- possono essere identificati costi e ricavi di ciascun bene.

Viceversa, un gruppo di commesse, deve essere trattato come una singola commessa a lungo termine quando la negoziazione avviene come se si trattasse di un unico contratto e le commesse, la cui realizzazione avviene simultaneamente o in sequenza continua, sono così interconnesse che fanno parte di un unico progetto con un unico margine di profitto complessivo<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> IAS 11, par. 6 – Alcune commesse a lungo termine possono tuttavia presentare caratteristiche rientranti sia nella tipologia “a prezzo determinato”, sia nella tipologia “a margine garantito”, come ad esempio le commesse a margine garantito con un prezzo massimo concordato.

<sup>4</sup> Regolamento S-X 5-02.

<sup>5</sup> IAS 11, par. 7.

<sup>6</sup> IAS 11, par. 8.

<sup>7</sup> IAS 11, par. 9.

Può anche accadere che nel corso della realizzazione di un lavoro su ordinazione, il committente richieda un bene aggiuntivo. La costruzione di questo bene deve essere trattata come una distinta commessa quando essa differisce in maniera significativa dal lavoro su ordinazione originario dal punto di vista della progettazione, tecnologia e funzionalità economica oppure quando il prezzo del bene aggiuntivo è stabilito senza considerare il prezzo della commessa originaria<sup>8</sup>.

Anche la disciplina US GAAP prevede la possibilità di includere nei contratti elementi negoziati separatamente se è soddisfatto uno dei seguenti due criteri:

I – il contraente deve presentare due proposte contrattuali, una per ogni componente e una per l'intero progetto; il prezzo aggregato delle singole componenti dovrebbe essere simile al quello dell'intero progetto;

II – se il punto precedente (I) non è soddisfatto, il contratto può essere segmentato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni<sup>9</sup>:

- le condizioni e l'oggetto del contratto o del progetto richiedono chiaramente la separazione in fasi o elementi;
- le fasi o elementi separabili del progetto sono spesso negoziati separatamente o oggetto di offerta separata;
- il margine di ogni componente dovrebbe variare a seconda dei rischi e delle condizioni di mercato;
- quando il margine di un componente è maggiore del margine dell'intero progetto, il contraente dovrebbe avere una storia significativa di fornitura di simili componenti ad altri clienti;
- una storia significativa con clienti che hanno negoziato servizi separatamente è una storia di sostanziale stabilità in termini di politica di prezzi;
- il prezzo aggregato dei componenti non dovrebbe essere significativamente superiore al prezzo totale del progetto;
- la similitudine con altri componenti contrattuali negoziati separatamente dovrebbe essere documentata e verificabile.

I contratti possono invece essere aggregati quando sono parte di un progetto unitario con un margine totale.

---

<sup>8</sup> IAS 11, par. 10.

<sup>9</sup> SOP 81 – 1 par. 39-41.



### 9.3. LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI SU COMMESSA

#### *Ricavi*

Secondo lo IAS 11, i ricavi su commessa comprendono il valore iniziale di ricavi concordati nel contratto e le varianti<sup>10</sup> nel lavoro su ordinazione, le revisioni prezzi<sup>11</sup> richieste ed i pagamenti di incentivi<sup>12</sup> nella misura in cui è probabile che rappresentino ricavi che possono essere valutati con attendibilità. I ricavi devono essere valutati sulla base del fair value della remunerazione percepita<sup>13</sup>.

Per una corretta valutazione dei ricavi devono però essere considerati gli eventi incerti previsti nel contratto. La realizzazione di eventi incerti determina una revisione delle stime che possono aumentare o diminuire il valore della commessa che pertanto può variare da un esercizio a quello successivo.

Per gli US GAAP, il SOP 81<sup>14</sup> prevede che nella stima dei ricavi complessivi debbano essere tenuti in considerazione i seguenti fattori, valutati durante la vita del contratto e rivisti periodicamente: il prezzo base del contratto, opzioni, reclami, penalità ed incentivi.

#### *Costi*

Lo IAS 11, elenca in maniera molto analitica le diverse tipologie di costi che possono presentarsi durante la realizzazione di una commessa, fino alla fase di smantellamento e smobilizzo.

In generale tra i costi dei lavori su ordinazione devono essere compresi tutti i costi che si riferiscono direttamente alla commessa specifica<sup>15</sup>, i costi che sono attribuibili all'attività di commessa in generale<sup>16</sup> e che possono essere allocati alla commessa stessa e qualunque altro costo che può essere specificamente addebitato al committente sulla base delle clausole contrattuali<sup>17</sup>.

I costi attribuibili ad una commessa devono essere sostenuti nel periodo tra la data di stipulazione del contratto ed il momento in cui il lavoro è completato, includendo anche i costi

---

<sup>10</sup> Una variante è una richiesta del committente che modifica l'oggetto del lavoro che deve essere svolto in base al contratto – IAS 11, par. 13.

<sup>11</sup> Le revisioni dei prezzi sono richieste dall'appaltatore in modo da ottenere, dal committente o da terzi, un ammontare a titolo di rimborso per costi non compresi nel prezzo contrattuale. – IAS 11, par. 14.

<sup>12</sup> Gli incentivi rappresentano un ammontare addizionale, corrisposto dall'appaltatore, in caso di raggiungimento o di superamento di prefissati livelli di prestazioni. – IAS 11, par. 15.

<sup>13</sup> IAS 11, par. 11-12.

<sup>14</sup> SOP 81-1, par. 53-67.

<sup>15</sup> Rientrano in questa tipologia di costi, ad esempio, i costi inerenti al cantiere, i costi dei materiali necessari per la realizzazione del lavoro, l'ammortamento delle attrezzature, ecc.

<sup>16</sup> Rientrano in questa tipologia di costi, ad esempio, i costi per l'assicurazione, i costi di progettazione ed assistenza tecnica, le spese generali del lavoro su ordinazione, ecc.

<sup>17</sup> IAS 11, par. 16.

sostenuti anticipatamente alla stipula del contratto, ma che sono stati necessari per assicurarsi la commessa<sup>18</sup>.

Gli US GAAP<sup>19</sup> sostengono che i costi devono essere identificati, stimati, cumulati e allocati ai contratti con un ragionevole grado di accuratezza nella determinazione del risultato. I costi del contratto devono comprendere tutti i costi diretti e i costi indiretti identificabili o allocabili al contratto, compresi i costi pre-contrattuali.

Quando la stima dei costi totali della commessa indica l'esistenza di una perdita, la perdita stimata per l'intero contratto deve essere iscritta a conto economico<sup>20</sup> (lo stesso è previsto anche per gli IAS/IFRS, al par. 22 dello IAS 11).

Sia gli IAS/IFRS che gli US GAAP non comprendono fra i costi della commessa i costi generali ed amministrativi, a condizione che il loro rimborso non sia previsto contrattualmente<sup>21</sup>.

### ***Rilevazione di ricavi e di costi di commessa***

I criteri generali per la contabilizzazione dei costi e dei ricavi dei lavori su ordinazione vengono differentemente applicati a seconda che il risultato del lavoro sia o meno stimabile con attendibilità. Se il risultato è stimato attendibilmente, lo IAS 11 prevede l'applicazione del metodo dello stato avanzamento lavori. Contrariamente, se il risultato della stima non è attendibile, il criterio da applicare è lo *zero profit method* (o metodo del costo sostenuto)<sup>22</sup> con il quale i ricavi devono essere rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che saranno probabilmente recuperati e i costi di commessa devono essere rilevati come costi nell'esercizio nel quale sono sostenuti.

Quando le incertezze che impedivano una stima attendibile della commessa vengono a mancare, i ricavi e i costi riferibili alla commessa devono essere rilevati secondo il metodo della percentuale di completamento<sup>23</sup>.

Nel caso di commesse a prezzo predeterminato, il risultato di una commessa a lungo termine può essere stimato con attendibilità quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni<sup>24</sup>:

- i ricavi totali della commessa possono essere determinati con attendibilità;
- è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all'impresa;

---

<sup>18</sup> IAS 11, par. 21.

<sup>19</sup> SOP 81-1, par. 68-72.

<sup>20</sup> ARB 45, par. 6.

<sup>21</sup> Nel caso in cui le spese generali ed amministrative siano previste contrattualmente e quindi rientrino nei costi di commessa, gli US GAAP ne richiedono l'evidenza dell'ammontare nelle note al bilancio, indicando separatamente l'importo incluso nelle rimanenze. – Regolamento S-X 5, par. 2.6.

<sup>22</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>23</sup> IAS 11, par. 35.

<sup>24</sup> IAS 11, par. 23.

- sia i costi di commessa necessari per completare la commessa stessa sia lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio, possono essere misurati con attendibilità;
- i costi di commessa attribuibili alla commessa stessa possono essere chiaramente identificati e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa effettivi sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti.

Nel caso di una commessa a margine garantito, il risultato può essere stimato con attendibilità quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni<sup>25</sup>:

- è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all'impresa;
- i costi di commessa attribuibili alla commessa, che siano o meno specificamente rimborsabili, possono essere chiaramente identificati e determinati con attendibilità.

Anche per il SOP 81<sup>26</sup>, la contabilizzazione dei contratti su commessa può avvenire utilizzando sia il metodo della percentuale di completamento, consigliato quando la stima dei costi e il progredire della commessa verso il completamento sono ragionevolmente affidabili, sia il metodo della commessa completata, consigliato in assenza di stime affidabili o se il rischio relativo determina dubbi sull'affidabilità delle previsioni.

Quando il contraente è rimborsato per tutti i costi sostenuti più un importo fisso o una percentuale fissa, cosiddetti contratti *cost-plus*, devono essere applicate regole specifiche<sup>27</sup>.

## 9.4. INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Secondo lo IAS 11, l'entità deve indicare nelle note al bilancio<sup>28</sup>:

- l'ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo di esercizio;
- i criteri utilizzati per la determinazione dei ricavi di commessa rilevati nell'esercizio;
- i criteri utilizzati per la determinazione dello stato di avanzamento delle commesse in corso.

Inoltre, per le commesse in corso alla data di riferimento del bilancio, l'entità deve indicare<sup>29</sup>:

- l'ammontare complessivo dei costi sostenuti e degli utili rilevati (al netto delle perdite rilevate) a quella data;
- l'ammontare degli anticipi ricevuti e delle ritenute a garanzia;
- l'ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori su commessa;

<sup>25</sup> IAS 11, par. 24.

<sup>26</sup> SOP 81-1, par. 32-52.

<sup>27</sup> ARB 43, Ch.11.

<sup>28</sup> IAS 11, par. 39.

<sup>29</sup> IAS 11, par. 40 e 42.

- l'ammontare lordo dovuto dai committenti per le commesse in corso.

L'entità deve inoltre indicare qualsiasi passività e attività potenziale che può insorgere, come ad esempio oneri per garanzia e richieste di risarcimento, in conformità a quanto disposto dallo IAS 37 – *Accantonamenti, passività e attività potenziali*<sup>30</sup>.

Secondo gli US GAAP nelle note deve esser indicato il metodo applicato per l'imputazione del risultato della commessa e, nel caso di utilizzo del metodo della percentuale di completamento, il metodo utilizzato per misurare il progredire della commessa.

Secondo il metodo della percentuale di completamento, le attività correnti possono includere costi e utili non ancora fatturati relativamente a certi contratti, e le passività possono includere fatture eccedenti i costi e gli utili relativi ad altri contratti.

Nelle note o nel bilancio, per quanto riguarda gli importi dovuti per le commesse a lungo termine, devono essere date le seguenti informazioni<sup>31</sup>:

- saldo delle fatture non pagate e trattenute a garanzia a norma di contratto (se è possibile, l'informativa dovrebbe includere l'indicazione del periodo in cui il recupero è atteso);
- importi che costituiscono le vendite iscritte e l'importo che non è stato fatturato e che non era fatturabile alla data di bilancio;
- importi fatturati o non fatturati che costituiscono reclami o altre partite simili soggette ad incertezze circa la determinazione o la realizzazione, dando una descrizione della natura e dello stato dei principali elementi che costituiscono tali importi.

Devono inoltre risultare nelle note le seguenti informazioni<sup>32</sup>:

- l'importo aggregato dei costi di produzione e di ogni relativo costo differito che eccedono la stima aggregata dei costi delle unità in produzione e consegnate sulla base della stima dei costi medi di tutte le unità che ci si attende di produrre nell'ambito del contratto non ancora completato, così come la porzione di tali importi che non saranno assorbiti nel costo delle vendite sulla base degli ordini esistenti alla data di bilancio;
- l'importo dei costi differiti per tipo di costo;
- l'importo aggregato dei reclami o simili soggetti ad incertezze riguardo la loro determinazione o realizzo, e la descrizione della natura di tali elementi;
- l'importo dei pagamenti progressivi compensati con il valore delle rimanenze alla data di bilancio.

---

<sup>30</sup> IAS 11, par. 45.

<sup>31</sup> Regolamento S-X 02, par. 3.

<sup>32</sup> Regolamento S-X 05, par. 2.6.

## 10. BENEFICI PER I DIPENDENTI

### 10.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI AI BENEFICI PER I DIPENDENTI

Nell'ambito degli IAS/IFRS, il principio contabile internazionale che tratta la contabilizzazione dei benefici per i dipendenti<sup>1</sup>, inclusi i costi per pensione, è lo IAS 19 – *Benefici per i dipendenti*. In particolare lo IAS 19 richiede l'iscrizione di una passività quando un dipendente ha prestato attività lavorativa in cambio di benefici da erogare in futuro e l'iscrizione di un costo quando l'impresa utilizza i benefici economici derivanti dall'attività lavorativa prestata da un dipendente in cambio di benefici.

Nell'ambito degli US GAAP invece, non esiste uno specifico principio contabile di riferimento, ma più principi che coprono l'intera trattazione<sup>2</sup>: fra i più importanti il FAS 87 – *Employers' Accounting for Pensions*, il FAS 88 – *Employers' Accounting for Settlements and Curtailments of Defined Benefit Pension Plans and for Termination Benefits*, il FAS 106 – *Employers' Accounting for Postretirement Benefits other than Pensions*, il FAS 158 – *Employers' Accounting for Defined Benefit Pension and other Postretirement Plans*, oggi confluiti negli ASC 420, 450, 710, 712 e 715.

I due corpi di principi contabili differiscono principalmente per i metodi di attualizzazione ammessi, per il trattamento contabile degli utili e delle perdite attuariali e per il trattamento contabile dei piani pensionistici relativi a più datori di lavoro.

---

<sup>1</sup> È esclusa dallo IAS 19 la trattazione dei pagamenti basati su azioni, che vengono invece definiti dallo specifico IFRS 2 – *Pagamenti basati su azioni*, del quale si parlerà in seguito e l'illustrazione delle informazioni che un piano a benefici per i dipendenti deve fornire, disciplinate dallo IAS 26 – *Fondi di previdenza*.

<sup>2</sup> Anche per l'ambito degli US GAAP la trattazione dei pagamenti basati su azioni è rimandata all'analisi del FAS 123 (oggi ASC 718) – *Share-based payments*.

### 10.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

I principi contabili precedentemente citati, sia internazionali, sia statunitensi, devono essere applicati dalle entità per la contabilizzazione dei benefici per i dipendenti, eccetto i pagamenti basati su azioni. Nei benefici per i dipendenti sono inclusi i benefici a breve termine (ad es. salari e stipendi, contributi ecc. dovuti entro dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa), i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e altri benefici a lungo termine (diversi dai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e che non sono interamente dovuti entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio in cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa), ognuno di questi separatamente sviluppato nel proseguo della trattazione.

Sono qualificate come “benefici per i dipendenti” tutte le remunerazioni erogate da un'impresa in cambio dell'attività lavorativa prestata dai dipendenti.

I piani a contribuzione definita sono piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sulla base dei quali l'impresa versa dei contributi fissati ad un'entità distinta (fondo) e con i quali l'entità non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare contributi ulteriori se il fondo non dispone di attività sufficienti per pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa svolta dal dipendente nell'esercizio corrente ed in quelli precedenti.

I piani a benefici definiti sono invece piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita per i quali l'impresa conserva i rischi derivanti da tali obbligazioni. Per la loro contabilizzazione sono necessarie ipotesi di attualizzazione, meglio specificate in seguito, per le quali IAS/IFRS e US GAAP, prevedono impiego di tassi differenti.

I programmi comuni a più aziende sono piani a contribuzione definita o a benefici definiti che uniscono attività provenienti da diverse imprese non soggette a controllo comune, le quali sono impiegate per erogare benefici ai dipendenti determinando i livelli di contributi e benefici indipendentemente dall'identità dell'impresa che impiega i dipendenti interessati.

Gli utili e le perdite attuariali comprendono le rettifiche causate dalle differenze tra le precedenti ipotesi attuariali e quanto effettivamente si è verificato tenuto conto anche degli effetti nelle modifiche delle ipotesi attuariali.

Tutte le attività a servizio del piano devono, secondo lo IAS 19, essere valutate a fair value che generalmente corrisponde al valore di mercato delle attività alla data di misurazione.

Il FAS 87 richiede invece l'impiego del *market-related value*, il quale, partendo dal fair value, prende in considerazione anche le possibili fluttuazioni di mercato in un periodo di cinque anni.

## 10.2. BENEFICI PER I DIPENDENTI A BREVE TERMINE

Secondo lo IAS 19, i benefici a breve termine comprendono tutti i compensi spettanti al lavoratore nell'arco dei dodici mesi successivi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa, tra i quali<sup>3</sup>:

- salari, stipendi e contributi per oneri sociali;
- assenze a breve termine retribuite (quali le ferie annuali e le assenze per malattia pagate);
- compartecipazione agli utili ed incentivi;
- benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio.

La contabilizzazione di questi benefici a breve termine non comporta particolari complessità in quanto non implica ipotesi attuariali.

### *Rilevazione e valutazione*

La contabilizzazione dei benefici a breve termine deve avvenire con la rilevazione di una passività, al netto di eventuali importi già corrisposti (i quali, se maggiori del totale dei compensi dovuti, possono originare un'attività). La contropartita sarà un costo da rilevare a conto economico, a meno che un altro principio contabile internazionale non preveda l'inclusione nel costo di un'attività<sup>4</sup>. È il caso, ad esempio, del costo del personale incluso nella capitalizzazione di costi per costruzioni interne di attività materiali (come previsto dallo IAS 16).

I benefici a breve termine riguardanti le assenze retribuite devono essere contabilizzate dall'entità in momenti differenti a seconda della tipologia<sup>5</sup>:

- nel caso di assenze retribuite cumulabili<sup>6</sup>, quando è resa dal dipendente l'attività lavorativa che fa maturare il diritto a godere, in futuro, di assenze retribuite;
- nel caso di assenze retribuite non cumulabili<sup>7</sup>, quando le assenze si verificano.

Alla data di riferimento del bilancio, l'entità deve valutare il costo previsto delle assenze retribuite accumulabili come importo aggiuntivo che prevede di dover pagare per le assenze maturate ma non godute.

---

<sup>3</sup> IAS 19, par. 7-8.

<sup>4</sup> IAS 19, par. 10.

<sup>5</sup> IAS 19, par. 11.

<sup>6</sup> Si tratta di permessi retribuiti che l'impresa riconosce ai dipendenti e che, se non completamente esercitati, possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

<sup>7</sup> Le assenze che rientrano in questa categoria si estinguono e non danno diritto ad un corrispettivo se il diritto relativo all'esercizio corrente non è esercitato.

Per quanto riguarda la compartecipazione agli utili e i pagamenti per incentivi, l'impresa deve rilevare il relativo costo solo quando sono soddisfatte entrambe le condizioni<sup>8</sup>:

- ha un'obbligazione effettiva (cioè quando, e solo quando, l'impresa non ha alternative realistiche all'effettuazione dei pagamenti), legale o implicita, a eseguire tali pagamenti come conseguenza di eventi passati;
- può essere effettuata una stima attendibile dell'obbligazione.

Generalmente la possibilità di compartecipazione agli utili viene concessa al dipendente solo se il rapporto di lavoro perdura per un periodo stabilito, pertanto la valutazione di tali obbligazioni deve tener conto della possibilità che alcuni dipendenti possano lasciare l'impresa senza ricevere i pagamenti derivanti dalla compartecipazione agli utili.

Inoltre, lo IAS 19 chiarisce che la stima attendibile di un'obbligazione legale o implicita di un piano di compartecipazione agli utili o di incentivazione può avvenire solo ed esclusivamente quando<sup>9</sup>:

- le condizioni formali del piano contengono una formula per determinare l'ammontare del beneficio;
- l'impresa determina gli ammontari da pagare prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione;
- l'esperienza passata fornisce una chiara evidenza dell'ammontare dell'obbligazione implicita dell'impresa.

Nell'ambito degli US GAAP, gli unici benefici a breve termine disciplinati riguardano le assenze da pagare per le quali l'entità deve accantonare una passività per il diritto dei dipendenti di ricevere una somma di denaro per ferie a certe condizioni<sup>10</sup>:

- il diritto deve derivare da servizi già resi;
- il diritto deve essere maturato o fruibile negli esercizi successivi;
- il pagamento dei benefici è ritenuto probabile;
- il costo atteso è attendibilmente stimabile.

### **10.3. BENEFICI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO**

Secondo lo IAS 19, i benefici successivi al rapporto di lavoro si concretizzano in prestazioni previdenziali dovute ai dipendenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro come ad esempio pensioni, assicurazioni sulla vita e assistenza medica.

---

<sup>8</sup> IAS 19, par. 17.

<sup>9</sup> IAS 19, par. 20.

<sup>10</sup> FAS 43, par. 6 e 7.



L'erogazione di tali benefici è subordinata alla predisposizione, da parte dell'entità, di piani a benefici successivi al rapporto di lavoro classificati come piani a contribuzione definita o piani a benefici definiti a seconda della natura economica del piano.

Con i piani a contribuzione definita l'obbligazione dell'impresa è limitata all'ammontare dei contributi da versare al fondo sulla base dell'accordo; sulla base di questi contributi e sulla base dei rendimenti derivanti dall'investimento dei contributi, il dipendente riceverà i benefici successivi al rapporto di lavoro. In questa situazione il rischio attuariale (ossia che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento (ossia che le attività investite siano sufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono sul dipendente<sup>11</sup>.

In alcuni altri casi l'obbligazione dell'impresa va oltre l'ammontare dei contributi da versare al fondo. Sono i casi, ad esempio, in cui l'obbligazione deriva da una formula per la determinazione dei benefici del piano che non è legata unicamente all'ammontare dei contributi, da una garanzia di un determinato rendimento sui contributi, ecc.

Nei piani a benefici definiti l'obbligazione dell'impresa consiste nel concedere ai dipendenti dei benefici ed in questo caso il rischio attuariale e il rischio di investimento ricadono sull'impresa. Se i valori attuariali e di investimento effettivi risultano inferiori rispetto alle attese, l'entità dovrà provvedere ad aumentare il valore dell'obbligazione.

Nell'ambito dei benefici successivi al rapporto di lavoro lo IAS 19 prende in considerazione tre situazioni: i piani pensionistici relativi a più datori di lavoro, i piani previdenziali pubblici e i benefici assicurati.

### **10.3.1. PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA**

Come già anticipato, attraverso i piani a contribuzione definita<sup>12</sup>, l'entità versa dei contributi ad un'entità distinta (un fondo) per i quali non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi nel caso in cui il fondo non disponesse di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente e in quelli precedenti. In questa situazione il rischio attuariale e il rischio di investimento ricadono sul dipendente.

A livello contabile, per ogni esercizio, l'entità dovrà determinare l'obbligazione sulla base dei contributi dovuti per quell'esercizio escludendo ipotesi attuariali per la valutazione.

---

<sup>11</sup> IAS 19, par. 25.

<sup>12</sup> Si ricorda che, per l'Italia, il D.Lgs. 252 del 2005 attuativo della riforma sulla previdenza complementare, prevede la possibilità di costituire forme pensionistiche complementari esclusivamente in regime di contribuzione definita. Le forme pensionistiche a benefici definiti possono essere istituite solo per categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Le obbligazioni devono essere attualizzate solo nel caso in cui non vengano estinte, in tutto o in parte, entro dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa<sup>13</sup>.

La contabilizzazione dei contributi da versare ad un piano a contribuzione definita deve avvenire nell'esercizio in cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa. L'entità è tenuta a rilevare un debito, dedotti eventuali contributi già versati, che verrà estinto con il versamento del contributo al fondo ed in contropartita un costo<sup>14</sup>.

Nel caso in cui in contributi già versati al fondo come anticipo, eccedano i contributi dovuti per l'attività lavorativa prestata prima della data di riferimento del bilancio, allora l'impresa rileverà un'attività nella misura in cui il pagamento anticipato determinerà una riduzione di pagamenti futuri o un rimborso.

Nelle note al bilancio l'entità deve fornire informazioni relativamente all'ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione definita<sup>15</sup>.

Secondo gli US GAAP, un piano a contribuzione definita è un piano con le seguenti caratteristiche<sup>16</sup>:

- offre benefici pensionistici in cambio di servizi resi;
- prevede condizioni che regolano le modalità di contribuzione al fondo per conto di coloro che partecipano al piano, nonché l'ammontare dei benefici pensionistici che i partecipanti riceveranno.

L'ammontare dei benefici pensionistici dipende da diverse variabili: l'ammontare del contributo, la revoca di ammontari inizialmente contribuiti ad altri partecipanti riallocati ad altri dipendenti e i profitti realizzati sugli investimenti.

Come previsto anche per gli IAS/IFRS, il costo del datore di lavoro corrisponde al contributo richiesto per il periodo in relazione all'attività lavorativa prestata dal dipendente. La differenza più rilevante rispetto a quanto previsto dai principi contabili internazionali, riguarda il caso di contributi versati in eccedenza rispetto a quelli effettivamente dovuti: il FAS 87<sup>17</sup> non prevede la contabilizzazione di un'attività, bensì di un costo per pensione anticipato da rilevare a conto economico sul minor periodo tra il periodo di assegnazione richiesto dal regolamento del piano a contribuzione definita e i periodi di servizio dei dipendenti.

---

<sup>13</sup> L'attualizzazione deve avvenire con l'applicazione di un tasso di sconto pari al rendimento alla data del bilancio dei titoli di aziende primarie quotate o, in alternativa se non disponibili, al rendimento di mercato dei titoli di stato alla data del bilancio. – IAS 19, par. 78.

<sup>14</sup> IAS 19, par. 44.

<sup>15</sup> Secondo quanto stabilito dallo IAS 24 – *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*, l'impresa è tenuta a fornire informazioni anche in merito ai contributi versati a piano a contribuzione definita a favore del personale direttivo.

<sup>16</sup> FAS 87, par. 63.

<sup>17</sup> FAS 87, par. 64.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia aderito ad un piano che prevede la contribuzione per periodi successivi al pensionamento o alla risoluzione del rapporto di lavoro, allora l'entità deve accantonare il costo stimato durante il periodo di servizio del dipendente<sup>18</sup>.

Tra le note al bilancio, l'entità deve rilevare, separatamente dai costi per piani a benefici definiti, i costi totali per i piani a contribuzione definita, includendo la natura e gli effetti di ogni cambiamento significativo avvenuto nell'esercizio che possa aver avuto effetto sulla comparabilità del dato con gli anni precedenti.

### **10.3.2. PIANI A BENEFICI DEFINITI**

#### **DISCIPLINA IAS/IFRS**

I piani a benefici definiti sono definiti dallo IAS 19 in via residuale rispetto ai piani a contribuzione definita. I piani a benefici definiti prevedono l'erogazione di un beneficio previdenziale correlato ad una serie di parametri, in base ad una formula pensionistica che, con calcoli attuariali, quantifica il livello di contributi che il datore di lavoro deve versare.

Gli eventi futuri da considerare riguardano, ad esempio, l'età del dipendente, l'anzianità di servizio nell'impresa, il livello salariale all'atto del pensionamento, ecc.. Proprio per il ruolo chiave di questi fattori aleatori nel calcolo del valore dell'obbligazione e del costo, la contabilizzazione dei piani a benefici definiti è piuttosto complessa e può comportare la realizzazione di utili o perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni devono essere attualizzate in quanto potrebbero estinguersi molti anni dopo rispetto all'esercizio in cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa<sup>19</sup>.

Con questa classe di piani, il rischio ricade sul datore di lavoro che si impegna ad integrare, con ulteriori contribuzioni, eventuali insufficienze economiche del piano e pertanto il valore dell'obbligazione dell'entità potrebbe aumentare. Da notare inoltre che il costo rilevato per un piano a benefici definiti non corrisponde necessariamente all'ammontare dei contributi dovuti per l'esercizio.

Un piano previdenziale può assumere forme diverse a seconda della natura dei soggetti contraenti e dei relativi rapporti e delle modalità di finanziamento del piano. I piani a benefici definiti possono essere non finanziati o possono essere interamente o parzialmente finanziati dai contributi versati, dall'impresa o dai dipendenti, ad un fondo, giuridicamente distinto dall'impresa, che redige un proprio bilancio e che eroga i benefici ai dipendenti.

---

<sup>18</sup> Tuttavia gli US GAAP non disciplinano la metodologia con cui tale passività deve essere determinata.

<sup>19</sup> IAS 19, par. 48.

Il pagamento dei benefici finanziati dipende sia dalla situazione finanziaria ed economica del fondo, sia dalla capacità dell'impresa di coprire eventuali perdite delle attività del fondo.

Con i piani non finanziati l'impresa non versa nessun contributo a terze entità e pertanto non si ha l'origine di attività gestite destinate alla copertura del piano. In questo caso le risorse destinate all'erogazione delle prestazioni previdenziali rimangono investite all'interno dell'impresa fino al momento del loro effettivo pagamento e la responsabilità relativa cade interamente sul datore di lavoro.

La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell'impresa deve seguire le seguenti fasi<sup>20</sup>:

- stima affidabile, con l'utilizzo di tecniche attuariali, dell'ammontare dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell'attività lavorativa prestata nell'esercizio corrente ed in quelli precedenti. L'impresa deve determinare la parte del beneficio di competenza dell'esercizio corrente e dei precedenti e stimare le variabili demografiche e finanziarie che influenzeranno il costo dei benefici;

- attualizzazione dei benefici con il Metodo della proiezione unitaria del credito (PUC) per determinare il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti ed il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti;

- determinazione del fair value delle eventuali attività a servizio del piano;

- determinazione dell'ammontare totale degli utili e delle perdite attuariali e l'ammontare di quelli da contabilizzare;

- se viene introdotto un nuovo piano o ne viene modificato uno esistente, determinazione del valore dei servizi passati;

- nel caso di estinzione o riduzione di un piano, determinazione dell'utile o della perdita risultante.

Questa procedura deve essere applicata distintamente per ogni piano rilevante dell'entità.

### ***Stato patrimoniale e conto economico***

L'importo contabilizzato come passività dal datore di lavoro<sup>21</sup> relativamente ad un piano a benefici definiti deve essere pari al valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti<sup>22</sup> alla data di riferimento del bilancio compresi utili attuariali non contabilizzati, dedotti eventuali costi

---

<sup>20</sup> IAS 19, par. 50.

<sup>21</sup> Si ricorda che il datore di lavoro e il fondo pensione hanno contabilità separate e bilanci autonomi. Infatti, mentre lo IAS 19 disciplina la contabilizzazione dei piani a benefici definiti per il datore di lavoro, lo IAS 26 – *Fondi di previdenza* definisce le linee guida per la rappresentazione delle informazioni finanziarie da parte dei fondi pensione o piani di previdenza.

<sup>22</sup> Il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti è l'obbligazione lorda, prima di aver dedotto il fair value, di qualsiasi attività a servizio del piano. – IAS 19, par. 55.

previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate non ancora rilevate e il fair value alla data di riferimento del bilancio delle attività a servizio del piano che serviranno ad estinguere direttamente le obbligazioni<sup>23</sup>.

L'ammontare così determinato potrebbe presentare valore negativo e dare origine ad un'attività che deve essere valutata al minore tra l'ammontare determinato secondo le regole precedentemente esposte e il totale di ogni perdita totale netta attuariale e costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevate ed il valore attuale di ogni beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi disponibili dal piano o di riduzioni di contributi futuri al piano<sup>24</sup>.

Lo IAS 19 non consente però di rilevare un utile rilevato a seguito del verificarsi di una perdita attuariale o di un costo previdenziale relativo a prestazioni di lavoro passate dell'esercizio in corso. L'entità dovrebbe invece rilevare una perdita attuariale netta e i costi di prestazioni passate nei limiti in cui questi eccedono il valore attuale dei benefici economici disponibili sotto forma di rimborso dal piano o di riduzioni dei contributi futuri.

Nel conto economico l'entità deve rilevare il totale netto dei seguenti importi a meno che un altro principio contabile non richieda la loro inclusione nel costo di un'attività<sup>25</sup>:

- il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
- gli interessi passivi;
- il rendimento atteso da qualsiasi attività a servizio del piano e da qualsiasi diritto di rimborso;
- utili e perdite attuariali, come disposto secondo il criterio contabile dell'entità;
- il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;
- l'effetto di eventuali riduzioni o estinzioni.

L'entità deve compensare un'attività relativa ad un piano a fronte di una passività relativa ad un altro piano se e solo se, ha un diritto giuridicamente tutelato ad utilizzare un avanzo di un piano per estinguere le obbligazioni dell'altro piano e l'intenzione è di estinguerle su base netta, o realizzare l'avanzo di un piano ed estinguere simultaneamente la propria obbligazione relativa all'altro piano<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> IAS 19, par. 54.

<sup>24</sup> IAS 19, par. 58.

<sup>25</sup> È il caso dello IAS 2 per il costo delle rimanenze prodotte dall'impresa e dello IAS 16 per la costruzione interna dei beni.

<sup>26</sup> IAS 19, par. 116.

### ***Metodo attuariale***

L'attualizzazione delle obbligazioni e benefici definiti ed il relativo costo previdenziale delle prestazioni di lavoro, deve avvenire con l'applicazione del Metodo della Proiezione Unitaria del Credito che considera ogni periodo di lavoro fonte di un'unità aggiuntiva di diritto ai benefici e misura in modo distinto ogni unità ai fini del calcolo dell'obbligazione finale<sup>27</sup>. Il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito richiede la costruzione di ipotesi attuariali demografiche e finanziarie legate ai dati storici dell'impresa, ad alcuni parametri di mercato ed alle caratteristiche dell'ambiente di riferimento.

Per determinare il valore attuale delle obbligazioni ed il relativo costo previdenziale, l'impresa deve attribuire il beneficio ai periodi di lavoro secondo la formula dei benefici del piano. Tuttavia, se l'attività lavorativa prestata da un dipendente negli ultimi anni incrementerà sostanzialmente il beneficio rispetto ai periodi precedenti, l'impresa deve attribuire i benefici con un criterio a quote costanti nell'intervallo compreso tra<sup>28</sup>:

- il momento in cui l'attività lavorativa prestata dal dipendente ha, per la prima volta, fatto maturare il diritto al beneficio secondo le condizioni del piano; fino
- alla data in cui l'attività lavorativa prestata successivamente dal dipendente farà maturare un ammontare non significativo di altri benefici secondo le condizioni del piano, diversi dai nuovi incrementi retributivi.

In un piano a benefici definiti l'obbligazione sorge anche se i benefici dipendono dall'attività lavorativa prestata nei periodi successivi<sup>29</sup>. Per valutare la propria obbligazione a benefici definiti, l'impresa deve considerare la probabilità che alcuni dipendenti possano non avere i requisiti per l'acquisizione.

Le ipotesi attuariali, obiettive e tra loro compatibili, sono utilizzate per la stima delle variabili che determineranno il costo complessivo da sostenere per l'erogazione di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Tali ipotesi comprendono<sup>30</sup>:

- ipotesi demografiche sulle caratteristiche future dei dipendenti in servizio e di quelli precedenti che hanno diritto ai benefici (tasso di mortalità, tassi di rotazione del personale, invalidità, pensionamento anticipato, percentuale di partecipanti al piano con persone a carico, tassi di incidenza delle richieste di rimborso nell'ambito dei piani sanitari);

---

<sup>27</sup> IAS 19, par. 64-65.

<sup>28</sup> IAS 19, par. 67.

<sup>29</sup> Questo perché l'attività lavorativa prestata dal dipendente prima della data di acquisizione dà origine a un'obbligazione implicita per il fatto che, alla data di riferimento del bilancio di ogni esercizio successivo, la quantità di attività lavorativa che il dipendente dovrà prestare in futuro diminuisce. – IAS 19, par. 69.

<sup>30</sup> IAS 19, par. 73.

- ipotesi finanziarie quali tasso di sconto, livelli delle retribuzioni future e dei benefici, eventuali costi futuri per assistenza medica comprensivi dei costi amministrativi e tasso di rendimento atteso delle attività a servizio del piano.

Il tasso di sconto e le altre ipotesi finanziarie devono essere determinate in termini nominali, a meno che siano più attendibili stime in termini reali e devono inoltre basarsi sulle attese di mercato, alla data di riferimento del bilancio, relative all'esercizio nel quale le obbligazioni devono essere estinte.

Il tasso impiegato per l'attualizzazione delle obbligazioni deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato alla data di riferimento del bilancio di titoli di aziende primarie, se esistenti. In caso contrario si dovrà fare riferimento ai rendimenti di mercato dei titoli di stato.

### ***Utili e perdite attuariali***

Per la valutazione delle passività dei piani a benefici definiti, l'entità deve rilevare una parte dei suoi utili e perdite attuariali come provento o costo, se il valore totale netto degli utili o delle perdite attuariali non rilevato al termine del precedente esercizio eccedeva il maggiore tra<sup>31</sup>:

- il 10% del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti a quella data (prima della deduzione delle attività a servizio del piano); e
- il 10% del fair value di qualsiasi attività a servizio del piano a quella data.

Questi limiti costituiscono il cosiddetto "metodo del corridoio", previsto sia dagli IAS/IFRS che dagli US GAAP. La parte degli utili e delle perdite attuariali che deve essere rilevata per ogni piano a benefici definiti è l'eccedenza determinata divisa per la rimanente vita lavorativa media prevista dei dipendenti che partecipano al piano.

L'entità può tuttavia adottare altri metodi sistematici che comportano una più rapida determinazione degli utili e delle perdite attuariali da contabilizzare, a condizione che lo stesso criterio sia applicato coerentemente tra i diversi esercizi. In questo caso l'entità può rilevare gli utili e le perdite attuariali nell'esercizio in cui si verificano al di fuori del conto economico, e presentarli in un prospetto delle variazioni di patrimonio netto intitolato "Prospetto dei proventi ed oneri rilevati".

Utili e perdite attuariali possono derivare da aumenti o diminuzioni sia del valore attuale di un'obbligazione a benefici definiti, sia del fair value di qualsiasi attività a servizio del piano come

---

<sup>31</sup> IAS 19, par. 92.

ad esempio tassi di rotazione dei dipendenti, pensionamenti anticipati, variazioni del tasso di sconto, scostamenti tra il rendimento effettivo e quello previsto delle attività al servizio del piano<sup>32</sup>.

### ***Rilevazione e valutazione delle attività a servizio del piano***

Nelle attività a servizio del piano vengono ricomprese le attività detenute da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti e le polizze assicurative che rispettano i requisiti richiesti. Tali attività<sup>33</sup>:

- sono detenute da un'entità giuridicamente distinta dall'entità che redige il bilancio il cui scopo è solo quello di pagare o accantonare i benefici per i dipendenti;

- possono essere usate esclusivamente per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti, non sono disponibili per i creditori dell'entità e non possono essere restituite all'entità che redige il bilancio, a meno che:

- I. le restanti attività del fondo siano sufficienti a soddisfare tutte le obbligazioni del piano o dell'entità che redige il bilancio relative ai benefici per i dipendenti;

- II. Le attività sono restituite all'entità che redige il bilancio al fine di rimborsarle i benefici a favore dei dipendenti già pagati.

Le attività al servizio del piano, come già detto, dovrebbero essere valutate al fair value il quale, se non è disponibile, deve essere stimato. Quando le attività a servizio del piano comprendono anche polizze assicurative si ritiene che il loro fair value sia il valore attuale delle obbligazioni relative, considerate anche le eventuali riduzioni da compiere nel caso in cui gli ammontari esigibili in base alle polizze assicurative non siano completamente recuperabili.

Se, verosimilmente, un altro soggetto rimborserà alcuni o tutti i costi necessari per estinguere un'obbligazione a benefici definiti, l'impresa deve rilevare il diritto di rimborso come un'attività distinta. Tale attività viene valutata al fair value e nel conto economico, il costo relativo al piano a benefici definiti, potrà figurare al netto dell'ammontare da rimborsare<sup>34</sup>.

Il rendimento previsto delle attività a servizio del piano deve essere rilevato a conto economico e il suo scostamento dal quello effettivo è un utile o una perdita attuariale. La valutazione del rendimento previsto deve basarsi sulle previsioni di mercato, all'inizio dell'esercizio, in merito ai rendimenti per tutta la durata dell'obbligazione relativa, dedotti i costi amministrativi previsti.

---

<sup>32</sup> IAS 19, par. 94.

<sup>33</sup> IAS 19, par. 7.

<sup>34</sup> IAS 19, par. 104A.



### ***Riduzioni ed estinzioni***

Nel caso in cui si verificano riduzioni o estinzioni inerenti a piani a benefici definiti, l'entità deve rilevare gli utili e le perdite relative che comprendono<sup>35</sup>:

- le eventuali variazioni del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti;
- le eventuali variazioni del fair value delle attività a servizio del piano;
- gli eventuali utili e perdite attuariali relativi e l'eventuale costo previdenziale delle prestazioni di lavoro passate che non sono stati precedentemente contabilizzati.

Solo a seguito di una nuova valutazione dell'obbligazione (e delle relative attività a servizio del piano) in base a ipotesi attuariali attuali, l'entità potrà determinare l'effetto di una riduzione o di un'estinzione.

### ***Informazioni integrative***

Le informazioni richieste dallo IAS 19 in merito ai piani a benefici definiti sono molto dettagliate; tali informazioni, di seguito elencate, devono consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura dei piani a benefici definiti e gli effetti sul bilancio dei cambiamenti di tali piani durante l'esercizio<sup>36</sup>:

- a) i principi contabili utilizzati dall'entità per la rilevazione contabile di utili e perdite attuariali;
- b) una descrizione generale del tipo di piano;
- c) una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti indicando separatamente, se possibile, gli effetti durante l'esercizio attribuibili ad ognuna delle seguenti voci:
  - costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
  - interessi passivi maturati nell'esercizio;
  - contributi da parte dei partecipanti al piano;
  - utili e perdite attuariali;
  - variazioni nel tasso di cambio relative ai piani valutati in una valuta diversa dalla moneta di presentazione dell'entità;
  - benefici pagati dal fondo durante l'esercizio;
  - costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;
  - aggregazioni aziendali;
  - riduzioni ed estinzioni del piano;

---

<sup>35</sup> IAS 19, par. 109.

<sup>36</sup> IAS 19, par. 120A.

d) un'analisi dell'obbligazione a benefici definiti, distinguendo tra importi derivanti da piani che sono interamente non finanziati e importi derivanti da piani che sono interamente o parzialmente finanziati;

e) una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura del fair value delle attività a servizio del piano e dei saldi di apertura e di chiusura di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come un'attività indicando distintamente, se possibile, gli effetti durante l'esercizio attribuibili ad ognuna delle seguenti voci:

- rendimenti atteso delle attività a servizio del piano;
- utili e perdite attuariali;
- variazioni nel tasso di cambio relative ai piani valutati in una valuta diversa dalla moneta di presentazione dell'entità;
- contributi da parte del datore di lavoro;
- contributi da parte dei partecipanti al piano;
- benefici pagati;
- aggregazioni aziendali;
- estinzioni;

f) una riconciliazione del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti in c) e il fair value delle attività a servizio del piano in e) rispetto alle attività e passività rilevate nel bilancio indicando almeno:

- gli utili e le perdite attuariali netti non rilevati nello stato patrimoniale;
- il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevato nello stato patrimoniale;
- qualsiasi ammontare non rilevato come attività a causa del limite previsto quando la passività relativa ai piani a benefici definiti risulti di segno negativo;
- il fair value alla data di riferimento del bilancio di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività;
- gli altri importi rilevati nello stato patrimoniale;

g) il costo totale rilevato a conto economico per ciascuno dei seguenti elementi e le relative voci in cui sono inclusi:

- costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
- interessi passivi;
- rendimento atteso delle attività a servizio del piano;
- rendimento atteso degli eventuali diritti al rimborso rilevati come attività;
- utili e perdite attuariali;

- costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;
- l'effetto di qualsiasi riduzione o estinzione;
- l'effetto del limite previsto quando la passività relativa ai piani a benefici definiti risulta di segno negativo;

h) l'importo totale rilevato nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati per ognuna delle seguenti voci:

- utili e perdite attuariali;
- l'effetto del limite previsto quando la passività relativa ai piani a benefici definiti risulta di segno negativo;

i) per le entità che rilevano gli utili e le perdite attuariali nel prospetto dei "proventi e oneri rilevati" l'importo cumulativo degli utili e delle perdite attuariali rilevati in tale prospetto;

j) per ogni categoria principale di attività a servizio del piano, comprendenti strumenti rappresentativi di capitale, strumenti di debito, immobili e tutte le altre attività, la percentuale o importo che ogni categoria rappresenta del fair value delle attività totali a servizio del piano;

k) gli importi inclusi nel fair value delle attività a servizio del piano per:

- ogni categoria di strumenti finanziari propri dell'entità;
- qualsiasi immobile occupato dall'entità o altre attività dalla stessa utilizzate;

l) una descrizione della base utilizzata per determinare il tasso complessivo atteso di rendimento delle attività, incluso l'effetto delle principali categorie delle attività a servizio del piano;

m) il rendimento effettivo delle attività a servizio del piano, così come il rendimento effettivo di qualsiasi diritto al rimborso contabilizzato come attività;

n) le principali ipotesi attuariali utilizzate alla data di riferimento del bilancio, quali tassi di sconto, tassi di rendimento attesi delle attività a servizio del piano per gli esercizi presentati in bilancio, tassi di rendimento attesi degli eventuali diritti di rimborso contabilizzati come attività, tassi attesi di incrementi retributivi, tassi tendenziali dei costi per assistenza medica, ecc.. L'indicazione relativa alle ipotesi attuariali deve essere fornita in valore assoluto;

o) l'effetto di un incremento di un punto percentuale e l'effetto in una diminuzione di un punto percentuale nei tassi tendenziali presunti dei costi di assistenza medica;

p) gli importi per l'esercizio in corso e per i quattro precedenti di:

- il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti, il fair value delle attività a servizio del piano e l'eccedenza o deficit del piano;
- le rettifiche dovute all'esperienza relative alla passività del piano e alle attività al suo servizio espresso come importo o come valore percentuale;

q) la migliore stima del datore di lavoro se ragionevolmente determinata, dei contributi attesi che l'entità si aspetta di versare al piano durante l'esercizio successivo.

Nel caso in cui l'impresa abbia in corso più piani a benefici definiti, le informazioni possono essere fornite in forma aggregata, separatamente per ciascun piano o nei raggruppamenti che considera più utili. Nel caso di presentazione in forma aggregata, esse devono essere fornite come media ponderata o di intervalli relativamente ristretti.

## **DISCIPLINA US GAAP**

I principi contabili statunitensi definiscono i piani a benefici definiti allo stesso modo degli IAS/IFRS, ossia in via residuale rispetto ai piani a contribuzione definita. Anche per gli US GAAP i benefici pensionistici rientrano nella retribuzione che spetta al dipendente per l'attività lavorativa prestata.

L'ammontare dei pagamenti da sostenere dipende da una serie di eventi futuri quali, attese di vita del dipendente e dei suoi familiari, anni di servizio resi dal dipendente e livello salariale raggiunto. Il FAS 187 richiede l'impiego di ipotesi per stimare nel modo migliore possibile il verificarsi di eventi futuri, ma utilizza anche la formula dei benefici del piano pensionistico come base per attribuire i benefici maturati e i costi relativi ai periodi di servizio<sup>37</sup>.

Il costo dei benefici può essere determinato senza riferimento alla modalità di finanziamento del piano e corrisponde al valore attuale dei benefici attribuibili all'attività lavorativa prestata durante l'esercizio. Altre componenti di costo possono essere rappresentate dagli interessi passivi sull'obbligazione per i benefici futuri, dagli utili effettivi sulle attività a servizio del piano, dagli utili iscritti nelle altre componenti di conto economico complessivo e dagli utili o perdite che includono l'ammortamento dell'utile o della perdita netta inclusa nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

Il valore attuale di tutti i benefici attribuiti all'attività lavorativa prestata fino ad una certa data corrisponde all'obbligazione per i benefici proiettata a quella stessa data. L'obbligazione cumulata per i benefici non corrisponde all'obbligazione per i benefici proiettati in quanto questa non include ipotesi sui futuri livelli retributivi<sup>38</sup>.

### ***Stato patrimoniale e conto economico***

I costi per pensione netti sono identificati dal FAS 87, che ne stabilisce anche le modalità di valutazione; vengono ricompresi nei costi pensionistici annuali<sup>39</sup>:

---

<sup>37</sup> FAS 87, par. 12-14.

<sup>38</sup> FAS 87, par. 17-18.

<sup>39</sup> FAS 87, par. 20-34 e FAS 88, par. 9-14.

- il costo per il servizio, ossia il valore attuale dei benefici attribuiti ai servizi resi dai dipendenti durante l'esercizio. Per calcolare il valore attuariale è necessario impiegare un tasso di sconto che rifletta i tassi ai quali i benefici pensionistici potranno essere effettivamente liquidati. È tuttavia possibile, per il calcolo di obbligazioni per benefici o di utili sui contratti a lungo termine, impiegare i tassi impliciti nei contratti di assicurazione.

- il costo per interessi, corrispondente all'incremento nel valore dell'obbligazione per benefici determinato dal trascorrere del tempo;

- utili effettivi, se esistenti, sulle attività a servizio del piano, calcolati sul fair value delle attività stesse all'inizio e alla fine dell'esercizio;

- ammortamento dei costi precedenti per servizi o l'utile incluso nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;

- utili e perdite per la parte rilevata, inclusi di effetti di cambiamenti nelle ipotesi attuariali;

- ammortamento delle attività nette o dell'obbligazione netta esistente alla data di prima applicazione del FAS 87 e ancora iscritti nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

Se esiste un impegno sostanziale del datore di lavoro a riconoscere incrementi pensionistici discrezionali, questi devono essere ricompresi nel calcolo del costo pensionistico del periodo.

Nello stato patrimoniale l'impresa dovrà, nel caso in cui l'obbligazione proiettata per i benefici ecceda il valore equo delle attività a servizio del piano, contabilizzare una passività pari all'obbligazione finanziaria proiettata non finanziata. Se invece, il valore equo delle attività a servizio del piano eccede l'obbligazione proiettata per i benefici, nello stato patrimoniale dovrà essere contabilizzata un'attività pari all'eccedenza del finanziamento. L'attività o la passività così iscritta potrà risultare in una differenza temporanea, dando così origine alla fiscalità differita<sup>40</sup>.

### ***Metodo attuariale***

Il costo per pensione che deve essere attribuito ad un certo periodo deve rappresentare il valore attuariale dei benefici maturati nel periodo secondo quanto previsto dal regolamento del piano pensionistico. Le valutazioni attuariali devono tenere in considerazione anche eventuali impegni sostanziali del datore di lavoro a fornire benefici pensionistici, anche se questi non sono contemplati dal regolamento del piano<sup>41</sup>.

Le ipotesi attuariali utilizzate per determinare il costo per pensione annuale devono riflettere la migliore stima possibile di quella specifica ipotesi.

---

<sup>40</sup> FAS 87, per. 35-37.

<sup>41</sup> FAS 87, par. 40-41.

### ***Utili e perdite attuariali***

Le passività derivanti da variazioni nei piani pensionistici o dalla rilevazione di utili o perdite attuariali devono essere iscritte nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo alla data di variazione. Secondo il FAS 87 i costi per benefici retroattivi devono essere rilevati durante i periodi di servizio futuri. La componente di utile o di perdita del costo per pensione risulta dalla differenza tra il risultato effettivo e il risultato atteso sulle attività a servizio del piano e l'ammortamento degli utili e perdite rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

Gli utili e le perdite realizzate grazie all'esperienza, escluse quelle che non sono già riflesse nei valori di mercato, devono essere trattate su base aggregata e richiedono un'analisi di significatività (metodo del corridoio, con percentuali pari a quelle previste dagli IAS/IFRS, del 10%) all'inizio di ogni esercizio.

L'ammortamento dell'utile o della perdita netta iscritta nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere incluso nel costo per pensione di competenza dell'esercizio se, all'inizio dell'anno, tale utile o perdita eccede il 10% del maggiore tra l'obbligazione per le prestazioni future proiettate e il valore di mercato delle attività a servizio del piano pensionistico<sup>42</sup>. L'eccedenza risultante deve essere divisa per la media dei rimanenti periodi di servizio dei dipendenti in forza che si attende riceveranno le prestazioni previste dal piano pensionistico. Sono tuttavia permessi anche altri metodi di ammortamento sistematici.

### ***Valutazione delle attività a servizio del piano***

Le attività a servizio del piano devono essere valutate al fair value alla data di misurazione.

La valutazione delle attività al valore di mercato<sup>43</sup> deve essere operata per la determinazione del rendimento atteso sulle attività a servizio del piano e per il calcolo degli utili e delle perdite su tali attività<sup>44</sup>.

La valutazione delle attività deve avvenire alla data di redazione del bilancio eccetto il caso in cui il piano sia sponsorizzato da una partecipata che è consolidata ad una data diversa rispetto a quella della capogruppo oppure se la partecipata è valutata a patrimonio netto. In questi casi la data di valutazione delle attività corrisponde alla data di chiusura delle partecipate<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> FAS 87, par. 32.

<sup>43</sup> In questo caso il valore di mercato può essere rappresentato sia dal fair value, sia da un altro valore che rifletta le fluttuazioni a breve termine del mercato che interessano un periodo di cinque anni al massimo.

<sup>44</sup> FAS 87, par. 30-31 e 50.

<sup>45</sup> FAS 87, par. 52.

### ***Riduzioni ed estinzioni***

Quando l'obbligazione pensionistica viene estinta, l'ammontare massimo di utile o di perdita che è possibile rilevare nel prospetto di conto economico complessivo, corrisponde agli utili o perdite nette ed ogni altra attività ancora iscritta dalla prima applicazione del FAS 87. In caso di estinzione parziale dell'obbligazione, il datore di lavoro deve rilevare la quota pro-rata dell'ammontare massimo dell'obbligazione per benefici proiettati<sup>46</sup>.

Con la riduzione gli anni attesi di servizio dei dipendenti che partecipano al piano pensionistico si riducono in modo significativo e l'obbligazione per i benefici proiettati subisce una variazione, che potrà essere sia in aumento che in diminuzione.

Si determinerà un utile da riduzione quando tale utile eccede ogni perdita cumulata inclusa nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Si originerà invece una perdita da riduzione quando tale perdita eccede ogni utile netto cumulato incluso nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo<sup>47</sup>.

Il costo per prestazioni di attività lavorativa passate, incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo, degli anni di servizio che non verranno resi, rappresenta una perdita da riduzione.

La perdita deve essere rilevata a conto economico quando è probabile che la riduzione avvenga e gli effetti siano ragionevolmente stimabili. L'utile viene rilevato a conto economico quando i dipendenti interessati cessano il rapporto di lavoro o interviene la sospensione del piano pensionistico.

### ***Informazioni integrative***

Anche gli US GAAP, al pari degli IAS/IFRS, prevedono un dettaglio informativo notevole per quanto riguarda i piani a benefici definiti. In particolare devono essere fornite, dove possibile, le seguenti informazioni<sup>48</sup>:

- una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell'obbligazione per i benefici proiettati per ogni stato patrimoniale presentato, indicando separatamente gli effetti relativi a costi per il servizio, costi per interessi, contribuzioni da parte dei partecipanti al piano, utili e perdite attuariali, cambiamenti nei rapporti di cambio in valuta estera, prestazioni pagate, cambiamenti nei piani, fusioni, disinvestimenti, riduzioni ed estinzioni, rimborsi e vantaggi speciali per la conclusione del rapporto di lavoro;

---

<sup>46</sup> FAS 88, par. 9, 11.

<sup>47</sup> FAS 88, par. 12-14.

<sup>48</sup> Le informazioni che seguono possono essere ridotte per le società non quotate.

- una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura del valore equo delle attività a servizio del piano per ogni stato patrimoniale presentato, riportante separatamente gli effetti relativi al profitto effettivo sulle attività, cambiamenti nei rapporti di cambio in valuta estera, contribuzioni da parte del datore di lavoro, contribuzioni da parte dei dipendenti, prestazioni pagate, fusioni, disinvestimenti, riduzioni ed estinzioni e rimborsi;
- lo stato di finanziamento dei piani e gli ammontari rilevati nello stato patrimoniale per ogni stato patrimoniale presentato indicando distintamente le attività e le passività rilevate a breve e lungo termine;
- altre informazioni relative alle attività a servizio del piano quali il peso percentuale delle maggiori categorie di attività sul totale attività, una descrizione delle politiche e delle strategie di investimento, una descrizione della base utilizzata per la determinazione del tasso di profitto a lungo termine atteso, ogni altra ulteriore informazione che possa essere utile per la comprensione dei rischi associati alle attività;
  - l'obbligazione a benefici accumulati per i piani a benefici definiti;
  - le prestazioni che si presume di dover pagare in ognuno dei cinque anni successivi;
  - le contribuzioni che si presume di pagare nell'esercizio successivo;
  - l'ammontare del costo netto per benefici rilevato a conto economico, suddiviso tra costo per il servizio, costo per interessi e rendimento atteso sulle attività a servizio del piano;
  - l'ammontare iscritto a conto economico nel periodo, derivante dal cambiamento nella passività minima per la pensione;
  - le ipotesi utilizzate per la contabilizzazione dei piani, su base media, come tasso di sconto atteso, tasso di incremento salariale, tasso atteso di rendimento a lungo termine sulle attività a servizio del piano;
  - gli ammontari e la tipologia dei titoli del datore di lavoro e delle parti correlate incluse nelle attività a servizio del piano, l'ammontare approssimativo dei futuri benefici annuali dei partecipanti al piano coperti da contratti di assicurazione ed ogni transazione significativa tra il datore di lavoro o parti correlate e il piano pensionistico;
  - l'ammontare iscritto nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo non ancora rilevato come componente dei costi netti per benefici, riportando separatamente l'utile o la perdita netta, il costo o ricavo netto per servizi precedenti e l'attività o la passività netta per la prima applicazione;
  - l'ammontare iscritto nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo che ci si aspetta di rilevare come costo netto per benefici nell'esercizio che segue il



bilancio più recente, riportando separatamente l'utile o la perdita netta, il costo od il ricavo netto per servizi precedenti e l'attività o la passività netta per la prima applicazione;

- se applicabile, il metodo di ammortamento alternativo utilizzato per i costi per servizi precedenti o gli utili e le perdite nette;

- impegni sostanziali, come l'esperienza passata, utilizzati come base per la contabilizzazione dell'obbligazione per i benefici;

- l'ammontare e la tempistica attesa per la restituzione delle attività a servizio del piano al dipendente nei 12 mesi successivi alla data di bilancio più recente;

- il costo per fornire benefici speciali o contrattuali per la cessazione del rapporto di lavoro rilevati nel periodo in corso;

- una spiegazione dei cambiamenti significativi nell'obbligazione per i benefici o nelle attività a servizio del piano, che non risulta in modo evidente dalle altre informazioni già fornite.

Le informazioni relative ai piani pensionistici possono essere aggregate purché ne sia data informazione.

### **10.3.3. PIANI PENSIONISTICI RELATIVI A PIÙ DATORI DI LAVORO**

Anche i piani pensionistici relativi a più datori di lavoro<sup>49</sup> devono essere classificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti. Se un piano pensionistico relativo a più datori di lavoro è un piano a benefici definiti l'impresa deve contabilizzare l'obbligazione a benefici definiti, le attività a servizio del piano e il costo ad esso associato, seguendo quanto previsto per la contabilizzazione dei piani a benefici definiti<sup>50</sup>.

Se per il piano pensionistico relativo a più datori di lavoro classificato come a benefici definiti, la contabilizzazione non può avvenire per carenza di informazioni, allora l'impresa deve contabilizzare il piano come se fosse un piano a contribuzione definita indicando che comunque il piano è a benefici definiti e i motivi per i quali le informazioni non sono disponibili. Quando un avanzo o un disavanzo nel piano può influire sull'ammontare dei contributi futuri, l'impresa deve indicare anche ogni informazione disponibile in merito all'avanzo o al disavanzo, il criterio utilizzato per la sua determinazione e le eventuali implicazioni dell'impresa<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> I piani pensionistici relativi a più datori di lavoro sono distinti dai piani per i dipendenti di un gruppo. In quest'ultimo caso si tratta di una aggregazione dei piani dei datori di lavoro fatta per consentire loro di mettere in comune le loro attività ai fini di investimento e di ridurre i costi di gestione e amministrazione dell'investimento, mantenendo distinti i propri diritti a esclusivo beneficio dei propri dipendenti. – IAS 19, par. 33.

<sup>50</sup> IAS 19, par. 29.

<sup>51</sup> IAS 19, par. 30.

Tra il piano pensionistico relativo a più datori di lavoro e i suoi partecipanti può esistere un accordo contrattuale sulle modalità di distribuzione ai partecipanti dell'ecedenza del piano.

La contabilizzazione dei piani previdenziali statali deve avvenire con le stesse modalità previste per i piani relativi a più datori di lavoro. I piani previdenziali statali sono previsti dalla legislazione per tutte le imprese e la loro gestione è demandata ad enti pubblici nazionali o locali o ad altri organismi comunque non sottoposti al controllo o all'influenza dell'impresa che redige il bilancio.

I piani pensionistici relativi a più datori di lavoro sono disciplinati anche nell'ambito degli US GAAP, i quali li definiscono come piani nei quali le attività contribuite da un datore di lavoro possono essere utilizzate anche da altri datori di lavoro per fornire benefici ai propri dipendenti: le attività infatti non sono fra loro separate e l'accesso è libero<sup>52</sup>.

L'entità che partecipa a questo tipo di piani pensionistici rileva un costo netto per pensioni corrispondente al contributo del periodo ed una passività per ogni contributo dovuto ma non ancora pagato.

#### **10.3.4. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE**

Lo IAS 10 parla di benefici assicurati al par. 39; si tratta di benefici successivi al rapporto di lavoro per i quali l'impresa paga dei premi assicurativi per finanziare un piano. Tale piano deve essere considerato dall'entità come un piano a contribuzione definita in quanto il versamento dei premi periodici la libera da obbligazioni future.

In alcuni casi il piano può essere considerato come un piano a benefici definiti; questo è il caso in cui l'impresa ha un'obbligazione legale o implicita a pagare direttamente i benefici a favore dei dipendenti quando sono dovuti oppure ad integrare i contributi se l'assicuratore non paga tutti i futuri benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa prestata nell'esercizio corrente o in quelli precedenti<sup>53</sup>.

I benefici assicurati non devono necessariamente avere una relazione diretta o immediata con l'obbligazione dell'impresa per benefici a dipendenti. Nel caso in cui l'impresa finanzia un'obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro attraverso il versamento di premi ad una polizza assicurativa, che genera per l'entità un'obbligazione legale o implicita, allora il pagamento dei premi non equivale ad un accordo a contribuzione definita; in tal caso l'impresa

---

<sup>52</sup> FAS 87, par. 67.

<sup>53</sup> IAS 19, par. 39.

contabilizza la polizza assicurativa come attività a servizio del piano e le altre polizze assicurative come diritti di rimborso<sup>54</sup>.

Anche gli US GAAP prevedono la possibilità che una compagnia assicurativa si impegni a fornire determinate prestazioni in cambio di un corrispettivo fisso: tali contratti vengono definiti di rendita ed alcuni di questi prevedono la compartecipazione del datore di lavoro<sup>55</sup>. Non si tratta invece di contratti di rendita quando al datore di lavoro rimangono in capo tutti i rischi e i benefici, o la maggior parte di questi, connessi all'obbligazione.

Il costo per queste prestazioni è rappresentato dal costo di acquisto dei contratti di rendita. Le prestazioni comprese nei contratti di rendita devono essere escluse dall'obbligazione proiettata per i benefici. Infine, le obbligazioni per benefici accumulati devono essere esclusi dalle attività a servizio del piano<sup>56</sup>.

#### **10.4. ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE**

Secondo lo IAS 19, i benefici a lungo termine comprendono quei benefici dovuti durante il rapporto di lavoro oltre i dodici mesi, quali assenze a lungo termine retribuite, anniversari, benefici a lungo termine per invalidità, compartecipazione agli utili e incentivi da corrispondere dopo dodici mesi o più dopo la chiusura dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la loro attività e retribuzioni differite corrisposte dodici mesi o più dopo la conclusione dell'esercizio nel quale è stata guadagnata<sup>57</sup>.

La valutazione di questo tipo di benefici non presenta rilevante incertezza e la contabilizzazione prevista dallo IAS 19 richiede l'applicazione di un metodo semplificato che prevede<sup>58</sup>:

- la contabilizzazione immediata degli utili e delle perdite attuariali senza l'applicazione del metodo del corridoio;
- la contabilizzazione immediata dell'intero costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate.

La passività relativa ai benefici a lungo termine è pari al valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio dedotto il fair value alla data di riferimento del bilancio delle attività a servizio del piano al di fuori delle quali le obbligazioni devono essere estinte direttamente.

---

<sup>54</sup> IAS 19, par. 41.

<sup>55</sup> FAS 87, par. 57.

<sup>56</sup> FAS 87, par. 58-60.

<sup>57</sup> IAS 19, par. 126.

<sup>58</sup> IAS 19, par. 127.

Il costo o il provento da contabilizzare relativo ai benefici a lungo termine comprende il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti, gli oneri finanziari, il rendimento atteso di eventuali attività a servizio del piano e di qualsiasi diritto di rimborso rilevato come attività, gli utili e le perdite attuariali (da rilevare immediatamente), il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e l'effetto di eventuali riduzioni o estinzioni<sup>59</sup>.

Nell'ambito degli US GAAP non sono previste regole specifiche per la contabilizzazione degli altri benefici a lungo termine. Il FAS 112 si limita a disciplinare in modo generico la contabilizzazione delle passività dovute ai dipendenti successive al rapporto di lavoro, le quali possono essere contabilizzate solo se sono soddisfatto contemporaneamente le seguenti condizioni:

- i dipendenti hanno maturato il diritto a ricevere benefici per effetto di prestazioni lavorative già rese;
- i diritti dei dipendenti devono essere comunque maturati o fruibili negli esercizi successivi;
- il pagamento di tali benefici è probabile;
- il costo relativo ai benefici da erogare è ragionevolmente stimabile.

Se queste condizioni sono rispettate, il costo deve essere rilevato nel periodo di servizio<sup>60</sup> (*Service Period*). Tale approccio è definito dai principi contabili statunitensi *Service Period Approach*, disciplinato dal FAS 43 – *Accounting for Compensated Absences*.

## **10.5. I BENEFICI DOVUTI AI DIPENDENTI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Secondo lo IAS 19, i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro riguardano quei benefici per i dipendenti dovuti in seguito alla decisione dell'entità di concludere il rapporto di lavoro prima della normale data di pensionamento o dovuti per effetto della decisione del dipendente di accettare le dimissioni volontarie in cambio di tali indennità.

Questa tipologia di benefici deve essere rilevata come passività, con contropartita a costo, solo quando l'entità è impegnata a<sup>61</sup>:

- interrompere il rapporto di lavoro con un dipendente prima del normale pensionamento;
- erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberi.

---

<sup>59</sup> IAS 19, par. 129.

<sup>60</sup> Generalmente il periodo di servizio inizia con l'atto di assunzione e termina alla data attesa in cui si manifesta l'evento che origina l'obbligazione dell'impresa a erogare il beneficio.

<sup>61</sup> IAS 19, par. 133.

L'impegno assunto dall'entità deve essere comprovabile, ossia deve esistere un piano formale dettagliato riguardante il licenziamento, dal quale non può recedere.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro precedente il pensionamento, la legislazione o accordi con i dipendenti, prevedono che al dipendente siano pagate somme di denaro o indennità che possono essere corrisposte in un'unica soluzione e includere miglioramenti dei benefici pensionistici o di altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (come ad esempio il pagamento di stipendi per un determinato periodo di tempo).

Alcuni benefici per i dipendenti sono dovuti indipendentemente dai motivi che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro; in questi casi il pagamento di tali benefici è certo, mentre è incerto il loro ammontare. Lo IAS 19 prevede che la loro contabilizzazione avvenga secondo quanto previsto per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro<sup>62</sup>.

Quando i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro verranno corrisposti più di 12 mesi dopo la data di chiusura del bilancio, allora il loro importo dovrà essere attualizzato<sup>63</sup>.

Se i benefici per la cessazione del rapporto di lavoro si riferiscono ad un'offerta proposta ai dipendenti per incentivare dimissioni volontarie, la valutazione dei benefici dovuti ai dipendenti deve basarsi sul numero di dipendenti che si prevede accetteranno l'offerta<sup>64</sup>.

Nell'ambito degli US GAAP il principio di riferimento per la contabilizzazione dei benefici dovuti per l'interruzione del rapporto di lavoro è il FAS 88. Secondo il principio contabile statunitense rientrano in questa classe i benefici offerti dal datore di lavoro per un breve periodo di tempo e con specifiche finalità, come ad esempio un piano di pensionamento anticipato valido per un certo arco temporale<sup>65</sup>.

La relativa passività deve essere contabilizzata se il dipendente accetta l'offerta e se il suo ammontare è stimabile in modo attendibile. Se si tratta di benefici per cui l'entità ha diritto unilaterale di terminare il rapporto di lavoro con i dipendenti in esubero per la realizzazione dei propri piani, il costo deve essere contabilizzato con l'*event approach*<sup>66</sup> previsto dal FAS 122.

Per la rilevazione di tali passività devono essere presi in considerazione i seguenti elementi<sup>67</sup>:

---

<sup>62</sup> IAS 19, par. 136.

<sup>63</sup> IAS 19, par. 139.

<sup>64</sup> IAS 19, par. 140. Se il numero di dipendenti è incerto si è in presenza di una passività potenziale la cui contabilizzazione deve seguire quanto indicato dallo IAS 37.

<sup>65</sup> FAS 88, par. 15.

<sup>66</sup> Secondo l'*event approach* la passività viene rilevata nel momento in cui si manifesta l'evento che dà origine all'obbligazione. In particolare le informazioni disponibili prima dell'approvazione del bilancio permettono di ritenere che la passività esiste già alla data di bilancio e il costo per i benefici è ragionevolmente stimabile. – FAS 122, par. 6.

<sup>67</sup> FAS 112, par. 6.

- la frequenza e la regolarità con cui un'entità ha fornito benefici per la cessazione del rapporto di lavoro in passato;

- le analogie dei benefici da fornire in virtù del piano attualmente in vigore con quelli derivanti da piani precedenti;

- l'esistenza di una soglia minima di benefici nei casi di cessazione non volontaria.

Nel caso in cui una passività non è stata accantonata per motivi diversi dall'impossibilità di stimarne l'ammontare, deve esserne data informativa nelle note al bilancio<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> FAS 122, par. 7.

## 11. PAGAMENTI BASATI SU AZIONI

### 11.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI AI PAGAMENTI BASATI SU AZIONI

Nell'ambito degli IAS/IFRS, il principio contabile internazionale di riferimento è l'IFRS 2 – *Pagamenti basati su azioni*, corredato dall'IFRIC 8 – *Ambito di applicazione dell'IFRS 2* e dall'IFRIC 11 – *Operazioni con azioni proprie e del gruppo*.

L'IFRS 2 ha lo scopo di disciplinare la contabilizzazione di quelle operazioni di fornitura di beni o servizi il cui pagamento avviene tramite l'assegnazione di azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale oppure tramite l'indicizzazione del debito all'andamento del fair value delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale.

In particolare l'IFRS 2 prevede l'iscrizione a conto economico e nello stato patrimoniale degli effetti delle operazioni con pagamenti basati su azioni, comprendendo anche i costi relativi alle operazioni nelle quali vengono assegnate ai dipendenti delle opzioni su azioni (es. creazione di piani di stock options ai dipendenti).

Per quanto riguarda i principi contabili statunitensi, relativamente alla disciplina delle operazioni con pagamenti basati su azioni, è necessario fare riferimento al SFAS 123R – *Share-Based Payment*, congiuntamente con i seguenti principi:

- SOP 93-6, *Employers' Accounting for Employee Stock Ownership Plans*;
- EITF 00-16, *Recognition and Measurement of Employer Payroll Taxes on Employee Stock-Based Compensation*;
- EITF 96-18, *Accounting for Equity Instruments that are Issued to Other than Employees for Acquiring, or in Conjunction With Selling, Goods or Services*;
- SAB 107 e SAB 110, *SEC Staff Accounting Bulletin*.

### 11.1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

L'applicazione dell'IFRS 2 è prevista per le tre seguenti tipologie di transazioni<sup>1</sup>:

- operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, per le quali l'entità regola l'acquisto di beni e servizi corrispondendo strumenti rappresentativi di capitale;
- operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, per le quali il debito sorto per l'acquisto di beni o servizi è indicizzato all'andamento del fair value delle azioni o di altri strumenti rappresentativi del capitale;
- operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà di scelta di regolamento a favore di una delle parti, nelle quali una delle parti contraenti ha la possibilità di scegliere, alla scadenza del debito, se il regolamento dovrà avvenire in azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale oppure in denaro o altre attività.

Lo stesso IFRS 2 prevede casi di esclusione relativamente alla sua applicazione<sup>2</sup>.

Al par. 4 si specifica che un'operazione con un dipendente o con un terzo che agisce in veste di titolare di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità, non è un'operazione con pagamento basato su azioni.

L'IFRS 2 non deve inoltre essere applicato alle operazioni in cui l'entità acquisisce beni come parte dell'attivo netto derivante da un'operazione di aggregazione aziendale, alla quale deve essere applicato l'IFRS 3.

Infine l'IFRS 2 non può essere applicato a quelle operazioni nelle quali l'entità riceve beni o servizi in virtù di un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione in bilancio* e dello IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*.

Nell'Appendice A dell'IFRS 2, sono fornite una serie di definizioni utili per la comprensione e la corretta applicazione del principio, tra le quali:

- strumento rappresentativo di capitale assegnato: è il diritto (condizionato o non condizionato) ad uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità, conferito ad un terzo in base ad un accordo di pagamento basato su azioni;
- data di assegnazione: è la data in cui l'entità ed un terzo (incluso un dipendente) concordano di stipulare un accordo di pagamento basato su azioni, nel momento in cui l'entità e la controparte hanno reciprocamente compreso i termini e le condizioni dell'accordo. Se tale accordo è soggetto ad un processo di approvazione, la data di assegnazione è la data in cui l'approvazione è ottenuta;

---

<sup>1</sup> IFRS 2, par. 2.

<sup>2</sup> IFRS 2, par. 4-6.



- valore intrinseco: è la differenza tra il fair value delle azioni per le quali la controparte possiede il diritto di sottoscriverle o per le quali possiede il diritto di riceverle e il prezzo che la controparte deve pagare per quelle azioni;

- data di misurazione: è la data in cui il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati viene misurato;

- elemento di ricarico: è un elemento che assicura un'assegnazione automatica di opzioni su azioni ogni volta che il titolare dell'opzione esercita opzioni assegnate in precedenza utilizzando le azioni dell'entità, piuttosto che il denaro, per regolare il prezzo di esercizio;

- opzione di ricarico: una nuova opzione su azioni assegnata nel momento in cui un'azione viene utilizzata per regolare il prezzo di esercizio di una opzione su azioni precedente.

Mentre i costi per benefici a dipendenti sono misurati nello stesso modo di tutti i benefici a dipendenti basati su azioni (piani di stock options), gli US GAAP, e in particolare il FAS 123R, prevedono che i costi per benefici a dipendenti non possono essere iscritti se non sono soddisfatte le seguenti condizioni<sup>3</sup>:

- il piano soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: i) i termini del piano non sono più favorevoli di quelli a disposizione di tutti gli altri titolari della stessa classe di azioni e ii) qualsiasi sconto sul prezzo di acquisto rispetto al prezzo di mercato non eccede l'importo del costo di emissione per azione che sarebbe stato sostenuto per ottenere una quantità significativa di capitale da un'offerta pubblica;

- tutti i dipendenti che soddisfano la definizione di dipendente<sup>4</sup> possono partecipare al piano nelle medesima misura;

- il piano non include nessuna opzione oltre all'autorizzazione per i dipendenti entro un certo periodo a partecipare al piano e all'autorizzazione per i dipendenti ad annullare la partecipazione al piano prima della data di acquisto e ad ottenere un rimborso per i versamenti effettuati in precedenza.

Nonostante alcune differenze, comunque non rilevanti, l'Exposure Draft emesso dal FASB per una revisione del FAS 123 e il nuovo IFRS 2 emesso dallo IASB hanno permesso ai due Board di ritenere concluso il progetto di convergenza relativamente la disciplina del pagamento basato su azioni.

---

<sup>3</sup> FAS 123R, par. 12.

<sup>4</sup> Per gli US GAAP la definizione di dipendente è focalizzata sulla definizione fornita dalla legge (Common Law Employee Guidelines). La definizione fornita dagli IAS/IFRS è invece più ampia, comprendendo anche i soggetti che forniscono servizi simili a quelli prestati dai dipendenti.

### **11.1.2. RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAGAMENTI BASATI SU AZIONI**

La rilevazione dei beni o servizi ricevuti o acquisiti nell'ambito di un'operazione con pagamento basato su azioni deve avvenire alla data in cui l'entità ottiene i beni o riceve i servizi. Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve rilevare un corrispondente aumento del patrimonio netto, mentre se l'operazione con pagamento basato su azioni è regolata per cassa l'entità deve rilevare una corrispondente passività<sup>5</sup>.

Nel caso in cui i beni o i servizi ricevuti non soddisfino i criteri richiesti per la rilevazione di un'attività, questi dovranno essere spesati a conto economico come costi<sup>6</sup>.

La rilevazione prevista dagli US GAAP non presenta differenze rispetto a quanto stabilito dagli IAS/IFRS.

## **11.2. OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE**

Le operazioni con pagamento basato su azioni che rientrano nella categoria delle *Equity-settled transactions* permettono all'entità di regolare l'acquisto di beni o servizi<sup>7</sup> con l'assegnazione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale. Tali operazioni prevedono in fase di contabilizzazione l'iscrizione al fair value, se stimabile attendibilmente, dei beni o servizi ricevuti e in contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto (mediante una riserva di stock options). Alla scadenza la controparte riceverà azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale come concordato. Se il fair value dei beni o servizi ricevuti non è attendibilmente stimabile<sup>8</sup>, la valutazione deve essere effettuata indirettamente, facendo riferimento al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati<sup>9</sup>.

Sono un esempio di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale i piani di stock options ai dipendenti.

Secondo gli IAS/IFRS, la valutazione del fair value deve avvenire con riferimento alla data in cui la controparte consegna i beni o presta i servizi. Gli US GAAP permettono invece che la

---

<sup>5</sup> IFRS 2, par. 7.

<sup>6</sup> IFRS 2, par. 8.

<sup>7</sup> L'operazione di fornitura può fare riferimento, oltre ai fornitori, anche ai manager, dipendenti o altri soggetti terzi che forniscono servizi simili a quelli di un lavoratore dipendente.

<sup>8</sup> Questo caso si verifica generalmente nelle operazioni con dipendenti e terzi che forniscono servizi simili in quanto è normalmente impossibile stimare in maniera attendibile il fair value dei servizi ricevuti. Le azioni, le opzioni su azioni e gli altri strumenti rappresentativi di capitale sono di solito assegnati ai dipendenti come parte della retribuzione o come parte di un piano di incentivazione. In questi casi è complesso e difficoltoso valutare il fair value dei servizi ricevuti e l'entità dovrà quindi fare riferimento al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

<sup>9</sup> IFRS 2, par. 10.

valutazione dei pagamenti basati su azioni assegnati ai non dipendenti possa avvenire alla data più remota tra la data in cui è stato raggiunto un impegno per la prestazione e la data in cui la prestazione della controparte è completata. Se l'entità opta per la data in cui il servizio è completato, il costo dovrà essere iscritto per tutto il periodo di maturazione del servizio<sup>10</sup>.

È possibile infine che l'eventuale corrispettivo identificabile ricevuto risulti inferiore al fair value delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi di capitale: generalmente in questi casi è probabile che l'entità abbia ricevuto un altro corrispettivo o dei servizi non identificabili, dei quali deve essere misurato il fair value, così come disciplinato dall'IFRIC 8.

### **11.2.1. OPERAZIONI IN CUI SI RICEVONO SERVIZI**

Per gli strumenti rappresentativi di capitale che maturano immediatamente, il fornitore del servizio ottiene la titolarità incondizionata dello strumento a prescindere dal completamento del servizio e la società deve comportarsi come se i servizi siano stati ricevuti, rilevando il costo del servizio e il corrispondente incremento di patrimonio netto<sup>11</sup>.

Se al contrario, lo strumento rappresentativo di capitale matura solo al termine del periodo di prestazione del servizio, la società deve comportarsi come se i servizi saranno ricevuti in futuro, durante tutto il periodo di fornitura. In questi casi l'entità dovrà contabilizzare il costo del servizio e l'incremento del patrimonio netto durante il periodo di fornitura in relazione all'erogazione dei servizi da parte della controparte.

L'IFRS 2 non prevede differenze di contabilizzazione e valorizzazione per i piani a benefici per i dipendenti in base al fatto che l'entità sia quotata o meno, se non per il fatto che, per le società quotate, la contabilizzazione del costo del servizio legato a strumenti rappresentativi di capitale che maturano solo al termine del periodo di prestazione, avviene ogni trimestre (in relazione alla redazione delle relazioni trimestrali) e non annualmente (solo in sede di chiusura d'esercizio). Gli US GAAP prevedono invece per i soggetti non quotati diverse modalità di misurazione alternative, di seguito elencate<sup>12</sup>:

- la misura dei pagamenti basati su azioni può essere effettuata al valore intrinseco, anziché al fair value;
- le opzioni su azioni e gli strumenti analoghi possono essere valutati utilizzando un valore "calcolato", se l'entità non è in grado di effettuare una stima attendibile della volatilità del prezzo delle sue azioni).

---

<sup>10</sup> SFAS 123R, par. 7-8.

<sup>11</sup> IFRS 2, par. 14.

<sup>12</sup> FAS 123R, par. 23, 38, 74-76.

## **11.2.2. OPERAZIONI MISURATE CON RIFERIMENTO AL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE ASSEGNATI**

### ***Determinazione del fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati***

Come già detto, nel caso di operazioni valutate con riferimento al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale, la valutazione avviene alla data di misurazione che, secondo l'IFRS 2 può coincidere:

- con la data di assegnazione (o di accordo dell'operazione con pagamento basato su azioni), se si tratta di operazioni con dipendenti o con altri soggetti che forniscono servizi simili;
- con la data in cui la società ottiene i beni o i servizi, se si tratta di operazioni con fornitori di beni o servizi diversi dai dipendenti.

La valutazione deve avvenire in base ai prezzi di mercato, tenuto conto anche dei termini e delle condizioni di assegnazione degli strumenti. Per le società quotate il fair value è rappresentato dal prezzo di borsa, mentre per le società non quotate il fair value deve essere stimato in base a specifiche tecniche di valutazione.

### ***Trattamento contabile delle condizioni di maturazione e di non maturazione***

L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata a determinate condizioni di maturazione (*vesting conditions*), come ad esempio, la permanenza del dipendente per un determinato periodo di tempo.

Nel periodo durante il quale le condizioni di maturazione devono essere soddisfatte, la società rileva il costo del lavoro ed il corrispondente aumento di patrimonio netto, sulla base della migliore stima disponibile del numero atteso di azioni o altri strumenti finanziari che l'entità si aspetta matureranno al termine del periodo, tenendo conto anche dell'entità del numero di dipendenti che potrebbero esercitare l'opzione. L'ammontare così stimato deve essere ripartito per tutto il periodo di maturazione rilevando periodicamente il costo del lavoro e il corrispondente incremento di patrimonio netto.

Analogamente l'entità deve considerare nella stima del fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, anche tutte le condizioni di non maturazione<sup>13</sup>. Gli US GAAP

---

<sup>13</sup> IFRS 2, par. 21A.

prevedono che un beneficio derivante da condizioni di non maturazione, dovrebbe essere classificato come una passività<sup>14</sup>.

Durante il periodo di maturazione l'importo stimato del costo (e non il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale) deve essere rivisto in presenza di informazioni che indicano che il numero di strumenti rappresentativi di capitale sarà diverso rispetto a quello inizialmente ipotizzato.

Al termine del vesting period è possibile che le condizioni di maturazione non siano soddisfatte e gli strumenti rappresentativi di capitale non vengano assegnati ai dipendenti. In questo caso l'entità deve annullare contabilmente l'effetto delle rilevazioni precedentemente effettuate: il costo del lavoro precedentemente rilevato deve pertanto essere stornato con l'estinzione o la riduzione della riserva "stock options".

Se, viceversa, le condizioni di maturazione sono soddisfatte, la società assegna ai dipendenti gli strumenti finanziari pattuiti. Contabilmente è necessario rilevare eventuali differenze tra il numero di strumenti rappresentativi di capitale stimato e il numero effettivamente maturato. Se il numero stimato risulta inferiore, l'entità rileverà un ulteriore costo del lavoro con un corrispondente incremento del patrimonio netto; se il numero stimato risulta superiore a quello maturato, la società dovrà stornare parte del costo del lavoro con corrispondente storno del patrimonio netto.

Infine, al momento del trasferimento delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi di capitale, la riserva stock options viene estinta con contropartita a capitale sociale ed eventuale riserva da sovrapprezzo azioni.

### ***Trattamento contabile di un elemento di ricarico***

Se le opzioni prevedono una clausola di rinnovo, tale elemento non deve essere considerato alla data di misurazione per la stima del fair value delle opzioni assegnate. L'opzione deve essere invece rilevata come una nuova assegnazione di opzioni, solo nel caso in cui viene esercitata<sup>15</sup>.

### ***Dopo la data di maturazione***

Una volta contabilizzato il costo del lavoro, dei beni o servizi ricevuto e il corrispondente incremento di patrimonio netto, l'entità non può rettificare i valori rilevati, sia nel caso in cui l'opzione non venga esercitata, sia nel caso in cui lo strumento rappresentativo di capitale venga annullato. L'unica contabilizzazione ammessa è relativa alla possibilità di modificare la

---

<sup>14</sup> SFAS 123 R, par 33.

<sup>15</sup> IFRS 2, par. 22.

composizione del patrimonio netto, destinando la riserva di stock options ad un'altra riserva di patrimonio netto<sup>16</sup>.

***Casi in cui il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere stimato attendibilmente***

In rari casi, l'entità potrebbe non essere in grado di stimare in modo attendibile il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale. Secondo quanto previsto dall'IFRS 2, in questi casi la società deve<sup>17</sup>:

- basare la stima sul valore intrinseco degli strumenti rappresentativi di capitale, rappresentato dalla differenza tra il fair value delle azioni cui la controparte ha diritto ed il prezzo che la controparte deve o dovrà pagare per questi strumenti. Tale misurazione deve avvenire sia inizialmente, sia ad ogni data di chiusura del bilancio ed alla data di regolamento finale. Le variazioni del valore intrinseco devono essere rilevate a conto economico;

- rilevare il costo dei beni o servizi ricevuti in base al numero di strumenti rappresentativi di capitale definitivamente maturati o definitivamente esercitati. Dopo la data di maturazione, l'entità deve stornare l'importo rilevato per i beni o servizi ricevuti se le opzioni su azioni vengono successivamente annullate oppure se si estinguono al termine della vita utile dell'opzione su azioni.

Quando si verificano queste condizioni l'entità deve contabilizzare il regolamento come una maturazione anticipata se l'estinzione avviene durante il periodo di maturazione e rilevare l'importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell'arco del periodo residuo di maturazione. Inoltre ogni pagamento effettuato al momento del regolamento deve essere contabilizzato come un riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale, cioè come una riduzione del patrimonio netto, ad eccezione del caso in cui il pagamento ecceda il valore intrinseco degli strumenti rappresentativi di capitale, nel qual caso deve essere rilevato un costo<sup>18</sup>.

La stessa disciplina contabile e di valutazione è prevista anche dagli US GAAP<sup>19</sup>.

### **11.2.3. MODIFICHE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE**

In alcuni casi può verificarsi il caso in cui l'entità apporti delle modifiche ai termini e alle condizioni di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale (ad esempio modifica del

---

<sup>16</sup> IFRS 2, par. 23.

<sup>17</sup> IFRS 2, par. 24.

<sup>18</sup> IFRS 2, par. 25.

<sup>19</sup> SFAS 123R, par. 1.

periodo di esercizio o riduzione del prezzo di esercizio delle opzioni). Le disposizioni previste dall'IFRS 2 devono essere applicate sia alle operazioni con dipendenti, sia alle operazioni con soggetti terzi<sup>20</sup>.

In ogni caso, a prescindere dalla modifica dei termini contrattuali, l'entità deve almeno rilevare i servizi ricevuti misurati al fair value delle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale alla data di assegnazione, a meno che tali strumenti non maturino per il mancato rispetto di una delle condizioni di maturazione. L'entità deve rilevare gli effetti delle modifiche che incrementano il fair value complessivo degli accordi di pagamento basato su azioni o che apportano benefici ai dipendenti<sup>21</sup>.

Se la società annulla o regola un'assegnazione di azioni o strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di maturazione<sup>22</sup>, l'entità dovrà rilevare l'annullamento o il regolamento come se si trattasse di una maturazione anticipata, iscrivendo il costo del lavoro che sarebbe stato rilevato per la prestazione ricevuta nell'arco del periodo di maturazione residuo. I pagamenti al dipendente devono essere contabilizzati come riduzione del patrimonio netto. Nel caso in cui il pagamento avvenga tramite assegnazione di strumenti sostitutivi si segue invece la procedura prevista per la modifica dell'assegnazione originaria di strumenti rappresentativi di capitale.

Quando la società riacquista strumenti rappresentativi di capitale maturati, il pagamento al dipendente deve essere rilevato come contropartita alla riduzione del patrimonio netto<sup>23</sup>.

### **11.3. OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE PER CASSA**

Le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa prevedono che, all'ottenimento dei beni o servizi, l'entità rilevi il costo relativo con contropartita il debito al fair value della passività<sup>24</sup>, il quale viene indicizzato all'andamento del fair value delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi di patrimonio netto della società. La società deve ricalcolare il fair value della passività ad ogni data di chiusura del bilancio ed alla data di regolamento, rilevando un componente di conto economico ad ogni eventuale variazione di fair value<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Nel caso si faccia riferimento ad operazioni con soggetti terzi la data a cui fare riferimento per la valutazione al fair value non sarà la data di assegnazione, ma la data di ottenimento dei beni o servizi. – IFRS 2, par. 26.

<sup>21</sup> IFRS 2, par. 27.

<sup>22</sup> È esclusa da questa casistica l'assegnazione revocata per annullamento dovuto al non soddisfacimento delle condizioni di maturazione.

<sup>23</sup> Se l'importo pagato eccede il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale riacquistati, la differenza deve essere contabilizzata come un costo. – IFRS 2, par. 29.

<sup>24</sup> Contrariamente agli IAS/IFRS, gli US GAAP permettono la valutazione della passività anche al valore intrinseco.

<sup>25</sup> IFRS 2, par. 30.

In questa tipologia di operazioni, alla scadenza, il debito viene estinto tramite regolamento per cassa, anche se indicizzato al fair value delle azioni.

In fase di prima iscrizione la contabilizzazione prevede la rilevazione di un costo per i beni o servizi ricevuti con contropartita ad un debito per l'importo stabilito dal contratto.

La misurazione della passività, fino alla data di estinzione, deve tener conto, oltre al fair value dei diritti di rivalutazione delle azioni, anche del prezzo dell'opzione e considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle azioni e la misura in cui i dipendenti hanno prestato servizio fino a quella data<sup>26</sup>.

Se i diritti di rivalutazione non maturano fino ad un certo momento, ad esempio fino a quando il dipendente non ha raggiunto un determinato periodo di permanenza in servizio, l'entità deve rilevare i servizi ricevuti e la relativa passività proporzionalmente alla quota di servizi resi, durante tutto il periodo in cui il dipendente presta servizio.

La stessa disciplina contabile e di valutazione è prevista anche dagli US GAAP.

#### **11.4. OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALTERNATIVE**

Le operazioni con pagamento basato su azioni che rientrano nella categoria delle *Share-based payment transactions with cash alternative* permettono alle parti contraenti di regolare l'acquisto di beni o servizi optando per un regolamento in azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale, oppure in denaro o altre attività<sup>27</sup>. L'opzione di regolamento ed il soggetto cui spetta la scelta implicano anche la modalità di contabilizzazione dell'operazione.

La stessa disciplina contabile e di valutazione è prevista anche dagli US GAAP.

##### ***Scelta del regolamento a favore della controparte***

Quando il diritto di scelta del regolamento dell'operazione spetta alla controparte, l'entità ha assegnato alla controparte uno strumento finanziario composto, costituito da una componente di debito (il diritto della controparte a richiedere il pagamento per cassa) e da una componente di capitale (il diritto di richiedere alla scadenza azioni o strumenti rappresentativi di capitale).

La contabilizzazione differisce a seconda che la controparte sia un terzo diverso dai dipendenti oppure un dipendente o un soggetto terzo assimilato ad un lavoratore dipendente.

---

<sup>26</sup> IFRS 2, par. 33.

<sup>27</sup> IFRS 2, par. 34.



Se si tratta di operazioni con soggetti terzi diversi dai dipendenti la società deve calcolare la componente di capitale dello strumento finanziario composto come differenza tra il fair value dei beni o servizi ricevuti ed il fair value della componente di debito alla data di ricevimento dei beni o prestazione dei servizi<sup>28</sup>.

Se l'operazione avviene con dipendenti o soggetti terzi ad essi assimilabili, la società deve calcolare il fair value dello strumento finanziario composto alla data di misurazione, considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti al pagamento per cassa o attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale<sup>29</sup>. In pratica l'entità deve prima calcolare il fair value della componente di debito e poi calcolare il fair value della componente di capitale, considerando che la controparte deve rinunciare al diritto di ricevere un pagamento per cassa.

Se all'estinzione il regolamento avviene tramite strumenti rappresentativi di capitale, la passività deve essere girocontata a patrimonio netto, mentre se il regolamento avviene per cassa il debito verrà estinto con contropartita al pagamento e qualsiasi componente di capitale precedentemente rilevata rimarrà iscritta a patrimonio netto<sup>30</sup>.

### ***Scelta del regolamento a favore dell'entità***

Quando il diritto di scelta del regolamento dell'operazione spetta all'entità, in fase di contabilizzazione del contratto di fornitura, la società deve determinare se ha assunto un'obbligazione da estinguere per cassa o se, viceversa, si tratta di un'operazione con pagamento basato su azioni<sup>31</sup>.

Se l'entità intende regolare l'operazione per cassa, la contabilizzazione dell'operazione deve avvenire secondo le disposizioni previste per le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (costo con contropartita al debito, indicizzato all'andamento del fair value delle azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale).

Se invece l'operazione non comporta un'obbligazione da regolare per cassa, l'entità deve rilevare l'operazione secondo le disposizioni previste per le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (costo con contropartita all'incremento di patrimonio netto).

---

<sup>28</sup> IFRS 2, par. 35.

<sup>29</sup> IFRS 2, par. 36.

<sup>30</sup> IFRS 2, par. 39-40.

<sup>31</sup> IFRS 2, par. 41.

## 11.5. INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Le informazioni che l'entità deve indicare nelle note al bilancio devono consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e la misura degli accordi di pagamento basato su azioni, nonché le modalità di valutazione del fair value dei beni e servizi ricevuti oppure degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l'esercizio.

L'IFRS 2 specifica i contenuti minimi previsti per l'informativa<sup>32</sup>:

- descrizione per ciascun tipo di operazioni con pagamento basato su azioni che sia esistita in qualunque momento durante il periodo di riferimento, evidenziando i termini generali e le condizioni di ciascun accordo<sup>33</sup>;
- il numero e i prezzi medi ponderati d'esercizio delle opzioni su azioni per ciascuna delle diverse tipologie di opzioni che hanno interessato l'esercizio;
- per le opzioni su azioni esercitate durante l'esercizio, il prezzo medio ponderato delle azioni alla data di esercizio;
- per le opzioni su azioni in essere a fine esercizio, l'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio e la media ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni.

Le informazioni fornite devono inoltre consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria; per tale scopo l'IFRS 2 prevede informazioni relative a:

- costo totale rilevato nell'esercizio derivante da operazioni con pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati come attività e che quindi sono stati rilevati immediatamente come costi, indicando separatamente la quota parte del costo totale derivante da operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale;
- per quanto riguarda le passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni: il valore contabile totale di fine esercizio e il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passività per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la fine dell'esercizio.

---

<sup>32</sup> IFRS 2, par. 45.

<sup>33</sup> Le informazioni inerenti ad accordi di pagamento basato su azioni similari possono essere aggregate.

## 12. OPERAZIONI IN VALUTA

### 12.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN VALUTA

Le operazioni in valuta sono trattate, per quanto riguarda i principi contabili internazionali, dallo IAS 21 – *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere* mentre lo IAS 29 – *Informazioni contabili in economie iperinflazionate* tratta delle economie ad alta inflazione. Nell'ambito degli US GAAP per questi temi è necessario fare riferimento al FAS 52 – *Foreign Currency translation*. La disciplina dei due corpi di principi contabili è molto simile, con alcune differenze solo per quanto riguarda le economie ad alta inflazione.

Lo scopo di questi principi contabili è di definire le modalità di rilevazione delle operazioni in valuta estera e delle gestioni estere nel bilancio di un'entità e per tradurre il bilancio in una moneta di presentazione. I principali problemi riguardano la scelta del tasso di cambio e la rilevazione degli effetti delle variazioni sui cambi.

#### 12.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Lo IAS 21 deve essere applicato nelle seguenti situazioni<sup>1</sup>:

- contabilizzazione delle operazioni in moneta estera, eccetto per le operazioni sui derivati e saldi che rientrano nell'ambito dello IAS 39;
- conversione dei bilanci delle partecipate estere consolidate per la redazione del bilancio consolidato;
- traduzione di un bilancio di una società in una moneta di presentazione diversa dalla moneta funzionale.

---

<sup>1</sup> IAS 21, par. 3.

L'applicazione del principio è invece esclusa per la contabilizzazione dei contratti derivati, delle operazioni di copertura in valuta e per la presentazione del rendiconto finanziario dei flussi di cassa derivanti da operazioni in valuta estera ed alla conversione dei flussi finanziari generati da una gestione estera.

Dopo aver definito l'ambito di applicazione dello IAS 21, lo standard fornisce una serie di definizioni importanti per la comprensione del principio<sup>2</sup>:

- tasso di chiusura: è il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio;
- tasso di cambio: è il rapporto di cambio tra due valute;
- tasso di cambio a pronti: è il tasso di cambio per consegna immediata;
- differenza di cambio: è la differenza derivante dalla conversione di un determinato numero di unità di una valuta in un'altra valuta a differenti tassi di cambio;
- valuta funzionale<sup>3</sup>: è la valuta dell'ambiente economico prevalente in cui opera l'impresa;
- valuta estera: è una valuta differente dalla propria valuta funzionale;
- moneta di presentazione: è la valuta nella quale viene presentato il bilancio;
- gestione estera: è un'entità, controllata, collegata, joint venture o filiale di un'entità che redige il bilancio, le cui attività sono situate o sono gestite in un paese o in una valuta differente da quella dell'entità che redige il bilancio;
- elementi monetari: sono unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile;
- investimento estero in una gestione estera: è la quota di patrimonio netto di una gestione estera di pertinenza dell'entità che redige il bilancio;
- valuta di presentazione: è la valuta in cui il bilancio viene presentato.

Dopo questa serie di definizioni generali, lo IAS 21 entra più nel dettaglio e meglio specifica i concetti di valuta funzionale, di investimento netto in una gestione estera e di elementi monetari.

La determinazione della valuta funzionale è di fondamentale importanza, in quanto si tratta della valuta con cui l'entità tiene la contabilità, effettua tutte le variazioni e determina il risultato dell'esercizio ed il patrimonio netto. La valuta funzionale non necessariamente coincide con la valuta del paese in cui ha sede l'entità.

La valuta funzionale deve essere determinata da entità a sé stanti, ossia non appartenenti a nessun gruppo, da entità con gestioni estere e da gestioni estere. Lo IAS 21 infatti non richiede

---

<sup>2</sup> IAS 21, par. 8.

<sup>3</sup> Il concetto di valuta funzionale è stato introdotto nello IAS 21 con la revisione del principio del 2003. Nella versione precedente era utilizzato il concetto di "moneta non di conto" che, come osservato nelle Basis for Conclusion, comprende sia il concetto di valuta funzionale, sia quello di moneta di presentazione.

l'individuazione di un'unica valuta funzionale di gruppo<sup>4</sup>, che dovrà pertanto essere determinata per la capogruppo e per le singole controllate, le singole collegate, le singole joint venture e le singole filiali estere per la redazione del bilancio separato o del bilancio individuale. È lasciata facoltà all'entità che redige il bilancio di gruppo scegliere la moneta di presentazione del bilancio consolidato e, una volta individuata, i valori dei bilanci separati/individuali delle entità che rientrano nell'area di consolidamento sono tradotti nella moneta di presentazione, secondo quanto illustrato dallo IAS 21<sup>5</sup>.

Per la determinazione della valuta funzionale, l'entità deve tener conto, in via prioritaria, dei seguenti fattori<sup>6</sup>:

- la valuta che influisce principalmente sui prezzi di vendita di beni e servizi e la valuta del paese in cui le forze competitive e la cui normativa determinano principalmente i prezzi di vendita di beni e servizi (valuta che influisce sui ricavi);
- la valuta che influenza principalmente il costo della manodopera, dei materiali e degli altri costi di fornitura di beni o servizi (valuta che influisce sui costi).

Al paragrafo successivo, lo IAS 21 individua un'ulteriore elenco di fattori aggiuntivi da tenere in considerazione per la determinazione della valuta funzionale di un'entità<sup>7</sup>:

- la valuta in cui i fondi derivanti dalle attività di investimento (emissione di titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale) sono generati;
- la valuta in cui sono solitamente tenuti gli incassi dall'attività operativa.

Nel caso in cui la valuta funzionale da determinare sia relativa ad una gestione estera occorre considerare un'ulteriore serie di fattori che permetteranno di verificare se la valuta funzionale della gestione estera sia uguale alla valuta funzionale della capogruppo<sup>8</sup>:

- se le attività di gestioni estere sono svolte come un'estensione dell'entità che redige il bilancio, piuttosto che con un rilevante livello di autonomia;
- se le operazioni con l'entità che redige il bilancio sono una proporzione alta o bassa delle attività della gestione estera;

---

<sup>4</sup> Ciò emerge anche dalle Basis for conclusions (BC19) che illustrano le motivazioni che hanno portato il Board a scegliere un determinato metodo di conversione dei valori nella moneta di presentazione del bilancio. Si precisa infatti che "Tale metodo evita la necessità di decidere la valuta in cui presentare il bilancio di un gruppo multinazionale prima che esso venga convertito nella moneta di presentazione".

<sup>5</sup> Si ricorda a tal proposito che in Italia le società italiane devono pubblicare e depositare il loro bilancio in Euro. Pertanto le società italiane che adottano gli IAS/IFRS sono comunque obbligate a redigere, pubblicare e depositare il loro bilancio in Euro, ma potrebbero, in aggiunta, presentare agli investitori anche il medesimo bilancio in un'altra moneta di presentazione. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>6</sup> IAS 21, par. 9.

<sup>7</sup> IAS 21, par. 10.

<sup>8</sup> IAS 21, par. 11.

- se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera influiscono direttamente sui flussi finanziari dell'entità che redige il bilancio e sono immediatamente disponibili per essere trasferiti a quest'ultima;

- se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera sono sufficienti per rispettare le obbligazioni di posizioni debitorie in essere o normalmente previste senza che l'entità che redige il bilancio renda disponibili i propri fondi.

Quando, a seguito dell'analisi dei precedenti fattori elencati, la valuta funzionale non è comunque evidente, la direzione aziendale deve utilizzare il proprio giudizio per determinare la valuta funzionale che rappresenta in modo più attendibile gli effetti economici delle operazioni, degli eventi e delle circostanze. Una volta determinata, la valuta funzionale non può essere modificata, salvo cambiamenti in tali operazioni, eventi e circostanze.

Se la valuta funzionale è la valuta di un'economia iperinflazionata, il bilancio dell'entità è rideterminato secondo quanto previsto dallo IAS 29 – *Informazioni contabili in economie iperinflazionate*<sup>9</sup>.

Secondo gli US GAAP<sup>10</sup> la valuta funzionale è la moneta dell'ambiente economico primario in cui l'entità opera, normalmente la moneta del contesto economico in cui si genera ed utilizza i flussi di cassa. I fattori da considerare per la determinazione della valuta funzionale sono principalmente i flussi di cassa, i prezzi di vendita, i mercati di vendita, gli oneri e le spese, i finanziamenti, le transazioni e gli accordi infragruppo. Anche secondo i principi statunitensi, quando i fattori elencati non consentono una valutazione attendibile sulla determinazione della moneta funzionale, spetta al management la decisione.

L'esercizio del controllo e l'uso della valuta della casa madre nell'ambito del processo decisionale non significano che la valuta funzionale della casa madre sia quella delle gestioni estere.

La valuta funzionale può essere modificata solo quando intervengono significativi cambiamenti nei fattori economici.

Sempre secondo il FAS 52<sup>11</sup>, quando le scritture contabili non sono tenute nella valuta funzionale, per la traduzione del bilancio deve essere applicato il metodo temporale, utilizzando tassi di cambio storici per la traduzione di elementi non monetari ed i relativi ricavi, spese, utili e perdite e tassi di cambio corrente per tutte le altre voci di bilancio.

---

<sup>9</sup> Lo IAS 29 prevede che il bilancio espresso in una valuta funzionale appartenente ad un'economia iperinflazionata sia esposto nell'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio, mediante l'applicazione di specifiche procedure e di un processo di valutazione.

<sup>10</sup> FAS 52, par. 5 e appendice A.

<sup>11</sup> FAS 52, par. 10, 12 e appendice B.

## 12.2. PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI IN MONETA ESTERA NELLA VALUTA FUNZIONALE

Il principio base previsto dagli IAS/IFRS indica che tutte le operazioni in valuta estera devono essere convertite nella valuta funzionale dell'impresa. Un'operazione in valuta estera si ha quando un'operazione è espressa, o deve essere eseguita, in valuta estera compresi i seguenti casi<sup>12</sup>:

- quando l'entità compra o vende beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;
- quando l'entità prende a prestito o presta dei fondi e l'ammontare dovuto o da ricevere è espresso in valuta estera;
- quando l'entità acquista o dismette beni, o sostiene o estingue delle passività, espresse in valuta estera.

### *Rilevazione iniziale*

La rilevazione iniziale nella valuta funzionale di un'operazione in valuta estera deve essere effettuata al tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione<sup>13</sup>.

È pertanto fondamentale individuare la data in cui avviene l'operazione, ossia la data in cui l'operazione si qualifica per la prima volta per la rilevazione secondo quanto previsto dagli IAS/IFRS. Per praticità spesso il tasso di cambio utilizzato è un tasso che approssima il tasso effettivo alla data dell'operazione, salvo i casi in cui il cambio fluttua in modo significativo<sup>14</sup> ed un tasso approssimativo risulterebbe inappropriato.

Anche per gli US GAAP è prevista la stessa definizione di operazioni in valuta estera, per le quali, ad eccezione dei derivati, alla data in cui l'operazione è stata rilevata, ogni elemento dello stato patrimoniale e del conto economico derivante dalla transazione deve essere tradotto nella valuta funzionale utilizzando i tassi di cambio in vigore alla data della transazione. È accettato l'utilizzo di medie e di altri metodi di approssimazione<sup>15</sup>.

### *Esposizione in bilancio alle date successive*

Se in sede di chiusura di esercizio l'operazione in valuta estera risulta non ancora estinta, essa deve essere iscritta in bilancio dopo un'adeguata valutazione della valuta funzionale. Più in particolare, secondo lo IAS 21<sup>16</sup>, ad ogni data di riferimento del bilancio:

---

<sup>12</sup> IAS 21, par. 20.

<sup>13</sup> IAS 21, par. 21.

<sup>14</sup> Lo IAS 21 non individua una soglia al di sopra della quale considerare la fluttuazione significativa.

<sup>15</sup> FAS 52, par. 15.

<sup>16</sup> IAS 21, par. 23.

- gli elementi monetari in valuta estera devono essere convertiti utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data di chiusura. Se più soggetti forniscono dei tassi di cambio tra loro diversi, il tasso da utilizzare, secondo quanto previsto dal par. 26 del presente principio contabile internazionale, è quello al quale i flussi finanziari futuri generati dall'operazione, o dal saldo residuo, si sarebbero potuti regolare, qualora tali flussi finanziari si fossero verificati alla data di valutazione. Inoltre se il cambio tra due valute non è temporaneamente disponibile si dovrà utilizzare per la conversione il primo tasso successivo al quale è possibile effettuare i cambi;

- gli elementi non monetari valutati al costo storico in valuta estera devono essere convertiti al tasso di cambio in essere alla data dell'operazione. In questi casi la valutazione dell'elemento non monetario in valuta estera è indipendente dal debito in valuta estera originato nei confronti del fornitore, il quale è un elemento monetario che deve essere valutato in base al tasso di chiusura alla data di riferimento di bilancio fino al suo regolamento;

- gli elementi non monetari valutati al fair value in una valuta estera devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio alla data in cui il fair value era stato determinato (per questa categoria si fa principalmente riferimento alle attività materiali, agli investimenti immobiliari e agli strumenti rappresentativi di capitale relativi a società quotate, valutate al fair value ai sensi dello IAS 39).

Una simile disciplina è prevista anche dagli US GAAP, secondo i quali, ad ogni data di riferimento del bilancio, i saldi monetari in valuta estera devono essere tradotti nella valuta funzionale per riflettere i tassi di cambio correnti.

### ***Rilevazione delle differenze di cambio***

Le differenze di cambio sulle operazioni in valuta estera possono originarsi, sia nel momento del regolamento dell'operazione a causa di una differenza rispetto al cambio storico (si parla in questo caso di differenza di cambio realizzata), sia nel momento di iscrizione in bilancio sulla base di un tasso di cambio diverso dal cambio storico (si parla in questo caso di differenza di cambio non realizzata o di differenza di cambio da valutazione).

Anche per questo aspetto lo IAS 21 distingue tra elementi monetari, elementi non monetari ed elementi non monetari rientranti in investimenti netti in gestioni estere.

Le differenze di cambio derivanti dall'estinzione di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi diversi da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale durante l'esercizio o in bilanci precedenti, devono essere rilevate nel conto economico dell'esercizio in cui sono sorte<sup>17</sup>. In sostanza, quando l'operazione è regolata nello

---

<sup>17</sup> IAS 21, par. 28.



stesso periodo amministrativo nel quale è sorta, tutta la differenza di cambio viene imputata a conto economico in quell'esercizio. Quando invece l'operazione in valuta estera è regolata in un esercizio successivo a quello in cui è sorta, la differenza di cambio deve essere rilevata in ciascun periodo fino alla data in cui avviene il regolamento.

Se un utile o una perdita di un elemento non monetario viene rilevato direttamente nel patrimonio netto, allora ogni componente di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevato direttamente nel patrimonio netto<sup>18</sup>. Al contrario, se un utile o una perdita di un elemento non monetario è rilevato nel conto economico, ogni componente di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico<sup>19</sup>.

Infine, le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di un investimento netto in una gestione estera di un'entità che redige il bilancio devono essere rilevate nel conto economico del bilancio separato dell'entità che il redige il bilancio o nel bilancio individuale della gestione estera. Nel bilancio che include la gestione estera e l'entità che redige il bilancio (per es. il bilancio consolidato), queste differenze devono essere rilevate inizialmente in una componente separata di patrimonio netto e rilevate poi nel conto economico alla dismissione dell'investimento netto<sup>20</sup>.

Per quanto riguarda gli US GAAP<sup>21</sup>, un aumento o una diminuzione del valore atteso nella valuta funzionale dei flussi di cassa in valuta al momento della chiusura di una transazione, genera un utile o una perdita da rilevare nella determinazione del risultato del periodo in cui i tassi di cambio sono variati. Allo stesso modo un utile o una perdita realizzati a seguito della chiusura di una transazione in valuta estera dovrebbe essere incluso nel risultato netto per il periodo in cui l'operazione è regolata<sup>22</sup>.

Mentre per lo IAS 23 le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta possono essere capitalizzate nella misura in cui si configurano come una rettifica degli oneri finanziari, secondo il FAS 34<sup>23</sup>, solo gli importi registrati a conto economico come oneri finanziari devono essere riflessi nella determinazione del tasso di interesse applicato per la capitalizzazione degli interessi e tale importo non comprende pertanto le differenze di cambio sui prestiti in valuta estera.

---

<sup>18</sup> Si fa in questo caso riferimento ad altri principi contabili, i quali richiedono che alcuni utili o perdite siano rilevati a patrimoni netto, come ad esempio lo IAS 16 in tema di utili e perdite derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari.

<sup>19</sup> IAS 21, par. 30-31.

<sup>20</sup> Eccezioni alle regole generali dello IAS 21 riguardano, oltre ai finanziamento infragruppo a lungo termine, già descritti, la contabilizzazione delle operazioni di copertura che deve seguire quanto previsto dallo IAS 39.

<sup>21</sup> FAS 52, par. 15.

<sup>22</sup> Eccezioni a queste regole riguardano i finanziamenti infragruppo a lungo termine, per i quali gli utili e le perdite sono contabilizzati allo stesso modo delle rettifiche di traduzione quando l'entità viene considerata o rappresentata con il metodo del patrimonio netto, e la copertura di un investimento netto, per la quale gli utili e le perdite sono contabilizzate come una rettifica di traduzione dalla data di designazione. – FAS 52, par. 131, 20 e FAS 133, par. 42.

<sup>23</sup> FAS 34, par. 12-14.

### *Variazione della valuta funzionale*

Nel caso di variazioni nella valuta funzionale, l'entità deve applicare le procedure di conversione applicabili alla nuova valuta funzionale, prospetticamente alla data della variazione, ossia tutte le voci devono essere convertite nella nuova valuta funzionale utilizzando il tasso di cambio alla data di variazione<sup>24</sup>.

Gli importi che derivano dalla conversione di elementi non monetari sono trattati come il loro costo storico, mentre le differenze di cambio derivanti dalla conversione di una gestione estera precedentemente classificata nel patrimonio netto non possono essere rilevati a conto economico fino al momento della dismissione della gestione.

## **12.3. USO DI UNA MONETA DI PRESENTAZIONE DIVERSA DALLA VALUTA FUNZIONALE**

Gli IAS/IFRS lasciano libero arbitrio alle entità per quanto riguarda la scelta della moneta di presentazione del bilancio, sia esso separato, individuale o consolidato. Se la moneta di presentazione è diversa dalla valuta funzionale dell'entità, questa deve convertire la sua situazione patrimoniale – finanziaria ed il risultato economico nella moneta di presentazione<sup>25</sup>.

A questo scopo lo IAS 21 illustra sia il metodo da utilizzare per convertire i valori nella moneta di presentazione del bilancio, sia la modalità di iscrizione delle differenze derivanti dalla conversione nella moneta di presentazione, tenendo conto del fatto che l'entità operi o meno in un'economia iperinflazionata.

Quando i valori di bilancio sono espressi in una valuta funzionale di un'economia non iperinflazionata, la conversione in una diversa moneta di presentazione deve avvenire utilizzando la seguente procedura<sup>26</sup>, valida anche per i valori comparativi inseriti nel bilancio:

- attività e passività di ogni stato patrimoniale presentato devono essere convertite al tasso di cambio di chiusura alla data di riferimento di tale stato patrimoniale;
- i ricavi e i costi di conto economico devono essere convertiti ai tassi di cambio alle date delle operazioni;
- tutte le differenze di cambio che risultano devono essere rilevate in una voce separata di patrimonio netto<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> IAS 21, par. 35-37.

<sup>25</sup> IAS 21, par. 38.

<sup>26</sup> IAS 21, par. 39. Da notare come lo IAS non individui regole di conversione per gli importi contenuti nel rendiconto finanziario, rimandando la disciplina allo IAS 7, che prevede che i flussi finanziari in valuta estera siano convertiti al tasso di cambio tra la valuta funzionale e la moneta estera esistente nel giorno in cui avvengono i flussi finanziari.

Queste ultime differenze di cambio possono derivare dalle seguenti azioni<sup>28</sup>:

- conversione dei ricavi e dei costi ai cambi in essere alla data delle operazioni, e delle attività e passività al cambio alla data di riferimento del bilancio: il risultato di esercizio viene così iscritto nello stato patrimoniale all'importo determinato dalla conversione dei valori di conto economico al tasso di cambio medio, mentre il valore complessivo del patrimonio netto è espresso al tasso di chiusura;
- conversione del patrimonio netto di apertura al tasso di chiusura che differisce dal precedente tasso di chiusura.

Nel caso in cui la valuta funzionale sia la moneta di un'economia iperinflazionata, lo IAS 21 prevede una diversa procedura per la traduzione dei valori<sup>29</sup>:

- in prima istanza, l'entità deve riesporre il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29 – *Informazioni contabili in economie iperinflazionate*, ad eccezione degli importi comparativi che sono convertiti in una valuta di un'economia non iperinflazionata<sup>30</sup>;
- tutti gli importi di stato patrimoniale e di conto economico devono essere convertiti al tasso di chiusura alla data dello stato patrimoniale più recente;
- quando gli importi sono convertiti nella valuta di un'economia non iperinflazionata gli importi comparativi devono essere quelli che sono presentati come importi dell'anno corrente nel bilancio dell'anno precedente (ossia non rettificato per variazioni successive nel livello di prezzo o variazioni successive nei tassi di cambio).

La stessa procedura di conversione prevista per la conversione di un bilancio separato/individuale, è prevista anche per la conversione dello stato patrimoniale e del conto economico di una gestione estera. L'eventuale avviamento derivante dall'acquisizione di una gestione estera, e qualsiasi rettifica al fair value dei valori contabili di attività e passività derivante dall'acquisizione di quella gestione estera devono essere contabilizzati come attività e passività della gestione estera; dovranno pertanto essere espressi nella valuta funzionale della gestione estera e convertiti al tasso di cambio di chiusura<sup>31</sup>.

Gli US GAAP, con il FAS 52, prevedono la stessa disciplina enunciata dagli IAS/IFRS, meglio dettagliando la fase di vendita di una gestione estera. È infatti previsto dal FAS 52 e dal FAS 130 che, quando tutto o parte di un investimento in un'entità estera è venduto, le differenze

---

<sup>27</sup> Questo punto è importante nella preparazione del bilancio consolidato in quanto l'ammontare complessivo delle differenze di cambio iscritto nell'apposita riserva di patrimonio netto, deve essere trasferito nel conto economico consolidato quando la gestione estera viene dismessa.

<sup>28</sup> IAS 21, par. 41.

<sup>29</sup> IAS 21, par. 42 e 43.

<sup>30</sup> Quando l'economia cessa di essere iperinflazionata e l'entità non riespone più il bilancio in base allo IAS 29, deve utilizzare come costi storici per la conversione nella moneta di presentazione gli importi rideterminati al livello di prezzo alla data in cui l'entità ha cessato di riesporre il bilancio a fini inflattivi. – IAS 21, par. 43.

<sup>31</sup> IAS 21, par. 47.

cumulate di traduzione incluse nel patrimonio netto, devono essere incluse nel risultato netto di periodo quale parte della plusvalenza o minusvalenza sulla vendita o liquidazione. Inoltre viene specificato che le rettifiche di traduzione cumulate, comprese quelle derivanti da utili o perdite sulle coperture, devono essere incluse come parte del valore di carico in sede di valutazione ai fini dell'impairment test di una partecipazione consolidata o valutata con il metodo del patrimonio netto, o dell'investimento netto in una gestione estera, se l'entità ha previsto un piano di dismissione dell'investimento che permetterà la classificazione a conto economico delle rettifiche di traduzione.

## 12.4. INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Secondo lo IAS 21, l'entità deve fornire nelle note al bilancio le seguenti informazioni<sup>32</sup>:

- l'ammontare delle differenze di cambio rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al fair value sulla base di quanto previsto dallo IAS 39;

- l'ammontare netto delle differenze di cambio classificate in una componente separata del patrimonio netto ed una riconciliazione dell'importo di tali differenze di cambio tra l'inizio e la fine dell'esercizio;

- indicazioni in merito alla moneta di presentazione, quando questa differisce dalla valuta funzionale, indicandone anche le ragioni per il diverso impiego;

- indicazioni in merito a cambiamenti nella valuta funzionale dell'entità che redige il bilancio o di una importante gestione estera.

Quando un'entità espone il bilancio o qualsiasi altra informazione finanziaria in una valuta che è differente dalla valuta funzionale o dalla moneta di presentazione ed il bilancio non è redatto in conformità agli IAS/IFRS, devono essere date le seguenti informazioni<sup>33</sup>:

- identificazione chiara dell'informazione come informativa supplementare per distinguerla dalle informazioni che sono conformi agli IAS/IFRS;

- indicazione della moneta in cui l'informativa supplementare è esposta;

- indicazioni sulla valuta funzionale dell'entità e del metodo di conversione utilizzato per la redazione dell'informativa supplementare.

Il FAS 52 richiede invece le seguenti informazioni<sup>34</sup>:

---

<sup>32</sup> IAS 21, par. 52 e segg.

<sup>33</sup> IAS 21, par. 57.

<sup>34</sup> FAS 52, par. 30-31.

- l'ammontare complessivo di utili e di perdite inclusi nella determinazione del risultato del periodo;
- importo della riserva di traduzione all'inizio e alla fine del periodo;
- totale delle rettifiche del periodo derivanti da rettifiche di traduzione e gli utili e le perdite derivanti da determinate coperture e da saldi infragruppo;
- l'ammontare delle imposte del periodo allocate alle rettifiche di traduzione;
- gli importi trasferiti da risultato complessivo cumulato e inclusi nel risultato del periodo per effetto della vendita o della completata liquidazione di un investimento in un'entità estera.

Un cambiamento del tasso verificatosi dopo la data di chiusura di bilancio non comporta la rettifica del bilancio stesso, tuttavia nelle note al bilancio, se ritenuta significativa, ne deve essere data informativa, includendo anche gli effetti sui saldi in valuta non ancora regolati.

## 13. STRUMENTI FINANZIARI

### 13.1. I PRINCIPI CONTABILI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI: SITUAZIONE ATTUALE

Il complesso tema degli strumenti finanziari è trattato nei principi contabili internazionali, allo stato attuale, dallo IAS 32 – *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*, dallo IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione* e dall'IFRS 7<sup>1</sup> – *Strumenti finanziari: informazioni integrative*.

Lo IAS 32<sup>2</sup> fornisce indicazioni utili per meglio comprendere gli strumenti finanziari rappresentati in bilancio, siano essi attività finanziarie, passività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale e i criteri da seguire per le eventuali compensazioni delle poste. La classificazione dello strumento finanziario è rilevante poiché condiziona anche le modalità di classificazione dei dividendi, degli interessi, degli utili e delle perdite originate dallo strumento.

I criteri contenuti nello IAS 32 integrano quanto stabilito dallo IAS 39 per la rilevazione e valutazione delle attività e passività finanziarie e le informazioni integrative previste dall'IFRS 7.

La finalità dello IAS 39 è di stabilire i principi di rilevazione e valutazione di attività e passività finanziarie e di alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari, non entrando però nel merito delle modalità di esposizione e delle informazioni integrative.

Data la complessità del principio contabile internazionale, i seguenti documenti possono risultare utili per una migliore comprensione della disciplina<sup>3</sup>:

---

<sup>1</sup> L'IFRS 7, recepito dall'Unione Europea nel 2006, ha abrogato i paragrafi 51-95 dello IAS 32 relativi alle informazioni integrative.

<sup>2</sup> Lo IAS 32 ha subito nel 2008 una modifica attraverso l'emendamento dello IASB – “Puttable financial instruments and obligations arising on liquidation” relativo alla classificazione nel bilancio di determinati strumenti finanziari che consentono al possessore di rivendere lo strumento finanziario all'emittente. Inoltre, sempre nel 2008, lo IASB ha messo in discussione una parte rilevante dello IAS 32 riguardante la definizione di strumento rappresentativo di capitale e di attività e passività finanziaria, con l'approvazione di un Discussion Paper denominato *Financial instruments with characteristics of Equity*.

<sup>3</sup> Gli ultimi tre documenti accompagnano lo IAS 39, ma non ne costituiscono parte integrante.

- Appendice A – Guida operativa (Application Guidance), che è parte integrante dello IAS 39;

- Basis for Conclusions;
- Esempi illustrativi;
- Guida applicativa (Guidance on Implementing).

Lo IAS 39 è stato omologato dalla Comunità Europea con diversi regolamenti in più fasi a partire dal 2004, il che ha permesso di recepire alcuni emendamenti effettuati dallo IASB e diverse modifiche dovute all'introduzione o alla modifica di altri principi contabili. La modifica più rilevante è avvenuta a ottobre 2008 in seguito all'aggravarsi della crisi finanziaria, della quale si parlerà più approfonditamente in seguito.

La complessità della disciplina e la richiesta da parte dei leader del G-20 all'inizio del 2009 di semplificare le norme contabili relative agli strumenti finanziari, hanno portato all'elaborazione di un progetto di riforma che prevede l'elaborazione del nuovo IFRS 9 che sostituirà, obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2013, l'applicazione dello IAS 39.

L'esigenza di riforma della disciplina, come già detto, è stata amplificata anche dalla crisi finanziaria iniziata nel 2007 negli Stati Uniti e propagata poi nell'anno successivo a livello mondiale. Gli operatori economici e gli esperti del settore ritenevano infatti che l'espansione della crisi fosse dovuta ad un eccessivo uso del criterio del fair value per la contabilizzazione degli strumenti finanziari.

Alla luce di questa situazione IASB e FASB hanno ridisegnato i programmi delle proprie agende, inserendo, a partire dalla fine del 2008, una serie di importanti interventi per la riforma e sostituzione dello IAS 39.

Il nuovo IFRS 9 dovrebbe comportare una semplificazione della classificazione e della valutazione degli strumenti finanziari. Il progetto è strutturato in tre fasi. La prima fase, ormai completata, prevedeva una prima pubblicazione dell'IFRS 9 nel novembre 2009 contenente principalmente la disciplina per le sole attività finanziarie ed una successiva integrazione, nell'ottobre 2010 per la regolamentazione delle passività finanziarie. Lo IASB ha ultimato questa prima fase nei tempi previsti, premettendo così l'adozione anticipata, seppur non obbligatoria, della nuova disciplina sulle attività finanziarie, per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2009.

La seconda fase del progetto riguarda la metodologia per la valutazione della perdita di valore degli strumenti finanziari. Nel novembre 2009 è stato così pubblicato un Exposure Draft concernente il costo ammortizzato e l'impairment per gli strumenti finanziari.

La terza ed ultima fase riguarda invece la disciplina della contabilizzazione delle operazioni di copertura con il completamento della quale potrà ritenersi concluso il progetto di riforma dello IAS 39.

Per quanto riguarda invece i principi contabili statunitensi, il principale obiettivo dei GAAP è quello di informare gli utilizzatori del bilancio sui rischi inerenti gli investimenti e gli strumenti finanziari: lo scopo è stato raggiunto richiedendo maggiori informazioni ad integrazione dei prospetti di bilancio. Questo però non permetteva di rilevare formalmente l'investimento come un'attività o come una passività, e soprattutto non consentiva di evidenziarne l'impatto sul conto economico. Anche per gli US GAAP era pertanto evidente l'esigenza di intervento da parte del FASB per riorganizzare la disciplina degli strumenti finanziari.

Diversi sono i principi contabili statunitensi che si occupano degli strumenti finanziari<sup>4</sup>. Tra gli altri l'ASC 815 – *Derivatives and Hedging* (che ricomprende quanto precedentemente disciplinato dallo SFAS 133 e dallo SFAS 155) riguarda i derivati e gli strumenti di copertura: le disposizioni di questo principio contabile sono considerate estremamente complesse e si è pertanto ritenuto opportuno semplificare la contabilizzazione quantomeno di alcune tipologie di attività di copertura applicando l'ASC 825 – *Financial Instruments: Fair Value Option*.

Le continue contestazioni sulla chiarezza delle informazioni richieste dall'ASC 815 e la concomitanza con l'esplosione a livello mondiale della crisi finanziaria, hanno portato nel 2008 all'introduzione dell'ASC 815-10-50 che richiede informazioni più dettagliate riguardanti:

- come e perché un'entità utilizza strumenti finanziari derivati;
- come gli strumenti derivati ed i connessi strumenti di copertura sono contabilizzati;
- come gli strumenti derivati e gli strumenti di copertura impattano sulla situazione finanziaria dell'entità, sulle sue performance finanziarie e sui flussi di cassa.

L'ASC 860 – *Transfers and Servicing* tratta invece della rilevazione dei trasferimenti delle attività finanziarie e dell'estinzione delle passività finanziarie, con particolare attenzione per le *Qualified special – purpose entities*.

---

<sup>4</sup> La disciplina in ambito statunitense è estremamente articolata e normata dai seguenti GAAP: FAS 159 – The fair value option for financial assets and financial liabilities including an amendment of FASB statement n. 115 (ASC 813), FAS 157 – Fair value measurements, FAS 114 – Accounting by creditors for impairment of a loan, FAS 107 – Disclosures about fair value if financial instruments, FAS 91 – Accounting for Non-refundable fees and costs associated with originating or acquiring loans and initial direct costs of leases, FAS 65 – Accounting for certain mortgage banking activities, FSP FAS 115-2 – Recognition and presentation of other-than-temporary impairments, APB 18 – The Equity method of accounting for investments in common stock, EITF 99-20 – Recognition of interest income and impairment on purchased beneficial interests and beneficial interests that continue to be held by a transferor in securitized financial assets, EITF 96-15, Accounting for the effects of changes in foreign currency exchange rates on foreign-currency-denominated available for sale debt securities, SOP 03-3 – Accounting for certain loans or debt securities acquired in a transfer.



I titoli di debito e le azioni valutate a fair value sono invece trattate dall'ASC 320 che classifica i titoli in tre categorie: held to maturity, trading o available for sale. L'applicazione dell'ASC 320 non è prevista per gli strumenti derivati.

Come conseguenza della crisi economica, nel 2008, con il "Bailout bill" si dà potere alla SEC di sospendere la valutazione a fair value degli strumenti finanziari in alcune situazioni eccezionali. Viene inoltre integrato il FAS 153 con alcuni chiarimenti per la misurazione del fair value degli strumenti finanziari che non hanno un mercato attivo.

Le differenze tra i due corpi di principi contabili sono, ad oggi, molto rilevanti ma il lavoro congiunto dello IASB e del FASB che porterà all'emanazione dell'IFRS 9 in ambito internazionale ed alla rivisitazione dei principi esistenti in ambito statunitense, dovrebbe notevolmente ridurre tali diversità, portando in entrambi i casi anche ad una semplificazione della disciplina degli strumenti finanziari.

## **13.2. LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI**

### **13.2.1. LE DEFINIZIONI SECONDO GLI IAS/IFRS**

Le definizioni di strumenti finanziari sono affrontate sia dallo IAS 32, che dallo IAS 39.

Lo strumento finanziario è un qualsiasi contratto che dà origine ad un'attività finanziaria per un'entità e ad una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale per un altro soggetto. Stabilito questo però, è essenziale capire cosa gli IAS/IFRS intendano per attività e per passività finanziaria, ricorrendo a quanto dettato al par. 11 dello IAS 32.

Un'attività finanziaria è una qualsiasi attività che sia:

- a) disponibilità liquide;
- b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;
- c) un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità o a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità;

d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:

- un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità;
- un derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (tali strumenti rappresentativi di capitale

non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell'entità).

La Guida applicativa in appendice allo IAS 32 definisce in maniera più dettagliata le attività classificate come finanziarie, specificando anche la motivazione di questa classificazione: la moneta, un deposito di conto corrente, gli investimenti in titoli azionari, i crediti, titoli di debito irredimibili, strumenti finanziari derivati<sup>5</sup>.

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

a) un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria ad un'altra entità o a scambiare attività e passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità;

b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:

- un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità;

- un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (tali strumenti rappresentativi di capitale non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumento rappresentativi di capitale dell'entità).

Allo stesso modo delle attività finanziarie, la Guida applicativa specifica la casistica rientrante nell'ambito delle passività finanziarie ricomprendendo in questa categoria i debiti, titoli di debito irredimibili emessi, strumenti finanziari derivati<sup>6</sup>.

Infine uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell'attività dell'entità dopo aver estinto tutte le sue passività

---

<sup>5</sup> Queste le definizioni previste dai paragrafi AG3 – AG19 (tali paragrafi comprendono anche esemplificazioni) per le attività finanziarie: la moneta rappresenta il mezzo di scambio di un'operazione ed è la base sulla quale queste sono misurate e rilevate in bilancio; un deposito di conto corrente rappresenta il diritto contrattuale per il depositante di ottenere disponibilità liquide dall'istituto o ad emettere un assegno o un analogo strumento in favore di un creditore attingendo al deposito per il pagamento di una passività finanziaria; con il termine "investimenti in titoli azionari" si fa riferimento al possesso di azioni o quote di altre società in misura tale da non consentire l'esercizio del controllo, del collegamento o del controllo congiunto (in linea generale le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture sono escluse dall'ambito di applicazione dello IAS 32); i crediti sono attività finanziarie in quanto danno origine all'incasso di una determinata somma di denaro; i titoli di debito irredimibili sono titoli obbligazionari, certificati di deposito e simili che conferiscono al possessore il diritto contrattuale ad ottenere incassi a date fisse, senza diritto alla restituzione del capitale; gli strumenti finanziari derivati (opzioni, forward, swap, ecc.) conferiscono il diritto di scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli.

<sup>6</sup> Queste le definizioni previste dai paragrafi AG3 – AG19 (tali paragrafi comprendono anche esemplificazioni) per le passività finanziarie: un debito è un obbligo contrattuale a corrispondere somme di denaro ad un altro soggetto; i titoli di debito irredimibili emessi sono titoli obbligazionari, certificati di deposito o simili che obbligano l'emittente a corrispondere somme di denaro in conto interessi a date fisse; gli strumenti finanziari derivati (opzioni, forward, swap, ecc.) danno origine ad una passività quando le condizioni del contratto sono tali da delineare una situazione negativa per il possessore dello strumento finanziario derivato.

che deve essere rappresentata all'interno del patrimonio netto. Tipicamente gli strumenti rappresentativi di capitale sono costituiti dalle azioni ordinarie emesse dalla società.

Alcuni contratti posti in essere dall'entità possono però essere sia strumenti rappresentativi di capitale, sia attività o passività finanziarie: la classificazione dipende dalla modalità di determinazione del corrispettivo da incassare o pagare. Generalmente se il numero di azioni da emettere o acquistare ed il relativo corrispettivo in disponibilità liquide è fissato, lo strumento finanziario è considerato patrimonio netto; viceversa se il numero delle azioni e il relativo corrispettivo è variabile e non definito al momento della stipula del contratto, lo strumento finanziario deve essere classificato come un'attività o una passività finanziaria.

L'emendamento dello IASB del 2008 ha introdotto anche la definizione di “puttable instruments”: si tratta di uno strumento finanziario che dà al possessore il diritto di rivendere lo strumento all'emittente tramite lo scambio di denaro o di un'altra attività finanziaria o che sarà rivenduto all'emittente al verificarsi di un determinato evento futuro.

Alle definizioni illustrate dallo IAS 32, si aggiungono le ulteriori definizioni previste dallo IAS 39, in particolare relativamente al derivato, alle categorie degli strumenti finanziari, ai contratti di garanzia finanziaria, ai criteri di rilevazione e valutazione ed alla contabilizzazione delle operazioni di copertura.

### ***Definizione di “derivato”<sup>7</sup>***

La definizione di strumento finanziario derivato è di fondamentale importanza per l'entità in quanto lo IAS 39 prevede che questa tipologia di strumenti finanziari possa essere valutata secondo un'unica modalità, ossia al fair value<sup>8</sup>.

Così come dettato dallo IAS 39, un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che soddisfa contemporaneamente le seguenti caratteristiche<sup>9</sup>:

- il suo valore cambia in relazione al cambiamento di una variabile solitamente chiamata “sottostante”<sup>10</sup> quale un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, rating, o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;
- non richiede un investimento netto iniziale (ovvero ha un valore di mercato nullo al momento della sua sottoscrizione) o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto

---

<sup>7</sup> In questo paragrafo si fornirà solo una definizione di “derivato” lasciando poi più ampia trattazione dell'argomento nei paragrafi successivi – par. 7.3. e 7.5.

<sup>8</sup> Regole particolari per l'iscrizione delle variazioni di fair value sono previste solo se i derivati sono utilizzati nell'ambito di operazioni di copertura.

<sup>9</sup> IAS 39, par. 9.

<sup>10</sup> Nella Guida Applicativa dello IAS 39, viene fornito un elenco, certamente non esaustivo, delle variabili che possono essere il sottostante di uno strumento finanziario derivato.

sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

- è regolato a data futura.

### ***Le categorie degli strumenti finanziari<sup>11</sup>***

La classificazione degli strumenti finanziari, derivati e non, influenza la loro valutazione. Lo IAS 39 individua le seguenti quattro categorie<sup>12</sup>:

- attività e passività finanziarie al fair value rilevato in conto economico (Fair value through profit and loss – FVTPL);
- investimenti detenuti fino a scadenza (Held to maturity – HtM);
- finanziamenti e crediti (Loans and receivables – L&R);
- attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for Sale – AfS).

Si noti come solo la prima categoria FVTPL possa ricomprendere sia attività che passività finanziarie. Le restanti categorie sono relative esclusivamente ad attività finanziarie.

### ***I contratti di garanzia finanziaria***

Un contratto di garanzia finanziaria prevede che l'emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita per l'inadempienza di un determinato debitore relativamente ad un pagamento dovuto alla scadenza prevista dalle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.

La versione attuale dello IAS 39 prevede tre categorie rientranti nella fattispecie “contratti di garanzia finanziaria”:

- i contratti che soddisfano la definizione di contratto assicurativo prevista dall'IFRS 4;
- i contratti che soddisfano la definizione dello IAS 39;
- in contratti che non soddisfano nessuna delle precedenti definizioni: questi sono considerati come derivati e trattati con le modalità previste dallo IAS 39 per i derivati.

Non costituiscono contratti di garanzia finanziaria alcune tipologie di “credit default derivatives” dove è previsto che il pagamento dell'assicurato avvenga in caso di peggioramento del rating dell'assicurato o di determinati indici. Condizioni necessarie affinché un contratto sia considerato di garanzia finanziaria è che i pagamenti a favore dell'assicurato avvengano solo in caso di inadempienza del debitore e che il rimborso resti nei limiti della perdita effettivamente sostenuta.

---

<sup>11</sup> In questo paragrafo si fornirà solo una definizione delle categorie di strumenti finanziari lasciando poi una più ampia trattazione dell'argomento nel par. 7.4.

<sup>12</sup> IAS 39, par. 9.

### ***Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione***

Investimenti detenuti fino a scadenza, finanziamenti e crediti e passività finanziarie non iscritte nella categoria FVTPL devono essere valutate al costo ammortizzato.

Il par. 9 dello IAS 39 definisce il costo ammortizzato di un'attività o di una passività finanziaria come il valore a cui questa è stata misurata al momento della sua rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato che consente di ripartire la differenza tra il valore iniziale ed il valore di rimborso di un'attività o passività finanziaria lungo il periodo compreso tra l'acquisizione o il sostenimento iniziale e la scadenza, rilevando sempre a conto economico i proventi e gli oneri finanziari effettivi.

Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che attualizza i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario, o dove opportuno un periodo più breve<sup>13</sup>.

### ***Definizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura<sup>14</sup>***

Le definizioni elencate al par. 9 dello IAS 39, relativamente alle operazioni di copertura, consentono di meglio comprendere la contabilizzazione delle stesse, così come illustrata dallo stesso principio contabile.

Un impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prestabilito prezzo, ad una data futura o a più date future prestabilite.

Un'operazione programmata è una operazione futura attesa per la quale non vi è impegno.

Uno strumento di copertura è un'attività, una passività, un derivato per i quali ci si aspetta che i relativi fair value o flussi finanziari compensino le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari di un determinato elemento coperto.

Un elemento coperto è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione prevista altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che espone l'entità al rischio di variazione nel fair value o nei flussi finanziari futuri ed è designato come coperto.

Lo IAS 39 consente di utilizzare regole particolari di contabilizzazione quando l'elemento coperto e lo strumento di copertura rispettano determinati requisiti, come ad esempio quello

---

<sup>13</sup> Qualora non sia possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario, l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario. Nel calcolo del tasso di interesse effettivo non si devono considerare le perdite sui crediti future.

<sup>14</sup> In questo paragrafo si fornirà solo le definizioni riguardanti termini relativi alle operazioni di copertura lasciando poi una più ampia trattazione dell'argomento nel par. 7.9.

dell'efficacia della copertura: questa rappresenta il livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili ad un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.

### ***Derivati incorporati***

Un derivato incorporato è una componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non derivato: in questo modo alcuni dei flussi finanziari dello strumento ibrido variano in maniera simile a quelli del derivato preso a sé stante<sup>15</sup>.

La caratteristica del derivato incorporato è di determinare i flussi finanziari, o parte di essi, che altrimenti il contratto avrebbe chiesto di modificare con riferimento, ad esempio, ad un prestabilito tasso di interesse, ad un prezzo di uno strumento finanziario o al prezzo di una merce, o di una qualsiasi variabile anche non finanziaria.

Un derivato associato ad uno strumento finanziario, ma trasferibile in modo indipendente dallo strumento, non è un derivato incorporato ma uno strumento finanziario separato.

### **13.2.2. LE DEFINIZIONI SECONDO GLI US/GAAP**

Secondo i principi contabili statunitensi, uno strumento finanziario, così come definito nell'ASC Master Glossary, è:

- cassa (disponibilità liquide);
- un'evidenza della proprietà di un'interessenza in un'entità; o
- un contratto che rispetti entrambe le seguenti condizioni: a) impone ad un'entità un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altri strumenti finanziari ad una seconda entità o a scambiare altri strumenti finanziari a condizioni potenzialmente sfavorevoli con la seconda entità; b) conferisce alla seconda entità un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un altro strumento finanziario dalla prima entità o a scambiare altri strumenti finanziari a condizioni potenzialmente favorevoli con la prima entità.

L'obiettivo di ricomprendere in un'unica definizione sia attività che passività finanziaria ha portato ad una descrizione non agevole da comprendere. Con l'ASC 820 si è cercato di risolvere il problema fornendo due separate descrizioni, una per le attività finanziarie e una per le passività finanziarie, che aiutano i redattori nell'applicazione dei GAAP<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> IAS 39, par. 10.

<sup>16</sup> Più semplicemente si definisce un'attività finanziaria (oltre che come disponibilità liquide e interessenza in un'entità) come il diritto contrattuale di ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'entità o il diritto a scambiare altri strumenti finanziari a condizioni potenzialmente favorevoli. Una passività finanziaria è, viceversa, un

Nel giugno del 2009, il FASB ha emesso lo SFAS 166<sup>17</sup> – *Accounting for transfers of financial assets: an amendment of FASB Statement n. 140*, che modifica la contabilizzazione dell'eliminazione dei trasferimenti di attività finanziarie; lo scopo è quello di allineare la contabilizzazione con l'intento originale dell'ASC 860. Alcuni punti previsti dall'ASC 860 risultavano infatti inappropriati nell'ambito dell'eliminazione di certe attività.

### ***Le categorie degli strumenti finanziari***<sup>18</sup>

Diversamente dagli IAS/IFRS, i principi contabili statunitensi non prevedono categorie specifiche per la classificazione degli strumenti finanziari. Tuttavia è possibile ipotizzare le seguenti categorie:

- strumenti finanziari derivati;
- strumenti finanziari combinati, per i quali è richiesta la separazione tra la componente primaria (il contratto ospite) e la componente del derivato incorporato e la cui contabilizzazione deve avvenire obbligatoriamente al fair value;
- attività finanziarie che l'entità decide, se rispondenti a determinate caratteristiche, di valutare al fair value o al fair value option (ossia la possibilità per l'entità di esercitare l'opzione di valutazione al fair value a determinate condizioni);
- loans and receivables;
- titoli di debito o rappresentativi di capitale posseduti per la negoziazione (held for trading) o posseduti fino a scadenza (held to maturity) o disponibili per la vendita (available for sale).

## **13.3. LE CATEGORIE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

La classificazione degli strumenti finanziari è di fondamentale importanza per la loro valutazione ed esposizione in bilancio. Elencate nei paragrafi precedenti le quattro categorie previste dallo IAS 39, è fondamentale definire anche quali sono gli strumenti finanziari rientranti in ciascuna categoria e quali caratteristiche essi devono avere.

---

diritto contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'attività finanziaria o il diritto a scambiare altri strumenti finanziari a condizioni potenzialmente sfavorevoli.

<sup>17</sup> L'applicazione obbligatoria dello SFAS 166 è prevista per i bilanci e per i periodi infrannuali chiusi a partire dal 15 novembre 2009.

<sup>18</sup> Le categorie in cui possono essere classificati gli strumenti finanziari secondo i principi contabili statunitensi, poiché non espressamente disciplinate, possono essere dedotte da quanto previsto dagli ASC 815 – 825 e 320. Di queste categorie si parlerà più ampiamente dell'ambito del par. 7.4.

### 13.3.1. ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE AL FAIR VALUE RILEVATO IN CONTO ECONOMICO

Un'attività o una passività finanziaria al fair value rilevato a conto economico è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) è classificata come posseduta per negoziazione (held for trading), ossia è:

- acquisita o sostenuta principalmente con lo scopo di venderla o riacquistarla a breve;
- parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo;

- un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura)<sup>19</sup>.

b) al momento della rilevazione iniziale viene indicata dall'entità al fair value rilevato a conto economico. Questa designazione può essere effettuata solo quando consentito dal par. 11A<sup>20</sup> dello IAS 39, o quando ciò comporta informazioni più rilevanti, in quanto:

- elimina o riduce in modo significativo una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse;

- un gruppo di attività finanziarie, passività finanziarie o entrambi, che sia gestito e il cui andamento è valutato in base al fair value secondo una documentata gestione del rischio o strategia di investimento e l'informativa sul gruppo è fornita internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Secondo quanto previsto dall'IFRS 7, l'entità deve fornire nelle note al bilancio un'informativa specifica sulle attività e passività finanziarie che ha designato al fair value rilevato a conto economico, includendo le indicazioni che soddisfano le condizioni previste dallo IAS 39.

La negoziazione di questi strumenti finanziari deve riflettere un'attività di acquisti e vendite frequente ed attiva, con lo scopo di generare profitti nel breve periodo<sup>21</sup>. Rientrano in questa categoria le passività per strumenti derivati che non sono contabilizzati come strumenti di copertura, le obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un venditore allo scoperto, le passività finanziarie che sono sostenute con un'intenzione di acquistarle a breve termine e le

<sup>19</sup> La precisazione delle eccezioni è stata aggiunta dallo IASB nel 2008, nell'ambito della revisione dei principi per un miglioramento della loro comprensione.

<sup>20</sup> Par. 11A, IAS 39: "(...) se un contratto contiene uno o più derivati incorporati, un'entità può designare l'intero contratto ibrido come un'attività o una passività finanziaria al fair value rilevato a conto economico salvo che: a) il derivato incorporato non modifica significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero previsti dal contratto; o b) sia chiaro, con poca o nessuna analisi quando uno strumento ibrido è inizialmente considerato, che una separazione del derivato incorporato non è consentita, come un'opzione di pagamento anticipato incorporata in un finanziamento che consente al possessore di pagare anticipatamente il finanziamento approssimativamente al suo costo ammortizzato."

<sup>21</sup> Guida Operativa, par. AG14.



passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo<sup>22</sup>.

Gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di negoziazione che l'impresa decide di far rientrare in questa categoria (fair value option) devono essere classificati all'atto della rilevazione iniziale, ossia nel momento stesso in cui lo strumento viene inizialmente contabilizzato. La scelta non può essere fatta in un momento successivo. Per poter rientrare in questa categoria, il fair value dello strumento finanziario deve essere determinabile in modo attendibile, secondo quanto previsto dallo IAS 39<sup>23</sup>, e quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- se il contratto contiene uno o più derivati incorporati, l'entità può designare l'intero contratto ibrido come un'attività o una passività finanziaria al fair value rilevato a conto economico;
- quando l'esercizio della fair value option consente di ottenere informazioni più significative.

### **13.3.2. INVESTIMENTI DETENUTI FINO A SCADENZA**

Negli investimenti detenuti fino a scadenza possono essere incluse quelle attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che l'impresa intende detenere fino alla naturale scadenza ad eccezione di quelli<sup>24</sup>:

- che l'entità designa al momento della rilevazione iniziale al fair value rilevato a conto economico;
- che l'entità designa come disponibili per la vendita;
- che soddisfano la definizione di finanziamenti e crediti.

Non possono rientrare in questa categoria, ad esempio, i titoli azionari in quanto non hanno una scadenza.

I pagamenti generati da un'attività finanziaria si riferiscono sia ai pagamenti degli interessi, sia al rimborso della quota capitale. Opzioni, warrant e diritti simili non possono essere classificati come investimento posseduto sino alla scadenza, perché i pagamenti che generano possono variare in modo non predeterminato.

Questa classe di investimenti è valutata con il criterio del costo ammortizzato, in quanto l'entità è indifferente alle opportunità di profitto derivanti dai cambiamenti del fair value. Per evitare classificazioni in questa categoria con il solo scopo di evitare la valutazione al fair value, lo

---

<sup>22</sup> Guida Operativa, par. AG15.

<sup>23</sup> A esempio non può rientrare in questa categoria uno strumento finanziario rappresentativo di capitale non quotato in un mercato attivo, se il suo fair value non può essere attendibilmente determinato.

<sup>24</sup> IAS 39, par. 9.

IAS 39 ha previsto il meccanismo sanzionatorio detto *norma anti-contaminazione (tainting rule)*<sup>25</sup>. La sanzione colpisce le imprese che hanno venduto o riclassificato un importo significativo di investimenti posseduti sino alla scadenza prima della loro scadenza: a tali imprese è precluso l'utilizzo della categoria HtM nell'esercizio nel quale hanno effettuato la vendita o la riclassificazione e nei successivi due esercizi.

Non fanno scattare la norma anti-contaminazione le vendite o le riclassificazioni che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

- siano così prossime alla scadenza o alla data dell'opzione dell'attività finanziaria che le oscillazioni del tasso di interesse del mercato non avrebbero un effetto significativo sul fair value dell'attività finanziaria;
- si verifichino dopo che l'entità ha incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell'attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati;
- siano attribuibili ad un evento isolato non sotto il controllo dell'entità, che non sia ricorrente e non potrebbe essere ragionevolmente previsto dall'entità.

### **13.3.3. LOANS AND RECEIVABLES**

Nella categoria denominata dallo IAS 39 “Loans And Receivables” vengono ricomprese le attività finanziaria con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo, nemmeno in un periodo antecedente, quali ad esempio finanziamenti attivi, crediti commerciali a breve, ecc.. Possono inoltre essere ricompresi in questa categoria anche i crediti irredimibili, in quanto la scadenza fissa non è una requisito necessario.

La valutazione di queste attività finanziarie deve avvenire al costo ammortizzato.

Non possono invece essere ricomprese fra i Loans and receivable quelle attività finanziarie:

- che l'impresa intende vendere immediatamente o a breve e quelle che l'entità designa, al momento della rilevazione iniziale, al fair value rilevato a conto economico;
- che l'entità designa come disponibili per la vendita al momento della rilevazione iniziale;
- per le quali il possessore potrebbe non recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, ma per motivazioni differenti<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Anche la tainting rule è oggetto di rivisitazione nell'ambito della riforma dello IAS 39.

<sup>26</sup> Quest'ultima limitazione è stata inserita nel 2001. La precedente versione dello IAS 39 imponeva una diversa contabilizzazione a crediti che erano di fatto gestiti e trattati in modo identico dalle società.

### 13.3.4. ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Considerata una categoria residuale, le attività finanziarie disponibili per la vendita<sup>27</sup> comprendono quelle attività non derivate che non sono classificate né tra i finanziamenti e i crediti, né tra gli investimenti posseduti sino alla scadenza, né, infine, tra le attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico.

Esempi di attività rientranti in questa categoria sono i titoli azionari detenuti non per trading, titoli di debito detenute non per trading e che non siano classificati come possedute fino a scadenza.

### 13.3.5. LE RICLASSIFICAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il tema della riclassificazione degli strumenti finanziari è stato nel 2008 modificato dallo IASB con un emendamento emanato a seguito della crisi finanziaria. Quanto concesso oggi in merito al passaggio di uno strumento finanziario da una categoria ad un'altra è identico a quanto previsto dagli US GAAP (ASC 320-10-35).

Nella seguente tabella<sup>28</sup> vengono esposti i passaggi di categoria possibili e non.

DA	A	Strumenti finanziari al fair value in conto economico FVTPL	Investimenti detenuti fino a scadenza HtM	Finanziamenti e crediti L&R	Attività finanziarie disponibili per la vendita
Strumenti finanziari al fair value in conto economico FVTPL			Possibile a determinate condizioni*	Possibile a determinate condizioni*	Possibile a determinate condizioni*
Investimenti detenuti fino a scadenza HtM		Vietata		Non disciplinata	Possibile
Finanziamenti e crediti L&R		Vietata	Non disciplinata		Non disciplinata
Attività finanziarie disponibili per la vendita		Vietata	Possibile	Possibile a determinate condizioni*	

<sup>27</sup> Importante è non confondere la categoria delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” con le “Attività non correnti disponibili per la vendita”, disciplinate dall'IFRS 5. In quest'ultimo principio contabili vengono disciplinate le attività, quali macchinari, immobili, partecipazioni, ecc. il cui valore verrà recuperato tramite un'operazione di vendita. L'attività non corrente, per poter essere classificata come disponibile per la vendita, deve essere disponibile ad essere ceduta nella sue condizioni attuali a la vendita deve essere altamente probabile..

<sup>28</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010). I passaggi di categoria contrassegnati con (\*) sono quelli introdotti nel 2008 con l'emendamento IASB.

Prima dell'emendamento del 2008 il passaggio dalla categoria FVTPL ad un'altra categoria era assolutamente vietato, così come non era possibile il viceversa.

Nonostante l'intervento dello IASB rimane comunque vietato iscrivere uno strumento finanziario nella categoria FVTPL successivamente alla rilevazione iniziale. Viene inoltre specificato<sup>29</sup> che non è possibile riclassificare in categorie diverse da quella a fair value in conto economico:

- un derivato;
- uno strumento finanziario classificato al momento iniziale tra i FVTPL per opzione.

Quando per lo strumento finanziario la cui valutazione è prevista a fair value, tale valore non è attendibilmente determinabile, la valutazione delle attività o passività deve avvenire al costo<sup>30</sup>. Nel momento in cui il fair value diventa attendibilmente determinabile, allora è necessario abbandonare l'iscrizione al costo e procedere con quella a fair value<sup>31</sup>.

### **13.3.6. LE CATEGORIE PREVISTE DAGLI US GAAP E LA RICLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, gli US GAAP non prevedono delle categorie specifiche per la classificazione degli strumenti finanziari. Tuttavia è possibile dedurre nell'articolato elenco di principi contabili statunitensi che trattano questo argomento, le seguenti categorie:

- strumenti finanziari derivati;
- strumenti finanziari combinati, contabilizzati a fair value;
- attività finanziarie che l'entità decide di valutare al fair value o al fair value option;
- loans and receivables;
- titoli di debito o rappresentativi di capitale possedute per la negoziazione (held for trading) o possedute fino a scadenza (held to maturity) o disponibili per la vendita (available for sale).

Gli strumenti finanziari valutati a fair value con variazione a conto economico comprendono:

- gli strumenti finanziari derivati;
- titoli che sono acquisiti con lo scopo di rivenderli nel breve termine;

---

<sup>29</sup> IAS 39, par. 50A.

<sup>30</sup> IAS 39, par. 54.

<sup>31</sup> IAS 39, par. 53.

- strumenti finanziari composti per i quali la valutazione della componente primaria e di quella derivata deve essere effettuata a fair value;
- attività finanziarie designate che l'entità decide di valutare al fair value (fair value option).

Nella disciplina US GAAP, la fair value option (FVO) può essere applicata alla data in cui<sup>32</sup>:

- l'entità diventa parte di un impegno qualificabile per la FVO;
- le attività finanziarie precedentemente classificate al fair value con variazioni a conto economico in applicazione a speciali principi contabili, cessano di essere così contabilizzate;
- all'investimento è applicabile la contabilizzazione a patrimonio netto;
- l'entità cessa di consolidare la controllata o la variable interest entity ma continua a mantenerne un'interessenza;
- un evento in base al quale è richiesta la valutazione al fair value nel momento in cui l'evento si è verificato ma che non richiede la misurazione al fair value ad ogni successiva data di reporting, a meno della contabilizzazione di svalutazioni dovute a valore di carico inferiore al valore di mercato o svalutazioni permanenti.

Alcune differenze rispetto a quanto previsto dagli IAS/IFRS sono ravvisabili nella categoria Loans and receivables. Secondo gli US GAAP, i titoli rientranti in questa categoria, non rispettando la definizione di titolo di debito, non possono essere contabilizzati secondo il FAS 115 o al fair value, a meno che l'entità non eserciti la FVO.

Secondo il FAS 65, i finanziamenti sono classificati o Held for Sale, valutati al minore tra il costo e il valore di mercato, o Held for investment, valutati al costo ammortizzato.

Allo stesso modo degli IAS/IFRS, anche per gli US GAAP ogni vendita o trasferimento di titolo rientrante nella categoria Held to Maturity che possa ritenersi in contrasto con l'intenzione iniziale dell'entità di mantenere tali titoli sino alla scadenza o fino a quando le motivazioni della vendita si sono verificate, fa sorgere il dubbio anche sulla classificazione dei rimanenti titoli. Generalmente tutti i titoli rimanenti dovrebbero sottostare alla *tainting rule* e riclassificati nella categoria Available for sale.

Gli US GAAP, diversamente dagli IAS/IFRS, non prevedono però il numero di esercizi per i quali è precluso l'utilizzo della categoria Held to maturity nel caso di sanzione (*tainting rule*). In ogni caso la SEC ha dichiarato che, in certe circostanze, le cessioni di titoli Held to maturity precludono la credibilità del management per minimo un anno, o più probabilmente due anni.

Come già anticipato, le riclassificazioni ammesse degli strumenti finanziari da una categoria ad un'altra sono uguali a quelle previste per gli IAS/IFRS. Si specifica solamente che la

---

<sup>32</sup> SFAS 159, par. 3, 11.

riclassificazione che interessa la categoria del trading dovrebbe essere rara. Per i titoli di capitale trasferiti dalla categoria di trading, gli utili e le perdite non realizzate alla data del trasferimento sono già state contabilizzate a conto economico e non possono essere riclassificate. Per i titoli di capitale trasferiti alla categoria di trading, le quote degli utili e delle perdite non realizzate alla data di trasferimento che non sono state precedentemente riconosciute a conto economico devono essere riclassificate immediatamente.

Gli strumenti di capitale il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile devono essere valutati al costo storico al netto di ogni perdita durevole di valore.

## 13.4. I DERIVATI

Una delle caratteristiche principali dei derivati riguarda il regolamento dello strumento finanziario a data futura, il quale può avvenire mediante esecuzione del contratto (ossia alla scadenza occorre dar luogo alla transazione definita dal contratto stesso) oppure alla scadenza del contratto. In quest'ultimo caso la transazioni potrebbe anche non avvenire se il titolare dell'opzione ritiene non sia conveniente dare esecuzione al contratto.

La Guida applicativa dello IAS 39 specifica che la definizione di derivato non dipende dal regolamento netto o lordo dello stesso<sup>33</sup>.

La definizione dei contratti derivati degli US GAAP, prevede che una delle caratteristiche essenziali sia che le condizioni del mercato richiedano o consentano che l'esecuzione del contratto avvenga tramite regolamento netto.

Proprio per questa caratteristica richiesta dal FASB, alcuni strumenti finanziari potrebbero essere considerati derivati in base allo IAS 39, ma non rientrerebbero nella tipologia dei derivati secondo gli US GAAP.

Poiché i contratti derivati dipendono da variabili sottostanti, al momento della sottoscrizione deve essere esplicitato il legame tra il contratto derivato e il sottostante, tramite l'individuazione di un *valore nozionale* che individui il valore di regolamento del derivato oppure i flussi di cassa generati dal derivato stesso.

La presenza di un valore nozionale come base del contratto derivato è invece obbligatoria per gli US GAAP e la sua esistenza è condizione necessaria per la classificazione di uno strumento finanziario come derivato. Anche in questo caso quindi, contratti che possono essere classificati come derivati secondo lo IAS 39, non potrebbero invece esserlo per gli US GAAP.

---

<sup>33</sup> Si è nel caso di regolamento lordo quando le controparti devono regolare distintamente i flussi di cassa previsti dal contratto, mentre si rientra nella casistica di regolamento netto quanto tutti i flussi previsti sono compensati e si procede ad un unico pagamento da un soggetto ad un altro.

Lo IAS 39 prevede che, l'investimento iniziale, se esistente, debba essere minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti. Anche in questo caso, per meglio comprendere cosa si intende per "minore" è necessario fare riferimento alla Guida Applicativa che fa presupporre che l'investimento iniziale "non è minore" se tale importo approssima quello che l'entità sarebbe altrimenti costretta ad investire.

Sono contratti derivati gli swap, i forward, i future, le opzioni ed ogni altro contratto che rispetti le condizioni previste dallo IAS 39.

Secondo lo IAS 39, tutti i derivati sono classificati nella categoria "Held for trading", siano essi attività o passività finanziarie. La valutazione iniziale deve pertanto essere effettuata al fair value e tutte le variazioni intervenute nel valore equo devono essere rilevate a conto economico<sup>34</sup>.

Gli US GAAP prevedono invece che solo gli strumenti derivati non rientranti nella categoria degli strumenti di copertura, debbano essere valutati al fair value.

Per entrambi i principi infatti le imprese sottoscrivono i derivati per tre motivi:

- ridurre il rischio finanziario delle operazioni poste in essere che potrebbero comportare delle perdite (finalità di copertura);
- assumere delle esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- realizzare un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante in grado di cogliere differenze di valutazione.

Lo IAS 39 prevede che il derivato venga sempre iscritto a bilancio, come passività o come attività a seconda del valore da esso assunto a fine esercizio.

#### **13.4.1. I DERIVATI INCORPORATI**

Come già ricordato nel paragrafo dedicato alle definizioni, previste dagli IAS/IFRS, un derivato incorporato è una componente di uno strumento ibrido che include anche un contratto primario non derivato. Si configura pertanto come uno strumento derivato "non autonomo" in quanto inserito in un contratto, definito primario o ospite (*host*) che non rappresenta un derivato.

Sono esempi di contratti primari i debiti finanziari, il leasing e i contratti per la fornitura di beni e servizi.

La regola generale prevista dallo IASB è che qualsiasi derivato incorporato in un contratto ibrido dovrebbe essere separato e valutato al fair value. Tuttavia lo IASB ha ritenuto opportuno dare

---

<sup>34</sup> Alcune eccezioni sono previste per la contabilizzazione degli strumenti di copertura.

ulteriori chiarimenti in merito dichiarando che un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato se e soltanto se<sup>35</sup>:

- le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche ed ai rischi del contratto primario<sup>36</sup>;
- uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato prevista dallo stesso IAS 39;
- lo strumento ibrido non è valutato al fair value con le relative variazioni imputate a conto economico.

Il par. 11A dello IAS 39 consente alle imprese che hanno dei contratti contenenti dei derivati incorporati di designare l'intero contratto ibrido come strumento finanziario valutato al fair value rilevato a conto economico, con limitate eccezioni. Le variazioni di fair value dei derivati incorporati, in questo caso, vengono rilevate a conto economico con le variazioni del fair value del contratto primario.

Gli US GAAP, in merito alla contabilizzazione dei contratti ibridi, dispongono che una passività finanziaria che si configura come strumento finanziario ibrido deve essere necessariamente scissa tra contratto primario e componente derivata e la sua valutazione deve essere effettuata a fair value rilevato a conto economico solo se l'entità l'ha designata in questa categoria di valutazione al momento della rilevazione iniziale.

Gli US GAAP (SFAS 133) richiedono lo scorporo tra contratto primario e componente derivata se sono soddisfatti entrambi i seguenti principi:

- esistenza di uno scenario futuro possibile in tema di tassi di interesse in base al quale i derivati incorporati possano, al minimo, raddoppiare il tasso di rendimenti iniziale dell'investitore;
- per ognuno dei possibili scenari esistenti sui tassi di interesse in base ai quali il tasso di rendimento del contratto ospite possa al minimo raddoppiare, il tasso dei derivati impliciti dovrebbe essere almeno pari al doppio del tasso di mercato che sarebbe ottenuto per un contratto avente gli stessi termini contrattuali del contratto ospite stipulato tra un debitore ed un creditore aventi qualità del credito simile a quella dell'emittente alla data di emissione.

Se, in base alle disposizioni dello IAS 39, un'entità è obbligata a scindere un derivato incorporato dal suo contratto primario ma non è in grado di valutare distintamente il derivato incorporato all'acquisizione o ad una data di bilancio successiva, deve designare l'intero contratto ibrido al fair value rilevato a conto economico.

---

<sup>35</sup> IAS 39, par. 11.

<sup>36</sup> Lo IAS 39 non specifica cosa si intenda per "stretta correlazione" ma fornisce una serie di esempi dai quali è possibile concludere che se il derivato incorporato, pur modificando i flussi di cassa, non cambia sostanzialmente la natura del contratto primario, si tratta di un contratto derivato con una stretta correlazione con lo strumento primario e quindi non deve essere separato.



La definizione prevista dagli US GAAP<sup>37</sup> per i contratti incorporati è simile a quella prevista dagli IAS/IFRS, così come simili sono le regole previste per la contabilizzazione del contratto derivato quando questo è separato dal contratto primario.

Entrambe le guide previste dallo IAS 39 e dallo SFAS 133 illustrano i criteri che devono essere rispettati e seguiti per determinare se uno strumento finanziario contiene un derivato incorporato. Vengono inoltre illustrati i casi in cui i derivati incorporati devono essere separati ai fini della contabilizzazione e valutati al fair value rilevato a conto economico.

## **13.5. RILEVAZIONE INIZIALE ED ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE**

### **13.5.1. RILEVAZIONE INIZIALE**

Un'attività o una passività finanziaria deve essere rilevata nello stato patrimoniale di un'entità quando, e solo quando, essa diviene parte delle clausole contrattuali dello strumento, ossia quando sorgono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto<sup>38</sup>.

La rilevazione iniziale di un'attività o di una passività finanziaria deve avvenire al fair value rilevato a conto economico. Per gli strumenti finanziari valutati non a fair value rilevato a conto economico, tale valore deve essere aumentato dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie<sup>39</sup>.

Quando un'entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per un'attività che è successivamente valutata al costo o al costo ammortizzato, l'attività è rilevata inizialmente al fair value alla data di negoziazione. La guida operativa, ai par. AG34-AG35 e AG53-AG56, fornisce un elenco di casistiche relative alla rilevazione iniziale dello strumento finanziario, di seguito brevemente riportato:

- i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o come passività quando l'entità, con la sottoscrizione del contratto, ottiene un diritto legale a ricevere o un'obbligazione legale a pagare in contanti;
- attività da acquistare e passività da sostenere quali risultato di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi non sono di solito rilevate fino a quando almeno una delle due parti ha fornito la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto;

---

<sup>37</sup> ASC 815-15-05 e SFAS 133, par. 12.

<sup>38</sup> IAS 39, par. 14.

<sup>39</sup> IAS 39, par. 43.

- un contratto a termine rientrante nell'ambito di applicazione dello IAS 39, è rilevato come attività o come passività alla data dell'impegno, piuttosto che alla data in cui avviene il regolamento;

- i contratti di opzione rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39 sono rilevati come attività o come passività quando il possessore o l'emittente diventa un contraente del contratto;

- operazioni future programmate, indipendentemente dalla loro probabilità non sono attività e passività in quanto l'entità non è ancora contraente del contratto. Se tali operazioni sono oggetto di copertura, le regole da applicare per la rilevazione sono quelle dell'Hedging accounting;

- l'acquisto o la vendita standardizzata di attività finanziarie<sup>40</sup> devono essere rilevate od eliminate alla data di negoziazione<sup>41</sup> o alla data di regolamento<sup>42</sup>.

Allo stesso modo dei principi contabili internazionali, anche gli US GAAP prevedono la rilevazione iniziale delle attività finanziarie al fair value, con la conseguenza che potrebbero pertanto essere rilevati anche premi o sconti sui prestiti o sui titoli di debito acquisiti.

Le passività finanziarie e gli strumenti rappresentativi di capitale sono rilevate inizialmente al fair value degli immobili, beni, servizi o altri corrispettivi ricevuti oppure al fair value dello strumento finanziario emesso qualora sia possibile determinarlo in modo attendibile.

Ad eccezione di alcuni costi associati alla vendita di attività e all'acquisto di passività, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisto di un'attività finanziaria devono essere spesi a conto economico<sup>43</sup>. Il FAS 157<sup>44</sup> dichiara infatti che i prezzi di mercato utilizzati per la misurazione del fair value non dovrebbero essere inficiati dai costi di transazione, motivando che questi costi non sono ritenuti un attributo dell'attività o passività oggetto di misurazione.

---

<sup>40</sup> IAS 39, par. 38

<sup>41</sup> La data di negoziazione è la data in cui un'entità si impegna ad acquistare o vendere un'attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione di un'attività che deve essere ricevuta e alla passività che deve essere pagata alla data di negoziazione e b) l'eliminazione di una attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite su dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. – IAS 39, par. AG55.

<sup>42</sup> La data di regolamento è la data in cui un'attività è consegnata. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce a: a) la rilevazione di un'attività il giorno in cui è ricevuta dall'entità, e b) l'eliminazione di un'attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite su dismissione il giorno in cui è consegnata all'entità. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data del regolamento, un'entità rileva qualsiasi variazione di fair value dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui si contabilizza l'attività acquistata. Ciò significa che la variazione di valore non è rilevata per attività valutate al costo o al costo ammortizzato, è rilevata a conto economico per attività classificate come attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico, ed è rilevato nel patrimonio netto per attività classificate come disponibili per la vendita. – IAS 39, par. AG56.

<sup>43</sup> ASC 310-20-25 (SFAS 91, par. 5-7).

<sup>44</sup> FAS 157, par. 9.

I costi di transazione, per gli US GAAP, non sono pertanto inclusi nella misurazione del fair value dell'attività o della passività finanziaria e devono essere contabilizzati secondo le disposizioni di altri principi contabili.

### 13.5.2. ELIMINAZIONE CONTABILE

L'eliminazione di uno strumento finanziario consiste nella sua cancellazione dallo stato patrimoniale. Lo IAS 39 distingue tra l'eliminazione di un'attività finanziaria e l'eliminazione di una passività finanziaria.

#### *Eliminazione di attività finanziarie*

Il primo step da attuare, ancora prima di stabilire se l'eliminazione dell'attività finanziaria è appropriata, è stabilire se l'eliminazione deve essere attuata a tutta l'attività finanziaria o solo ad una sua parte<sup>45</sup>.

La cancellazione di un'attività finanziaria può avvenire sia nel bilancio separato, sia nel bilancio consolidato. Nel caso avvenga nel bilancio separato, l'entità deve verificare se i rischi e i benefici connessi alla proprietà dell'attività finanziaria sono stati trasferiti ad un'altra entità giuridica, mentre se la cancellazione avviene nel bilancio consolidato è necessario verificare che l'entità giuridica non rientri nell'area di consolidamento del gruppo. Se l'entità giuridica rientra nel consolidamento, allora l'attività finanziaria continuerà a comparire nello stato patrimoniale consolidato.

Le situazioni che comportano l'eliminazione di un'attività finanziaria sono<sup>46</sup>:

- la scadenza dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall'attività;
- il trasferimento dell'attività finanziaria, come previsto dai par. 18-20.

Un'attività finanziaria si considera trasferita, se e soltanto se l'entità:

- trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria;
- mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma

assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari ad uno o più beneficiari secondo quanto stabilito dal par. 19<sup>47</sup> dello IAS 39.

---

<sup>45</sup> Lo IAS 39, al par. 16 fornisce un elenco delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'eliminazione sia effettuata solo per una parte dell'attività finanziaria. In tutti gli altri casi l'eliminazione deve essere applicata interamente all'attività finanziaria o interamente al gruppo di attività finanziarie similari. Di seguito il termine "attività finanziaria" verrà utilizzato per indicare entrambe le casistiche.

<sup>46</sup> IAS 39, par. 17.

<sup>47</sup> Quando un'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un'attività finanziaria, ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più entità, l'entità tratta la transazione come un trasferimento di un'attività finanziaria se, e soltanto se, tutte e tre le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) l'entità non

Nel caso di trasferimento di attività finanziaria, l'entità deve inoltre valutare la misura in cui vengono mantenuti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria. Possono in questa valutazione presentarsi tre differenti casi, come previsto dal par. 20 dello IAS 39.

Se l'entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà dell'attività finanziaria, questa deve essere eliminata. L'entità deve inoltre rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto ed obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento.

L'attività non può viceversa essere eliminata se l'entità continua a mantenere sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà.

Infine quando l'entità non trasferisce, né mantiene i rischi ed i benefici è necessario stabilire se mantiene il controllo dell'attività finanziaria ed eventualmente procedere alla sua eliminazione solo nel caso in cui l'impresa non abbia mantenuto il controllo.

Nel caso di eliminazione totale di un'attività finanziaria in cambio dell'ottenimento di una nuova attività finanziaria, di una nuova passività finanziaria o di una passività originata dal servizio, l'entità deve rilevare la nuova attività, la nuova passività o la passività originata dal servizio, al fair value<sup>48</sup>.

Al momento dell'eliminazione, la differenza tra (i) il valore contabile dell'attività finanziaria e (ii) la somma del corrispettivo ricevuto e qualsiasi utile o perdita complessivo rilevato nel patrimonio netto, deve essere rilevata a conto economico<sup>49</sup>.

Se il trasferimento interessa solo una parte di un'attività finanziaria e soddisfa le condizioni per l'eliminazione, il valore contabile esistente deve essere ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata, sulla base dei rispettivi fair value. La differenza tra (i) il valore contabile della parte eliminata e (ii) la somma del corrispettivo ricevuto per la parte eliminata e qualsiasi utile o perdita complessivo rilevato nel patrimonio netto deve essere rilevata a conto economico<sup>50</sup>.

Quando il trasferimento non soddisfa le condizioni per l'eliminazione, l'entità deve mantenere l'attività nello stato patrimoniale e deve rilevare una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto<sup>51</sup>.

---

ha un'obbligazione a corrispondere importi ai beneficiari finali a meno che incassi importi equivalenti dall'attività originale (...); b) le condizioni del contratto di trasferimento impediscono all'entità di vendere o di impegnare le attività originali salvo quando queste sono a garanzia dell'obbligazione a corrispondere flussi finanziari ai beneficiari finali; c) l'entità ha un'obbligazione a trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante (...).

<sup>48</sup> IAS 39, par. 25.

<sup>49</sup> IAS 39, par. 26.

<sup>50</sup> IAS 39, par. 27.

<sup>51</sup> In questo caso l'entità dovrà rilevare distintamente i proventi derivanti dall'attività finanziaria e gli oneri derivanti dalla passività finanziaria.

Nel caso in cui l'entità abbia mantenuto il controllo sull'attività, questa deve continuare ad essere rilevata, nella misura del coinvolgimento residuo dell'entità, in modo che nello stato patrimoniale l'attività sia esposta solo nella misura in cui l'entità è esposta alle sue variazioni di valore. In questo caso l'impresa deve rilevare anche una passività associata all'attività, valutata sulla base dei diritti e delle obbligazioni.

Secondo gli US GAAP, un'attività finanziaria può essere eliminata solo quando sono soddisfatte le seguenti condizioni<sup>52</sup>:

- il cedente dell'attività finanziaria è un soggetto legalmente separato dal cessionario, anche se in bancarotta;
- il soggetto che ha ricevuto le attività trasferite ha il diritto di impegnarle o scambiarle senza nessun vincolo;
- il cedente non ha mantenuto l'effettivo controllo sulle attività trasferite.

Regole specifiche sono previste per i trasferimenti che coinvolgono Special-purpose entities e cartolarizzazioni di mutui ipotecari garantiti dal governo erogati all'entità.

In pratica, a differenza degli IAS/IFRS, la disciplina prevista dei principi statunitensi non richiede che il cessionario trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici.

### ***Eliminazione di passività finanziarie***

Secondo lo IAS 39, l'eliminazione di una passività finanziaria può avvenire solamente quando questa viene estinta, ossia quando l'obbligazione è adempiuta, cancellata o scaduta.

Gli US GAAP precisano che una passività può considerarsi estinta quando soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- il debitore paga il creditore: questo può avvenire sia con disponibilità liquide, attività finanziarie, beni e servizi;
- il debitore è legittimamente libero dall'essere obbligato al debito.

Sia secondo i principi contabili internazionali, sia secondo i principi contabili statunitensi, la differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria (o parte di essa) e il corrispettivo pagato, inclusa ogni attività non in disponibilità liquide o passività assunta, deve essere rilevata a conto economico<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> ASC 860 (SFAS 149, par. 9).

<sup>53</sup> IAS 39, par. 41.

## **13.6. LA VALUTAZIONE SUCCESSIVA DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE**

Anche per quanto riguarda la valutazione successiva degli strumenti finanziari, sia lo IAS 39 che i principi contabili statunitensi distinguono tra attività finanziarie e passività finanziarie<sup>54</sup>.

### **13.6.1. LA VALUTAZIONE SUCCESSIVA DELLA ATTIVITA' FINANZIARIE**

La valutazione successiva delle attività finanziarie dipende dalla categoria in cui l'attività è classificata e deve avvenire con le seguenti modalità<sup>55</sup>:

- le attività finanziarie FVTPL continuano ad essere valutate al fair value;
- i finanziamenti e i crediti devono essere valutati al costo ammortizzato con il criterio dell'interesse effettivo;
- gli investimenti posseduti fino a scadenza devono essere valutati al costo ammortizzato con il criterio del tasso di interesse effettivo;
- le attività finanziarie disponibili per la vendita devono essere valutate al fair value;
- gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non può essere determinato attendibilmente, devono essere valutati al costo.

Secondo gli US GAAP la valutazione successiva delle attività finanziarie deve avvenire con le seguenti modalità:

- le attività finanziarie FVTPL continuano ad essere valutate al fair value con utili e perdite rilevate a conto economico;
- le attività possedute fino a scadenza e i finanziamenti e i crediti sono valutati al costo ammortizzato, con regole specifiche per quei finanziamenti acquisiti che hanno subito un peggioramento nella qualità del credito;
- le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate a fair value. Utili e perdite non realizzate devono essere incluse nel conto economico complessivo. Eventuali parti di utili o perdite non realizzate di una AFS designata come uno strumento di copertura devono essere rilevate come ricavi durante la copertura.

---

<sup>54</sup> La valutazione delle attività finanziarie esposta nel presente paragrafo è quella prevista dallo IAS 39, sebbene i par. 45-46 del presente principio contabile siano stati cancellati e riallocati nel nuovo principio contabile internazionale IFRS 9.

<sup>55</sup> IAS 39, par. 46 – ASC 470-50-40 (APB 26, par. 20).

### **13.6.2. LA VALUTAZIONE SUCCESSIVA DELLA PASSIVITA' FINANZIARIE**

La valutazione successiva della passività finanziarie deve avvenire al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, con le seguenti eccezioni<sup>56</sup>:

- passività finanziarie rilevate a fair value rilevato in conto economico;
- passività finanziarie originate da un trasferimento di un'attività finanziaria che non si qualifica per l'eliminazione dallo stato patrimoniale del cedente;
- contratti di garanzia finanziaria;
- impegni all'erogazione di un finanziamento ad un tasso inferiore a quello di mercato.

Se una passività finanziaria è designata come un elemento coperto le regole di contabilizzazione da applicare sono quelle previste per le operazioni di copertura.

Gli US GAAP prevedono regole diverse per quanto riguarda la valutazione successiva delle passività finanziarie. In particolare prevedono la valutazione a fair value con rilevazione a conto economico delle seguenti passività:

- derivati classificati come passività;
- passività finanziarie classificate come strumenti finanziari composti che devono essere disgiunti tra componente derivata e contratto primario e che l'entità ha stabilito di valutare al fair value;
- passività finanziarie che non rientrano nelle finalità dell'ASC 480.

I contratti con opzione di riacquisto possono essere valutati o al valore attuale dell'ammontare previsto pagato al regolamento, oppure all'ammontare di denaro che si prevede di pagare (in questo caso eventuali variazioni devono essere imputate a conto economico come interessi).

Qualsiasi ammontare pagato o che sarà pagato ai possessori del contratto in eccesso rispetto all'ammontare stimato inizialmente dovrà essere contabilizzato come un costo per interessi passivi.

Le passività finanziarie non rientranti nelle categorie specificate sono valutate, secondo gli US GAAP, al costo ammortizzato.

### **13.7. IMPAIRMENT TEST PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE**

Secondo lo IAS 39, ad ogni data di riferimento del bilancio ed in caso di presunta riduzione di valore di un'attività finanziaria (o di un gruppo di attività finanziarie) a causa eventi<sup>57</sup> che si sono

---

<sup>56</sup> IAS 39, par. 47.

<sup>57</sup> Lo IAS 39, ai par. 59-62, fornisce un elenco di possibili eventi che possono far presupporre la perdita di valore di un'attività finanziaria (o di un gruppo di attività finanziarie); tra gli altri: difficoltà finanziarie dell'emittente, violazioni

verificati dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve procedere alla determinazione della perdita per riduzione di valore. Il procedimento da applicare è diverso a seconda del metodo con cui sono valutate le attività finanziarie<sup>58</sup>.

Per le attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato, quali finanziamenti e crediti (L&R) e le attività finanziarie possedute fino alla scadenza (HtM), l'importo della perdita è misurato come differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (escludendo perdite di credito future che non sono state sostenute), calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria. La perdita così calcolata deve essere rilevata a conto economico.<sup>59</sup>

Se negli esercizi successivi decadono le motivazioni che avevano portato alla svalutazione dell'attività finanziaria, l'entità deve effettuare una ripresa di valore. Tale ripresa di valore non deve determinare, alla data in cui il valore originario dell'attività finanziaria è ripristinato, un valore contabile dell'attività superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto nel caso in cui la perdita per riduzione di valore non fosse stata rilevata. Anche l'importo della ripresa di valore deve essere rilevato a conto economico.<sup>60</sup>

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value con la relativa variazione di valore in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva viene stornata e trasferita a conto economico solo all'atto dell'eliminazione contabile dell'attività.

Gli US GAAP richiedono che la svalutazione delle attività finanziarie avvenga solo nel caso in cui un'impresa consideri una diminuzione del fair value che sia "non temporanea".

La determinazione e contabilizzazione della perdita di valore per le attività finanziarie contabilizzate al costo ammortizzato è la stessa prevista dagli IAS/IFRS.

Contrariamente a quanto previsto dai principi contabili internazionali, per gli US GAAP la rivalutazione del valore di attività finanziarie Held to maturity e titoli di debito classificati come Available for sale precedentemente svalutate non è consentita.

### **13.8. GLI STRUMENTI DI COPERTURA**

Poiché l'attività di impresa è soggetta a rischi, di natura finanziaria e non, negli ultimi anni hanno trovato notevole sviluppo le cosiddette operazioni di copertura (*Economic hedging*) che consistono nell'utilizzare appositi strumenti finanziari per rendere innocuo l'andamento sfavorevole

---

del contratto, possibilità che il beneficiario dichiari bancarotta, scomparsa di un mercato attivo per quell'attività finanziaria, ecc.

<sup>58</sup> IAS 39, par. 58.

<sup>59</sup> IAS 39, par. 63.

<sup>60</sup> IAS 39, par. 65.



di diverse variabili. Le perdite rilevate sulla posizione coperta sono in pratica neutralizzate dagli utili sullo strumento di copertura.

Nel proprio bilancio, l'entità deve rilevare sia le posizioni coperte, sia gli strumenti finanziari utilizzati per la copertura, la cui modalità di contabilizzazione (*hedging accounting*) è disciplinata dallo IAS 39.

Sinteticamente l'*hedging accounting* prevede che lo strumento di copertura derivato sia sempre valutato al fair value. La variazione di fair value sul derivato di copertura è rilevato:

- nel conto economico, se la posizione coperta si riferisce ad attività/passività iscritte nello stato patrimoniale;
- nel patrimonio netto, in un'apposita riserva, se la posizione coperta è relativa ad un'operazione futura. La riserva di patrimonio netto viene trasferita nel conto economico solo quando l'operazione futura si verifica.

L'applicazione dell'*hedging accounting* prevista dallo IAS 39 è subordinata ad una serie di requisiti. Generalmente qualsiasi derivato diverso da un'opzione venduta è qualificabile come uno strumento di copertura, mentre lo IAS 39 pone limitazioni per le attività e le passività finanziarie non derivate.

Sempre il principio contabile in esame si occupa anche di individuare quali sono gli elementi che possono essere coperti da specifici strumenti finanziari<sup>61</sup>: si tratta generalmente di elementi che espongono l'impresa ad un rischio quali ad esempio rischio di interesse, rischio di valuta, rischio di credito, rischio di prezzo, ecc.. Anche gli elementi coperti devono soddisfare alcuni specifici requisiti per poter sottostare alle regole dell'*hedging accounting*.

Limiti e requisiti simili sono richiesti anche nell'ambito degli US GAAP.

Le relazioni di copertura individuate dallo IAS 39 e dagli US GAAP sono di tre tipi<sup>62</sup>:

- copertura di fair value: una copertura dell'esposizione alle variazioni di fair value di un'attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, o una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il conto economico;
- copertura di un flusso finanziario: una copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che (i) è attribuibile ad un particolare rischio associato ad una attività o passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o ad una programmata operazione altamente probabili e che (ii) potrebbe influire sul conto economico;
- copertura di un investimento netto in una gestione estera: l'obiettivo è la riduzione o eliminazione delle perdite che possono derivare dalla conversione nella moneta di presentazione del

---

<sup>61</sup> IAS 39, par. 78-84.

<sup>62</sup> IAS 39, par. 86.

bilancio consolidato dei dati di bilancio di una partecipazione in una società controllata, collegata o una joint venture<sup>63</sup>.

I requisiti richiesti dallo IAS 39 affinché una relazione di copertura possa essere contabilizzata come tale sono i seguenti<sup>64</sup>:

- la relazione di copertura, gli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e la strategia nell'effettuare la copertura devono essere designate e documentate<sup>65</sup> formalmente fin dall'inizio della copertura;

- ci si attende che la copertura sia altamente efficace nel realizzare la compensazione delle variazioni del fair value o nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente rispetto alla strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura;

- per la copertura di flussi finanziari, una programmata operazione oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un'esposizione alle variazioni dei flussi finanziari che potrebbe incidere sul conto economico;

- l'efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia il fair value o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto, e il fair value dello strumento di copertura possono essere attendibilmente valutati;

- la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.

Più in particolare, nel caso di copertura di un flusso finanziario e di copertura di un investimento netto in una gestione estera, all'atto della contabilizzazione occorre distinguere tra la parte efficace e la parte inefficace della copertura, in quanto le due parti seguono regole di contabilizzazione molto diverse.

Simili condizioni sono previste anche dagli US GAAP. I principi contabili statunitensi consentono tuttavia una scorciatoia (*shortcut method*) che permette ad un'entità, se alcuni requisiti sono soddisfatti, di non considerare la parte inefficace di un'operazione di copertura<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> La copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come una copertura di fair value o come una copertura di flusso finanziario. – IAS 39, par. 87.

<sup>64</sup> IAS 39, par. 88.

<sup>65</sup> La documentazione formale deve includere l'identificazione dello strumento di copertura, l'identificazione dell'elemento coperto, la natura del rischio coperto, le modalità di valutazione dell'efficacia dello strumento di copertura nel compensare le variazioni nel fair value dell'elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili all'elemento coperto.

<sup>66</sup> ASC 815-20-25 (Implementation guidance SFAS 133, par. 62, 103).

### ***Contabilizzazione delle coperture di fair value (fair value hedge)***

In questa tipologia di copertura sia lo strumento di copertura che l'elemento coperto sono valutati al fair value e la contabilizzazione deve avvenire come segue<sup>67</sup>:

- l'utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al fair value (per i contratti derivati di copertura) o la componente in valuta estera del suo valore contabile deve essere rilevato nel conto economico;

- l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto e deve essere rilevato immediatamente nel conto economico, anche nel caso in cui l'elemento coperto sia rappresentato da un'attività finanziaria disponibile per la vendita.

La contabilizzazione secondo l'hedging accounting per una relazione di copertura di fair value deve cessare se si verifica una delle seguenti condizioni<sup>68</sup>:

- lo strumento di copertura giunge a scadenza, è venduto, cessato o esercitato;
- la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura previsti dallo IAS 39;

- l'entità revoca la designazione.

Regole simili sono previste anche dai principi contabili statunitensi<sup>69</sup>.

### ***Contabilizzazione delle coperture di flussi finanziari (cash flow hedge)***

Se una copertura di flussi finanziari soddisfa le condizioni previste per la qualifica di copertura nel corso dell'esercizio, questa deve essere contabilizzata come segue<sup>70</sup>:

- la parte dell'utile o della perdita dello strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace deve essere rilevata nel conto economico complessivo (la riserva di conto economico complessivo sarà successivamente trasferita a conto economico nell'esercizio in cui la programmata operazione di copertura ha un effetto sul conto economico, come ad esempio quando la vendita programmata si verifica, ossia al momento della realizzazione dell'elemento coperto);

- la parte inefficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico.

La contabilizzazione secondo l'hedging accounting per una relazione di copertura di flussi finanziari deve cessare se si verifica una delle seguenti condizioni<sup>71</sup>:

---

<sup>67</sup> IAS 39, par. 89.

<sup>68</sup> IAS 39, par. 91.

<sup>69</sup> ASC 815-25-35 (SFAS 133, par. 22).

<sup>70</sup> IAS 39, par. 95.

<sup>71</sup> IAS 39, par. 101.

- lo strumento di copertura giunge a scadenza, è venduto, cessato o esercitato ed in questo caso l'utile o perdita complessivo dello strumento di copertura che rimane rilevato direttamente nel patrimonio netto a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace deve restare separatamente iscritto nel patrimonio netto sino a quando l'operazione programmata si verifica;
- la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura;
- l'operazione programmata non è più probabile ed in questo caso qualsiasi utile o perdita complessivo sullo strumento di copertura che rimane rilevato direttamente a patrimonio netto dall'esercizio in cui la copertura era efficace deve essere rilevato a conto economico;
- l'entità revoca la designazione

Regole simili sono previste anche dai principi contabili statunitensi<sup>72</sup>.

### ***Contabilizzazione delle coperture di un investimento netto (hedge of a net investment)***

Le coperture di un investimento netto in una gestione estera devono essere contabilizzate similmente alle coperture di flussi finanziari, ossia<sup>73</sup>:

- la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che si configura come una copertura efficace deve essere rilevata immediatamente nel conto economico complessivo (dovrà poi essere rilevato a conto economico al momento della dismissione della gestione estera);
- la parte non efficace deve essere rilevata nel conto economico.

Secondo i principi contabili statunitensi, la contabilizzazione della copertura di un investimento netto in una gestione estera deve essere coerente con le regole di contabilizzazione previste per le conversioni in valuta<sup>74</sup>.

## **13.9. L'IFRS 9 E LA CONVERGENZA CON GLI US GAAP**

Nel marzo del 2008 IASB e FASB hanno dato inizio ad un progetto congiunto di riforma dei principi contabili riguardanti gli strumenti finanziari con la pubblicazione di un *discussion paper* intitolato *Reducing complexity in reporting financial instruments*.

La crisi finanziaria, scoppiata proprio in quell'anno a livello mondiale, ha implicato una ancor maggior attenzione al progetto di armonizzazione, dando vita al Financial Crisis Advisory Group (FCAG), gruppo di lavoro formato da esponenti dei due Board, il cui obiettivo era migliorare il bilancio in tema di strumenti finanziari per aumentare la fiducia degli investitori nel mercato finanziario.

<sup>72</sup> ASC 815-30-35 (SFAS 133, par. 30).

<sup>73</sup> IAS 39, par. 102.

<sup>74</sup> ASC 815-35-35 (SFAS 52, par. 20a, 128 e 130)

I punti comuni dell'accordo tra i boards, stabili nell'incontro dell'ottobre 2008, riguardano principalmente i seguenti aspetti:

- qualsiasi requisito emesso dovrebbe aumentare la comparabilità delle informazioni di bilancio per gli investitori;
- la rappresentazione degli strumenti finanziari dovrebbe fornire agli investitori informazioni sufficienti per la stima dei rischi ad essi associati;
- aumentare le informazioni esplicative inserite nelle note al bilancio;
- la classificazione e la valutazione devono risultare meno complesse.

L'emissione nel novembre del 2009 di un nuovo principio contabile internazionale, l'IFRS 9, riguardante la classificazione e la valutazione delle attività finanziarie, completa la prima fase di sostituzione dello IAS 39. Il progetto dello IASB si concluderà con l'emissione di nuove regole riguardanti l'impairment test<sup>75</sup> degli strumenti finanziari e delle regole di contabilizzazione degli strumenti di copertura.

L'obiettivo del Board è di semplificare la disciplina relativa agli strumenti finanziari, allineando la valutazione degli stessi con la modalità con cui l'entità li gestisce e con le caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa (quest'ultima modalità riguarda solo le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato).

Lo IASB ha così ridotto il numero delle categorie degli strumenti finanziari da quattro a due con l'abolizione della categoria Held to Maturity e Available for sale, ha semplificato le regole riguardanti gli strumenti finanziari composti, ha eliminato la *tainting rule* e ha previsto un solo metodo di verifica della perdita di valore per tutte le attività finanziarie non valutate al fair value. In discussione sono anche le regole riguardanti l'eliminazione delle passività finanziarie dallo stato patrimoniale e i nuovi requisiti per la redazione del bilancio consolidato.

Il tema della classificazione delle passività finanziarie e della loro valutazione è stato ufficialmente introdotto nell'IFRS 9 nell'ottobre 2010: il nuovo testo si è aggiunto al testo già pubblicato relativo alle sole attività finanziarie.

In merito alle passività finanziarie le novità principali introdotte dall'IFRS 9 riguardano la valutazione dei derivati, la quale dovrà avvenire al fair value con rilevazione a conto economico

Le nuove regole previste dall'IFRS 9 dovranno essere applicate obbligatoriamente a partire dai bilanci il cui anno di riferimento inizi il 1° gennaio 2013.

---

<sup>75</sup> La bozza del principio propone una metodologia di impairment basata sui flussi di cassa attesi per tutti gli strumenti misurati al costo ammortizzato, dettando regole per la determinazione del costo ammortizzato e del tasso di interesse effettivo. Differentemente dall'attuale IAS 39, il tasso di interesse effettivo sarà calcolato utilizzando i flussi di cassa al netto delle perdite su crediti attese; inoltre gli importi e la distribuzione temporale dei flussi dovrebbe basarsi su un concetto di probabilità ponderata dei possibili flussi, anziché basarsi sul risultato atteso più probabile. Sempre nel nuovo standard l'iscrizione delle perdite, anziché avvenire nel momento in cui si verificano, dovrebbe avvenire al momento dell'iscrizione dell'attività finanziaria e saranno soggette ad ammortamento lungo la vita del credito.

Il FASB ha invece preferito procedere in maniera diversa, pubblicando nel maggio del 2010 un Exposure Draft riguardante attività e passività finanziarie, perdite di valore e contabilizzazione degli strumenti di copertura. Il documento del FASB prevede, rispetto al documento IASB, un maggior numero di passività finanziarie valutate al fair value, la cui variazione deve essere rappresentata separatamente.

Le differenze relative alla tempistica dei due progetti FASB e IASB potrebbe comportare il rischio di uno sviluppo di regole contabili differenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari e un'ulteriore valutazione della necessità di riconciliazione dei due corpi di principi contabili.

## 14. I RICAVI

### 14.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI AI RICAVI

Il principio contabile internazionale di riferimento per la contabilizzazione dei ricavi è lo IAS 18 – *Ricavi*<sup>1</sup>, rilevabili quando è probabile che i rischi e i benefici futuri ad essi correlati siano trasferiti all'acquirente e la loro valutazione sia attendibile.

Nella disciplina degli US GAAP non esiste uno specifico principio di riferimento. La contabilizzazione e valutazione dei ricavi è normata da diversi principi e interpretazioni, ognuna delle quali si riferisce a specifiche categorie di transazioni o a specifici settori di attività. Anche la SEC, con il SAB 104 – *Revenue Recognition in Financial Statement*, è intervenuta nella disciplina dei ricavi.

Le differenze derivanti dall'applicazione dei due corpi di principi contabili, IAS/IFRS e US GAAP, sono spesso dovute alla rigida applicazione dei criteri US GAAP<sup>2</sup>. Il criterio di riconoscimento dei ricavi è molto simile mentre esistono divergenze riguardanti la vendita di beni, gli elementi multipli, la rilevazione dei ricavi relativi ai software, i compensi di concessione, le cessioni di terreni e fabbricati, gli accordi di vendita e di riacquisto e le transazioni non monetarie<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> A giugno 2010 lo IASB e il FASB hanno pubblicato uno Draft Standard per ricevere commenti sulla proposta di migliorare e allineare le informazioni del bilancio relativamente ai ricavi. Se accettata, la proposta potrà portare alla creazione di un unico principio contabile sui ricavi (valido sia ai fini IAS/IFRS, sia ai fini US GAAP) che andrà a sostituire gli attuali IAS 18 e IAS 11. Nell'ambito degli US GAAP il nuovo principio sostituirà la maggior parte delle guide esistenti per la rilevazione dei ricavi. La proposta più rilevante del Draft Standard prevede la possibilità di rilevare i ricavi derivanti dai contratti di vendita con il trasferimento dei beni o servizi al cliente nell'ammontare del corrispettivo che l'entità riceve o si aspetta di ricevere.

<sup>2</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze 2*, EGEA (2009).

<sup>3</sup> Poiché per le transazioni non monetarie non esiste uno specifico IAS/IFRS di riferimento, l'argomento sarà trattato in modo più specifico nell'ambito della trattazione degli standard US GAAP relativi ai ricavi.

### ***Vendita di beni***

Sia lo IAS 18 che il SAB 104 elencano una serie di criteri che devono essere soddisfatti affinché sia possibile identificare e contabilizzare i ricavi derivanti dalla vendita di beni.

Entrambi gli standard stabiliscono che il ricavo può essere rilevato solo quando l'entità ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà del bene. In molte situazioni il SAB 104 richiede che sia effettivamente realizzata anche la consegna del bene, mentre lo IAS 18 riconosce che in alcune circostanze la consegna non sia condizione necessaria per il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene<sup>4</sup>.

Diversamente dagli IAS/IFRS, secondo lo standard della SEC l'assenza di un contratto scritto che sottoscriva la conclusione della vendita impedisce la possibilità di iscrivere il relativo ricavo.

### ***Elementi multipli***

Mentre lo IAS 18 ne definisce solo criteri generali di rilevazione, le transazioni contenenti elementi multipli sono trattate in maniera specifica dagli US GAAP, nell'EITF 00-21 – *Revenue arrangements with multiple deliverables* e nel SAB 104.

Secondo gli US GAAP, in alcune situazioni, gli elementi multipli all'interno di un accordo di vendita dovrebbero essere contabilizzati separatamente in "separate unità di contabilizzazione", che comprenderanno quote del corrispettivo contrattuale complessivo. L'allocazione deve avvenire in base al fair value di ogni elemento o al metodo del valore residuo.

### ***Rilevazione dei ricavi relativi ai software***

Gli stessi criteri previsti dal SAB 104 devono essere soddisfatti anche per la rilevazione dei ricavi relativi ai software, trattati in maniera specifica nel SOP 97-2 – *Software revenue recognition*. Quest'ultimo standard richiede che il fornitore fornisca un'evidenza obiettiva del fair value (vendor specific objective evidence VSOE<sup>5</sup>) di tutti i differenti componenti che compongono il prodotto allo scopo di riconoscerne ogni specifico ricavo.

---

<sup>4</sup> Il criterio di rilevazione dei ricavi basato sul trasferimento dei rischi e benefici dal venditore all'acquirente è in discussione da parte dello IASB nell'ambito del progetto con il FASB di armonizzazione dei principi contabili. Nel dicembre 2008 lo IASB ha emesso il *Discussion Paper – Preliminary view on revenue recognition in contracts with customers* nel quale si propone l'abbandono dell'attuale criterio di rilevazione per adottare il principio basato sull'adempimento contrattuale. Con questo principio i ricavi potranno essere rilevati, per la vendita di beni nel momento in cui il cliente ottiene il controllo dei beni (generalmente individuato con il possesso fisico), mentre per le prestazioni di servizi nel momento in cui il cliente ha ricevuto il servizio promesso. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>5</sup> Quando il fair value del VSOE è disponibile solo per gli elementi consegnati, è possibile utilizzare in alternativa il metodo residuale di allocazione del corrispettivo.



Nell'ambito degli IAS/IFRS non esiste una regola specifica, ma solo un esempio in appendice allo IAS 18<sup>6</sup>.

### ***Compensi da franchising***

Per questa tipologia di corrispettivi il trattamento contabile in base agli IAS/IFRS o in base agli US GAAP risulta simile. In particolare è stabilito che i proventi derivanti dalla vendita dei beni devono essere separati e trattati come ricavi provenienti dalla vendita di beni. Inoltre, se l'accordo di franchising prevede che i prezzi non includano un margine di utile ragionevole per la fornitura di beni o servizi per l'entità affiliata, allora una parte del canone iniziale di franchising deve essere differita nella misura necessaria a coprire i continui costi di questi servizi.

Il FAS 45 – *Accounting for franchise fee revenue* disciplina in modo più specifico i casi in cui l'entità affiliante ha un'opzione di acquisto del business dell'affiliata che verrà esercitata.

### ***Cessioni di terreni e fabbricati***

Questa tipologia di ricavi è disciplinata nell'ambito degli US GAAP dal FAS 66 – *Accounting for sales of Real Estate*, il quale ritiene, come lo IAS 18, che i ricavi siano rilevabili quando i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono trasferiti all'acquirente senza alcun coinvolgimento continuo da parte del venditore. Per valutare se la vendita è avvenuta bisogna considerare i pagamenti ricevuti dall'acquirente.

Anche in questo caso lo IAS 18 si limita a fornire solo un principio generale ed un esempio nell'appendice. Viceversa, il FAS 66 è uno standard molto dettagliato contenente sette diversi metodi di riconoscimento dei ricavi ed una serie di fasi decisionali da applicare per la determinazione del metodo più appropriato.

### ***Accordi di vendita e riacquisto***

Secondo gli IAS/IFRS, per questa tipologia di accordi deve essere accertato se il venditore ha trasferito i rischi e i benefici della proprietà all'acquirente. Nel caso in cui il trasferimento non sia avvenuto il ricavo non deve essere rilevato e la contabilizzazione deve avvenire come se si trattasse di un accordo di finanziamento.

Per gli US GAAP gli accordi di vendita e riacquisto sono disciplinati dal FAS 49 – *Accounting for product financing arrangements* che tratta in modo particolare la vendita e il riacquisto delle rimanenze.

---

<sup>6</sup> Molte entità che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS considerano infatti il SOP 97-2 il miglior riferimento contabile per la rilevazione dei ricavi relativi ai software.

FASB e IASB sono attualmente coinvolti in un progetto comune con lo scopo di sviluppare un nuovo principio contabile comune relativo al riconoscimento dei ricavi che porterà per gli IAS/IFRS alla sostituzione degli attuali IAS 18 e IAS 11.

Nel 2008 le commissioni hanno pubblicato un documento di discussione nel quale si proponeva un unico modello di riconoscimento dei ricavi applicabile in modo coerente sia nei diversi settori che nelle diverse aree geografiche ed un modello basato sui cambiamenti di specifiche attività e passività per eliminare le carenze e le incongruenze esistenti in alcuni concetti e norme.

## **14.2. RILEVAZIONE DEI RICAVI SECONDO GLI IAS/IFRS**

Lo IAS 18 è applicabile ai ricavi derivanti dalla vendita di beni, dalla prestazione di servizi e dall'utilizzo da parte di terzi di beni dell'impresa, che danno origine a interessi, royalties e dividendi<sup>7</sup>.

I beni venduti possono essere sia beni prodotti dall'impresa, sia beni acquisiti per la rivendita.

La prestazione di servizi comporta lo svolgimento, in un periodo fissato di tempo, di un incarico contrattualmente concordato. La prestazione è erogabile in uno o più esercizi.

I ricavi derivanti dall'utilizzo di beni dell'impresa da parte di terzi possono essere distinti in:

- interessi: si tratta di addebiti a terzi per l'utilizzo di disponibilità liquide o mezzi equivalenti o di ammontari dovuti all'impresa;
- royalties: sono riferibili ad addebiti a terzi per l'utilizzo di attività a lungo termine appartenenti all'impresa (ad es. brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.);
- dividendi: riguardano la distribuzione di utili ai possessori di partecipazioni azionarie in proporzione alla loro quota ed al tipo di partecipazione.

Lo IAS 18 non può invece essere applicato alle seguenti tipologie di ricavi, in quanto derivanti da operazioni disciplinate più specificamente da altri principi contabili internazionali:

- contratti di locazione (IAS 17);
- dividendi derivanti da partecipazioni in società collegate, contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (IAS 28);
- contratti di assicurazione (IFRS 4);
- cambiamenti del fair value di attività a passività finanziarie o loro dismissione (IAS 39);
- modificazioni del valore di altre attività correnti;

---

<sup>7</sup> IAS 18, par. 1.

- rilevazione iniziale a cambiamenti di fair value di attività biologiche connesse all'attività agricola e rilevazione iniziale dei prodotti agricoli (IAS 41);
- estrazione di minerali (IFRS 6).

Ai paragrafi 7 e 8, lo IAS 18 fornisce anche una definizione di ricavo e di fair value.

In particolare sono classificati come ricavi questi flussi lordi di benefici economici dell'esercizio derivanti dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto, diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti. I ricavi sono pertanto quei componenti positivi di reddito ricevuti o ricevibili dall'impresa in nome e per conto proprio, escludendo quindi l'imposta sul valore aggiunto, i corrispettivi che l'impresa riscuote per poi versarli a terzi, ecc.

#### **14.2.1. DETERMINAZIONE DEI RICAVI**

Nella disciplina IAS/IFRS i ricavi devono essere valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante tenuto conto di eventuali sconti commerciali<sup>8</sup> e riduzioni legate alla quantità concessi dall'impresa<sup>9</sup>. L'ammontare dei ricavi è determinato dai termini dell'accordo tra l'impresa e l'acquirente o l'utilizzatore del bene.

Il fair value del corrispettivo può essere distinto a seconda che la cessione dei beni abbia come corrispettivo il denaro oppure altri beni.

Nel caso di cessioni con corrispettivo in denaro il fair value del ricavo è l'importo di disponibilità liquide o mezzi equivalenti ricevuto dal venditore, tenuto conto di eventuali riduzioni del corrispettivo e dei tempi di incasso. La differenza tra il fair value e il valore nominale del corrispettivo è rilevata come interessi attivi secondo quanto stabilito dallo IAS 39<sup>10</sup>.

Nel caso di cessioni con scambio di beni o servizi aventi natura e valore simili, l'operazione non produce ricavi<sup>11</sup>. Viceversa le operazioni che producono ricavi sono quelle in cui si vendono merci o si prestano servizi in cambio di merci e servizi di diversa natura<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Gli sconti commerciali rappresentano riduzioni applicate ai clienti per motivi commerciali e sono generalmente espressi in misura percentuale del prezzo di listino.

<sup>9</sup> I premi di quantità concedono al cliente una riduzione del prezzo di vendita praticato al raggiungimento di determinati volumi di vendita.

<sup>10</sup> IAS 18, par. 11.

<sup>11</sup> Lo IAS 18 non fornisce degli elementi per classificare beni e servizi considerati di natura e valori simili, ma si limita solo a dire che tali operazioni sono realizzate di frequente dalle imprese che producono beni di prima necessità per fronteggiare tempestivamente la domanda di specifici quantitativi di beni in un particolare luogo. – IAS 18, par. 12.

<sup>12</sup> Ad esempio, rientrano nelle permutate di servizi di diversa natura, le operazioni di scambio che comprendono i servizi pubblicitari. Sebbene lo IAS 18 non le tratti in maniera specifica, la casistica è illustrata dall'Interpretazione SIC 31, che si preoccupa di individuare quelle situazioni nelle quali il venditore può valutare in modo attendibile il fair value del ricavo dei servizi pubblicitari ricevuti o forniti. La conclusione del SIC 31 è che il ricavo derivante da un'operazione di permuta comprendente pubblicità, non può essere valutato attendibilmente al fair value dei servizi pubblicitari ricevuti, ma deve essere valutato al fair value dei servizi pubblicitari forniti - (SIC 31, par. 5).

In quest'ultimo caso il ricavo è determinato dal fair value dei beni o servizi ricevuti, determinabile in modo attendibile, rettificato dall'importo di eventuali pagamenti in contanti o equivalenti. Se il fair value non è attendibilmente determinato il ricavo corrisponde al valore dei beni e dei servizi forniti alla controparte.

#### **14.2.2. VENDITA DI MERCI**

I ricavi derivanti dalla vendita di merci devono essere rilevati quando sono contemporaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni<sup>13</sup>:

- l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi<sup>14</sup> e i benefici connessi alla proprietà dei beni: il momento del trasferimento dei rischi e dei benefici dipende dall'accordo raggiunto tra le parti (par. 15) e, nella maggior parte dei casi, coincide con il trasferimento della titolarità o del possesso all'acquirente;

- l'impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà e l'effettivo controllo sulla merce venduta: può infatti accadere che nonostante il trasferimento dei rischi significativi e dei benefici connessi con la proprietà del bene, le attività connesse con la proprietà e il controllo sui beni ceduti continuano a essere esercitati ed in tal caso il venditore non potrà rilevare un ricavo di vendita, bensì un ricavo differito;

- il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente: la determinazione attendibile del ricavo dipende dalla chiara individuazione del corrispettivo derivante dall'accordo tra le parti<sup>15</sup> e dal rispetto delle altre condizioni poste per la rilevazione dei ricavi;

- è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa: si fa riferimento in particolare all'eventuale insolvenza del debitore o all'eventuale necessità d'autorizzazione governativa o di giudizio positivo di organismi quali, ad esempio, l'Antitrust. Se il ricavo era già stato contabilizzato e solo successivamente emerge che il corrispettivo risulta non più incassabile, allora l'entità non deve rettificare il ricavo precedentemente contabilizzato ma rilevare un costo per la perdita su crediti (par. 18);

---

Nemmeno il SIC 31 definisce però cosa si intende per "servizi pubblicitari diversi".

<sup>13</sup> IAS 18, par. 14.

<sup>14</sup> Solo se l'impresa conserva un rischio connesso alla proprietà insignificante, l'operazione può essere classificata come vendita e il ricavo deve essere rilevato. – IAS 18, par. 17.

<sup>15</sup> La comprensione dei termini contrattuali dell'accordo si ha con la sottoscrizione di un contratto scritto che, tuttavia, lo IAS 18 non ritiene indispensabile per la rilevazione del ricavo. In questi casi occorre che il venditore abbia esplicitato chiaramente le sue politiche commerciali ed i termini di vendita ai suoi clienti, ad esempio tramite brochures, avviso di fattura, pubblicità, ecc. dai quali emergono sia il prezzo di vendita per ogni tipologia di beni venduti, sia tutti gli altri termini contrattuali.

- i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo l'operazione possono essere attendibilmente determinati: si tratta del processo di corrispondenza fra ricavi e costi, descritto dal par. 19, secondo il quale il ricavo di una transazione è rilevato solo quando sono rilevati i correlati costi.

Anche i ricavi relativi a merce venduta e fatturata ma non ancora consegnata sono riconosciuti quando l'acquirente acquisisce il titolo di proprietà, a condizione che<sup>16</sup>:

- è probabile che la consegna sarà effettuata;
- l'oggetto è disponibile, individuato e pronto per la consegna al compratore al momento in cui la vendita è riconosciuta;
- l'acquirente riconosce specificamente le istruzioni di consegna differita;
- sono applicate le usuali condizioni per il pagamento.

Quando la merce viene consegnata nel momento in cui l'acquirente ha effettuato l'ultimo pagamento di una serie di rate, i ricavi sono riconosciuti quando le merci sono consegnate. Tuttavia, quando l'esperienza indica che la maggior parte di tali vendite va a buon fine, il ricavo può essere rilevato quando il venditore ha ricevuto un significativo acconto, a condizione che i beni siano a disposizione, identificati e pronti per essere consegnati<sup>17</sup>.

### **14.2.3. PRESTAZIONE DI SERVIZI**

Quando il risultato di un'operazione di prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato, i ricavi derivanti dall'operazione devono essere rilevati in base allo stato di completamento dell'operazione<sup>18</sup>, alla data di riferimento del bilancio<sup>19</sup>. Questo significa che i ricavi per servizi sono rilevati nel momento in cui i servizi sono prestati (par. 21).

Il risultato di un'operazione può essere attendibilmente stimato quando sono contemporaneamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato: in genere la stima attendibile dei ricavi è possibile in seguito agli accordi fra le controparti coinvolte nell'operazione riguardanti i diritti che ciascuna delle parti può far valere relativamente al servizio che deve essere prestato o ricevuto, il corrispettivo da corrispondere ed i modi e i termini dell'adempimento (par. 23). Man mano che il servizio è prestato, le informazioni divengono sempre più certe e consentono di valutare meglio i servizi ancora da prestare;

---

<sup>16</sup> IAS 18, Appendice 1.

<sup>17</sup> IAS 18, Appendice 3.

<sup>18</sup> La rilevazione dei ricavi con riferimento allo stadio di completamento di un'operazione è spesso indicata come metodo della percentuale di completamento, secondo il quale i ricavi sono rilevati nel periodo amministrativo nel quale i servizi sono prestati. – IAS 18, par. 21.

<sup>19</sup> IAS 18, par. 20.

- è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione siano fruiti dal venditore; se, successivamente alla rilevazione, la recuperabilità del corrispettivo diviene incerta o non più probabile, l'impresa deve rilevare un costo<sup>20</sup> e non una rettifica del ricavo già rilevato (par. 22);

- lo stadio di completamento dell'operazione, alla data di bilancio, può essere attendibilmente valutato: con l'applicazione di questo principio il venditore rileva i ricavi nella misura in cui adempie le proprie obbligazioni contrattuali e matura pertanto il diritto al corrispettivo pattuito. Lo stadio di completamento di un'operazione può essere determinato con diversi metodi, fra i quali l'impresa sceglierà quello che ritiene maggiormente rappresentativo dell'effettiva erogazione del servizio in relazione al tipo di operazione in corso, alla data di bilancio (par. 24). I metodi individuati dallo IAS 18 sono: valutazioni del lavoro svolto, percentuali dei servizi resi sul totale dei servizi da rendere, proporzione tra i costi sostenuti ed i costi totali stimati. Quando i servizi sono resi attraverso un numero determinato di azioni in un determinato periodo di tempo, i ricavi sono rilevati a quote costanti lungo la durata del contratto, a meno che un altro criterio rappresenti meglio lo stadio di completamento dell'operazione (par. 25);

- i costi sostenuti e da sostenere per completare l'operazione possono essere attendibilmente determinati: quando il risultato della prestazione di servizi non può essere attendibilmente stimato, i ricavi devono essere rilevati solo nella misura in cui i costi rilevati saranno recuperabili (par. 26). Se l'impresa ritiene che il recupero dei costi sostenuti è probabile, allora il ricavo è rilevato per un importo pari ai costi effettivamente sostenuti (par. 27), se invece l'impresa ritiene che il recupero dei costi non sia probabile, allora il ricavo non può essere rilevato e la frazione di servizio prestato produce una perdita (par. 28).

#### **14.2.4. INTERESSI, ROYALTIES E DIVIDENDI**

I ricavi derivanti dall'utilizzo da parte di terzi di beni dell'impresa che generano interessi, royalties e dividendi sono rilevati quando si verificano entrambe le seguenti condizioni<sup>21</sup>:

- è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa: se un ricavo è già stato rilevato e, successivamente, si manifestano delle incertezze sul suo effettivo incasso, l'impresa deve rilevare un costo nel momento in cui il valore diviene non incassabile o quando non è più probabile che sarà incassato (par. 34);

- l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato: il ricavo può essere attendibilmente determinato o quando esiste un accordo fra cedente e utilizzatore in cui è indicato il corrispettivo per l'utilizzo di beni dell'impresa, oppure quando, pur non essendo indicato il prezzo,

---

<sup>20</sup> L'importo del costo corrisponde al valore non recuperabile oppure al valore il cui recupero non è più probabile.

<sup>21</sup> IAS 18, par. 29.

si individuano i parametri, disponibili al momento della redazione del bilancio, necessari a calcolarlo.

I ricavi devono essere rilevati applicando i seguenti criteri<sup>22</sup>:

- gli interessi devono essere rilevati utilizzando un criterio temporale, ovvero il criterio dell'interesse effettivo<sup>23</sup> come previsto dallo IAS 39;

- le royalties devono essere rilevate con il principio della competenza, secondo la sostanza dell'accordo relativo. Tra le forme di determinazione più diffuse si ricondano la *corresponsione una tantum della royalty* e la *corresponsione della royalty in percentuale di un parametro individuato*;

- i dividendi devono essere rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento. Quando, tra la rilevazione dei ricavi e l'effettivo incasso dei dividendi, diventa palese che la società non possa pagare i dividendi, l'impresa che ha rilevato i dividendi deve iscrivere un costo, anziché la rettifica del ricavo precedentemente rilevato (par. 34). Quando viene deliberata la distribuzione di dividendi provenienti da utili maturati prima dell'acquisizione di una partecipazione, l'impresa che ha acquisito la partecipazione deve dedurre l'importo dei dividendi dal costo sostenuto per l'acquisto di tale partecipazione (par. 32).

#### **14.2.5. VENDITA DI IMMOBILI - IFRIC 15**

La cessione di immobili produce ricavi solo se è effettuata da imprese che operano nel settore immobiliare che cedono immobili di loro produzione attraverso contratti stipulati prima che l'immobile sia completato. Alla stipula l'impresa ottiene dal cliente un deposito in denaro, rimborsabile solo in caso di mancata consegna dell'immobile, mentre pagamenti successivi sono richiesti durante la costruzione in base allo stato avanzamento lavori.

L'emanazione dell'IFRIC 15 – *Accordi per la costruzione di immobili* si è resa necessaria per meglio chiarire il principio contabile da adottare per operazioni di questo tipo: si riteneva infatti che la costruzione e vendita di immobili potesse rientrare nell'ambito di applicazione dello IAS 11 oppure dello IAS 18, sia come vendita di beni, sia come prestazione di servizi<sup>24</sup>. Più in particolare l'IFRIC 15 disciplina i criteri d'individuazione dello IAS applicabile al contratto di costruzione d'immobili ed i criteri di rilevazione dei ricavi derivanti dalla costruzione di immobili.

---

<sup>22</sup> IAS 18, par. 30.

<sup>23</sup> Il rendimento effettivo di uno strumento finanziario è il tasso che attualizza esattamente gli incassi futuri, stimati lungo la vita attesa di uno strumento finanziario, al valore contabile netto dell'attività finanziaria – IAS 39, par. 9.

<sup>24</sup> Nelle Basis for Conclusion all'IFRIC 15 (BC4) è scritto: "In alcune giurisdizioni, la pratica prevalente consiste nell'applicare lo IAS 11 e rilevare i ricavi in base all'avanzamento della produzione. In altre, è richiesto il rispetto delle condizioni di rilevazione della vendita di beni previste dallo IAS 18 ed i ricavi sono rilevati solo quando l'immobile finito è consegnato all'acquirente.

Viene inoltre specificato, al par. 8, che se un singolo contratto di costruzione di immobili contiene più elementi, dovrà essere seguito il dettato dello IAS 18, secondo cui il contratto deve essere spezzato nei singoli elementi che lo compongono ed il fair value dei corrispettivi deve essere allocato a ciascun componente.

#### **14.2.6. INFORMAZIONI INTEGRATIVE**

Secondo lo IAS 18, le imprese devono indicare nelle note al bilancio<sup>25</sup>:

- i principi contabili adottati per la rilevazione dei ricavi, compresi i metodi adottati per determinare lo stadio di completamento delle operazioni di prestazione di servizi;
- il valore di ciascuna categoria significativa di ricavi rilevata nell'esercizio, compresi i ricavi derivanti da vendita di beni, prestazione di servizi, interessi, royalties e dividendi;
- l'importo dei ricavi derivanti dallo scambio di beni o servizi compresi in ciascuna significativa categoria di ricavi.

Devono inoltre essere indicate, secondo quanto previsto dallo IAS 37, le passività e le attività potenziali che possono derivare da elementi quali costi di garanzia, rivendicazioni, penalità o possibili perdite<sup>26</sup>.

Anche l'IFRIC 15, per le imprese immobiliari che producono immobili rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 18 e che rilevano i ricavi con il metodo della percentuale di completamento, richiede l'inserimento nelle note al bilancio delle seguenti informazioni<sup>27</sup>:

- i criteri mediante i quali individuare i contratti di costruzione e vendita immobili che soddisfano le condizioni di rilevazione dei ricavi continuativamente al progredire dei lavori;
- l'ammontare dei ricavi rilevati nell'esercizio e derivanti da tali contratti;
- i metodi utilizzati per determinare lo stadio di completamento del contratto in corso.

Per questi ultimi contratti, l'IFRIC richiede inoltre una serie di ulteriori informazioni riferite alla data di bilancio<sup>28</sup>:

- l'ammontare complessivo dei costi sostenuti e dei profitti realizzati al netto delle perdite rilevate;
- l'importo degli acconti ricevuti dai clienti.

---

<sup>25</sup> IAS 18, par. 35.

<sup>26</sup> IAS 18, par. 36.

<sup>27</sup> IFRIC 15, par. 20.

<sup>28</sup> IFRIC 15, par. 21.



### 14.3. RILEVAZIONE DEI RICAVI SECONDO GLI US/GAAP

I principi contabili statunitensi che si occupano di definire i ricavi e la loro individuazione sono il CON 5 e il CON 6, integrati e meglio specificati dagli EITF e dai dettami della SEC.

Il CON 6<sup>29</sup> spiega che i ricavi sono rappresentati dai flussi di cassa in entrata verificati o che si verificheranno nell'attuazione delle operazioni aziendali. Tali ricavi si intendono realizzati quando i beni ricevuti o detenuti possono essere convertiti in un ammontare di denaro o in un diritto ad incassare<sup>30</sup>.

Fino al momento in cui i ricavi non sono maturati, ossia quando un'entità ottiene i diritti per godere dei benefici da essi derivanti, i ricavi non possono essere riconosciuti. L'ammontare fatturato al cliente rappresenta il ricavo maturato per i beni forniti, comprendendo anche i rimborsi ricevuti per spese di spedizione e gestione.

Secondo la SEC, affinché i ricavi siano stati realizzati o realizzabili e maturati, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- l'esistenza di un accordo;
- l'avvenuta consegna di un bene o la prestazione del servizio;
- il prezzo di vendita è fissato o è determinabile;
- l'esigibilità è ragionevolmente assicurata.

Generalmente l'accordo di vendita definitivo è previsto in forma scritta<sup>31</sup>, e l'assenza di un accordo finale eseguito correttamente preclude la possibilità di riconoscimento del ricavo. Viene però specificato che non è consentito il riconoscimento dei ricavi nei casi di accordi di vendita realizzati a mezzo spedizione in quanto il venditore mantiene i rischi e i benefici per la proprietà e il titolo solitamente non passa all'acquirente<sup>32</sup>.

Questo principio è confermato anche dalla SEC la quale ha confermato che, soddisfatti tutti gli altri criteri per il riconoscimento dei ricavi, il riconoscimento di quelli relativi alla spedizione non è escluso nel caso in cui le uniche ragioni per trattenere i titoli da parte del venditore sono di consentire il recupero dei beni in caso di mancato pagamento<sup>33</sup>.

In caso di condizioni di accettazione da parte del cliente, il ricavo può essere riconosciuto solo nel momento in cui l'accettazione avviene o scade.

---

<sup>29</sup> CON 6, par. 79.

<sup>30</sup> CON 5, par. 83.

<sup>31</sup> Gli US GAAP non precludono tuttavia l'esistenza di altre forme di accordo, anche elettroniche, che diano diritto al riconoscimento dei ricavi.

<sup>32</sup> Ad esempio, nei casi in cui l'acquirente ha il diritto di restituire il prodotto, la sostanza economica dell'accordo non è stata trasferita all'acquirente ed è quindi escluso il riconoscimento del ricavo.

<sup>33</sup> Si può fare riferimento, ad esempio, alla clausola di riserva della proprietà che fornisce al venditore la garanzia dei diritti simili a quanto stabilito nell'US Uniform Commercial Code. - E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

Generalmente le transazioni di vendita a fronte di prestazioni e processi di consegna che possono dare origine a dubbi sul momento di riconoscimento dei ricavi sono<sup>34</sup>:

- le transazioni “bill and hold”: queste si realizzano quando un cliente accetta di acquisire i beni ma il venditore ne detiene il possesso fisico finché il cliente non ne richiede la spedizione in un luogo designato;
- gli accordi di licenza, nei quali non può essere riconosciuto nessun ricavo fino al momento in cui inizia il periodo di licenza;
- vendita a rate nella quale il riconoscimento dei ricavi è precluso fino al momento in cui la merce non viene spedita al cliente;
- restrizioni sulla data del diritto di rivendita: in questo caso il riconoscimento dei ricavi può avvenire solo nel momento in cui scade la restrizione.

Per quanto riguarda i servizi, il riconoscimento dei ricavi sia ha quando la prestazione è resa, l'ammontare può essere oggettivamente determinato e l'esigibilità è ragionevolmente certa. I contratti per i servizi a lungo termine danno origine ai ricavi ed alla loro contabilizzazione secondo il metodo proporzionale delle prestazioni rese o del periodo di esecuzione.

Un accordo di servizio a lungo termine, comprendente elementi multipli, deve essere valutato secondo quanto stabilito dall'EITF 00-21 *Accounting for revenue arrangements with multiple deliverables*: gli accordi relativi a ricavi con consegne multiple devono essere contabilizzati dividendoli in unità separate se le consegne soddisfano certi criteri e la valutazione di tutte le consegne dovrebbe essere effettuata all'inizio dell'accordo e in base alle modalità con cui ogni elemento viene spedito.

I pagamenti anticipati sono maturati quando i prodotti sono spediti o i servizi eseguiti oltre i termini del contratto ed i ricavi devono essere differiti e riconosciuti sistematicamente oltre il periodo in cui i compensi sono maturati.

Il FAS 48 disciplina i casi in cui il compratore ha diritto alla restituzione del prodotto, stabilendo che i ricavi dovrebbero essere riconosciuti al momento della vendita solo se sono state soddisfatte tutte le seguenti condizioni<sup>35</sup>:

- il prezzo di vendita è sostanzialmente fissato o determinabile al momento della vendita;
- il compratore ha pagato il venditore oppure è obbligato a pagare e l'obbligazione non dipende dalla rivendita del prodotto o non sarebbe cambiata in caso di furto, distruzione fisica o danneggiamento del prodotto;

---

<sup>34</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>35</sup> FAS 48, par. 6.

- il venditore non ha significative obbligazioni per le future prestazioni da effettuare direttamente per la rivendita del prodotto da parte dell'acquirente;
- l'acquirente dei prodotti svolge attività con sostanza economica indipendentemente dal venditore;
- l'ammontare del guadagno futuro può essere ragionevolmente stimato.

I costi e le perdite attese connesse alla restituzione devono essere contabilizzate in accordo con il FAS 5 – *Accounting for contingencies*, mentre i ricavi potenziali seguono i dettami del FAS 29 – *Determining contingent rentals*.

### 14.3.1. CESSIONE DI TERRENI E FABBRICATI

Il riconoscimento dei ricavi relativi alla vendita di terreni e fabbricati è trattato dal FAS 66 – *Accounting for sales of real estate* integrato dal SOP 04-02 – *Accounting for real estate rimesharing transactions* per quanto riguarda le vendite immobiliari relative a multiproprietà.

Anche in questa casistica, i criteri definiti per il riconoscimento dei ricavi derivanti da una vendita impongono il trasferimento dei rischi e dei benefici senza significativi continuativi coinvolgimenti associati alla proprietà dell'immobile<sup>36</sup>.

I ricavi delle vendite immobiliari devono essere riconosciuti integralmente, secondo il metodo della completa maturazione (full accrual), quando sono soddisfatti contemporaneamente i seguenti criteri<sup>37</sup>:

- il profitto è determinabile, cioè l'esigibilità del prezzo di vendita è ragionevolmente assicurata o l'ammontare che non sarà esigibile può essere stimato;
- il processo di realizzazione è virtualmente completato, cioè il venditore non è obbligato a eseguire attività significative dopo il processo di vendita per maturare il profitto.

Tale metodo non deve invece essere applicato quando<sup>38</sup>:

- la vendita è conclusa;
- l'investimento iniziale e continuativo del compratore è adeguato a dimostrare un impegno di pagamento per l'immobile;
- i crediti del venditore non sono soggetti a future condizioni;

<sup>36</sup> Si tratta ad esempio dei casi in cui il venditore ha un'obbligazione o un'opzione di riacquisto dell'immobile, o garantisce la remuneratività dell'investimento fatto dall'acquirente.

<sup>37</sup> FAS 66, par. 3.

<sup>38</sup> FAS 66, par. 5.

- il venditore ha trasferito all'acquirente i rischi ed i benefici usuali e le ricompense della proprietà e non ha un sostanziale coinvolgimento continuativo associato alla proprietà dell'immobile;

- nei casi di operazioni di vendita e retrolocazione, di operazioni di vendita parziale o di vendita di unità immobiliari in cui l'acquirente concede in locazione il terreno sottostante.

Se una vendita immobiliare non ha i requisiti per l'applicazione del metodo della piena maturazione, è possibile adottare metodi alternativi per il riconoscimento dei ricavi come ad esempio il metodo del deposito, il metodo del recupero dei costi, il metodo della vendita rateale e il metodo del profitto ridotto.

Una vendita si ritiene conclusa quando<sup>39</sup>:

- le parti in base ai termini contrattuali sono reciprocamente obbligate;
- i corrispettivi sono stati scambiati;
- tutti i finanziamenti permanenti per cui il venditore è responsabile sono stati realizzati;
- tutte le condizioni precedenti alla conclusione della vendita sono state eseguite.

#### **14.3.2. TRANSAZIONI NON MONETARIE**

Mentre non esiste per gli IAS/IFRS uno specifico standard che tratti delle transazioni non monetarie, per gli US GAAP le indicazioni sono presenti nell'APB 29 – *Contabilizzazione delle transazioni non monetarie* e nel FAS 153 – *Exchanges of non monetary assets an amendment of APB opinion n. 29*.

Secondo le definizioni dell'APB 29<sup>40</sup>, uno scambio è un reciproco trasferimento tra entità con il risultato che un'entità che acquista attività o servizi o che soddisfa passività rinuncia ad altre attività o servizi o sostiene altre obbligazioni. Un trasferimento di un'attività non monetaria non è considerato uno scambio a meno che chi trasferisce non abbia un continuo coinvolgimento nelle attività trasferite con il mantenimento di tutti i rischi e i benefici connessi con la proprietà delle attività trasferite. Le transazioni non monetarie sono scambi e trasferimenti non reciproci che coinvolgono attività o passività non monetarie o poco rilevanti.

Le regole di contabilizzazione delle transazioni non monetarie previste dall'APB 29 non si applicano a<sup>41</sup>:

- aggregazioni aziendali contabilizzate secondo il FAS 141 che includono uno scambio di attività aziendale con un'altra attività aziendale;

---

<sup>39</sup> FAS 66, par. 6.

<sup>40</sup> APB 29, par. 3.

<sup>41</sup> APB 29, par. 4.

- un trasferimento di attività non monetarie esclusivamente tra società sotto il comune controllo o attraverso una corporate joint venture ed i suoi azionisti;
- i compensi non monetari ricevuti a fronte di una partecipazione ad un investimento;
- i dividendi in azioni e frazionamenti;
- il trasferimento di attività a un'entità in cambio di un interesse partecipativo in quella società;
- il trasferimento di un'attività finanziaria nell'ambito di quanto previsto dal FA 140.

Quanto previsto dall'APB 29 è molto simile a quanto previsto dallo IAS 18 per i principi base sulle transazioni non monetarie, e richiede che le scritture contabili delle vendite relative a transazioni non monetarie siano basate sul fair value delle attività interessate con le seguenti eccezioni, nelle quali la contabilizzazione delle transazioni è basata sul valore contabile delle attività<sup>42</sup>:

- quando né il fair value delle attività non monetarie ricevute né il fair value delle attività non monetarie date possa essere determinato all'interno di limiti ragionevoli;
- quando la transazione è uno scambio di prodotti o immobili destinati alla vendita nel normale corso degli affari per un prodotto o un immobile destinato alla vendita nella stessa linea di affari per agevolare le vendite a clienti diversi dalle parti interessate allo scambio;
- quando l'operazione di scambio commerciale sia priva di sostanza<sup>43</sup>;
- quando la transazione è una distribuzione pro-rata delle attività non monetarie come nel caso del capitale delle società controllate agli azionisti delle imprese in liquidazione o dei piani di riorganizzazione che prevedono la cessione di tutti o di un significativo settore di attività.

Il FAS 153<sup>44</sup> elimina le eccezioni della misurazione al fair value per le transazioni non monetarie di simili attività produttive e lo sostituisce con un'eccezione per gli scambi che non hanno sostanza commerciale.

Se lo scambio di attività non monetarie implica anche corrispettivi monetari eccedenti il 25% del fair value dello scambio, allora per gli US GAAP la transazione è comunque di tipo monetario e deve essere rilevata a fair value.

Particolare attenzione è rivolta dagli US GAAP alle operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari, disciplinate dall'EITF 99-17, il quale stabilisce che il ricavo derivante da questo tipo di operazioni deve essere rilevato al fair value di un'operazione di baratto comprendente

---

<sup>42</sup> APB 29, par. 20-23.

<sup>43</sup> Una transazione non monetaria ha sostanza commerciale se i futuri flussi di cassa che l'entità prevede di realizzare si modificano in maniera significativa a seguito dello scambio, ad esempio, se il rischio, la tempistica o l'ammontare dei futuri flussi di cassa delle attività ricevute e trasferite differisce significativamente o se il valore specifico delle attività ricevute e trasferite differisce significativamente. - E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>44</sup> Il FAS 153 è valido per le transazioni che vengono effettuate nell'anno fiscale che inizia dopo il 15 giugno 2005.

attività pubblicitaria solo se il fair value della pubblicità ceduta nella transazione è determinabile sulla base della capacità dell'entità, dimostrata da esperienze passate, di ricevere denaro per pubblicità simili<sup>45</sup>.

La pubblicità ricevuta in cambio di denaro deve essere considerata simile alla pubblicità ceduta in una transazione di scambio se:

- la pubblicità ceduta è relativa allo stesso mezzo di comunicazione;
- la caratteristica della pubblicità è simile rispetto alla circolazione, mercato, demografia, tempi, evidenza e durata;
- la quantità o il volume della pubblicità è equivalente.

### **14.3.3. INFORMAZIONI INTEGRATIVE**

È la SEC che enuncia le principali informazioni integrative da fornire nelle note al bilancio. Un'entità quotata deve sempre esplicitare le politiche contabili adottate per il riconoscimento dei ricavi in quanto è sempre presente un'alta componente di stima. L'entità deve inoltre illustrare il principio contabile adottato per ogni tipologia di transazione intrapresa nell'esercizio.

Il regolamento S-X dice che ogni ricavo della vendita di prodotti e servizi può essere separatamente rappresentato nel conto economico.

Alcune delle operazioni di vendita che la SEC richiede siano evidenziate sono:

- la spedizione dei prodotti alla fine dell'esercizio che riduce significativamente gli ordini inevasi e che può far prevedere cali di spedizioni e ricavi nel successivo periodo;
- l'accettazione di una dilazione di pagamento che consentirà un più lungo periodo di esigibilità per i crediti;
- i cambiamenti negli andamenti delle vendite per i quali si possa attendere un effetto significativo sulle vendite future, sui profitti lordi e sulle restituzioni di vendite;
- le tendenze o le variazioni stagionali nelle vendite.

---

<sup>45</sup> Una simile disciplina è prevista anche nell'ambito degli IAS/IFRS con il SIC 31 che stabilisce che il ricavo derivante da un'operazione di baratto di servizi pubblicitari non può essere valutato attendibilmente al fair value dei servizi pubblicitari ricevuti.

## **15. UTILE PER AZIONE**

### **15.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI AGLI UTILI PER AZIONE**

Il principio contabile internazionale di riferimento per quanto riguarda gli utili per azione (EPS – Earnings per Share) è lo IAS 33, mentre gli US GAAP fanno riferimento al FAS 128.

Lo scopo di entrambi i principi è di fornire informazioni relative alla performance aziendale misurata tramite l'utile per azione. Entrambi i principi prevedono la determinazione anche dell'utile per azione diluito, che considera l'effetto di azioni ordinarie non ancora emesse.

La differenza principale fra i due corpi di principi contabili attiene alle modalità di calcolo da applicare. Il valore espresso dall'utile per azione è di fondamentale importanza per gli investitori in quanto, esprimendo il valore del risultato economico attribuibile ad ogni azione, è possibile effettuare una comparazione temporale tra i risultati di una stessa entità in anni diversi ed inoltre una comparazione fra i risultati di differenti entità.

Nel 2008 lo IASB ha emanato un Exposure Draft, contenente proposte di modifica allo IAS 33 nell'ambito del progetto di convergenza agli US GAAP, in particolare per quanto riguarda una semplificazione del calcolo dell'utile per azione, che si adeguerebbe alle modalità di calcolo previste dai principi contabili statunitensi.

#### **15.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

Lo IAS 33 può essere applicato sia al bilancio separato o individuale di un'entità, sia al bilancio consolidato di un gruppo, le cui azioni siano negoziate in un mercato pubblico, o in

procinto di essere emesse, e il cui bilancio sia depositato presso una Commissione per la Borsa Valori o un altro organismo di regolamentazione<sup>1</sup>.

Per l'entità che presenta sia il bilancio consolidato, sia il bilancio separato redatto secondo lo IAS 27, l'informativa deve essere presentata solo sulla base dei dati consolidati. L'entità che decide di fornire anche informazioni sull'utile per azione in base al bilancio separato non deve presentare tale informativa nel bilancio consolidato, ma solo nel conto economico del bilancio separato<sup>2</sup>.

Il FAS 128 richiede gli stessi requisiti dello IAS 33 per la presentazione dell'informativa relativa all'utile per azione, escludendo l'obbligo di tale informativa per le società interamente controllate<sup>3</sup>.

Lo IAS 33 fornisce poi una serie di definizioni utili per una migliore comprensione e applicazione del principio<sup>4</sup>:

- antidiluzione: è un aumento dell'utile per azione o una riduzione della perdita per azione derivante dall'assunzione che gli strumenti convertibili siano convertiti, che le opzioni o warrant siano esercitate, o che le azioni ordinarie siano emesse al verificarsi di determinate condizioni;

- accordo di emissione condizionata: si ha quando l'emissione di azioni dipende dal verificarsi di determinate condizioni;

- diluizione: è una diminuzione dell'utile per azione o un aumento nella perdita per azione che risulta dall'assunzione che gli strumenti convertibili siano convertiti, che le opzioni o warrant siano esercitate o che le azioni ordinarie siano emesse al verificarsi di determinate condizioni;

- azione ordinaria: è uno strumento rappresentativo del capitale. Tali azioni partecipano alla distribuzione dell'utile di esercizio solo dopo che hanno partecipato le altre categorie di azioni, quali le azioni privilegiate;

- potenziale azione ordinaria: è uno strumento finanziario o altro contratto che possa attribuire al suo possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie;

- opzioni di vendita su azioni ordinarie: si tratta di contratti che danno al portatore il diritto di vendere azioni ordinarie ad un prezzo prestabilito per un determinato periodo.

La quantificazione dell'utile per azione, sia secondo gli IAS/IFRS, sia secondo gli US GAAP, può avvenire con due modalità: l'utile base per azione e l'utile diluito per azione. La modalità di calcolo di queste due tipologie di valutazione verranno analizzate nei paragrafi seguenti.

---

<sup>1</sup> IAS 33, par. 2.

<sup>2</sup> IAS 33, par. 4.

<sup>3</sup> FAS 128, par. 6.

<sup>4</sup> IAS 33, par. 5 e 8.



## 15.2. UTILE BASE PER AZIONE

Secondo lo IAS 33, l'utile base per azione è calcolato come il rapporto tra il risultato economico attribuibile ai possessori di azioni ordinarie dell'entità capogruppo e la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l'esercizio<sup>5</sup>.

Per il calcolo dell'utile base per azione, gli importi attribuibili ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo, con riferimento al risultato economico di attività ordinarie ed al risultato economico attribuibile all'entità capogruppo, devono essere gli importi rettificati per gli ammontari dei dividendi privilegiati al netto delle imposte<sup>6</sup>, delle differenze derivanti dalla conversione di azioni privilegiate, e dagli altri effetti simili di azioni privilegiate classificate come patrimonio netto<sup>7</sup>.

La media ponderata di azioni ordinarie in circolazione durante l'esercizio è il numero delle azioni ordinarie in circolazione all'inizio dell'esercizio, rettificato dal numero delle azioni ordinarie acquistate o emesse durante l'esercizio moltiplicato per un fattore di ponderazione temporale basato sul numero di giorni di circolazione delle azioni nell'anno. Generalmente, le azioni sono incluse nel calcolo della media ponderata a decorrere dalla data della loro emissione<sup>8</sup>.

Per le altre classi di azioni sono previste date di inclusione nel calcolo della media ponderate differenti; in particolare<sup>9</sup>:

- per le azioni ordinarie emesse come parte del costo di una aggregazione aziendale si fa riferimento alla data di acquisizione;
- per le azioni ordinarie emesse alla conversione di uno strumento obbligatoriamente convertibile si fa riferimento alla data in cui il contratto viene sottoscritto;
- per le azioni potenziali da emettere si fa riferimento alla data in cui tutte le condizioni necessarie sono soddisfatte;
- le azioni ordinarie in circolazione e potenzialmente restituibili al verificarsi di certe condizioni non sono considerate come azioni in circolazione e sono pertanto escluse dal calcolo della media ponderata fino alla data in cui non saranno più richiamabili.

---

<sup>5</sup> IAS 33, par. 10.

<sup>6</sup> L'importo dei dividendi privilegiati al netto delle imposte che viene dedotto dal risultato economico corrisponde all'importo di eventuali dividendi privilegiati al netto delle imposte deliberati nell'esercizio per le azioni privilegiate non cumulative e all'ammontare dei dividendi privilegiati al netto delle imposte spettanti per l'esercizio alle azioni privilegiate cumulative, sia deliberati che non deliberati. Non si fa pertanto riferimento a dividendi privilegiati pagati o deliberati nell'esercizio corrente ma relativi ad esercizi precedenti.

<sup>7</sup> IAS 33, par. 12.

<sup>8</sup> IAS 33, par. 20 e 21.

<sup>9</sup> IAS 33, par. 22-25. L'Exposure Draft del 2008 prevede l'eliminazione di tali indicazioni.

Le azioni proprie non devono essere comprese nella determinazione della media ponderata delle azioni in circolazione.

Sempre secondo lo IAS 33, la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l'esercizio e con riferimento a tutti gli esercizi oggetto di presentazione deve essere rettificata in considerazione di fatti, diversi dalla conversione di potenziali azioni ordinarie, che hanno cambiato il numero delle azioni ordinarie in circolazione senza un cambiamento corrispondente delle risorse.

Nei casi di emissione gratuita o di frazionamento di azioni, occorre infatti considerare l'emissione senza il corrispettivo come se questa fosse avvenuta all'inizio dell'esercizio precedente, in modo da garantire l'omogeneità di valutazione dell'utile per azione dell'esercizio precedente rispetto all'esercizio nel quale è avvenuta l'operazione.

L'utile per azione deve essere calcolato per ogni categoria di azioni che hanno differenti diritti di partecipazione agli utili<sup>10</sup>.

Le azioni ordinarie emesse ma non interamente deliberate devono essere trattate come frazione dell'azione ordinaria nella misura in cui hanno diritto alla partecipazione al dividendo.

La disciplina degli US GAAP prevede che l'utile base per azione sia il rapporto derivante dal risultato economico disponibile per gli azionisti ordinari fratto la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l'esercizio.

Il risultato economico disponibile per gli azionisti ordinari deve essere dedotto dei dividendi dichiarati nel periodo per le azioni privilegiate e dei dividendi accertati per il periodo sulle azioni privilegiate cumulative. La media ponderata del numero di azioni ordinarie considera le azioni emesse durante il periodo e le azioni riacquistate durante il periodo ponderate per la porzione di tempo per la quale sono state in circolazione<sup>11</sup>.

Se il numero di azioni ordinarie in circolazione cambia, l'utile base per azione deve essere rettificato per tutti i periodi presentati per riflettere il cambiamento nella struttura del capitale<sup>12</sup>. Se il cambiamento nella struttura del capitale avviene dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima che il bilancio sia presentato, il calcolo dell'utile per azione deve basarsi sul numero rettificato di azioni, dandone indicazione nelle note al bilancio.

Anche per gli US GAAP le azioni proprie non devono essere considerate nel calcolo della media ponderata delle azioni in circolazione, a meno che si tratti di azioni detenute per un piano di opzione per i dipendenti e siano state impegnate per essere rilasciate.

---

<sup>10</sup> IAS 33, par. 66.

<sup>11</sup> FAS 128, par. 8-9.

<sup>12</sup> FAS 128, par. 54-56.

Quando un'entità ha più di una classe di azioni ordinarie con diversi diritti agli utili, deve essere applicato, per il calcolo dell'utile per azione, il metodo delle due classi il quale calcola l'utile per azione per ogni classe di azioni ordinarie e di titoli con diritti di partecipazione in base ai dividendi dichiarati e diritti di partecipazione sugli utili indivisi<sup>13</sup>.

La disciplina prevista per le azioni parzialmente liberate è coerente con quanto previsto dallo IAS 33<sup>14</sup>.

### **15.3. UTILE PER AZIONE DILUITO**

L'utile base per azione non considera gli effetti sul risultato degli incrementi del numero delle azioni che sono, al momento della redazione del bilancio, in una condizione di potenzialità, ossia quelle azioni che alla data di bilancio non hanno ancora originato l'emissione di titoli. Per considerare anche queste classi di azioni è pertanto necessario calcolare l'utile diluito per azione (Diluted earnings per share) misurato dal rapporto fra l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale e la media ponderata delle azioni in circolazione rettificata per tener conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetti diluitivi<sup>15</sup>.

In base allo IAS 33, per calcolare l'utile diluito per azione, l'entità deve rettificare l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dall'effetto, al netto delle imposte, di ogni ammontare dei componenti di reddito che hanno influenzato il risultato di esercizio, che si presume non saranno più sostenuti o conseguiti a seguito della conversione in azioni ordinarie delle potenziali azioni ordinarie, ossia<sup>16</sup>:

- qualsiasi dividendo o altri elementi legati alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo dedotti nella determinazione dell'utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale;
- gli interessi rilevati nell'esercizio relativi alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo;
- qualsiasi altra variazione di proventi od oneri che potrebbero derivare dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.

Nel calcolo dell'utile diluito per azione, il numero delle azioni ordinarie da considerare corrisponde alla media ponderata delle azioni ordinarie calcolata secondo quanto stabilito per il calcolo dell'utile base per azione, sommata alla media ponderata delle azioni ordinarie che

---

<sup>13</sup> FAS 128, par. 60-61.

<sup>14</sup> FAS 128, par. 64.

<sup>15</sup> IAS 33, par. 31.

<sup>16</sup> IAS 33, par. 33.

potrebbero essere emesse al momento della conversione in azioni ordinarie di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione<sup>17</sup>.

Il numero delle azioni da considerare nel calcolo dell'utile per azione diluito può essere influenzato anche da potenziali azioni ordinarie relative a società controllate, collegate e joint venture: tali strumenti devono essere considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell'entità che redige il bilancio ed incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione<sup>18</sup>.

Le azioni potenziali ordinarie devono essere considerate nel calcolo dell'utile diluito solo quando la loro conversione in azioni ordinarie ridurrebbe l'utile per azione o incrementerebbe la perdita per azione derivante dalle ordinarie attività.

Per il calcolo dell'utile diluito per azione, l'entità deve ipotizzare l'esercizio di opzioni e warrant dell'entità con effetto diluitivo, calcolato come la differenza tra il numero di azioni ordinarie effettivamente emesse e il numero di azioni ordinarie che avrebbero potuto essere emesse se il corrispettivo presunto degli strumenti diluitivi fosse stato scambiato per le azioni ordinarie al prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo<sup>19</sup>.

Le opzioni su azioni offerte ai dipendenti a condizioni fisse o determinabili e le azioni ordinarie non assegnate sono trattate come opzioni nel calcolo dell'utile diluito per azione, anche se possono essere subordinate all'assegnazione.

Nell'utile diluito per azione deve essere riflesso anche l'effetto di diluizione degli strumenti convertibili, così come previsto dai paragrafi 33 e 36 dello IAS 33, già illustrati.

Nel caso di emissione di un contratto liquidabile in azioni ordinarie o disponibilità liquide ad opzione dell'entità, questa deve presumere che il contratto sarà liquidato in azioni ordinarie e tali potenziali azioni dovranno essere incluse nell'utile diluito per azione se l'effetto è di diluizione. Per i contratti che possono essere convertiti in azioni ordinarie o disponibilità liquide a scelta del possessore, nel calcolo dell'utile diluito per azione deve essere considerata l'opzione tra liquidazione in denaro e liquidazione con azioni che presenta maggior effetto di diluizione<sup>20</sup>.

I contratti che richiedono che l'entità riacquisti le proprie azioni, quali opzioni a vendere emesse e contratti futuri di acquisto, si riflettono nel calcolo dell'utile diluito per azione se l'effetto è di diluizione. Se il prezzo di esercizio o di liquidazione è al di sopra della media del prezzo di mercato per quel periodo, il potenziale effetto di diluizione sull'utile per azione deve essere calcolato come segue<sup>21</sup>:

---

<sup>17</sup> Queste ultime devono essere considerate convertite in azioni ordinarie all'inizio dell'esercizio o, se successiva, alla data di emissione delle potenziali azioni ordinarie. IAS 33, par. 36.

<sup>18</sup> IAS 33, par. 40.

<sup>19</sup> IAS 33, par. 45 e 46.

<sup>20</sup> IAS 33, par. 58 e 60.

<sup>21</sup> IAS 33, par. 63.

- si deve assumere che all'inizio dell'esercizio saranno emesse un numero di azioni ordinarie sufficienti per ottenere le risorse per soddisfare il contratto;

- si deve assumere che le risorse derivanti dall'emissione siano utilizzate per soddisfare il contratto, cioè per riacquistare le azioni ordinarie;

- le azioni ordinarie incrementative (ossia la differenza tra il numero di azioni ordinarie assunte come fossero emesse e il numero di azioni ordinarie ricevute dalla liquidazione del contratto) devono essere incluse nel calcolo dell'utile diluito per azione.

Infine le azioni potenziali con effetto antidiluitivo non devono essere prese in considerazione per il calcolo dell'utile per azione diluito.

La disciplina degli US GAAP prevede che nel calcolo dell'utile per azione diluito la media ponderata del numero di azioni ordinarie in circolazione includa le azioni ordinarie potenziali con effetto diluitivo, come se queste fossero state emesse. Quanto previsto dal FAS 128 è sostanzialmente identico a quanto previsto dallo IAS 33.

Alcune precisazioni vengono fornite in merito alle opzioni ed ai warrant. Infatti, secondo il FAS 128<sup>22</sup>, l'effetto diluitivo delle opzioni di acquisto e dei warrant in circolazione deve essere riflesso nell'utile per azione diluito applicando il metodo delle azioni proprie, che consta di tre passaggi:

- l'esercizio delle opzioni e dei warrant deve essere presunto all'inizio del periodo di riferimento;

- gli incassi derivanti dall'esercizio di tali diritti deve essere presunto come utilizzato per l'acquisto di azioni ordinarie al prezzo medio di mercato durante il periodo di riferimento;

- le azioni incrementali devono essere incluse nel denominatore per il calcolo dell'utile per azione diluito. Tali azioni incrementali devono essere calcolate utilizzando la media dei prezzi di mercato delle azioni ordinarie per il periodo di riferimento e il calcolo del denominatore deve essere effettuato utilizzando la media ponderata del numero di azioni incrementali incluse nel calcolo dell'utile per azione diluito per ogni trimestre.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari convertibili deve invece essere applicato il metodo della conversione ipotetica secondo il quale ogni dividendo alle azioni privilegiate convertibili deve essere aggiunto al risultato economico netto e per i debiti convertibili gli oneri finanziari devono essere sommati al risultato economico netto rettificato per tener conto degli effetti fiscali.

---

<sup>22</sup> FAS 128, par. 17-19.

## 15.4. INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Secondo lo IAS 33, l'entità deve indicare nelle note al bilancio le seguenti informazioni<sup>23</sup>:

- i valori utilizzati come numeratori nel calcolo dell'utile base e diluito per azione e una riconciliazione di quei valori con il risultato d'esercizio attribuibile alla capogruppo, compreso l'effetto individuale di ogni classe di strumenti che influisce sull'utile per azione;
- la media ponderata delle azioni ordinarie usata come denominatore nel calcolo dell'utile base e dell'utile diluito per azione e una loro riconciliazione, compreso l'effetto individuale di ciascuna classe di strumenti che influiscono sull'utile per azione;
- gli strumenti che potrebbero potenzialmente diluire l'utile per azione in futuro, ma che non erano inclusi nel calcolo dell'utile diluito per azione in quanto comportanti per il periodo esposto un effetto di antidiluizione;
- una descrizione delle operazioni riguardanti le azioni ordinarie o le potenziali azioni ordinarie che si verificano dopo la data di riferimento del bilancio e che avrebbero cambiato significativamente il numero di azioni ordinarie o delle potenziali azioni ordinarie in circolazione a fine esercizio, qualora quelle operazioni si fossero verificate prima della fine dell'esercizio.

Se l'entità indica, oltre all'utile base e all'utile diluito per azione, valori per azione utilizzando componenti di conto economico<sup>24</sup> diversi da quelli richiesti dallo IAS 33, tali valori devono essere calcolati utilizzando la media ponderata di azioni ordinarie. L'entità deve indicare la base su cui è determinato il numeratore, incluso se i valori per azione sono al netto o al lordo delle imposte.

Simili le informazioni richieste nelle note al bilancio per quanto riguarda i principi contabili statunitensi che richiedono all'entità di esporre nel prospetto di conto economico, per tutti gli esercizi presentati, gli importi dell'utile per azione base e diluito relativi al risultato economico da attività continuative e al risultato netto<sup>25</sup>.

Gli importi per azione per le attività discontinue, componenti straordinari ed effetti cumulati del cambiamento di principi contabili, devono essere presentati nel prospetto di conto economico e nelle note al bilancio per tutti i periodi presentati<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> IAS 33, par. 70.

<sup>24</sup> Nel caso di utilizzo di un componente di conto economico non esposto come elemento distinto nel prospetto di conto economico, l'entità deve fornire una riconciliazione tra il componente utilizzato e l'elemento distinto esposto nel conto economico. – IAS 33, par. 73.

<sup>25</sup> FAS 128, par. 36.

<sup>26</sup> FAS 128, par. 37.

In caso di rettifica dei dati del precedente periodo, deve essere rettificato anche l'utile per azione e l'effetto, espresso in termini di valore per azione, deve essere indicato come informativa nell'esercizio in cui la rettifica è avvenuta<sup>27</sup>.

Inoltre deve essere indicato per ogni periodo per il quale viene presentato un conto economico<sup>28</sup>:

- una riconciliazione dei numeratori e denominatori per il calcolo dell'utile per azione base e diluito per le attività continuative;
- se applicabile, l'effetto dovuto ai dividendi per azioni privilegiate nel determinare il risultato economico disponibile per i possessori di azioni ordinarie;
- se applicabile, i titoli che potenzialmente potrebbero diluire l'utile per azione base in futuro e che non sono stati considerati nel calcolo dell'utile per azione diluito in quanto sarebbero stati antidiluitivi o perché le condizioni per la conversione non erano soddisfatte.

---

<sup>27</sup> FAS 128, par. 57 e 58.

<sup>28</sup> FAS 128, par. 57 e 40.

## 16. ATTIVITA' E PASSIVITA' FISCALI

### 16.1. ANALISI COMPARATA DEI PRINCIPI CONTABILI RELATIVI ALLE IMPOSTE SUL REDDITO

Il principio contabile internazionale di riferimento per quanto riguarda la contabilizzazione delle imposte sul reddito è lo IAS 12<sup>1</sup>, rivisto nella sostanza alla fine degli anni '90, a cui hanno fatto seguito anche due interpretazioni: il SIC 21 – *Imposte sul reddito: recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili* e il SIC 25 – *Imposte sul reddito: cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti*.

Per gli US GAAP, i principi a cui fare riferimento sono il FAS 109 – *Accounting for Income Taxes* e il FIN 48 – *Accounting for Uncertainty in Income Taxes*.

Sebbene l'impostazione generale dei due corpi di principi contabili in relazione alle imposte sul reddito sia abbastanza simile, essi presentano differenze anche significative, sui seguenti aspetti:

- esenzioni all'iscrizione iniziale: per lo IAS 12 la rilevazione iniziale della fiscalità differita relativa ad un'attività o ad una passività non deve essere rilevata quando l'importo non deriva da un'aggregazione aziendale e quando deriva da transazioni che non hanno interessato né il risultato economico né ai fini contabili, né ai fini fiscali. Il FAS 109 non prevede simili eccezioni.

- Incertezze: lo IAS 12 non prevede una specifica disciplina e rimanda allo IAS 37 per la contabilizzazione di fondi rischi relativi alle incertezze fiscali. Il FIN 48 introduce invece un criterio molto rigoroso per la stima e la relativa contabilizzazione.

- Iscrizione di attività e passività differite: mentre per lo IAS 12 la contabilizzazione delle attività per imposte differite deve avvenire solo quando vi sia la probabilità che queste verranno

---

<sup>1</sup> Il 10 settembre 2010, lo IASB ha emesso un Exposure Draft, intitolato *Deferred Tax: Recovery of Underlying assets* per modificare alcune parti dello IAS 12, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle passività e delle attività per imposte differite.



recuperate, gli US GAAP ne prevedono sempre la contabilizzazione obbligatoria, salvo poi l'eventuale svalutazione.

- Modalità di calcolo delle imposte differite: per gli US GAAP le imposte differite devono essere calcolate applicando l'aliquota in vigore; lo IAS 12 fa riferimento ad un concetto più ampio comprendendo non solo le aliquote e la normativa in vigore, ma anche quelle sostanzialmente in vigore.

### **16.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

La contabilizzazione delle imposte secondo lo IAS 12 deve avvenire secondo il metodo della passività dello stato patrimoniale<sup>2</sup> il cui scopo è quello di rilevare le differenze temporanee derivanti dagli eventi aziendali in base alle conseguenze fiscali attese.

Le imposte sul reddito comprendono non solo le imposte nazionali, ma anche quelle estere che si applicano su redditi imponibili e quelle dovute da una società controllata, collegata o joint venture a seguito di distribuzioni all'impresa che redige il bilancio<sup>3</sup>.

Nel conto economico devono essere evidenziate sia le imposte correnti, sia le imposte differite derivanti dalle differenze temporanee, che non siano rilevate direttamente a patrimonio netto.

Il FAS 109 viene applicato alla contabilizzazione delle imposte dell'esercizio e delle conseguenze fiscali di eventi che sono stati registrati nel bilancio dell'impresa o nella dichiarazione fiscale. Oltre alla registrazione delle imposte correnti, è richiesta l'iscrizione delle conseguenze fiscali delle differenze temporanee, calcolate con l'applicazione delle aliquote in vigore<sup>4</sup>.

Futuri cambiamenti normativi o di aliquota non possono essere presi in considerazione in via anticipata, pertanto le imposte differite possono derivare solo da cambiamenti di attività e passività fiscali differite avvenute durante l'esercizio.

---

<sup>2</sup> Per la contabilizzazione delle imposte differite, lo IAS 12 originario prevedeva il metodo del differimento o il metodo della passività del conto economico. Quest'ultimo si focalizza sulle differenze temporali (differenze tra il reddito imponibile e l'utile contabile che emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi), mentre il metodo della passività dello stato patrimoniale si focalizza sulle differenze temporanee (differenze tra il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività e il suo valore contabile nello stato patrimoniale). – IAS 12, IN 2.

<sup>3</sup> IAS 12, par. 1 e 2.

<sup>4</sup> IAS 12, par. 6 e 8.

## 16.2. BASE IMPONIBILE E DIFFERENZE TEMPORANEE

Lo IAS 12 prevede la rilevazione delle differenze temporanee derivanti da differenze tra i valori contabili ed i valori fiscali riguardanti sia voci dello stato patrimoniale, sia voci del conto economico. Le differenze temporanee possono essere<sup>5</sup>:

- **imponibili**: si tratta di differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto; nell'esercizio in cui tali differenze imponibili si formano, deve essere rilevata in bilancio una passività fiscale differita (imposte differite passive);

- **deducibili**: si tratta di differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto; nel bilancio dovrà essere iscritta un'attività fiscale differita (imposte anticipate).

Il valore fiscale di un'attività è il valore ad essa attribuito ai fini fiscali a fronte di qualsiasi provento imponibile che l'impresa otterrà quando realizzerà il valore contabile dell'attività<sup>6</sup>. Se tali proventi non saranno imponibili, il valore ai fini fiscali dell'attività è uguale al suo valore contabile e pertanto non si originerà nessuna differenza temporanea con conseguente fiscalità differita.

Il valore fiscale di una passività è il suo valore ai fini del calcolo delle imposte sui redditi<sup>7</sup>, calcolato come differenza tra il suo valore contabile e qualsiasi importo deducibile ai fini fiscali negli esercizi futuri riferito a quella passività.

Le differenze temporanee possono derivare da voci di conto economico: si tratta ad esempio di costi rilevati nell'esercizio di sostenimento ma deducibili negli esercizi successivi (es. spese di manutenzione) o di ricavi rilevati a conto economico nell'esercizio di conseguimento, per i quali la tassazione è consentita in più esercizi (es. plusvalenze patrimoniali).

La redazione del bilancio consolidato può comportare differenze temporanee quando si rilevano delle differenze tra i valori contabili delle attività e delle passività iscritte nel bilancio consolidato ed i corrispondenti valori fiscali<sup>8</sup>.

Allo stesso modo, gli US GAAP definiscono le differenze temporanee come differenze tra la base fiscale di un'attività o di una passività ed il loro valore contabile che risulterà in un importo imponibile o deducibile in esercizi futuri. Nella maggior parte dei casi esse sono originate da

---

<sup>5</sup> IAS 12, par. 5.

<sup>6</sup> IAS 12, par. 7.

<sup>7</sup> IAS 12, par. 8.

<sup>8</sup> IAS 12, par. 11.

differenze nel momento in cui attività e passività assumono rilievo ai fini fiscali rispetto a quelli contabili<sup>9</sup>.

Anche gli US GAAP distinguono tra differenze temporanee imponibili e differenze temporanee deducibili.

### **16.3. RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FISCALI**

Secondo lo IAS 12 le imposte correnti<sup>10</sup> dell'esercizio e di quelli precedenti nella misura in cui non sono state pagate, devono essere iscritte in bilancio come passività corrente (debito verso l'Erario), mentre se i pagamenti effettuati per l'esercizio in corso e per quelli precedenti sono superiori agli ammontari dovuti, l'eccedenza deve essere rilevata come attività corrente (credito verso l'Erario)<sup>11</sup>.

Il beneficio fiscale derivante da una perdita fiscale<sup>12</sup> portata in diminuzione dell'imposta corrente deve essere rilevata come attività non corrente (attività per imposte anticipate), nell'esercizio in cui si manifesta la perdita fiscale a condizione che il beneficio futuro sia probabile e attendibilmente determinato.

Le attività e le passività differite possono derivare:

- da voci di conto economico: è il caso in cui, temporaneamente, costi e ricavi concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo di imposta diverso da quello in cui rientrano nel reddito di esercizio;
- da voci di stato patrimoniale: è il caso in cui, temporaneamente, valori contabili delle attività e delle passività iscritte in bilancio sono diversi dai valori fiscali<sup>13</sup>.

Le passività differite non devono essere rilevate quando si verificano le seguenti situazioni<sup>14</sup>:

- rilevazione iniziale dell'avviamento;

---

<sup>9</sup> FAS 109, par. 10-13.

<sup>10</sup> Le imposte correnti sono gli importi delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di un esercizio. – IAS 12, par. 5.

<sup>11</sup> IAS 12, par. 12.

<sup>12</sup> Secondo il TUIR, la perdita di un periodo di imposta può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Allo stesso modo le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi senza alcun limite di tempo.

<sup>13</sup> In alcuni casi lo stesso IAS 12 individua operazioni che originano differenze temporanee sulle quali non deve essere rilevata la fiscalità differita; è il caso di operazioni che, secondo il metodo del conto economico, sarebbero interpretate come casi di differenze permanenti o che non assumerebbero rilevanza. – IAS 12, par. 15.

<sup>14</sup> IAS 12, par. 15.

- rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che non sia un'aggregazione di imprese ed al momento dell'operazione, non influisca né sull'utile contabile, né sul reddito imponibile.

Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che l'impresa realizzerà un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata tale differenza<sup>15</sup>.

Più in particolare lo IAS 12 distingue tra differenze temporanee imponibili e differenze temporanee deducibili.

### ***Differenze temporanee imponibili***

Le differenze temporanee imponibili possono essere originate nello stato patrimoniale dalle seguenti situazioni<sup>16</sup>:

- il costo di un'aggregazione aziendale è attribuito alle attività identificabili acquisite ed alle passività identificabili assunte ai rispettivi fair value senza apportare un'equivalente rettifica ai fini fiscali;

- le attività sono rivalutate, a seguito dell'iscrizione a fair value, senza che ai fini fiscali venga apportata una rettifica equivalente;

- viene rilevato un avviamento derivante da un'operazione di aggregazione aziendale;

- i valori contabili ed i valori fiscali di investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate sono differenti;

- i valori contabili di attività e passività di una società consolidata con il metodo integrale sono differenti rispetto ai rispettivi fair value.

Le differenze temporanee imponibili originate da voci di conto economico sono<sup>17</sup>:

- componenti negativi di reddito dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in esercizi precedenti l'iscrizione in conto economico;

- plusvalenze imponibili la cui tassazione può essere in parte o in tutto differita su più esercizi;

- interessi attivi iscritti a conto economico nell'esercizio di competenza definito dagli IAS/IFRS ma che, in alcuni ordinamenti tributari, concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell'esercizio dell'incasso.

---

<sup>15</sup> IAS 12, par. 24 e 34.

<sup>16</sup> IAS 12, par. 18.

<sup>17</sup> IAS 12, par. 17.

### ***Differenze temporanee deducibili***

Le differenze temporanee deducibili possono invece avere origine nello stato patrimoniale dalle seguenti situazioni:

- attività di bilancio con un valore inferiore al valore fiscale (es. eliminazione di utili o perdite infragruppo nell'ambito del processo di consolidamento integrale);
- passività di bilancio con un valore contabile superiore al valore fiscale (es. rilevazione di una passività a fair value, senza riconoscimento ai fini fiscali, nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale).

Le differenze temporanee deducibili sono originate principalmente dall'iscrizione delle seguenti voci di conto economico:

- componenti negativi di reddito per un importo superiore all'ammontare massimo deducibile;
- costi non deducibili nell'esercizio, che diventeranno deducibili negli esercizi successivi;
- spese di manutenzione contabilizzate nel conto economico ma eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili, deducibili in quote costanti nei cinque esercizi successivi al sostenimento;
- compensi spettanti agli amministratori deducibili nell'esercizio del pagamento anziché nell'esercizio di maturazione.

La disciplina degli US GAAP prevede che gli importi di attività e passività iscritti in bilancio saranno recuperati o estinti e pertanto una differenza tra la base fiscale e il valore contabile di un'attività o di una passività diventerà un importo imponibile o deducibile in esercizi futuri, quando l'importo iscritto in bilancio di un'attività sarà recuperato e l'importo di una passività estinto<sup>18</sup>. Sono esempi di importi imponibili o deducibili<sup>19</sup>:

- ricavi tassabili e costi deducibili solo dopo essere iscritti nel conto economico;
- ricavi imponibili o costo deducibili prima della loro iscrizione nel conto economico;
- riduzione della base fiscale per attività ammortizzabili per effetto di crediti fiscali;
- differenze tra i valori assegnati e la base fiscale delle attività e passività iscritte in un'aggregazione aziendale.

Anche il FAS 109 fornisce specifiche eccezioni per la rilevazione della fiscalità differita:

- una passività non deve essere iscritta per l'eccesso dell'importo iscritto in bilancio, rispetto alla base fiscale di un investimento durevole in una controllata estera o in una joint venture, salvo che la differenza temporanea non si riversi in un prevedibile futuro;

---

<sup>18</sup> FAS 109, par. 10.

<sup>19</sup> FAS 109, par. 11.

- l'iscrizione di una passività o di un'attività fiscale differita relativa all'avviamento non ammortizzabile ai fini fiscali o ad un avviamento negativo non allocato;

- gli effetti fiscali di trasferimento infragruppo, come il magazzino, devono essere differiti e iscritti quando il magazzino viene venduto a terze economie;

- l'iscrizione di una passività o attività fiscale differita è proibita per le differenze relative ad attività e passività che sono tradotte dalla valuta locale alla valuta funzionale utilizzando il tasso di cambio storico e che risultano da variazione del tasso di cambio o indicizzazione per fini fiscali.

Il FAS 109, al par. 15, precisa che alcune differenze temporanee imponibili o deducibili sono riportate nel prospetto di conto economico predisposto ai fini fiscali e pertanto ad esse non possono essere associate attività e passività di bilancio.

Secondo l'APB 23<sup>20</sup>, gli utili non distribuiti di una controllata inclusi nel conto economico consolidato devono essere contabilizzati come una differenza temporanea a meno che la normativa fiscale preveda un mezzo con il quale l'investimento in una società controllata possa essere recuperato esentasse.

La normativa fiscale statunitense precisa inoltre quali sono le detrazioni fiscali consentite per gli strumenti emessi nell'ambito dei pagamenti basati su azioni: le detrazioni ammissibili sono generalmente misurate al valore intrinseco dello strumento ad una data prestabilita. Il valore della componente tempo del fair value dello strumento non è solitamente considerato fiscalmente deducibile<sup>21</sup>.

Se una detrazione rilevata in una dichiarazione dei redditi è superiore al costo cumulativo per remunerazioni iscritto in bilancio, ogni eccedenza del beneficio fiscale realizzato rispetto alle relative attività fiscali differite deve essere rilevata come capitale addizionale versato<sup>22</sup>.

#### **16.4. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FISCALI**

Lo IAS 12, al par. 46, indica i valori ai quali le imposte devono essere valutate per l'iscrizione in bilancio. Più in particolare per la fiscalità corrente è prevista la determinazione al valore che si prevede di pagare alle autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali vigenti alla data di riferimento di bilancio; per la fiscalità differita è invece prevista la determinazione applicando le

---

<sup>20</sup> APB 23, par. 10-12.

<sup>21</sup> FAS 123, par. 58; APB 25, par. 16.

<sup>22</sup> FAS 123, R. 61-63.

aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale sarà realizzata l'attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale<sup>23</sup>.

La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali derivanti dalle modalità in cui l'impresa si aspetta di recuperare o estinguere il valore contabile delle attività o passività<sup>24</sup>.

Le attività e passività fiscali differite non devono essere attualizzate perché tale operazione richiederebbe una precisa programmazione dei tempi di annullamento di ogni differenza temporanea, spesso molto difficoltosa<sup>25</sup>.

Ad ogni data di riferimento del bilancio, il valore contabile di un'attività fiscale differita deve essere rivisto ed eventualmente ridotto nel caso in cui non sia più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire che sia utilizzato il beneficio dell'attività fiscale stessa. Tali riduzioni devono essere stornate nella misura in cui sia probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente.

In base al FAS 109<sup>26</sup>, le imposte differite dovrebbero essere calcolate separatamente secondo un approccio bottom-up per ogni entità (società o gruppo) in ogni giurisdizione seguendo i seguenti step:

- identificare la natura e gli importi delle differenze temporanee esistenti e la natura e gli importi delle perdite pregresse e dei crediti d'imposta;
- calcolare le passività fiscali differite sulle differenze temporanee imponibili e le attività fiscali sulle differenze temporanee deducibili, le perdite fiscali e i crediti d'imposta;
- infine è necessario valutare se è necessaria una svalutazione per ridurre le attività per imposte al loro valore recuperabile.

L'effetto fiscale è calcolato in base alle aliquote fiscali in vigore che si prevede di applicare al reddito nei periodi in cui la passività o attività dovrebbe estinguersi o realizzarsi.

Per le imposte federali degli Stati Uniti, dal momento in cui il provvedimento diventa legge, l'imposta entra in vigore anche se il cambiamento è retroattivo<sup>27</sup>.

Anche per gli US GAAP l'attualizzazione delle imposte differite non è consentita e le attività o passività fiscali devono essere rettificata per effetto di cambiamenti normativi o di aliquota<sup>28</sup>.

---

<sup>23</sup> Per la fiscalità differita originata dalla rivalutazione di un'attività ammortizzabile, la quantificazione deve essere effettuata facendo riferimento agli effetti fiscali che deriverebbero dal recupero del valore contabile di quell'attività attraverso la vendita. – SIC 21, par. 5.

<sup>24</sup> IAS 12, par. 51.

<sup>25</sup> IAS 12, par. 53 e 54.

<sup>26</sup> FAS 109, par. 17.

<sup>27</sup> Per la SEC la data di entrata in vigore della nuova imposta è quella in corrispondenza della quale tutte le fasi del processo normativo affinché un provvedimento diventi legge sono state completate.

## 16.5. RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Secondo lo IAS 12, la contabilizzazione degli effetti fiscali correnti e differiti di un'operazione deve essere coerente con la contabilizzazione dell'operazione stessa. Tali effetti, a seconda dell'operazione oggetto di rilevazione, possono avere impatto sul conto economico oppure sullo stato patrimoniale.

In base agli US GAAP, l'onere o il beneficio fiscale dell'esercizio deve essere allocato ad attività continuative, attività discontinue, componenti straordinari e componenti iscritti a patrimonio netto<sup>29</sup>.

### *Imposte imputate a conto economico*

Le imposte differite o correnti devono essere rilevate come provento o come onere nel conto economico, e incluse pertanto nell'utile o nella perdita di esercizio, ad eccezione dei casi in cui la fiscalità derivi da operazioni rilevate direttamente nel patrimonio netto o da operazioni di aggregazione aziendale<sup>30</sup>.

Nella maggior parte dei casi, attività e passività fiscali differite derivano da proventi od oneri inclusi nell'utile contabile di un esercizio, ma nel reddito imponibile di un esercizio diverso. In queste situazioni la fiscalità differita deve essere rilevata a conto economico, a meno che riguardi elementi rilevati in precedenza nel patrimonio netto<sup>31</sup>.

Situazioni che possono dare origine a fiscalità differita da rilevare a conto economico sono:

- ricavi da interessi, royalties o dividendi riscossi posticipatamente rilevati in bilancio per competenza, partecipando al reddito imponibile per un criterio di cassa;
- iscrizione in stato patrimoniale di attività immateriali oggetto di ammortamento, mentre da un punto di vista fiscale sono state dedotte ai fini fiscali quando sostenuti.

La fiscalità differita viene in seguito riassorbita, a seguito della riduzione delle differenze temporanee.

---

<sup>28</sup> FAS 109, par. 27 e 130.

<sup>29</sup> Sono inclusi in questi componenti, ad esempio, le rettifiche ai saldi di apertura per cambiamenti di principi contabili o per correzioni di errori, utili o perdite incluse nel conto economico complessivo ma escluse dal conto economico, un incremento o decremento del capitale versato, ecc. – FAS 109, par. 36.

<sup>30</sup> IAS 12, par. 57 e 58.

<sup>31</sup> IAS 12, par. 59 e 60.



### ***Imposte imputate direttamente a patrimonio netto***

Le imposte correnti e quelle differite devono essere imputate direttamente a patrimonio netto se l'imposta si riferisce ad operazioni imputate, nello stesso o in un altro esercizio, direttamente a patrimonio netto.

Esempi fornito dallo IAS 12 di situazioni che comportano la rilevazione direttamente a patrimonio netto sono<sup>32</sup>:

- variazioni nel valore contabile derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari;
- rettifica al saldo di apertura della riserva di utili derivante da un cambiamento di principi contabili applicato in modo retroattivo o la correzione di un errore;
- differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera;
- ammontari che sorgono al momento della rilevazione iniziale della componente di patrimonio netto di uno strumento finanziario composto.

In alcuni casi<sup>33</sup>, calcolare il valore dell'imposta corrente e differita riferita ad elementi imputati a patrimonio netto, può non risultare agevole; in questi casi è necessario basarsi su una ragionevole ripartizione proporzionale delle imposte in relazione al contesto normativo di riferimento o su un metodo più appropriato alle circostanze.

In caso di rivalutazioni fiscalmente riconosciute, gli effetti fiscali devono essere rilevati a conto economico quando la rivalutazione ai fini fiscali avviene nello stesso esercizio in cui è avvenuta la rivoluzione contabile oppure a patrimonio netto se la rivalutazione fiscale avviene prima o dopo la rivalutazione contabile.

L'importo di trattenuta applicato in caso di distribuzione dei dividendi agli azionisti è imputato a patrimonio netto come parte dei dividendi<sup>34</sup>.

### ***Imposte differite derivanti da aggregazione di impresa o da operazioni con pagamento basato su azioni***

Dalle operazioni di aggregazione aziendale, per le quali l'iscrizione delle attività e delle passività acquisite avviene al fair value, è possibile il sorgere di differenze temporanee imponibili se il valore ottenuto a seguito dell'operazione di business combination non sia riconosciuto fiscalmente, oppure sia riconosciuto solo in parte.

---

<sup>32</sup> IAS 12, par. 62.

<sup>33</sup> Come ad esempio l'applicazione di aliquote sul reddito progressive, modifiche nell'aliquota fiscale, ecc.

<sup>34</sup> Si precisa che non in tutti gli ordinamenti tributari l'applicazione di una ritenuta fiscale sui dividendi è obbligatoria.

La fiscalità differita originata da aggregazioni aziendali influisce pertanto sull'avviamento o sull'importo di qualunque eccedenza della quota d'interessenza dell'acquirente nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili nell'acquisto. Tuttavia l'entità non rileva le passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento<sup>35</sup>.

A volte l'acquirente può ritenere probabile il riassorbimento di imposte anticipate non rilevate in precedenza, grazie al futuro reddito imponibile previsto. In questi casi l'acquirente deve rilevare le attività per imposte anticipate le quali non devono però essere incluse nella contabilizzazione dell'aggregazione aziendale e quindi non considerate nella determinazione dell'avviamento<sup>36</sup>.

Se il beneficio potenziale dell'acquisto derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali non soddisfaceva i requisiti richiesti dall'IFRS 3 per la rilevazione separata quando una aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata ma è successivamente realizzata, l'acquirente deve rilevare il conseguente beneficio fiscale differito nel conto economico e ridurre il valore contabile dell'avviamento, rilevando la riduzione come un errore<sup>37</sup>.

La regola di base degli US GAAP prevede che il beneficio fiscale di una perdita operativa riportata dovrebbe essere classificato nello stesso modo in cui è classificata la fonte dell'utile o della perdita a prescindere dall'origine della perdita riportata nei precedenti esercizi e dall'origine degli utili futuri che si tradurranno nella realizzazione dell'attività fiscale differita di una perdita portata a nuovo dal corrente esercizio. Eccezione a questa regola è l'effetto fiscale di differenze temporanee deducibili e perdite riportate acquisite in un'aggregazione aziendale e per le quali il beneficio fiscale è iscritto per la prima volta in esercizi successivi<sup>38</sup>.

In alcuni ordinamenti fiscali un'impresa può ottenere una deduzione fiscale in relazione agli emolumenti corrisposti in titoli azionari, in opzioni su azioni o in altri strumenti rappresentativi del capitale dell'impresa. L'importo della deduzione può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce: tale differenza tra il valore riconosciuto fiscalmente e il valore contabile è una differenza temporanea deducibile che crea attività per imposte anticipate<sup>39</sup>.

Se l'importo della deduzione fiscale è maggiore del costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce, vuol dire che la deduzione fa anche riferimento a una voce di patrimonio netto; in questa

---

<sup>35</sup> IAS 12, par. 66.

<sup>36</sup> IAS 12, par. 67.

<sup>37</sup> IAS 12, par. 68.

<sup>38</sup> FAS 109, par. 37.

<sup>39</sup> IAS 12, par. 68A.

situazione l'imposta corrente o differita dovrebbe essere rilevata direttamente nel patrimonio netto<sup>40</sup>.

## 16.6. INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Gli IAS/IFRS richiedono l'indicazione separata dei principali componenti degli oneri o proventi fiscali. Inoltre deve essere separatamente indicato<sup>41</sup>:

- il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate a patrimonio netto;
- una spiegazione del rapporto tra gli oneri (proventi) fiscali e l'utile contabile<sup>42</sup>;
- una spiegazione delle modifiche dell'aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell'esercizio precedente;
- l'ammontare complessivo delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta inutilizzati per i quali, nello stato patrimoniale, non è rilevata l'attività fiscale differita;
- l'ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture per le quali non è stata rilevata una passività fiscale differita;
- per ogni differenza temporanea e per ogni tipo di perdita fiscale e crediti di imposta non utilizzati è necessario indicare l'ammontare delle attività e passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale per ciascun esercizio presentato e l'ammontare dei proventi ed oneri fiscali differiti rilevati nel conto economico, se non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati nello stato patrimoniale;
- l'onere fiscale per le attività cessate relativo alla plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessazione e l'utile o la perdita derivante dall'attività ordinaria dell'attività cessata, insieme agli importi corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato;
- l'ammontare degli effetti fiscali, ai fini delle imposte sul reddito, dei dividendi la cui distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata prima dell'approvazione del bilancio, ma per i quali non sia ancora stata rilevata la passività.

In alcuni casi l'impresa deve indicare l'importo di un'attività fiscale differita e la natura degli elementi che ne giustificano la rilevazione<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> IAS 12, par. 68C.

<sup>41</sup> IAS 12, par. 81.

<sup>42</sup> Questo può avvenire o tramite una riconciliazione numerica tra gli oneri (proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile moltiplicato per l'aliquota fiscale applicabile oppure tramite una riconciliazione numerica tra l'aliquota fiscale media effettiva e l'aliquota fiscale applicabile.

L'entità deve fornire informazioni circa la natura dei potenziali effetti fiscali che potrebbero derivare dal pagamento dei dividendi agli azionisti, quando sussistono conseguenze fiscali a seguito di una totale o parziale distribuzione del patrimonio netto<sup>44</sup>.

L'informativa richiesta dagli US GAAP riguarda due tipologie di indicazioni: componenti del conto economico complessivo e altri componenti.

Per quanto riguarda l'informazione fornita sugli elementi del conto economico complessivo si stabilisce che essa debba essere al netto del relativo effetto fiscale oppure, prima del relativo effetto fiscale con un unico importo evidenziato per l'aggregato onere o provento fiscale relativo al totale degli elementi inclusi negli altri elementi del conto economico complessivo<sup>45</sup>.

Con l'effetto fiscale approssimato di ciascun tipo di differenza, devono essere indicate le tipologie di differenze temporanee e di risultati riportati che costituiscono significative porzioni di un'attività o una passività fiscale differita.

L'importo indicato dell'onere fiscale imputabile alle attività continuative deve essere riconciliato con l'importo dell'onere fiscale calcolato applicando le aliquote fiscali nominali al risultato al lordo delle imposte da attività continuative<sup>46</sup>.

Nei casi in cui non sia evidente, è necessario indicare la natura e gli effetti di ogni evento significativo che possa avere impatto sulla comparabilità dei periodi presentati.

Nelle note al bilancio bisogna indicare l'importo e la scadenza delle perdite e dei crediti d'imposta, così come ogni quota dell'accantonamento per la svalutazione delle attività fiscali differite per le quali successivamente è stato iscritto un beneficio fiscale a riduzione dell'avviamento o altre attività immateriali non correnti di un'entità acquisita<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> IAS 12, par. 82.

<sup>44</sup> IAS 12, par. 52A, 82A, 87A e 87C.

<sup>45</sup> FAS 130, par. 100-105.

<sup>46</sup> Secondo il regolamento S-X 408, la riconciliazione non è richiesta quando nessuna voce della riconciliazione eccede il 5% del carico fiscale atteso e il totale delle differenze in riconciliazione non eccede il 5% del carico fiscale atteso.

<sup>47</sup> FAS 109, par. 48.

# 17. IL BILANCIO CONSOLIDATO E LE BUSINESS COMBINATIONS

## 17.1. IL BILANCIO CONSOLIDATO

I gruppi di impresa e le operazioni di business combinations sono diventati, soprattutto negli ultimi decenni, una realtà sempre più presente nella vita delle aziende, parallelamente alle operazioni di business combinations. Queste aggregazioni implicano una forte interrelazione tra soggetti giuridici distinti che tuttavia si configurano come una sola entità economica, rendendo necessaria una presentazione dei dati aziendali differente da quella del bilancio di esercizio: i dati patrimoniali, finanziari ed economici, così come l'organizzazione e lo sviluppo, sono resi noti ai soggetti terzi tramite lo strumento del bilancio consolidato<sup>1</sup>.

Nell'ambito degli IAS/IFRS, il principio di riferimento per la redazione del bilancio consolidato è lo IAS 27 – *Bilancio consolidato e separato* che, nel caso di consolidamento di entità non partecipate per le quali esiste una situazione di controllo, deve essere analizzato anche alla luce di quanto scritto nel SIC 12 – *Consolidamento – Società a destinazione specifica* (società veicolo).

Gli US GAAP che principalmente trattano in materia di bilancio consolidato sono invece l'ARB 51 – *Consolidated financial statements*, il FAS 94 – *Consolidation of all majority-owned subsidiaries* e il FIN 46 (Revised) – *Consolidation of variable interest entities*.

### 17.1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Lo IAS 27 è applicato nella preparazione e presentazione del bilancio consolidato di un gruppo di entità controllate da una capogruppo e per la contabilizzazione delle partecipazioni in

---

<sup>1</sup> A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008); F. GRASSO, P. TERAZZI, *Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento*, I Quaderni, Scuola di Alta formazione, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, n. 25.

controllate, in entità economiche a controllo congiunto e in società collegate quando una società decide di presentare il bilancio separato<sup>2</sup>.

Lo IAS 27, oltre al concetto di bilancio consolidato, introduce anche il concetto di bilancio separato.

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica; esso, in pratica, sostituisce il bilancio d'esercizio individuale della controllante diventando il bilancio di esercizio della capogruppo che controlla un gruppo di imprese.

Se l'impresa esercita un controllo congiunto o un'influenza notevole, il processo di consolidamento sfocia nella redazione del bilancio separato, definito dallo IAS 27 come il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipazione in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti ed al patrimonio netto delle società partecipate<sup>3</sup>.

Nella redazione del bilancio separato le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate che non siano classificate come possedute per la vendita, devono essere contabilizzate al costo o in base al loro fair value, in conformità allo IAS 39.

Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate, mentre l'interessenza di terzi<sup>4</sup> è il patrimonio netto di una controllata che non è possibile attribuire, direttamente o indirettamente, ad una controllante.

Una prima differenza tra gli IAS/IFRS e gli US GAAP risiede nella definizione di controllo.

Secondo gli IAS/IFRS, un'impresa ha il controllo di un'altra o altre imprese quando è in grado di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività e si presume che questo esista con il 50% dei voti, considerati anche i diritti di voto potenziali. In pratica il controllo esiste quando la capogruppo possiede<sup>5</sup>:

- direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto, ad esclusione dei casi eccezionali in cui è possibile dimostrare che tale possesso non costituisce controllo;
- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

---

<sup>2</sup> IAS 27, par. 1-3.

<sup>3</sup> IAS 27, par. 4.

<sup>4</sup> Nel Basis Of Conclusion 28, lo IASB ha illustrato le motivazioni per cui il termine "interessi non di controllo" debba essere preferito al termine "interessi di minoranza o di terzi", spiegando che a volte il proprietario di una quota di minoranza riesce comunque ad esercitare il controllo.

<sup>5</sup> IAS 27, par. 13.

- il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario.

I diritti di voto potenziali considerati dai par. 14 e 15 dello IAS 27, possono derivare da warrant azionari, opzioni di acquisto su azioni, titoli di debito, obbligazioni convertibili, che, qualora esercitati, possono aumentare i diritti di voto a disposizione dell'impresa o diminuire la possibilità per i terzi di influenzare le scelte della stessa.

Secondo gli US GAAP, una controllata è una partecipazione direttamente o indirettamente controllata da un'altra società, che usualmente si concretizza con il possesso della maggioranza, oltre il 50%, dei voti delle azioni in circolazione. In ogni caso, il potere di controllo può esistere anche con una percentuale di possesso inferiore, ad esempio per la stipula di un contratto, un accordo con altri azionisti o per l'intervento dell'autorità giudiziaria. Diversamente dagli IAS/IFRS, i voti potenziali non sono considerati e la definizione offerta dagli US GAAP esclude l'entità controllata solo attraverso significative quote di minoranza.

Oltre al criterio dei diritti di voto, per alcune situazioni<sup>6</sup>, il consolidamento è basato sul controllo dei rischi e dei benefici economici. Per le società quotate, la SEC ha richiesto l'applicazione del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma per determinare il criterio di consolidamento appropriato. Possono infatti presentarsi delle situazioni in cui consolidare un'entità in cui non si possiede la maggioranza può meglio rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale del gruppo. Queste le definizioni di controllata contenute nella direttiva del Regolamento S-X 1 della SEC<sup>7</sup>:

- controllata: una controllata di una specifica persona è un affiliato (individuo, persona giuridica, trust, organizzazione non costituita in forma societaria) controllato da quella persona direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari;
- controllo: è il possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o determinare la direzione del management e delle politiche di una persona, attraverso il possesso dei diritti di voto, attraverso un contratto o con altre forme;

<sup>6</sup> Questo metodo di definizione del controllo può essere applicato alle entità definite come "variable interest" dal FNR 46R.

<sup>7</sup> Regolamento S-X 1-02 in E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

- azioni con diritto di voto: è la somma di tutti i diritti di voto per la nomina degli amministratori.

Gli US GAAP considerano il bilancio separato come il miglior strumento per la presentazione dei dati di un'entità che detiene delle controllate: pertanto nella normativa statunitense non ci sono indicazioni in merito al bilancio separato della capogruppo. Gli investimenti in partecipazioni per la redazione del bilancio della capogruppo possono essere presentati utilizzando sia il metodo del costo che il metodo del patrimonio netto.

### **17.1.2. PRINCIPIO E AREA DI CONSOLIDAMENTO**

Una controllante deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate, ad eccezione dei seguenti casi di esonero dalla redazione<sup>8</sup>:

- la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, ne siano stati informati e non abbiano opposto obiezioni;

- gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato sia esso nazionale, straniero, regionale o locale;

- la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati;

- la capogruppo o controllante principale o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standards.

La società esonerata dalla redazione del bilancio consolidato può presentare come suo unico bilancio il bilancio separato.

Gli IAS/IFRS non stabiliscono limiti dimensionali minimi per la redazione del bilancio consolidato, che sono invece previsti dalla normativa comunitaria per le imprese non quotate in mercati regolamentati.

L'inclusione di una controllata nel bilancio consolidato avviene a partire dalla data di acquisizione, la data cioè in cui l'acquirente ottiene il controllo, e fino alla data in cui la controllante perde il controllo.

Il bilancio consolidato deve includere pertanto tutte le controllate della controllante e il consolidamento deve avvenire secondo il cosiddetto metodo integrale. Una controllata non è esclusa

---

<sup>8</sup> IAS 27, par. 10.



dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una società di investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo di investimento o un'entità analoga<sup>9</sup>.

Se una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, l'IFRS 5 prevede che il risultato e le attività nette della controllata siano consolidate, ma la controllata deve essere valutata e presentata in base a quanto stabilito dall'IFRS 5.

In merito al principio di consolidamento, il FAS 94 stabilisce che se una società detiene una o più partecipazioni di controllo, il bilancio consolidato è il bilancio più appropriato in relazione alle finalità che esso persegue, in quanto rappresentativo di una situazione più attendibile rispetto al solo bilancio della controllante. Contrariamente da quanto stabilito dagli IAS/IFRS, gli US GAAP non prevedono nessuna esenzione per la redazione del bilancio consolidato, se non per alcune industrie specializzate che rappresentano comunque l'eccezione.

Il FAS 94 stabilisce che il consolidamento deve avvenire per tutte le società controllate eccetto se:

- il controllo non rimane con chi ha la maggioranza;
- la controllata svolge la sua attività sotto restrizioni estere, controllo o altre incertezze determinate da un'autorità governativa che possono dar adito a dubbi sulla possibilità che la controllante eserciti il controllo sulla partecipata.

Lo IASB e il FASB stanno lavorando congiuntamente nel tentativo di stilare una guida completa per il consolidamento di tutte le entità. Lo IASB ha già emesso un Exposure Draft (*Consolidated Financial Statement*) nel 2008 mentre è previsto un documento analogo da parte del FASB nel corso del 2010.

### ***Società a destinazione specifica***

Per la definizione dell'area di consolidamento è necessario fare particolare attenzione alle società a destinazione specifica (o società veicolo o SPE – Special Purpose Entities), definite con maggior precisione dal SIC 12, come entità costituite per raggiungere un obiettivo limitato o ben definito tramite accordi legali che limitano, tramite vincoli, le facoltà decisionali dei propri organi direttivi, fiduciari o della direzione aziendale<sup>10</sup>.

Secondo l'interpretazione del SIC 12, le società veicolo sono soggette al consolidamento se la relazione tra queste e un'altra impresa è riconducibile ad un rapporto di controllo che può avere origine dalla predeterminazione delle attività della società veicolo oppure se un'impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della società veicolo. Oltre a queste situazioni, indicate

---

<sup>9</sup> IAS 27, par. 12 e 19.

<sup>10</sup> L'Exposure Draft 10 introduce il termine di "Structured Entities" o entità strutturate per caratterizzare entità le cui attività sono limitate rispetto alle entità definite per il concetto di controllo.

dallo IAS 27<sup>11</sup>, il SIC 12 elenca delle situazioni che possono indicare l'esistenza di una relazione di controllo e quindi la necessità di considerare la società a destinazione specifica nell'area di consolidamento<sup>12</sup>:

- in concreto, le attività della società a destinazione specifica sono esercitate per conto dell'impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l'entità ottenga benefici dall'attività della società a destinazione specifica;

- in concreto, l'entità ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici dell'attività della società a destinazione specifica o, predisponendo un meccanismo "autopilota", l'entità ha delegato questi poteri decisionali;

- in concreto, l'entità detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della società a destinazione specifica e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della società a destinazione specifica;

- in concreto, l'entità mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla società a destinazione specifica o le sue attività allo scopo di ottenere benefici dalla loro gestione.

Il modello di consolidamento delle società a destinazione specifica previsto dagli US GAAP prevede un concetto di controllo basato sulla potenziale variabilità degli utili e delle perdite a carico di coloro che detengono interessenze nell'entità<sup>13</sup>. Un'entità a destinazione specifica deve quindi essere consolidata quando sono soddisfatte le seguenti condizioni<sup>14</sup>:

- il totale del patrimonio soggetto al rischio non è sufficiente a permettere all'entità di finanziare le sue attività senza apporti finanziari aggiuntivi da parte di altri soggetti, inclusi gli azionisti;

- gli azionisti, considerati come un unico gruppo, non presentano nessuna delle seguenti caratteristiche: la possibilità attraverso i diritti di voto di prendere decisioni sulle attività dell'entità che hanno un effetto significativo per il successo dell'entità, l'obbligazione ad assorbire le perdite attese dell'entità e il diritto di ricevere il valore residuo atteso dell'entità.

Le entità a destinazione specifica devono essere valutate in base a tutti i vincoli contrattuali, diritti di possesso o altre forme di interessenze che espongono gli azionisti ai rischi e ai benefici derivanti dall'entità.

---

<sup>11</sup> IAS 27, par. 13.

<sup>12</sup> SIC 12, par. 10.

<sup>13</sup> FIN 46R.

<sup>14</sup> FIN 46, par. 5. - E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

### 17.1.3. PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

La redazione del bilancio consolidato potrebbe presupporre la tenuta di una contabilità di gruppo dal parte dell'entità che lo redige. Tuttavia questo si rivela impraticabile soprattutto dal punto di vista economico per i costi che bisognerebbe sostenere per l'implementazione di un sistema contabile di gruppo. Si utilizzano pertanto i risultati contabili delle singole aziende rientranti nell'area di consolidamento che vengono opportunamente rettificati e rielaborati.

Le rettifiche sono necessarie per depurare il bilancio consolidato di quelle operazioni infragruppo che trovano già riscontro nei bilanci delle singole entità. Il bilancio consolidato deve essere il documento dove i valori di attivo, passivo, costi e ricavi che vi compaiono riflettono i dati del gruppo considerato come singola entità economica e quindi deve contenere le informazioni di scambio fra il gruppo e i terzi e non di operazioni intercorse fra le entità appartenenti al gruppo.

Lo IAS 27<sup>15</sup> prevede per la redazione del bilancio consolidato, l'aggregazione integrale voce per voce dei valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi del bilancio della capogruppo e delle sue controllate. Le rettifiche necessarie di cui si è prima accennato riguardano:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo;
- l'identificazione nel prospetto di conto economico degli interessi non di controllo (o di pertinenza di terzi) nelle controllate consolidate;
- l'identificazione separata dal patrimonio netto della quota del capitale e delle riserve non di controllo (o di pertinenza di terzi) nelle controllate.

Le interessenze di terzi consistono nel valore delle interessenze di terzi alla data di acquisto della partecipazione, calcolato secondo quanto previsto dall'IFRS 3 e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni di patrimonio netto dalla data dell'acquisizione.

Sempre lo IAS 27 dispone che i saldi e le operazioni infragruppo ed i relativi utili non realizzati siano integralmente eliminati. Affinché si possa procedere con l'eliminazione di un margine infragruppo, devono essere soddisfatte alcune condizioni<sup>16</sup>:

- la transazione infragruppo ha generato un margine;
- il bene fa ancora parte del patrimonio del gruppo alla data cui il bilancio consolidato si riferisce;
- il bene è valutato al costo di acquisto infragruppo.

---

<sup>15</sup> IAS 27, par. 18.

<sup>16</sup> A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008)

Similmente negli US GAAP, l'ARB 51 – *Consolidated Financial Statements* richiede che vengano eliminati tutti gli utili e le perdite infragruppo che si siano realizzati su attività ancora presenti nel gruppo. Sono inoltre richieste le eliminazioni dei saldi e delle transazioni tra le entità che sono incluse nel consolidato e gli utili e le perdite non realizzati sulle transazioni tra le entità del gruppo contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. È necessario fornire spiegazioni in merito alle eliminazioni di transazioni non effettuate ed al trattamento contabile ad esso applicato.

Un secondo elemento da considerare nella redazione del bilancio consolidato sono le date di chiusura dei bilanci della controllante e delle sue controllate, che possono spesso differire.

Lo IAS 27<sup>17</sup> dispone, come principio generale, che i bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Se le date di chiusura differiscono, la controllata deve preparare, ai fini del consolidamento, un bilancio aggiuntivo intermedio alla stessa data di riferimento del bilancio della capogruppo.

Alternativamente può essere utilizzato un bilancio della controllata chiuso ad una data diversa dal bilancio della controllante, a condizione che la differenza tra le date non sia superiore ai tre mesi. Tale bilancio dovrà essere soggetto ad opportune rettifiche per riflettere operazioni o fatti significativi intercorsi tra la data del bilancio della controllata e la data del bilancio della capogruppo.

Nell'ipotesi di date di bilancio differenti occorre tener conto anche dell'effetto dei cambi per quei bilanci che sono redatti in valuta estera. Lo IAS 21<sup>18</sup> dispone che i valori di bilancio della controllata devono essere convertiti al cambio in essere alla data di riferimento del bilancio della controllata, apportando eventualmente rettifiche per variazioni significative nei tassi di cambio fino alla data di riferimento del bilancio della controllante che redige il consolidato.

Molto similmente gli US GAAP<sup>19</sup> stabiliscono che la differenza tra le date di bilancio non può essere motivo di esclusione dal bilancio consolidato di una controllata. Come negli IAS/IFRS è comunque accettata una differenza di date di bilancio che non sia superiore a tre mesi, con la richiesta di dare informativa sugli eventi od operazioni che abbiano avuto effetti significativi sul bilancio della controllante.

È evidente che, affinché i bilanci siano aggregabili, i principi contabili adottati per la redazione dei bilanci debbano essere uniformi per tutte le società facenti parte di un gruppo. Mentre questa regola è chiaramente espressa dagli IAS/IFRS<sup>20</sup>, non è invece così per gli US GAAP dove si dice semplicemente che, poiché il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e il

---

<sup>17</sup> IAS 27, par. 22.

<sup>18</sup> IAS 21, par. 46.

<sup>19</sup> ARB 51, par. 4.

<sup>20</sup> IAS 27, par. 24.

risultato di un gruppo come fosse un'unica entità economica, i principi contabili adottati dalle controllate devono essere rettificati per essere resi uniformi a quelli della controllante.

Data la difficoltà ad uniformare e rettificare in taluni casi anche decine di bilanci per la redazione del bilancio consolidato, sarebbe opportuno che fosse la controllante a comunicare a tutte le sue controllate le indicazioni contabili da seguire, considerato anche il fatto che la rettifica dei criteri di valutazione per l'omogeneizzazione delle voci di bilancio comporta anche la necessità di considerare la fiscalità differita.

È infine interessante analizzare come sono presentate in bilancio le interessenze di terzi, in quanto la disciplina IAS/IFRS e la disciplina US GAAP sono differenti per quanto riguarda la presentazione in bilancio.

Lo IAS 27 definisce, come già detto, l'interesse non di controllo (o interessenza di terzi) come quella parte del risultato economico dell'esercizio e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo. L'interesse non di controllo deve essere rappresentato nello stato patrimoniale consolidato, nel patrimonio netto e separatamente dal patrimonio netto di pertinenza del gruppo, così come deve essere presentata separatamente anche la quota di pertinenza di terzi del risultato consolidato di gruppo<sup>21</sup>.

Nel caso in cui le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata eccedano la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto della controllata, l'eccedenza deve essere attribuita agli azionisti della capogruppo ad eccezione della parte per la quale gli azionisti di minoranza hanno un'obbligazione vincolante a coprire la perdita con investimenti aggiuntivi e sono in grado di farlo.

Se, in un momento successivo, la controllata realizza degli utili, questi possono essere attribuiti agli azionisti della capogruppo fino al raggiungimento delle perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza precedentemente assorbite dagli azionisti della capogruppo<sup>22</sup>.

Per gli US GAAP, le quote degli azionisti di minoranza devono essere presentate separatamente in bilancio sia nel conto economico che nello stato patrimoniale, ma non come parte del patrimonio netto. Generalmente le quote di minoranza vengono presentate come parte delle passività non correnti o come posta intermedia fra il patrimonio netto e le passività.

Nel caso in cui le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata eccedano la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto della controllata, le minoranze sono portate a zero a meno che gli azionisti di minoranza abbiano un'obbligazione vincolante a coprire la perdita<sup>23</sup>. Le perdite eccedenti sono attribuite agli azionisti di maggioranza e se, in un momento successivo, la

---

<sup>21</sup> IAS 27, par. 29.

<sup>22</sup> IAS 27, par. 31.

<sup>23</sup> ARB 51, par. 15.

controllata realizza degli utili, questi possono essere attribuiti agli azionisti della capogruppo fino al raggiungimento delle perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza precedentemente assorbite dagli azionisti della capogruppo.

### **17.1.5. VARIAZIONI NELLA QUOTA DI POSSESSO**

La variazione nella quota di possesso di una controllata può comportare un incremento o una riduzione del controllo, impattando anche sull'area di consolidamento del gruppo.

L'incremento e l'ottenimento della quota di controllo verranno esaminati nei paragrafi successivi sia in riferimento a quanto stabilito dall'IFRS 3, sia per quanto stabilito dagli US GAAP, mentre in questo paragrafo si tratterà della riduzione della quota di possesso, che può portare alla perdita del controllo.

Secondo lo IAS 27<sup>24</sup> la perdita o la riduzione della quota di possesso può realizzarsi con modificazioni nel possesso partecipativo, e quindi con la vendita di azioni da parte della controllante, oppure con l'emissione da parte della controllata di nuove azioni per aumento del capitale sociale che non vengono sottoscritte dalla controllante.

Come principio generale, quando una controllante perde il controllo di una controllata deve procedere a<sup>25</sup>:

- eliminare le attività (incluso ogni avviamento) e le passività della controllata in base ai valori contabili alla data della perdita di controllo;
- eliminare i valori contabili degli interessi non di controllo (o partecipazioni di minoranza) nel patrimonio netto;
- rilevare il fair value del corrispettivo;
- rilevare qualsiasi partecipazione precedentemente detenuta nella ex controllata al rispettivo fair value;
- riclassificare nel prospetto dell'utile (o perdita) d'esercizio gli importi classificati nel reddito complessivo;
- rilevare ogni differenza che risulti come utile o perdita nel prospetto dell'utile (o perdita) d'esercizio attribuibile alla controllante.

Nel caso di vendita totale delle azioni della controllata, l'utile o la perdita, calcolato come la differenza tra il corrispettivo della dismissione della controllata ed il suo valore contabile (incluso l'avviamento allocato) alla data di cessione<sup>26</sup>, deve essere rilevato a conto economico, tenuto conto

---

<sup>24</sup> IAS 27, par. 32 e rinvio allo IAS 39.

<sup>25</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>26</sup> IAS 27, par. 34.

anche dell'importo complessivo di eventuali differenze di cambio che si riferiscono alla controllata e rilevate nel patrimonio netto secondo quanto stabilito dallo IAS 21.

La dismissione della partecipazione nella controllata può però essere solo parziale e pertanto, dopo la perdita del controllo, esiste ancora un legame partecipativo tra le due entità che deve essere correttamente qualificato per valorizzare opportunamente le partecipazioni residue. Si possono infatti presentare due casi:

- la partecipazione residua si configura come una partecipazione in società collegata: il metodo di consolidamento adottato è quello del patrimonio netto, in conformità a quanto stabilito dallo IAS 28;

- la partecipazione residua si configura come una partecipazione in società a controllo congiunto: il metodo di consolidamento adottato sarà o quello del patrimonio netto o quello proporzionale, in conformità a quanto stabilito dallo IAS 31;

- la partecipazione residua non si configura né come una partecipazione in società collegata, né come una partecipazione a controllo congiunto e pertanto la partecipazione dovrà essere valutata secondo quanto stabilito dallo IAS 39.

Il valore contabile della partecipazione alla data in cui un'entità cessa di essere una controllata deve essere considerato pari al suo fair value alla data della perdita del controllo, così come il fair value di una qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata alla data della perdita del controllo di maggioranza deve essere considerato pari al fair value al momento della rilevazione iniziale di un'attività finanziaria, in base allo IAS 39<sup>27</sup>.

In maniera molto simile anche gli US GAAP disciplinano la riduzione della quota di possesso con il SAB 51 e SAB 84, individuando le stesse ragioni degli IAS/IFRS per tale riduzione.

L'utile o la perdita derivante dalla vendita di azioni della controllata può essere iscritto solo quando è oggettivamente determinabile e viene calcolato come differenza tra il valore di carico delle attività nette relative alla quota di interessenza, prima e dopo la vendita, ed il corrispettivo della dismissione.

Se la riduzione della quota è dovuta ad un'offerta pubblica di azioni a investitori terzi, l'utile può essere iscritto se la transazione non è parte di un più ampio piano di riorganizzazione e deve essere presentato nel conto economico separatamente come parte del risultato non operativo. Alcuni esempi di utile non appropriato si hanno quando<sup>28</sup>:

- sono previste successive transazioni sul capitale che possono determinare dubbi sulla realizzazione dell'utile da parte della controllante;

---

<sup>27</sup> IAS 27, par. 34.

<sup>28</sup> E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

- quando la controllata è una start up o ha problemi di continuità aziendale.

Poiché la realizzazione dell'utile non è certa la transazione deve essere contabilizzata come una equity transaction impattando quindi solo sulle riserve e non sul conto economico.

#### **17.1.6. INFORMAZIONI INTEGRATIVE**

Lo IAS 27 distingue l'informativa di bilancio a seconda che si tratti del bilancio consolidato o del bilancio separato. Nel bilancio consolidato occorre indicare<sup>29</sup>:

- il tipo di legame tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso altre controllate, più della metà dei voti da esercitare in assemblea;
- le ragioni per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;
- la data di riferimento del bilancio di una controllata, se tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito ad una data di chiusura oppure ad un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento ad una data di chiusura o ad un esercizio diverso;
- la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni.

Nel bilancio separato di una controllante che decide di non redigere il bilancio consolidato devono essere incluse le seguenti informazioni<sup>30</sup>:

- l'indicazione che si tratta di un bilancio separato e le ragioni dell'esonero dal consolidamento;
- i dati dell'entità che ha redatto il bilancio consolidato;
- l'elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, collegate ed entità a controllo congiunto;
- il criterio di valutazione adottato per la contabilizzazione delle partecipazioni.

Nel bilancio separato di una controllante che viene redatto in aggiunta al bilancio consolidato devono essere incluse le seguenti informazioni<sup>31</sup>:

- i motivi della redazione del bilancio separato, se non richiesto dalla legge;

---

<sup>29</sup> IAS 27, par. 36.

<sup>30</sup> IAS 27, par. 37.

<sup>31</sup> IAS 27, par. 38.



- l'elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, collegate ed entità a controllo congiunto;

- il criterio di valutazione adottato per la contabilizzazione delle partecipazioni.

Nel regolamento S-X dei principi contabili statunitensi non sono richieste indicazioni specifiche riguardo l'informativa di bilancio consolidato per quanto riguarda le controllate se non nel caso in cui si tratti di un gruppo con titoli emessi garantiti da un facente parte del gruppo. In quest'ultimo caso la SEC richiede informazioni sintetiche, cosiddette "*Condensed consolidating financial information*") sottoposte anche a revisione contabile, relativamente a<sup>32</sup>:

- la controllante;
- ogni controllata emittente;
- le controllate garanti su base aggregata, con l'esclusione di ogni controllata garante che deve essere indicata separatamente;
- ogni altra controllata su base aggregata;
- rettifiche di consolidamento;
- importi totali consolidati.

Sono richieste informazioni aggiuntive se le partecipate non consolidate, individualmente o in aggregato, superano i seguenti limiti: 10% dell'attivo consolidato, o 10% del risultato consolidato netto ante imposte; tali informazioni, che possono essere fornite anche su base aggregata, riguardano:

- attività e passività correnti e non correnti;
- azioni redimibili e minoranze;
- ricavi netti o lordi;
- risultato lordo;
- utile o perdita dell'attività continuative (prima degli elementi straordinari e dei cambiamenti dei principi) e il risultato netto.

Per quanto riguarda il consolidamento delle società a destinazione specifica è necessario indicare la natura, lo scopo, la dimensione e l'attività dell'entità, il valore di carico contabile delle attività che costituiscono una garanzia, la natura del coinvolgimento e l'esposizione massima della società alle perdite per effetto del coinvolgimento.

---

<sup>32</sup> S-X 4-10 e S-X 3-10.

## 17.2. PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE E JOINT VENTURE

I principi contabili di riferimento per gli IAS/IFRS che regolano le partecipazioni in società collegate e le joint venture sono lo IAS 28 e lo IAS 31 la cui disciplina è sostanzialmente identica a quanto stabilito dal principio contabile statunitense APB 18 - *The Equity Method of Accounting for Investments in Common Stock*. La sola differenza da rilevare è il metodo di consolidamento previsto per le joint venture. Mentre gli IAS/IFRS ammettono due criteri alternativi, il consolidamento proporzionale ed il metodo del patrimonio netto, gli US GAAP permettono l'applicazione del criterio proporzionale solo in alcune circostanze nell'ambito dei settori delle costruzioni e quello minerario.

### 17.2.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Lo IAS 28 – *Partecipazioni in società collegate* deve essere applicato per l'esposizione in bilancio consolidato delle partecipazioni nelle quali l'impresa partecipante non possiede il controllo, ma solo la possibilità di esercitare un'influenza notevole, e non sono individuate condizioni di controllo congiunto<sup>33</sup>. Il metodo di contabilizzazione previsto per questo tipo di partecipazioni è quello del patrimonio netto.

Lo IAS 31 – *Partecipazioni in joint venture* deve essere applicato per l'esposizione in bilancio consolidato delle partecipazioni in entità a controllo congiunto dove è possibile individuare delle situazioni di controllo esercitato congiuntamente da parte di una entità su uno specifico oggetto, che può configurarsi come un'altra entità, una specifica attività o uno specifico bene<sup>34</sup>. Il metodo di contabilizzazione applicabile può alternativamente essere quello del patrimonio netto o quello proporzionale.

Nessuno di questi due principi può essere applicato per la contabilizzazione di tali investimenti se posseduti da società di investimento in capitale di rischio o da fondi comuni, fondi di investimento e entità similari. In ogni caso deve essere esclusa la loro applicazione se le partecipazioni sono valutate al fair value, in conformità allo IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione* o se le partecipazioni sono classificate come possedute per la negoziazione, con conseguente rilevazione delle variazioni a fair value dell'investimento a Conto Economico.

Lo IAS 31<sup>35</sup> prevede inoltre che, per la partecipante che possiede una partecipazione in una entità a controllo congiunto, le disposizioni previste nel principio per il metodo del patrimonio netto

---

<sup>33</sup> IAS 28, par. 1.

<sup>34</sup> IAS 31, par. 1.

<sup>35</sup> IAS 31, par. 2.

e per il consolidamento proporzionale non devono essere applicate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 – *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*;
- una controllante che possiede anche una partecipazione in un'entità a controllo congiunto si avvale della facoltà prevista dallo IAS 27 – *Bilancio consolidato e separato* di non presentare il bilancio consolidato;
- sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, oppure è una società controllata parzialmente partecipata da un'altra entità e gli azionisti, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante sta derogando alle previsioni dello IAS 31 in materia di contabilizzazione delle joint venture e non oppongono nessuna obiezione;
  - gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale della partecipante non sono quotati in un mercato regolamentato (su una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato ristretto *over the counter*, compresi i mercati locali o regionali);
  - la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso l'autorità di vigilanza o un altro organismo di controllo al fine di emettere una qualsiasi tipologia di strumenti finanziari sui mercati regolamentati;
  - la capogruppo ovvero qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato pubblico conforme agli IAS/IFRS.

Gli US GAAP<sup>36</sup> prevedono l'applicazione del metodo del patrimonio netto per le partecipazioni in azioni o quote con diritto di voto, che conferiscono al possessore il diritto di esercitare un'influenza significativa anche se la percentuale di possesso è pari o inferiore al 50%, includendo quindi anche gli investimenti in joint venture. L'influenza significativa si presume con quote di partecipazioni pari o superiori al 20%, salvo evidenti situazioni contrarie.

È importante in quest'ambito ricordare alcune definizioni, soprattutto in relazione alle partecipazioni in joint venture per poterle individuare e classificare.

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, in cui la partecipante detiene un'influenza notevole ma che non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto. L'influenza notevole, che si presume con il possesso diretto o indiretto di almeno il 20% dei voti esercitabili in assemblea a meno che non possa essere dimostrato il contrario, permette di partecipare alle politiche finanziarie e gestionali della partecipata.

---

<sup>36</sup> APB 18, par. 17.

La quota di pertinenza del gruppo in una società collegata è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute nella collegata dalla capogruppo e dalle sue controllate, non prendendo pertanto in considerazione le quote detenute da collegate o da joint venture<sup>37</sup>.

L'influenza notevole da parte di una partecipante è di solito segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze<sup>38</sup>:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della collegata;
- la partecipazione alla definizione di politiche aziendali;
- il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Per la determinazione delle quote che rappresentano il possesso partecipativo, devono essere considerati anche i diritti di voto potenziali, considerando pertanto l'esistenza di warrant su azioni, di call options su azioni, di titoli di debito o capitale convertibili in azioni ordinarie. Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze che incidono sui diritti potenziali<sup>39</sup>.

L'influenza notevole si perde quando non si ha più il potere di partecipare alle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, anche senza cambiamenti nelle quote di possesso, ad esempio nel caso in cui la società collegata venga sottoposta al controllo di un organo governativo o di un tribunale, oppure come risultato di un accordo contrattuale<sup>40</sup>.

È invece definito controllo congiunto la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica ed in questo caso, per le decisioni finanziarie e gestionali, è richiesto in consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

La joint venture è pertanto un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto<sup>41</sup>. Una partecipante è un'aderente alla joint venture che ha il controllo congiunto su di essa; essa viene distinta dall'investitore in una joint venture che è una partecipante alla joint venture ma non ha il controllo congiunto.

L'accordo contrattuale che regola il controllo congiunto è solitamente scritto, anche se non si esclude l'accordo verbale, ed è relativo ai seguenti argomenti<sup>42</sup>:

- attività, durata ed obblighi di rendiconto della joint venture;

---

<sup>37</sup> IAS 28, par. 21.

<sup>38</sup> IAS 28, par. 7.

<sup>39</sup> IAS 28, par. 8 e 9.

<sup>40</sup> IAS 28, par. 10.

<sup>41</sup> IAS 31, par. 3.

<sup>42</sup> IAS 31, par. 10.

- nomina del consiglio di amministrazione o di un organo similare di direzione della joint venture ed i diritti di voto delle partecipanti di controllo;
- apporti di capitali delle partecipanti di controllo;
- ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi o dei risultati della joint venture tra le partecipanti al controllo.

L'accordo può inoltre identificare un gestore o responsabile delle operazioni della joint venture il cui compito non è quello di determinare le politiche finanziarie e gestionali, bensì di agire nell'ambito delle scelte a lui delegate, concordate tra le partecipanti.

In relazione all'oggetto ed ai rapporti tra i soggetti partecipanti, una joint venture può assumere differenti forme, individuate dallo IAS 31:

- gestioni a controllo congiunto;
- beni a controllo congiunto;
- entità economiche a controllo congiunto.

#### ***Gestioni a controllo congiunto***<sup>43</sup>

Si ha una gestione a controllo congiunto quando due o più partecipanti mettono in comune le proprie strutture, i propri materiali, capacità gestionali, esperienze e altre risorse con lo scopo di produrre, commercializzare o distribuire un particolare prodotto; differenti parti del processo di produzione del bene oggetto dell'accordo sono svolte da ciascuna partecipante. In questo caso quindi la joint venture non comporta la costituzione di una entità giuridicamente autonoma.

Per le partecipazioni in gestioni a controllo congiunto può non esistere uno specifico obbligo di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio, anche se i partecipanti possono redigere dei conti gestionali per controllare l'andamento economico della joint venture.

Un partecipante deve invece iscrivere nel proprio bilancio le attività correnti e non correnti controllate e la passività accollate e i costi sostenuti in proprio e la quota di ricavi derivanti dalla vendita dei beni o dei servizi realizzati dalla joint venture.

#### ***Beni a controllo congiunto***<sup>44</sup>

In questa forma di joint venture, il controllo congiunto riguarda uno o più beni apportati o acquistati ed utilizzati per raggiungere le finalità della joint venture e consentire ai partecipanti di ottenere benefici economici. Anche in questo caso la joint venture non comporta la costituzione di una entità giuridicamente autonoma ed ogni partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici tramite la sua quota del bene controllato congiuntamente.

---

<sup>43</sup> IAS 31, par. 13-17.

<sup>44</sup> IAS 31, par. 18-23.

Per questa forma di joint venture le registrazioni contabili possono essere limitate a quei costi sostenuti in comune dai partecipanti e successivamente imputati secondo le quote stabilite.

Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto, il partecipante deve rilevare nel proprio bilancio:

- la quota dei beni a controllo congiunto classificata secondo la natura dei beni;
- qualsiasi passività sostenuta;
- la quota di qualsiasi attività riferita alla joint venture sostenuta congiuntamente con gli altri partecipanti;
- qualsiasi ricavo derivante dalla vendita e dall'utilizzo della quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture e la quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture;
- qualsiasi costo sostenuto riguardante la sua partecipazione nella joint venture.

### ***Entità a controllo congiunto***<sup>45</sup>

Nel caso di entità a controllo congiunto è prevista la costituzione di una società in cui ogni partecipante ha una partecipazione e che opera come qualsiasi altra entità, con la differenza che un accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto sull'attività economica dell'impresa.

Poiché l'entità così costituita controlla specifici beni, sostiene costi e si accolla delle passività, essa deve effettuare delle proprie scritture contabili e predisporre un proprio bilancio in conformità agli IAS/IFRS.

I partecipanti hanno diritto ad una quota dei risultati dell'attività realizzata dalla joint venture, in proporzione al capitale conferito.

La quota di partecipazione in un'entità a controllo congiunto deve essere contabilizzata nel bilancio dei partecipanti secondo quanto previsto dallo IAS 31, distinguendo tra le modalità di contabilizzazione nel bilancio consolidato e nel bilancio separato della partecipante, applicando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto.

Gli US GAAP definiscono una corporate joint venture un'entità posseduta e gestita da un piccolo gruppo come un'attività specifica e separata o un progetto per il loro reciproco beneficio, ripartendo i rischi e i benefici derivanti dall'entità.

Anche per i principi statunitensi la joint venture implica un accordo che consente ai partecipanti di partecipare, direttamente o indirettamente, alla generale gestione dell'entità.

Il capitale in una joint venture normalmente non è quotato; una quota di minoranza eventualmente quotata non impedisce all'entità di essere classificata come una joint venture.

---

<sup>45</sup> IAS 31, par. 24-29.

A differenza di quanto previsto dagli IAS/IFRS, gli US GAAP prevedono la contabilizzazione dell'investimento in una joint venture con il metodo del patrimonio netto, mentre il metodo del consolidamento proporzionale è consigliato solo per il settore delle costruzioni o dell'industria estrattiva.

### **17.2.2. APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO<sup>46</sup>**

Le partecipazioni in società collegate devono essere contabilizzate con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato della partecipante ad esclusione della redazione del bilancio consolidato delle società di investimento in capitale di rischio e ai fondi comuni di investimento; nel bilancio separato la valutazione deve essere effettuata utilizzando il metodo dell'investimento diretto, adottando il criterio del costo o le disposizioni dello IAS 39.

Per l'applicazione del metodo del patrimonio netto devono essere utilizzati i bilanci più recenti dell'impresa collegata e tali bilanci devono essere redatti alla stessa data del bilancio della partecipante e con principi contabili uniformi<sup>47</sup>. Nel caso di date difformi, la collegata deve redigere un bilancio con data di chiusura omogenea a quella della capogruppo. Nel caso di chiusure di bilancio diverse, devono essere apportate le opportune rettifiche in relazione agli effetti di eventuali fatti od operazioni significative realizzate tra la data di bilancio della collegata e la data di bilancio della partecipante<sup>48</sup>. La differenza tra le due date non deve essere comunque superiore ai tre mesi.

Secondo gli US GAAP<sup>49</sup>, nel caso di discordanza delle date dei bilanci, la partecipante deve normalmente registrare la quota di pertinenza di utili o perdite della partecipata risultante dal bilancio disponibile più recente.

L'iscrizione iniziale di una partecipazione in un'impresa collegata deve essere effettuata al costo. Il metodo del patrimonio netto richiede la determinazione della differenza tra il costo di acquisizione e il valore della quota di interessenza calcolato sulla base dei fair value delle attività, passività identificabili della collegata, in conformità a quanto previsto dall'IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali*. Più particolarmente<sup>50</sup>:

- la differenza positiva (costo superiore alla quota di partecipazione) si sostanzia in un avviamento relativo all'acquisizione della società collegata che non rappresenta un autonomo elemento attivo e deve essere inclusa nel valore contabile (o costo) della partecipazione;

---

<sup>46</sup> In questo paragrafo si farà unicamente riferimento a quanto previsto dallo IAS 28 per le partecipazioni in società collegate al quale lo IAS 31 rimanda nell'ambito della disciplina sulle joint venture.

<sup>47</sup> IAS 28, par. 24 e 26.

<sup>48</sup> IAS 28, par. 25.

<sup>49</sup> APB 18, par. 19.

<sup>50</sup> IAS 28, par. 23.

- la differenza negativa (costo inferiore alla quota di partecipazione) è esclusa dal valore contabile della partecipazione ed è invece inclusa come provento nella determinazione della quota di interessenza della partecipante nell'utile o nella perdita della collegata del periodo in cui la partecipazione è acquisita.

Nelle iscrizioni successive, l'applicazione del metodo del patrimonio netto prevede la considerazione separata delle situazioni che possono modificare la consistenza patrimoniale delle società collegate, come:

- utili e perdite delle partecipate: la quota dei risultati di esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante deve essere rilevata nel conto economico di quest'ultima considerando se all'atto dell'iscrizione iniziale al costo si siano riscontrate differenze tra il valore netto contabile della partecipata ed il valore netto delle sue attività e passività a fair value, ed inoltre eventuali eccedenze del patrimonio netto valutato a fair value ed il costo sostenuto;

- distribuzione di dividendi: per evitare duplicazioni contabili, i dividendi ricevuti dalla partecipata non devono essere imputati nel conto economico della partecipante come proventi di esercizio, in quanto già inclusi nell'esercizio in cui si sono formati indipendentemente dalla loro distribuzione;

- modifiche nel patrimonio netto delle partecipate non transitate a conto economico: secondo quanto stabilito dal par. 11, rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche della quota della partecipante nella collegata, derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel conto economico; la quota parte di tali variazioni di pertinenza della partecipante è rilevata direttamente nel patrimonio netto della partecipante.

Gli US GAAP<sup>51</sup> prevedono per il metodo del patrimonio netto, che la quota di pertinenza della partecipante al risultato netto della partecipata debba essere incluso nel conto economico della partecipante separatamente. La partecipazione è inclusa nello stato patrimoniale al costo aumentato della quota di pertinenza degli utili realizzati dopo la data di acquisizione, meno i dividendi ricevuti.

In alcuni casi, la partecipante può capitalizzare oneri finanziari sostenuti in relazione alle attività della partecipata.

### ***Perdite per riduzione di valore***

In seguito all'applicazione del metodo del patrimonio netto, la partecipante deve determinare se è necessario rilevare possibili perdite per riduzione di valore relative

---

<sup>51</sup> APB 18, par. 19.



all'investimento netto della partecipata, in applicazione alle disposizioni dello IAS 39, e, di conseguenza, procedere eventualmente al processo di impairment previsto dallo IAS 36.

In applicazione al processo di impairment test possono presentarsi due diverse situazioni:

- se le partecipazioni sono valutate al fair value (si tratta quindi di partecipazioni possedute da società di investimento in capitale di rischio e da fondi comuni di investimento) lo IAS 36 prevede che l'impairment test non venga applicato;
- se le partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto, l'impairment test deve essere effettuato periodicamente.

Questa differenza di trattamento realizza un “doppio binario”<sup>52</sup> per quanto riguarda la verifica dei minori valori sia delle partecipazioni in società collegate sia delle partecipazioni in joint venture. In applicazione al metodo del patrimonio netto infatti, la rilevazione delle perdite di esercizio della collegata, può non essere sufficiente per determinare un valore ragionevolmente attribuibile alla partecipazione, fino al punto di dover realizzare una svalutazione che eccede il valore derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

Quando esistono le indicazioni che portano a credere che il valore della partecipazione possa aver subito una riduzione di valore occorre stimare il valore d'uso dell'investimento che può essere realizzato con<sup>53</sup>:

- la stima della propria quota del valore attuale dei flussi finanziari stimati che ci si attende verranno generati dalla partecipata, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative ed il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento;
- la stima del valore attuale dei flussi finanziari stimati che ci si attende deriveranno dai dividendi da ricevere e dalla dismissione finale dell'investimento.

È importante ricordare che, con riferimento alle partecipazioni in società collegate, le disposizioni per l'individuazione delle riduzioni di valore si applicano all'intero valore della partecipazione, compreso quindi anche il valore dell'avviamento che non è rilevato separatamente. L'eventuale svalutazione della partecipazione viene quindi attribuita in modo indistinto al suo intero valore di iscrizione, comprendente anche l'avviamento.

Il valore delle partecipazioni precedentemente svalutate può essere ripristinato se l'impairment test segnala un incremento nel valore recuperabile dell'investimento. Anche la rivalutazione, così come la svalutazione, è attribuita indistintamente alla voce “partecipazione” nell'impresa collegata, in quanto unico elemento patrimoniale rilevato dalla partecipante.

Per la ripresa di valore delle partecipazioni in società collegate non vengono quindi applicate le disposizioni dello IAS 36, che richiedono l'attribuzione del valore della svalutazione in via

---

<sup>52</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>53</sup> IAS 28, par. 33.

prioritaria all'avviamento e che il valore di quest'ultimo non può essere ripristinato a seguito di una sua svalutazione. Questa regola viene invece applicata per le partecipazioni in joint venture.

Gli US GAAP<sup>54</sup> prevedono l'interruzione dell'applicazione del metodo del patrimonio netto quando la partecipazione ha un valore pari a zero. La partecipante non deve inoltre effettuare accantonamenti per perdite aggiuntive salvo che non abbia fornito garanzie per la partecipata o non fornisca supporti finanziari. Qualora la partecipata generasse utili, la partecipante ricomincerà ad applicare il metodo del patrimonio netto dal momento in cui la quota di pertinenza del risultato netto sarà pari alla quota di pertinenza delle perdite non iscritte durante il periodo in cui il metodo del patrimonio netto non è stato applicato.

Se la partecipante ha erogato dei finanziamenti o ha investito in altri titoli della partecipata, il loro valore contabile deve essere rettificato per l'importo delle perdite derivanti dal metodo del patrimonio netto, in base al loro ordine di rimborso<sup>55</sup>.

Se i successivi investimenti nella partecipata vengono effettuati dopo aver sospeso l'iscrizione delle perdite in applicazione del metodo del patrimonio netto, questi investimenti possono rappresentare la contribuzione alla copertura di perdite; in questo caso le perdite precedentemente sospese (fino all'importo dei successivi investimenti) devono essere iscritte<sup>56</sup>.

### **17.2.3. METODO DEL CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE**

Secondo gli IAS/IFRS<sup>57</sup>, il metodo del consolidamento proporzionale può essere applicato, in alternativa a quello del patrimonio netto, per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture nel bilancio consolidato delle società partecipanti. Il processo di convergenza tra gli IAS/IFRS e gli US GAAP prevede però l'eliminazione della possibilità di utilizzo del metodo proporzionale per la contabilizzazione delle joint venture, preferendo l'utilizzo del metodo del patrimonio netto<sup>58</sup>.

Il metodo proporzionale prevede che nel bilancio consolidato della partecipante emerga la quota proporzionale di ciascuna attività, passività, proventi ed oneri della partecipata a controllo congiunto, riflettendo anche in questo caso la sostanza e la realtà economica dell'accordo piuttosto

---

<sup>54</sup> APB 18, par. 19.

<sup>55</sup> EITF 98-13 e EITF 99-100 - E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>56</sup> EITF 02-18 - E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

<sup>57</sup> IAS 31, par. 30.

<sup>58</sup> L'Exposure Draft 9 prevede che l'unico caso in cui il metodo del patrimonio netto non deve essere utilizzato è relativo alla situazione in cui l'investimento è classificato come posseduto per la vendita secondo quanto stabilito dall'IFRS 5. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONI, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

che la struttura o la forma della joint venture<sup>59</sup>. Infatti i partecipanti sono corresponsabili per i risultati ottenuti dalla joint venture e hanno una posizione di controllo su una quota di benefici economici futuri.

Molte delle procedure necessarie per l'applicazione del metodo proporzionale sono analoghe a quelle del consolidamento integrale, previste dallo IAS 27. Il metodo proporzionale si sostanzia nella sostituzione della partecipazione iscritta nel bilancio della partecipante con il valore della quota parte delle attività e passività della partecipata.

Lo IAS 31<sup>60</sup> consente l'utilizzo di due schemi alternativi di bilancio per il consolidamento proporzionale:

- la partecipante può sommare la quota di ciascuna attività, passività, costo o ricavo alle corrispondenti voci del proprio bilancio;
- la partecipante può distinguere nel proprio bilancio apposite voci relative alla sua quota di attività, passività, costo o ricavo dell'entità economica a controllo congiunto.

In entrambi i casi di presentazione in bilancio, non sono comunque ammesse compensazioni di partite a meno che esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell'attività o l'estinzione della passività<sup>61</sup>.

L'utilizzo del metodo proporzionale deve essere interrotto a partire dalla data in cui viene meno il controllo congiunto o l'influenza notevole su un'impresa a controllo congiunto<sup>62</sup>.

#### **17.2.4. INFORMAZIONI INTEGRATIVE**

Secondo quanto previsto dallo IAS 1<sup>63</sup>, nel prospetto di bilancio deve essere data indicazione delle partecipazioni contabilizzate secondo il metodo del patrimonio netto e la quota di pertinenza dell'utile o della perdita di una società collegata o di una joint venture.

##### ***Società collegate***

In base a quanto richiesto dallo IAS 28, in merito alle partecipazioni in imprese collegate, devono essere fornite le seguenti informazioni<sup>64</sup>:

- il fair value (valore equo) delle partecipazioni in società collegate per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi;

---

<sup>59</sup> IAS 31, par. 32.

<sup>60</sup> IAS 31, par. 34.

<sup>61</sup> IAS 31, par. 35.

<sup>62</sup> IAS 31, par. 36 e 37.

<sup>63</sup> IAS 1, par. 68 e 81.

<sup>64</sup> IAS 28, par. 37.

- un riepilogo dei dati più importanti di bilancio delle società collegate, incluso il totale delle attività, delle passività, dei ricavi e il risultato d'esercizio;
- le motivazioni per cui si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante non esercita un'influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20% del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell'assemblea della partecipata, e quindi si ritiene di avere un'influenza notevole;
- le motivazioni per cui si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante esercita un'influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20% del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell'assemblea della partecipata, e quindi si ritiene comunque di non avere un'influenza notevole;
- la data di riferimento del bilancio di una società collegata, ove tale bilancio è utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto ed è riferito ad una data di chiusura oppure ad un esercizio diverso da quello della partecipante, e le motivazioni per cui si fa riferimento ad una data di chiusura o ad un esercizio diverso;
- la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa alla capacità delle società collegate di trasferire fondi alla partecipante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni;
- la quota non rilevata delle perdite di una società collegata, sia relative all'esercizio, sia complessive, se la partecipante ha cessato di rilevare la sua quota delle perdite ulteriori di una collegata;
- il fatto che una società collegata non sia valutata adottando il metodo del patrimonio netto;
- un riepilogo dei dati più significativi dei bilanci delle società collegate, considerate singolarmente o in gruppo, non valutate con il metodo del patrimonio netto, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato di esercizio.

Le partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate come attività non correnti e il valore contabile di tali partecipazioni, la quota di pertinenza del risultato economico e quella relativa alle attività operative cessate devono essere indicate separatamente<sup>65</sup>.

La quota di pertinenza della partecipante relativa alle variazioni rilevate direttamente nel patrimonio netto della società collegata deve essere indicata tra le variazioni del patrimonio netto<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> IAS 28, par. 38.

<sup>66</sup> IAS 28, par. 39.

### ***Joint venture***

Per le partecipazioni in entità a controllo congiunto, la partecipante deve descrivere il metodo adottato per rilevare le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto<sup>67</sup>.

Nel bilancio della partecipante deve risultare il valore complessivo delle seguenti passività potenziali, a meno che la probabilità di perdita sia remota, distintamente dal valore delle altre passività potenziali<sup>68</sup>:

- qualsiasi passività potenziale che il partecipante ha sostenuto in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota in ciascuna delle passività potenziali che sono state sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti;
- la sua quota delle passività potenziali delle joint venture stesse per le quali il partecipante è potenzialmente responsabile;
- le passività potenziali che emergono perché il partecipante è potenzialmente responsabile per le passività degli altri partecipanti alla joint venture.

La partecipante deve inoltre indicare il valore complessivo degli impegni riferibili alla sua partecipazione in joint venture, distintamente dagli altri impegni, quali<sup>69</sup>:

- qualsiasi impegno finanziario della partecipante riferibile alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota degli impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente con gli altri partecipanti;
- la sua quota degli impegni finanziari delle joint venture stesse.

La partecipante deve inoltre fornire<sup>70</sup>:

- un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative;
- la quota delle partecipazioni in entità a controllo congiunto;
- i valori complessivi delle attività correnti, attività a lungo termine, passività correnti, passività a lungo termine, costi e ricavi relativi alle sue partecipazioni in joint venture, nel caso in cui essa rilevi le sue partecipazioni in entità a controllo congiunto utilizzando lo schema di bilancio per il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto.

Le indicazioni dettate dagli US GAAP riguardanti le informazioni da inserire nel bilancio relativamente alle partecipazioni collegate e a quelle in joint venture, sono fornite principalmente dall'APB 18 e dal regolamento S-X della SEC.

---

<sup>67</sup> IAS 31, par. 57.

<sup>68</sup> IAS 31, par. 54.

<sup>69</sup> IAS 31, par. 55.

<sup>70</sup> IAS 31, par. 56.

Più particolarmente, se significative, il bilancio deve comprendere le seguenti informazioni<sup>71</sup>:

- la denominazione di ogni partecipata e la quota di azioni posseduta;
- il principio contabile utilizzato per gli investimenti in partecipazioni;
- l'eventuale differenza, e il suo trattamento contabile, tra l'importo a cui la partecipazione risulta iscritta in bilancio e l'importo della sottostante quota di interessenza nelle attività nette della partecipazione;
- il valore complessivo di ogni partecipazione determinato in base alle quotazioni di mercato (se quotate).

In bilancio deve essere indicato l'importo delle riserve di utili consolidate che rappresentano utili non distribuiti di partecipazioni detenute per il 50% o meno da persone fisiche, contabilizzate usando il metodo del patrimonio netto.

Le partecipazioni devono essere indicate nel bilancio della partecipante in un unico ammontare, così come l'importo della quota di pertinenza di utili o perdite nel conto economico<sup>72</sup>.

Bisogna fornire la denominazione delle partecipazioni non contabilizzate con il metodo del patrimonio netto e le ragioni della non applicazione; queste stesse informazioni devono essere fornite per le partecipazioni di quota inferiore al 20% per le quali il metodo del patrimonio netto è invece stato applicato<sup>73</sup>.

Il regolamento S-X richiede inoltre alcune informazioni aggiuntive per quanto riguarda gli investimenti significativi. In particolare al bilancio della partecipante deve essere allegato il bilancio delle partecipazioni in collegate se l'investimento in una società collegata supera il 20% del totale attivo consolidato della partecipante e se la quota di pertinenza del risultato della partecipata, ante imposte, supera il 20% del risultato consolidato ante imposte.

Informazioni aggiuntive devono essere fornite anche per le partecipazioni non consolidate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto se, individualmente o in aggregato<sup>74</sup>:

- l'investimento eccede il 10% del totale attivo consolidato della partecipante;
- se la quota di pertinenza del totale attivo della partecipata eccede il 10% del totale attivo consolidato della partecipante;
- se la quota di pertinenza del risultato ante imposte eccede il 10% del risultato consolidato ante imposte della partecipante.

---

<sup>71</sup> APB 18, par. 20.

<sup>72</sup> S-X 4-08.

<sup>73</sup> APB 18, par. 19.

<sup>74</sup> S-X 4-08. - E. ABATE, R. ROSSI E A. VIRGILIO, *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, EGEA (2008).

Nell'applicazione del test per la verifica della significatività delle partecipazioni, le perdite delle società partecipate non devono essere aggregate agli utili. Se significativo rispetto alla quota di pertinenza dell'utile o della perdita di una partecipazione, deve essere indicato l'effetto di possibili conversioni o emissioni di azioni.

Inoltre nel valutare la significatività, se il risultato dei recenti esercizi è inferiore al 10% o più rispetto alla media degli ultimi cinque esercizi, l'utile medio deve essere utilizzato ai fini di tali analisi.

### 17.3. BUSINESS COMBINATION

Le operazioni di aggregazione aziendale per gli IAS/IFRS e per gli US GAAP sono disciplinate rispettivamente dall'IFRS 3 – *Aggregazioni aziendali* (rivisto nel 2008) e dallo SFAS 141R – *Business Combinations* i quali richiedono l'applicazione del metodo dell'acquisizione del controllo (o *acquisition method*<sup>75</sup>).

Il processo di armonizzazione dei due principi contabili, IFRS 3 e SFAS 141, è stato molto intenso nell'ultimo decennio, a partire dal 2004 con l'emanazione della prima versione dell'IFRS 3 e la rivisitazione dello IAS 36 e 38, fino a sfociare, nel gennaio 2008, con l'approvazione del nuovo IFRS 3 Revised la cui applicazione è prevista per le operazioni di aggregazione aziendale avvenute dal 1° luglio 2009. La principale conclusione a cui il Board è giunto in questa prima fase è che tutte le Business combinations sono acquisizioni.

Il FASB ha concluso la prima fase del progetto di armonizzazione nel 2001 con l'emanazione del FAS 141 sulle business combination e del FAS 142 relativo all'avviamento e alle altre attività immateriali, raggiungendo gli stessi obiettivi e le stesse condizioni dello IASB.

Nella seconda fase lo scopo dei due Board era sviluppare in modo congiunto la contabilizzazione delle operazioni di business combination, predisponendo una guida per l'applicazione dell'acquisition method.

La seconda fase si è conclusa con l'emanazione del nuovo IFRS 3 (rivisto nel 2008) e del nuovo FAS 141 (rivisto nel 2007).

Con l'IFRS 3-R si introduce un cambiamento significativo nel criterio per la predisposizione del bilancio consolidato, passando da un concetto di *parent entity extension* a quello di *economic*

---

<sup>75</sup> L'acquisition method disciplinato dal nuovo IFRS 3 sostituisce la precedente metodologia del purchase method. Le principali differenze riguardano la previsione dell'acquisizione del controllo senza il sostenimento di un costo di acquisto, la modalità di determinazione del goodwill in presenza di soci di minoranza e l'assenza di riferimenti alla determinazione dei fair value di attività e passività. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

*entity*. Ciò comporta la rilevazione della parte di avviamento relativa alla quota di terzi, ossia il *full goodwill approach*.

Permangono tuttavia, tra i due principi contabili, delle differenze riguardanti principalmente le tematiche di seguito elencate e più ampiamente trattate nel proseguo del capitolo:

- l'identificazione dell'acquirente: l'IFRS rimanda a quanto dettato dallo IAS 27, mentre gli US GAAP offrono delle specifiche linee guida per l'identificazione dell'acquirente riportate nell'ARB 51, in accordo con l'interpretazione del FASB 46R;

- la definizione di controllo per la quale gli US GAAP fanno riferimento al controllo degli interessi finanziari;

- il leasing operativo: l'IFRS richiede all'acquirente di considerare eventuali leasing operativi nella valutazione del fair value di un'attività soggetta a leasing operativo dove l'acquisito è il locatore. Se l'acquisito è il locatario e l'acquirente il locatore, non è richiesta la rilevazione separata di attività o passività. Lo SFAS 141R richiede all'acquirente, sia esso locatore o locatario, di rilevare eventuali attività o passività riscontrabili dal confronto tra termini del contratto e condizioni di mercato;

- interessi non di controllo: mentre gli IAS/IFRS consentono di scegliere tra una valutazione a fair value ed una valutazione come quota proporzionale delle attività dell'acquisito, gli US GAAP permettono solo la valutazione a fair value;

- attività e passività potenziali: diverse sono le condizioni e modalità di rilevazione dei due corpi di principi contabili;

- corrispettivo potenziale: sono previste condizioni di rilevazione differenti, sia in fase di prima iscrizione, sia successivamente.

### **17.3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

L'IFRS 3 si applica a tutte le operazioni in cui si realizza un'integrazione economica fra due o più entità aziendali che non rientrano sotto un controllo comune. Per aggregazione aziendale si intende l'unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità che è tenuta così alla redazione del bilancio. Con queste operazioni una sola entità, l'acquirente, ottiene il controllo di una o più attività aziendali distinte. E' questa la definizione proposta dal FASB, e adottata dallo IASB, che introduce l'aspetto dell'ottenimento del controllo. Bisogna però sottolineare che con il termine controllo gli US GAAP considerano il controllo dei soli interessi finanziari dell'entità<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> ARB 51, par. 2 e SFAS 141R, par. A11-A15.



Il principio contabile internazionale non si applica invece nelle seguenti condizioni<sup>77</sup>:

- realizzazione di una joint venture tramite l'aggregazione di entità o di attività aziendali distinte;
- acquisizione di un'attività o gruppo di attività che non costituiscono un business, definito come un complesso integrato di attività che è possibile condurre e gestire ottenendo un ritorno in termini di dividendi, minori costi o altri benefici economici per gli investitori, proprietari o partecipanti;
- aggregazioni aziendali effettuate tra entità o attività aziendali sotto il controllo comune.

La prima cosa da verificare è pertanto se l'oggetto dell'acquisizione è rappresentato da un business; in caso contrario l'entità dovrà rilevare contabilmente solo l'acquisizione di singole attività non applicando l'acquisition method e l'operazione non darà origine ad avviamento<sup>78</sup>. Un business è tale se sono presenti tre elementi fondamentali<sup>79</sup>:

- gli input, ossia le risorse economiche che creano o possono creare output con l'applicazione di uno o più processi;
- i processi, ossia ogni sistema, standard, protocollo che applicati ad un input hanno la capacità di creare output;
- l'output, ossia il risultato dell'applicazione dei processi agli input.

L'IFRS 3 ammette anche la possibilità che l'oggetto della business combination sia un insieme di attività o un'attività nella fase di sviluppo di un progetto interno, a condizione che siano verificati i seguenti fattori:

- l'impresa ha iniziato a pianificare l'attività principale;
- sono presenti dipendenti, proprietà intellettuale ed altri fattori e processi che possono essere applicati ai fattori produttivi;
- è attivo un piano che porta alla produzione di beni e servizi;
- è possibile collocare sul mercato i prodotti ottenibili dal processo produttivo.

A tal proposito il principio prevede, salvo prova del contrario, che in presenza di un goodwill associabile ad un gruppo di attività, questo elemento fa presumere la presenza di un'attività aziendale rilevabile come business combination<sup>80</sup>.

Le operazioni di aggregazione aziendale possono dare origine ad un gruppo aziendale oppure possono modificare i soggetti che presentano il bilancio ed in questo caso si parla di

---

<sup>77</sup> IFRS 3, par. 2.

<sup>78</sup> IFRS 3, par. 3.

<sup>79</sup> IFRS 3, par. B7.

<sup>80</sup> IFRS 3 R, par. B12.

aggregazioni aziendali in senso stretto (è il caso ad esempio di una fusione). Per l'applicazione dell'IFRS 3 è pertanto necessario distinguere tra:

- operazioni di aggregazione aziendale rappresentabili esclusivamente nel bilancio consolidato: sono tali quelle operazioni nelle quali acquirente e acquisito restano entità giuridiche distinte;
- operazioni di aggregazione aziendale rappresentabili nel bilancio separato o individuale dell'aggregante: si tratta di aggregazioni aziendali nelle quali i soggetti aggregati cessano di operare come entità distinte.

### **17.3.2. L'ACQUISITION METHOD**

Secondo il disposto dell'IFRS 3, la contabilizzazione delle business combinations deve avvenire con l'*acquisition method* o metodo dell'acquisizione del controllo (nella vecchia versione denominato *purchase method*) che può essere applicato anche alle operazioni che avvengono in assenza del sostenimento di un costo di acquisto<sup>81</sup>.

La rilevazione contabile dell'operazione di business combination è effettuata dall'entità aggregante, ossia l'acquirente, che deve contabilizzare le attività e le passività della società acquisita al loro fair value alla data dell'acquisizione.

L'*acquisition method* si sviluppa generalmente secondo le seguenti fasi, previste sia dall'IFRS 3 al par. 5, sia dai principi statunitensi SFAS 141 e ASC 805:

- identificazione dell'acquirente;
- determinazione della data rilevante per l'aggregazione;
- determinazione del corrispettivo per l'acquisizione e rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte, nonché dell'avviamento o dell'utile derivante da un buon affare.

#### ***Identificazione dell'acquirente***

L'identificazione dell'acquirente è il primo step per l'applicazione dell'*acquisition method* e permette di individuare fra le parti coinvolte nella business combination l'entità aggregante, cioè il soggetto che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali aggregate.

---

<sup>81</sup> L'originario IAS 22, sostituito dall'IFRS 3 nel 2004, ammetteva due metodi contabili per la contabilizzazione di operazioni straordinarie: il *pooling of interests*, con il quale la contabilizzazione delle voci della società aggregata avveniva a valori contabili storici, e il *purchase method*, la cui contabilizzazione avveniva invece a valori correnti. Il metodo del *pooling of interests* è stato abolito con l'IFRS 3 del 2004 e da quel momento le operazioni che comportano il trasferimento del controllo sono considerate acquisizioni di aziende.

Lo stesso IFRS 3 nell'Appendice B indica alcune condizioni che possono evidenziare l'esistenza dell'acquirente, come ad esempio:

- una delle entità versa il corrispettivo in denaro o in altre attività;
- una delle entità ottiene la direzione dell'entità risultante dall'aggregazione;
- la dimensione in termini relativi (misurata ad esempio dalle attività, ricavi o utili) è

significativamente maggiore rispetto a quella della o delle altre entità coinvolte nella business combination.

Poiché gli IAS/IFRS usano differenti modelli di consolidamento rispetto a quelli adottati negli US GAAP, è possibile che l'applicazione dei due corpi di principi contabili conduca all'individuazione di acquirenti differenti. L'identificazione dell'acquirente secondo gli US GAAP è infatti basata sulla regola del "controlling financial interest" definita dall'ARB 51 e che considera sempre come beneficiario primario di una Variable Interest Entity l'acquirente.

Una simile regola non è invece fornita dallo IASB che, per l'identificazione dell'acquirente, si basa sulla regola del controllo definita dallo IAS 27.

### ***Data dell'aggregazione***

La data dell'aggregazione corrisponde alla data individuata dall'acquirente nella quale si ottiene il controllo sull'acquisito.

Generalmente essa coincide con il momento nel quale l'acquirente effettua il trasferimento del corrispettivo, acquisendo le attività e assumendosi le passività (closing date)<sup>82</sup>.

È tuttavia possibile che il controllo sia ottenuto anche in una data antecedente o successiva e pertanto l'acquirente dovrà tenere in considerazione tutti gli elementi rilevanti utili per stabilire la data corretta.

La determinazione della data dell'aggregazione con l'applicazione degli US GAAP non comporta sostanziali differenze rispetto all'applicazione degli IAS/IFRS.

### ***Corrispettivo per l'acquisizione***

Secondo lo IASB il fair value del corrispettivo per l'acquisizione rappresenta la migliore evidenza del fair value della partecipazione dell'acquirente nell'acquisito. Il corrispettivo di una aggregazione aziendale è dato dalla somma dei fair value, alla data dell'acquisizione, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente, in cambio del controllo sull'acquisito<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> IFRS 3, par.9.

<sup>83</sup> IFRS 3, par.37.

Per la determinazione del corrispettivo non devono invece essere prese in considerazione le perdite future o gli altri costi che si prevede di sostenere successivamente all'aggregazione.

Diversamente dalla precedente versione dell'IFRS 3 del 2004, non possono essere inclusi nel costo dell'aggregazione aziendale nemmeno gli altri costi attribuibili all'aggregazione, come ad esempio i compensi professionali<sup>84</sup>. Tali spese, sia che siano sostenute dall'acquirente, sia che siano sostenute dall'acquisito, non sono quindi capitalizzabili e devono pertanto essere sempre imputate a conto economico<sup>85</sup>.

La precedente versione dell'IFRS 3 del 2004 disponeva invece che i costi diretti relativi all'acquisto dovessero essere inclusi nel corrispettivo per l'acquisizione. Il cambiamento della nuova versione è stato introdotto sostanzialmente per due ragioni: rispettare una coerenza con gli altri principi relativi ad aumenti e riduzioni di capitale e convergere con l'impostazione prevista dagli US GAAP.

Il corrispettivo trasferito può assumere diverse forme, dal denaro contante ad attività aziendali, compresi eventuali corrispettivi potenziali, strumenti rappresentativi di capitale, options e warrant. L'IFRS 3 prevede anche la possibilità della presenza di corrispettivi potenziali definiti come obbligazioni dell'acquirente a trasferire attività addizionali o ulteriori partecipazioni nel capitale ai precedenti proprietari dell'acquisito come corrispettivo per l'ottenimento del controllo sull'acquisto al verificarsi di specifici eventi o determinate condizioni.

Poiché il corrispettivo trasferito deve includere ogni attività o passività risultante dall'accordo stipulato, alla data dell'acquisizione, l'acquirente dovrà riconoscere anche il fair value del corrispettivo potenziale come parte del corrispettivo dell'acquisizione<sup>86</sup>. L'obbligazione di pagamento derivante da un corrispettivo potenziale deve essere contabilizzata come una passività o una posta di patrimonio netto secondo le disposizioni dello IAS 32; inoltre deve essere rilevato come attività il diritto alla restituzione del corrispettivo qualora si verificano le condizioni stabilite.

Se in un momento successivo, il valore di fair value dei corrispettivi potenziali cambia per l'effetto della disponibilità di informazioni aggiuntive ottenute dopo la data di acquisizione, la variazione individuata deve essere rilevata a seconda della natura del corrispettivo stesso. Il par. 58 fornisce delle linee guida per la contabilizzazione di tali variazioni:

- se si tratta di strumenti rappresentativi di capitale l'importo originario, non viene rideterminato;

---

<sup>84</sup> Restano esclusi da questa nuova disciplina i costi per l'emissione di titoli di debito o di capitale che pertanto rientrano nella determinazione del costo di acquisizione.

<sup>85</sup> IFRS 3, par.57.

<sup>86</sup> IFRS 3, par.39.

- se il corrispettivo potenziale è classificato come un'attività o una passività rappresentata da uno strumento finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dello IAS 39 o dell'IFRS 9, non deve essere rilevato nessun utile e nessuna perdita;

- se il corrispettivo potenziale è classificato come un'attività o una passività non rientrante nell'ambito di applicazione dello IAS 39 o dell'IFRS 9, la contabilizzazione della variazione deve avvenire secondo quanto previsto dallo IAS 37.

Secondo gli US GAAP la valutazione successiva del corrispettivo potenziale classificato come un'attività o una passività deve avvenire al fair value. Le variazioni del fair value sono rilevate come un ricavo a meno che il corrispettivo potenziale sia uno strumento di copertura per il quale il FAS 133 richiede l'iscrizione delle variazioni nelle altre componenti di conto economico complessivo.

### ***Rilevazione e valutazione delle attività acquisite***

Per rappresentare contabilmente l'aggregazione, l'acquirente deve riconoscere, al momento dell'acquisizione del controllo e separatamente dall'avviamento, le attività identificabili acquisite, le passività assunte e, nel caso di business combination rappresentabile attraverso il bilancio consolidato, ogni eventuale interesse non di controllo dell'acquisito<sup>87</sup>.

Le attività e le passività sono rilevabili se soddisfano le seguenti condizioni:

- rispettano la definizione di attività e passività contenuta nel Framework IASB<sup>88</sup>;
- le attività acquisite e le passività assunte devono essere parte della transazione di business combination<sup>89</sup>.

Le attività e passività identificate dall'acquirente potrebbero anche non essere precedentemente presenti nel bilancio dell'aggregata; questo è il caso, ad esempio, delle attività immateriali che l'acquisito potrebbe non aver ancora rilevato nel suo bilancio a causa dello sviluppo interno<sup>90</sup>.

Alla data di acquisizione, per l'acquirente è necessario classificare tutte le attività identificabili acquisite e tutte le passività assunte per l'applicazione degli altri IAS/IFRS. Questo deve avvenire sulla base dei termini contrattuali, delle condizioni economiche e della politica contabile adottata dall'acquirente<sup>91</sup>.

---

<sup>87</sup> IFRS 3, par. 10.

<sup>88</sup> Per le definizioni di attività e passività si rimanda al cap. 3.

<sup>89</sup> L'inserimento di queste disposizioni fa trasparire la preoccupazione dello IASB che attraverso operazioni collaterali all'aggregazione aziendale si riescano ad aggirare le disposizioni rigide dell'acquisition method. - F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

<sup>90</sup> IFRS 3, par. 13. La guida per l'individuazione di queste attività è fornita dall'IFRS 3 ai paragrafi B28-B40.

<sup>91</sup> IFRS 3, par. 15.

In seguito all'individuazione e classificazione delle attività e delle passività acquisite, l'acquirente deve effettuare una loro valutazione al fair value come se fossero acquistate individualmente. L'eventuale disallineamento tra il valore di fair value ad esse attribuito rispetto al valore che avevano nel bilancio dell'aggregata avrà impatto sulla fiscalità differita<sup>92</sup> (lo stesso vale per gli US GAAP dove la fiscalità differita deve essere contabilizzata in accordo con l'ASC 740 e l'ASC 805).

Nell'appendice B<sup>93</sup> dell'IFRS 3, il principio contabile internazionale fornisce un elenco di indicazioni generali per la determinazione del fair value delle attività e passività identificabili:

- gli strumenti finanziari negoziati in un mercato attivo devono essere valutati ai loro valori di mercato correnti;
- gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato attivo devono essere valutati a valori stimati che prendano in considerazione indici quali il rapporto prezzo/utile, i dividendi attesi e i tassi di crescita attesi di titoli comparabili di imprese con caratteristiche analoghe;
- i crediti devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari da riscuotere, calcolati ad un tasso di interesse corrente appropriato, dedotti eventuali accantonamenti per perdite su crediti e costi di incasso. L'attualizzazione dei crediti a breve termine non è richiesta se la differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore attuale non è rilevante;
- i prodotti finiti e le merci devono essere valutati al prezzo di vendita al netto dell'importo complessivo dei costi di vendita e di un margine ragionevole di profitto attribuibile allo sforzo di vendita dell'acquirente;
- i prodotti in corso di lavorazione devono essere valutati al prezzo di vendita dei prodotti finiti al netto dell'importo complessivo di costi di completamento, costi di vendita ed un margine ragionevole riferibile al completamento ed alla vendita, basata sul profitto di prodotti finiti analoghi;
- le materie prime devono essere valutate al costo corrente di sostituzione;
- i terreni ed i fabbricati devono essere valutati al loro valore di mercato;
- gli impianti e i macchinari devono essere valutati al loro valore di mercato, normalmente determinato sulla base di una perizia, oppure, se non disponibile, essi devono essere valutati al loro costo di sostituzione ammortizzato;
- per le attività immateriali, l'acquirente deve determinare il fair value;
- le attività relative ai benefici per i dipendenti o le passività per piani a benefici definiti devono essere valutate al valore attuale degli impegni assunti dedotto il fair value di eventuali attività del piano, in accordo con quanto previsto dallo IAS 19;

---

<sup>92</sup> IFRS 3, par. 24.

<sup>93</sup> IFRS 3, par. B41-B45.

- le attività e le passività fiscali devono essere valutate per l'ammontare del beneficio fiscale che deriva dalle perdite fiscali o dalle imposte dovute per l'utile o la perdita, determinate nella prospettiva dell'entità o del gruppo risultante dall'acquisizione;

- i debiti e gli effetti a breve, i debiti a lungo termine, passività, accantonamenti e altre indennità devono essere valutati al valore attuale degli importi da corrispondere per estinguere le passività, determinati sulla base di tassi di interesse correnti appropriati. L'attualizzazione delle passività a breve termine non è richiesta se la differenza tra il valore nominale delle passività e il suo valore attuale non è rilevante;

- i contratti onerosi e le altre passività identificabili dall'acquisita devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari che devono essere pagati per estinguere l'impegno assunto a tassi di interesse correnti appropriati;

- le passività potenziali rilevate alla data di acquisizione, anche se non è probabile che le uscite di cassa comporteranno benefici economici, devono essere valutate con gli importi che un terzo addebiterebbe per assumere tali passività potenziali<sup>94</sup>.

Secondo gli IAS/IFRS una passività potenziale assunta in una business combination deve essere rilevata solo se attendibilmente stimabile e se si tratta di un impegno presente derivante da eventi passati. La valutazione successiva di una passività potenziale deve avvenire, secondo l'IFRS 3, al maggiore tra l'importo che verrebbe rilevato con l'applicazione dello IAS 37 e l'ammontare inizialmente rilevato.

Negli US GAAP, per la rilevazione, si fa riferimento a contratti potenziali e la valutazione deve essere fatta al fair value alla data di acquisizione. Le attività e passività potenziali che non derivano da contratti potenziali possono essere rilevate solo se certe alla data di acquisizione. La valutazione successiva deve avvenire agli stessi valori fino al momento in cui l'entità non abbia ottenuto informazioni sufficienti per uscire dalla situazione di incertezza. Ottenute le informazioni necessarie la valutazione deve avvenire come segue:

- per le passività potenziali la valutazione deve avvenire al maggiore tra il fair value alla data di acquisizione e l'ammontare che sarebbe rilevato con l'applicazione dello SFAS 5;

- per le attività potenziali la valutazione deve avvenire al più basso tra il fair value alla data di acquisizione e la miglior valutazione derivante da una potenziale vendita.

Nel maggio del 2009, lo IASB ha emesso un Exposure Draft – *Fair Value measurement* per chiarire la definizione di fair value e proseguire nella convergenza con i principi contabili statunitensi fornendo una guida per la valutazione al fair value. Sono previsti livelli:

---

<sup>94</sup> La valutazione successiva delle attività potenziali deve avvenire al più alto tra l'importo che verrebbe riconosciuto con l'applicazione dello IAS 37 e l'ammontare inizialmente riconosciuto dedotti gli ammortamenti cumulati, in accordo con lo IAS 18.

- 1° livello (*market to market*): il fair value di attività e passività è determinato sulla base dei prezzi quotati in un mercato attivo per identiche attività e passività disponibili all'azienda alla data di misurazione;

- 2° livello (*market to model con indicatori desumibili dal mercato*): il fair value è rappresentato da informazioni diverse dai prezzi osservabili per attività e passività pertanto si può fare riferimento a prezzi quotati per attività o passività simili in un mercato attivo oppure a prezzi quotati per attività e passività identiche o simili in un mercato non attivo;

- 3° livello (*market to model con indicatori non desumibili dal mercato*): il fair value deve includere informazioni non basate su indicazioni desumibili dal mercato e la stima del fair value dovrebbe riflettere le assunzioni che i partecipanti al mercato utilizzerebbero per definire un prezzo per una attività o passività, comprese le valutazioni del rischio.

L'IFRS 3 individua inoltre alcune situazioni di eccezione all'applicazione del fair value, indicando specifici principi a cui attenersi per la valutazione di attività e passività al momento dell'acquisizione. Esempi di queste eccezioni sono le imposte sul reddito, i benefici ai dipendenti, le attività di indennizzo, i diritti riacquisiti e le attività destinate alla vendita.

### ***Avviamento e utili da operazioni di aggregazione***

Al momento dell'acquisizione contro pagamento di un corrispettivo, l'aggregante deve riconoscere alla data di aggregazione un avviamento oppure una differenza negativa calcolata come differenza tra il corrispettivo trasferito e il fair value delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili alla data di acquisizione<sup>95</sup>.

L'avviamento o goodwill è il maggior valore rilevato in un'operazione di business combinations che un complesso di attività ha, rispetto al fair value delle singole attività e passività; quando rilevato esso deve essere iscritto come attività. Per la determinazione del goodwill è inoltre necessario riesporre le attività e le passività acquisite al loro fair value.

L'avviamento non deve essere ammortizzato ma sottoposto, annualmente o in presenza di condizioni che indicano perdite di valore, ad impairment test. Se si accerta una perdita di valore<sup>96</sup>, l'avviamento deve essere svalutato.

La definizione dell'avviamento e il suo trattamento contabile ai fini dell'ammortamento sono uguali a quelli previsti dagli US GAAP.

---

<sup>95</sup> IFRS 3, par. 32.

<sup>96</sup> Si ricorda che in base a quanto stabilito dallo IAS 36, la valutazione delle perdite di valore dell'avviamento, deve essere effettuata prendendo come base di riferimento la Cash Generating Unit a cui è riferibile una parte o la totalità dell'avviamento.



In alcuni casi la differenza tra il corrispettivo dell'acquisizione e il fair value delle attività e passività acquisite può determinare un'eccedenza negativa (badwill), ovvero un buon affare. In questo caso il principio contabile prevede che la procedura di allocazione del costo al fair value delle attività e passività identificabili sia rivista in modo da garantire l'attendibilità dell'operazione. L'eccedenza negativa residua risultante deve essere iscritta, all'atto dell'acquisizione, come provento a conto economico.

Secondo gli US GAAP l'avviamento negativo deve invece essere portato in diminuzione delle attività nette acquisite in modo proporzionale e solo l'eventuale eccedenza residua può essere rilevata come sopravvenienza.

Se l'aggregazione aziendale è effettuata in fasi successive (*step acquisition*), la business combination si realizza solo nel momento in cui si ha l'acquisizione del controllo; in questo caso l'acquirente deve ricalcolare l'interessenza che deteneva in precedenza nell'aggregata al rispettivo fair value alla data di acquisizione del controllo e rilevare nel conto economico l'eventuale utile o perdita che risulti dalla differenza tra il fair value alla data di acquisizione del controllo ed il valore attribuito in precedenza alla stessa partecipazione<sup>97</sup>. Con l'acquisizione del controllo deve essere rilevato l'eventuale avviamento calcolato come differenza tra il corrispettivo trasferito misurato al fair value aumentato del fair value, alla data di acquisizione del controllo, delle partecipazioni precedentemente possedute<sup>98</sup> e l'ammontare alla data di acquisizione della differenza tra le attività identificabili acquisite e le passività assunte misurate al fair value.

Le step acquisition e il loro trattamento contabile sono simili a quanto previsto anche dagli US GAAP.

Se il controllo è stato ottenuto con percentuali di possesso inferiori al 100%, la determinazione dell'avviamento deve tenere in considerazione anche l'ammontare di ogni interesse non di controllo nell'acquisto<sup>99</sup>.

La disciplina degli interessi non di controllo in partecipazioni non totalitarie è simile sia per gli IAS/IFRS che per gli US GAAP, salvo il fatto che i principi contabili statunitensi prevedano che gli interessi non di controllo possano essere valutati solo al fair value delle attività nette identificabili, mentre l'IFRS 3 consente, come vedremo, anche una valutazione alla quota proporzionale del fair value delle attività nette identificabili.

---

<sup>97</sup> L'IFRS 3 precisa che, nel caso in cui l'acquirente avesse rilevato nel patrimonio netto le variazioni del valore della partecipazione nell'acquisita la contabilizzazione deve essere analoga a quella prevista per la cessione della partecipazione.

<sup>98</sup> L'acquirente deve ricalcolare l'interessenza che deteneva in precedenza nell'aggregata al rispettivo fair value alla data di acquisizione del controllo e rilevare nel conto economico l'eventuale utile o perdita risultante dalla differenza tra il fair value alla data di acquisizione del controllo ed il valore attribuito in precedenza alla stessa partecipazione.

<sup>99</sup> L'ammontare di ogni interesse non di controllo può essere determinato con (i) la quota parte del fair value delle attività nette oppure con (II) il fair value della partecipazione non di controllo.

La nuova versione dell'IFRS 3 disciplina anche il caso in cui l'operazione di aggregazione aziendale avviene senza trasferimento di un corrispettivo. È ad esempio il caso in cui acquirente ed acquisito fondono i loro business tramite un accordo previsto da un contratto: l'acquirente ottiene il controllo senza trasferimento del corrispettivo e senza detenere partecipazioni nell'acquisito<sup>100</sup>.

Quando l'operazione avviene senza contropartita, per determinare l'avviamento, l'aggregante deve confrontare il valore dell'interessenza di terzi con il fair value delle attività e passività dell'aggregata. Quando invece l'operazione avviene senza il trasferimento di un corrispettivo ulteriore, per determinare l'avviamento l'aggregante deve considerare la differenza tra il fair value, alla data dell'acquisizione, delle partecipazioni precedentemente possedute, incluso l'ammontare di ogni interesse non di controllo nell'aggregato ed il fair value delle attività e delle passività identificabili acquisite.

### ***Contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente***

È possibile che il fair value delle attività e passività identificabili nell'acquisto e il costo dell'aggregazione non siano determinabili con certezza entro la fine dell'esercizio: in queste situazioni l'IFRS 3<sup>101</sup> prevede la contabilizzazione di valori provvisori e, durante il periodo di misurazione<sup>102</sup>, l'eventuale modifica per il completamento della contabilizzazione. L'entità potrebbe infatti aver ottenuto delle informazioni utili per una migliore valutazione dell'operazione. Allo stesso modo l'entità potrebbe rilevare ulteriori attività o passività prima non identificate.

Le modalità da seguire per il completamento della rilevazione iniziale provvisoria nel periodo di misurazione sono le seguenti:

- le rettifiche devono essere effettuate entro il periodo di misurazione (massimo 12 mesi dalla data di acquisizione);
- il valore contabile di una attività, passività o passività potenziale identificabile rilevata o rettificata in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale deve essere calcolato come se il relativo fair value alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella data<sup>103</sup>;
- l'avviamento rilevato deve essere rettificato di un importo pari alla rettifica apportata al fair value alla data di acquisizione dell'attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata o rettificata;

---

<sup>100</sup> IFRS 3, par. 43.

<sup>101</sup> IFRS 3, par. 54.

<sup>102</sup> L'IFRS 3 individua la fine del periodo di misurazione nel momento in cui l'acquirente riceve tutte le informazioni necessarie relative a fatti e circostanze che erano in essere alla data dell'acquisizione, utili per la rilevazione e la valutazione. In ogni caso il periodo di misurazione non può eccedere i dodici mesi dalla data di acquisizione. – IFRS 3, par.45.

<sup>103</sup> IFRS 3, par. 49.

- le informazioni comparative presentate prima del completamento della rilevazione iniziale dell'aggregazione devono essere presentate come se la contabilizzazione iniziale fosse completata dalla data di acquisizione.

Decorsi i 12 mesi dalla data di acquisizione (measurement period), l'IFRS 3 non consente ulteriori modifiche dopo il completamento della contabilizzazione. Eventuali ulteriori modifiche ai valori contabilizzati possono essere effettuate solo per correggere errori<sup>104</sup> in applicazione dello IAS 8 – *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*. A seguito delle modifiche per la correzione di errori è necessario procedere anche alla rettifica dell'avviamento o del badwill precedentemente rilevato<sup>105</sup>.

### **17.3.3. L'ACQUISITION METHOD NEL BILANCIO CONSOLIDATO**

L'acquisizione delle partecipazioni di controllo, nell'ottica di un gruppo, rappresenta un'operazione di aggregazione aziendale il cui consolidamento deve pertanto essere effettuato utilizzando l'acquisition method. Nella redazione del bilancio consolidato questa metodologia comporta la contabilizzazione delle attività e delle passività della controllata come se fossero state acquisite singolarmente e per le quali è necessario determinare un costo di acquisto individuale alla data di acquisizione del controllo.

Se la partecipazione di controllo non è totalitaria nel bilancio consolidato devono essere rappresentati anche gli interessi non di controllo valutati al momento dell'acquisizione. Per fare questo è necessario definire le modalità di rappresentazione nel bilancio consolidato delle attività, passività e delle interessenze di terzi nel patrimonio delle partecipate. La dottrina ha individuato tre teorie, di cui si parlerà brevemente, che rispecchiano altrettante modalità di interpretazione delle finalità attribuite al bilancio consolidato e di concezione del gruppo. Esse sono:

- la teoria dell'entità;
- la teoria della capogruppo;
- la teoria della proprietà.

#### ***La teoria dell'entità (entity theory)***

La teoria dell'entità si basa sul concetto di gruppo inteso come entità economica unitaria ed il bilancio consolidato deve includere tutte le attività e passività della capogruppo e delle controllate. Gli interessi non di controllo sono classificati nel patrimonio netto consolidato.

---

<sup>104</sup> Non sono tuttavia ammesse correzioni riguardanti i cambiamenti di stime.

<sup>105</sup> IFRS 3, par. 50.

Le attività e le passività della controllata sono inserite nel bilancio consolidato al 100% del loro fair value, compreso l'eventuale goodwill riferito sia alla quota di controllo, sia alla quota di terzi; vengono rappresentati così i risultati complessivi del gruppo a prescindere dalla divisione tra soci di maggioranza e soci di minoranza, del patrimonio netto e dei risultati dell'esercizio.

### ***La teoria della capogruppo (parent company theory)***

La teoria della capogruppo individua il gruppo come entità complessiva ed autonoma, ma focalizza l'attenzione sugli interessi della controllante. Il consolidamento avviene consolidando le attività e le passività della controllata al 100% indipendentemente dalla quota di controllo; gli interessi non di controllo non fanno parte del gruppo ma vengono comunque iscritti come passività.

Il consolidamento avviene nel modo seguente<sup>106</sup>:

- determinazione dei valori della controllata ai fini del consolidamento: potrebbero infatti essere constatate delle non corrispondenze tra il costo della partecipazione e la frazione di patrimonio netto della controllata per una sottovalutazione o sopravvalutazione delle attività e passività o per un avviamento riconosciuto in fase di acquisizione. La teoria della capogruppo prevede che l'eventuale rivalutazione sia effettuata nella misura in cui sia attribuibile alla capogruppo, ossia nella sua percentuale di controllo;

- calcolo della differenza da consolidamento: viene determinata come differenza tra il costo sostenuto per la partecipazione ed il valore della quota del patrimonio della controllata rivalutato;

- elisione delle partite infragruppo in quanto non possono essere considerate realizzate per l'intero ammontare (sia per la quota di maggioranza che per la quota di terzi);

- eliminazione degli utili infragruppo: vengono eliminate in termini reddituali le operazioni di scambio infragruppo con riferimento alla percentuale di proprietà della capogruppo in modo da considerare realizzate le sole quote di utili imputabili alle minoranze;

- determinazione della quota di interessi di minoranza: nel bilancio consolidato emergono pertanto le interessenze di terzi. Il valore per calcolare tali quote è costituito dai valori di bilancio della società cui tali interessi partecipano (quota di patrimonio netto contabile e di risultato).

La dottrina ha sviluppato anche un'ulteriore teoria, definita della capogruppo modificata, che si colloca a metà strada tra la teoria della capogruppo e la teoria dell'entità. Con l'applicazione della teoria della capogruppo modificata si esegue il consolidamento integrale di tutte le attività e passività della controllata, considerandone però il loro valore di fair value e consentendo di esprimere la quota parte degli interessi di minoranza a valori proporzionali al fair value delle attività

---

<sup>106</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010), e P. PISONI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, M. CISI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Giuffrè Editore (2007).

nette (o patrimonio netto rivalutato). Anche le interessenze di terzi vengono valorizzate alla quota parte di fair value delle attività nette.

### ***La teoria della proprietà (proprietary company theory)***

La teoria della proprietà focalizza la sua attenzione sugli azionisti della capogruppo attraverso un consolidamento proporzionale di tutte le attività e passività della controllata in ragione della percentuale di controllo della capogruppo. Le interessenze di terzi, considerate al di fuori del gruppo, non sono rappresentate nel bilancio consolidato.

Il consolidamento con la teoria della proprietà prevede le seguenti fasi<sup>107</sup>:

- determinazione dei valori della controllata ai fini del consolidamento: come visto anche nella teoria della capogruppo potrebbero risultare delle non corrispondenze tra il costo della partecipazione e la frazione di patrimonio netto della controllata per una sottovalutazione o sopravvalutazione delle attività e delle passività o per un avviamento riconosciuto in fase di acquisizione;

- calcolo della differenza di consolidamento ottenuta come differenza tra il costo sostenuto per la partecipazione e il valore della quota del patrimonio della controllata rivalutato;

- calcolo della frazione degli elementi patrimoniali e reddituali di spettanza della capogruppo: in questa fase sono definite le frazioni degli elementi patrimoniali e di reddito di spettanza della capogruppo pari alla percentuale di interessenza in ciascuno dei valori di bilancio della controllata;

- elisione delle partite infragruppo riferibili esclusivamente alla quota di spettanza del gruppo, mentre è considerata realizzata la parte di tali valori di pertinenza delle minoranze;

- eliminazione degli utili infragruppo con riferimento alla percentuale di proprietà della holding nella controllata.

### **17.3.4. IL TRATTAMENTO DEGLI “INTERESSI NON DI CONTROLLO”**

Se la partecipazione in una controllata non è totalitaria, nello stato patrimoniale consolidato devono essere rappresentate, separatamente dal patrimonio netto le quote di pertinenza degli azionisti della capogruppo, le cosiddette “interessenze non di controllo o di terzi” ossia le quote di patrimonio netto che non sono riconducibili agli interessi di controllo.

L’IFRS 3 prevede due opzioni per la rappresentazione di tali interessenze: il metodo standard e il metodo *full goodwill*.

---

<sup>107</sup> F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010), e P. PISONI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, M. CISI, *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Giuffrè Editore (2007).

Con il metodo standard<sup>108</sup> le interessenze di terzi vengono iscritte, al momento dell'acquisizione del controllo, in proporzione alla quota parte di fair value delle attività e passività acquisite nell'aggregazione aziendale. L'eventuale avviamento viene rappresentato nel bilancio consolidato solo per l'ammontare corrisposto<sup>109</sup> e non al suo fair value complessivo.

Con il metodo del full goodwill<sup>110</sup> invece, le interessenze di terzi vengono iscritte, al momento dell'acquisizione del controllo, al fair value della partecipazione non di controllo ed in questo modo, poiché è possibile che il valore delle interessenze di terzi sia maggiore della quota parte di fair value delle attività nette, sarà necessario rilevare anche un goodwill di spettanza di terzi. Il principio individua l'ammontare del goodwill come differenza tra (A-B):

A) la somma della contropartita trasferita misurata al fair value;

+ l'ammontare di ogni interesse non di controllo dell'acquisito misurato in base al fair value della partecipazione non di controllo;

+ il fair value, alla data di acquisizione, delle partecipazioni precedentemente possedute nell'acquisto (se si tratta di step acquisition).

B) l'ammontare alla data dell'acquisizione delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte misurate al fair value in conformità all'IFRS 3.

Il metodo standard pertanto consente di evidenziare il goodwill corrisposto all'atto dell'acquisizione del controllo, mentre con il metodo del full goodwill si rileva l'avviamento complessivo dell'impresa, incluso quello attribuibile agli interessi non di controllo.

Nella BC 210 relativa all'IFRS 3 viene precisato che, sebbene lo IASB ritenga che il fatto di concedere una scelta fra due metodi di contabilizzazione potrebbe ridurre la comparabilità dei bilanci, nessuno dei due metodi offre sufficienti elementi, né vantaggiosi né svantaggiosi, per effettuare una scelta. L'unico modo per raggiungere la maggioranza dei voti a favore del nuovo IFRS 3 era pertanto offrire all'acquirente la possibilità di misurare gli interessi non di controllo sia al fair value, sia come quota proporzionale delle attività identificabili dell'acquisito<sup>111</sup>.

Come già detto precedentemente gli US GAAP consentono la valutazione degli interessi non di controllo solo al fair value delle attività nette identificate, non prevedendo pertanto il metodo standard concesso dagli IAS/IFRS.

---

<sup>108</sup> Il metodo standard è in linea con la teoria della capogruppo modificata.

<sup>109</sup> L'ammontare corrisposto è dato dalla differenza tra il corrispettivo per l'acquisizione ed il fair value della quota parte di attività nette o patrimonio netto rivalutato.

<sup>110</sup> Il metodo full goodwill è in linea con la teoria dell'entità.

<sup>111</sup> BC 217 e BC 218: Con l'applicazione del metodo proporzionale lo IASB ha individuato le seguenti conseguenze: I) l'ammontare degli interessi non di controllo e dell'avviamento risulterebbero in genere più bassi; II) se una CGU viene di seguito rettificata, eventuali perdite di valore risultanti dall'avviamento riconosciuto sul risultato economico rischia di essere inferiore; III) se, in un secondo momento, l'acquirente comprasse alcune o tutte le quote detenute dagli azionisti non di controllo, il patrimonio del gruppo viene ridotto in misura maggiore dalle azioni degli interessi non di controllo per qualsiasi modifica riconosciuta nel fair value delle attività nette del business, incluso l'avviamento.

L'allineamento per quanto riguarda la valutazione degli interessi non di controllo non è stato quindi ancora raggiunto. I Board hanno osservato che la convergenza sulla misurazione iniziale degli interessi non di controllo e del goodwill, verrebbe vanificata dai differenti criteri adottati dai due corpi di principi contabili per la contabilizzazione delle riduzioni di valore.

### **17.3.5. INFORMAZIONI INTEGRATIVE**

Secondo l'IFRS 3, per ciascuna aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- le denominazioni e la descrizione delle entità o attività aziendali partecipanti all'aggregazione;
- la data di acquisizione;
- la percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto acquisiti;
- le motivazioni che hanno condotto all'aggregazione aziendale ed una descrizione di come l'acquirente ha ottenuto il controllo sull'acquisto;
- una descrizione dei fattori che hanno permesso di rilevare un avviamento;
- il fair value del corrispettivo trasferito totale alla data di acquisizione e il fair value di ciascuna classe principale di corrispettivo;
- informazioni circa eventuali corrispettivi potenziali accordati e le attività di indennizzo;
- il fair value dei crediti acquisiti nell'aggregazione aziendale e una stima alla data di acquisizione dei flussi finanziari che si prevede non essere recuperabili;
- l'ammontare alla data di acquisizione per ciascuna principale classe di attività acquisita e di passività assunta;
- le informazioni richieste dallo IAS 37 per ciascuna passività potenziale;
- l'ammontare dell'avviamento che si presume sia deducibile fiscalmente;
- per le operazioni che sono rilevate separatamente dall'acquisizione deve essere fornita una descrizione per ciascuna operazione di come l'acquirente ha contabilizzato l'operazione, l'ammontare rilevato per ciascuna transazione e la posta del bilancio dove sono stati rilevati. Se l'operazione rappresenta la conclusione di un rapporto preesistente il metodo utilizzato per determinare l'ammontare;
- se un'operazione è qualificabile come un buon affare occorre indicare l'ammontare degli utili rilevati conformemente al principio e la posta del prospetto di reddito complessivo nel quale l'utile è riconosciuto e le motivazioni che hanno determinato un buon affare;

- per ogni business combination nella quale l'acquirente detiene meno del 100% delle partecipazioni occorre indicare l'ammontare di interesse non di controllo nell'acquisito riconosciuti alla data di acquisizione e la modalità di determinazione di tale ammontare e per ciascun interesse non di controllo nell'acquisto misurato al fair value le tecniche di valutazione e le informazioni significative ai fini della determinazione del fair value;

- per le step acquisition occorre indicare il fair value alla data di acquisizione delle partecipazioni nell'acquisto detenute dall'acquirente immediatamente prima della data di acquisizione e l'ammontare di ogni utile o perdita riconosciuta come risultato della misurazione al fair value delle partecipazioni nell'acquisto detenute dall'acquirente prima della business combination e la posta nel reddito complessivo nella quale l'utile o la perdita sono stati riconosciuti;

- i ricavi e le perdite dell'acquisto inclusi nel conto economico consolidato del bilancio alla data di acquisizione.

In caso di aggregazioni aziendali con data di acquisizione successiva alla chiusura dell'esercizio ma antecedente all'autorizzazione del bilancio per la pubblicazione, l'acquirente deve fornire tutte le informazioni indicate ai punti precedenti, salvo che la contabilizzazione iniziale dell'operazione di aggregazione sia incompleta al momento dell'autorizzazione.

Sempre l'IFRS 3 ritiene necessario fornire una serie di informazioni che permettano agli utilizzatori di bilancio di valutare le variazioni del valore contabile dell'avviamento nel corso dell'esercizio. L'entità deve riportare separatamente:

- l'ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate all'inizio dell'esercizio;
- l'ulteriore avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all'atto dell'acquisizione, soddisfa i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita;

- le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività fiscali differite nel corso dell'esercizio;

- l'avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita e l'avviamento eliminato contabilmente nel corso dell'esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;

- le perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell'esercizio;

- le differenze nette di cambi verificati nell'esercizio;

- altre modifiche apportate al valore contabile nel corso dell'esercizio;

- l'ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate alla fine dell'esercizio.

Le informazioni richieste dagli US GAAP sono pressoché simili.



## CONCLUSIONI

Dopo un approccio storico che ha preso in esame lo sviluppo dei principi contabili non solo in Italia, ma in numerosi paesi mondiali il lavoro si è soffermato su due sistemi di principi contabili oggi antagonisti, sia per la rilevanza dei mercati in cui operano le aziende (Europa, USA), ma ancor più per la rilevanza delle piazze borsistiche internazionali (Londra, Zurigo e Wall Street).

Certamente molto è stato fatto per cercare di pervenire ad un riallineamento fra i due sistemi ma è opportuno chiedersi se solo gli IAS/IFRS e gli US/GAAP siano sotto il profilo strettamente tecnico contabile gli unici principi su cui procedere per un confronto. Si ritiene infatti che la ricchezza di esperienze storiche italiane, le grandi culture asiatiche, non già quella giapponese (ormai totalmente sottomessa alla cultura contabile americana) ma quella cinese che pure riflette una grande illuminazione del passato, le culture tedesche dove le teorie della Betriebswirtschaftslehre (l'equivalente dell'italiana economia aziendale e dell'anglosassone business administration) hanno avuto un peso di rilievo nella cultura mittel-europea e infine la grande tradizione francese del Plan Comptable Nationale possono essere tutte testimonianze che lo studioso non può tralasciare.

# BIBLIOGRAFIA

## Testi ed articoli

A.A. V.V., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – Regole e applicazioni*, Giappichelli Editore (2008)

AA.VV. (Carrie Bloomer ed.), *The IASC - US Comparison Project: a report on the similarities and differences between IASC standards and US GAAP*, Norwalk, Fasb (1996).

AAA, *Accounting review, Supplement to Vol. n. 52*, American Accounting Association (1977)

ABATE E., ROSSI R. E VIRGILIO A., *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, Vol. 1 - EGEA (2008)

ABATE E., ROSSI R. E VIRGILIO A., *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, Vol. 2 - EGEA (2009)

ABATE E., ROSSI R. E VIRGILIO A., *IAS/IFRS – US GAAP – Principi contabili italiani, confronto e differenze*, Vol. 3 - EGEA (2010)

AMADUZZI A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Cacucci (1949)

AMADUZZI A., *Gli intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS*, Giuffrè Editore 2005.

ARDEMANI E., *Istituzioni di ragioneria – volume secondo*, Marzorati Editore – Milano (1969).

BESTA F., *La ragioneria*, Vallardi Milano (1992).

BIANCHI C. – BIANCHI M. T., *IAS/IFRS, US GAAP, Principi Contabili Nazionali, Normativa Codificata: Confronto ed Analisi*, Società Editrice Esculapio, 2006.

BIANCONE P.P., *Le attività immateriali, l'avviamento e l'impairment nei bilanci. Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e US GAAP*, Giuffrè Editore (2006)

BUCKLEY J. W. e BUCKLEY M.H., *The accounting profession*, Melville, Los Angeles (1974).

CAMPEDELLI B., *Ragioneria internazionale. Principi contabili e di bilancio delle imprese e dei gruppi*, Giappichelli, Torino (1994).

CAMPEDELLI B., SAITA M., *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, Giuffrè Editore, Milano 1997.

CENNI S. – FERRETTI. R., *Economia dei mercati e degli strumenti finanziari*, Giappichelli Editore, Torino, 2006.

CERIANI G. – FRAZZA B., *Compendio dei principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRC*, Aracne, 2007

CHANCHANI S. e WILLET R., *An empirical assessment of Gray's accounting value constructs*

D'ACRY A., *Accounting classification and the international harmonisation debate – an empirical investigation*, Accounting, Organisations and society, Vol. 26 (2001)

DA COSTA R.C., BOURGEOIS J.C. e LAWSON W.M., *A classification of International financial accounting practices*, International Journal of Accounting, Spring (1978).

DEZZANI F., BIANCONE P.P., BUSSO D., *IAS/IFRS Manuale*, 1° Edizione 2010, IPSOA (2010).

DEZZANI F., *Principi civilistici e principi IAS/IFRS. Gli organismi contabili internazionali ed italiani*, in *Impresa*, n.9, 2004.

DEZZANI F. - DEZZANI L., *Principi IAS/IFRS equivalenti a GAAP statunitensi ed a GAAP giapponesi*, *Il fisco*, 26 gennaio 2009.

DI PIETRA R., *Armonizzazione e standardizzazione contabile tra globalizzazione e localismo*, Quaderni senesi di Economia aziendale e ragioneria, Serie Interventi n. 85 (2003).

DI PIETRA R., *Comportamenti – La comunicazione dei comportamenti aziendali mediante i dati contabili*, Cedam (2005).

DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Cedam (2002).

DI PIETRA R., *Osservazioni critiche e proposte di miglioramento del frame work dello IASB*, in *Gruppo di studio dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, vol. 1, Rirea, Roma (2007).

DUPNIK T.S. e SALTER S.B., *External environment, culture and accounting practice: a preliminary test of a general model of international accounting development*, International Journal of accounting, Vol. 30 (1995)

EPSTEIN B., NACH R., BRAGG S., *GAAP 2010 – Interpretation and application of generally accepted accounting principles*, WILEY (2009).

FOSSATI E., *La gestione strategica ed efficiente dei gruppi aziendali*, Giuffrè Editore - 2004

GIANNESSI E., *Attuali tendenze delle dottrine economico-tecniche italiane*, Pisa (1954).

GRASSO F., TERAZZI P., *Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento*, I Quaderni, Scuola di Alta formazione, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, n. 25

Gruppo di studio dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, vol. 1, Rirea, Roma (2007)

Gruppo di studio dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, vol. 2, Rirea, Roma (2007)

IASB, *IFRS – International Financial Reporting Standards – Official pronouncements issued at 1 January 2010. Part A – The requirements*, International Accounting Standards Board (2010).

IASB, *IFRS – International Financial Reporting Standards – Official pronouncements issued at 1 January 2010. Part B – The accompanying documents*, International Accounting Standards Board (2010).

KPMG, *Insight into IFRS – KPMG's practical guide to International Financial Reporting Standards*, Sweet & Maxwell, 6th Edition 2009/2010.

LIONZO A., *Il sistema dei valori di bilancio nella prospettiva dei principi contabili internazionali*, Franco Angeli (2005).

McGEE R., *Accounting reform in transition and developing economies*, Springer (2009).

MELIS G, MELIS A., PILI A., *I postulati della prudenza e della competenza nella redazione del bilancio d'esercizio: normativa italiana e principi contabili IASB*, in Gruppo di studio e attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS*, vol. 1, RIREA, Roma 2007.

MONTRONE A., *Aree di criticità nell'applicazione di alcuni criteri contabili internazionali: Lo IAS 38 – Intangible Assets e l'IFRS 3 – Business Combinations*, Franco Angeli, 2008

MUELLER G.G., *Accounting Principles generally Accepted in the US versus those generally accepted elsewhere*, International Journal of accounting, Spring (1968).

MUELLER G.G., *International Accounting*, Part I, Macmillan, (1967)

NAIR R.D. e FRANK W.G., *The impact of disclosure and measurement practices on international accounting classification*, Accounting Review, July 1980

NOBES C. e ALEXANDER D., *“International Financial Reporting Standards: context, analysis and comment”*, Routledge (2008).

NOBES C. e PARKER R., *Comparative International Accounting*, Prentice Hall – IX Ed.(2006)

NOBES C.W., *A judgemental international classification of financial reporting practices*, Journal of business Finance and accounting, Spring (1983)

NOBES C.W., *International classification of financial reporting*, Routledge, London (1992)

NOBES C.W., *On accounting classification and the international harmonisation debate*, *Accounting, Organisations and society*, Vol. 29 (2004).

OIC – Organismo italiano di contabilità, *IAS/IFRS – Testo coordinato dei principi contabili internazionali e interpretazioni IFRIC pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea*, Ottobre 2008.

ORDELHEIDE D. e KPMG, *Transnational Accounting*, Palgrave, New York (2001).

PACIOLI L., *Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita*, Venezia, (1494).

PAGLIETTI P., PAVAN A., *La teoria contabile di Fabio Besta alla luce del modello di bilancio IASB*, Vol. VIII, Rirea, Roma (2008)

PISONI P., BIANCONE P.P., BUSO D., CISI M., *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Giuffrè Editore (2007)

POZZOLI M., *Le tecniche di valutazione: lineamenti generali”*, in Gruppo di studio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, *L’analisi degli effetti sul bilancio dell’introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, vol. 2, Rirea, Roma (2007).

PRICEWATERHOUSE, *Accounting principles and reporting practise: a survey in 38 countries*, ICAEW, London (1973)

PRICEWATERHOUSE, *International survey of accounting principles and reporting practices*, Butterworth, London (1979).

ROSSI N., *Gino Zappa: maestro di scienza e di vita*, Milano (1967).

SEIDLER L. J., *International Accounting – the ultimate theory course’*, Accounting review (1967).

STREECK W. e SCHMITTER P.C., *“Community, market, state – and associations – Private interest Government and Public Policy*, Sage, Beverly Hills (1985).

ZAMBON S. – WOLFGANG D., *Alternative Standards (IAS/US GAAP) and Continental European Accounts: Evidence of a Competitive Process*, University of Padua, Miscellanea, 1999.

ZAPPA G., *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*, Milano (1927).

ZEFF S. A., *Evolution of US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*, Rice University (2007).

### **Guide operative**

DELOITTE, *IFRSs and US GAAP – A pocket comparison*, 2007.

ERNST & YOUNG, *US GAAP v. IFRS: The Basics*, January 2009.

GRANT THORNTON, *Comparison between US GAAP and International Financial Reporting Standards*, Edition 1.4, December 2009.

PRICE WATERHOUSE COOPERS, *IFRS and US GAAP - Similarities and Differences*, September 2009.

KMPG, *IFRS compared to US GAAP: An overview*, May 2008.

### **Sitografia**

[www.assirevi.it](http://www.assirevi.it)

[www.consob.it](http://www.consob.it)

[www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

[www.fasb.org](http://www.fasb.org)

[www.fondazioneoic.it](http://www.fondazioneoic.it)

[www.iasb.org](http://www.iasb.org)

[www.iasitalia.it](http://www.iasitalia.it)

[www.iasplus.com](http://www.iasplus.com)

[www.ifrs.org](http://www.ifrs.org)

[www.kpmg.com](http://www.kpmg.com)

[www.nyse.com](http://www.nyse.com)

[www.pwc.com](http://www.pwc.com)